



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR V

Osservazioni sulla bozza del Piano di Azione Nazionale sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari

Si evidenzia che:

- Nell'ultima colonna di destra è riportato il portatore di interesse autore dell'osservazione;
- Le osservazioni pervenute di carattere generale sul testo sono riportate alla fine del documento;
- Le osservazioni non predisposte secondo l'apposito modello saranno comunque prese in considerazione ma non sono state riportate nel presente documento riepilogativo

° riga	Tipo di osservazione (editoriale/ sostanziale)	Modifiche e/o integrazioni proposte	Motivazione	Portatore di interesse
33	Sostanziale	durata minima di 25 ore da svolgersi nell'arco di 6 giornate	evitare speculazioni formative	Prof. Pasquale Trematerra
35	Sostanziale	di 12 ore da svolgersi in 3 giornate	evitare speculazioni formative	Prof. Pasquale Trematerra
42	sostanziale	Sono fatte salve le abilitazioni alla vendita e le abilitazioni all'acquisto rilasciate, prima dell'entrata in vigore del sistema di formazione di cui al precedente punto 1, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e s.m.i. Tali abilitazioni alla vendita alla scadenza, sono rinnovate secondo le modalità previste dal Piano e dalle successive norme attuative di livello regionale e/o provinciale. In particolare i certificati di abilitazione alla vendita possono essere rinnovati anche se i titolari del	Per i soggetti abilitati all'acquisto ai sensi del DPR 290/2001 e s.m.i. che non rientrano nella definizione di "utilizzatore professionale" (come definito dall'art. 3 comma 5 lett.. C del D.Ls 150/2012) non potranno più essere abilitati, considerato che attualmente un soggetto che utilizza i prodotti fitosanitari classificati per uso privato con la proroga dell'abilitazione si troverebbe ad utilizzare prodotti fitosanitari per uso professionale pur non	USL 2 Toscana

		certificato stesso non sono in possesso dei requisiti previsti all'articolo 8, comma 2 del decreto legislativo n. 150/2012. Per i soggetti abilitati all'acquisto ai sensi del DPR 290/2001 e smi che non rientrano nella definizione di "utilizzatore professionale" come definito dall'art. 3 comma 5 lett. C del D.Ls 150/2012, non potranno più essere abilitati all'acquisto e all'utilizzo di prodotti fitosanitari per uso professionale al momento dell'entrata in vigore del Dlgs 150/2012	avendone titolo	
47	sostanziale	Inserire capitolo "Obiettivi"	Non è presente un capitolo che riporti gli obiettivi generali e specifici del PAN. All'interno di questo capitolo andrebbero peraltro riportati gli obiettivi generali e specifici presenti in altre parti del testo (premessa e alcune azioni)	Regione Siciliana Servizio 5 Fitosanitario Regionale
47 (indice)	sostanziale	Integrare con capitolo Obiettivi	Non è presente un capitolo che individua gli obiettivi del PAN , si passa direttamente ad esporre le azioni	Regione Lombardia
51	sostanziale	A.1.2 - Certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo e alla vendita 1. A decorrere dal 26 novembre 2015, il certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari costituisce requisito obbligatorio per chiunque, rientrando nella definizione di utilizzatore professionale così come definito dall'art. 3 comma 5 lett. c) del D.lgs. 150/2012, intenda acquistare e/o utilizzare i prodotti fitosanitari destinati a utilizzatori professionali. 2. A decorrere dal 26 novembre 2015, il certificato di abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari costituisce un requisito obbligatorio per la distribuzione sul mercato (all'ingrosso o al dettaglio) di tutti i prodotti fitosanitari destinati ad	per chiunque rientri nella definizione di utilizzatore professionale così come definito dall'art. 3 comma 5 lett.c) del D.lgs. 150/2012 QUESITO Per la vendita di prodotti fitosanitari per uso non professionale è richiesta l'abilitazione alla vendita o tali prodotti saranno a libera vendita	USL 2 Toscana

		utilizzatori professionali come definiti dall'art. 3 comma 5 lett.c) del D.lgs. 150/2012		
53 , 54	Sostanziale	<p>Certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo e alla vendita</p> <p>Certificati di abilitazione alla consulenza</p> <p>Sono esentati dall'obbligo di frequenza del corso di formazione i soggetti in possesso di titolo di studio universitario specifico del settore e iscritti ai collegi dei tecnici agrari liberi professionisti</p>	<p>i soggetti in possesso di titolo di studio universitario specifico del settore e iscritti ai collegi dei tecnici agrari liberi professionisti hanno già ampiamente acquisito la formazione necessaria, diversamente è come se tutto venisse messo in discussione e non si comprende a cosa sia servito il conseguimento del titolo di studio e l'iscrizione ai collegi, sarebbe come dire che il medico per prescrivere i farmaci deve frequentare un corso e avere una abilitazione in tal senso oppure l'ingegnere strutturista per calcolare una struttura avere un'abilitazione ulteriore</p>	<p>Agr. Dott. Silveri Sandro - Libero Professionista</p>
53 -54	Sostanziale	<p>Certificati di abilitazione alla consulenza</p> <p>Sono esentati dall'obbligo di frequenza del corso di formazione i soggetti in possesso di titolo di studio universitario specifico del settore e iscritti ai collegi dei tecnici agrari liberi professionisti</p>	<p>i possessori di titolo di studio universitario specifico del settore e iscritti ai collegi dei tecnici agrari liberi professionisti hanno già ampiamente acquisito la formazione necessaria, così è come se tutto venisse messo in discussione e non si capisce a cosa sia servito il conseguimento del titolo di studio e l'iscrizione ai collegi, le varie specializzazioni conseguite negli anni, l'esperienza maturata sul campo, significa che per qualsiasi specialista per praticare la propria attività deve avere un'ulteriore abilitazione es:(ingegneri, medici, architetti)</p>	<p>Marcello agr. Bacilieri libero professionista</p>
53,54	Sostanziale	<p>Certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo e alla vendita</p> <p>Certificati di abilitazione alla consulenza</p> <p>Sono esentati dall'obbligo di frequenza del corso di formazione i soggetti in possesso di titolo di studio universitario specifico del settore e iscritti ai collegi dei tecnici agrari liberi professionisti</p>	<p>i soggetti in possesso di titolo di studio universitario specifico del settore e iscritti ai collegi dei tecnici agrari liberi professionisti hanno già ampiamente acquisito la formazione necessaria, diversamente è come se tutto venisse messo in discussione e non si comprende a cosa sia servito il</p>	<p>Dott. Agr.J Malcangi Salvatore</p>

			conseguimento del titolo di studio e l'iscrizione ai collegi, sarebbe come dire che il medico per prescrivere i farmaci deve frequentare un corso e avere una abilitazione in tal senso oppure l'ingegnere strutturista per calcolare una struttura avere un'abilitazione ulteriore	
76	editoriale	e certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari possono essere rilasciati a coloro che abbiano compiuto 18 anni e che siano, in merito all'acquisto, utilizzatori professionali	Si rende necessario precisare la discriminante fra utilizzatori professionali e non	USL 2 Toscana
82	editoriale	Il certificato di abilitazione alla vendita vale anche come abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari. I corsi di formazione per i distributori e gli utilizzatori sono costituiti da un corso di base comune che si differenzia però nella restante parte con materie specifiche in base al diverso ruolo vedi allegato 1 parte A della bozza	I corsi di formazione per i distributori e gli utilizzatori sono costituiti da un corso di base comune che si differenzia nella restante parte con materie specifiche vedi allegato 1 parte A della bozza, in quanto il loro ruolo professionale è diverso	USL 2 Toscana
90	sostanziale	1. Il certificato di abilitazione all'attività di consulente vale anche come certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari e, fatto salvo il rispetto di ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, vale anche come certificato di abilitazione alla vendita. Nel percorso di formazione all'abilitazione a consulente sono comprese materie specifiche al fine di orientare la sua formazione al ruolo professionale svolto a supporto degli utilizzatori che hanno responsabilità e compiti differenti rispetto ai consulenti	Da sottolineare il fatto che le mansioni e responsabilità dei consulenti ed utilizzatori non possono essere parificate	USL 2 Toscana
105-960	Editoriale/sostanziale	E di spiccato interesse per l'apicoltura professionale Fare sottocapitolo a parte per definire meglio aree a spiccata vocazione apistica da definire in funzione della banca dati e altre informazioni?	Sia nell'indice che nel titolo della misura A.5 è necessario affermare che tra le aree da tutelare fanno parte anche quelle interessate da aziende apistiche (come disposto alla riga 1282 paragrafo A.5.7.1)	Aspromiele - Piemonte

105	Sostanziale	[...],aree naturali protette, aree destinate alla produzione di energie rinnovabili e siti già classificati di bonifica in fase transitoria di trattamento) [...]	Le aree destinate alla produzione di energie rinnovabili e siti già classificati di bonifica in fase transitoria di trattamento riqualificati devono essere regolamentate nella gestione della flora spontanea dal presente piano con metodi alternativi al trattamento chimico nel rispetto del loro scopo originario (green economy).	MAITO SRL
117	sostanziale	<p>1. Le Regioni e le Province autonome possono rilasciare il certificato di abilitazione all'attività di consulente, senza l'obbligo di frequenza al corso di formazione, a persone in possesso di entrambi i requisiti di seguito indicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. hanno già frequentato corsi di formazione, nel settore della difesa integrata e biologica delle colture agrarie, riconosciuti dall'Autorità regionale o provinciale competente; b. svolgono da almeno due anni ed in modo continuativo attività di assistenza tecnica alle aziende agricole nel settore della produzione integrata e/o biologica, nell'ambito di iniziative o programmi riconosciuti dall'Autorità regionale o provinciale competente. <p>I soggetti di cui sopra sono tenuti a sostenere, comunque, l'esame di abilitazione organizzato dalla competente Regione o Provincia autonoma. Con tale abilitazione il soggetto potrà esercitare l'attività di distributore integrando le materie specifiche che mancano alla sua formazione e che sono previste nel corso di formazione specifico per esercitare tale l'attività.</p>	Stando a quanto stabilito e considerato che il certificato di abilitazione di consulente vale anche per l'attività di distributore, tale curriculum non consentirebbe al consulente di esercitare l'attività di distributore se non con orientamenti formativi particolari, specificando ad esempio quali programmi riconosciuti dall'autorità regionale possano supplire alla formazione specifica	USL 2 Toscana

130	Sostanziale	A.5.8 – Misure per la riduzione dei rischi nelle aree destinate alla produzione di energie rinnovabili e siti già classificati di bonifica in fase transitoria di trattamento.	Le aree destinate alla produzione di energie rinnovabili e siti già classificati di bonifica in fase transitoria di trattamento riqualeficati devono essere regolamentate nella gestione della flora spontanea dal presente piano con metodi alternativi al trattamento chimico nel rispetto del loro scopo originario (green economy).	MAITO Srl
134-142 (indice)	editoriale	Eliminare i punti A.6.1-A.6.6	loro trattazione è stata trasferita all'allegato VI	Regione Lombardia
134-142 Indice	editoriale	A.6.1 Stoccaggio dei prodotti fitosanitari A.6.2 Manipolazione, diluizione e miscelazione dei prodotti fitosanitari prima dell'applicazione A.6.3 Manipolazione degli imballaggi e delle rimanenze di prodotti fitosanitari A.6.4 Smaltimento o riutilizzo della miscela fitoiatrica residua nell'irroratrice al termine del trattamento A.6.5 Pulizia dell'irroratrice al termine della distribuzione A.6.6 Recupero o smaltimento delle rimanenze di prodotti fitosanitari e dei relativi Imballaggi	Questi capitoli non sono riportati nel capitolo A6, ma solo nell'allegato	FEDERUNACOMA
134-142	editoriale	Eliminare i punti A.6.1 –A.6.6	Il testo è stato spostato nell'allegato 6	Regione Siciliana Servizio 5 Fitosanitario Regionale
144	Sostanziale	A.7 Protezione delle colture Difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari (strategie fitosanitarie sostenibili) (Articoli 18, 19, 20, 21 del decreto legislativo n.150/2012)	In ambito scientifico appare più corretto utilizzare il termine 'protezione'	Tergeo – Unione Italiana Vini
144	Sostanziale	A.7 Protezione delle colture difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari (strategie fitosanitarie sostenibili) (Articoli 18, 19, 20, 21 del decreto legislativo n.150/2012)	In ambito scientifico appare più corretto utilizzare il termine 'protezione'	DISAA, Università di Milano
150	editoriale	Per ottenere il rinnovo del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari, i soggetti interessati sono tenuti a partecipare ai corsi di aggiornamento. La relativa attività viene effettuata anche attraverso corsi basati su un sistema	previa verifica finale (esame)	USL 2 Toscana

		di crediti formativi da completare nell'arco dei 5 anni di validità dell'abilitazione. Al termine dei suddetti percorsi formativi gli Enti formatori rilasciano "un attestato di aggiornamento" previa verifica finale con esame . Le abilitazioni vengono rinnovate dalle Autorità regionali o provinciali competenti previa verifica del predetto attestato.		
152	Sostanziale	A.7.3 La difesa protezione integrata volontaria	In ambito scientifico appare più corretto utilizzare il termine 'protezione'	Tergeo – Unione Italiana Vini
152	Sostanziale	A.7.3 La difesa protezione integrata volontaria	In ambito scientifico appare più corretto utilizzare il termine 'protezione'	DISAA, Università di Milano
158	editoriale	Le abilitazioni alla vendita dei prodotti fitosanitari e all'attività di consulenza vengono rinnovate dalle Autorità regionali o provinciali competenti, previa verifica dell'avvenuto a frequenza all'attività di aggiornamento. L'attività di aggiornamento può essere effettuata sia attraverso corsi, sia attraverso un sistema di crediti formativi da acquisire in modo continuativo nell'arco del periodo di validità dell'abilitazione. Le Autorità regionali o provinciali competenti individuano le iniziative di carattere formativo o seminariale, valide ai fini del raggiungimento dei crediti formativi previa verifica finale	Sarebbe necessario prevedere una verifica finale del livello formativo raggiunto	USL 2 Toscana
166/a	Sostanziale	(Integrazione) B.4 Registro dei trattamenti	È opportuno che vengano inserite delle specifiche che possono consentire la predisposizione del registro dei trattamenti attraverso procedure informatiche secondo quanto indicato nell'art. 16, comma 3 del D.Lgs. n. 150/2012.	Regione del Veneto
166	Sostanziale	(Integrazione) B.3 Raccolta dati di produzione, vendita e utilizzazione di prodotti fitosanitari.	Poiché il dato di vendita (quantitativo annuale commercializzato) è proposto come informazione statistica su cui basare il calcolo degli indicatori (Allegato II e III del Reg. (CE) n. 1185/2009), è necessario definire le modalità di raccolta delle informazioni	Regione del Veneto

			prodotte dai titolari di impresa o società che commercializzano e vendono prodotti fitosanitari (nel rispetto dei contenuti informativi ed obblighi temporali esplicitati nell'art. 16 del D.Lgs. n. 150/2012).	
168	sostanziale	Eliminare “sinergie con i controlli previsti dalla condizionalità”	Nel successivo paragrafo D (riga 1776) si fa riferimento solo ai sistemi di controllo in generale	Regione Lombardia
191 - 267	Sostanziale	Rivedere e integrare la premessa	Va rilevato che il documento presentato, in quanto Piano d'Azione (quindi documento programmatico) tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 6, comma 2 del D.Lgs. n. 150/2012, dovrebbe riportare in premessa. L'analisi dello stato dell'arte, analogamente ai Piani degli altri Stati membri. In effetti molte delle misure previste sono già applicate in Italia; da questa analisi, avendo chiaro il quadro di riferimento, le carenze e le criticità, si dovevano ricavare quindi obiettivi, modalità, tempi per quanto riguarda le azioni o misure da mettere obbligatoriamente in atto, nonché la gestione della fase transitoria. Oltre alla carenza di contenuti, la premessa è discutibile anche per altri aspetti, di seguito evidenziati.	Regione del Veneto
191	editoriale	Le Regioni e le Province autonome programmano moduli formativi che prevedono unità didattiche comuni a tutti i soggetti ed unità didattiche specifiche per utilizzatori professionali , per distributori e per consulenti.	Da specificare la formazione differenziata secondo i ruoli	USL 2 Toscana
211 - 213	Sostanziale	Tali politiche devono assicurare lo sviluppo e la promozione di metodi di produzione agricola per i quali il ricorso a molecole di sintesi è limitato al “minimo indispensabile”.	Il concetto di “minimo indispensabile” non trova riscontro nella direttiva e nel D.Lgs. n. 150/2012. Può rappresentare un criterio o uno strumento che può anche essere preso in considerazione, come ad esempio nel Piano tedesco, ma in questo caso dovrebbe essere sviluppato e precisato nel Piano, nel capitolo	Regione del Veneto

			della difesa integrata.	
211 213 213	sostanziale	Tali politiche devono assicurare lo sviluppo e la promozione di metodi di produzione agricola per i quali il ricorso a molecole di sintesi è limitato, al “minimo indispensabile”. realizzare un uso sostenibile dei fitofarmaci riducendone i rischi e gli impatti sulla salute umana e sull’ambiente, promuovendo l’uso della difesa integrata e di approcci o tecniche alternativi, quali le alternative non chimiche ai fitofarmaci	L’obiettivo indicato dalla dir. 2009/128/CE non è quello di ridurre al minimo indispensabile i fitofarmaci, ma di promuovere la riduzione del rischio nell’uso degli stessi come stabilito dall’art. 1, dir. cit.	COLDIRETTI
211 - 213	Sostanziale	Tali politiche devono assicurare lo sviluppo e la promozione di metodi di produzione agricola per i quali il ricorso a molecole di sintesi è limitato al “minimo indispensabile”.	Il concetto di “minimo indispensabile” non trova riscontro nella direttiva e nel D.Lgs n. 150/2012.	Confagricoltura
211-213	Sostanziale	Eliminare: “Tali politiche devono assicurare lo sviluppo e la promozione di metodi di produzione agricola per i quali il ricorso a molecole di sintesi è limitato al minimo indispensabile”.	Il periodo indicato non trova riscontro nella lettura della 128/09 e nel 150/12, lo stesso principio è correttamente enunciato alle righe 229-230	Regione Lombardia
217-223	sostanziale tenuto conto della prescrizione normativa ad armonizzare il Piano d’Azione Nazionale (PAN) con le politiche, gli strumenti e i dispositivi della PAC, si rinvia la quantificazione degli obiettivi del PAN al momento in cui, nella fase di definizione degli strumenti attuativi della PAC le autorità di gestione di ciascun documento programmatico abbiano definito le pertinenti misure e le risorse a disposizione;	inserire nello specifico capitolo obiettivi	Regione Lombardia
220-223	sostanziale	Nella fase di definizione degli strumenti attuativi della futura PAC (2014-2020), le Autorità di gestione di ciascun documento programmatico definiscono le pertinenti misure e le risorse a disposizione, formando, al contempo, gli elementi necessari ai fini della quantificazione degli obiettivi previsti dal Piano.	Il comma 2 dell’art. 6 del Decreto Legislativo n.150 del 14 agosto 2012, prevede espressamente che <i>il Piano d’azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, definisce gli obiettivi, le misure le modalità e i tempi per la riduzione dei rischi</i>	LEGAMBIENTE

		Nella fase di definizione degli strumenti attuativi della futura PAC (2014-2020), le Autorità di gestione di ciascun documento programmatico definiscono le pertinenti misure e le risorse a disposizione per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano, fornendo, al contempo, gli elementi necessari ai fini della quantificazione di ulteriori specifici obiettivi.	<i>e degli impatti dell'utilizzo dei pesticidi sulla salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversità.</i> Si ritiene pertanto necessario che il PAN indichi già alcuni obiettivi strategici da perseguire nell'ambito del prossimo periodo di programmazione della PAC. Non è ammissibile che la definizione degli obiettivi sia subordinata alla programmazione della PAC ma devono essere piuttosto gli obiettivi del PAN ad orientare l'utilizzo delle risorse rese disponibili dalla PAC.	
220 - 227	Sostanziale	Nella fase di definizione degli strumenti attuativi della futura PAC (2014-2020), le Autorità di gestione di ciascun documento programmatico definiscono le pertinenti misure e le risorse a disposizione, fornendo, al contempo, gli elementi necessari ai fini della quantificazione degli obiettivi previsti dal Piano. Pertanto, la necessaria quantificazione degli obiettivi del Piano prevista ai sensi dell'art. 4 della direttiva 2009/128/CE e l'eventuale indicazione di ulteriori obiettivi, saranno effettuate mediante atto integrativo del Piano stesso, non appena il quadro delle misure previste e delle relative risorse finanziarie sarà disponibile.	Si propone un diverso approccio alle modalità di definizione e quantificazione degli obiettivi, aspetti che dovrebbero trovare indicazioni chiare nel Piano. Sembra che gli obiettivi del Piano possano essere quantificati in un momento successivo alla sua approvazione, come composizione di obiettivi delle singole Regioni. Da valutare la reale fattibilità e se questo rispetta l'art. 4, comma 1, della direttiva 2009/128/CE. Si ritiene pertanto che il Piano debba necessariamente riportare almeno una prima quantificazione degli obiettivi, ferma restando la possibilità di una modifica o di una integrazione degli obiettivi medesimi ad avvenuta approvazione dei nuovi Programmi di Sviluppo Rurale.	Regione del Veneto
220-223	sostanziale	Nella fase di definizione degli strumenti attuativi della futura PAC (2014-2020), le Autorità di gestione di ciascun documento programmatico definiscono le pertinenti misure e le risorse a disposizione, fornendo, al contempo, gli elementi necessari ai fini della quantificazione degli obiettivi previsti dal Piano. Nella fase di definizione degli strumenti attuativi della futura PAC (2014-2020), le Autorità di gestione di	Il comma 2 dell'art. 6 del Decreto Legislativo n.150 del 14 agosto 2012, prevede espressamente che <i>il Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, definisce gli obiettivi, le misure le modalità e i tempi per la riduzione dei rischi e degli impatti dell'utilizzo dei pesticidi sulla salute umana, sull'ambiente e</i>	FIRAB

		<p>ciascun documento programmatico definiscono le pertinenti misure e le risorse a disposizione per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano, fornendo, al contempo, gli elementi necessari ai fini della quantificazione di ulteriori specifici obiettivi.</p>	<p><i>sulla biodiversità.</i> Si ritiene pertanto necessario che il PAN indichi già alcuni obiettivi strategici da perseguire nell'ambito del prossimo periodo di programmazione della PAC. Non è ammissibile che la definizione degli obiettivi sia subordinata alla programmazione della PAC, ma devono essere piuttosto gli obiettivi del PAN ad orientare l'utilizzo delle risorse rese disponibili dalla PAC.</p>	
220-223	sostanziale	<p>Nella fase di definizione degli strumenti attuativi della futura PAC (2014-2020), le Autorità di gestione di ciascun documento programmatico definiscono le pertinenti misure e le risorse a disposizione, fornendo, al contempo, gli elementi necessari ai fini della quantificazione degli obiettivi previsti dal Piano.</p> <p>Nella fase di definizione degli strumenti attuativi della futura PAC (2014-2020), le Autorità di gestione di ciascun documento programmatico definiscono le pertinenti misure e le risorse a disposizione per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano, fornendo, al contempo, gli elementi necessari ai fini della quantificazione di ulteriori specifici obiettivi.</p>	<p>Il comma 2 dell'art. 6 del Decreto Legislativo n.150 del 14 agosto 2012, prevede espressamente che <i>il Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, definisce gli obiettivi, le misure le modalità e i tempi per la riduzione dei rischi e degli impatti dell'utilizzo dei pesticidi sulla salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversità.</i> Si ritiene pertanto necessario che il PAN indichi già alcuni obiettivi strategici da perseguire nell'ambito del prossimo periodo di programmazione della PAC. Non è ammissibile che la definizione degli obiettivi sia subordinata alla programmazione della PAC ma devono essere piuttosto gli obiettivi del PAN ad orientare l'utilizzo delle risorse rese disponibili dalla PAC.</p>	<p>FederBio (Federazione Italiana di Agricoltura Biologica e Biodinamica); UPBIO (Unione dei Produttori Biologici e Biodinamici FederBio)</p>
220-223	sostanziale	<p>Nella fase di definizione degli strumenti attuativi della futura PAC (2014-2020), le Autorità di gestione di ciascun documento programmatico definiscono le pertinenti misure e le risorse a disposizione, fornendo, al contempo, gli elementi necessari ai fini della quantificazione degli obiettivi previsti dal Piano.</p> <p>Nella fase di definizione degli strumenti attuativi della</p>	<p>Il comma 2 dell'art. 6 del Decreto Legislativo n.150 del 14 agosto 2012, prevede espressamente che <i>il Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, definisce gli obiettivi, le misure le modalità e i tempi per la riduzione dei rischi e degli impatti dell'utilizzo dei</i></p>	<p>AIAB</p>

		<p>futura PAC (2014-2020), le Autorità di gestione di ciascun documento programmatico definiscono le pertinenti misure e le risorse a disposizione per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano, fornendo, al contempo, gli elementi necessari ai fini della quantificazione di ulteriori specifici obiettivi.</p>	<p><i>pesticidi sulla salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversità. Si ritiene pertanto necessario che il PAN indichi già alcuni obiettivi strategici da perseguire nell'ambito del prossimo periodo di programmazione della PAC. Non è ammissibile che la definizione degli obiettivi sia subordinata alla programmazione della PAC ma devono essere piuttosto gli obiettivi del PAN ad orientare l'utilizzo delle risorse rese disponibili dalla PAC.</i></p>	
220-223	sostanziale	<p>Nella fase di definizione degli strumenti attuativi della futura PAC (2014-2020), le Autorità di gestione di ciascun documento programmatico definiscono le pertinenti misure e le risorse a disposizione, fornendo, al contempo, gli elementi necessari ai fini della quantificazione degli obiettivi previsti dal Piano.</p> <p>Nella fase di definizione degli strumenti attuativi della futura PAC (2014-2020), le Autorità di gestione di ciascun documento programmatico definiscono le pertinenti misure e le risorse a disposizione per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano, fornendo, al contempo, gli elementi necessari ai fini della quantificazione di ulteriori specifici obiettivi.</p>	<p>Il comma 2 dell'art. 6 del Decreto Legislativo n.150 del 14 agosto 2012, prevede espressamente che <i>il Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, definisce gli obiettivi, le misure le modalità e i tempi per la riduzione dei rischi e degli impatti dell'utilizzo dei pesticidi sulla salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversità. Si ritiene pertanto necessario che il PAN indichi già alcuni obiettivi strategici da perseguire nell'ambito del prossimo periodo di programmazione della PAC. Non è ammissibile che la definizione degli obiettivi sia subordinata alla programmazione della PAC ma devono essere piuttosto gli obiettivi del PAN ad orientare l'utilizzo delle risorse rese disponibili dalla PAC.</i></p>	WWF Italia - LIPU – ITALIA NOSTRA - FAI – PRONATURA – TOURING CLUB ITALIANO
224-227	sostanziale	<p>Pertanto, la necessaria quantificazione degli obiettivi del Piano prevista ai sensi dell'art. 4 della direttiva 2009/128/CE e l'eventuale indicazione di ulteriori obiettivi, saranno effettuate mediante atto integrativo del Piano stesso, non appena il quadro delle misure previste e delle relative risorse finanziarie sarà disponibile.</p>	<p>Il Piano in questa sua prima versione non può esimersi dall'indicare alcuni obiettivi quantitativi da raggiungere nel periodo 2014 – 2020, corrispondente al prossimo periodo di programmazione della PAC, almeno rispetto alla riduzione dei rischi e degli impatti</p>	LEGAMBIENTE

		<p>Il Piano indica pertanto alcuni obiettivi da raggiungere nel periodo di programmazione della PAC 2014 – 2020 e la loro necessaria quantificazione prevista ai sensi dell’art. 4 della direttiva 2009/128/CE. Ulteriori obiettivi potranno essere quantificati mediante atto integrativo del Piano stesso, non appena il quadro delle misure previste e delle relative risorse finanziarie sarà disponibile.</p>	<p>dell’utilizzo dei pesticidi sulla salute umana, sull’ambiente e sulla biodiversità.</p>	
224-227	sostanziale	<p>Pertanto, la necessaria quantificazione degli obiettivi del Piano prevista ai sensi dell’art. 4 della direttiva 2009/128/CE e l’eventuale indicazione di ulteriori obiettivi, saranno effettuate mediante atto integrativo del Piano stesso, non appena il quadro delle misure previste e delle relative risorse finanziarie sarà disponibile.</p> <p>Il Piano indica pertanto alcuni obiettivi da raggiungere nel periodo di programmazione della PAC 2014 – 2020 e la loro necessaria quantificazione prevista ai sensi dell’art. 4 della direttiva 2009/128/CE. Ulteriori obiettivi potranno essere quantificati mediante atto integrativo del Piano stesso, non appena il quadro delle misure previste e delle relative risorse finanziarie sarà disponibile.</p>	<p>Il Piano in questa sua prima versione non può esimersi dall’indicare alcuni obiettivi quantitativi da raggiungere nel periodo 2014 – 2020, corrispondente al prossimo periodo di programmazione della PAC, almeno rispetto alla riduzione dei rischi e degli impatti dell’utilizzo dei pesticidi sulla salute umana, sull’ambiente e sulla biodiversità.</p>	FIRAB
224-227	sostanziale	<p>Pertanto, la necessaria quantificazione degli obiettivi del Piano prevista ai sensi dell’art. 4 della direttiva 2009/128/CE e l’eventuale indicazione di ulteriori obiettivi, saranno effettuate mediante atto integrativo del Piano stesso, non appena il quadro delle misure previste e delle relative risorse finanziarie sarà disponibile.</p> <p>Il Piano indica pertanto alcuni obiettivi da raggiungere nel periodo di programmazione della</p>	<p>Il Piano in questa sua prima versione non può esimersi dall’indicare alcuni obiettivi quantitativi da raggiungere nel periodo 2014 – 2020, corrispondente al prossimo periodo di programmazione della PAC, almeno rispetto alla riduzione dei rischi e degli impatti dell’utilizzo dei pesticidi sulla salute umana, sull’ambiente e sulla biodiversità.</p>	FederBio (Federazione Italiana di Agricoltura Biologica e Biodinamica); UPBIO (Unione dei Produttori Biologici e Biodinamici FederBio)

		PAC 2014 – 2020 e la loro necessaria quantificazione prevista ai sensi dell’art. 4 della direttiva 2009/128/CE. Ulteriori obiettivi potranno essere quantificati mediante atto integrativo del Piano stesso, non appena il quadro delle misure previste e delle relative risorse finanziarie sarà disponibile.		
224-227	sostanziale	Valutare l’opportunità di eliminare/riformulare il testo <i>“Pertanto la necessaria quantificazione degli obiettivi del Piano prevista ai sensi....etc”</i>	Si esprimono forti perplessità sulla possibilità di poter rimandare la individuazione degli obiettivi del PAN a un momento successivo alla sua pubblicazione e approvazione. Un atto integrativo potrebbe eventualmente riguardare “ulteriori” obiettivi.	Regione Siciliana Servizio 5 Fitosanitario Regionale
224-227	sostanziale	Pertanto, la necessaria quantificazione degli obiettivi del Piano prevista ai sensi dell’art. 4 della direttiva 2009/128/CE e l’eventuale indicazione di ulteriori obiettivi, saranno effettuate mediante atto integrativo del Piano stesso, non appena il quadro delle misure previste e delle relative risorse finanziarie sarà disponibile. Il Piano indica pertanto alcuni obiettivi da raggiungere nel periodo di programmazione della PAC 2014 – 2020 e la loro necessaria quantificazione prevista ai sensi dell’art. 4 della direttiva 2009/128/CE. Ulteriori obiettivi potranno essere quantificati mediante atto integrativo del Piano stesso, non appena il quadro delle misure previste e delle relative risorse finanziarie sarà disponibile.	Il Piano in questa sua prima versione non può esimersi dall’indicare alcuni obiettivi quantitativi da raggiungere nel periodo 2014 – 2020, corrispondente al prossimo periodo di programmazione della PAC, almeno rispetto alla riduzione dei rischi e degli impatti dell’utilizzo dei pesticidi sulla salute umana, sull’ambiente e sulla biodiversità.	AIAB
224-227	sostanziale	Pertanto, la necessaria quantificazione degli obiettivi del Piano prevista ai sensi dell’art. 4 della direttiva 2009/128/CE e l’eventuale indicazione di ulteriori obiettivi, saranno effettuate mediante atto integrativo del Piano stesso, non appena il quadro delle misure previste e delle relative risorse finanziarie sarà disponibile. Il Piano indica pertanto alcuni obiettivi da	Il Piano in questa sua prima versione non può esimersi dall’indicare alcuni obiettivi quantitativi da raggiungere nel periodo 2014 – 2020, corrispondente al prossimo periodo di programmazione della PAC, almeno rispetto alla riduzione dei rischi e degli impatti dell’utilizzo dei pesticidi sulla salute	WWF Italia - LIPU – ITALIA NOSTRA - FAI – PRONATURA – TOURING CLUB ITALIANO

		raggiungere nel periodo di programmazione della PAC 2014 – 2020 e la loro necessaria quantificazione prevista ai sensi dell’art. 4 della direttiva 2009/128/CE. Ulteriori obiettivi potranno essere quantificati mediante atto integrativo del Piano stesso, non appena il quadro delle misure previste e delle relative risorse finanziarie sarà disponibile.	umana, sull’ambiente e sulla biodiversità.	
228-230	sostanziale	Il Piano nasce da un articolato percorso e si caratterizza per obiettivi di lungo periodo. Esso si prefigge di guidare, garantire e monitorare un processo di cambiamento delle pratiche di utilizzo dei prodotti fitosanitari, a partire dall’adozione di pratiche agroecologiche , verso forme caratterizzate da maggiore compatibilità ambientale e sostenibilità e si ispira nella sua implementazione al principio di precauzione	Il ricorso ai presidi fitosanitari deve avvenire solo dopo l’adozione di pratiche agroecologiche che offrano stabilità e resilienza al sistema agrario garantendo alternative all’uso di pesticidi L’uso di pesticidi nelle pratiche agricole ha sempre una ricaduta sulla qualità (in termini di salubrità) del prodotto agricolo finito. Poiché la letteratura scientifica si dimostra parziale sugli effetti da esposizione cronica a piccole concentrazioni di singoli (o di miscele di) composti, è necessario fare appello al principio di precauzione.	FIRAB
229/230	Editoriale	delle pratiche di utilizzo dei prodotti fitosanitari sostenibili verso forme caratterizzate da maggiore compatibilità ambientale e sostenibilità	Il concetto di sostenibilità include la componente ambientale. L’argomento oggetto del Piano, nonché della direttiva di riferimento, è l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari	OPERA Research Centre – Università Cattolica Sacro Cuore
229/230	Editoriale	delle pratiche di utilizzo dei prodotti fitosanitari sostenibili verso forme caratterizzate da maggiore compatibilità ambientale e sostenibilità	Il concetto di sostenibilità include la componente ambientale. L’argomento oggetto del Piano, nonché della direttiva di riferimento, è l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari	OPERA Research Centre – Università Cattolica Sacro Cuore
tab. 1	Sostanziale	Si ritiene indispensabile aggiungere alla tab. 1 due colonne.	L’integrazione proposta è importante, per la chiarezza del documento, almeno quanto l’individuazione dei target delle singole azioni.	Regione del Veneto

			La prima colonna con i riferimenti alla normativa attuale (e previgente), compreso il Reg. (CE) 1107/09, la seconda con gli obiettivi e la loro prima quantificazione come previsto dall'art. 4 della direttiva n. 2009/128/CE.	
Tab. pag 8		Protezione difesa Fitosanitaria a basso apporto di PF/ Protezione integrata obbligatoria a partire dal 1 gennaio 2014	In ambito scientifico appare più corretto utilizzare il termine 'protezione'	Tergeo – Unione Italiana Vini
Tab. pag 8		Protezione Fitosanitaria a basso apporto di PF/ Protezione integrata obbligatoria a partire dal 1 gennaio 2014	In ambito scientifico appare più corretto utilizzare il termine 'protezione'	DISAA, Università di Milano
231	Editoriale	Il Piano prevede soluzioni migliorative per ridurre l'impatto la sostenibilità dell'uso dei prodotti fitosanitari anche.....	Il concetto di sostenibilità include la componente sociale. L'argomento oggetto del Piano, nonché della direttiva di riferimento, è l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari	OPERA Research Centre – Università Cattolica Sacro Cuore
231	Editoriale	Il Piano prevede soluzioni migliorative per ridurre l'impatto la sostenibilità dell'uso dei prodotti fitosanitari anche.....	Il concetto di sostenibilità include la componente sociale. L'argomento oggetto del Piano, nonché della direttiva di riferimento, è l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari	OPERA Research Centre – Università Cattolica Sacro Cuore
233	sostanz	Aggiungere: abitazioni, orti e coltivazioni biologiche.	Completare copertura delle aree sensibili.	WWF AltaMarca
233	Sostanziale	[...] spazi ludici di pubblica frequentazione e tutte le loro aree a servizio, zone di interesse storico-artistico e paesaggistico e tutte le loro pertinenze, aree monumentali e loro pertinenze, aree archeologiche e loro pertinenze, aree cimiteriali e loro aree di servizio	Tutte le definizioni ulteriormente inserite e le relative aree di servizio sono da considerarsi aree frequentate dalla popolazione e da gruppi vulnerabili dove è necessario ridurre l'uso di prodotti fitosanitari.	MAITO Srl
234	sostanz	... ridurre immediatamente i rischi associati ...	Indicazione di tempo	WWF AltaMarca
234-254	sostanziale	Eliminare dal testo della premessa	Non rappresentano azioni ma obiettivi specifici del PAN, inserirli nel capitolo obiettivi , paragrafo obiettivi specifici	Regione Lombardia
236 - 249	Editoriale/ Sostanziale	–assicurare una capillare e sistematica azione di formazione sui rischi connessi all'impiego dei prodotti fitosanitari; –garantire un'informazione accurata della popolazione	Mantenere un testo più corretto e vicino alla direttiva 2009/128/CE e al D.Lgs. n. 150/2012, per quanto riguarda la descrizione delle diverse azioni. Si evidenzia a titolo di	Regione del Veneto

circa i potenziali rischi associati all'impiego dei prodotti fitosanitari;

- assicurare una capillare e sistematica azione di controllo, regolazione e manutenzione delle macchine irroratrici;
- prevedere il divieto dell'irrorazione aerea, salvo deroghe in casi specifici;
- garantire specifiche azioni di protezione in aree ad elevata valenza ambientale e azioni di tutela dell'ambiente acquatico;
- favorire la corretta manipolazione e uno stoccaggio e smaltimento sicuri dei prodotti fitosanitari e dei loro contenitori;
- prevedere la difesa integrata delle colture agrarie, al fine di salvaguardare un alto livello di biodiversità e la protezione dei nemici naturali, privilegiando le opportune tecniche agronomiche;

- una capillare e sistematica azione di formazione sui rischi connessi all'impiego dei prodotti fitosanitari;

- un'informazione accurata della popolazione circa i potenziali rischi associati all'impiego dei prodotti fitosanitari;

- il controllo funzionale, la regolazione e la manutenzione delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari;

- il divieto dell'irrorazione aerea, salvo deroghe in casi specifici;

- specifiche azioni di protezione in aree ad elevata valenza ambientale e azioni di tutela dell'ambiente acquatico;

- la corretta manipolazione e uno stoccaggio e smaltimento sicuri dei prodotti fitosanitari e dei loro contenitori;

- Incentivare (promuovere) la difesa integrata e approcci alternativi o metodi non chimici al fine della riduzione dei rischi per la salute e per

esempio che la finalità della difesa integrata è prima di tutto la riduzione del rischio e degli impatti. Inoltre non si tratta di “prevedere”, ma semmai di incentivare la difesa integrata, che in Italia esiste già!

		l'ambiente.		
238	sostanziale	Il distributore è tenuto ad informare l'acquirente sul periodo massimo entro il quale il prodotto fitosanitario deve essere utilizzato, nel caso in cui l'autorizzazione sia stata revocata ed il prodotto stesso sia ancora utilizzabile per un periodo limitato e, comunque, in tutti i casi in cui il prodotto fitosanitario sia utilizzabile per un periodo limitato. Il distributore deve tenere agli atti un'evidenza della trasmissione all'acquirente di tale informazione da tenere a disposizione dell'organo di vigilanza	Considerato che la mancata informazione è punita con una sanzione (art. 24 comma 3 del D.Lgs 150/2012) come viene verificato tale adempimento del distributore nel corso del controllo ufficiale presso le rivendite	USL 2 Toscana
241	sostanz	Aggiungere: chi controlla, con che strumenti e come, l'informazione agli operatori e alla popolazione delle macchine operatrici.	Riformulare le due righe con metodo e definire chi paga le spese dei controlli.	WWF AltaMarca
244	Editoriale	Integrazione: tutelare le aree a vocazione apistica: nettarifere, pollinifere e con presenza di melata, favorevoli all'allevamento delle api.	È indispensabile esplicitare l'importanza della pratica apistica per l'agricoltura in generale, e soprattutto inserirla nell'elenco puntato cui si fa riferimento (ridurre i rischi associati all'impiego di prodotti fitosanitari)	Aspromiele - Piemonte
247	sostanz	... colture agrarie, prevedere il passaggio all'agricoltura biologica entro qualche anno, eliminando da subito i prodotti T+, T e Xn , al fine di salvaguardare ...	La biodiversità va realmente protetta solo eliminando da subito i prodotti tossico-nocivi	WWF AltaMarca
247	sostanziale	prevedere la difesa protezione integrata delle colture agrarie,	In ambito scientifico appare più corretto utilizzare il termine 'protezione'	Tergeo – Unione Italiana Vini
247	sostanziale	Eliminare la parola " integrata " ²	La parola "integrata" esclude l'agricoltura biologica, invece, la salvaguardia della biodiversità, la protezione dei nemici naturali e l'adozione di opportune tecniche agronomiche rientrano proprio tra i principi dell'agricoltura biologica.	RIRAB
247	sostanziale	prevedere la difesa protezione integrata delle colture agrarie,	In ambito scientifico appare più corretto utilizzare il termine 'protezione'	DISAA, Università di Milano
250 - 254	Sostanziale	– prevedere un incremento delle superfici agrarie	Occorre distinguere chiaramente le azioni	Regione del Veneto

		<p>condotte con il metodo dell'agricoltura biologica, ai sensi del regolamento (CE) 834/07 e della difesa integrata volontaria (legge n. 251/4 del 3 febbraio 2011);</p> <p>–individuare indicatori utili alla misura dell'efficacia delle azioni poste in essere con il Piano e favorire un'ampia divulgazione dei risultati del relativo monitoraggio.</p> <p>- Tra gli obiettivi posti dal Piano, un incremento delle superfici agrarie condotte con il metodo della difesa integrata volontaria (legge n. 4 del 3 febbraio 2011) e dell'agricoltura biologica, ai sensi del Reg. (CE) n. 834/07;</p> <p>- Il Piano individua gli indicatori utili alla misura dell'efficacia delle azioni poste in essere e favorisce un'ampia divulgazione dei risultati del relativo monitoraggio.</p>	<p>dagli obiettivi e dagli indicatori; i due <i>item</i> riportati alla righe 250-254 non sono azioni, ma obiettivi e indicatori; quindi vanno riportati staccati dall'elenco delle azioni. Si è ritenuto, inoltre, di precisare in modo più corretto la frase riportata alla riga 250-252, anche ai sensi della direttiva 2009/128/CE, art. 1, invertendo l'ordine dei due metodi.</p>	
251	Sostanziale	e della difesa protezione integrata volontaria	In ambito scientifico appare più corretto utilizzare il termine 'protezione'	Tergeo – Unione Italiana Vini
251	Sostanziale	e della difesa protezione integrata volontaria	In ambito scientifico appare più corretto utilizzare il termine 'protezione'	DISAA, Università di Milano
251,632,1419	Sostanziale	<p>Riga 251 e tab 1: sostituire la parola "difesa integrata" con il termine "produzione integrata". Da sostituire il termine anche nella tabella n 1 pag 8 ultimo "campo d'azione"</p> <p>Riga 632: sono esonerate dai controlli funzionali...- macchine irroratrici impiegate su prodotti per autoconsumo</p> <p>Rigo 1419: ..sostituire ..che si avvale del Gruppo Difesa Integrata.. con .che si avvale dei Gruppi Difesa Integrata e Gruppo Tecniche Agronomiche operanti in seno all'organismo Tecnico -scientifico</p>	<p>Riga 251 e tab 1: la legge n 4 del 3 febbraio 2011 non parla direttamente di difesa ma di produzione integrata , comprensiva della difesa</p> <p>Riga 632: numerose aziende impiegano per la difesa del proprio orto o vigneto familiare, piccoli atomizzatori trainati o autonomi che vengono impiegati anche per l'irrigazione di soccorso. sottoporli a collaudo funzionale diventa eccessivo. l'esonero deve riguardare solo le attrezzature impiegate per la difesa delle produzioni destinate al proprio consumo.</p> <p>Riga 1419: la legge 4 del 2011 parla di produzione integrata e l'allegato 3 del DL 150 parla in prima battuta di concimazione,</p>	Antonio Mingardo Agricoltore part time in provincia di Rovigo

			rotazione, irrigazione e poi di difesa. Requisiti agronomici da applicare sono alla base della produzione integrata e la difesa deve essere un mezzo di soccorso	
253	sostanz	... utili su obiettivi misurabili alla misura...	Gli indicatori devono essere sempre riferiti a costi, qualità, tempi e volumi.	WWF AltaMarca
255	sostanz	... le parti interessate, secondo il principio di Governance , dai produttori ...	Coinvolgimento secondo il trattato di Aarhus	WWF AltaMarca
255-257		Eliminare paragrafo	Ripete quanto contenuto ad eccezione dei produttori di PF alle righe 260-265	Regione Lombardia
256	Sostanziale	[...] prodotti fitosanitari agli operatori agricoli, dai produttori di prodotti alternativi alla chimica ai produttori di attrezzature e macchinari per una gestione alternativa alla chimica (controllo termico e controllo fisico), dai servizi di assistenza [...]	Il piano disciplina un uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e l'utilizzo di metodologie alternative in grado di sostituire i prodotti fitosanitari laddove possibile. Tale obiettivo deve coinvolgere necessariamente i soggetti che propongono e sviluppano soluzioni alternative, efficaci e innovative.	MAITO Srl
257	sostanz	... e supporto, ai portatori di interessi diffusi (Stakeholders) .	Obbligo di coinvolgere le associazioni dei cittadini del territorio	WWF AltaMarca
258/259	Editoriale	Particolare rilevanza riveste l'azione di monitoraggio volta a verificare i progressi compiuti ed evidenziare le criticità anche per consentire alle parti interessate di svolgere il proprio ruolo di stimolo e controllo	Nel paragrafo che precede la frase le parti interessate sono: i produttori di prodotti fitosanitari, gli operatori agricoli, i servizi di assistenza tecnica alle Autorità preposte alle politiche d'indirizzo e supporto. Il ruolo di stimolo e controllo è di competenza solo di alcune delle parti interessate	OPERA Research Centre – Università Cattolica Sacro Cuore
258/259	Editoriale	Particolare rilevanza riveste l'azione di monitoraggio volta a verificare i progressi compiuti ed evidenziare le criticità anche per consentire alle parti interessate di svolgere il proprio ruolo di stimolo e controllo	Nel paragrafo che precede la frase le parti interessate sono: i produttori di prodotti fitosanitari, gli operatori agricoli, i servizi di assistenza tecnica alle Autorità preposte alle politiche d'indirizzo e supporto. Il ruolo di stimolo e controllo è di competenza solo di alcune delle parti interessate	OPERA Research Centre – Università Cattolica Sacro Cuore

261	sostanziale	Dopo le parole “il Ministero della salute” aggiungere le parole “, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ”	Visto che il MIUR in altre parti del testo è richiamato, forse è opportuno citarlo sin dall’inizio come uno dei soggetti coinvolti	CNR
262	sostanziale	Dopo le parole “Province autonome” aggiungere le parole “ e gli Enti Pubblici di Ricerca ”	Gli EPR sono soggetti importanti con diverse competenze e presenti con le loro strutture di ricerca su tutto il territorio nazionale. Si è ritenuto opportuno considerarli utilizzando la formula più ampia e comprensiva e che prescinde dai Ministeri vigilanti,	CNR
264	Sostanziale	protezione fitosanitaria	In ambito scientifico appare più corretto utilizzare il termine ‘protezione’	Tergeo – Unione Italiana Vini
264	Sostanziale	difesa protezione fitosanitaria	In ambito scientifico appare più corretto utilizzare il termine ‘protezione’	DISAA, Università di Milano
264	Sostanziale	[...] prodotti fitosanitari, produttori di prodotti alternativi alla chimica, produttori di attrezzature e macchinari per una gestione alternativa alla chimica (controllo termico e controllo fisico), i consulenti della [...]	Il piano disciplina un uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e l’utilizzo di metodologie alternative in grado di sostituire i prodotti fitosanitari laddove possibile. Tale obiettivo deve coinvolgere necessariamente i soggetti che propongono e sviluppano soluzioni alternative, efficaci e innovative.	MAITO Srl
265	sostanz	... dalla popolazione e le associazioni ambientaliste.	Come sopra	WWF AltaMarca
267	Sostanziale	Inserire le aree di cui al punto suddetto (vedi sopra) nella tabella degli “obiettivi specifici di protezione inerenti la salute umana e l’ambiente” nella sezione dedicata alle misure per la tutela di aree specifiche.	Sensibilizzare e promuovere la concreta necessità di salvaguardia dell’apicoltura professionale nei confronti dell’agricoltura intensiva, auspicandone una fruttuosa e proficua convivenza	Aspromiele - Piemonte
268	Sostanziale	Inserire il capitolo “Obiettivi ” Il PAN si propone di raggiungere i seguenti obiettivi generali: a. garantire ed incrementare la produttività del sistema agricolo nazionale avendo cura di	Non è presente un capitolo che individua gli obiettivi del PAN , si si propone un capitolo obiettivi diviso in obiettivi generali e specifici	Regione Lombardia

		<p>ridurre i rischi e gli impatti sulla salute umana, l'ambiente e la biodiversità;</p> <p>b. promuovere strategie di difesa a basso apporto di PF;</p> <p>c. Ridurre i carichi burocratici per le amministrazioni e i soggetti coinvolti dal piano;</p>		
A.1	S	Si rileva una sovrapposizione tra la formazione finalizzata all'autorizzazione all'acquisto ed all'utilizzo dei fitofarmaci e quella che altre normative rendono obbligatoria all'agricoltore (in particolare la normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro). Appare necessario prevedere meccanismi che permettano di gestire la formazione degli agricoltori senza creare inutili sovrapposizioni		Confederazione Italiana Agricoltori
A.1	S	Il superamento della frammentazione fino ad oggi esistente tra le Regioni, in merito alla formazione ed all'acquisizione del "patentino", è senz'altro un dato positivo. Tale uniformità però, dovrebbe riguardare soprattutto la definizione dei requisiti richiesti all'uscita del percorso formativo (livello minimo di competenza) e la conseguente fase di verifica; in conseguenza di ciò sarebbe invece possibile introdurre elementi di maggiore flessibilità (ad es. riguardo: durata della formazione, % di frequenza, utilizzo della FAD) senza conseguenze negative sul livello di formazione certificato all'uscita del percorso formativo		Confederazione Italiana Agricoltori
270	Sostanziale	Si confermano le osservazioni presentate nelle opportune sedi dal Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli	Le professioni regolamentate, per il loro ordinamento interno sono la migliore garanzia per una professionalità nell'utilizzo degli	Collegio degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati della Provincia di Ravenna

		Agrotecnici Laureati.	agrofarmaci.	
273-291	(sostanziale)	<p>Integrare il punto 1 di cui alla riga 274 come segue:</p> <p>“1. A decorrere dal 26 novembre 2013 è istituito un sistema di formazione obbligatoria e certificata per utilizzatori professionali, distributori e consulenti. Il sistema riguarda sia la formazione di base che l’aggiornamento periodico e, per i soli iscritti negli ordini e collegi professionali del settore agrario, è integrato nel sistema di formazione continua previsto dal DPR 7 agosto 2012 n. 137.”</p> <p>Integrare il punto 2 di cui alla riga 277 come segue:</p> <p>“2. Le Regioni e le Province autonome provvedono al rilascio dei certificati di abilitazione per gli utilizzatori professionali, i distributori e i consulenti. I certificati di abilitazione sono rilasciati ai soggetti interessati, previa frequenza a specifici corsi di formazione di base e all’ottenimento di una valutazione positiva sulle materie elencate nell’Allegato I del decreto legislativo n. 150/2012 ovvero, per i soli iscritti negli ordini e collegi professionali del settore agrario, automaticamente previa frequenza di percorsi di formazione continua obbligatoria, ai sensi dell’art. 7 del DPR 7 agosto 2012 n. 137. Le Regioni e le Province autonome ed i Consigli Nazionali professionali stabiliscono intese sul reciproco riconoscimento dei corsi di formazione continua obbligatoria.”</p> <p>Integrare il punto 3 di cui alla riga 282 come segue:</p> <p>“3. I certificati di abilitazione sono validi per cinque anni</p>	<p>Le integrazioni proposte si rendono necessarie alla luce della previsione normativa contenuta nell’art. 7 del DPR n. 137/2012 che impone al professionista l’obbligo di curare il costante aggiornamento della propria competenza professionale ed ai Consigli nazionali degli Ordini e Collegi di disciplinare, tramite regolamento, le modalità e le condizioni per l’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti. E’ pertanto necessario individuare un momento di raccordo tra Regioni ed Ordini e Collegi professionali così da finalizzare da un lato l’aggiornamento dei professionisti del settore agrario secondo quanto prescritto dai Piani di formazione regionali e, attraverso intese o convenzioni, rendere l’attività formativa svolta dalle Regioni idonea ad essere riconosciuta ai fini dell’assolvimento della formazione continua obbligatoria di cui al richiamato art. 7 del DPR n. 137/2012. Diversamente, allo stato attuale, si dà vita alla creazione di “mondi separati”, costringendo di fatto i professionisti a ripetere due volte lo stesso tipo di formazione. Tale duplicazione appare del tutto ingiustificata e scollegata dalla legislazione in materia di Ordini professionali.</p>	Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati.

		e alla scadenza vengono rinnovati, a richiesta del titolare, previa verifica della partecipazione a specifici corsi o iniziative di aggiornamento; per i soli iscritti negli ordini e collegi professionali del settore agrario il rinnovo è automatico, previa dimostrazione dell'assolvimento della formazione continua obbligatoria di cui all'art. 7 del DPR n. 137/2012. ”		
274	sostanziale	VEDI NOTA ACCANTO	<p>Come è noto, il D.Lgs. 14 agosto 2012, n. 150 ha dato attuazione alla direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.</p> <p>Con l'articolo 26 del citato D.Lgs. 150/2012 sono state abrogate, tra le altre, le disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, ed in particolare quelle attinenti le autorizzazioni alla vendita, acquisto ed utilizzo dei prodotti fitosanitari. Lo stesso decreto stabilisce all'art. 7, comma 3, che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono le autorità responsabili per l'istituzione, entro il 26 novembre 2013, del sistema della formazione e del rilascio delle abilitazioni in adeguamento alla direttiva 2009/128/CE.</p> <p>Ciò premesso, la scrivente Amministrazione osserva che le disposizioni vigenti non prevedono alcuna disciplina transitoria e questa mancanza non consente la concessione</p>	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

di nuove abilitazioni o il rinnovo di quelle scadute, in attesa dell'avvio del nuovo regime, la cui attivazione è prevista per il 26 novembre 2013.

Si rileva che, nella provincia di Trento, saranno in scadenza, nel corso dei primi mesi del 2013, più di mille provvedimenti di autorizzazione all'acquisto e all'impiego di prodotti fitosanitari, a suo tempo rilasciate in base al DPR 290/2001, oggi abrogato nelle parti ove veniva disciplinato il rinnovo dei provvedimenti abilitativi. Lo stesso vale per le nuove domande di abilitazione che gli utenti inoltrano in questi mesi e che non possono essere evase nelle more di attivazione del nuovo regime abilitativo.

Si ricorda che, il comma 5 dell'art. 26 del DPR 290/2001, consentiva la proroga automatica delle abilitazioni in scadenza, sino alla data di effettivo svolgimento dei corsi. Tale norma non è oggi applicabile, in quanto anch'essa abrogata per effetto dell'articolo 26 del D.Lgs. 150/2012.

Rimane quindi da definire il trattamento da riservare alle domande di abilitazione inoltrate dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 150/2012 fino all'attivazione del nuovo regime e di come gestire il rinnovo delle abilitazioni in essere che scadono sempre

			prima dell'attivazione del nuovo regime.	
274-276	Sostanziale	1. A decorrere dal 26 novembre 2013 è istituito un sistema di formazione obbligatoria e certificata per utilizzatori professionali, distributori e consulenti. Il sistema riguarda sia la formazione di base che l'aggiornamento periodico. I consulenti, in quanto esercenti una professione regolamentata il cui esercizio è consentito solo a seguito d'iscrizione all'ordine, sono sottoposti all'obbligo della formazione continua ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137.	L'esercizio dell'attività di consulente in materia fitoiatrica, in quanto ricompresa nelle competenze degli iscritti all'albo dei dottori agronomi e dottori forestali (cfr legge 7 gennaio 1976, n° 3 e s.m.i.), rientra nelle attività riservate delle professioni regolamentate. Gli iscritti all'albo sono sottoposti all'obbligo della formazione continua ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137. Riteniamo debba essere applicabile il principio del riconoscimento dei CFP ottenuti nell'ambito del suddetto sistema di formazione continua da parte del soggetto che voglia esercitare l'attività di "consulente".	Consiglio dell'Ordine Nazionale dei dottori Agronomi e dei dottori Forestali (CONAF)
274 275 276	sostanziale	A decorrere dal 26 novembre 2013 è istituito un sistema di formazione obbligatoria e certificata per utilizzatori professionali, distributori e consulenti. Il sistema riguarda sia la formazione di base che l'aggiornamento periodico. Le Regioni provvedono affinché per i soggetti destinatari degli obblighi di formazione non si verifichi una duplicazione di adempimenti rispetto a quanto già previsto in materia di fitofarmaci dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro)	La materia della formazione dei lavoratori in materia di fitofarmaci è disciplinata già da tempo dal d.lgs 81/2008. Occorre evitare che i lavoratori agricoli siano sottoposti ad una duplicazione degli obblighi di formazione.	COLDIRETTI
274-276	Sostanziale	1. A decorrere dal 26 novembre 2013 è istituito un sistema di formazione obbligatoria e certificata per utilizzatori professionali e distributori. Il sistema riguarda sia la formazione di base che l'aggiornamento periodico. I consulenti, in quanto esercenti una professione regolamentata il cui esercizio è consentito solo a seguito d'iscrizione all'ordine, sono sottoposti all'obbligo della	L'esercizio dell'attività di consulente in materia fitoiatrica, in quanto ricompresa nelle competenze degli iscritti all'albo dei dottori agronomi e dottori forestali (cfr legge 7 gennaio 1976, n° 3 e s.m.i.), rientra nelle attività riservate delle professioni regolamentate. Gli iscritti all'albo sono	Consiglio dell'Ordine Nazionale dei dottori Agronomi e dei dottori Forestali (CONAF)

		formazione continua ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137.	sottoposti all'obbligo della formazione continua ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137. Riteniamo debba essere applicabile il principio del riconoscimento dei CFP ottenuti nell'ambito del suddetto sistema di formazione continua da parte del soggetto che voglia esercitare l'attività di "consulente".	
274	Sostanziale	E' istituito un sistema di formazione obbligatoria e certificata per utilizzatori professionali e distributori. Il sistema riguarda sia la formazione di base che l'aggiornamento periodico. I consulenti, iscritti ad Ordini e Collegi sono sottoposti all'obbligo della formazione continua in virtù dell'entrata in vigore della riforma delle professioni	Le competenze dei consulenti ad Ordini e Collegi iscritti nei rispettivi albi sono sottoposti all'obbligo della formazione continua in virtù dell'entrata in vigore della riforma delle professioni	CNPA
277-278	Sostanziale	2. Le Regioni e le Province autonome provvedono al rilascio dei certificati di abilitazione per gli utilizzatori professionali; e i distributori e i consulenti.	La Corte Costituzionale in più occorrenze ha avuto modo di pronunciarsi sulla materia "professioni" e sul riparto di competenza tra Stato e regioni. In tali momenti, il giudice delle leggi ha chiarito che l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili, è riservata allo Stato. In particolare, con la sentenza n. 355/2005 la Corte ha stabilito che esula dai limiti della competenza legislativa concorrente delle regioni, in materia di professioni, l'istituzione di nuovi o diversi albi (rispetto a quelli già istituiti con leggi dello Stato) per l'esercizio di attività professionali, avendo tali albi una funzione individuatrice delle professioni preclusa in quanto tale alla competenza regionale.	Consiglio dell'Ordine Nazionale dei dottori Agronomi e dei dottori Forestali (CONAF)
277-278	Sostanziale	2. Le Regioni e le Province autonome provvedono al rilascio dei certificati di abilitazione per gli utilizzatori professionali e i distributori.	La Corte Costituzionale in più occorrenze ha avuto modo di pronunciarsi sulla materia "professioni" e sul riparto di competenza tra Stato e regioni. In tali momenti, il giudice delle leggi ha chiarito che l'individuazione	Consiglio dell'Ordine Nazionale dei dottori Agronomi e dei dottori Forestali (CONAF)

			delle figure professionali, con i relativi profili, è riservata allo Stato. In particolare, con la sentenza n. 355/2005 la Corte ha stabilito che esula dai limiti della competenza legislativa concorrente delle regioni, in materia di professioni, l'istituzione di nuovi o diversi albi (rispetto a quelli già istituiti con leggi dello Stato) per l'esercizio di attività professionali, avendo tali albi una funzione individuatrice delle professioni preclusa in quanto tale alla competenza regionale.	
279 -280	sostanziale	e all'ottenimento di una valutazione positiva	Potrebbe bastare anche la frequenza di specifici corsi di formazione con una frequenza non inferiore al 75% del monte ore complessivo comprovata da specifico attestato di frequenza	Unione Agricoltori Bolzano
279	Sostanziale	L'attività di consulenza fitoiatrica è riservata a coloro i quali sono iscritti ad un Collegio o un Ordine professionale del settore agrario.	L'iscrizione all'Albo riconosce per legge la competenza a svolgere attività di consulenza fitoiatrica.	Collegio Provinciale degli Agrotecnici e Agrotecnici Laureati di Savona
281	Sostanziale	La formazione continua, prevista dell'art.7 del d.l.13\8\11 n.138 convertito in legge 14\9\11 n.148, in quanto aderente alle prescrizioni specifiche dell'all.to 1 al dlgs 150\12, è titolo abilitante al rilascio dei certificati di abilitazione alla consulenza.	Le libere professioni, comprese quelle derivanti da lauree o diplomi in materie agrarie e forestali del dlgs 150\12 per la consulenza, sono per legge sottoposte alla formazione continua obbligatoria. Sarebbe utile evitare doppioni o duplicazioni sulla stessa materia della formazione e aggiornamento.	Franco Selmin-perito agrario
287	Sostanziale/editoriale	Il certificato di abilitazione rilasciato dall'Autorità competente.....	Nel comma 2 è riportato che Le Regioni e le Province autonome provvedono al rilascio dei certificati di abilitazione per gli utilizzatori professionali, i distributori e i consulenti. Non si fa riferimento a competenze. Sarebbe meglio specificare, chi, all'interno delle regioni o provincie autonome ha la competenza necessaria al rilascio del	OPERA Research Centre – Università Cattolica Sacro Cuore

			certificato di abilitazione.	
287	Sostanziale	Rilasciato dall'Autorità competente specificare chi nell'ambito dell'Autorità competente si occuperà di tale materia: Servizi fitosanitari?	E' molto importante che chi si occupa di questa materia abbia competenza in merito	Tergeo – Unione Italiana Vini
287	Sostanziale	Rilasciato dall'Autorità competente specificare chi nell'ambito dell'Autorità competente si occuperà di tale materia: Servizi fitosanitari?	E' molto importante che chi si occupa di questa materia abbia competenza in merito	DISAA, Università di Milano
287	Sostanziale/e ditoriale	Il certificato di abilitazione rilasciato dall'Autorità competente.....	Nel comma 2 è riportato che Le Regioni e le Province autonome provvedono al rilascio dei certificati di abilitazione per gli utilizzatori professionali, i distributori e i consulenti. Non si fa riferimento a competenze. Sarebbe meglio specificare, chi, all'interno delle regioni o provincie autonome ha la competenza necessaria al rilascio del certificato di abilitazione.	OPERA Research Centre – Università Cattolica Sacro Cuore
292	sostanziale	Modificare: Sono fatte salve le abilitazioni alla vendita e le abilitazioni all'acquisto rilasciate e rinnovate, prima dell'entrata in vigore del sistema di formazione di cui al precedente punto 1, attraverso le modalità precedentemente in vigore ai sensi dell'articolo 27 del Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e s.m.i..	Questa integrazione permette di non interrompere, fino all'entrata in vigore del nuovo sistema di formazione (26 novembre 2013), il rinnovo ed il rilascio delle abilitazioni alla vendita e delle abilitazioni all'acquisto. Diversamente si determinerebbe un vuoto normativo che non permetterebbe, nel corso del 2013, di soddisfare le legittime richieste degli utenti.	Regione Emilia-Romagna
292-298	sostanziale	6. — Sono fatte salve le abilitazioni alla vendita e le abilitazioni all'acquisto rilasciate, prima dell'entrata in vigore del sistema di formazione di cui al precedente punto 1, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e s.m.i.. Tali abilitazioni, alla scadenza, sono rinnovate secondo le modalità previste dal Piano e dalle successive norme attuative di livello regionale e/o provinciale. In particolare i certificati di abilitazione alla vendita possono essere rinnovati anche se i titolari del certificato stesso non sono in possesso dei requisiti previsti	La norma così strutturata favorisce il mantenimento dell'attuale status quo, con l'evidente non ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 8 del D.Lgs. 150/2012. Infatti i soggetti in possesso del “vecchio” certificato di abilitazione alla vendita ai sensi del D.P.R. 290/2001 e s.m.i. (per il quale non era previsto alcun titolo di studio) sarebbero equiparati ai soggetti in possesso dei requisiti formativi stabiliti dall'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 150/2012, con evidenti	Consiglio dell'Ordine Nazionale dei dottori Agronomi e dei dottori Forestali (CONAF)

		all'articolo 8, comma 2 del decreto legislativo n. 150/2012.	disparità.	
292-298	Sostanziale	6. ELIMINATO	La norma così strutturata favorisce il mantenimento dell'attuale status quo, con l'evidente non ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 8 del D.Lgs. 150/2012. Infatti i soggetti in possesso del "vecchio" certificato di abilitazione alla vendita ai sensi del D.P.R. 290/2001 e s.m.i. (per il quale non era previsto alcun titolo di studio) sarebbero equiparati ai soggetti in possesso dei requisiti formativi stabiliti dall'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 150/2012, con evidenti disparità.	Consiglio dell'Ordine Nazionale dei dottori Agronomi e dei dottori Forestali (CONAF)
1	sostanziale	A.1.1 - 6 secondo periodo Tali abilitazioni, alla scadenza, sono rinnovate secondo le modalità previste dal Piano al punto A.1.8 punti 1 e 2 e dalle successive norme attuative di livello regionale e/o provinciale. In particolare i certificati di abilitazione alla vendita possono essere rinnovati anche se i titolari del certificato stesso non sono in possesso dei requisiti previsti all'articolo 8, comma 2 del decreto legislativo n. 150/2012.	Maggiore chiarezza nell'interpretazione della norma nella fase transitoria	AGENZIA LAORE SARDEGNA
294-296	editoriale	Tali abilitazioni, alla scadenza ogni 5 anni , sono rinnovate secondo le modalità previste dal Piano e dalle successive norme attuative di livello regionale e/o provinciale.		Confagricoltura
296-298	Sostanziale	livello regionale e/o provinciale. In particolare i certificati di abilitazione alla vendita già rilasciati ai sensi del DPR n. 290/2001 , possono essere rinnovati anche se i titolari del certificato stesso non sono in possesso dei requisiti previsti all'articolo 8, comma 2 del D.lgs. n. 150/2012.	Per assicurare maggior chiarezza del testo.	Regione del Veneto
306	Sostanziale	al dettaglio) di tutti i prodotti fitosanitari destinati ad utilizzatori professionali e non professionali.	Il D.Lgs. n. 150/2012, all'art. 8, comma 1 prevede che chi vende prodotti fitosanitari deve essere abilitato. La proposta vuole	Regione del Veneto

			sottolineare che anche i prodotti che verranno definiti per utilizzatori non professionali ai sensi dell'art. 10, comma 5, D.Lgs. n. 150/2012 vengano venduti da distributori abilitati.	
307	sostanziale	Le Regioni e le Province autonome possono rilasciare lo specifico certificato anche sotto forma di badge che deve essere mostrato dall'utilizzatore professionale ai fini dell'identificazione	Si propone questa possibilità in analogia a quanto già previsto per i consulenti	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
270279334	Sostanziale	Si confermano le osservazioni presentate nelle opportune sedi dal Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati. Inoltre per la sola attività di consulente è necessario possedere un diploma o una laurea in discipline agrarie o forestali e la relativa iscrizione al rispettivo Collegio o Ordine professionale.	Questi soggetti sono già preparati nel proprio corso di studi da apposite discipline e l'abilitazione professionale conseguita per l'iscrizione al rispettivo Albo riconosce per legge la competenza a svolgere l'incarico di consulente fitoiatrico e ne dà una garanzia di professionalità nell'utilizzo dei suddetti.	Agr. Lorenzo Donati, laureando in scienze del territorio e dell'ambiente
423424426	Sostanziale	Si deve prevedere che Ordini e Collegi possano organizzare corsi di formazione e/o seminari agli iscritti interessati validando i crediti formativi.	Ordini e Collegi in virtù della riforma delle professioni verificano la formazione professionale degli iscritti	CNPA
292298	Sostanziale	Articolo 6 da eliminare	La normativa attuale non ottempera quanto stabilito dal DLGS 150/2012 articolo 8, equiparando i soggetti senza titolo di studio a soggetti rispondenti i requisiti stabiliti dall'articolo 8 del DLGS 150/2012	CNPA
8	Sostanziale	Non si fa esplicito riferimento alle pregorative essenzialmente tecniche sulla diagnostica delle fitopatologie e avversità , non tenendo conto altresì delle fondamentali classificazioni delle fasi fenologiche per coltura trattata , con conseguente : 1) approssimatezza dell'intervento 2) superflua contaminazione ambientale 3) rischio per il consumatore finale 4) danno economico per l'azienda / produttore	Approccio tecnico sul fitofarmaco e oculato utilizzo di essi attraverso la essenziale consulenza di professionalità specifiche del settore ,che siano da filtro e supporto regolamentato anche attraverso l'inserimento di ricettario obbligatorio per l'acquisto del presidio .	Agrotecnico
8	Sostanziale	Non si fa esplicito riferimento alle pregorative essenzialmente tecniche sulla diagnostica delle fitopatologie e avversità , non tenendo conto altresì delle	Approccio tecnico sul fitofarmaco e oculato utilizzo di essi attraverso la essenziale consulenza di professionalità specifiche del	Agrotecnico Macca Sebastiano Siracusa

		<p>fondamentali classificazioni delle fasi fenologiche per coltura trattata , con conseguente :</p> <p>1) approssimatezza dell'intervento 2) superflua contaminazione ambientale 3) rischio per il consumatore finale 4) danno economico per l'azienda / produttore</p>	<p>settore ,che siano da filtro e supporto regolamentato anche attraverso l'inserimento di ricettario obbligatorio per l'acquisto del presidio .</p>	
A.1.3	S	<p>Ai tecnici operanti da anni nella difesa integrata andrebbe riconosciuta un'abilitazione d'ufficio, senza ulteriori adempimenti, attraverso i crediti formativi accumulati con la partecipazione a coordinamenti, con la docenza a corsi di formazione, seminari, ecc.</p>		Confederazione Italiana Agricoltori
308-312	sostanziale	<p>A.1.3 - Certificati di Abilitazione alla consulenza A decorrere dal 26 novembre 2015, il certificato di abilitazione alla consulenza L'iscrizione all'albo professionale nel cui ordinamento sia ricompresa la competenza in campo fitoiatrico costituisce un requisito obbligatorio per svolgere attività di consulenza nell'ambito della difesa fitosanitaria indirizzata alla difesa integrata e biologica, all'impiego sostenibile e sicuro dei prodotti fitosanitari e ai metodi di difesa alternativi.</p> <p>L'iscrizione all'albo professionale nel cui ordinamento sia ricompresa la competenza in campo fitoiatrico vale anche come certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari e, fatto salvo il rispetto di ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, vale anche come certificato di abilitazione alla vendita.</p>	<p>L'esercizio dell'attività di consulente in materia fitoiatrica, è ricompreso nelle competenze dei dottori agronomi e dottori forestali (cfr legge 7 gennaio 1976, n° 3 e s.m.i.). L'esercizio di tale attività risulta pertanto essere configurato nelle competenze delle professioni regolamentate così come stabilito dall'art. 8 lettera m) del Decreto Legislativo 26 marzo 2010 , n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) e dagli artt. 1 e 2 del D.P.R. 137/2012.</p>	Consiglio dell'Ordine Nazionale dei dottori Agronomi e dei dottori Forestali (CONAF)
308-312	Sostanziale	<p>A.1.3 - Abilitazione alla consulenza L'iscrizione all'albo professionale nel cui ordinamento sia ricompresa la competenza in campo fitoiatrico costituisce un requisito obbligatorio per svolgere attività di consulenza nell'ambito della difesa fitosanitaria indirizzata alla difesa integrata e biologica, all'impiego sostenibile e sicuro dei prodotti fitosanitari e ai metodi di</p>	<p>L'esercizio dell'attività di consulente in materia fitoiatrica, è ricompreso nelle competenze dei dottori agronomi e dottori forestali (cfr legge 7 gennaio 1976, n° 3 e s.m.i.). L'esercizio di tale attività risulta pertanto essere configurato nelle competenze delle professioni regolamentate così come</p>	Consiglio dell'Ordine Nazionale dei dottori Agronomi e dei dottori Forestali (CONAF)

		difesa alternativi. L'iscrizione all'albo professionale nel cui ordinamento sia ricompresa la competenza in campo fitoiatrico vale anche come certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari e, fatto salvo il rispetto di ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, vale anche come certificato di abilitazione alla vendita.	stabilito dall'art. 8 lettera m) del Decreto Legislativo 26 marzo 2010 , n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) e dagli artt. 1 e 2 del D.P.R. 137/2012.	
310	sostanziale	Della difesa protezione difesa fitosanitaria	In ambito scientifico appare più corretto utilizzare il termine 'protezione'	Tergeo – Unione Italiana Vini
310	sostanziale	Della difesa protezione fitosanitaria	In ambito scientifico appare più corretto utilizzare il termine 'protezione'	DISAA, Università di Milano
311-312	sostanziale	Eliminare "...indirizzata...fino a ...metodi di difesa alternativi" e sostituire con " a basso apporto di prodotti fitosanitari"	Si rende necessario rivedere l'intero testo del PAN per uniformare le definizioni utilizzando "difesa fitosanitaria a basso apporto di P.F." così come previsto dal d.lvo 150/2012 in tutti i casi in cui si fa riferimento sia a difesa integrata che volontaria, specificando solo quando necessario.	Regione Siciliana Servizio 5 Fitosanitario Regionale
311 362 1945 1971 1985	sostanziale	Sostituire "difesa integrata e biologica" con "difesa integrata e in agricoltura biologica"	Con "difesa biologica" si intende lotta biologica e non "agricoltura biologica".	RIRAB
311-312	sostanziale	Eliminare: "indirizzata alla difesa integrata e biologica, all'impiego sostenibile e sicuro dei prodotti fitosanitari e ai metodi di difesa alternativi" e sostituire con "a basso apporto di PF"	È necessario uniformare la terminologia e le definizioni in tutto il PAN	Regione Lombardia
312/315	Sostanziale	L'attività di consulenza è incompatibile con la condizione dei soggetti che hanno rapporti di dipendenza o di collaborazione diretta a titolo oneroso con società titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari, secondo la definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 24 del regolamento (CE) n. 1107/2009.	Nell'art 3 del decreto legislativo 150 è definito come consulente la: "persona in possesso del certificato di abilitazione alle prestazioni di consulenza in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi". Pur comprendendo che si vuole evitare il conflitto di interessi, l'incompatibilità prescritta pare alquanto restrittiva, limitante	OPERA Research Centre – Università Cattolica Sacro Cuore

			(e non concordante con la definizione dell'art.3 del decreto legislativo 150) e contraddittoria rispetto gli obiettivi del piano di azione, in quanto escluderebbe figure altamente qualificate, il cui interesse è proprio quello di promuovere il corretto uso dei prodotti fitosanitari.	
312-315	Sostanziale	L'attività di consulenza è incompatibile con la condizione dei soggetti che hanno rapporti di dipendenza o di collaborazione diretta a titolo oneroso con società titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari, secondo la definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 24 del regolamento (CE) n. 1107/2009.	Questa disposizione risulta essere più restrittiva di quanto riportato nella Direttiva 128/2009 ed escluderebbe dall'attività di consulenza quanti hanno acquisito competenze professionali elevate nell'ambito della protezione sia lavorando direttamente o finanziati da società produttrici di agrofarmaci.	Tergeo – Unione Italiana Vini
312	sostanziale	Aggiungere: Rappresenta pertanto un requisito obbligatorio per i soggetti che forniscono tale attività nell'ambito di progetti o di specifiche misure a ciò finalizzati ed incentivati dalle Regioni e Province autonome. L'attività di consulenza è incompatibile con la condizione dei soggetti che hanno rapporti di dipendenza o di collaborazione diretta a titolo oneroso con società titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari, secondo la definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 24 del regolamento (CE) n. 1107/2009.	E' opportuno precisare l'obbligo della figura del consulente nell'ambito delle iniziative o misure oggetto di specifici sostegni. La restrizione relativa a coloro che hanno rapporti di collaborazione è eccessivamente penalizzante per moltissimi soggetti (es. docenti e ricercatori universitari, sperimentatori di centri di saggio ecc..) che possono utilmente svolgere attività di consulenza agli utilizzatori professionali.	Regione Emilia-Romagna
312-316	(sostanziale)	Integrare l'alinea di cui alla riga 312 come segue: “L'attività di consulenza avviene nel rispetto delle competenze legislativamente attribuite agli iscritti negli ordini e collegi professionali del settore agrario, secondo i rispettivi ordinamenti, ed è incompatibile con la condizione dei soggetti che hanno rapporti di	I soggetti liberi professionisti, iscritti nei relativi Albi come quello degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati fra le loro competenze professionali annoverano l'assistenza tecnica ai programmi ed agli interventi fitosanitari. Si rende necessario il richiamo alle competenze professionali legislativamente attribuite ove,	Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati.

		<p>dipendenza o di collaborazione diretta a titolo oneroso con società titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari, secondo la definizione di cui all'art. 3, paragrafo 24 del regolamento (CE) n. 1107/2009.</p>	<p>diversamente, vi sarebbe violazione della legge statale in materia di riparto di competenze tra Stato e Regioni (<i>D. Lgs. 2 febbraio 2006, n. 30</i>), fino al rischio di sconfinare nella violazione dell'art. 348 del codice penale (<i>esercizio abusivo di una professione</i>).</p>	
312-315	sostanziale	<p>L'attività di consulenza è incompatibile con la condizione dei soggetti che hanno rapporti di dipendenza o di collaborazione diretta a titolo oneroso con società titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari, secondo la definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 24 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Non rappresenta elemento di incompatibilità l'attività svolta dai Centri di Saggio ufficialmente accreditati alla sperimentazione dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e dal Ministero della Salute</p>	<p>I Centri di Saggio hanno come finalità la produzione di dati di efficacia o dati riguardanti altri effetti dei prodotti fitosanitari. Il rapporto che detti centri hanno con le società titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari è esclusivamente limitato agli aspetti scientifici e sperimentali e non alla promozione o alla vendita. Il mantenimento di questa essenziale caratteristica dei centri di saggio è oggetto di continua verifica attraverso le ispezioni cui i Centri di Saggio sono sottoposti da parte del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e del Ministero della Salute</p>	<p>Federazione Italiana Società di Servizi e Sperimentazione in Agricoltura (F.I.S.S.S.A.)</p>

312-315	sostanziale	<p>Eliminare la frase: “L’attività di consulenza è incompatibile con la condizione dei soggetti che hanno rapporti di dipendenza o di collaborazione diretta a titolo oneroso con società titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari, secondo la definizione di cui all’articolo 3, paragrafo 24 del regolamento (CE) n. 1107/2009.”</p>	<p>La restrizione è in contrasto con uno dei principi della Direttiva 2009/128/CE: la maggiore qualificazione dei soggetti che operano nel settore agricolo. Infatti (Art 3 – Definizioni - comma 3) identifica la figura del «consulente» quale: “persona che ha acquisito un’adeguata conoscenza e fornisce consulenza sulla difesa fitosanitaria e sull’impiego sicuro dei pesticidi, nell’ambito professionale o di un servizio commerciale, compresi, se pertinenti, i servizi di consulenza privati o pubblici, gli agenti commerciali, i produttori e i rivenditori di prodotti alimentari”.</p> <p>La misura A.1.3 restringe pertanto il campo di applicazione della Direttiva 128, portando a discriminare, penalizzandoli, i tanti professionisti, tecnici e ricercatori che operano presso</p> <p>servizi fitosanitari regionali, Istituti/Enti di ricerca pubblici/privati e/o servizi tecnici della distribuzione/rivendita, industrie produttrici di agrofarmaci, Centri di saggio, Università, di prodotti.</p> <p>La limitazione suddetta non è presente in nessuno dei paesi che hanno elaborato bozze del PAN, quindi va a scapito sia della competitività che della qualificazione del settore in Italia.</p>	Rodolfo Santilocchi - UNIVPM
312-315	sostanziale	L’attività di consulenza è incompatibile con la	L’attuale configurazione dei soggetti che	Agrofarma

~~condizione dei soggetti che hanno rapporti di dipendenza o di collaborazione diretta a titolo oneroso con società titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari, secondo la definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 24 del regolamento (CE) n. 1107/2009.~~

possono svolgere attività di consulenza risulta essere in contrasto con uno dei principi fondamentali della Direttiva 2009/128/CE: la maggiore qualificazione dei soggetti che operano nel settore agricolo.

E' doveroso sottolineare che l'industria degli agrofarmaci opera sull'intero territorio nazionale tramite una fitta rete di tecnici che svolgono attività di consulenza sulla difesa delle colture quale parte integrante di una più ampia attività, costante e continuativa, di interazione con il mondo delle aziende agricole e della produzione.

La Direttiva stessa, all'art 3 – Definizioni - comma 3, identifica la figura del «consulente» quale: *“persona che ha acquisito un'adeguata conoscenza e fornisce consulenza sulla difesa fitosanitaria e sull'impiego sicuro dei pesticidi, nell'ambito professionale o di un servizio commerciale, compresi, se pertinenti, i servizi di consulenza privati o pubblici, gli agenti commerciali, i produttori e i rivenditori di prodotti alimentari”*.

La misura A.1.3 così come riportata nel Piano, disattende pertanto le indicazioni della Direttiva 128, portando a discriminare e penalizzare sia i tecnici dell'industria degli agrofarmaci (dipendenti o collaboratori) sia i tanti professionisti, tecnici e ricercatori che operano presso Centri di saggio, Università, Servizi fitosanitari regionali, Istituti/Enti di ricerca pubblici/privati e/o servizi tecnici della distribuzione/rivendita di prodotti che

			<p>collaborano a titolo oneroso con le diverse società titolari di autorizzazione, in attività legate alla sperimentazione degli agrofarmaci, progetti di ricerca, ecc.</p> <p>Da ciò ne consegue che, tali soggetti, pur possedendo i requisiti e le caratteristiche richieste dal Piano per accedere ai corsi di formazione per consulente (azione A.1.5. Requisiti di accesso ai corsi di formazione per "consulente") e pur operando quotidianamente nel settore della difesa delle colture agrarie con una comprovata esperienza e conoscenza sulle strategie di difesa fitosanitaria indirizzata alla difesa integrata e all'impiego sostenibile e sicuro dei prodotti fitosanitari, sono esclusi dal poter svolgere attività di consulenza.</p> <p>E' possibile raggiungere ed attuare un incremento delle conoscenze tecnico-scientifiche proprio grazie ai vari progetti di ricerca e agli studi che sono supportati dall'industria di settore.</p> <p>Si ritiene fondamentale che il legislatore definisca e circoscriva con chiarezza l'attività (compiti, ruoli,...) del consulente.</p>	
312-315	Sostanziale	<p>L'attività di consulenza è incompatibile con la condizione dei soggetti che hanno rapporti di dipendenza o di collaborazione diretta a titolo oneroso con società titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari, secondo la definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 24 del regolamento (CE) n. 1107/2009.</p>	<p>Questa disposizione risulta essere più restrittiva di quanto riportato nella Direttiva 128/2009 ed escluderebbe dall'attività di consulenza quanti hanno acquisito competenze professionali elevate nell'ambito della protezione sia lavorando direttamente o finanziati da società produttrici di agrofarmaci.</p>	DISAA, Università di Milano

312/315	Sostanziale	L'attività di consulenza è incompatibile con la condizione dei soggetti che hanno rapporti di dipendenza o di collaborazione diretta a titolo oneroso con società titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari, secondo la definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 24 del regolamento (CE) n. 1107/2009.	<p>Nell'art 3 del decreto legislativo 150 è definito come consulente la: "persona in possesso del certificato di abilitazione alle prestazioni di consulenza in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi".</p> <p>Pur comprendendo che si vuole evitare il conflitto di interessi, l'incompatibilità prescritta pare alquanto restrittiva, limitante (e non concordante con la definizione dell'art.3 del decreto legislativo 150) e contraddittoria rispetto gli obiettivi del piano di azione, in quanto escluderebbe figure altamente qualificate, il cui interesse è proprio quello di promuovere il corretto uso dei prodotti fitosanitari.</p>	OPERA Research Centre – Università Cattolica Sacro Cuore
312-315	sostanziale	Eliminare la frase: <i>“L'attività di consulenza è incompatibile con la condizione dei soggetti che hanno rapporti di dipendenza o di collaborazione diretta a titolo oneroso con società titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari, secondo la definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 24 del regolamento (CE) n. 1107/2009.”</i>	Questa “incompatibilità”, seppure se ne condividano i rischi che la suggeriscono, rischia tuttavia di avere un effetto restrittivo troppo ampio e penalizzante, non previsto nella definizione di consulente in Direttiva 2009/128/CE (art 3 – Definizioni – comma 3) che coinvolge invece un ampio range di profili professionali sia essi pubblici che privati. In particolare le stesse aziende che promuovono i mezzi di controllo biologico, ed i loro collaboratori, rischiano di essere escluse dall'attività di consulenza proprio in una fase in cui il loro ruolo diventa invece decisivo per un efficace raggiungimento degli scopi della direttiva.	IBMA ITALIA
312	Sostanziale	I componenti dei Centri di Saggio specificatamente autorizzati dal Ministero e che attuano la sperimentazione dei fitofarmaci non ancora autorizzati per la commercializzazione per conto di Società produttrici di Agrofarmaci, ritengo possono ricoprire anche la figura di	Tali operatori presso i Centri di Saggio sono figure professionali altamente qualificate con specifico titolo di studio e con collaudate esperienze nel settore, con ottima conoscenza delle principali avversità che interessano le	Dott.Agronomo Claudio Cristiani Consorzio Agrario dell'Emilia

		"Consulente" per l'utilizzo di fitofarmaci presso le aziende agricole.	piante agrarie e la relativa difesa. Inoltre la sperimentazione per conto delle Società di Agrofarmaci riguarda nuove molecole non ancora presenti sul mercato, previo specifici accordi di segretezza, con l'impossibilità di divulgare qualsiasi dato.	
312-315	Sostanziale	L'attività di consulenza non deve prevedere incompatibilità.	l'incompatibilità con la condizione dei soggetti che hanno rapporti di dipendenza o di collaborazione diretta a titolo oneroso con società titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari. Vi siete domandati cosa succede nella realtà? Il Ministero e le Regioni hanno smantellato l'attività di consulenza e di assistenza tecnica. Rinunciamo alle migliori professionalità e le discriminiamo? Questo punto va sicuramente cambiato	Docente universitario
313	sostanziale	"collaborazione diretta a titolo oneroso"	In base al testo originario, al libero professionista che esercitasse una attività di sperimentazione per conto di una azienda produttrice di agrofarmaci verrebbe preclusa la possibilità di esercitare l'attività di consulenza.	G. Miglio
313-315	sostanziale	L'attività di consulenza consulente è incompatibile con la condizione dei soggetti l'attività di produzione e commercializzazione a qualsiasi titolo di prodotti fitosanitari o con la condizione di coloro che hanno rapporti di dipendenza o di collaborazione diretta a titolo oneroso con società soggetti titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari, secondo la definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 24 del regolamento (CE) n. 1107/2009.	Il principio della terzietà deve essere "rigoroso", come richiamato nella relazione di accompagnamento del DLgs 150/2012 in sede di esame delle osservazioni e di approvazione dl testo normativo: deve essere prevista la totale incompatibilità tra chi consiglia l'uso di un prodotto fitosanitario e chi, a diverso titolo, si occupa della fase di produzione, commercializzazione e distribuzione dello stesso. La formulazione dell'articolo così come proposta nella bozza in valutazione risulta incompleta in quanto non esclude anche gli addetti alla vendita (soggetti interessati).	Consiglio dell'Ordine Nazionale dei dottori Agronomi e dei dottori Forestali (CONAF)
313-315	Sostanziale	L'attività di consulente è incompatibile con l'attività di	Il principio della terzietà deve essere	Consiglio dell'Ordine

		<p>produzione e commercializzazione a qualsiasi titolo di prodotti fitosanitari o con la condizione di coloro che hanno rapporti di dipendenza o di collaborazione diretta a titolo oneroso con soggetti titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari, secondo la definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 24 del regolamento (CE) n. 1107/2009.</p>	<p>“rigoroso”, come richiamato nella relazione di accompagnamento del DLgs 150/2012 in sede di esame delle osservazioni e di approvazione dl testo normativo: deve essere prevista la totale incompatibilità tra chi consiglia l'uso di un prodotto fitosanitario e chi, a diverso titolo, si occupa della fase di produzione, commercializzazione e distribuzione dello stesso.</p> <p>La formulazione dell'articolo così come proposta nella bozza in valutazione risulta incompleta in quanto non esclude anche gli addetti alla vendita (soggetti interessati).</p>	<p>Nazionale dei dottori Agronomi e dei dottori Forestali (CONAF)</p>
315-319	sostanziale	<p>Su richiesta, il certificato di abilitazione all'attività di consulente l'attestazione di iscrizione all'albo professionale deve essere esibito agli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari.</p> <p>Allo scopo di facilitarne l'individuazione, le Regioni e le Province autonome possono rilasciare lo specifico certificato anche sotto forma di badge che deve essere mostrato dal consulente ai fini dell'identificazione.</p>	<p>La Corte Costituzionale in più occorrenze ha avuto modo di pronunciarsi sulla materia “professioni” e sul riparto di competenza tra Stato e regioni. In tali momenti, il giudice delle leggi ha chiarito che l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili, è riservata allo Stato. In particolare, con la sentenza n. 355/2005 la Corte ha stabilito che esula dai limiti della competenza legislativa concorrente delle regioni, in materia di professioni, l'istituzione di nuovi o diversi albi (rispetto a quelli già istituiti con leggi dello Stato) per l'esercizio di attività professionali, avendo tali albi una funzione individuatrice delle professioni preclusa in quanto tale alla competenza regionale.</p>	<p>Consiglio dell'Ordine Nazionale dei dottori Agronomi e dei dottori Forestali (CONAF)</p>
315-319	Sostanziale	<p>Su richiesta, l'attestazione di iscrizione all'albo professionale deve essere esibito agli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari.</p>	<p>La Corte Costituzionale in più occorrenze ha avuto modo di pronunciarsi sulla materia “professioni” e sul riparto di competenza tra Stato e regioni. In tali momenti, il giudice delle leggi ha chiarito che l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili, è riservata allo Stato. In particolare,</p>	<p>Consiglio dell'Ordine Nazionale dei dottori Agronomi e dei dottori Forestali (CONAF)</p>

			con la sentenza n. 355/2005 la Corte ha stabilito che esula dai limiti della competenza legislativa concorrente delle regioni, in materia di professioni, l'istituzione di nuovi o diversi albi (rispetto a quelli già istituiti con leggi dello Stato) per l'esercizio di attività professionali, avendo tali albi una funzione individuatrice delle professioni preclusa in quanto tale alla competenza regionale.	
324	Sostanziale	I corsi di formazione per l'abilitazione all'aquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari possono svolgersi anche nell'ambito dell'attività scolastica in scuole agrarie professionali e istituti tecnici agrari e vi possono partecipare anche coloro che hanno compiuto i 17 anni.	Questo per avvalorare il ruolo delle scuole menzionate nella sensibilizzazione dei giovani e delle loro famiglie nel processo di responsabilizzazione dell'intero settore	Gasser Eduard, agricoltore e perito agrario
325	sostanziale	Fra i titoli di studio ammessi, manca quello in "scienza farmaceutiche" e quello in "scienze alimentari";	Considerato che sono inseriti i titoli di studio di "medicina" e di "veterinaria", si pensa che anche quello indicato sia da comprendere, considerato che raccoglie conoscenze di chimica, di igiene, di tossicologia, ecc... la laurea in scienze farmaceutiche potrebbe essere assimilata a quella medica, compresa tra quelle previste al comma 2 dell'art. 8 del D.Lgs. 150/2012.	Assomela e OP associate
325	(sostanziale)	Integrare il punto 2 di cui alla riga 325, come segue: "2. Ad esclusione degli ordini e dei collegi professionali del settore agrario, per i quali si applicano i rispettivi ordinamenti statali, possono accedere ai corsi di formazione per il rilascio del certificato che abilita all'attività di "distributore" soltanto i soggetti in possesso dei titoli di studio di cui all'art. 8, comma 2 del decreto legislativo n. 150/2012."	Con l'attuale mancato riconoscimento di specializzazione in capo ai professionisti iscritti ad Albi del settore agrario (<i>come gli Agrotecnici e gli Agrotecnici laureati</i>) si giunge al paradosso di sottoporre ad un ulteriore corso di formazione e ad una prova di abilitazione chi, come un Agrotecnico professionista, è già abilitato, a seguito del superamento di uno specifico esame di Stato abilitante, a svolgere l'attività di consulenza	Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati.

			nel settore dei programmi e degli interventi fitoiatrici. Solo con tale riconoscimento viene rispettata la disciplina statale in materia di professioni, così come prevista dal Decreto La Loggia (n. 30/2006).	
325	sostanziale	Fra i titoli di studio ammessi, manca quello in “scienze farmaceutiche”;	<p>Considerato che sono inseriti i titoli di studio di “medicina” e di “veterinaria”, si pensa che anche quello indicato sia da comprendere, considerato che raccoglie conoscenze di chimica, di igiene, di tossicologia, ecc...</p> <p>La laurea in scienze farmaceutiche potrebbe essere assimilata a quella medica, compresa tra quelle previste al comma 2 dell’art. 8 del D.Lgs. 150/2012.</p>	<p>APOCONERPO soc coop agricola, Bologna</p> <p>APOFRUIT Italia, Cesena (FC)</p> <p>OROGELFRESCO, Cesena (FC)</p> <p>EUROPFRUIT, Cesena (FC)</p> <p>CICO, Ferrara (FC)</p> <p>AFE, Ferrara (FC)</p> <p>GRANFRUTTAZANI (Granarolo Faentino – Faenza) (RA)</p> <p>COFERASTA Ferrara (FC)</p> <p>AGRITEAM Consorzio Cooperativo Servizi, Bologna (BO)</p> <p>ASSOPA (Associazione Patate Bologna)</p>
325	Sostanziale	L’abilitazione alla vendita riservata ai soli possessori di titoli di studio di natura agraria è una grave limitazione e rischia di restringere il mercato.	<p>Propongo che per la vendita siano obbligatori i corsi di abilitazione ma per chiunque, indipendentemente dal titolo di studio. Eventualmente, se il distributore non ha un titolo di studio di natura agraria, si può prevedere la consulenza di un tecnico abilitato.</p>	Dott. Enrico LEVA - Agronomo libero professionista
328	sostanziale	Il certificato di abilitazione alla vendita vale anche come abilitazione all’acquisto e all’utilizzo	L’abilitazione all’acquisto e quella all’utilizzo devono essere 2 abilitazioni distinte	FEDERUNACOMA
328-329	editoriale	Spostare il paragrafo: “3. Il certificato di abilitazione		Regione Piemonte

		alla vendita vale anche come abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari” alla riga 307		
328	sostanziale	Il titolare del certificato di abilitazione alla vendita può richiedere il rilascio dell'abilitazione di consulente purché presenti all'autorità preposta dei crediti formativi opportunamente riconosciuti in materia di difesa integrata e biologica.		Compag – Federazione Nazionale Commercianti per l'Agricoltura
328-329	Sostanziale	Spostare il punto 3 al rigo 307 come punto nuovo	Non è un requisito	Regione Lombardia
329	SOST	3. Il certificato di abilitazione alla vendita vale anche come abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari, <i>fatte salve le abilitazioni alla vendita rilasciate, prima dell'entrata in vigore del sistema di formazione di cui al precedente A.1.1., punto 1</i>	Le attuali abilitazioni alla vendita degli agrofarmaci, non prevedono formazione particolare dell'intestatario della licenza.	AGRONOMI TERRAORTI
329	sost	3. Il certificato di abilitazione alla vendita vale anche come abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari, <i>fatte salve le abilitazioni alla vendita rilasciate, prima dell'entrata in vigore del sistema di formazione di cui al precedente A.1.1., punto 1</i>	Le attuali abilitazioni alla vendita degli agrofarmaci, non prevedono formazione particolare dell'intestatario della licenza.	Unimpresa – Federazione Nazionale Agricoltura
	Sostanziale a supporto della modifica precedente		A.1.5 - Requisiti di accesso ai corsi di formazione per “consulente” Il certificato di abilitazione all'attività di consulente vale anche come certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari e, fatto salvo il rispetto di ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, vale anche come certificato di abilitazione alla vendita. Ci pare difficile in questo caso non avere rapporti di collaborazione diretta a titolo	OPERA Research Centre – Università Cattolica Sacro Cuore

			oneroso con società titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari...	
331	(sostanziale)	Integrare il punto 1 di cui alla riga 331, come segue: “1. Ad esclusione degli ordini e dei collegi professionali del settore agrario, per i quali si applicano i rispettivi ordinamenti statali, possono accedere ai corsi di formazione per il rilascio del certificato che abilita all’attività di “consulente” soltanto i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall’art. 8, comma 3 del decreto legislativo n. 150/2012.”	Si richiamano le sopraindicate motivazioni sottolineando come il mancato riconoscimento delle specifiche competenze dei professionisti iscritti in ordini e collegi del settore agrario produce l’obbligo di sottoporre ad un corso di formazione e ad una prova di abilitazione professionisti che sono già abilitati dallo Stato a svolgere attività di consulenza nel settore dei programmi e degli interventi fitoiatrici.	Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati.
331-337	sostanziale	A.1.5—Requisiti di accesso ai corsi di formazione per “consulente” 1.—— Possono accedere ai corsi di formazione per il rilascio del certificato che abilita all’attività di “consulente” soltanto i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 8, comma 3 del decreto legislativo n. 150/2012. 2.—— Il certificato di abilitazione all’attività di	Da eliminare in quanto, come già esplicitato nel punto A.1.3, gli iscritti all’albo sono sottoposti all’obbligo della formazione continua ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137.	Consiglio dell’Ordine Nazionale dei dottori Agronomi e dei dottori Forestali (CONAF)

		consulente vale anche come certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari e, fatto salvo il rispetto di ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, vale anche come certificato di abilitazione alla vendita.		
331-337	Sostanziale	A.1.5 - ELIMINATO	Da eliminare in quanto, come già esplicitato nel punto A.1.3, gli iscritti all'albo sono sottoposti all'obbligo della formazione continua ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137.	Consiglio dell'Ordine Nazionale dei dottori Agronomi e dei dottori Forestali (CONAF)
331	Sostanziale	I certificati di abilitazione alla consulenza dovranno essere rilasciati solo ed esclusivamente ad iscritti ad Ordini e Collegi Professionali in regola con i crediti formativi, relativamente alla materia, dei rispettivi Ordini e Collegi	Ordini e Collegi in virtù della riforma professionale vigilano sulla formazione	CNPA
332	Sostanziale a supporto della modifica precedente		<p>A.1.5 - Requisiti di accesso ai corsi di formazione per "consulente"</p> <p>Possono accedere ai corsi di formazione per il rilascio del certificato che abilita all'attività di "consulente" soltanto i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 8, comma 3 del decreto legislativo n. 150/2012.</p> <p>ovvero:</p> <p>Il certificato di abilitazione all'attività di consulente viene rilasciato dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i propri ordinamenti, alle persone in possesso di diplomi o lauree in discipline agrarie, forestali, a condizione che abbiano un'adeguata conoscenza in materia di difesa integrata e sulle materie elencate nell'allegato I, comprovata dalla frequenza ad appositi corsi con valutazione finale</p> <p>Nel piano si pongono dei limiti non conformi alla direttiva di riferimento</p>	OPERA Research Centre – Università Cattolica Sacro Cuore

332	Sostanziale a supporto della modifica precedente		<p>A.1.5 - Requisiti di accesso ai corsi di formazione per “consulente”</p> <p>Possono accedere ai corsi di formazione per il rilascio del certificato che abilita all’attività di “consulente” soltanto i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 8, comma 3 del decreto legislativo n. 150/2012.</p> <p>ovvero:</p> <p>Il certificato di abilitazione all’attività di consulente viene rilasciato dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i propri ordinamenti, alle persone in possesso di diplomi o lauree in discipline agrarie, forestali, a condizione che abbiano un’adeguata conoscenza in materia di difesa integrata e sulle materie elencate nell’allegato I, comprovata dalla frequenza ad appositi corsi con valutazione finale</p> <p>Nel piano si pongono dei limiti non conformi alla direttiva di riferimento</p>	OPERA Research Centre – Università Cattolica Sacro Cuore
	Sostanziale a supporto della modifica precedente		<p>A.1.5 - Requisiti di accesso ai corsi di formazione per “consulente”</p> <p>Il certificato di abilitazione all’attività di consulente vale anche come certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo dei prodotti fitosanitari e, fatto salvo il rispetto di ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, vale anche come certificato di abilitazione alla vendita.</p>	OPERA Research Centre – Università Cattolica Sacro Cuore

			Ci pare difficile in questo caso non avere rapporti di collaborazione diretta a titolo oneroso con società titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari...	
332 - 334	Sostanziale	Per la sola attività di consulente è necessario possedere un diploma o una laurea in discipline agrarie o forestali e la relativa iscrizione al rispettivo Collegio o Ordine professionale.	Questi soggetti sono già preparati nel proprio corso di studi da apposite discipline e l'abilitazione professionale conseguita per l'iscrizione al rispettivo Albo riconosce per legge la competenza a svolgere l'incarico di consulente fitoiatrico.	Collegio Provinciale degli Agrotecnici e Agrotecnici Laureati di Savona
333	sostanziale	“consulente” soltanto i soggetti in possesso dei requisiti ..	Questa limitazione è in contrasto con quanto riportato successivamente alla riga 359	Regione Emilia-Romagna
334	sostanziale	dopo le seguenti parole “... <i>in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 8, comma 3 del decreto legislativo n. 150/2012</i> ” aggiungere la seguente frase: <i>nonché di coloro i quali posseggono lauree in discipline biologiche, ambientali e chimiche o con una provata esperienza nel settore della difesa delle colture di almeno 5 anni (dimostrabile tramite contratto di lavoro), maturata nell'ambito dell'industria di settore, nella distribuzione o nell'ambito di Organismi di consulenza pubblici o privati (es. studi tecnici di consulenza, Organizzazioni professionali agricole, Organismi regionali).</i>	L'attuale configurazione delle persone che possono accedere ai corsi di formazione per il rilascio del certificato che abilita all'attività di “consulente” (art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 150/2012) contempla esclusivamente i soggetti in possesso di diplomi di durata quinquennale o lauree in discipline agrarie e forestali, portando all'esclusione, penalizzante e discriminante, sia di quei soggetti che hanno un percorso di studio qualificante ai fini della consulenza come lauree in discipline biologiche, ambientali e chimiche, sia di tutti quei soggetti che, pur avendo maturato una comprovata esperienza nel settore della difesa delle colture agrarie, acquisendo capacità e competenze fondamentali ai fini dell'attività di consulenza, non posseggono tali titoli o percorsi di studio.	Agrofarma
334	sostanziale	da "d.l.vo 150/2012." a	è necessario specificare che l'attività di consulenza può essere esercitata anche da soggetti in possesso di laurea in Scienze	Dott. Marco Iachelini - Funzionario del Comune di Cusano Milanino -

		<p>"d.l.vo 150/2012, ivi compresi i soggetti in possesso di laurea in Scienze Naturali o in Scienze della Natura, in Biologia, in Biotecnologie, e affini."</p>	<p>Naturali e Scienze della Natura, Biologia, Biotecnologie, ecc. al fine di garantire un più ampio confronto professionale. L'esclusione aprioristica di determinate lauree scientifiche, quali quelle citate, comporterebbe una grave perdita per un approccio multidisciplinare nei confronti di una gestione sostenibile dei pesticidi. Si tenga inoltre conto che le lauree in Scienze Naturali e in Biotecnologie permettono l'accesso a determinati albi professionali del settore Agrario.</p> <p>Viste le finalità della norma è indispensabile che soggetti in possesso di adeguata formazione in campo ecologico, possano apportare un sostanziale contributo al sistema consulenziale e gestionale, in fase di regolamentazione.</p>	<p>Agrotecnico Laureato in Scienze Naturali</p>
334	Sostanziale	<p>da "d.l.vo 150/2012." a "d.l.vo 150/2012, ivi compresi i soggetti in possesso di laurea in Scienze Naturali o in Scienze della Natura, in Biologia, in Biotecnologie, e affini."</p>	<p>è necessario specificare che l'attività di consulenza può essere esercitata anche da soggetti in possesso di laurea in Scienze Naturali e Scienze della Natura, Biologia, Biotecnologie, ecc. al fine di garantire un più ampio confronto professionale. L'esclusione aprioristica di determinate lauree scientifiche, quali quelle citate, comporterebbe una grave perdita per un approccio multidisciplinare nei confronti di una gestione sostenibile dei pesticidi. Si tenga inoltre conto che le lauree in Scienze Naturali e in Biotecnologie permettono l'accesso a determinati albi professionali del settore Agrario.</p>	<p>Dott. Marco Iachelini - Funzionario del Comune di Cusano Milanino - Agrotecnico Laureato in Scienze Naturali</p>

			Viste le finalità della norma è indispensabile che soggetti in possesso di adeguata formazione in campo ecologico, possano apportare un sostanziale contributo al sistema consulenziale e gestionale, in fase di regolamentazione.	
335-337	editoriale	Spostare il paragrafo: “2. Il certificato di abilitazione all’attività di consulente vale anche come certificato di abilitazione alla vendita e di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo dei prodotti fitosanitari, e fatto salvo il rispetto di ulteriori requisiti previsti, dalla normativa vigente, vale anche come certificato di abilitazione alla vendita” alla riga 320.		Regione Piemonte
335-336-337	Sostanziale	Spostare il punto 2 al rigo 320 come nuovo punto	Non è un requisito	Regione Lombardia
337	sostanziale	Il certificato di abilitazione all’attività di consulente vale anche come certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo dei prodotti fitosanitari e, fatto salvo il rispetto di ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, vale anche come certificato di abilitazione alla vendita. Il titolare dell’abilitazione di consulente può richiedere il rilascio del certificato di abilitazione alla vendita purché presenti all’autorità preposta dei crediti formativi opportunamente riconosciuti in materia di sicurezza nei depositi di sostanze pericolose e in materia di trasporto di sostanze pericolose	Sarebbe necessario specificare i requisiti in base ai quali l’autorizzazione di consulente può essere estesa alla vendita/gestione di un deposito.	Compag – Federazione Nazionale Commercianti per l’Agricoltura
337	Sostanziale	non è chiara la possibilità data al possessore della abilitazione per consulente anche alla vendita dei prodotti mentre l'abilitazione alla vendita non consente di fare la consulenza... o si esclude il venditore da ogni possibile attività di consulenza e viceversa, oppure il consulente addetto alla vendita si limita a dare informazioni di impatto ambientale e sicurezza d'uso sui prodotti venduti.	per chiarezza interpretativa.	ciase fvg

338	sostanziale	<p>si aggiunga: "c. l'iscrizione all'albo professionale degli Agrotecnici e Agrotecnici Laureati o Periti Agrari e Periti Agrari Laureati o Agronomi e Forestali è considerato requisito equipollente al certificato che abilita alle attività di consulente di cui al punto 1, anche per gli effetti di cui al punto 2"</p>	<p>E' indispensabile esplicitare che i soggetti iscritti agli albi professionali degli Agrotecnici e Agrotecnici Laureati o Periti Agrari e Periti Agrari Laureati o Agronomi e Forestali possono accedere alle attività di cui all'art. 8, c. 2 e c. 3 e art. 9 del d.l.vo 150/2012 e senza la necessità di partecipazione ad ulteriori corsi, ciò in considerazione del percorso formativo garantito per tutti i soggetti afferenti a tali albi e al fine di non appesantire ingiustificatamente gli oneri a carico di liberi professionisti, funzionari pubblici e pubblica amministrazione, sia a livello economico che burocratico.</p>	<p>Dott. Marco Iachelini - Funzionario Pubblico - Agrotecnico Laureato in Scienze Naturali</p>
338	Sostanziale	<p>si aggiunga: "c. l'iscrizione all'albo professionale degli Agrotecnici e Agrotecnici Laureati o Periti Agrari e Periti Agrari Laureati o Agronomi e Forestali è considerato requisito equipollente al certificato che abilita alle attività di consulente di cui al punto 1, anche per gli effetti di cui al punto 2"</p>	<p>E' indispensabile esplicitare che i soggetti iscritti agli albi professionali degli Agrotecnici e Agrotecnici Laureati o Periti Agrari e Periti Agrari Laureati o Agronomi e Forestali possono accedere alle attività di cui all'art. 8, c. 2 e c. 3 e art. 9 del d.l.vo 150/2012 e senza la necessità di partecipazione ad ulteriori corsi, ciò in considerazione del percorso formativo garantito per tutti i soggetti afferenti a tali albi e al fine di non appesantire ingiustificatamente gli oneri a carico di liberi professionisti, funzionari pubblici e pubblica amministrazione, sia a livello economico che burocratico.</p>	<p>Dott. Marco Iachelini - Funzionario Pubblico - Agrotecnico Laureato in Scienze Naturali</p>
339	Sostanziale	<p>i diplomati e laureati in discipline agrarie e forestali dovrebbero avere di diritto la facoltà di consulenza , di vendita e di utilizzazione dei prodotti fitosanitari , sono tra le materie di studio e di esame per l' iscrizione all'albo</p>	<p>Coloro che svolgono attività di assistenza tecnica di qualsivoglia tipo di coltura , già sono in continua ricerca di aggiornamenti e nuove soluzioni per ridurre oltre che l'impatto</p>	<p>agrotecnico</p>

		l'autorizzazione dovrebbe essere rilasciata a coloro che ne facciano richiesta , eventualmente con dei corsi di aggiornamento più in centrati sulla normativa , ma senza l'obbligo di sostenere degli esami	anche i costi crescenti che le aziende agricole non riescono più a sostenere . mantenere la norma proposta , non farebbe che gravare di altri costi tutti gli operatori soltre che ulteriore burocrazia	
339	Editoriale	il comma va integrato con: i Tecnici Agrari iscritti ai relativi Albi Professionali dovranno avere di diritto il certificato di abilitazione, e saranno tenuti a frequentare un corso di aggiornamento presso i rispettivi Albi Professionali, nei modi espressi dalla vigente legge.	Credo che spogliare del ruolo di garanti i tecnici agrari liberi-professionisti, equiparando ognuno e non tenendo conto della lunga formazione Scolastica, sia veramente uno screditare tali tecnici.	Agr. Dott. Aurelio Valentini
340-345	(sostanziale)	Integrare il punto 1 di cui alla riga 340, come segue: “1. Per ottenere il rilascio del certificato di abilitazione (all’acquisto e all’utilizzo, alla vendita e alla consulenza), tutti i soggetti in possesso dei requisiti di accesso (salvo quanto previsto al successivo paragrafo A.1.7. nonché per gli iscritti negli ordini e collegi professionali del settore agrario), sono tenuti a partecipare ai rispettivi corsi di formazione e al superamento dell’esame di abilitazione secondo le modalità di cui al successivo punto 2.	Si richiamano le precedenti considerazioni sul riconoscimento delle competenze professionali, al fine di assicurare ai professionisti iscritti in ordini e collegi del settore agrario la possibilità di svolgere l’attività di consulenza fitoiatrica, di vendere, utilizzare ed acquistare prodotti fitosanitari, armonizzando la formazione consulenziale con i compiti legislativamente attribuiti al sistema ordinistico, in armonia con quelli della formazione regionale.	Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati.
340-345	sostanziale	1. Per ottenere il rilascio del certificato di abilitazione (all’acquisto e all’utilizzo, e alla vendita e alla consulenza), tutti i soggetti in possesso dei requisiti di accesso (salvo quanto previsto al successivo paragrafo A.1.7), sono tenuti a partecipare ai rispettivi corsi di formazione e al superamento dell’esame di abilitazione secondo le modalità di cui al successivo punto 2. La	L’esercizio dell’attività di consulente in materia fitoiatrica, è ricompreso nelle competenze dei dottori agronomi e dottori forestali (cfr legge 7 gennaio 1976, n° 3 e s.m.i.). L’esercizio di tale attività risulta pertanto essere configurato nelle competenze delle professioni regolamentate così come	Consiglio dell’Ordine Nazionale dei dottori Agronomi e dei dottori Forestali (CONAF)

		frequenza ai corsi non deve essere inferiore al 90% del monte ore complessivo e deve essere comprovata da specifico attestato di frequenza.	stabilito dall'art. 8 lettera m) del Decreto Legislativo 26 marzo 2010 , n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).	
340-345	Sostanziale	1. Per ottenere il rilascio del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo, e alla vendita, tutti i soggetti in possesso dei requisiti di accesso (salvo quanto previsto al successivo paragrafo A.1.7), sono tenuti a partecipare ai rispettivi corsi di formazione e al superamento dell'esame di abilitazione secondo le modalità di cui al successivo punto 2. La frequenza ai corsi non deve essere inferiore al 90% del monte ore complessivo e deve essere comprovata da specifico attestato di frequenza.	L'esercizio dell'attività di consulente in materia fitoiatrica, è ricompreso nelle competenze dei dottori agronomi e dottori forestali (cfr legge 7 gennaio 1976, n° 3 e s.m.i.). L'esercizio di tale attività risulta pertanto essere configurato nelle competenze delle professioni regolamentate così come stabilito dall'art. 8 lettera m) del Decreto Legislativo 26 marzo 2010 , n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).	Consiglio dell'Ordine Nazionale dei dottori Agronomi e dei dottori Forestali (CONAF)
344-345	sostanziale	La frequenza ai corsi non deve essere inferiore al 90% 70% del monte ore complessivo e deve essere comprovata da specifico attestato di frequenza.	Il 90% di frequenza risulta essere elevato e spesso non compatibile con la strutturazione dei corsi a moduli di 3 – 4 ore, non permettendo l'assenza da un singolo incontro formativo.	Regione Piemonte
344	sostanziale	La frequenza ai corsi non deve essere inferiore al 90% al 75% del monte ore complessivo e deve essere comprovata da specifico attestato di frequenza.	Il 90% di frequenza risulta elevato e non consente l'assenza ad un singolo incontro formativo. Ad esempio il 75% di frequenza per l'aggiornamento consente un'assenza di 3 ore sulle 12 complessive. Tre ore corrispondono normalmente un incontro dei quattro programmati.	Regione Emilia-Romagna
3	sostanziale	A.1.6 comma 1 secondo periodo La frequenza ai corsi non deve essere inferiore al 90% 80% del monte ore complessivo e deve essere comprovata da specifico attestato di frequenza. Tale monte ore può essere raggiunto cumulando la partecipazione a diversi moduli formativi, effettuati nella Regione che ha organizzato i corsi	Maggiore elasticità nella certificazione dell'attività formativa a vantaggio dell'utenza e del soggetto che effettua la formazione.	AGENZIA LAORE SARDEGNA

		medesimi, nell'arco dell'anno solare in cui si presenta la richiesta.		
344	sostanziale	frequenza ai corsi non deve essere inferiore al 90% 75% del monte ore complessivo e deve essere	La partecipazione al 90% del monte ore appare eccessivo anche in considerazione dell'esame finale	Catellani Lorenzo Agricoltore
344	Sostanziale	La frequenza ai corsi non deve essere inferiore al 90% 80% del monte ore complessivo e deve essere comprovata da specifico attestato di frequenza.	In caso di una giustificata assenza al corso sembra opportuno essere meno rigidi e consentire il rilascio dell'attestato di frequenza anche se la frequenza ai corsi è inferiore al 90%, considerando che in ogni caso si dovrà poi sostenere l'esame dimostrando la conoscenze su tutti gli argomenti del corso.	Provincia Autonoma di Bolzano – Ufficio fruttivicoltura
344	sostanziale	La frequenza ai corsi non deve essere inferiore al 75% del monte ore complessivo e deve essere comprovata da specifico attestato di frequenza.	<p>I moduli formativi dei corsi per il rilascio e per il rinnovo delle abilitazioni per utilizzatori professionali hanno una durata minima rispettivamente di 25 ore e 12 ore (A.1.10); la frequenza ai corsi non deve essere inferiore al 90% del monte ore complessivo (A.1.6).</p> <p>Il combinato disposto delle prescrizioni A 1.6 e A 1.10 implica che un imprenditore agricolo possa perdere per motivi personali o di lavoro soltanto 2 ore e 30 nel caso del rilascio e 1 ora e 20 minuti nel caso di rinnovo.</p> <p>Proponiamo che la frequenza ai corsi non debba essere inferiore al 75%. In modo tale è possibile rinunciare a 6 ore e 20 minuti nel primo caso e 3 ore nel secondo.</p>	COLDIRETTI
344	sostanziale	La frequenza ai corsi non deve essere inferiore al 90% 70% del monte ore complessivo	Si rileva eccessiva la quantificazione minima di frequenza ai corsi per il rilascio dei	Confagricoltura

			certificati di abilitazione, indicata nella percentuale del 90% (diversi programmi formativi individuano il 70% delle ore di formazione frequentate come soglia minima di accesso alle qualifiche, anche nel caso di rilascio di abilitazioni e attestati).	
4	sostanziale	<p>A.1.6 – comma 2</p> <p>Le Autorità regionali o provinciali competenti effettuano la valutazione delle conoscenze acquisite dai partecipanti ai corsi di formazione, attraverso un esame, con l’ausilio di commissioni, i cui componenti sono da individuarsi all’interno delle Amministrazioni pubbliche competenti, composte da tra gli esperti nelle materie di cui all’allegato I del decreto legislativo n. 150/2012, effettuato in lingua italiana, fatte salve le disposizioni vigenti a salvaguardia delle minoranze linguistiche, secondo almeno una delle seguenti modalità:</p> <p>a. somministrazione di test; b. colloquio orale.</p>	Evitare costi aggiuntivi a carico degli utenti. Necessità di meglio valorizzare le competenze pubbliche operanti in materia.	AGENZIA LAORE SARDEGNA
347-348	sostanziale	Eliminare “con l’ausilio di commissioni composte da esperti nelle materie di cui all’allegato I del decreto legislativo n.150/2012” e sostituire con “secondo i criteri stabiliti dalle Autorità regionali o provinciali”	Si ritiene opportuno consentire un minimo di discrezionalità alle Regioni, anche al fine di semplificare le procedure di esame	Regione Siciliana Servizio 5 Fitosanitario Regionale
348	sostanziale	Commissioni composte da esperti specificare i criteri con i quali vengono scelti gli esperti	E’ necessario specificare i criteri di scelta degli esperti: attività svolta nell’ambito della difesa di tipo accademico, professionale in strutture pubbliche e/o private? Vedi art. 7 del DL 150/2012	Tergeo – Unione Italiana Vini
348	sostanziale	Commissioni composte da esperti specificare i criteri con i quali vengono scelti gli esperti	E’ necessario specificare i criteri di scelta degli esperti: attività svolta nell’ambito della	DISAA, Università di Milano

			difesa di tipo accademico, professionale in strutture pubbliche e/o private? Vedi art. 7 del DL 150/2012	
352	sostanziale	Aggiungere alla fine del paragrafo: I costi delle Commissioni di cui le autorità regionali/provinciali si avvalgono, per valutare le conoscenze dei partecipanti, sono a carico dell'amministrazione pubblica.	È già accaduto in passato che le Province hanno trasferito il costo della commissione sulle agenzie formative e quindi, in ultima analisi, sull'utente finale.	Confagricoltura
354	sostanziale	L' esame per il rilascio del certificato di abilitazione può deve essere sostenuto sia nella Regione/Provincia autonoma in cui il soggetto ha seguito il corso di formazione e deve coincidere con la Regione/Provincia autonoma di residenza, di domicilio o di collocazione dell'azienda. sia in quella presso cui il soggetto richiedente risiede o è domiciliato. Il certificato di abilitazione viene, comunque, rilasciato dalla Regione/Provincia autonoma presso cui è stato sostenuto l'esame	La norma proposta è incongruente e di difficile applicazione. Considerato che ogni Regione attiverà corsi di formazione in cui una parte di contenuti sarà inevitabilmente legato alla specifica realtà regionale si ritiene che anche la valutazione finale debba avvenire da parte della stessa Amministrazione.	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
355-358	Sostanziale	del certificato di abilitazione può essere sostenuto sia nella Regione/Provincia autonoma in cui 355 il soggetto ha seguito il corso di formazione, sia in quella presso cui il soggetto richiedente 356 risiede o è domiciliato. Il certificato di abilitazione viene, comunque, rilasciato dalla 357 Regione/Provincia autonoma presso cui è stato sostenuto l'esame. del certificato di abilitazione deve essere sostenuto nella Regione/Provincia autonoma in cui il soggetto richiedente risiede o è domiciliato. Il certificato di abilitazione viene rilasciato dalla Regione/Provincia autonoma medesima.	È opportuno che gli Enti territoriali dove il soggetto autorizzato ha la residenza o il domicilio siano in grado di controllare e gestire tutte le informazioni relative ai soggetti abilitati o da abilitare.	Regione del Veneto
359	editoriale	Inserire un nuovo paragrafo “A.1.7 - Soggetti esentati dall'obbligo di frequenza ai corsi di	Per coerenza con quanto fatto per gli utilizzatori professionali	Regione Piemonte

		<p>formazione per consulenti” e togliere il numero del punto 4.</p> <p>Di conseguenza a rigo 342 dovranno essere citati i paragrafi A.1.7 e A.1.8.</p>		
359-361	sostanziale	<p>Le Regioni e le Province autonome possono rilasciare il certificato di abilitazione all’attività di consulente, senza l’obbligo di frequenza al corso di formazione, a persone in possesso di entrambi di almeno uno dei requisiti di seguito indicati</p>	<p>Si ritiene che i consulenti operanti presso strutture / organizzazioni di consulenza private siano già formati e con una lunga esperienza professionale.</p>	Regione Piemonte
359	sostanziale	<p>Le Regioni e le Province autonome possono esonerare dalla frequenza del corso di base e dall’esame i seguenti soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gli Ispettori fitosanitari così come individuati dal decreto legislativo n. 214/2005 e s.m.i.; - i docenti universitari che operano nell’ambito di insegnamenti riguardanti le avversità delle piante e la difesa fitosanitaria; - i ricercatori inseriti nelle Università, nel CRA, nel CNR o in altre strutture pubbliche di ricerca che operano nel settore delle avversità delle piante e della difesa fitosanitaria; - gli aspiranti consulenti che, alla data del 26 novembre 2015, dimostrino di avere frequentato un corso di formazione, con valutazione finale positiva, riconosciuto dall’Autorità regionale o provinciale competente e che rispetti i contenuti minimi di cui all’Allegato I del decreto legislativo n. 150/2012. <p>Le Regioni e le Province autonome possono inoltre rilasciare il certificato di abilitazione all’attività di consulente, esonerandoli dalla frequenza del corso di base, ai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - alla data del 26 novembre 2015 dimostrino di avere frequentato un corso di formazione, senza 	<p>E’ necessaria una maggiore elasticità nell’applicazione di questa possibilità in quanto la responsabilità resta comunque in capo a quelle Regioni e Province autonome che hanno attivato nel tempo iniziative difficilmente riconducibili ai due requisiti previsti. Il requisito dell’esperienza è inoltre penalizzante in quanto la norma prevede come unico requisito quello della formazione.</p>	Regione Emilia-Romagna

		<p>valutazione finale, che rispetti i contenuti minimi di cui all'Allegato I del Decreto legislativo n. 150/2012;</p> <p>- alla data del 26 novembre 2015 abbiano acquisito una documentata esperienza lavorativa di almeno 4 anni nel settore dell'assistenza tecnica o della consulenza finalizzate all'applicazione della difesa integrata e dell'agricoltura biologica.</p> <p>rilasciare il certificato di abilitazione all'attività di consulente, senza l'obbligo di frequenza al corso di formazione, a persone in possesso di entrambi i requisiti di seguito indicati:</p> <p>a. hanno già frequentato corsi di formazione, nel settore della difesa integrata e biologica delle colture agrarie, riconosciuti dall'Autorità regionale o provinciale competente;</p> <p>b. svolgono da almeno due anni ed in modo continuativo attività di assistenza tecnica alle aziende agricole nel settore della produzione integrata e/o biologica, nell'ambito di iniziative o programmi riconosciuti dall'Autorità regionale o provinciale competente.</p> <p>I soggetti di cui sopra sono tenuti a sostenere, comunque, l'esame di abilitazione organizzato dalla competente Regione o Provincia autonoma.</p>		
359 -363	Sostanziale	a) i corsi frequentati devono essere recenti e sostanziosi (negli ultimi 2 anni un monte ore)	Attualità della formazione é importante	FUTUROFILIERE
359-368	sostanziale	<p>4. Le Regioni e le Province autonome possono rilasciare il certificato di abilitazione all'attività di consulente, senza l'obbligo di frequenza al corso di formazione, a persone in possesso di entrambi i requisiti di seguito indicati:</p> <p>a. hanno già frequentato corsi di formazione, nel settore della difesa integrata e biologica delle colture agrarie, riconosciuti dall'Autorità regionale o provinciale competente;</p> <p>b. svolgono da almeno due anni ed in modo continuativo attività di assistenza tecnica alle</p>	L'esenzione dall'obbligo di frequenza dal corso di formazione per svolgere l'attività di consulente prevista al comma 4, Azione A.1.6 non è conforme con quanto invece stabilito e riportato al comma 1, Azione A.1.5 (Requisiti di accesso ai corsi di formazione per "consulente") che stabilisce che possono accedere ai corsi di formazione per il rilascio del certificato che abilita all'attività di "consulente" soltanto i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'articolo	Agrofarma

		<p>aziende agricole nel settore della produzione integrata e/o biologica nell'ambito di iniziative o programmi riconosciuti dall'Autorità regionale o provinciale competente;</p> <p>I soggetti di cui sopra sono tenuti a sostenere, comunque, l'esame di abilitazione organizzato dalla competente Regione o Provincia autonoma.</p>	8, comma 3 del decreto legislativo n. 150/2012, ossia esclusivamente i soggetti in possesso di diplomi di durata quinquennale o lauree in discipline agrarie e forestali.	
359-368	Sostanziale	<p>4. — Le Regioni e le Province autonome possono rilasciare il certificato di abilitazione all'attività di consulente, senza l'obbligo di frequenza al corso di formazione, a persone in possesso di entrambi i requisiti di seguito indicati:</p> <p>a. — hanno già frequentato corsi di formazione, nel settore della difesa integrata e biologica delle colture agrarie, riconosciuti dall'Autorità regionale o provinciale competente;</p> <p>b. — svolgono da almeno due anni ed in modo continuativo attività di assistenza tecnica alle aziende agricole nel settore della produzione integrata e/o biologica, nell'ambito di iniziative o programmi riconosciuti dall'Autorità regionale o provinciale competente.</p> <p>I soggetti di cui sopra sono tenuti a sostenere, comunque, l'esame di abilitazione organizzato dalla competente Regione o Provincia autonoma.</p>	La Corte Costituzionale in più occorrenze ha avuto modo di pronunciarsi sulla materia "professioni" e sul riparto di competenza tra Stato e regioni. In tali momenti, il giudice delle leggi ha chiarito che l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili, è riservata allo Stato. In particolare, con la sentenza n. 355/2005 la Corte ha stabilito che esula dai limiti della competenza legislativa concorrente delle regioni, in materia di professioni, l'istituzione di nuovi o diversi albi (rispetto a quelli già istituiti con leggi dello Stato) per l'esercizio di attività professionali, avendo tali albi una funzione individuatrice delle professioni preclusa in quanto tale alla competenza regionale.	Consiglio dell'Ordine Nazionale dei dottori Agronomi e dei dottori Forestali (CONAF)
359 - 361	sostanziale	Le Regioni e le Province autonome possono rilasciare il certificato di abilitazione all'attività di consulente, senza l'obbligo di frequenza al corso di formazione e senza esame di abilitazione , a persone in possesso di entrambi i requisiti di seguito indicati	Dovrebbe essere competenza delle Regioni e Province autonome valutare se consulenti già operanti presso organizzazioni di consulenza e con una lunga e comprovata esperienza professionale debbano sostenere un esame di abilitazione.	Provincia Autonoma di Bolzano – Ufficio fruttivicoltura
da 359 a 368	sostanziale	Dopo la lett b) è aggiunta la lett. c):	Si ritiene, che i tecnici delle Organizzazioni professionali agricole siano già in possesso della professionalità necessaria per prestare attività di consulenza e di docenza nei corsi	COLDIRETTI
		“ I tecnici che già prestano la propria attività di assistenza tecnica presso le strutture riconducibili		

		alle Organizzazioni Professionali Agricole sono esonerate da adempimenti ed abilitazioni per l'abilitazione all'esercizio della suddetta consulenza, fatto salvo l'obbligo di sottoporsi ad un aggiornamento periodico".	di formazione facendo salvo, esclusivamente, un obbligo periodico di aggiornamento. Tali figure professionali prestano infatti da anni servizi di assistenza tecnica alle imprese agricole in materia di fitofarmaci e quasi sempre sono coinvolti anche come docenti in attività di formazione.	
359	sostanziale	Le Regioni e le Province autonome possono rilasciare rilasciano il certificato di abilitazione	Occorre dare certezza alla semplificazione	Confagricoltura
359-368	Sostanziale	4. ELIMINATO	La Corte Costituzionale in più occorrenze ha avuto modo di pronunciarsi sulla materia "professioni" e sul riparto di competenza tra Stato e regioni. In tali momenti, il giudice delle leggi ha chiarito che l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili, è riservata allo Stato. In particolare, con la sentenza n. 355/2005 la Corte ha stabilito che esula dai limiti della competenza legislativa concorrente delle regioni, in materia di professioni, l'istituzione di nuovi o diversi albi (rispetto a quelli già istituiti con leggi dello Stato) per l'esercizio di attività professionali, avendo tali albi una funzione individuatrice delle professioni preclusa in quanto tale alla competenza regionale.	Consiglio dell'Ordine Nazionale dei dottori Agronomi e dei dottori Forestali (CONAF)
360	sostanziale	... a persone in possesso di entrambi uno dei requisiti di seguito elencati....	La richiesta di entrambi i requisiti per chi svolge già l'attività di consulente risulta più gravosa rispetto a chi inizia l'attività. Tanto vale che partecipino al corso di formazione.	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
361	sostanziale	entrambi uno i requisiti di seguito indicati:	Esistono dei consulenti già formati con una lunga esperienza professionale. Inoltre era la proposta originale della sottocommissione 1.	Centro di Consulenza per la frutticoltura-viticultura dell'Alto Adige- Suedtiroler Beratungsring
361	sostanziale	entrambi almeno uno i requisiti di seguito indicati:	Sono in attività dei consulenti operanti	Provincia Autonoma di

			presso strutture / organizzazioni di consulenza private già formati e con una lunga esperienza professionale.	Bolzano – Ripartizione Agricoltura
362	Editoriale	4. 4 Le Regioni e le Province autonome possono rilasciare il certificato di abilitazione all'attività di consulente, senza l'obbligo di frequenza al corso di formazione, a persone in possesso di entrambi i requisiti di seguito indicati: hanno già frequentato corsi di formazione, sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, nel settore della difesa integrata e biologica delle colture agrarie , riconosciuti dall'Autorità regionale o provinciale competente	la difesa integrata e la lotta biologica sono due aspetti presi in considerazione dalla direttiva ma non sono tutta la direttiva. Vengono così escluse dal riconoscimento le competenze sulla fase di uso dei prodotti fitosanitari (peraltro oggetto della direttiva e titolo del presente piano di azione) quali gestione, modalità trattamento, preparazione miscela, e sulle tecnologie da impiegare). Inoltre vengono escluse le competenze relative al rischio per l'uomo (operatore e lavoratore), i residenti e gli astanti.	OPERA Research Centre – Università Cattolica Sacro Cuore
362-366	Sostanziale	a. hanno abbiano già frequentato corsi di formazione della durata minima di 25 ore , nel settore della difesa integrata e biologica delle colture agrarie, riconosciuti dall'Autorità regionale o provinciale competente; b. svolgono svolgano da almeno due anni ed in modo continuativo attività di assistenza tecnica alle aziende agricole nel settore della produzione integrata e/o biologica, nell'ambito di iniziative o programmi riconosciuti dall'Autorità regionale o provinciale competente.	Risulta opportuno uniformare la durata minima del corso che il consulente deve aver seguito precedentemente. In analogia a quanto previsto per le nuove abilitazioni vengono proposte 25 ore.	Regione del Veneto
362-363	sostanziale	a. Hanno già frequentato corsi di formazione nel settore della protezione difesa integrata e biologica delle colture agrarie, riconosciuti dall'Autorità regionale o provinciale competente specificare le modalità di riconoscimento di tali attività	Deve essere stabilito di che corsi si tratta: sono solo quelli per il patentino, oppure anche altri? Se sì, va specificato il tipo di corso	Tergeo – Unione Italiana Vini
311 362 1945	sostanziale	Sostituire “difesa integrata e biologica” con “ difesa integrata e in agricoltura biologica ”	Con “difesa biologica” si intende lotta biologica e non “agricoltura biologica”.	RIRAB

1971 1985				
362-363	sostanziale	b. Hanno già frequentato corsi di formazione nel settore della difesa protezione integrata e biologica delle colture agrarie, riconosciuti dall'Autorità regionale o provinciale competente specificare le modalità di riconoscimento di tali attività	Deve essere stabilito di che corsi si tratta: sono solo quelli per il patentino, oppure anche altri? Se sì, va specificato il tipo di corso	DISAA, Università di Milano
362	Editoriale	4. 4 Le Regioni e le Province autonome possono rilasciare il certificato di abilitazione all'attività di consulente, senza l'obbligo di frequenza al corso di formazione, a persone in possesso di entrambi i requisiti di seguito indicati: hanno già frequentato corsi di formazione, sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari , nel settore della difesa integrata e biologica delle colture agrarie , riconosciuti dall'Autorità regionale o provinciale competente	la difesa integrata e la lotta biologica sono due aspetti presi in considerazione dalla direttiva ma non sono tutta la direttiva. Vengono così escluse dal riconoscimento le competenze sulla fase di uso dei prodotti fitosanitari (peraltro oggetto della direttiva e titolo del presente piano di azione) quali gestione, modalità trattamento, preparazione miscela, e sulle tecnologie da impiegare). Inoltre vengono escluse le competenze relative al rischio per l'uomo (operatore e lavoratore), i residenti e gli astanti.	OPERA Research Centre – Università Cattolica Sacro Cuore
363-366	sostanziale	La dizione riconosciuti dall'Autorità regionale si presta a interpretazioni non univoche, che possono dare luogo a disparità di trattamento.		Regione Siciliana Servizio 5 Fitosanitario Regionale
363	Sostanziale	togliere: "riconosciuti dall'autorità Regionale o provinciale competente".	1)Vi è un nutrito e pregiato numero di professionisti che da molti anni svolge attività di consulenza alle aziende agricole da esse chiamati e pagati direttamente. 2)non è chiaro e noto di quali corsi approvati autorizzati si parli salvo che non ci si riferisca a quelli dei centri formazione professionale indirizzati non certo ai tecnici. 3)vi saranno provincie che hanno mantenuto una rete di A.T. ma non è il caso di tutta Italia 4)la recente normativa sulle professioni ha il suo punto cardine sull'accesso all'esercizio cioè sulla liberalizzazione delle attività.	franco selmin perito agrario
363/b	Sostanziale	al punto b, per coloro che fanno riferimento a leggi	estendere le competenze a nuovi portatori di	ciase fvg

		regionali di assistenza tecnica, non mi limiterei solo al settore produzione integrata e/ biologica per non correre il rischio di vedere riconosciuti solo i tecnici dei consorzi di tutela vini ma estenderei la cosa a tutti i tecnici che utilizzano leggi regionali di assistenza tecnica.	informazioni	
364-366	sostanziale	b. svolgono da almeno due anni ed in modo continuativo attività di assistenza tecnica alle aziende agricole nel settore della produzione integrata e/o biologica, nell'ambito di iniziative o programmi riconosciuti dall'Autorità regionale o provinciale competente sia come libero professionista sia a seguito di operatività nei settori sopra indicati svolta nell'ambito di soggetti riconosciuti a livello regionale.	Si ritiene di specificare meglio il ruolo del tecnico che opera nell'ambito dell'attività di assistenza tecnica.	Regione Piemonte
364-366	Sostanziale	c. svolgono da almeno due anni ed in modo continuativo attività di assistenza tecnica alle aziende agricole nel settore della produzione integrata e/o biologica, nell'ambito di iniziative o programmi riconosciuti dall'Autorità regionale o provinciale competente specificare di che iniziative/programmi si tratta	Questo punto richiede un maggiore approfondimento perché non risulta immediato comprendere quali sono le iniziative/programmi ai quali si fa riferimento	Tergeo – Unione Italiana Vini
364 -366	sostanziale	b) l'autorità regionale non sono garanti per una divulgazione della produzione biologica (p.es la Laimburg non garantisce conoscenze, ricerche ecc. che riguardano la coltivazione biologica)	Le autorità regionale dovrebbe dare più incentivi ad una agricoltura biologica. I consulenti attuali non sono esperte per la produzione biologica, devono aggiornarsi e formarsi (sugli effetti dei fitofarmaci)	FUTUROFILIERE
364-366	Sostanziale	d. svolgono da almeno due anni ed in modo continuativo attività di assistenza tecnica alle aziende agricole nel settore della produzione integrata e/o biologica, nell'ambito di iniziative o programmi riconosciuti dall'Autorità regionale o provinciale competente specificare di che iniziative/programmi si tratta	Questo punto richiede un maggiore approfondimento perché non risulta immediato comprendere quali sono le iniziative/programmi ai quali si fa riferimento	DISAA, Università di Milano

365	Sostanziale	Togliere: "nell'ambito di iniziative o programmi riconosciuti dall'autorità regionale o provinciale"	<p>)Vi è un nutrito e pregiato numero di professionisti che da molti anni svolge attività di consulenza alle aziende agricole da esse chiamati e pagati direttamente.</p> <p>2)non è chiaro e noto di quali corsi approvati autorizzati si parli salvo che non ci si riferisca a quelli dei centri formazione professionale indirizzati non certo ai tecnici.</p> <p>3)vi saranno province che hanno mantenuto una rete di A.T. ma non è il caso di tutta Italia</p> <p>4)la recente normativa sulle professioni ha il suo punto cardine sull'accesso all'esercizio cioè sulla liberalizzazione delle attività. Risulta strano che queste previsioni di legge siano calpestate dallo stesso stato quasi che l'attività professionale di consulenza valida sia solo quella da esso benedetta.</p>	franco selmin perito agrario
366	sost	...dall'Autorità regionale o provinciale competente, <i>come ad esempio consulenti o dipendenti delle Organizzazioni di Produttori o di aziende agricole associate alle OP che seguono il disciplinare di lotta integrata da almeno due anni.</i>	Le OP e le aziende associate sono già obbligate a seguire i Disciplinari di Produzione Integrata	Astolfo Zoina
366	SOST	...riconosciuti dall'Autorità regionale o provinciale competente, <i>come ad esempio consulenti o dipendenti delle Organizzazioni di Produttori (cooperative, consorzi, ecc) o di aziende agricole associate alle OP che seguono i disciplinari di lotta integrata e di lotta biologica, da almeno due anni.</i>	Le aziende agricole che entrano nel circuito GDO, seguono i disciplinari di produzione integrata e di produzione biologica. Pertanto, i tecnici dipendenti e/o consulenti delle OP, di fatto, conoscono e applicano i principi di lotta integrata e di gestione biologica delle produzioni Bio.	AGRONOMI TERRAORTI
366	sost	nell'ambito di iniziative o programmi riconosciuti dall'autorità regionale o provinciale.. quali consulenti tecnico-agronomici o dipendenti, da almeno 2 anni, delle Organizzazioni di Produttori e dei loro associati	I soci delle OP sono obbligati a seguire i Disciplinari di Produzione Integrata. I dipendenti e consulenti delle OP conoscono ed attuano i principi di lotta integrata	A.N.Te.S.I.A.

366	sost	...riconosciuti dall'Autorità regionale o provinciale competente, <i>come ad esempio consulenti o dipendenti delle Organizzazioni di Produttori (cooperative, consorzi, ecc) o di aziende agricole associate alle OP che seguono i disciplinari di lotta integrata e di lotta biologica, da almeno due anni.</i>	Le aziende agricole che entrano nel circuito GDO, seguono i disciplinari di produzione integrata e di produzione biologica. Pertanto, i tecnici dipendenti e/o consulenti delle OP, di fatto, conoscono e applicano i principi di lotta integrata e di gestione biologica delle produzioni Bio.	Unimpresa – Federazione Nazionale Agricoltura
366	Sostanziale	nell'ambito di iniziative o programmi riconosciuti dall'autorità regionale o provinciale.. SOSTITUIRE CON quali consulenti tecnico-agronomici o dipendenti, da almeno 2 anni, delle Organizzazioni di Produttori e dei loro associati	I soci delle OP sono obbligati a seguire i Disciplinari di Produzione Integrata. I dipendenti e consulenti delle OP conoscono ed attuano i principi di lotta integrata	A.N.Te.S.I.A.
367-368	sostanziale	I soggetti di cui sopra sono tenuti a sostenere, frequentare , comunque, i corsi di aggiornamento l'esame di abilitazione organizzato dalla competente Regione o Provincia autonoma. Qualora il soggetti di cui al precedente punto b) vogliano intraprendere anche l'attività di distributore, sono obbligati, comunque, a frequentare lo specifico corso per distributori.	Si ritiene di esentare i consulenti, già esentati dalla frequenza del corso di rilascio, dal sostenere l'esame, obbligandoli solo alla frequenza di corsi di aggiornamento in quanto hanno già l'esperienza acquisita con uno dei due requisiti richiesti. Nel caso di cui al punto b) (esperienza acquisita) non si posseggono in automatico le conoscenze richieste ai distributori, per cui si ritiene necessario partecipare allo specifico corso.	Regione Piemonte
367	sostanziale	I soggetti di cui sopra sono tenuti a sostenere, comunque, l'esame di abilitazione organizzato ... <u>Proposta:</u> cancellazione da rigo 359 a rigo 368 e precisazione di tutti i livelli di esenzione nel punto 1.7. Tutti i soggetti in possesso di titolo di studio adeguato e requisiti formativi specifici, vanno esentati sia dai corsi che dal superamento di un esame di abilitazione.	In generale, nei sistemi di certificazione, se sono realizzate le condizioni di cui ai punti a) e b) del paragrafo, non è necessario sostenere anche l'esame; è implicito che tramite la dimostrazione della partecipazione a corsi e/o attività formativi riconosciute e/o curriculum di almeno 2 anni d'attività si	Assomela e OP associate

		Nel caso specifico dell'acquisto ed utilizzo il diploma e la laurea in scienze agrarie/forestali è più che sufficiente per dimostrarne la professionalità!	conferma la professionalità in materia.	
367	sostanziale	I soggetti di cui sopra non sono tenuti a non dovranno sostenere, e comunque, l'esame di abilitazione. organizzato 367 dalla competente Regione o Provincia autonoma.	In generale, nei sistemi di certificazione, se sono realizzate le condizioni di cui ai punti a) e b) del paragrafo, non è necessario sostenere anche l'esame; è implicito che tramite la dimostrazione della partecipazione a corsi e/o attività formativi riconosciute e/o curriculum di almeno 2 anni d'attività si conferma la professionalità in materia.	<ul style="list-style-type: none"> . APOCONERPO soc coop agricola, Bologna . APOFRUIT Italia, Cesena (FC) . OROGELFRESCO, Cesena (FC) . EUROPFRUIT, Cesena (FC) . CICO, Ferrara (FC) . AFE, Ferrara (FC) . GRANFRUTTAZANI (Granarolo Faentino – Faenza) (RA) . COFERASTA Ferrara (FC) . AGRITEAM Consorzio Cooperativo Servizi, Bologna (BO) . ASSOPA (Associazione Patate Bologna)
367 - 368	sostanziale	I soggetti di cui sopra sono tenuti a sostenere, comunque, l'esame di abilitazione organizzato dalla competente Regione o Provincia autonoma.	Vedi riga 359 ,, Le Regioni e le Province Autonome possono rilasciare. Vista l'esperienza o la formazione specifica dei consulenti già in attività un apposito esame di abilitazione è superfluo.	Centro di Consulenza per la frutticoltura dell'Alto Adige- Suedtiroler Beratungsring
367 - 368	sostanziale	I soggetti di cui sopra sono tenuti a sostenere, comunque, l'esame di abilitazione organizzato dalla competente Regione o Provincia autonoma.	Vedi riga 359-361: Dovrebbe essere competenza delle Regioni e Province autonome valutare se i suddetti consulenti debbano sostenere un esame di abilitazione.	Provincia Autonoma di Bolzano – Ufficio frutticoltura
370	editoriale	A seguito del precedente inserimento:		Regione Piemonte

380		il Paragrafo A.1.7 diventa A.1.8;		
399		il Paragrafo A.1.8 diventa A.1.9;		
428		il Paragrafo A.1.9 diventa A.1.10;		
453		il Paragrafo A.1.10 diventa A.1.11;		
462		il Paragrafo A.1.11 diventa A.1.12;		
468		il Paragrafo A.1.12 diventa A.1.13;		
480		il Paragrafo A.1.13 diventa A.1.14;		
		il Paragrafo A.1.14 diventa A.1.15.		
370-378	Sostanziale	<p>A.1.7 - Soggetti esentati dall'obbligo della frequenza ai corsi di formazione per utilizzatori professionali</p> <p>1. Sono esentati dall'obbligo di frequenza del corso di formazione per utilizzatori professionali i soggetti in possesso di diploma di durata quinquennale o laurea in discipline agrarie e forestali e che intendano conseguire esclusivamente l'abilitazione per utilizzatori professionali.</p> <p>Ai fini dell'acquisizione della suddetta abilitazione, i soggetti interessati sono comunque tenuti a superare l'esame di abilitazione. Gli stessi soggetti sono tenuti, inoltre, alla partecipazione ai corsi di aggiornamento, ai fini del rinnovo delle abilitazioni secondo le modalità di cui al successivo paragrafo A.1.8.</p> <p>2. Sono esentati dall'obbligo di frequenza a corsi di formazione di base e di aggiornamento per l'attività di vendita i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'art. 8 comma 2 se iscritti ai rispettivi albi professionali in quanto già sottoposti all'obbligo della formazione continua ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137.</p>	Nel punto A.1.7 proposto vengono esplicitate le esenzioni previste per l'ottenimento dei certificati relativi alle figure di venditore e utilizzatore professionale.	Consiglio dell'Ordine Nazionale dei dottori Agronomi e dei dottori Forestali (CONAF)
370-378	Sostanziale	A.1.7 - Soggetti esentati dall'obbligo della frequenza ai	Nel punto A.1.7 proposto vengono esplicitate	Consiglio dell'Ordine

		<p>corsi di formazione</p> <p>1. Sono esentati dall'obbligo di frequenza del corso di formazione per utilizzatori professionali i soggetti in possesso di diploma di durata quinquennale o laurea in discipline agrarie e forestali e che intendano conseguire esclusivamente l'abilitazione per utilizzatori professionali. Ai fini dell'acquisizione della suddetta abilitazione, i soggetti interessati sono comunque tenuti a superare l'esame di abilitazione. Gli stessi soggetti sono tenuti, inoltre, alla partecipazione ai corsi di aggiornamento, ai fini del rinnovo delle abilitazioni secondo le modalità di cui al successivo paragrafo A.1.8.</p> <p>2. Sono esentati dall'obbligo di frequenza a corsi di formazione di base e di aggiornamento per l'attività di vendita i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'art. 8 comma 2 se iscritti ai rispettivi albi professionali in quanto già sottoposti all'obbligo della formazione continua ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137.</p>	<p>le esenzioni previste per l'ottenimento dei certificati relativi alle figure di venditore e utilizzatore professionale.</p>	<p>Nazionale dei dottori Agronomi e dei dottori Forestali (CONAF)</p>
370	Sostanziale	<p>I Diplomati e Laureati in Scienze Agrarie e Forestali iscritti ai relativi albi professionali</p>	<p>Ordini e Collegi garantiscono la professionalità degli iscritti in virtù dell'adeguamento della riforma delle Professioni</p>	<p>CNPA</p>
372 - 373	Editoriale/ Sostanziale	<p>Sono esentati dall'obbligo di frequenza del corso di formazione i soggetti in possesso di diploma di durata quinquennale o laurea ...</p> <p>Sono esentati dall'obbligo di frequenza del corso di formazione i soggetti in possesso di diploma di istruzione superiore di durata quinquennale o di laurea, anche triennale, nelle discipline agrarie e forestali.</p>	<p>Il testo non è chiaro, in quanto potrebbe essere interpretato nel senso che non è sufficiente la laurea triennale.</p>	<p>Regione del Veneto</p>
372-378	sostanziale	<p>Sono esentati dall'obbligo di frequenza del corso di formazione e dal sostenere il successivo esame d'abilitazione i soggetti in possesso di diploma di durata quinquennale o laurea in discipline agrarie e forestali e che intendano conseguire esclusivamente l'abilitazione per utilizzatori professionali.</p>	<p>I laureati quinquennali (tradizionali e/o magistrali) in discipline agrarie e forestali hanno frequentato corsi che trattano di protezione delle piante e hanno superato i relativi esami: appare quindi ridondante che debbano nuovamente essere sottoposti ad</p>	<p>Tergeo – Unione Italiana Vini</p>

		<p>Ai fini dell'acquisizione della suddetta abilitazione, i soggetti interessati sono comunque tenuti a superare l'esame di abilitazione.</p> <p>Gli stessi soggetti sono tenuti, inoltre, alla partecipazione ai corsi di aggiornamento, ai fini del rinnovo delle abilitazioni secondo le modalità di cui al successivo paragrafo A.1.8.</p>	esame da parte di commissioni di esperti.	
372	sostanziale	<p>Sono esentati dall'obbligo di frequenza del corso di formazione i soggetti in possesso di diploma di durata quinquennale o laurea in discipline agrarie e forestali, biologiche, ambientali, chimiche, mediche e veterinarie e che intendano conseguire esclusivamente l'abilitazione per utilizzatori professionali.</p>	<p>L'ampliamento dei titoli di studio è coerente con le attuali norme previste dal DPR n. 290/01. La non inclusione dei titoli aggiuntivi provocherebbe la reazione di coloro che sono in possesso di detti titoli.</p>	Regione Emilia-Romagna
372-378	sostanziale	<p>Sono esentati dall'obbligo di frequenza del corso di formazione e dal sostenere il successivo esame d'abilitazione i soggetti in possesso di diploma di durata quinquennale o laurea in discipline agrarie e forestali e che intendano conseguire esclusivamente l'abilitazione per utilizzatori professionali. Ai fini dell'acquisizione della suddetta abilitazione, i soggetti interessati sono comunque tenuti a superare l'esame di abilitazione.</p> <p>Gli stessi soggetti sono tenuti, inoltre, alla partecipazione ai corsi di aggiornamento, ai fini del rinnovo delle abilitazioni secondo le modalità di cui al successivo paragrafo A.1.8.</p>	<p>I laureati quinquennali (tradizionali e/o magistrali) in discipline agrarie e forestali hanno frequentato corsi che trattano di protezione delle piante e hanno superato i relativi esami: appare quindi ridondante che debbano nuovamente essere sottoposti ad esame da parte di commissioni di esperti.</p>	DISAA, Università di Milano
372 - 373	Editoriale/ Sostanziale	<p>Sono esentati dall'obbligo di frequenza del corso di formazione i soggetti in possesso di diploma di durata quinquennale o laurea ...</p>	<p>Il testo non è chiaro, in quanto potrebbe essere interpretato nel senso che non è sufficiente la laurea triennale</p>	Confagricoltura

		Sono esentati dall'obbligo di frequenza del corso di formazione i soggetti in possesso di diploma di istruzione superiore di durata quinquennale o di laurea, anche triennale, nelle discipline agrarie e forestali.		
373	sostanziale	si sostituisca "durata quinquennale o laurea in discipline agrarie e forestali e che intendano conseguire" con "durata quinquennale o laurea in discipline agrarie e forestali e biologiche e naturalistiche e che intendano conseguire"	l'accesso alla libera professione nel campo agrario contempla nuove figure professionali, che garantiscono adeguate attitudini anche in considerazioni delle peculiari finalità della norma ossia una maggiore tutela dell'uomo e l'ambiente.	Dott. Marco Iachelini - Funzionario Pubblico - Agrotecnico Laureato in Scienze Naturali
373	Sostanziale	si sostituisca "durata quinquennale o laurea in discipline agrarie e forestali e che intendano conseguire" con "durata quinquennale o laurea in discipline agrarie e forestali e biologiche e naturalistiche e che intendano conseguire"	l'accesso alla libera professione nel campo agrario contempla nuove figure professionali, che garantiscono adeguate attitudini anche in considerazioni delle peculiari finalità della norma ossia una maggiore tutela dell'uomo e l'ambiente.	Dott. Marco Iachelini - Funzionario Pubblico - Agrotecnico Laureato in Scienze Naturali
373	Sostanziale	si sostituisca "durata quinquennale o laurea in discipline agrarie e forestali e che intendano conseguire" con "durata quinquennale o laurea in discipline agrarie e forestali e biologiche e naturalistiche e che intendano conseguire"	l'accesso alla libera professione nel campo agrario contempla nuove figure professionali, che garantiscono adeguate attitudini anche in considerazioni delle peculiari finalità della norma ossia una maggiore tutela dell'uomo e l'ambiente.	Dott. Marco Iachelini - Funzionario Pubblico - Agrotecnico Laureato in Scienze Naturali
373	Sostanziale	aggiungere al Art 1.7. scuole agrarie professionali	In riguardo ad altre scuole anche le scuole agrarie professionali garantiscono una preparazione professionale adeguata	Stefan Vaja agricoltore
373	Sostanziale	aggiungere al Art 1.7. scuole agrarie professionali	In riguardo ad altre scuole anche le scuole agrarie professionali garantiscono una preparazione professionale adeguata	Stefan Vaja agricoltore
375-378	sostanziale	Ai fini dell'acquisizione della suddetta abilitazione, i soggetti interessati sono comunque tenuti a superare l'esame di abilitazione. Gli stessi soggetti sono tenuti, inoltre, alla partecipazione ai corsi di aggiornamento,	Si ritiene di esentare tali soggetti, già esentati dalla frequenza del corso di rilascio, dal sostenere l'esame ma tenuti solo alla frequenza di corsi di aggiornamento.	Regione Piemonte

		ai fini del rinnovo delle abilitazioni secondo le modalità di cui al successivo paragrafo A.1.8.		
375	sostanziale	Ai fini dell'acquisizione della suddetta abilitazione, i soggetti interessati non sono comunque tenuti a devono sostenere superare l'esame di abilitazione.	Il titolo di studio è da considerarsi portatore di professionalità, viste le materie affrontate durante gli studi e il conseguimento del titolo stesso. Proposta: come sopra. Il punto A.1.7 dovrebbe essere esteso a tutte le "esenzioni".	Assomela e OP associate
375	sostanziale	Ai fini dell'acquisizione della suddetta abilitazione, i soggetti interessati non sono comunque tenuti a devono sostenere superare l'esame di abilitazione.	Il titolo di studio è da considerarsi portatore di professionalità, viste le materie affrontate durante gli studi e il conseguimento del titolo stesso.	<ul style="list-style-type: none"> . APOCONERPO soc coop agricola, Bologna . APOFRUIT Italia, Cesena (FC) . OROGELFRESCO, Cesena (FC) . EUROPFRUIT, Cesena (FC) . CICO, Ferrara (FC) . AFE, Ferrara (FC) . GRANFRUTTAZANI (Granarolo Faentino – Faenza) (RA) . COFERASTA Ferrara (FC) . AGRITEAM Consorzio Cooperativo Servizi, Bologna (BO) . ASSOPA (Associazione Patate Bologna)
379	Sostanziale	Sono altresì esentati gli utilizzatori professionali che intendono avvalersi di consulenti abilitati ai sensi del dlgs 150\12	:Media aziendale 7 ettari,elevata età media dei conduttori.Nel caso di colture a elevato uso di P.F.(vite)media aziendale ancora più bassa .Difficile pensare che con questo quadro aziendale si possano formare dei fitopatologi.Meglio dare la possibilità agli stessi di perseguire gli obiettivi della direttiva appoggiandosi a consulenti.	franco selmin perito agrario

380	sostanziale	A.1.7.1 - Soggetti esentati dall'esame di abilitazione per utilizzatori professionali Sono esentati dall'esame di abilitazione e dalla partecipazione ai corsi di aggiornamento per utilizzatori professionali i soggetti in possesso di diploma di durata quinquennale o laurea in discipline agrarie e forestali e che appartengono a Centri di Saggio ufficialmente accreditati alla sperimentazione dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.	I Centri di Saggio ufficialmente accreditati sono controllati ed ispezionati periodicamente dal MiPAAF per la conduzione di test con prodotti fitosanitari anche non registrati ed il personale degli stessi Centri è tenuto ad un costante aggiornamento in materia, verificato anche in sede ispettiva	Federazione Italiana Società di Servizi e Sperimentazione in Agricoltura (F.I.S.S.S.A.)
382	sostanziale	Si propone di aggiungere” In assenza di corsi immediatamente fruibili nella zona di residenza, la validità dei certificati di abilitazione può essere prorogata fino a un massimo di 180 giorni”	E' necessario dare la possibilità all'utenza di frequentare il corso di aggiornamento in tempi compatibili con l'effettiva disponibilità dello stesso	Regione Siciliana Servizio 5 Fitosanitario Regionale
385	Sostanziale	... i soggetti interessati sono tenuti a partecipare ai corsi di aggiornamento. i soggetti interessati sono tenuti a partecipare a specifici corsi o iniziative di aggiornamento. . .	Modifica conforme all'art. 9, comma 3, D.Lgs. n. 150/2012.	Regione del Veneto
387, 394-395	sostanziale	I crediti formativi andrebbero considerati se maturati nell'ultimo biennio di validità dell'abilitazione	Con l'attuale formulazione, si potrebbero utilizzare come aggiornamento crediti conseguiti già al primo anno di validità dell'abilitazione e quindi superati	Regione Siciliana Servizio 5 Fitosanitario Regionale
388	Sostanziale/editoriale	1. Utilizzatori professionali Per ottenere il rinnovo del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari, i soggetti interessati sono tenuti a partecipare ai corsi di aggiornamento. La relativa attività viene effettuata anche attraverso corsi basati su un sistema di crediti formativi da completare nell'arco dei 5 anni di validità dell'abilitazione. Al termine dei suddetti percorsi formativi gli Enti formatori verrà rilasciato “un attestato di aggiornamento”. Le abilitazioni vengono rinnovate dalle Autorità regionali o provinciali competenti previa verifica del predetto	La dicitura Enti Formatori compare solo in questa riga del testo del piano. Non vi è definizione dell'Ente formatore da nessuna parte nel testo. Poiché il rinnovo è comunque di competenza delle Autorità regionali o Provinciali si suggerisce di eliminare dal testo le parole “Enti Formatori”.	OPERA Research Centre – Università Cattolica Sacro Cuore

		attestato.		
388	Sostanziale/ editoriale	<p>2. Utilizzatori professionali Per ottenere il rinnovo del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari, i soggetti interessati sono tenuti a partecipare ai corsi di aggiornamento. La relativa attività viene effettuata anche attraverso corsi basati su un sistema di crediti formativi da completare nell'arco dei 5 anni di validità dell'abilitazione. Al termine dei suddetti percorsi formativi gli Enti formatori verrà rilasciato "un attestato di aggiornamento". Le abilitazioni vengono rinnovate dalle Autorità regionali o provinciali competenti previa verifica del predetto attestato.</p>	<p>La dicitura Enti Formatori compare solo in questa riga del testo del piano. Non vi è definizione dell'Ente formatore da nessuna parte nel testo. Poiché il rinnovo è comunque di competenza delle Autorità regionali o Provinciali si suggerisce di eliminare dal testo le parole "Enti Formatori".</p>	OPERA Research Centre – Università Cattolica Sacro Cuore
389	Editoriale/ Sostanziale	<p>... previa verifica del predetto attestato. ... previa verifica dei predetti attestati.</p>	<p>Usare il plurale, trattandosi di più momenti formativi, che devono concorrere a formare il monte ore minimo richiesto.</p>	Regione del Veneto
390- 397	(sostanziale)	<p>Integrare il punto 2, dalla riga 393, come segue: "2. L'attività di aggiornamento può essere effettuata sia attraverso corsi, sia attraverso un sistema di crediti formativi da acquisire in modo continuativo nell'arco del periodo di validità dell'abilitazione ovvero, per i soli iscritti negli ordini e collegi professionali del settore agrario, attraverso la formazione continua obbligatoria di cui all'art. 7 del DPR n. 137/2012. Le Autorità regionali o provinciali competenti individuano anche d'intesa con i consigli nazionali degli ordini e dei collegi professionali le iniziative di carattere formativo o seminariale, valide ai fini del</p>	<p>Si richiama il rispetto del principio della formazione continua obbligatoria per i professionisti sancito dall'art. 7 del DPR n. 137/2012, finalizzando altresì, nell'ambito di intese tra Regioni e Province autonome ed i Consigli Nazionali professionali, l'obbligo dei corsi di aggiornamento alla formazione continua obbligatoria per armonizzare i compiti legislativamente attribuiti al sistema ordinistico ed a quello regionale, ed evitare conflitti.</p>	Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati.

		raggiungimento dei crediti formativi.”		
392	editoriale	sostituire “avvenuto a” con “avvenuta”		Regione Siciliana Servizio 5 F.R.
392	editoriale	“avvenuta” al posto di “avvenuto a”		Regione Lombardia
394	sostanziale	L’attività di aggiornamento può essere effettuata sia attraverso corsi, sia attraverso un sistema di crediti formativi da acquisire in modo continuativo nell’arco del periodo di validità dell’abilitazione.		Regione Piemonte
394	sostanziale	Eliminare “in modo continuativo” sostituire con “con almeno 2 corsi in 5 anni”	Formula troppo generica, non vengono specificati i criteri della continuità	Regione Lombardia
395 - 397	Editoriale/ Sostanziale	Le Autorità regionali o provinciali competenti individuano le iniziative di carattere formativo o seminariale, valide ai fini del raggiungimento dei crediti formativi.	Questa frase va inserita in modo che riguardi anche il paragrafo precedente, quindi dopo la riga 389. Questa indicazione deve riguardare necessariamente anche le attività formative di aggiornamento rivolte agli utilizzatori professionali.	Regione del Veneto
398	Sostanziale	sono ricomprese, se conformi ai dettami dell’all.to 1\A del dlgs 150\12, le attività di formazione obbligatoria previste dall’art.7 del d.l.138\11 convertito in legge 148\11.	Risulterebbero, per una stessa categoria di professionisti, ridondanti e sovrapposte due previsioni di legge che obbligano uno stesso soggetto a corsi di aggiornamento paralleli ma non equipollenti. Bisognerebbe avere il tempo anche per lavorare.	franco selmin perito agrario
399-412	Sostanziale	A.1.9 - Caratteristiche dei soggetti che erogano la formazione di base e di aggiornamento 1. La formazione degli utilizzatori professionali, e dei distributori e consulenti è di competenza delle Regioni e	I consulenti, in quanto professionisti per i quali è richiesta l’iscrizione all’albo professionale, sono sottoposti ad obbligo di formazione continua così come previsto	Consiglio dell’Ordine Nazionale dei dottori Agronomi e dei dottori Forestali (CONAF)

		<p>delle Province autonome, che provvedono alla definizione degli standard formativi, per assicurare l'acquisizione di un'adeguata conoscenza nelle materie elencate nell'allegato I al decreto legislativo n. 150/2012. La programmazione e la realizzazione dei corsi viene effettuata sulla base dei fabbisogni formativi e nel rispetto dei criteri minimi comuni definiti dal Piano. Tale attività di programmazione ed organizzazione viene realizzata dalle Autorità competenti, oppure può essere affidata agli Organismi accreditati dalle Regioni e Province autonome per la formazione in agricoltura. Le Regioni e le Province autonome individuano i requisiti che gli Organismi accreditati devono possedere per svolgere l'attività di formazione e di aggiornamento; approvano, preventivamente, i programmi formativi e verificano l'avvenuta realizzazione dei corsi assicurandosi che i relativi contenuti siano coerenti con quanto previsto dall'allegato I al decreto legislativo n. 150/2012.</p>	<p>dall'art. 7 del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137, "al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività". Gli ordini o soggetti autorizzati dal Consiglio nazionale, come previsto dal comma 2 del sopracitato art. 7, al fine di favorire la formazione e l'aggiornamento dei propri iscritti che intendono svolgere l'attività di "consulente", devono organizzare corsi di formazione inerenti le materie elencate nell'allegato I al decreto legislativo n. 150/2012.</p>	
399-412	Sostanziale	<p>A.1.9 - Caratteristiche dei soggetti che erogano la formazione di base e di aggiornamento</p> <p>1. La formazione degli utilizzatori professionali e dei distributori è di competenza delle Regioni e delle Province autonome, che provvedono alla definizione degli standard formativi, per assicurare l'acquisizione di un'adeguata conoscenza nelle materie elencate nell'allegato I al decreto legislativo n. 150/2012. La programmazione e la realizzazione dei corsi viene effettuata sulla base dei fabbisogni formativi e nel rispetto dei criteri minimi comuni definiti dal Piano. Tale attività di programmazione ed organizzazione viene realizzata dalle Autorità competenti, oppure può essere affidata agli Organismi accreditati dalle Regioni e Province autonome per la formazione in agricoltura. Le Regioni e le Province autonome individuano i requisiti che gli Organismi accreditati devono possedere per</p>	<p>I consulenti, in quanto professionisti per i quali è richiesta l'iscrizione all'albo professionale, sono sottoposti ad obbligo di formazione continua così come previsto dall'art. 7 del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137, "al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività". Gli ordini o soggetti autorizzati dal Consiglio nazionale, come previsto dal comma 2 del sopracitato art. 7, al fine di favorire la formazione e l'aggiornamento dei propri iscritti che intendono svolgere l'attività di "consulente", devono organizzare corsi di formazione inerenti le materie elencate nell'allegato I al decreto legislativo n. 150/2012.</p>	<p>Consiglio dell'Ordine Nazionale dei dottori Agronomi e dei dottori Forestali (CONAF)</p>

		svolgere l'attività di formazione e di aggiornamento; approvano, preventivamente, i programmi formativi e verificano l'avvenuta realizzazione dei corsi assicurandosi che i relativi contenuti siano coerenti con quanto previsto dall'allegato I al decreto legislativo n. 150/2012.		
399	Sostanziale	Che vengano inseriti anche gli Albi Professionali come erogatori di attività formativa	Ordini e Collegi in virtù della riforma delle Professioni vigilano sulla formazione professionale dell'iscritto	CNPA
400-403	sostanziale	La formazione degli utilizzatori professionali, distributori e consulenti è di competenza delle Regioni e delle Province autonome, che provvedono alla definizione degli standard formativi, per assicurare l'acquisizione di un'adeguata conoscenza nelle materie elencate nell'allegato I al decreto legislativo n. 150/2012. Specificare cosa si intende per obiettivi formativi e quali sono i criteri di definizione di tali standard	Questo punto è particolarmente cruciale poiché contribuisce in modo determinante a strutturare i corsi che si intendono erogare.	Tergeo – Unione Italiana Vini
400- 403	sostanziale	Integrare il punto 1 di cui alla riga 400, come segue: “1. Salvo che per gli iscritti negli ordini e nei collegi professionali, per i quali si applica la formazione obbligatoria di cui al DPR n. 137/2012 , la formazione degli utilizzatori professionali, distributori e consulenti è di competenza delle Regioni e delle Province autonome, che provvedono alla definizione degli standard formativi, per assicurare l'acquisizione di un'adeguata conoscenza delle materie elencate nell'allegato I al decreto legislativo n. 150/2012.	Si richiama la necessità del coordinamento con la legislazione in materia di ordini professionali e, nello specifico, del principio della formazione continua obbligatoria.	Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati.
400-403	sostanziale	La formazione degli utilizzatori professionali, distributori e consulenti è di competenza delle Regioni e delle Province autonome, che provvedono alla definizione degli standard formativi, per assicurare l'acquisizione di un'adeguata conoscenza nelle materie elencate nell'allegato I al decreto legislativo n. 150/2012. Specificare cosa si intende per obiettivi formativi e	Questo punto è particolarmente cruciale poiché contribuisce in modo determinante a strutturare i corsi che si intendono erogare.	DISAA, Università di Milano

		quali sono i criteri di definizione di tali standard		
403	sostanziale	Dopo le parole “decreto legislativo n. 105/2012” aggiungere le parole “, avvalendosi anche degli istituti competenti in materia appartenenti agli Enti Pubblici di Ricerca.	In questo caso viene sottolineata la possibilità d’impiego degli EPR, strutture certamente utili per gli obiettivi del PAN	CNR
404	Sostanziale sulla base dei bisogni formativi, tenendo conto anche di quanto previsto dall’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e dagli accordi stabiliti nell’ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano il 21 dicembre 2011 e il 25 luglio 2012 e nel rispetto dei criteri minimi comuni definiti dal Piano.	La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ha approvato, nel corso della riunione del 25 luglio 2012, il documento “Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2, e 37, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008, e successive modificazioni e integrazioni” concernenti le attività di formazione in materia di salute e sicurezza per datori di lavoro, lavoratori, dirigenti e preposti. In tal modo si completa e chiarisce – attraverso l’identificazione di indirizzi uniformi a livello nazionale – il quadro di riferimento già delineato dagli accordi del 21 dicembre 2011 e si forniscono a tutti gli operatori e agli organi di vigilanza indicazioni essenziali per l’organizzazione, la realizzazione e la verifica di attività formative pienamente coerenti con la vigente normativa.	Regione del Veneto
405	Sostanziale dalle Autorità competenti, in conformità anche a quanto previsto dall’art. 9 del D.Lgs. n. 81/2008, per la parte relativa alla sicurezza sul lavoro, oppure.....	Si suggerisce di aggiungere la frase in quanto l’art. 9 del D.Lgs. n. 81/2008 attribuisce compiti particolari ai vari Enti oggi confluiti nell’INAIL, relativi alla formazione, alla stesura di linee guida e al SINP (Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione di infortuni e malattie professionali).	Regione del Veneto
2	sostanziale	A.1.9 – 1. Terzo periodo Tale attività di programmazione ed organizzazione viene realizzata dalle Autorità competenti, oppure	Necessità di meglio valorizzare le strutture pubbliche operanti in materia.	AGENZIA LAORE SARDEGNA

		<p>ovvero, può essere affidata agli Organismi accreditati dalle Regioni e Province autonome per la formazione in agricoltura, nel caso le suddette autorità non siano in grado di provvedere direttamente con le proprie strutture operative.</p>		
406/407	sostanziale	<p>Tale attività di programmazione ed organizzazione viene realizzata dalle Autorità competenti, oppure può essere affidata agli Organismi accreditati dalle Regioni e Province autonome per la formazione in agricoltura.</p> <p>Le Regioni e le Province autonome individuano i requisiti che gli Organismi accreditati devono possedere per svolgere l'attività di formazione e di aggiornamento; approvano, preventivamente, i programmi formativi e verificano l'avvenuta realizzazione dei corsi assicurandosi che i relativi contenuti siano coerenti con quanto previsto dall'allegato I al decreto legislativo n. 150/2012.</p>	<p>I requisiti di individuazione degli organismi accreditati alla formazione e all'aggiornamento dovrebbero essere identificati a livello nazionale e non regionale .</p> <p>Questo anche in virtù di quanto prescritto dall'articolo 7, comma 2 che prevede "procedure omogenee per la realizzazione delle attività di formazione e aggiornamento nonché per il rilascio delle abilitazioni... e anche</p> <p>Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano individuano, all'interno delle proprie strutture, gli organismi idonei all'espletamento dell'esame finalizzato al rilascio dei certificati di abilitazione per gli utilizzatori professionali, i distributori e i consulenti.</p> <p>Ciò significa che vengono identificati gli organismi sulla base di requisiti che non sono definiti né dal piano né dal decreto, ma che devono essere armonizzati.</p> <p>Quindi si dovrebbe parlare di requisiti minimi stabiliti a livello nazionale, per garantire la sicurezza di una uniformità delle conoscenze di base su tutto il territorio nazionale, lasciando comunque la competenza della gestione della formazione alle Regioni. Ma questi requisiti non dovrebbero, in nessun caso, riguardare i soggetti erogatori –come se rappresentassero</p>	<p>OPERA Research Centre – Università Cattolica Sacro Cuore</p>

			un numero chiuso- ma i programmi e la metodologia da seguire; –sarebbe opportuna la redazione di documento di indirizzo.	
406	sostanziale	<p>oppure attraverso soggetti formatori accreditati, in conformità al modello definito ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni e Province autonome del 20 marzo 2008, e/o attraverso soggetti specificamente autorizzati in base alle disposizioni adottate da ciascuna Regione e Provincia autonoma. può essere affidata agli Organismi accreditati dalle Regioni e Province autonome per la formazione in agricoltura.</p> <p>Le Regioni e le Province autonome individuano i requisiti che gli Organismi accreditati devono possedere per svolgere l’attività di formazione e di aggiornamento; approvano, preventivamente, i programmi formativi e verificano l’avvenuta realizzazione dei corsi assicurandosi che i relativi contenuti siano coerenti con quanto previsto dall’allegato I al decreto legislativo n. 150/2012.</p>	E’ necessario formulare in questo modo la frase in quanto rimanda alle specifiche disposizioni adottate nelle diverse Regioni e Province autonome	Regione Emilia-Romagna
406/407	sostanziale	<p>Tale attività di programmazione ed organizzazione viene realizzata dalle Autorità competenti, oppure può essere affidata agli Organismi accreditati dalle Regioni e Province autonome per la formazione in agricoltura.</p> <p>Le Regioni e le Province autonome individuano i requisiti che gli Organismi accreditati devono possedere per svolgere l’attività di formazione e di aggiornamento; approvano, preventivamente, i programmi formativi e verificano l’avvenuta realizzazione dei corsi assicurandosi che i relativi</p>	<p>I requisiti di individuazione degli organismi accreditati alla formazione e all’aggiornamento dovrebbero essere identificati a livello nazionale e non regionale .</p> <p>Questo anche in virtù di quanto prescritto dall’articolo 7, comma 2 che prevede “procedure omogenee per la realizzazione delle attività di formazione e aggiornamento nonché per il rilascio delle abilitazioni... e anche</p> <p>Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano individuano, all’interno delle proprie strutture, gli organismi idonei</p>	OPERA Research Centre – Università Cattolica Sacro Cuore

		contenuti siano coerenti con quanto previsto dall'allegato I al decreto legislativo n. 150/2012.	<p>all'espletamento dell'esame finalizzato al rilascio dei certificati di abilitazione per gli utilizzatori professionali, i distributori e i consulenti.</p> <p>Ciò significa che vengono identificati gli organismi sulla base di requisiti che non sono definiti né dal piano né dal decreto, ma che devono essere armonizzati.</p> <p>Quindi si dovrebbe parlare di requisiti minimi stabiliti a livello nazionale, per garantire la sicurezza di una uniformità delle conoscenze di base su tutto il territorio nazionale, lasciando comunque la competenza della gestione della formazione alle Regioni. Ma questi requisiti non dovrebbero, in nessun caso, riguardare i soggetti erogatori –come se rappresentassero un numero chiuso- ma i programmi e la metodologia da seguire; – sarebbe opportuna la redazione di documento di indirizzo.</p>	
407	Sostanzialeformazione in agricoltura, anche tenendo conto di quanto dall'accordo stabilito nella Conferenza Stato Regioni del 21.12.2011.	Si suggerisce di aggiungere la frase in quanto i programmi di formazione sono stati per la parte di sicurezza sul lavoro uniformati a livello nazionale concordando i requisiti minimi dei contenuti e le competenze dei formatori	Regione del Veneto
407	sostanziale	Eliminare le parole "in agricoltura"	Non si comprende la limitazione agli organismi accreditati solo per l'agricoltura, quando nei fatti l'accreditamento più diffuso è per l'attività di formazione in generale	Regione Siciliana Servizio 5 Fitosanitario Regionale
407	sostanziale	Dopo la frase che termina con la "parola agricoltura" è aggiunto il seguente periodo: "Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano individuano, all'interno delle proprie strutture, gli organismi idonei all'espletamento dell'esame	Il Piano non prevede alcun coinvolgimento delle Organizzazioni Professionali Agricole nelle attività di formazione ignorando la grande esperienza accumulata in tutti in questi anni dalle nostre strutture in tale	COLDIRETTI

		<p>finalizzato al rilascio dei certificati di abilitazione per gli utilizzatori professionali, i distributori e i consulenti.</p> <p>Gli organismi idonei alla realizzazione della formazione e rilascio dei certificati di abilitazione possono essere individuati all'interno delle autorità responsabili sopra citate sia, nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal Piano d'Azione Nazionale, presso sedi accreditate per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso una Regione, enti di formazione in possesso di certificazione di qualità in base alla norma UNI EN ISO 9001:2000/9001:2008/settore EA 37, oppure strutture formative di emanazione delle associazioni sindacali maggiormente rappresentative dei datori di lavoro o dei lavoratori in agricoltura e delle associazioni ambientaliste e dei consumatori.</p>	settore.	
408-412	Sostanziale	<p>Le Regioni e le Province autonome individuano i requisiti che gli Organismi accreditati devono possedere per svolgere l'attività di formazione e di aggiornamento; approvano, preventivamente, i programmi formativi e verificano l'avvenuta realizzazione dei corsi assicurandosi che i relativi contenuti siano coerenti con quanto previsto dall'allegato I al decreto legislativo n. 150/2012.</p> <p>Specificare i requisiti degli organismi accreditabili</p>	L'accREDITamento degli organismi che possono svolgere l'attività di formazione e aggiornamento assume una notevole importanza e deve quindi essere effettuata su criteri espliciti comuni a tutte le Autorità competenti sul territorio nazionale	Tergeo – Unione Italiana Vini
5	Sostanziale e editoriale	<p>A.1.9 comma 1 secondo periodo</p> <p>Le Regioni e le Province autonome, che si avvarranno di Organismi accreditati, individuano i requisiti che tali gli Organismi accreditati devono possedere per svolgere l'attività di formazione e di</p>	<p>Necessità di meglio specificare la differenziazione fra l'intervento diretto dell'Autorità competente rispetto all'ipotesi di affidamento ad Organismi accreditati.</p> <p>Necessità di riferimento all'allegato I del</p>	<p>AGENZIA LAORE SARDEGNA</p>

		aggiornamento; approvano, preventivamente, i programmi formativi e verificano l'avvenuta realizzazione dei corsi assicurandosi che i relativi contenuti siano coerenti con quanto previsto dall'allegato I al decreto legislativo n. 150/2012e dall'allegato I al presente Piano.	PAN che meglio precisa, per ciascuna figura destinataria della formazione, gli argomenti da trattare.	
408-412	Sostanziale	Le Regioni e le Province autonome individuano i requisiti che gli Organismi accreditati devono possedere per svolgere l'attività di formazione e di aggiornamento; approvano, preventivamente, i programmi formativi e verificano l'avvenuta realizzazione dei corsi assicurandosi che i relativi contenuti siano coerenti con quanto previsto dall'allegato I al decreto legislativo n. 150/2012. Specificare i requisiti degli organismi accreditabili	L'accREDITAMENTO degli organismi che possono svolgere l'attività di formazione e aggiornamento assume una notevole importanza e deve quindi essere effettuata su criteri espliciti comuni a tutte le Autorità competenti sul territorio nazionale	DISAA, Università di Milano
408	Sostanziale	Occorre maggiore chiarezza sui criteri di scelta degli Organismi accreditati.	La formazione deve essere affidata solo a soggetti di provata esperienza nel campo della didattica e dell'Alta formazione.	Agroinnova-Università di Torino
412	Sostanziale	Nonché i soggetti previsti dall'art.7 del d.l. 138\11 convertito in legge 148\11	la formazione per gli esercenti la libera professione(consulenti ai sensi dlgs 150\12) è già obbligatoria e regolamentata per legge.L'unica aggiunta è che tale formazione, per essere titolo ai sensi del dlgs 150\12,deve perseguire obiettivi e schemi dello stesso.	franco selmin perito agrario
413/418	sostanziale	2. I soggetti che svolgono le docenze nell'ambito dei corsi, propedeutici al rilascio od al rinnovo delle abilitazioni, devono possedere adeguate competenze tecnico-professionali e non devono avere rapporti di dipendenza o di collaborazione diretta, a titolo oneroso, con strutture che distribuiscono sul mercato i prodotti fitosanitari, o con le società titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari, secondo la definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 24 del	Come nel caso precedente riferito alla figura del consulente, l'incompatibilità prevista ci pare alquanto restrittiva e limitante, (se non offensiva) del lavoro svolto dalle università, dagli spin off e da tutti i centri e gli istituti di ricerca. Se tale frase del piano dovesse essere mantenuta, la docenza sarebbe quindi limitata esclusivamente a funzionari degli enti pubblici (escluse le università e quindi i ricercatori e i professori universitari) con	OPERA Research Centre – Università Cattolica Sacro Cuore

		regolamento (CE) n. 1107/2009.	<p>esclusione in alcuni casi anche di funzionari dei servizi fitosanitari che fanno sperimentazione e ricerca.</p> <p>Ovvero verrebbero escluse tutte le categorie che attraverso il proprio lavoro di valutazione e sperimentazione accompagnano, valorizzano e danno credibilità ai processi di innovazione generata dall'industria o dalla cooperazione con l'industria</p>	
413-418	sostanziale	<p>2. I soggetti che svolgono le docenze nell'ambito dei corsi, propedeutici al rilascio od al rinnovo delle abilitazioni, devono possedere adeguate competenze tecnico-professionali accertate da pubblicazioni a livello nazionale ed internazionale e non devono avere rapporti di dipendenza o di collaborazione diretta, a titolo oneroso, con strutture che distribuiscono sul mercato i prodotti fitosanitari, o con le società titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari, secondo la definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 24 del regolamento (CE) n. 1107/2009.</p>	<p>L'esclusione dalla docenza di soggetti che abbiano rapporti di dipendenza o di collaborazione diretta a titolo oneroso con strutture che distribuiscono sul mercato i prodotti fitosanitari o con le società titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari comporta la mancata valorizzazione di un patrimonio di conoscenze acquisite con notevole fatica in anni di lavoro di pieno campo o di laboratorio, che hanno contribuito alla formulazione di strategie di lotta integrata, all'individuazione di popolazioni resistenti di patogeni e parassiti. Queste esperienze sono per molti di noi docenti universitari parte fondante ed indispensabile dei nostri corsi: mediante il lavoro sperimentale abbiamo potuto acquisire conoscenze dirette su molte delle problematiche fitoiatriche oggetto dei corsi di formazione. La collaborazione, che non è nostra personale, ma istituzionale, con le ditte produttrici di agrofarmaci è stata molto spesso feconda, animata da discussioni e scambi di opinioni molto interessanti. Va d'altro canto sottolineato come tale collaborazione sia stata e sia ancor oggi sollecitata dalle nostre Università di</p>	Tergeo – Unione Italiana Vini

			<p>appartenenza, dal Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca che non mancano di ricordarci quanto poco la ricerca italiana sia finanziata dalle imprese. Da un lato quindi l'interazione con le ditte, anche quelle produttrici di agrofarmaci, viene incoraggiata, soprattutto in questi tempi di risorse insufficienti per la ricerca, dall'altro il PAN esclude di fatto la possibilità che chi ha svolto un'attività sollecitata da altra istituzione pubblica possa mettere il frutto del proprio lavoro e della propria elaborazione professionale al servizio di corsi di formazione. L'esclusione riguarda anche coloro che lavorano nei Centri di saggio, i funzionari di Enti pubblici compresi Servizi fitosanitari che in un modo o nell'altro hanno interagito con i soggetti citati, organizzando prove sperimentali di ogni tipo. Una volta escluse tutte queste persone, rimane da chiedersi a chi verrà affidata la docenza che a questo punto si baserà unicamente su dati bibliografici peraltro prodotti in gran parte da quegli stessi soggetti che ne sono stati esclusi. Si sottolinea inoltre che le limitazioni di accesso alla docenza non valgono per coloro che hanno collaborato con ditte costruttrici di macchine distributrici.</p>	
413-418	sostanziale	<p>I soggetti che svolgono le docenze nell'ambito dei corsi, propedeutici al rilascio od al rinnovo delle abilitazioni, devono possedere adeguate competenze tecnicoprofessionali e non devono avere rapporti di dipendenza o di collaborazione diretta, a titolo oneroso, con strutture che distribuiscono sul mercato i prodotti fitosanitari, o con le società titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari,</p>	<p>La motivazione è la stessa della riga precedente di questa tabella. Si aggiunge che le competenze professionali presenti all'interno dei Centri di Saggio autorizzati dal Mi.P.A.A.F sono di elevato valore scientifico e tecnico in materia di lotta integrata e in materia di uso sostenibile degli agrofarmaci, in quanto ormai da molti anni</p>	<p>Federazione Italiana Società di Servizi e Sperimentazione in Agricoltura (F.I.S.S.S.A.)</p>

		secondo la definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 24 del regolamento 417 (CE) n. 1107/2009. Non rappresenta elemento di incompatibilità l'attività svolta dai Centri di Saggio ufficialmente accreditati alla sperimentazione dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e dal Ministero della Salute	tali centri sono tenuti a rispettare le normative di sicurezza (DL 81/08) e le normative che fino ad ora hanno regolamentato l'uso dei prodotti fitosanitari (DPR 290/01) e la loro messa in commercio (Dir. 91/414/CE, Reg. 1107/09). Il rispetto di tali requisiti è sottoposto ad ispezioni periodiche da parte del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e del Ministero della Salute.	
413-418	sostanziale	2. I soggetti che svolgono le docenze nell'ambito dei corsi, propedeutici al rilascio od al rinnovo delle abilitazioni, devono possedere adeguate competenze tecnico professionali e non devono avere rapporti di dipendenza o di collaborazione diretta, a titolo oneroso, con strutture che distribuiscono sul mercato i prodotti fitosanitari, o con le società titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari, secondo la definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 24 del Regolamento CE n. 1107/2009.	Tale misura risulta essere penalizzante e discriminante nei confronti sia dei tecnici dell'industria degli agrofarmaci (dipendenti o collaboratori) sia dei tanti professionisti, tecnici e ricercatori che operano presso Centri di saggio, Università, Servizi fitosanitari regionali, Istituti/Enti di ricerca pubblici/privati e/o servizi tecnici della distribuzione/rivendita di prodotti che collaborano a titolo oneroso con le diverse società titolari di autorizzazione, in attività legate alla sperimentazione degli agrofarmaci, progetti di ricerca, ecc. Tali soggetti, pur operando quotidianamente nel settore della difesa delle colture agrarie con una comprovata esperienza e conoscenza sulle strategie di difesa fitosanitaria indirizzata alla difesa integrata e all'impiego sostenibile e sicuro dei prodotti fitosanitari, sono esclusi dal poter svolgere attività di formazione. Al fine di dare supporto alla gestione e alla realizzazione di un efficiente sistema formativo in ambito nazionale, e in considerazione dell'elevato numero di soggetti che dovranno essere formati dagli organismi/enti competenti tramite specifici	Agrofarma

			<p>corsi di formazione volti al rilascio del certificato di abilitazione all'attività di consulente, distributore e utilizzatore professionale, l'industria degli agrofarmaci mette a disposizione la propria esperienza e competenza tecnico-professionale per realizzare specifici percorsi di formazione sia per i soggetti che svolgono le docenze nell'ambito dei corsi di formazione (<i>train the trainer</i>), sia per svolgere docenze nell'ambito dei corsi propedeutici al rilascio e al rinnovo delle abilitazioni.</p> <p>L'industria garantisce inoltre la propria disponibilità alla predisposizione del materiale formativo.</p>	
413-418	sostanziale	<p>2. I soggetti che svolgono le docenze nell'ambito dei corsi, propedeutici al rilascio od al rinnovo delle abilitazioni, devono possedere adeguate competenze tecnico-professionali accertate da pubblicazioni a livello nazionale ed internazionale e non devono avere rapporti di dipendenza o di collaborazione diretta, a titolo oneroso, con strutture che distribuiscono sul mercato i prodotti fitosanitari, o con le società titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari, secondo la definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 24 del regolamento (CE) n. 1107/2009.</p>	<p>L'esclusione dalla docenza di soggetti che abbiano rapporti di dipendenza o di collaborazione diretta a titolo oneroso con strutture che distribuiscono sul mercato i prodotti fitosanitari o con le società titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari comporta la mancata valorizzazione di un patrimonio di conoscenze acquisite con notevole fatica in anni di lavoro di pieno campo o di laboratorio, che hanno contribuito alla formulazione di strategie di lotta integrata, all'individuazione di popolazioni resistenti di patogeni e parassiti. Queste esperienze sono per molti di noi docenti universitari parte fondante ed indispensabile dei nostri corsi: mediante il lavoro sperimentale abbiamo potuto acquisire conoscenze dirette su molte delle problematiche fitoiatriche oggetto dei corsi di formazione. La collaborazione, che non è nostra personale, ma istituzionale, con le</p>	DISAA, Università di Milano

			<p>ditte produttrici di agrofarmaci è stata molto spesso feconda, animata da discussioni e scambi di opinioni molto interessanti. Va d'altro canto sottolineato come tale collaborazione sia stata e sia ancor oggi sollecitata dalle nostre Università di appartenenza, dal Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca che non mancano di ricordarci quanto poco la ricerca italiana sia finanziata dalle imprese. Da un lato quindi l'interazione con le ditte, anche quelle produttrici di agrofarmaci, viene incoraggiata, soprattutto in questi tempi di risorse insufficienti per la ricerca, dall'altro il PAN esclude di fatto la possibilità che chi ha svolto un'attività sollecitata da altra istituzione pubblica possa mettere il frutto del proprio lavoro e della propria elaborazione professionale al servizio di corsi di formazione. L'esclusione riguarda anche coloro che lavorano nei Centri di saggio, i funzionari di Enti pubblici compresi Servizi fitosanitari che in un modo o nell'altro hanno interagito con i soggetti citati, organizzando prove sperimentali di ogni tipo. Una volta escluse tutte queste persone, rimane da chiedersi a chi verrà affidata la docenza che a questo punto si baserà unicamente su dati bibliografici peraltro prodotti in gran parte da quegli stessi soggetti che ne sono stati esclusi. Si sottolinea inoltre che le limitazioni di accesso alla docenza non valgono per coloro che hanno collaborato con ditte costruttrici di macchine distributrici.</p>	
413/418	sostanziale	2. I soggetti che svolgono le docenze nell'ambito dei corsi, propedeutici al rilascio od al rinnovo delle	Come nel caso precedente riferito alla figura del consulente, l'incompatibilità prevista ci	OPERA Research Centre – Università Cattolica Sacro

		<p>abilitazioni, devono possedere adeguate competenze tecnico-professionali e non devono avere rapporti di dipendenza o di collaborazione diretta, a titolo oneroso, con strutture che distribuiscono sul mercato i prodotti fitosanitari, o con le società titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari, secondo la definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 24 del regolamento (CE) n. 1107/2009.</p>	<p>pare alquanto restrittiva e limitante, (se non offensiva) del lavoro svolto dalle università, dagli spin off e da tutti i centri e gli istituti di ricerca.</p> <p>Se tale frase del piano dovesse essere mantenuta, la docenza sarebbe quindi limitata esclusivamente a funzionari degli enti pubblici (escluse le università e quindi i ricercatori e i professori universitari) con esclusione in alcuni casi anche di funzionari dei servizi fitosanitari che fanno sperimentazione e ricerca.</p> <p>Ovvero verrebbero escluse tutte le categorie che attraverso il proprio lavoro di valutazione e sperimentazione accompagnano, valorizzano e danno credibilità ai processi di innovazione generata dall'industria o dalla cooperazione con l'industria</p>	Cuore
413	editoriale	I soggetti che svolgono le docenze nell'ambito dei corsi , compresi gli organismi accreditati,	Attualmente si prevede solo la possibilità di affidarla a tali organismi	Confagricoltura
414	sost	...adeguate competenze tecnico-professionali, <i>soggetti laureati come professori universitari, dipendenti del CRA o CNR, iscritti all'albo dei docenti regionali fascia A misura 111 del PSR, dipendenti pubblici con esperienza oppure diplomati agrotecnici o periti agrari.</i>	“possedere adeguate competenze tecnico professionali” è assolutamente generico	Astolfo Zoina
414	SOST	...adeguate competenze tecnico-professionali, <i>come professori universitari, dipendenti del CRA o CNR, iscritti all'albo dei docenti regionali fascia A misura 111 del PSR e dipendenti pubblici con adeguata esperienza.</i>	“possedere adeguate competenze tecnico professionali” è troppo generico e sminuirebbe la figura del docente	AGRONOMI TERRAORTI
414	sost	..come: prof universitari, dipendenti del CRA o CNR, iscritti all'albo dei docenti regionali fascia A misura	“possedere adeguate competenze tecnico professionali” è troppo generico	A.N.Te.S.I.A.

		111 del PSR, dipendenti regionali		
414	sost	...adeguate competenze tecnico-professionali, <i>come professori universitari, dipendenti del CRA o CNR, iscritti all'albo dei docenti regionali fascia A misura 111 del PSR e dipendenti pubblici con adeguata esperienza.</i>	“possedere adeguate competenze tecnico professionali” è troppo generico e sminuirebbe la figura del docente	Unimpresa – Federazione Nazionale Agricoltura
414-418	sostanziale	Eliminare il comma: “2. I soggetti che svolgono le docenze nell'ambito dei corsi, propedeutici al rilascio od al rinnovo delle abilitazioni, non devono avere rapporti di dipendenza o di collaborazione diretta, a titolo oneroso, con strutture che distribuiscono sul mercato i prodotti fitosanitari, o con le società titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari, secondo la definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 24 del Regolamento CE n. 1107/2009.”	La misura risulta essere penalizzante , discriminando i tanti professionisti, tecnici e ricercatori che operano presso Industrie produttrici di agrofarmaci, Centri di saggio, Università, Servizi fitosanitari regionali, Istituti/Enti di ricerca pubblici/privati. Tali soggetti includono professionisti di comprovata esperienza e conoscenza delle strategie di difesa fitosanitaria integrata e dell’impiego sostenibile e sicuro dei prodotti fitosanitari. Queste figure costituiscono quindi un importante sorgente di formatori qualificati che andrebbero utilizzati a dovere per migliorare la qualità e la copertura territoriale di questa attività (essendo prevedibili criticità organizzative ed operative al fine di soddisfare la domanda di corsi).	Rodolfo Santilocchi - UNIVPM
414-418	Sostanziale	Eliminare il comma: “2. <i>I soggetti che svolgono le docenze nell'ambito dei corsi, propedeutici al rilascio od al rinnovo delle abilitazioni, non devono avere rapporti di dipendenza o di collaborazione diretta, a titolo oneroso,</i>	Come sopra anche questo veto è penalizzante per tanti professionisti che al di là del ruolo svolto possiedono esperienze e conoscenze peculiari e talvolta uniche come spesso accade proprio nel campo del controllo biologico.	IBMA ITALIA

		<i>con strutture che distribuiscono sul mercato i prodotti fitosanitari, o con le società titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari, secondo la definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 24 del Regolamento CE n. 1107/2009.”</i>	Si ritiene che una volta che sia trasparente la loro provenienza, anche queste figure debbano poter essere coinvolte nelle attività formative.	
414	Sostanziale	..come: prof universitari, dipendenti del CRA o CNR, iscritti all'albo dei docenti regionali fascia A misura 111 del PSR, dipendenti regionali	“possedere adeguate competenze tecnico professionali” è troppo generico	MARCO VALERIO DEL GROSSO
414	Sostanziale	..come: prof universitari, dipendenti del CRA o CNR, iscritti all'albo dei docenti regionali fascia A misura 111 del PSR, dipendenti regionali	“possedere adeguate competenze tecnico professionali” è troppo generico	A.N.Te.S.I.A.
419	sostanziale	Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, e in accordo con le Regioni e le Province autonome, attiva specifici percorsi formativi finalizzati a uniformare i contenuti e la metodologia didattica da adottare nei corsi realizzati dalle Regioni e dalle Province autonome.	I contenuti del PAN costituiscono di per sé la modalità per uniformare i contenuti e la metodologia didattica da adottare nei corsi .	Regione Emilia-Romagna
419-422	sostanziale	Rivedere e chiarire il testo		Regione Siciliana Servizio 5 Fitosanitario Regionale
421	sostanziale	Inserire dopo le parole “specifici corsi formativi” aggiungere le parole “, avvalendosi anche degli istituti competenti in materia appartenenti agli Enti Pubblici di Ricerca, ”	Si richiama l'attenzione sul ruolo che le strutture degli EPR possono svolgere sul piano formativo	CNR
421-422	sostanziale	Eliminare frase dopo la virgola “attiva specifici corsi formativi finalizzati a uniformare i contenuti”... e sostituire con “ definisce i criteri per l'accreditamento dei formatori ”	Il testo proposto non chiarisce chi sono i destinatari dei percorsi formativi e non indica chi definisce i criteri.	Regione Lombardia
421	Sostanziale	Occorrerebbe specificare chi tiene questi corsi formativi	La formazione è la prima azione del Piano e dovrebbe coinvolgere chi ha provata esperienza didattica nell'ambito dell'Alta formazione	Agroinnova-Università di Torino
422	Sostanzialeautonome. I percorsi possono essere studiati in modo da integrare in un unico ciclo la formazione	Si suggerisce di aggiungere la frase in quanto per razionalizzare le risorse impiegate	Regione del Veneto

		obbligatoria prevista dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.	sarebbe opportuno che le parti comuni con i corsi obbligatori sulla sicurezza – quali quelli previsti dall’art.37 del D.Lgs. n. 81/2008, dal DM 10.03.1998 (antincendio) e DM n. 388/2003 (primo soccorso) – venissero erogate in un unico ciclo di formazione polivalente.	
423-426	sostanziali	3. Le Regioni e le Province autonome concordano, a livello territoriale, con le Università e con altri Istituti di ricerca pubblici e privati gli Istituti agrari , specifiche attività formative e/o seminariali sulle materie elencate nell’allegato I al decreto legislativo n.150/2012, per favorire la formazione di figure professionali adeguate ai compiti e agli obiettivi fissati dal Piano.	Purtroppo negli Istituti Agrari le materie concernenti la protezione sono state ridotte con conseguente impoverimento delle competenze ed aggiornamento del personale docente. Appare invece doveroso includere altri istituti di ricerca pubblici come ad esempio il CRA o privati quali i centri di ricerca internazionali di società produttrici di agrofarmaci che posseggono molte conoscenze in quest’ambito. Molti ricercatori che lavorano presso i centri di ricerca delle società produttrici di agrofarmaci sono molto apprezzati in campo scientifico ed hanno dato contributi molto importanti al progredire della conoscenza relativa a meccanismi d’azione e resistenza.	Tergeo – Unione Italiana Vini
423-424	sostanziale	Rivedere la dizione “con le Università e gli Istituti agrari”	Limitazione ingiustificata della discrezionalità e autonomia delle Regioni, anche in rapporto alla diversità territoriale dei soggetti potenzialmente interessati	Regione Siciliana Servizio 5 Fitosanitario Regionale
423-424	sostanziale	Sostituire le parole “le Università e gli Istituti agrari” con le parole “ le Università, gli Istituti agrari e gli Istituti competenti in materia appartenenti agli Enti Pubblici di Ricerca ”	In questo caso il richiamo a EPR è legato non solo erogazione di attività formative ma anche alla definizione dei relativi percorsi	CNR
423-426	sostanziali	4. Le Regioni e le Province autonome concordano, a livello territoriale, con le Università e con altri Istituti di ricerca pubblici e privati gli Istituti agrari , specifiche attività formative e/o seminariali sulle materie elencate nell’allegato I al decreto	Purtroppo negli Istituti Agrari le materie concernenti la protezione sono state ridotte con conseguente impoverimento delle competenze ed aggiornamento del personale docente. Appare invece doveroso includere	DISAA, Università di Milano

		legislativo n.150/2012, per favorire la formazione di figure professionali adeguate ai compiti e agli obiettivi fissati dal Piano.	altri istituti di ricerca pubblici come ad esempio il CRA o privati quali i centri di ricerca internazionali di società produttrici di agrofarmaci che posseggono molte conoscenze in quest'ambito. Molti ricercatori che lavorano presso i centri di ricerca delle società produttrici di agrofarmaci sono molto apprezzati in campo scientifico ed hanno dato contributi molto importanti al progredire della conoscenza relativa a meccanismi d'azione e resistenza.	
423-426	Sostanziale	3. Le Regioni e le Province autonome concordano, a livello territoriale, con le Università, gli Istituti agrari e gli ordini professionali di riferimento , specifiche attività formative e/o seminariali sulle materie elencate nell'allegato I al decreto legislativo n.150/2012, per favorire la formazione di figure professionali adeguate ai compiti e agli obiettivi fissati dal Piano.	Gli ordini professionali, in quanto enti responsabili della formazione dei "consulenti" iscritti nei propri Albi, devono essere coinvolti nella definizione delle specifiche attività formative in forza di quanto stabilito dall'art. 7 del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137.	Consiglio dell'Ordine Nazionale dei dottori Agronomi e dei dottori Forestali (CONAF)
423-426	Sostanziale	3. Le Regioni e le Province autonome concordano, a livello territoriale, con le Università, gli Istituti agrari e gli ordini professionali di riferimento, specifiche attività formative e/o seminariali sulle materie elencate nell'allegato I al decreto legislativo n.150/2012, per favorire la formazione di figure professionali adeguate ai compiti e agli obiettivi fissati dal Piano.	Gli ordini professionali, in quanto enti responsabili della formazione dei "consulenti" iscritti nei propri Albi, devono essere coinvolti nella definizione delle specifiche attività formative in forza di quanto stabilito dall'art. 7 del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137.	Consiglio dell'Ordine Nazionale dei dottori Agronomi e dei dottori Forestali (CONAF)
424	Editoriale	Le Regioni e le Province autonome concordano, a livello territoriale, con le Università e gli Istituti agrari di ricerca , specifiche attività formative e/o seminariali sulle materie elencate nell'allegato I al decreto legislativo n.150/2012, per favorire la formazione di figure professionali adeguate ai compiti e agli obiettivi fissati dal Piano	Gli istituti agrari, o meglio i docenti che lavorano negli istituti agrari sono tra i soggetti che devono essere aggiornati dalle attività seminariali.	OPERA Research Centre – Università Cattolica Sacro Cuore
424	sostanziale	Aggiungere dopo "Istituti agrari" le parole "e gli Enti ed Istituti di ricerca"	Anche gli Enti di ricerca (es. CRA, CNR, ENEA, ISPRA, ISS, ecc) dovrebbero essere inseriti tra le strutture con le quali concordare le attività formative e/o	RIRAB

			seminariali. In alternativa indicare genericamente gli Enti Pubblici di Ricerca	
424	Editoriale	Le Regioni e le Province autonome concordano, a livello territoriale, con le Università e gli Istituti agrari di ricerca , specifiche attività formative e/o seminariali sulle materie elencate nell'allegato I al decreto legislativo n.150/2012, per favorire la formazione di figure professionali adeguate ai compiti e agli obiettivi fissati dal Piano	Gli istituti agrari, o meglio i docenti che lavorano negli istituti agrari sono tra i soggetti che devono essere aggiornati dalle attività seminariali.	OPERA Research Centre – Università Cattolica Sacro Cuore
426	Sostanziale	l'università e maggiormente gli istituti agrari per la loro maggiore diffusione nel territorio devono essere coinvolti maggiormente se non esclusivamente anche nell'attività diretta di formazione per venditori e utilizzatori, perchè già dotati di esperienza didattica e di carattere di effettiva terzietà nei confronti dei corsisti.	attribuire i compiti formativi diretti a venditori e utilizzatori agli istituti agrari, per avviare l'integrazione tra scuola e mondo produttivo, sfruttare figure formative già esistenti, avere un ente di formazione effettivamente terzo, permettere integrazione al reddito di insegnanti, dare loro maggiore collegamento con esigenze produttive e creare così un effetto sinergico nella didattica di indirizzo.	lorenzo ren, agronomo e insegnante nell'istituto agrario "Sartor" di Montebelluna (TV)
A.1.10 Punto 1 Riga 4 e segg.	S	I corsi di formazione propedeutici al rilascio delle abilitazioni (utilizzatori professionali, distributori e consulenti) devono avere una durata minima di 25 20 ore. I corsi di aggiornamento, necessari per rinnovare ogni 5 anni le medesime abilitazioni, devono avere una durata minima di 12 10 ore	Pur considerando che gli argomenti oggetto dei corsi sono aumentati, si ritiene che la durata di 20 ore per il rilascio e di 10 ore per il rinnovo siano sufficienti per fornire agli utilizzatori professionali una adeguata formazione, consentendo al tempo stesso di limitare i costi. Inoltre tale durata sarebbe comunque sensibilmente maggiore di quelle attualmente vigenti negli attuali percorsi formativi.	Confederazione Italiana Agricoltori
432/433	Sostanziale	I corsi di formazione propedeutici al rilascio delle abilitazioni devono avere una durata minima di 25 ore per i distributori e venditori, 40 ore per gli	Il numero delle ore minime previste deve essere correlata al ruolo così come è importante differenziare la formazione in relazione al target (venditori, distributori utilizzatori professionali e consulenti).	OPERA Research Centre – Università Cattolica Sacro Cuore

		utilizzatori professionali, 40 per i consulenti	Particolarmente importante risulterà la formazione dell'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari degli utilizzatori professionali, in quanto soggetto che decide, le modalità di gestione dei prodotti fitosanitari e i tempi e le modalità del trattamento. Questo concetto è supportato anche dallo stesso allegato I del presente PAN che indica materie di formazione differenti a secondo del target	
432	sostanziale	I corsi di formazione propedeutici al rilascio delle abilitazioni rispettivamente per gli utilizzatori professionali, distributori e consulenti devono avere una durata minima di 25 15, 20 e 25 ore. I corsi di aggiornamento, necessari per rinnovare ogni 5 anni le medesime abilitazioni, devono avere una durata minima rispettivamente di 12 5, 8 e 12 ore.	Si ritiene di differenziare il numero minimo di ore dei corsi a secondo la tipologia di utenti ed in base al grado di approfondimento da raggiungere. Inoltre si ritiene che, pur in presenza di argomenti rilevanti e ponderosi non sia opportuno prevedere un numero di ore troppo elevato per gli utilizzatori, in considerazione del fatto che in genere le lezioni vengono tenute in ambito serale ed il rischio è quello di non ottenere la necessaria attenzione.	Regione Piemonte
432-435	Sostanziali	I singoli propedeutici corsi di formazione distinti in base alla tipologia di abilitazione rilasciata (utilizzatori professionali, distributori e consulenti) devono avere una durata minima, rispettivamente, di 30, 35 e 40 ore. I corsi di aggiornamento, necessari per rinnovare ogni 5 anni le medesime abilitazioni, devono avere una durata minima di 12 ore. 2. Relativamente agli utilizzatori professionali possono essere individuate due diverse tipologie:	La durata minima di 25 ore prevista per i corsi di formazione appare inadeguata alla trattazione di tutti gli argomenti contemplati dall'Allegato I del DL 150/2012. A questo proposito va ribadito che corsi universitari sugli stessi argomenti hanno una durata di gran lunga superiore, spesso sono più d'uno e le conoscenze acquisite sono verificate nel corso di appositi esami. Inoltre non viene effettuata distinzione tra i corsi per distributori, consulenti e utilizzatori se non	Tergeo – Unione Italiana Vini

		<p>a. gli utilizzatori professionali agricoli, ivi compresi i contoterzisti;</p> <p>b. gli utilizzatori professionali extra-agricoli, ivi compresi i contoterzisti.</p> <p>Nell'ambito del medesimo percorso formativo (di base o di aggiornamento) dedicato agli utilizzatori professionali devono essere previste unità didattiche che tengano conto delle specifiche mansioni correlate alle due diverse tipologie professionali sopra individuate.</p>	<p>tra utilizzatori professionali agricoli ed extragricoli. Sarebbe opportuno al contrario che corsi più approfonditi, ove necessario, venissero effettuati per i consulenti che hanno una grande responsabilità e necessitano di approfondite conoscenze per poter contribuire adeguatamente ad un affinamento delle pratiche fitoiatriche praticate dalle aziende.</p>	
6	Sostanziale	<p>A.1.10 comma 1 secondo periodo</p> <p>I corsi di formazione propedeutici al rilascio delle abilitazioni (utilizzatori professionali, distributori e consulenti) devono avere una durata minima di 25 ore. I corsi di aggiornamento, necessari per rinnovare ogni 5 anni le medesime abilitazioni, devono avere una durata minima di 12 ore di cui almeno 6 teoriche d'aula e esercitazioni pratiche e 6 anche derivanti da crediti formativi individuati dalle Regioni e Province autonome.</p>	<p>Necessità di omogeneizzare la durata dei corsi a livello nazionale.</p> <p>Migliore articolazione dell'attività formativa in sede di aggiornamento.</p>	<p>AGENZIA LAORE SARDEGNA</p>
432-435	Sostanziali	<p>I singoli propedeutici corsi di formazione distinti in base alla tipologia di abilitazione rilasciata (utilizzatori professionali, distributori e consulenti) devono avere una durata minima, rispettivamente, di 30, 35 e 40 ore. I corsi di aggiornamento, necessari per rinnovare ogni 5 anni le medesime abilitazioni, devono avere una durata minima di 12 ore.</p> <p>2. Relativamente agli utilizzatori professionali possono essere individuate due diverse tipologie:</p> <p>c. gli utilizzatori professionali agricoli, ivi compresi i contoterzisti;</p> <p>d. gli utilizzatori professionali extra-agricoli, ivi compresi i contoterzisti.</p>	<p>La durata minima di 25 ore prevista per i corsi di formazione appare inadeguata alla trattazione di tutti gli argomenti contemplati dall'Allegato I del DL 150/2012. A questo proposito va ribadito che corsi universitari sugli stessi argomenti hanno una durata di gran lunga superiore, spesso sono più d'uno e le conoscenze acquisite sono verificate nel corso di appositi esami. Inoltre non viene effettuata distinzione tra i corsi per distributori, consulenti e utilizzatori se non tra utilizzatori professionali agricoli ed extragricoli. Sarebbe opportuno al contrario che corsi più approfonditi, ove necessario,</p>	<p>DISAA, Università di Milano</p>

		Nell'ambito del medesimo percorso formativo (di base o di aggiornamento) dedicato agli utilizzatori professionali devono essere previste unità didattiche che tengano conto delle specifiche mansioni correlate alle due diverse tipologie professionali sopra individuate.	venissero effettuati per i consulenti che hanno una grande responsabilità e necessitano di approfondite conoscenze per poter contribuire adeguatamente ad un affinamento delle pratiche fitoiatriche praticate dalle aziende.	
432/433	Sostanziale	I corsi di formazione propedeutici al rilascio delle abilitazioni devono avere una durata minima di 25 ore per i distributori e venditori, 40 ore per gli utilizzatori professionali, 40 per i consulenti	Il numero delle ore minime previste deve essere correlata al ruolo così come è importante differenziare la formazione in relazione al target (venditori, distributori utilizzatori professionali e consulenti). Particolarmente importante risulterà la formazione dell'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari degli utilizzatori professionali, in quanto soggetto che decide, le modalità di gestione dei prodotti fitosanitari e i tempi e le modalità del trattamento. Questo concetto è supportato anche dallo stesso allegato I del presente PAN che indica materie di formazione differenti a secondo del target	OPERA Research Centre – Università Cattolica Sacro Cuore
433	adeguamentodistributori e consulenti) devono avere una durata minima di 25 24 ore.	corrisponde a tre giornate piene o 6 mezze giornate; è solo una questione di equivalenza delle modalità di corsi esistenti	Assomela e OP associate
433	adeguamentodistributori e consulenti) devono avere una durata minima di 25 24 ore.	corrisponde a tre giornate piene o 6 mezze giornate; è solo una questione di equivalenza delle modalità di corsi esistenti	. APOCONERPO soc coop agricola, Bologna . APOFRUIT Italia, Cesena (FC) . OROGELFRESCO, Cesena (FC) . EUROPFRUIT, Cesena (FC) . CICO, Ferrara (FC) . AFE, Ferrara (FC) . GRANFRUTTAZANI (Granarolo Faentino – Faenza) (RA) . COFERASTA Ferrara (FC)

				<ul style="list-style-type: none"> . AGRITEAM Consorzio Cooperativo Servizi, Bologna (BO) . ASSOPA (Associazione Patate Bologna)
433	sostanziale	devono avere una durata minima di 25 16 ore	<p>Nel PAN non dovrebbe essere previsto un minimo di ore, ma una medesima durata su tutto il territorio nazionale, al fine di evitare una differenziazione anche marcata tra regioni (come in effetti accade oggi in materia di patentini), in netto contrasto con gli obiettivi di totale trasferibilità dei certificati e di uniformità di trattamento tra imprese agricole.</p> <p>L'aspetto più generale, ricorrente in altre parti del documento, è l'assoluta mancanza di coordinamento con le disposizioni del d.lgs. 81/08 sulla sicurezza sul lavoro. Occorre individuare un meccanismo automatico per cui la formazione effettuata nell'ambito degli artt. 34 e 37 dello stesso decreto sia considerata valida ai fini degli obiettivi del PAN (si sottolinea che per i lavoratori sono già previsti corsi base di 12 ore e di aggiornamento di 6 ore; nel caso di un lavoratore che utilizza prodotti fitosanitari la gran parte della suddetta formazione è già dedicata a tali argomenti).</p> <p>Inoltre, al fine di promuovere un approccio</p>	Confagricoltura

			innovativo, ed ottenere contestualmente un sostanziale risparmio di tempo e risorse, potrebbe essere previsto un sistema di e-learning e manuali interattivi.	
433	Sostanziale	sostituire 25 ore con 10 ore	Non credo che gli utilizzatori professionali, distributori e consulenti siano degli imbecilli che si divertono a inquinare l'ambiente. Invece di obbligare gli interessati ogni 5 anni a frequentare 3-4 giorni di scuola mi sembra più utile promuovere una sensibilizzazione costante negli anni sul modello GlobalGap che obbliga i produttori a un certo numero di ore di aggiornamento ogni anno.	Gasser Eduard, agricoltore e perito agrario
433	Sostanziale	Sostituire 25 ore con 12 ore e 12 ore con 6 or	Questo perchè chi lavora nel settore è continuamente in preparazione. Perciò questa preparazione è esagerata	Stefan Vaja agricoltore
435	sostanziale	alla fine del comma 1 azione A.1.10 aggiungere la seguente frase: <i>Le eventuali attività formative già in essere in ambito regionale (es. corsi di formazione o aggiornamento sul D. L.gs 81/2008, ecc..), verranno convogliate e adattate al nuovo sistema di formazione del presente Piano.</i>	Tale indicazione si rende necessaria al fine di garantire un efficiente sistema di formazione ed evitare duplicazioni e oneri aggiuntivi per agricoltori, rivenditori e consulenti.	Agrofarma
435	sostanziale	I corsi di aggiornamento, necessari per rinnovare ogni 5 anni le medesime abilitazioni, devono avere una durata minima di 12 6 ore.		Confagricoltura
435	Sostanziale	sostituire: "12 ore" con: "4 ore"	Per il rinnovo, appare sufficiente un incontro di aggiornamento (4 ore), in virtù dell'esperienza maturata nel corso dei 5 anni – La richiesta di semplificazione delle procedure di rinnovo è pressante da parte di parecchi operatori agricoli che hanno frequentato i corsi realizzati dalle Sezioni operative di Assistenza Tecnica.	Ente Sviluppo Agricolo Regione Sicilia – Sezioni Operative di Assistenza Tecnica
435	Sostanziale	Sostituire 12 ore con 4 ore	Molti operatori del settore sono obbligati già	Eduard Gasser, agricoltore e

			adesso alla partecipazione annuale a corsi di aggiornamento (p.es. chi partecipa a programmi di lotta integrata volontaria, chi commercializza i suoi prodotti secondo le norme GlobalGap). Una formazione e un'aggiornamento costante negli anni darà risultati migliori	perito agrario
435	Sostanziale	sostituire 12 ore con 6 ore	come sul rigo 433	Stefan Vaja agricoltore
447	sostanziale	Dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma 3: 3. L'attività formativa può essere basata su un sistema di crediti formativi avvalendosi anche di altri corsi riconosciuti dalla P.A. che trattano le materie previste dall'allegato I, con particolare riferimento ai corsi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro	Si ritiene di inserire tra i crediti formativi anche i corsi per la sicurezza	Regione Piemonte
447	sostanziale	Aggiungere: Tutti i materiali e le unità didattiche per i corsi di base e di aggiornamento saranno resi disponibili sui siti web istituzionali previsti nel paragrafo A.2.1 anche per gli utilizzatori non professionali.	Utile per dare massimo accesso alle informazioni ed opportunità di formazione anche per i soggetti non professionali che utilizzano pesticidi.	FIRAB
447	sostanziale	Aggiungere: Tutti i materiali e le unità didattiche per i corsi di base e di aggiornamento saranno resi disponibili sui siti web istituzionali previsti nel paragrafo A.2.1 anche per gli utilizzatori non professionali.	Utile per dare massimo accesso alle informazioni ed opportunità di formazione anche per i soggetti non professionali che utilizzano pesticidi.	FederBio (Federazione Italiana di Agricoltura Biologica e Biodinamica); UPBIO (Unione dei Produttori Biologici e Biodinamici FederBio)
447	sostanziale	Aggiungere: Tutti i materiali e le unità didattiche per i corsi di base e di aggiornamento saranno resi disponibili sui siti web istituzionali previsti nel paragrafo A.2.1 anche per gli utilizzatori non professionali.	Utile per dare massimo accesso alle informazioni ed opportunità di formazione anche per i soggetti non professionali che utilizzano pesticidi.	AIAB
447	sostanziale	Aggiungere: Tutti i materiali e le unità didattiche per i corsi di base e di aggiornamento saranno resi disponibili sui siti web istituzionali previsti nel paragrafo A.2.1 anche per gli utilizzatori non professionali.	Utile per dare massimo accesso alle informazioni ed opportunità di formazione anche per i soggetti non professionali che utilizzano pesticidi.	WWF Italia - LIPU – ITALIA NOSTRA - FAI – PRONATURA – TOURING

		paragrafo A.2.1 anche per gli utilizzatori non professionali.	utilizzano pesticidi.	CLUB ITALIANO
448	editoriale	4. 3. I corsi di aggiornamento per i distributori ed i consulenti possono essere realizzati ricorrendo a	Nel testo manca il punto 3, correggere la numerazione	FEDERUNACOMA
A.1.10 Punto 4 riga 1	S	I corsi di aggiornamento per gli utilizzatori professionali , i distributori ed i consulenti possono essere realizzati ...	La formazione a distanza, realizzata alle condizioni previste nel testo, è uno strumento che può essere utilmente adottato anche per gli utilizzatori professionali.	Confederazione Italiana Agricoltori
448-451	sostanziale	I corsi di aggiornamento per i distributori ed i consulenti possono essere realizzati anche ricorrendo a modalità FAD/E-learning, seguite da un tutor che ne attesti la veridicità e validità. La durata delle ore di studio in FAD e/o in autoapprendimento sono autocertificate dal partecipante e validate dal tutor, oppure certificate dal sistema telematico di tutoring.	Si ritiene di allargare i corsi di aggiornamento in modalità FAD/E-learning anche agli utilizzatori professionali	Regione Piemonte
448	redazionale	La modalità di formazione FAD/E-learning è ammessa per: - i corsi di base e di aggiornamento per i distributori ed i consulenti - i corsi di aggiornamento per gli utilizzatori professionali. Le attività devono essere seguite da un tutor che ne attesti la veridicità e validità. La durata delle ore di studio in FAD e/o in autoapprendimento sono autocertificate dal partecipante e validate dal tutor, oppure certificate dal sistema telematico di tutoring.	Questa formulazione risulta più chiara	Regione Emilia-Romagna
448	sostanziale	Eliminare “per i distributori e i consulenti”	Non si comprende perchè gli agricoltori in genere non dovrebbero essere in grado di beneficiare della formazione a distanza	Regione Siciliana Servizio 5 Fitosanitario Regionale
448	sostanziale	I corsi di aggiornamento per i distributori, i consulenti e gli utilizzatori professionali possono essere realizzati	È questa una opportunità che deve essere lasciata anche alle aziende agricole le quali	Compag – Federazione

		ricorrendo a modalità FAD/e-learning, seguite da un tutor che ne attesti la veridicità e validità	costituiscono una categoria che, a differenza di quanto si creda comunemente, fa ricorso all'utilizzo di internet.	Nazionale Commercianti per l'Agricoltura
449	Sostanziale la veridicità e validità, in conformità ed in analogia con quanto previsto dall'accordo sancito nella Conferenza Stato Regioni del 21.12.2011 per l'e-learning.	L'accordo delinea nettamente le caratteristiche della formazione a distanza con un modello che può essere mutuato.	Regione del Veneto
458	sostanziale	Eliminare: le Regioni e le Province autonome definiscono un sistema informatico	compito questo per uniformità spetta al Livello centrale	Regione Lombardia
462-467	Sostanziale	A.1.12 - Sospensione e revoca delle abilitazioni. Le competenti Autorità regionali e provinciali, per quanto riguarda gli abilitati alla vendita e all'utilizzo , possono sospendere o revocare, mediante apposito provvedimento, le diverse abilitazioni secondo i criteri riportati nell'Allegato I, parte C. Il periodo di sospensione o di revoca è stabilito dalle competenti Autorità regionali e provinciali in relazione alle inadempienze riscontrate. In ogni caso il periodo di sospensione non può essere inferiore a sei mesi. I consulenti, in quanto iscritti all'albo professionale, sono sottoposti, in caso di abusi o mancanze, a provvedimento disciplinare come previsto dall'ordinamento professionale vigente.	La sospensione e la revoca dell'attività di consulente non è legata ad alcun elemento probatorio. Infatti nell'attuale versione del Pan e nel D.Lgs. 150/2012 manca del tutto una descrizione lineare "di cosa" e "di come" l'attività del consulente dovrà essere svolta per garantire gli obiettivi previsti dalla direttiva (art.4). A tal proposito il CONAF (Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali) ha elaborato una definizione ufficiale di "atto fitoiatrico" contemplando in essa l'insieme delle attività compiute dal dottore agronomo e dottore forestale con l'obiettivo di mantenere e promuovere la sanità degli organismi vegetali, tutte le attività di monitoraggio volte alla valutazione della situazione fitosanitaria e alla prevenzione dei danni a carico dei vegetali causati da agenti biotici ed abiotici, le procedure diagnostiche, terapeutiche (chimiche, biologiche, biotecnologiche, fisiche e agronomiche), le attività relative alla protezione dell'uomo e dell'ambiente dai rischi connessi all'applicazione delle procedure terapeutiche	Consiglio dell'Ordine Nazionale dei dottori Agronomi e dei dottori Forestali (CONAF)

			<p>adottate, le attività relative alla protezione dell'uomo e degli animali dai rischi connessi al consumo di prodotti di origine vegetale a garanzia della sicurezza alimentare, le certificazioni e le prescrizioni relative a tutti gli atti sopradescritti.</p> <p>L'atto così elaborato si compone delle seguenti fasi procedurali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • fase anamnestica (raccolta a scopo diagnostico dei dati); • fase diagnostica (riconoscimento di una condizione patologica in base all'esame dei sintomi, alle ricerche di laboratorio e strumentali); • fase prognostica (previsione dell'evoluzione del fenomeno patologico diagnosticato); • fase terapeutica (prescrizione degli interventi finalizzati alla cura della patologia o comunque alla soluzione del problema diagnosticato); • fase di applicazione delle prescrizioni finalizzate al mantenimento delle condizioni di salute e di sicurezza delle piante. 	
462-467	Sostanziale	<p>A.1.12 - Sospensione e revoca delle abilitazioni.</p> <p>Le competenti Autorità regionali e provinciali, per quanto riguarda gli abilitati alla vendita e all'utilizzo, possono sospendere o revocare, mediante apposito provvedimento, le diverse abilitazioni secondo i criteri riportati nell'Allegato I, parte C. Il periodo di sospensione o di revoca è stabilito dalle competenti Autorità regionali e provinciali in relazione alle inadempienze riscontrate. In ogni caso il periodo di sospensione non può essere inferiore a sei mesi.</p>	<p>La sospensione e la revoca dell'attività di consulente non è legata ad alcun elemento probatorio. Infatti nell'attuale versione del Pan e nel D.Lgs. 150/2012 manca del tutto una descrizione lineare "di cosa" e "di come" l'attività del consulente dovrà essere svolta per garantire gli obiettivi previsti dalla direttiva (art.4).</p> <p>A tal proposito il CONAF (Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi</p>	<p>Consiglio dell'Ordine Nazionale dei dottori Agronomi e dei dottori Forestali (CONAF)</p>

I consulenti, in quanto iscritti all'albo professionale, sono sottoposti, in caso di abusi o mancanze, a provvedimento disciplinare come previsto dall'ordinamento professionale vigente.

e Dottori Forestali) ha elaborato una definizione ufficiale di "atto fitoiatrico" contemplando in essa l'insieme delle attività compiute dal dottore agronomo e dottore forestale con l'obiettivo di mantenere e promuovere la sanità degli organismi vegetali, tutte le attività di monitoraggio volte alla valutazione della situazione fitosanitaria e alla prevenzione dei danni a carico dei vegetali causati da agenti biotici ed abiotici, le procedure diagnostiche, terapeutiche (chimiche, biologiche, biotecnologiche, fisiche e agronomiche), le attività relative alla protezione dell'uomo e dell'ambiente dai rischi connessi all'applicazione delle procedure terapeutiche adottate, le attività relative alla protezione dell'uomo e degli animali dai rischi connessi al consumo di prodotti di origine vegetale a garanzia della sicurezza alimentare, le certificazioni e le prescrizioni relative a tutti gli atti sopradescritti.

L'atto così elaborato si compone delle seguenti fasi procedurali:

- fase anamnestica (raccolta a scopo diagnostico dei dati);
- fase diagnostica (riconoscimento di una condizione patologica in base all'esame dei sintomi, alle ricerche di laboratorio e strumentali);
- fase prognostica (previsione dell'evoluzione del fenomeno patologico diagnosticato);
- fase terapeutica (prescrizione degli interventi finalizzati alla cura della patologia o comunque alla soluzione del problema diagnosticato);
- fase di applicazione delle prescrizioni

			finalizzate al mantenimento delle condizioni di salute e di sicurezza delle piante.	
463	sostanziale	Le competenti Autorità regionali e provinciali possono sospendere o revocare, secondo adeguati criteri di proporzionalità,	<p>La parte inerente le misure di revoca e sospensione delle abilitazioni risulta eccessivamente vessatoria per il settore agricolo.</p> <p>Andrebbe prevista una differenziazione correlata alla gravità dell'inadempienza. Ad esempio si potrebbe imporre una sanzione amministrativa alla prima irregolarità, una seconda sanzione, più gravosa, in caso di reiterazione e la revoca/sospensione in caso di continua recidiva (sulla falsa riga di quanto previsto nella condizionalità).</p>	Confagricoltura
463		Sostituire " possono " con " hanno il compito di "	Il ruolo non è discrezionale	Regione Lombardia
464	sostanziale	Le competenti Autorità regionali e provinciali possono sospendere o revocare, mediante apposito provvedimento, le diverse abilitazioni secondo i criteri riportati nell'Allegato I, parte C. Per i consulenti, gli utilizzatori ed i venditori che risiedono ed operano al di fuori della Regione/provincia presso la quale hanno ottenuto il certificato di abilitazione la competenza è	Se le abilitazioni per i consulenti, gli utilizzatori ed i venditori ha validità a livello nazionale e l'esame per il rilascio del certificato di abilitazione può essere sostenuto sia nella Regione/Provincia autonoma in cui il soggetto ha seguito il corso di formazione, sia in quella presso cui il soggetto richiedente risiede o è domiciliato, sarebbe necessario specificare anche a chi spetta la responsabilità di attuare i provvedimenti di sospensione e/o revoca.	FEDERUNACOMA
A.1.12 riga 4	S	In ogni caso il periodo di sospensione non può essere inferiore a tre sei mesi.	Alcuni criteri di sospensione possono essere riferiti ad un range piuttosto ampio di comportamenti. Fermo restando il giudizio delle competenti Autorità regionali e	Confederazione Italiana Agricoltori

			provinciali, appare opportuno fissare il limite minimo della sospensione a tre mesi anziché a sei.	
466	sostanziale	Alle inadempienze riscontrate. In ogni caso il periodo di sospensione, per gli utilizzatori professionali , non può essere inferiore a sei mesi 5 giorni e superiore a 6 mesi, mentre per i distributori non può essere inferiore a 6 mesi. La sospensione decorrerà non prima del trentesimo giorno successivo alla data di accertamento	Si ritiene la sospensione delle abilitazioni un provvedimento eccessivamente penalizzante.	Catellani Lorenzo Agricoltore
466 -467	sostanziale	In ogni caso il periodo di sospensione non può essere inferiore a sei mesi.	Eccessivamente vessatorio – Si potrebbe imporre un’ammonizione alla prima irregolarità	Unione Agricoltori Bolzano
467	editoriale	L’Autorità competente deve comunicare all’interessato l’applicazione del provvedimento disciplinare (revoca o sospensione) spiegandone le motivazioni ed i tempi di durata. In caso di revoca dovrà riportare nella notifica inviata all’interessato, anche le indicazioni/informazioni necessarie per ottenere nuovamente l’abilitazione	Da inserire come ultimo paragrafo in quanto si ritiene che queste siano informazioni necessarie per i consulenti, gli utilizzatori ed i venditori	FEDERUNACOMA
467	sostanziale	Mesi.	Si ritiene la sospensione delle abilitazioni un provvedimento eccessivamente penalizzante.	Catellani Lorenzo Agricoltore
468	sostanziale	Non abbiamo da proporre una formula precisa ma ci limitiamo a segnalare alcune incongruenze.	Circa le procedure di vendita il dlgs 150 e la proposta di PAN lasciano molti aspetti non chiariti. In primo luogo il dlgs 150 abroga il comma 3 del l’art 24 del DPR 290 e prescrive la registrazione dei prodotti venduti dal 26 novembre 2015. Rimane pertanto un lasso di tempo di circa 3 anni in cui non vi è alcun obbligo di registrazione dei prodotti soggetti a vendita. A partire dal 26 nov. 2015 non è indicata in maniera precisa alcuna modalità di registrazione, si potrebbe pertanto pensare che fosse	Compag – Federazione Nazionale Commercianti per l’Agricoltura

			sufficiente indicare in fattura gli estremi del documento di riconoscimento e dell'autorizzazione dell'acquirente. Nello specificare le modalità di registrazione sarebbe bene prevedere la possibilità di effettuarle in maniera informatica perché attualmente, sulla base del DPR 290, vi sono delle aziende sanitarie che pretendono la tenuta manuale dei registri di carico e scarico.	
468	sostanziale		L'articolo 16 del dlgs 150 modifica le modalità di trasmissione dei dati di vendita senza indicare con precisione le procedure nuove. Rimanda infatti, a delle disposizioni da emanare da parte del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. Allo stesso tempo l'art. 26 comma 1 del dlgs 150 abroga l'art. 42 del DPR 290. In buona sostanza non vi sono disposizioni su come effettuare la dichiarazione dei dati di vendita per l'anno 2012 entro il 28 febbraio 2013.	Compag – Federazione Nazionale Commercianti per l'Agricoltura
468	Sostanziale	L'utilizzatore professionale potrà recarsi presso la rivendita per l'acquisto di un agro farmaco con una ricetta, intestata e sottoscritta da professionista - consulente diverso dal venditore/dipendente - ritirando il prodotto da acquistare, sollevando dall'obbligo della presenza il titolare/dipendente della rivendita in possesso di abilitazione alla vendita.	Il Consulente, iscritto ad Ordine e Collegio, è competente nelle materie specifiche aziendali	CNPA
469	sostanziale	Con il recepimento della direttiva 2009/128/CE, a decorrere dal 26 novembre 2015, entrano in vigore i seguenti adempimenti: - al momento della vendita deve essere presente almeno una persona, titolare o dipendente, in possesso del certificato di abilitazione alla vendita. Il certificato di abilitazione deve essere esposto e ben	Sostituisce: A decorrere dal 26 novembre 2015, al momento della vendita deve essere presente almeno una persona, titolare o dipendente, in possesso del certificato di abilitazione alla vendita. Il certificato di abilitazione deve essere esposto e ben visibile nel locale adibito a punto vendita A decorrere dal 26 novembre 2015 decade	Regione Emilia-Romagna

	<p>visibile nel locale adibito a punto vendita;</p> <ul style="list-style-type: none">- decade l'obbligo di compilare il modulo numerato progressivamente a cura del venditore, previsto dal comma 6, articolo 24 del DPR n. 290/01 e s.m.i..- il distributore ha l'obbligo di accertare la validità del certificato di abilitazione di cui all'articolo 9 e l'identità dell'acquirente, e di registrare i prodotti venduti con il riferimento al numero o codice dell'abilitazione;- le prescrizioni di cui all'articolo 24 del DPR n. 290/01 e s.m.i., si applicano a tutti i prodotti fitosanitari destinati agli utilizzatori professionali. Il DLgs. N. 150/2012 prevede inoltre che "le persone titolari di un'impresa commerciale o le società che commercializzano e vendono prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari sono tenuti a trasmettere annualmente, entro il secondo mese successivo alla fine di ciascun anno solare, in via telematica al Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), istituito con legge 4 giugno 1984, n. 194, o su supporto magnetico all'Autorità regionale competente, la scheda informativa sui dati di vendita, secondo modalità tecniche che saranno definite dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Detta scheda si riferisce alle vendite effettuate esclusivamente all'utilizzatore finale". Tenuto conto pertanto di quanto già vigente nell'ordinamento nazionale, in forza di quanto previsto dal DPR n. 290/01 e s.m.i e di quanto introdotto dal DLgs. n. 150/2012, il distributore, a decorrere dall'entrata in vigore del presente Piano, è tenuto a compilare un fascicolo nel quale registrare, per ogni prodotto fitosanitario, le quantità vendute ai singoli utilizzatori professionali. Tale fascicolo delle quantità di prodotti fitosanitari	<p>l'obbligo di compilare il modulo numerato progressivamente a cura del venditore, previsto dal comma 6, articolo 24 del DPR n. 290/01 e 473 s.m.i..</p> <p>La formulazione proposta, concordata con il Ministero della Salute, consente di reintrodurre il registro di carico e scarico erroneamente abrogato con il D.Lgs 150/2012.</p>	
--	--	---	--

		<p>venduti può essere compilato anche con l'ausilio di sistemi informatizzati. I quantitativi commercializzati per ogni prodotto fitosanitario e per ogni anno solare costituiscono i dati da riportare nella scheda informativa sui dati di vendita da trasmettere annualmente, in via telematica al Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) o su supporto magnetico all'Autorità regionale competente, così come previsto al comma 2, lettera b) dell'articolo 16 del DLgs. N. 150/2012. Così come il registro dei trattamenti, compilato a cura dell'utilizzatore professionale, anche il fascicolo delle quantità di prodotti fitosanitari venduti persegue finalità di verifica nell'ambito dei piani di monitoraggio e di controllo ufficiale realizzati sul territorio. A tale scopo i distributori sono tenuti a compilare anche un fascicolo delle quantità di prodotti fitosanitari acquistati nel quale riportare, in ordine cronologico, le quantità acquistate di ogni prodotto fitosanitario. Anche tale fascicolo può essere compilato con l'ausilio di sistemi informatizzati.</p>		
469	Sostanziale	<p>A mio avviso occorre prevedere che, al momento della vendita sia presente, oltre al titolare o dipendente, eventualmente un consulente esterno (tecnico agrario abilitato).</p>	<p>Restringere il campo al titolare o dipendente, è una grave limitazione delle professionalità oggi presenti in campo agrario e che costantemente svolgono aggiornamenti professionali. Tengo a precisare che la mia non è una difesa corporativa ma nasce dal timore che limitazioni troppo stringenti nella vendita/uso dei prodotti fitosanitari possano restringere le opportunità di lavoro per tutti.</p>	<p>Dott. Enrico LEVA - Agronomo libero professionista</p>
471	sostanziale		<p>Pur riconoscendo la necessità di trasmettere all'utilizzatore professionale le informazioni sulla revisione dei prodotti e i termini di smaltimento al momento della vendita, si vuole sottolineare la difficoltà pratica</p>	<p>Compag – Federazione Nazionale Commercianti per l'Agricoltura</p>

			dell'impegno e quindi si ritiene che andrebbero specificate le modalità da adottare per trasmettere le informazioni. Modalità che non devono essere gravose per l'azienda commerciale. Anche per quest'ultima d'altra non è sempre facile avere le informazioni in tempo utile dal titolare della registrazione e il processo si complica quando vi sono più passaggi lungo la filiera, per questo riteniamo sarebbe necessario che la pubblica amministrazione mettesse a disposizione strumenti tecnologici adeguati alle esigenze e alle capacità tecniche che nell'epoca in cui viviamo sono facilmente reperibili.	
472-474	Sostanziale	A decorrere dal 26 novembre 2015 decade l'obbligo di compilare il modulo numerato 472 progressivamente a cura del venditore, previsto dal comma 6, articolo 24 del DPR n. 290/01 e 473 s.m.i.	Si propone di toglierlo in quanto già previsto dall'art. 26, comma 3, D.Lgs. n. 150/2012.	Regione del Veneto
474	sostanziale	Il ministero della Salute mantiene aggiornata in tempo reale la banca dati sui singoli prodotti commerciali, in relazione alle revoche, alle modifiche di classificazione e alle modifiche dell'etichetta con la precisazione sui tempi di moratoria concessi per lo smaltimento delle scorte. Il sistema informatico consente l'invio di un avvertimento sui cambiamenti intervenuti a tutti coloro che si siano registrati.	Il sistema di registrazione e di revisione delle registrazioni è estremamente complesso per tutta la filiera, soprattutto per il settore della distribuzione e dell'utilizzo che non sono direttamente coinvolti nel processo. Per questo è richiesto un impegno maggiore da parte dell'ente pubblico preposto ad informare l'intera filiera. I sistemi tecnologici disponibili al giorno d'oggi permettono di fornire le informazioni corrette in tempo reale e senza eccessivi sforzi organizzativi. Quanto viene proposto rientra in questo tipo di intervento	Compag – Federazione Nazionale Commercianti per l'Agricoltura
475	sostanziale	All' atto della vendita e per un periodo di ...X... mesi successivamente ad essa, il distributore è tenuto ad informare l' acquirente....	In assenza di tale precisazione, il distributore sarebbe responsabile della mancata notifica di variazioni riguardanti agrofarmaci in giacenza presso l' acquirente da tempo indefinito.	G. Miglio

475	Sostanziale	Aggiungere il capoverso: Ferme restando in ogni caso le responsabilità del fabbricante (come definito all'art 3 del Reg. (CE) n. 1107/09) cui compete l'obbligo di informare tutti i distributori autorizzati, il distributore è tenuto	Solo in questo modo si potranno avere informazioni certe e corrette; si dovrebbe inoltre prevedere una sanzione per i fabbricanti inadempienti.	Regione del Veneto
483-486	Editoriale	Integrare: informare le aziende apistiche della zona potenzialmente interessate al trattamento, considerando che il raggio di bottinatura delle api è di circa 3 km.	È necessario tessere una rete di informazione anche per quanto riguarda le aziende apistiche che operano nelle aree in cui si effettuano i trattamenti fitosanitari	Aspromiele - Piemonte
492	sostanziale	Aggiungere: Il contoterzista ha l'obbligo di verificare l'avvenuta comunicazione preliminare ad aziende confinanti, a partire da quelle che operano in regime di agricoltura biologica o biodinamica, le informazioni utili sui trattamenti da eseguire al fine di assicurare la tutela delle produzioni delle aziende confinanti, come previsto dal successivo paragrafo A.2.3. Il contoterzista risponde direttamente della mancata comunicazione con la revoca del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari di cui al paragrafo A.1.2. Nell'effettuare i trattamenti, sarà cura del contoterzista lasciare delle aree tamponi sul confine con l'azienda biologica/biodinamica per evitare l'effetto deriva.	E' necessario assicurare tutta l'informazione necessaria alle aziende agricole confinanti che operano nel regime del biologico o praticano forme di agricoltura non compatibili con la presenza di pesticidi nell'ambiente, al fine di consentire l'adozione di idonee misure di prevenzione e di tutela delle proprie produzioni. Gli operatori biologici e biodinamici vanno tutelati in via prioritaria e assoluta.	FIRAB
492	sostanziale	Aggiungere: Il contoterzista ha l'obbligo di verificare l'avvenuta comunicazione preliminare ad aziende confinanti che operano nel regime del biologico o praticano l'agricoltura biodinamica delle informazioni utili sui trattamenti da eseguire al fine di assicurare la tutela delle produzioni delle aziende confinanti, come previsto dal successivo paragrafo A.2.3. Il contoterzista risponde direttamente per eventuali danni dovuti al trattamento e la mancata comunicazione comporta la revoca del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari di cui al	E' necessario assicurare tutta l'informazione necessaria alle aziende agricole confinanti che operano nel regime del biologico o praticano forme di agricoltura non compatibili con la presenza di pesticidi nell'ambiente, al fine di consentire l'adozione di idonee misure di prevenzione e di tutela delle proprie produzioni. E' altresì necessario prevedere la responsabilità diretta per chi, tramite l'uso non corretto dei pesticidi, determina un danno economico ad un'azienda biologica o	FederBio (Federazione Italiana di Agricoltura Biologica e Biodinamica); UPBIO (Unione dei Produttori Biologici e Biodinamici FederBio)

		paragrafo A.1.2.	biodinamica.	
492	sostanziale	<p>Aggiungere: Il contoterzista ha l'obbligo di verificare l'avvenuta comunicazione preliminare ad aziende confinanti che operano in regime di agricoltura biologica o biodinamica le informazioni utili sui trattamenti da eseguire al fine di assicurare la tutela delle produzioni delle aziende confinanti, come previsto dal successivo paragrafo A.2.3. Il contoterzista risponde direttamente della mancata comunicazione con la revoca del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari di cui al paragrafo A.1.2.</p> <p>Nell'effettuare i trattamenti, sarà cura del contoterzista lasciare delle aree tamponi sul confine con l'azienda biologica/biodinamica per evitare l'effetto deriva.</p>	<p>E' necessario assicurare tutta l'informazione necessaria alle aziende agricole confinanti che operano nel regime del biologico o praticano forme di agricoltura non compatibili con la presenza di pesticidi nell'ambiente, al fine di consentire l'adozione di idonee misure di prevenzione e di tutela delle proprie produzioni.</p>	AIAB
492	sostanziale	<p>Aggiungere: Il contoterzista ha l'obbligo di verificare l'avvenuta comunicazione preliminare ad aziende confinanti che operano nel regime del biologico o praticano l'agricoltura biodinamica delle informazioni utili sui trattamenti da eseguire al fine di assicurare la tutela delle produzioni delle aziende confinanti, come previsto dal successivo paragrafo A.2.3. Il contoterzista risponde direttamente per eventuali danni dovuti al trattamento e la mancata comunicazione comporta la revoca del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari di cui al paragrafo A.1.2.</p>	<p>E' necessario assicurare tutta l'informazione necessaria alle aziende agricole confinanti che operano nel regime del biologico o praticano forme di agricoltura non compatibili con la presenza di pesticidi nell'ambiente, al fine di consentire l'adozione di idonee misure di prevenzione e di tutela delle proprie produzioni.</p> <p>E' altresì necessario prevedere la responsabilità diretta per chi, tramite l'uso non corretto dei pesticidi, determina un danno economico ad un'azienda biologica o biodinamica.</p>	WWF Italia - LIPU – ITALIA NOSTRA - FAI – PRONATURA – TOURING CLUB ITALIANO
493	Editoriale/sostanziale	<p>Il contoterzista è considerato utilizzatore professionale, anche Nel caso in cui nella fattura emessa sia addebitato, oltre al compenso per la propria prestazione, anche il costo relativo al prodotto fitosanitario distribuito, il controterzista deve avere</p>	<p>L'utilizzatore professionale non può essere comparato al venditore che ha ruoli e competenze differenti</p> <p>Questo potrebbe non valere se il numero delle ore minime previste del corso è correlata al target (vale anche per il consulente e</p>	OPERA Research Centre – Università Cattolica Sacro Cuore

		l'abilitazione alla vendita e relativo aggiornamento	l'abilitazione alla vendita). Questo concetto è supportato anche dallo stesso allegato I del presente PAN che indica materie di formazione differenti a secondo del target	
	Editoriale/sostanziale	Il contoterzista è considerato utilizzatore professionale, anche —Nel caso in cui nella fattura emessa sia addebitato, oltre al compenso per la propria prestazione, anche il costo relativo al prodotto fitosanitario distribuito, il contoterzista deve avere l'abilitazione alla vendita e relativo aggiornamento	L'utilizzatore professionale non può essere comparato al venditore che ha ruoli e competenze differenti Questo potrebbe non valere se il numero delle ore minime previste del corso è correlata al target (vale anche per il consulente e l'abilitazione alla vendita). Questo concetto è supportato anche dallo stesso allegato I del presente PAN che indica materie di formazione differenti a secondo del target	OPERA Research Centre – Università Cattolica Sacro Cuore
493	sostanziale	Il contoterzista è considerato utilizzatore professionale, anche nel caso in cui nella fattura emessa sia addebitato, oltre al compenso per la propria prestazione, anche il tipo, la quantità di prodotto fitosanitario distribuito ed il relativo costo costo relativo al prodotto fitosanitario distribuito. In tal caso il contoterzista deve compilare un registro di carico e di scarico riportante il tipo e la quantità dei singoli prodotti da lui acquistati e successivamente distribuiti presso i diversi clienti. Il deposito dei prodotti fitosanitari del contoterzista deve essere adeguato ed in regola con la normativa vigente.	Le puntualizzazioni proposte consentono un adeguato controllo dell'attività del contoterzista da parte delle Autorità competenti.	Regione Emilia-Romagna
493	sostanziale	Il contoterzista è considerato utilizzatore professionale, anche nel caso in cui nella fattura emessa sia addebitato, oltre al compenso per la propria prestazione, anche il costo relativo al prodotto fitosanitario distribuito purchè il fatturato annuale complessivo della vendita di fitosanitari sia inferiore a 20.000 euro	Ai fini della sicurezza nei luoghi di lavoro e della sicurezza ambientale è necessario che le aziende che gestiscono elevati quantitativi di prodotti fitosanitari siano sottoposte a specifici programmi di verifica e controllo da parte delle autorità preposte, pertanto le	Compag – Federazione Nazionale Commercianti per l'Agricoltura

			aziende che di fatto vendono fitosanitari oltre una determinata soglia devono dotarsi delle autorizzazioni richieste per la vendita ed essere sottoposte ai controlli previsti.	
493	sostanziale	Il contoterzista è considerato utilizzatore professionale, anche nel caso in cui nella fattura emessa (che comunque deve contenere anche la tipologia e la quantità del prodotto distribuito)	<p>Sono dati necessari da riportare sul registro dei trattamenti.</p> <p>Inoltre, occorre prevedere un collegamento con gli obblighi previsti dall'art. 26 d.lgs. 81/08 sul lavoro in appalto. Altrimenti rischiano di divenire ulteriori prescrizioni avulse dal contesto della salute e sicurezza sul lavoro.</p>	Confagricoltura
496	sostanziale	<p>Nel caso in cui l'utilizzatore per conto terzi (contoterzista) fornisca oltre al servizio anche il prodotto fitosanitario, allo scopo di garantire la tracciabilità dei prodotti utilizzati dovrà esplicitare in fattura il prodotto fornito, la quantità ed il prezzo. Il titolare dell'azienda agricola dovrà conservare la fattura per un periodo di almeno 3 anni a dimostrazione di quanto dichiarato sul registro dei trattamenti.</p> <p>L'utilizzatore per conto terzi deve conservare un registro di carico e scarico per tutti i prodotti acquistati e forniti alle aziende agricole. Nella voce "carico" devono essere riportati: il nome, il numero di registrazione ed il quantitativo del prodotto fitosanitario o del coadiuvante di prodotti fitosanitari, il nome dell'impresa produttrice, la data di arrivo della merce.</p> <p>Nella voce "scarico" devono essere riportati: il nome e il quantitativo del prodotto applicato, la data dell'applicazione e la denominazione dell'azienda agricola presso la quale è stata fatta l'applicazione</p>	<p>Queste previsioni sono indispensabili per adempiere a quanto stabilisce l'art. 16 com. 4 del dlgs 150/2012 circa la documentazione che l'azienda agricola deve conservare e circa la necessità di permettere le verifiche da parte della pubblica amministrazione nell'ambito dei piani di monitoraggio e di controllo realizzati sul territorio. La circostanza che anche da un punto di vista fiscale l'utilizzatore per conto terzi possa indicare in fattura il prodotto che viene utilizzato, senza per questo snaturare la natura della propria attività, non può prescindere dalla considerazione che non si tratta di un utilizzatore ordinario ma di una figura che distribuisce i prodotti fitosanitari su di un territorio vasto e non in una singola azienda. Bisogna anche precisare che da un punto di vista fiscale la fattura può essere comprensiva del prodotto e del servizio, avendo questi la stessa aliquota IVA, senza</p>	Compag – Federazione Nazionale Commercianti per l'Agricoltura

			<p>che siano differenziate le singole voci quindi il contoterzista può includere il prodotto assieme al servizio come elemento accessorio senza esplicitarlo in fattura. Per questo è indispensabile precisare nel PAN che il prodotto va esplicitato in fattura. Per concludere riteniamo che nel caso in cui il contoterzista acquisti e venda prodotti fitosanitari debba essere soggetto agli adempimenti e ai controlli necessari a garantire la tutela dei lavoratori, dell'ambiente e del consumatore.</p>	
A.2.1	S	<p>Si propone di inserire tra i programmi di informazione e sensibilizzazione, anche un'azione straordinaria di sensibilizzazione degli utilizzatori professionali in merito alle misure che saranno attivate dal PAN stesso, da eseguirsi nella fase iniziale del Piano.</p>	<p>Le misure del PAN andranno ad interessare l'intera platea delle aziende agricole, stimata in circa 1.600.000 unità, che si riduce a circa 800.000 nel caso della difesa integrata obbligatoria (ovvero le aziende che non hanno aderito alla produzione integrata o biologica). Questa platea di aziende va preventivamente e correttamente informata e sensibilizzata circa le misure, gli obiettivi e le modalità di attuazione della normativa. Questo programma di informazione inoltre potrebbe accedere ai finanziamenti residui (laddove esistenti) della programmazione 2007/2013 dello sviluppo rurale.</p>	Confederazione Italiana Agricoltori
500 - 511	Sostanziale	<p>Le Autorità nazionali competenti, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 150/2012, le Regioni 50 e le Province autonome definiscono, entro 12 mesi dall'approvazione del Piano, con il supporto del Consiglio Tecnico Scientifico, di cui all'articolo 5 del medesimo decreto legislativo n. 150 del 14 agosto 2012, di seguito Consiglio, i programmi di informazione e sensibilizzazione della popolazione sui rischi e sui potenziali effetti acuti e cronici per la</p>	<p>Non sono chiari ruoli e il soggetto che assume l'iniziativa. Inoltre questo rimando non rispetta il comma 1, art. 11 del D.Lgs. n. 150/2012. Di fatto molte Regioni già hanno attivato iniziative di informazione e sensibilizzazione sui temi legati all'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. Inoltre, in analogia a quanto realizzato</p>	Regione del Veneto

		<p>salute umana, per gli organismi non bersaglio e per l'ambiente, derivanti dall'uso dei prodotti fitosanitari, nonché sui benefici dell'utilizzo di metodi a basso apporto di prodotti fitosanitari, con particolare riferimento alla produzione integrata e a quella biologica.</p> <p>In tale ambito, verranno anche realizzati siti web istituzionali di informazione rivolti a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● utilizzatori professionali e non professionali; ● popolazione generale e consumatori. <p>Le Autorità nazionali competenti, di cui all'articolo 4 del D.Lgs. n. 150/2012, entro 6 mesi dall'approvazione del Piano, con il supporto del Consiglio Tecnico Scientifico, di cui all'articolo 5 del medesimo D.Lgs. n. 150/2012, previo parere della Conferenza Stato Regioni e Autonomie Locali, attuano programmi di informazione e sensibilizzazione della popolazione sui rischi e sui potenziali effetti acuti e cronici per la salute umana, per gli organismi non bersaglio e per l'ambiente, derivanti dall'uso dei prodotti fitosanitari, nonché sui benefici dell'utilizzo di metodi a basso apporto di prodotti fitosanitari, con particolare riferimento alla produzione integrata e a quella biologica.</p>	<p>nell'ambito del regolamento europeo Reach, le Autorità nazionali competenti potranno avvalersi di strutture quali Help desk nazionale Reach.</p>	
501 a 506	sostanz	Prima di applicare la legge si attuano i programmi di informazione e sensibilizzazione sui rischi	Anticipare i programmi di informazione 12 mesi prima dell'entrata in vigore della legge.	WWF AltaMarca
501-508	sostanziale	Le Autorità nazionali competenti, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 150/2012, le Regioni e le Province autonome definiscono, entro 12 mesi dall'approvazione del Piano, con il supporto del Consiglio Tecnico Scientifico, di cui all'articolo 5 del medesimo decreto legislativo n. 150 del 14 agosto 2012, di seguito Consiglio, i programmi di informazione e sensibilizzazione della popolazione sull'esigenza di effettuare un'efficace protezione delle piante, sull'effetto delle misure di protezione	Ancor prima di illustrare rischi e potenziali effetti sulla salute umana, su organismi non bersaglio e sull'ambiente derivanti dall'uso dei prodotti fitosanitari, sarebbe opportuno informare il pubblico delle ragioni che rendono indispensabile la protezione delle piante nei confronti di patogeni e parassiti, al fine di garantire la sicurezza alimentare. E' molto importante chiarire che la protezione delle piante e in particolare delle colture non	Tergeo – Unione Italiana Vini

		<p>sulla sicurezza alimentare, sui principi della protezione sostenibile, sui rischi e sui potenziali effetti acuti e cronici dei prodotti fitosanitari per la salute umana, per gli organismi non bersaglio e per l'ambiente, derivanti dall'uso dei prodotti fitosanitari, nonché sui benefici e sulle conseguenze dell'utilizzo di metodi a basso apporto di prodotti fitosanitari, con particolare riferimento alla produzione integrata e a quella biologica.</p>	<p>è un'opzione, ma un'esigenza per poter ottenere una produzione in grado di soddisfare i fabbisogni alimentari della popolazione. Poiché inoltre l'agricoltore è un imprenditore occorre anche che tale produzione sia remunerativa, consenta cioè al coltivatore di ricavare dalla sua attività un reddito che gli consenta di vivere dignitosamente e far vivere dignitosamente chi lavora per lui. Questo comporta un'attenta considerazione dei costi legati all'applicazione delle diverse strategie di protezione. Se i benefici legati all'utilizzo di metodi a basso apporto di prodotti fitosanitari non consentono all'agricoltore di raggiungere un reddito adeguato, questi non riterrà conveniente continuare a coltivare e questo andrà a discapito della sicurezza alimentare, rendendo necessario ricorrere ad altre misure (incentivi?) per assicurare la produzione.</p>	
501-508	sostanziale	<p>Le Autorità nazionali competenti, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 150/2012, le Regioni e le Province autonome definiscono, entro 12 mesi dall'approvazione del Piano, con il supporto del Consiglio Tecnico Scientifico, di cui all'articolo 5 del medesimo decreto legislativo n. 150 del 14 agosto 2012, di seguito Consiglio, i programmi di informazione e sensibilizzazione della popolazione sull'esigenza di effettuare un'efficace protezione delle piante, sull'effetto delle misure di protezione sulla sicurezza alimentare, sui principi della protezione sostenibile, sui rischi e sui potenziali effetti acuti e cronici dei prodotti fitosanitari per la salute umana, per gli organismi non bersaglio e per l'ambiente, derivanti dall'uso dei prodotti fitosanitari, nonché sui benefici e sulle conseguenze dell'utilizzo di metodi a basso</p>	<p>Ancor prima di illustrare rischi e potenziali effetti sulla salute umana, su organismi non bersaglio e sull'ambiente derivanti dall'uso dei prodotti fitosanitari, sarebbe opportuno informare il pubblico delle ragioni che rendono indispensabile la protezione delle piante nei confronti di patogeni e parassiti, al fine di garantire la sicurezza alimentare. E' molto importante chiarire che la protezione delle piante e in particolare delle colture non è un'opzione, ma un'esigenza per poter ottenere una produzione in grado di soddisfare i fabbisogni alimentari della popolazione. Poiché inoltre l'agricoltore è un imprenditore occorre anche che tale produzione sia remunerativa, consenta cioè</p>	DISAA, Università di Milano

		apporto di prodotti fitosanitari, con particolare riferimento alla produzione integrata e a quella biologica.	al coltivatore di ricavare dalla sua attività un reddito che gli consenta di vivere dignitosamente e far vivere dignitosamente chi lavora per lui. Questo comporta un'attenta considerazione dei costi legati all'applicazione delle diverse strategie di protezione. Se i benefici legati all'utilizzo di metodi a basso apporto di prodotti fitosanitari non consentono all'agricoltore di raggiungere un reddito adeguato, questi non riterrà conveniente continuare a coltivare e questo andrà a discapito della sicurezza alimentare, rendendo necessario ricorrere ad altre misure (incentivi?) per assicurare la produzione.	
502	sostanziale	...entro 12 mesi dall'approvazione dall'entrata in vigore del Piano.	Nel testo vengono utilizzati vari riferimenti temporali per calcolare le scadenze di determinate attività: dall'approvazione del Piano, dalla pubblicazione del Piano, dall'entrata in vigore del Piano. Per evitare confusione e differenti valutazioni nel calcolo delle scadenze è opportuno prevedere un momento di riferimento unico per tutte	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
502	sostanziale	entro 12 mesi dall'approvazione dalla pubblicazione del Piano	Nel testo vengono utilizzati vari riferimenti temporali per calcolare le scadenze di determinate attività: dall'approvazione del Piano, dalla pubblicazione del Piano, dall'entrata in vigore del Piano. Per evitare confusione e differenti valutazioni nel calcolo delle scadenze è opportuno prevedere un momento di riferimento unico per tutte	Regione Piemonte
502	sostanziale	Aggiungere:con il supporto dell'ISPRA, Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale e del	Si ritiene importante riconoscere espressamente il ruolo dell'ISPRA accanto al	FederBio (Federazione

		Comitato Tecnico Scientifico.....	Comitato Tecnico Scientifico di cui all'art.5 del Decreto Legislativo n.150 del 14 agosto 2012, non dando per scontato che rappresentanti dell'ISPRA possano essere indicati dal Ministero dell'Ambiente. In ogni caso deve essere l'ISPRA con tutti i suoi dipartimenti ad essere opportunamente coinvolto in relazione a specifiche esigenze, come nel caso della definizione dei programmi d'informazione e sensibilizzazione.	Italiana di Agricoltura Biologica e Biodinamica); UPBIO (Unione dei Produttori Biologici e Biodinamici FederBio)
502	sostanziale	Aggiungere:con il supporto dell'ISPRA, Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale e del Comitato Tecnico Scientifico.....	Si ritiene importante riconoscere espressamente il ruolo dell'ISPRA accanto al Comitato Tecnico Scientifico di cui all'art.5 del Decreto Legislativo n.150 del 14 agosto 2012, non dando per scontato che rappresentanti dell'ISPRA possano essere indicati dal Ministero dell'Ambiente. In ogni caso deve essere l'ISPRA con tutti i suoi dipartimenti ad essere opportunamente coinvolto in relazione a specifiche esigenze, come nel caso della definizione dei programmi d'informazione e sensibilizzazione.	WWF Italia - LIPU – ITALIA NOSTRA - FAI – PRONATURA – TOURING CLUB ITALIANO
504 - 508	sostanziale definiscono i programmi di informazione, accurata ed equilibrata e di sensibilizzazione della popolazione sulla funzione utile dei prodotti fitosanitari e sui loro potenziali rischi e sui loro potenziali effetti acuti e cronici per la salute umana, per gli organismi non bersaglio e per l'ambiente, derivanti dall'uso dei prodotti fitosanitari, quali strumenti di produzione , nonché sui benefici dell'utilizzo di metodi a basso apporto di prodotti fitosanitari, con particolare riferimento alla produzione	Al fine di evitare “falsi allarmi” tra la popolazione si ritiene giusto e necessario sottolineare, oltre ai rischi, anche l'utilità e necessità dell'utilizzo dei fitofarmaci per la difesa delle colture e per garantire la qualità e la buona conservazione delle derrate alimentari prodotte.	Regione Piemonte

		integrata e a quella biologica.		
505	Editoriale	<p>Le Autorità nazionali competenti, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 150/2012, le Regioni e le Province autonome definiscono, entro 12 mesi dall'approvazione del Piano, con il supporto del Consiglio Tecnico Scientifico, di cui all'articolo 5 del medesimo decreto legislativo n. 150 del 14 agosto 2012, di seguito Consiglio, i programmi di informazione e sensibilizzazione della popolazione sulla necessità e benefici di un efficace protezione delle colture, sui rischi e sui potenziali effetti acuti e cronici per la salute umana, per gli organismi non bersaglio e per l'ambiente, derivanti dall'uso dei prodotti fitosanitari, nonché sui benefici dell'utilizzo di metodi a basso apporto di prodotti fitosanitari, con particolare riferimento alla produzione integrata e a quella biologica.</p>	<p>Bisogna sottolineare che obiettivo del decreto e del piano di azione nazionale è la compatibilità tra l'esigenza di garantire un'efficace protezione delle colture agrarie, l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e la redditività dell'imprenditore. Ovvero l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.</p> <p>Si fa attenzione a non utilizzare il termine "pesticidi", poi però nella fase di sensibilizzazione si demonizzano i prodotti fitosanitari sottolineandone i rischi.</p> <p>Bisogna far comprendere alla popolazione che l'agricoltore è anche lui un consumatore, è beneficiario dell'ambiente ed è un imprenditore che non ha interesse a spendere per costosi trattamenti ove non necessario. Bisogna in questa fase valorizzare l'impegno dell'agricoltore per limitare i rischi, ambientali e per l'uomo.</p> <p>L'informazione poi dovrebbe essere differenziata in funzione del target di popolazione: residenti, astanti, consumatori</p> <p>Tutti questi aspetti devono essere presi in considerazione nella fase di sensibilizzazione.</p> <p>Altrimenti perdiamo una grande opportunità di valorizzazione delle</p>	<p>OPERA Research Centre – Università Cattolica Sacro Cuore</p>

			produzioni agricole	
505	sostanzialepopolazione sui potenziali rischi da uso non conforme alle indicazioni e sui potenziali effetti acuti e cronici per la salute umana ,	Il semplice riferimento ai “rischi di tipo acuto e cronico” sulla popolazione può ingenerare incomprensione e incongruenza se correlata al fatto che sono comunque autorizzati (per legge) all’impiego. Potrebbe essere semplicemente indicata come materia di informazione, quella sulle caratteristiche e la genesi di un agro farmaco. Inoltre non esiste letteratura certa sul rischio “cronico”, ed un riferimento a tale elemento di rischio potrebbe facilmente diventare elemento di conflittualità fra soggetti dedicati agli studi in materia.	Assomela e OP associate
505	sostanzialepopolazione sui potenziali rischi da uso non conforme alle indicazioni e sui potenziali effetti acuti e cronici per la salute umana ,	Il semplice riferimento ai “rischi di tipo acuto e cronico” sulla popolazione può ingenerare incomprensione e incongruenza se correlata al fatto che sono comunque autorizzati (per legge) all’impiego. Potrebbe essere semplicemente indicata come materia di informazione, quella sulle caratteristiche e la genesi di un agro farmaco. Inoltre non esiste letteratura certa sul rischio “cronico”, ed un riferimento a tale elemento di rischio potrebbe facilmente diventare elemento di conflittualità fra soggetti dedicati agli studi in materia.	<ul style="list-style-type: none"> . APOCONERPO soc coop agricola, Bologna . APOFRUIT Italia, Cesena (FC) . OROGELFRESCO, Cesena (FC) . EUROPFRUIT, Cesena (FC) . CICO, Ferrara (FC) . AFE, Ferrara (FC) . GRANFRUTTAZANI (Granarolo Faentino – Faenza) (RA) . COFERASTA Ferrara (FC) . AGRITEAM Consorzio Cooperativo Servizi, Bologna (BO) . ASSOPA (Associazione Patate Bologna)
505	Editoriale	Le Autorità nazionali competenti, di cui all’articolo 4 del	Bisogna sottolineare che obiettivo del	OPERA Research Centre –

decreto legislativo n. 150/2012, le Regioni e le Province autonome definiscono, entro 12 mesi dall'approvazione del Piano, con il supporto del Consiglio Tecnico Scientifico, di cui all'articolo 5 del medesimo decreto legislativo n. 150 del 14 agosto 2012, di seguito Consiglio, i programmi di informazione e sensibilizzazione della popolazione **sulla necessità e benefici di un efficace protezione delle colture**, sui rischi e sui potenziali effetti acuti e cronici per la salute umana, per gli organismi non bersaglio e per l'ambiente, derivanti dall'uso dei prodotti fitosanitari, ~~nonché sui benefici dell'utilizzo di metodi a basso apporto di prodotti fitosanitari, con particolare riferimento alla produzione integrata e a quella biologica.~~

decreto e del piano di azione nazionale è la compatibilità tra l'esigenza di garantire un'efficace protezione delle colture agrarie, l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e la redditività dell'imprenditore. **Ovvero l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.**

Si fa attenzione a non utilizzare il termine "pesticidi", poi però nella fase di sensibilizzazione si demonizzano i prodotti fitosanitari sottolineandone i rischi.

Bisogna far comprendere alla popolazione che l'agricoltore è anche lui un consumatore, è beneficiario dell'ambiente ed è un imprenditore che non ha interesse a spendere per costosi trattamenti ove non necessario. Bisogna in questa fase valorizzare **l'impegno** dell'agricoltore per limitare i rischi, ambientali e per l'uomo.

L'informazione poi dovrebbe essere differenziata in funzione del target di popolazione: **residenti, astanti, consumatori**

Tutti questi aspetti devono essere presi in considerazione nella fase di **sensibilizzazione.**

Altrimenti perdiamo una grande opportunità di valorizzazione delle produzioni agricole

Università Cattolica Sacro Cuore

509	sostanziale	In tale ambito, verranno anche realizzati siti web istituzionali di informazione rivolti a Sostituire con: In tale ambito sarà realizzato un unico sito web nazionale di informazione rivolto a:	è necessario avere una informazione omogenea, tutti fanno riferimento ad un unico sito, le Regioni e PA faranno link a questo sito	Regione Piemonte
509	sostanziale	Sostituire la parola “realizzati” con le parole “realizzate campagne pubblicitarie veicolate mediante stampa e canali televisivi. Saranno inoltre attivati”	Si suggerisce di non considerare solo web ma anche altri strumenti informativi	CNR
509	sostanziale	In tale ambito, verranno anche realizzati siti web istituzionali di informazione rivolti a Sostituire con: In tale ambito sarà realizzato un unico sito web nazionale di informazione rivolto a:	è necessario avere una informazione omogenea, tutti fanno riferimento ad un unico sito, le Regioni e PA faranno link a questo sito	Regione Lombardia
511-513	Editoriale	Integrare: per l’apicoltura professionale	Inserire nelle categorie da informare anche gli addetti al settore apistico	Aspromiele - Piemonte
512	sostanziale	Aggiungere: Per la realizzazione dei programmi d’informazione e sensibilizzazione rivolti alla popolazione generale e consumatori le Autorità nazionali e regionali competenti possono avvalersi delle Associazioni di protezione ambientale riconosciute e delle Associazioni nazionali dell’agricoltura biologica e biodinamica.	Al fine di assicurare una ampia e corretta informazione rivolta al pubblico generale ed ai consumatori è opportuno il coinvolgimento delle Associazioni che rappresentano l’interesse generale della tutela dell’ambiente e le aziende agricole che hanno già scelto di operare senza l’utilizzo dei pesticidi.	FIRAB
512	sostanziale	Aggiungere: Per la realizzazione dei programmi d’informazione e sensibilizzazione rivolti alla popolazione generale e consumatori le Autorità nazionali e regionali competenti possono avvalersi delle Associazioni di protezione ambientale riconosciute e delle Associazioni nazionali dell’agricoltura biologica e biodinamica.	Al fine di assicurare una ampia e corretta informazione rivolta al pubblico generale ed ai consumatori è opportuno il coinvolgimento delle Associazioni che rappresentano l’interesse generale della tutela dell’ambiente e le aziende agricole che hanno già scelto di operare senza l’utilizzo dei pesticidi.	FederBio (Federazione Italiana di Agricoltura Biologica e Biodinamica); UPBIO (Unione dei Produttori Biologici e Biodinamici FederBio)
512	sostanziale	Aggiungere: Per la realizzazione dei programmi d’informazione e sensibilizzazione rivolti alla popolazione generale e consumatori le Autorità nazionali e regionali competenti possono avvalersi	Al fine di assicurare una ampia e corretta informazione rivolta al pubblico generale ed ai consumatori è opportuno il coinvolgimento delle Associazioni che	AIAB

		delle Associazioni di protezione ambientale riconosciute e delle Associazioni nazionali dell'agricoltura biologica e biodinamica.	rappresentano l'interesse generale della tutela dell'ambiente e le aziende agricole che hanno già scelto di operare senza l'utilizzo dei pesticidi.	
512	sostanziale	Aggiungere la seguente frase: “Tali siti consentiranno anche una consultazione online dell'elenco delle biofabbriche europee per facilitare l'acquisto di ausiliari”	Si attribuisce ai siti web istituzionali di informazione anche altre utili funzioni	CNR
512	sostanziale	Aggiungere: Per la realizzazione dei programmi d'informazione e sensibilizzazione rivolti alla popolazione generale e consumatori le Autorità nazionali e regionali competenti possono avvalersi delle Associazioni di protezione ambientale riconosciute e delle Associazioni nazionali dell'agricoltura biologica e biodinamica.	Al fine di assicurare una ampia e corretta informazione rivolta al pubblico generale ed ai consumatori è opportuno il coinvolgimento delle Associazioni che rappresentano l'interesse generale della tutela dell'ambiente e le aziende agricole che hanno già scelto di operare senza l'utilizzo dei pesticidi.	WWF Italia - LIPU – ITALIA NOSTRA - FAI – PRONATURA – TOURING CLUB ITALIANO
515	Sostanz	Chiarire da subito chi ha l'obbligo di segnalazione del trattamento	Occorre definire il responsabile per la tutela della salute dei cittadini	WWF AltaMarca
515-522	Sostanziale	L'obbligo di segnalazione del trattamento rientra nei seguenti casi: - impiego di prodotti fitosanitari in ambiti extra-agricoli, come ad esempio trattamenti realizzati in parchi o giardini pubblici, ai bordi o alle alberature stradali, ecc. - quando espressamente riportato in etichetta, come previsto all'articolo 9, comma 1, lettera g, punto 6 del DPR n. 290/2001, come modificato dal DPR n. 55/2012; - quando previsto da specifiche disposizioni definite dal consulente; - quando previsto da specifiche norme o prescrizioni definite dagli Enti locali territorialmente competenti, tenendo conto anche di eventuali ulteriori indicazioni che saranno fornite dal Ministero della salute, su proposta del Consiglio.	La funzione del consulente è quella, tra le altre, di fornire consigli sulle modalità di esecuzione dei trattamenti fitosanitari. Il consulente potrebbe ritenere di dovere prevedere l'obbligo di segnalazione del trattamento anche in casi non contemplati nell'elenco proposto.	Consiglio dell'Ordine Nazionale dei dottori Agronomi e dei dottori Forestali (CONAF)
515-522	Sostanziale	L'obbligo di segnalazione del trattamento rientra nei seguenti casi:	La funzione del consulente è quella, tra le altre, di fornire consigli sulle modalità di	Consiglio dell'Ordine Nazionale dei dottori

		<p>- impiego di prodotti fitosanitari in ambiti extra-agricoli, come ad esempio trattamenti realizzati in parchi o giardini pubblici, ai bordi o alle alberature stradali, ecc.</p> <p>- quando espressamente riportato in etichetta, come previsto all'articolo 9, comma 1, lettera g, punto 6 del DPR n. 290/2001, come modificato dal DPR n. 55/2012;</p> <p>- quando previsto da specifiche disposizioni definite dal consulente;</p> <p>- quando previsto da specifiche norme o prescrizioni definite dagli Enti locali territorialmente competenti, tenendo conto anche di eventuali ulteriori indicazioni che saranno fornite dal Ministero della salute, su proposta del Consiglio.</p>	<p>esecuzione dei trattamenti fitosanitari. Il consulente potrebbe ritenere di dovere prevedere l'obbligo di segnalazione del trattamento anche in casi non contemplati nell'elenco proposto.</p>	<p>Agronomi e dei dottori Forestali (CONAF)</p>
516-517	sostanziale	<p>impiego di prodotti fitosanitari in ambiti extra-agricoli, come ad esempio trattamenti 516 realizzati in parchi o giardini pubblici, ai bordi o alle alberature stradali, ecc.</p> <p>- Impiego di prodotti fitosanitari in ambiti agricoli in prossimità di aree potenzialmente frequentate da persone (sentieri natura, percorsi salute, fitness e con attrezzature sportive all'aperto, piste ciclabili, aree di sosta, ecc.) e in ambiti extra-agricoli, come ad esempio trattamenti realizzati in parchi o giardini pubblici, in prossimità di scuole di diverso ordine e grado, ai bordi delle strade o alle alberature stradali, ecc.</p>	<p>L'obbligo di segnalazione deve essere previsto anche per le aree agricole prossime a percorsi o strutture potenzialmente frequentate da persone, non sempre collocate in aree protette o extra-agricole. E' infatti frequente la presenza di percorsi attrezzati (sentieri natura, percorsi salute e fitness o piste ciclabili) che attraversano aree agricole a produzione intensiva convenzionale, con rischi potenziali per la salute pubblica. L'obbligo di segnalazione deve inoltre essere sempre previsto in aree frequentate da soggetti vulnerabili come i bambini.</p>	<p>LEGAMBIENTE</p>
516-517	sostanziale	<p>impiego di prodotti fitosanitari in ambiti extra-agricoli, come ad esempio trattamenti 516 realizzati in parchi o giardini pubblici, ai bordi o alle alberature stradali, ecc.</p> <p>- Impiego di prodotti fitosanitari in ambiti agricoli in prossimità di aree potenzialmente frequentate da persone (sentieri natura, percorsi salute, fitness e con attrezzature sportive all'aperto, piste ciclabili, aree di sosta, ecc.) e in</p>	<p>L'obbligo di segnalazione deve essere previsto anche per le aree agricole prossime a percorsi o strutture potenzialmente frequentate da persone, non sempre collocate in aree protette o extra-agricole. E' infatti frequente la presenza di percorsi attrezzati (sentieri natura, percorsi salute e fitness o piste ciclabili) che attraversano aree agricole a produzione intensiva convenzionale, con rischi potenziali per la salute pubblica.</p>	<p>FIRAB</p>

		ambiti extra-agricoli, come ad esempio trattamenti realizzati in parchi o giardini pubblici, in prossimità di scuole di diverso ordine e grado, ai bordi delle strade o alle alberature stradali, ecc.	L'obbligo di segnalazione deve inoltre essere sempre previsto in aree frequentate da soggetti vulnerabili come i bambini.	
516-517	sostanziale	<p>–impiego di prodotti fitosanitari in ambiti extra-agricoli, come ad esempio trattamenti 516 realizzati in parchi o giardini pubblici, ai bordi o alle alberature stradali, ecc.</p> <p>- Impiego di prodotti fitosanitari in ambiti agricoli in prossimità di aree potenzialmente frequentati da persone (sentieri natura, percorsi salute, fitness e con attrezzature sportive all'aperto, piste ciclabili, aree di sosta, ecc.) e in ambiti extra-agricoli, come ad esempio trattamenti realizzati in parchi o giardini pubblici, in prossimità di scuole di diverso ordine e grado, ai bordi delle strade o alle alberature stradali, ecc.</p>	L'obbligo di segnalazione deve essere previsto anche per le aree agricole prossime a percorsi o strutture potenzialmente frequentate da persone, non sempre collocate in aree protette o extra-agricole. E' infatti frequente la presenza di percorsi attrezzati (sentieri natura, percorsi salute e fitness o piste ciclabili) che attraversano aree agricole a produzione intensiva convenzionale, con rischi potenziali per la salute pubblica. L'obbligo di segnalazione deve inoltre essere sempre previsto in aree frequentate da soggetti vulnerabili come i bambini.	FederBio (Federazione Italiana di Agricoltura Biologica e Biodinamica); UPBIO (Unione dei Produttori Biologici e Biodinamici FederBio)
516-517	sostanziale	<p>–impiego di prodotti fitosanitari in ambiti extra-agricoli, come ad esempio trattamenti 516 realizzati in parchi o giardini pubblici, ai bordi o alle alberature stradali, ecc.</p> <p>- Impiego di prodotti fitosanitari in ambiti agricoli in prossimità di aree potenzialmente frequentati da persone (sentieri natura, percorsi salute, fitness e con attrezzature sportive all'aperto, piste ciclabili, aree di sosta, ecc.) e in ambiti extra-agricoli, come ad esempio trattamenti realizzati in parchi o giardini pubblici, in prossimità di scuole di diverso ordine e grado, ai bordi delle strade o alle alberature stradali, ecc.</p>	L'obbligo di segnalazione deve essere previsto anche per le aree agricole prossime a percorsi o strutture potenzialmente frequentate da persone, non sempre collocate in aree protette o extra-agricole. E' infatti frequente la presenza di percorsi attrezzati (sentieri natura, percorsi salute e fitness o piste ciclabili) che attraversano aree agricole a produzione intensiva convenzionale, con rischi potenziali per la salute pubblica. L'obbligo di segnalazione deve inoltre essere sempre previsto in aree frequentate da soggetti vulnerabili come i bambini.	AIAB
516-517	sostanziale	<p>–impiego di prodotti fitosanitari in ambiti extra-agricoli, come ad esempio trattamenti 516 realizzati in parchi o giardini pubblici, ai bordi o alle alberature stradali, ecc.</p> <p>- Impiego di prodotti fitosanitari in ambiti agricoli in</p>	L'obbligo di segnalazione deve essere previsto anche per le aree agricole prossime a percorsi o strutture potenzialmente frequentate da persone, non sempre collocate in aree protette o extra-agricole. E'	WWF Italia - LIPU – ITALIA NOSTRA - FAI – PRONATURA – TOURING CLUB ITALIANO

		prossimità di aree potenzialmente frequentati da persone (sentieri natura, percorsi salute, fitness e con attrezzature sportive all'aperto, piste ciclabili, aree di sosta, ecc.) e in ambiti extra-agricoli, come ad esempio trattamenti realizzati in parchi o giardini pubblici, in prossimità di scuole di diverso ordine e grado, ai bordi delle strade o alle alberature stradali, ecc.	infatti frequente la presenza di percorsi attrezzati (sentieri natura, percorsi salute e fitness o piste ciclabili) che attraversano aree agricole a produzione intensiva convenzionale, con rischi potenziali per la salute pubblica. L'obbligo di segnalazione deve inoltre essere sempre previsto in aree frequentate da soggetti vulnerabili come i bambini.	
518 a 522	Editor	Scrivere chiaramente i motivi, per esempio quando si utilizzano i pesticidi T+, T, e Xn. E questo è un piano di azione che deve essere chiaro fin dall'inizio.	Nessun operatore o cittadino che legge, viaggia con le leggi alla mano.	WWF AltaMarca
520	Sostanziale	... o prescrizioni definite dagli Enti locali territorialmente competenti, tenendo conto..... ...quando previsto da specifiche norme o prescrizioni definite dalle Regioni o dagli Enti locali territorialmente competenti, tenendo conto....	Si ritiene che sia necessario inserire anche la Regione come Ente con potestà giuridica in grado di attuare Azioni di indirizzo.	Regione del Veneto
520 - 522	sostanziale	- quando previsto da specifiche norme o prescrizioni definite dagli Enti locali territorialmente competenti, nel rispetto dei termini previsti dal PAN e sulla base delle tenendo conto anche di eventuali ulteriori indicazioni che saranno fornite dal Ministero della salute, su proposta del Consiglio.	Si ritiene necessario sottolineare che gli Enti locali (in particolare i Comuni) nel caso in cui debbano emettere specifiche ordinanze nelle materie trattate dal PAN, ne debbano tenere conto così come delle indicazioni che sono fornite dal competente Ministero della Salute	Regione Piemonte
520	Sostanziale	- quando previsto da specifiche norme o prescrizioni definite nell'ambito dei Piani d'Azione elaborati dalle Regioni o Province Autonome dagli Enti locali territorialmente competenti,	Va prevenuto il rischio di una proliferazione di norme diverse, di fatto possibile dove l'autorità competente (Ente Locale) fosse interpretata come "comunale". Le modalità di "informazione" per essere efficaci devono essere sufficientemente omogenee.	Assomela e OP associate
520	Sostanziale	- quando previsto da specifiche norme o prescrizioni definite nell'ambito dei Piani d'Azione elaborati dalle Regioni o Province Autonome dagli Enti locali territorialmente competenti,	Va prevenuto il rischio di una proliferazione di norme diverse, di fatto possibile dove l'autorità competente (Ente	. APOCONERPO soc coop agricola, Bologna . APOFRUIT Italia, Cesena (FC)

			Locale) fosse interpretata come “comunale”. Le modalità di “informazione” per essere efficaci devono essere sufficientemente omogenee.	<ul style="list-style-type: none"> . OROGELFRESCO, Cesena (FC) . EUROPFRUIT, Cesena (FC) . CICO, Ferrara (FC) . AFE, Ferrara (FC) . GRANFRUTTAZANI (Granarolo Faentino – Faenza) (RA) . COFERASTA Ferrara (FC) . AGRITEAM Consorzio Cooperativo Servizi, Bologna (BO) . ASSOPA (Associazione Patate Bologna)
520	sostanziale	quando previsto da specifiche norme o prescrizioni definite dagli Enti locali territorialmente competenti, tenendo conto anche di eventuali ulteriori indicazioni che saranno fornite dal Ministero della salute, su proposta del Consiglio.	La norma non deve lasciare eccessiva discrezione ai comuni per stabilire (tramite regolamenti) divieti di trattamento, fissare la distanza da strade, abitazioni e divieti temporali di spandimento.	Unione Agricoltori Bolzano
520- 521- 522	Sostanziale	togliere	inutile burocrazia. Il legislatore fa sì, che il singolo viene informato in riguardo all pericolo di usare una macchina che inquina l’ambiente, o quanto inquinino le flotte aeree la nostra aria?	Stefan Vaja agricoltore
523 a 527	sostanz	Specificare chi attua quelle operazioni previste e chi controlla la corretta esecuzione.	Definire chiaramente le figure responsabili.	WWF AltaMarca
523-527	sostanziale	Esse devono essere informate dell’esecuzione del trattamento, con l’apposizione di specifiche indicazioni ai bordi delle zone interessate che riportino idonee avvertenze su probabile data e ora del trattamento, fatta salva l’impossibilità di effettuare il trattamento per avverse condizioni atmosferiche , tipologia di prodotti fitosanitari utilizzati, tempi di	Con riferimento ai trattamenti richiesti per la protezione nei confronti di numerosi patogeni e parassiti, va sottolineato che spesso gli interventi vanno eseguiti con tempestività, appena il terreno diventa agibile. Di conseguenza non risulta agevole informare su data e ora del trattamento,	Tergeo – Unione Italiana Vini

		rientro.	considerando anche l'intervento può essere interrotto a causa di circostanze avverse (pioggia, forte vento, ecc.) e riprendere in data e ora diversa da quanto indicato.	
523-527	sostanziale	Esse devono essere informate dell'esecuzione del trattamento, con l'apposizione di specifiche indicazioni ai bordi delle zone interessate che riportino idonee avvertenze su probabile data e ora del trattamento, fatta salva l'impossibilità di effettuare il trattamento per avverse condizioni atmosferiche , tipologia di prodotti fitosanitari utilizzati, tempi di rientro.	Con riferimento ai trattamenti richiesti per la protezione nei confronti di numerosi patogeni e parassiti, va sottolineato che spesso gli interventi vanno eseguiti con tempestività, appena il terreno diventa agibile. Di conseguenza non risulta agevole informare su data e ora del trattamento, considerando anche l'intervento può essere interrotto a causa di circostanze avverse (pioggia, forte vento, ecc.) e riprendere in data e ora diversa da quanto indicato.	DISAA, Università di Milano
523 ss.	sostanziale	che riportino che riportino idonee avvertenze su data e ora del trattamento, tipologia di prodotti fitosanitari utilizzati, tempi di rientro.	Occorre semplificare il punto, togliendo l'obbligo di avvertenza su data e ora del trattamento, tipologia di prodotti utilizzati e tempi di rientro. Il pubblico dovrebbe rispettare anche il divieto di accesso ai fondo privati.	Unione Agricoltori Bolzano
A.2.2 riga 11 e segg.	S	Esse devono essere informate dell'esecuzione del trattamento, con l'apposizione di specifiche indicazioni ai bordi delle zone interessate che riportino idonee avvertenze su data e ora del trattamento, tipologia di prodotti fitosanitari utilizzati, tempi di rientro.	Le indicazioni da riportare ai bordi delle aree trattate appaiono eccessive considerato inoltre che si tratta di aree private. Si propone pertanto di segnalare l'area, quando necessario, con cartelli che indichino genericamente l'esecuzione di un trattamento fitosanitario.	Confederazione Italiana Agricoltori
525-527	sostanziale	Esse devono essere informate dell'esecuzione del trattamento, con l'apposizione di specifiche indicazioni ai bordi delle zone interessate che riportino idonee avvertenze su data e ora del trattamento, tipologia di	Appare poco realistico indicare l'ora del trattamento, non è sempre possibile avere una informazione così dettagliata (es trattamenti lungo i filari stradali), anche	Regione Lombardia

		prodotti fitosanitari utilizzati, tempi di rientro Sostituire con “esse devono essere informate dell’esecuzione del trattamento, con l’apposizione di specifiche indicazioni ai bordi delle zone interessate che riportino idonee avvertenze sulla data del trattamento e il tempo di rientro.	l’indicazione del PF utilizzato non risulta rilevante e potrebbe creare disinformazione agli astanti. Quale informazione sostanza attiva? Formulato commerciale?	
526	sostanz	... specifiche indicazioni tabelle standardizzate per qualsiasi tipo di trattamento ai bordi ...	Unificare e chiarire gli strumenti di informazione.	WWF AltaMarca
526 - 527	sostanziale	... specifiche indicazioni ai bordi delle zone interessate che riportino idonee avvertenze sulla data e ora del trattamento , tipologia di prodotti fitosanitari utilizzati, sui tempi di rientro e con l’apposizione di un generico simbolo di pericolo quale la “ Croce di Sant’Andrea” .	Le indicazioni previste nel testo del PAN potrebbero trovare applicazione in <u>aree pubbliche</u> (parchi e giardini) o in <u>altri ambiti extra agricoli</u> , come strade o ferrovie. Per quanto riguarda il simbolo di pericolo, in particolari applicazioni, potrebbe essere necessario riportare il simbolo con il teschio.	Regione Piemonte
527	Sostanziale	Aggiunta, Nelle aree agricole, nei casi in cui il fondo o l’appezzamento sia accessibile a persone estranee, prima del trattamento con prodotti fitosanitari ed almeno per il tempo di rientro, deve obbligatoriamente essere esposta, all’ingresso del fondo o dell’appezzamento trattato, opportuna segnaletica indicante che la coltura è stata trattata con prodotti fitosanitari, fatte salve più specifiche indicazioni di etichetta. Il cartello deve contenere anche un simbolo di pericolo per essere comprensibile a chiunque in modo immediato.	Le indicazioni previste nel testo del PAN, molto dettagliate, potrebbero trovare applicazione in <u>aree pubbliche</u> (parchi e giardini) o in <u>altri ambiti extra agricoli</u> , come strade o ferrovie. <u>In aree agricole</u> è opportuno e sufficiente un avviso nei casi in cui l’area trattata è accessibile al pubblico. In ogni caso si tratta di tre ambiti diversi, che andrebbero gestiti in modi diversi.	Regione del Veneto
7	Sostanziale	A.2.3 intero periodo Fermo restando quanto previsto all’articolo 67 del regolamento (CE) n. 1107/2009, le aziende agricole, al fine di tutelare le proprie produzioni, con particolare riguardo a quelle ottenute con il metodo biologico,	Necessita di evitare eventuali ed inutili contenziosi tra aziende confinanti	AGENZIA LAORE SARDEGNA

		possono richiedere alle autorità competenti alle aziende confinanti di essere informate circa gli interventi fitosanitari e i relativi principi attivi impiegati dalle aziende confinanti.		
529 ss.	sostanziale	Informazioni tra le aziende agricole Fermo restando quanto previsto all'articolo 67 del regolamento (CE) n. 1107/2009, le aziende agricole, al fine di tutelare le proprie produzioni, con particolare riguardo a quelle ottenute con il metodo biologico, possono richiedere alle aziende confinanti di essere informate circa gli interventi fitosanitari e i relativi principi attivi impiegati.	Occorre chiarire in quali casi ricorre l'obbligo di informazione. Altrimenti si possono innescare meccanismi non controllati di richiesta di informazioni sui trattamenti. Si propone di eliminare il paragrafo.	Unione Agricoltori Bolzano
529-533	sostanziale	Eliminare il paragrafo A.2.3 - Informazioni tra le aziende agricole Fermo restando quanto previsto all'articolo 67 del regolamento (CE) n. 1107/2009, le aziende agricole, al fine di tutelare le proprie produzioni, con particolare riguardo a quelle ottenute con il metodo biologico, possono richiedere alle aziende confinanti di essere informate circa gli interventi fitosanitari e i relativi principi attivi impiegati.	Tale previsione rischia di innescare meccanismi non controllati di richiesta di informazioni sui trattamenti. Pertanto si propone di eliminare il paragrafo. Quantomeno occorre chiarire in quali casi ricorre l'obbligo di informazione.	Confagricoltura
529	Sostanziale	A.2.3 - Informazioni tra le aziende agricole Specificare meglio gli ambiti e le finalità di applicazione. Se ad esempio si intende il diritto di un produttore di richiedere preventivamente all'azienda confinante informazioni sui tempi, sulle modalità e sui prodotti da utilizzare prima dell'esecuzione del trattamento.	Lo scambio di informazioni tra produttori confinanti può essere utile per concordare misure di prevenzione dei rischi di contaminazione della coltura confinante (es. deriva), ma l'informazione non deve essere un mero appesantimento burocratico.	SATA S.r.l.
530/533	Editoriale	Fermo restando quanto previsto all'articolo 67 del regolamento (CE) n. 1107/2009, le aziende agricole, al fine di tutelare le proprie produzioni, con particolare riguardo a quelle ottenute con il metodo biologico,	Deve valere per tutte le aziende agricole e deve valere per tutte le strategie sostenibili previste dal piano	OPERA Research Centre – Università Cattolica Sacro Cuore

		possono richiedere alle aziende confinanti di essere informate circa gli interventi fitosanitari e i relativi principi attivi impiegati e le misure di mitigazione che si intendono adottare.		
530 - 533	sostanziale	<p>Fermo restando quanto previsto all'articolo 67 del regolamento (CE) n. 1107/2009, le aziende agricole, al fine di tutelare le proprie produzioni, con particolare riguardo a quelle ottenute con il metodo biologico, possono richiedere alle aziende confinanti di essere informate circa gli interventi fitosanitari e i relativi principi attivi impiegati.</p> <p>Fermo restando quanto previsto all'articolo 67 del regolamento (CE) n. 1107/2009, le aziende agricole confinanti con altre aziende che operano nel regime del biologico o praticano l'agricoltura biodinamica, al fine di tutelare le produzioni, sono obbligate a comunicare preventivamente alle aziende confinanti tutte le informazioni circa gli interventi fitosanitari ed i relativi principi attivi impiegati. Il mancato rispetto di tale obbligo comporta la revoca del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari di cui al paragrafo A.1.2.</p>	E' necessario assicurare tutta l'informazione necessaria alle aziende agricole confinanti che operano nel regime del biologico o praticano forme di agricoltura non compatibili con la presenza di pesticidi nell'ambiente, al fine di consentire l'adozione di idonee misure di prevenzione e di tutela delle proprie produzioni.	LEGAMBIENTE
530 - 533	Sostanziale	<p>Fermo restando quanto previsto all'articolo del regolamento (CE) n. 1107/2009, le aziende agricole, al fine di tutelare le proprie produzioni, con particolare riguardo a quelle ottenute con il metodo biologico, possono richiedere alle aziende confinanti di essere informate circa gli interventi fitosanitari e i relativi principi attivi impiegati.</p> <p>Le aziende agricole ai sensi dell' art. 31, comma 4 del Reg. (CE) n. 1107/2009 hanno l'obbligo di informazione dei vicini secondo quanto disciplinato</p>	La frase è di non chiara interpretazione ed applicazione e si presta ad innescare contenziosi. Si ricorda che, ai sensi del Reg. (CE) 1107/09, art. 31, comma 4 b), l'obbligo di informazione dei vicini che potrebbero essere esposti alla nebulizzazione dovuta alla deriva è disciplinato nelle etichette dei prodotti, quando previsto.	Regione del Veneto

		nell'etichetta dei prodotti.		
530-533	Sostanziale	Fermo restando quanto previsto all'articolo 67 del regolamento (CE) n. 1107/2009, le aziende agricole, al fine di tutelare le proprie produzioni, con particolare riguardo a quelle ottenute con metodo biologico possono richiedere alle aziende confinanti di essere informate circa gli interventi fitosanitari e i relativi principi attivi impiegati e di utilizzare metodi di applicazione del trattamento che minimizzano fenomeni di deriva.	Le informazioni devono valere in entrambi i sensi anche per quanto riguarda le aziende biologiche nei confronti di quelle tradizionali. Sarebbe auspicabile che venissero raccomandati metodi di applicazione che riducono/minimizzano fenomeni di deriva.	Tergeo – Unione Italiana Vini
530 - 533	sostanziale	Fermo restando quanto previsto all'articolo 67 del regolamento (CE) n. 1107/2009, le aziende 530 agricole, al fine di tutelare le proprie produzioni, con particolare riguardo a quelle ottenute con il 531 metodo biologico, possono richiedere alle aziende confinanti di essere informate circa gli interventi 532 fitosanitari e i relativi principi attivi impiegati. Fermo restando quanto previsto all'articolo 67 del regolamento (CE) n. 1107/2009, le aziende agricole confinanti con altre aziende che operano nel regime del biologico o praticano l'agricoltura biodinamica, al fine di tutelare le produzioni, sono obbligate a comunicare preventivamente alle aziende confinanti tutte le informazioni circa gli interventi fitosanitari ed i relativi principi attivi impiegati. Il mancato rispetto di tale obbligo comporta la revoca del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari di cui al paragrafo A.1.2. Nell'effettuare i trattamenti, sarà cura dell'agricoltore che utilizza pesticidi, lasciare delle aree tampone sul confine con l'azienda biologica/biodinamica per evitare l'effetto deriva.	E' necessario assicurare tutta l'informazione necessaria alle aziende agricole confinanti che operano nel regime del biologico o praticano forme di agricoltura non compatibili con la presenza di pesticidi nell'ambiente, al fine di consentire l'adozione di idonee misure di prevenzione e di tutela delle proprie produzioni.	FIRAB
530 - 533	sostanziale	Fermo restando quanto previsto all'articolo 67 del regolamento (CE) n. 1107/2009, le aziende agricole, al	E' necessario assicurare tutta l'informazione	FederBio (Federazione Italiana di Agricoltura

		<p>fine di tutelare le proprie produzioni, con particolare riguardo a quelle ottenute con il metodo biologico, possono richiedere alle aziende confinanti di essere informate circa gli interventi fitosanitari e i relativi principi attivi impiegati.</p> <p>Fermo restando quanto previsto all'articolo 67 del regolamento (CE) n. 1107/2009, le aziende agricole confinanti con altre aziende che operano nel regime del biologico o praticano l'agricoltura biodinamica, al fine di tutelare le produzioni, sono obbligate a comunicare preventivamente entro le 24 ore precedenti il trattamento tutte le informazioni circa gli interventi fitosanitari ed i relativi principi attivi impiegati. Il titolare risponde direttamente per eventuali danni dovuti al trattamento ed il mancato rispetto di tale obbligo comporta la revoca del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari di cui al paragrafo A.1.2.</p>	<p>necessaria alle aziende agricole confinanti che operano nel regime del biologico o praticano forme di agricoltura non compatibili con la presenza di pesticidi nell'ambiente, al fine di consentire l'adozione di idonee misure di prevenzione e di tutela delle proprie produzioni. E' altresì necessario prevedere la responsabilità diretta per chi, tramite l'uso non corretto dei pesticidi, determina un danno economico ad un'azienda biologica o biodinamica.</p>	<p>Biologica e Biodinamica); UPBIO (Unione dei Produttori Biologici e Biodinamici FederBio)</p>
530 - 533	sostanziale	<p>Fermo restando quanto previsto all'articolo 67 del regolamento (CE) n. 1107/2009, le aziende 530 agricole, al fine di tutelare le proprie produzioni, con particolare riguardo a quelle ottenute con il 531 metodo biologico, possono richiedere alle aziende confinanti di essere informate circa gli interventi 532 fitosanitari e i relativi principi attivi impiegati.</p> <p>Fermo restando quanto previsto all'articolo 67 del regolamento (CE) n. 1107/2009, le aziende agricole confinanti con altre aziende che operano nel regime del biologico o praticano l'agricoltura biodinamica, al fine di tutelare le produzioni, sono obbligate a comunicare preventivamente alle aziende confinanti tutte le informazioni circa gli interventi fitosanitari ed i relativi principi attivi impiegati. Il mancato rispetto di tale obbligo comporta la revoca del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei</p>	<p>E' necessario assicurare tutta l'informazione necessaria alle aziende agricole confinanti che operano nel regime del biologico o praticano forme di agricoltura non compatibili con la presenza di pesticidi nell'ambiente, al fine di consentire l'adozione di idonee misure di prevenzione e di tutela delle proprie produzioni.</p>	

		prodotti fitosanitari di cui al paragrafo A.1.2. Nell'effettuare i trattamenti, sarà cura dell'agricoltore che utilizza pesticidi, lasciare delle aree tampone sul confine con l'azienda biologica/biodinamica per evitare l'effetto deriva.		
530 - 533	sostanziale	<p>Fermo restando quanto previsto all'articolo 67 del regolamento (CE) n. 1107/2009, le aziende agricole, al fine di tutelare le proprie produzioni, con particolare riguardo a quelle ottenute con il metodo biologico, possono richiedere alle aziende confinanti di essere informate circa gli interventi fitosanitari e i relativi principi attivi impiegati.</p> <p>Fermo restando quanto previsto all'articolo 67 del regolamento (CE) n. 1107/2009, le aziende agricole confinanti con altre aziende che operano nel regime del biologico o praticano l'agricoltura biodinamica, al fine di tutelare le produzioni, sono obbligate a comunicare preventivamente entro le 24 ore precedenti il trattamento tutte le informazioni circa gli interventi fitosanitari ed i relativi principi attivi impiegati. Il titolare risponde direttamente per eventuali danni dovuti al trattamento ed il mancato rispetto di tale obbligo comporta la revoca del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari di cui al paragrafo A.1.2.</p>	<p>E' necessario assicurare tutta l'informazione necessaria alle aziende agricole confinanti che operano nel regime del biologico o praticano forme di agricoltura non compatibili con la presenza di pesticidi nell'ambiente, al fine di consentire l'adozione di idonee misure di prevenzione e di tutela delle proprie produzioni.</p> <p>E' altresì necessario prevedere la responsabilità diretta per chi, tramite l'uso non corretto dei pesticidi, determina un danno economico ad un'azienda biologica o biodinamica.</p>	WWF Italia - LIPU – ITALIA NOSTRA - FAI – PRONATURA – TOURING CLUB ITALIANO
530-533	Sostanziale	<p>Fermo restando quanto previsto all'articolo 67 del regolamento (CE) n. 1107/2009, le aziende agricole, al fine di tutelare le proprie produzioni, con particolare riguardo a quelle ottenute con il metodo biologico, possono richiedere alle aziende confinanti di essere informate circa gli interventi fitosanitari e i relativi principi attivi impiegati e di utilizzare metodi di applicazione del trattamento che minimizzano fenomeni di deriva.</p>	<p>Le informazioni devono valere in entrambi i sensi anche per quanto riguarda le aziende biologiche nei confronti di quelle tradizionali. Sarebbe auspicabile che venissero raccomandati metodi di applicazione che riducono/minimizzano fenomeni di deriva.</p>	DISAA, Università di Milano
530/533	Editoriale	Fermo restando quanto previsto all'articolo 67 del	Deve valere per tutte le aziende agricole e	OPERA Research Centre –

		regolamento (CE) n. 1107/2009, le aziende agricole, al fine di tutelare le proprie produzioni, con particolare riguardo a quelle ottenute con il metodo biologico, possono richiedere alle aziende confinanti di essere informate circa gli interventi fitosanitari e i relativi principi attivi impiegati e le misure di mitigazione che si intendono adottare.	deve valere per tutte le strategie sostenibili previste dal piano	Università Cattolica Sacro Cuore
531 - 533	sosta	Devono essere informati dai vicini prima dell'intervento fitosanitario... (non essere colui che possono richiedere l'informazione – deve essere un obbligo di quello che fa un intervento n ad informare prima - non uno di quello che subisce!	Diritto alla informazione – responsabilizzazione di colui che usa i prodotti fitosanitari	FUTUROFILIERE
532 - 533	sostanziale	metodo biologico, possono richiedere alle aziende confinanti Autorità competenti, secondo modalità opportunamente regolamentate , di essere informate circa gli interventi fitosanitari e i relativi principi attivi impiegati sugli appezzamenti confinanti.	Necessità di evitare eventuali ed inutili contenziosi tra aziende confinanti.	Regione Piemonte
533	sost	...e i relativi principi attivi impiegati, e queste ultime sono obbligate a fornire tali informazioni	L'obbligo dà certezza di risposta	Astolfo Zoina
533	SOST	...e i relativi principi attivi impiegati, e queste ultime sono obbligate a fornire tali informazioni	L'obbligo dà sicurezza nella risposta	AGRONOMI TERRAORTI
533	sostanziale	Aggiungere dopo le parole “principi attivi impiegati” , la seguente frase “Le aziende confinanti sono tenute a fornire adeguata risposta entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta”	L'integrazione ha lo scopo di chiudere il processo con l'impegno da parte del soggetto che ha ricevuto la richiesta di fornire in un tempo congruo le informazioni al richiedente.	CNR
533	sostanziale	Aggiungere dopo le parole “principi attivi impiegati”, la seguente frase “Le aziende confinanti sono tenute a	L'integrazione ha lo scopo di chiudere il processo con l'impegno da parte del	RIRAB

		fornire adeguata risposta entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta”	soggetto che ha ricevuto la richiesta di fornire in un tempo congruo le informazioni al richiedente.	
533	sost	...e i relativi principi attivi impiegati, <i>e queste ultime sono obbligate a fornire tali informazioni</i>	L'obbligo dà sicurezza nella risposta	Unimpresa – Federazione Nazionale Agricoltura
533	Editoriale	a fine riga aggiungere: il confinante è tenuto a dare tali informazioni	tutelare le produzioni ed i produttori biologici/biodinamici	Associazione Veneta dei Produttori Biologici e Biodinamici
534	Sostanziale	Inserire: Nel caso di aziende agricole che esercitano l'apicoltura, queste, al fine di tutelare le proprie produzioni, possono richiedere di essere informate, circa gli interventi fitosanitari e i relativi principi attivi impiegati, alle aziende agricole operanti nell'areale di pascolo delle api allevate. Per areale di pascolo è da intendersi l'area ricompresa nell'area di raggio di quantomeno tre chilometri rispetto alla posizione dell'apiario.	E' necessario tutelare sopravvivenza e funzioni dell'allevamento apistico, particolarmente sensibile agli svariati effetti negativi dei prodotti fitosanitari.	Unaapi (Unione Nazionale Associazioni Apicoltori Italiani)
535	Sostanziale	Banca dati sugli avvelenamenti acuti e sugli effetti cronici da prodotti fitosanitari.	L'avvelenamento acuto rende conto della causa di infortunio ma non dovrebbe sfuggire la raccolta dati anche sul fattore di rischio di malattia professionale e non professionale.	Regione del Veneto
535	Sostanziale	Definire un capitolo anche per il comparto apistico che riprenda i medesimi concetti del cap A.2.4	Sono note le connessioni fra avvelenamenti e apicoltura. È quanto mai auspicabile sviluppare e costituire una banca dati sugli avvelenamenti da prodotti fitosanitari per il comparto apistico con modalità analoghe a quelle previste nel capitolo A.2.4, coinvolgendo le istituzioni e gli enti competenti (associazioni di categoria, università, ASL, laboratori, ministero ecc..) i quali peraltro già lavorano in merito.	Aspromiele - Piemonte
541	Sostanziale rilevati dai Centri Antiveleni (CAV), dalle ASL, dall'INAIL e da altri referenti.....	Si segnala che è già operante la “banca dati flussi informativi INAIL – ISPESL – REGIONI” cui fare riferimento.	Regione del Veneto
544	Sostanziale L'ISS avvalendosi anche della collaborazione dell'INAIL pubblica un rapporto.....	L'INAIL pubblica per ruolo istituzionale dati sulle esposizioni professionali acute e	Regione del Veneto

			malattie professionali eventualmente denunciate e/o riconosciute, un confronto fra le banche dati è opportuno per maggiore completezza.	
545	Sostanziale	disponibili, su richiesta delle Regioni , analisi descrittive a livello regionale. La base dati del SIN-SIAP.....	Per il principio di trasparenza.	Regione del Veneto
549	Sostanzialeindicatori di rischio distinti per esposizione professionale e non professionale.	Gli indicatori dovrebbero esprimere i diversi gradi di tutela per utilizzatori professionali e non, già stabiliti dalla Legge.	Regione del Veneto
550	Sostanziale	Inserire un nuovo punto : A.2.4bis: Banca dati contaminazione /avvelenamenti di api e altri insetti impollinatori;	Nel testo dopo il rigo 550 va creato un apposito paragrafo che definisca le modalità di creazione, alimentazione e gestione di una banca dati delle segnalazioni di moria/contaminazioni e/o avvelenamenti di api e altri insetti impollinatori. La banca dati potrebbe essere avviata con i contenuti già in possesso dei rispettivi Ministeri riguardanti le reti di monitoraggio (Apenet, Beenet, rete del Ministero della Salute) poste in essere. Inoltre la banca dati potrebbe essere alimentata anche con i dati provenienti dall'attività più avanti proposta (vedi osservazione punto per rigo 1693).	Unaapi (Unione Nazionale Associazioni Apicoltori Italiani)
551/555	Editoriale	A.2.5 - Attivazione di insegnamenti ad hoc nell'ambito di corsi di laurea attinenti Le Autorità nazionali competenti, le Regioni e le Province autonome promuovono azioni per favorire l' attivazione di insegnamenti nell'ambito dei corsi di laurea pertinenti e l'integrazione dei corsi esistenti, sulle materie trattate dal Piano, nonché la loro divulgazione e conoscenza nell'ambito degli Istituti agrari e delle Università. -	Non si ritiene opportuno attivare nuovi insegnamenti. Sono già previste nel piano specifiche attività formative e seminariali	OPERA Research Centre – Università Cattolica Sacro Cuore

551	sostanziale	A.2.5 - Attivazione di insegnamenti ad hoc nell'ambito di corsi di diploma e di laurea attinenti	Per uniformità con quanto scritto nel paragrafo, si ritiene di fare riferimento sia a corsi di livello di scuola secondaria superiore sia a corsi di livello universitario	Regione Piemonte
551/555	Editoriale	A.2.5 - Attivazione di insegnamenti ad hoc nell'ambito di corsi di laurea attinenti Le Autorità nazionali competenti, le Regioni e le Province autonome promuovono azioni per favorire l'attivazione di insegnamenti nell'ambito dei corsi di laurea pertinenti e l'integrazione dei corsi esistenti, sulle materie trattate dal Piano, nonché la loro divulgazione e conoscenza nell'ambito degli Istituti agrari e delle Università.	Non si ritiene opportuno attivare nuovi insegnamenti. Sono già previste nel piano specifiche attività formative e seminariali	OPERA Research Centre – Università Cattolica Sacro Cuore
552-555	sostanziale	A.2.5 - Attivazione di insegnamenti ad hoc nell'ambito di corsi di laurea attinenti Le Autorità nazionali competenti, le Regioni e le Province autonome promuovono azioni per favorire l'attivazione di insegnamenti nell'ambito dei corsi di laurea pertinenti e l'integrazione dei corsi esistenti, sulle materie trattate dal Piano, nonché la loro divulgazione e conoscenza nell'ambito degli Istituti agrari e delle Università.	Sia le Università sia gli Istituti agrari impostano i propri corsi sulla base di indicazioni ministeriali: in particolare le Università devono sottoporre i piani di studio dei propri corsi di laurea, che sono spesso il risultato di sofferte elaborazioni, al CUN. Quindi non è possibile modificare con celerità piani di studio ponderati in modo tale da fornire all'allievo una formazione che comprenda le discipline ritenute di fondamentale importanza. L'Università in particolare si preoccupa di fornire a chi la frequenta gli strumenti per elaborazioni autonome: in altre parole, non è infatti necessario fornire ai laureandi specifiche ricette o nozioni dettagliatissime che dimenticheranno nel giro di una settimana ma la capacità di cercare informazioni, di elaborarle e impiegarle nel modo corretto.	Tergeo – Unione Italiana Vini

			<p>L'impressione che si ricava da tutto ciò che riguarda la formazione è un accento marcato su un nozionismo volto all'illustrazione della normativa, con poca attenzione alla strategia di insieme. Se questo può essere utile entro certi limiti per l'utilizzatore professionale, appare riduttivo soprattutto per svolgere attività di consulenza per la quale è invece importante puntare ad interventi strategici che solo una formazione di tipo universitario può fornire. Le critiche che vengono rivolte alla formazione universitaria da parte di chi si è occupato di stendere la bozza del PAN riguardano, da quello che è parso di cogliere, soprattutto lacune che i nostri laureati mostrano nella conoscenza della legislazione che peraltro in questi ultimi anni ha subito una notevole evoluzione, con ripensamenti e cambiamenti frequenti, ed ha assunto un'importanza sproporzionata all'attenzione da riservare, come fa l'Università, a una preparazione più specificatamente tecnica. Se le lacune di tipo burocratico possono essere colmate, la mancanza di preparazione scientifica è difficile da rimediare, soprattutto quando investe concetti fondanti della protezione delle piante, che dispiace notare non sono patrimonio comune anche di alcuni addetti ai lavori. Molti di noi ricordano le discussioni su argomenti di notevole rilevanza (quali la resistenza ai prodotti fitosanitari, meccanismi d'azione di sostanze attive) discussioni durante le quali si è potuto notare una sostanziale mancanza d'informazione che può avere ripercussioni negative sull'impostazione delle strategie di intervento. Pur senza sottovalutare le materie</p>	
--	--	--	---	--

			di formazione riportate in Allegato I del DL 150/2012, va sottolineato lo sforzo che l'Università, attraverso i suoi docenti, ha fatto e continuerà a fare per fornire ai propri studenti corsi che illustrino i fondamenti della pratica fitoiatrica, basandosi sulle acquisizioni scientifiche più recenti ed accreditate. L'università non vuole essere autoreferenziale, ma non può neanche venir meno, per raccogliere le sollecitazioni di Autorità competenti in determinati campi, al proprio compito didattico che, come già detto, punta ad una formazione il più possibile onnicomprensiva.	
552	sostanziale	Eliminare "...le regioni e le Province autonome..."	Le Regioni e le province autonome non hanno specifiche competenza in materia, potrebbero eventualmente (da valutare attentamente) avere un ruolo nella informazione/divulgazione	Regione Siciliana Servizio 5 Fitosanitario Regionale
552-555	sostanziale	A.2.5 – Attivazione di insegnamenti ad hoc nell'ambito di corsi di laurea attinenti Le Autorità nazionali competenti, le Regioni e le Province autonome promuovono azioni per favorire l'attivazione di insegnamenti nell'ambito dei corsi di laurea pertinenti e l'integrazione dei corsi esistenti, sulle materie trattate dal Piano, nonché la loro divulgazione e conoscenza nell'ambito degli Istituti agrari e delle Università.	Sia le Università sia gli Istituti agrari impostano i propri corsi sulla base di indicazioni ministeriali: in particolare le Università devono sottoporre i piani di studio dei propri corsi di laurea, che sono spesso il risultato di sofferte elaborazioni, al CUN. Quindi non è possibile modificare con celerità piani di studio ponderati in modo tale da fornire all'allievo una formazione che comprenda le discipline ritenute di fondamentale importanza. L'Università in particolare si preoccupa di fornire a chi la frequenta gli strumenti per elaborazioni autonome: in altre parole, non è infatti necessario fornire ai laureandi specifiche ricette o nozioni dettagliatissime che dimenticheranno nel giro di una settimana ma la capacità di cercare informazioni, di	DISAA, Università di Milano

			<p>elaborarle e impiegarle nel modo corretto. L'impressione che si ricava da tutto ciò che riguarda la formazione è un accento marcato su un nozionismo volto all'illustrazione della normativa, con poca attenzione alla strategia di insieme. Se questo può essere utile entro certi limiti per l'utilizzatore professionale, appare riduttivo soprattutto per svolgere attività di consulenza per la quale è invece importante puntare ad interventi strategici che solo una formazione di tipo universitario può fornire. Le critiche che vengono rivolte alla formazione universitaria da parte di chi si è occupato di stendere la bozza del PAN riguardano, da quello che è parso di cogliere, soprattutto lacune che i nostri laureati mostrano nella conoscenza della legislazione che peraltro in questi ultimi anni ha subito una notevole evoluzione, con ripensamenti e cambiamenti frequenti, ed ha assunto un'importanza sproporzionata all'attenzione da riservare, come fa l'Università, a una preparazione più specificatamente tecnica. Se le lacune di tipo burocratico possono essere colmate, la mancanza di preparazione scientifica è difficile da rimediare, soprattutto quando investe concetti fondanti della protezione delle piante, che dispiace notare non sono patrimonio comune anche di alcuni addetti ai lavori. Molti di noi ricordano le discussioni su argomenti di notevole rilevanza (quali la resistenza ai prodotti fitosanitari, meccanismi d'azione di sostanze attive) discussioni durante le quali si è potuto notare una sostanziale mancanza d'informazione che può avere ripercussioni negative sull'impostazione delle strategie di</p>	
--	--	--	---	--

			intervento. Pur senza sottovalutare le materie di formazione riportate in Allegato I del DL 150/2012, va sottolineato lo sforzo che l'Università, attraverso i suoi docenti, ha fatto e continuerà a fare per fornire ai propri studenti corsi che illustrino i fondamenti della pratica fitoiatrica, basandosi sulle acquisizioni scientifiche più recenti ed accreditate. L'università non vuole essere autoreferenziale, ma non può neanche venir meno, per raccogliere le sollecitazioni di Autorità competenti in determinati campi, al proprio compito didattico che, come già detto, punta ad una formazione il più possibile onnicomprensiva.	
552	sostanziale	Eliminare: le Regioni e le Province Autonome	Regioni e PA non definiscono le materie di insegnamento dei corsi di laurea. La responsabilità è a livello centrale	Regione Lombardia
553	sostanziale	favorire l'attivazione di insegnamenti nell'ambito dei corsi di studio attinenti laurea pertinenti e l'integrazione dei corsi esistenti,	fare riferimento sia a corsi di livello di scuola secondaria superiore sia a corsi di livello universitario	Regione Piemonte
Da pag. 557, capitolo A.3	sostanziale		In generale sull'intero capitolo si chiede attenzione alla definizione degli adempimenti e di ridurli a quelli "sostanziali" per evitare procedure troppo onerose.	Assomela e OP associate
A.3	S	L'attività dei controlli funzionali avrà un impatto pratico notevole (si stima che circa 600.000 macchine dovranno essere sottoposte a controllo). Appare opportuno che si faccia riferimento ad una appropriata programmazione dei controlli e si adotti una opportuna scalarità, per non riversare sulle imprese agricole un		Confederazione Italiana Agricoltori

		obbligo di difficile attuazione.		
561-563	sostanziale	Il controllo funzionale periodico delle attrezzature utilizzate per l'applicazione dei prodotti fitosanitari, obbligatorio ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 150/2012, deve essere effettuato presso Centri Prova autorizzati dalle Regioni e Province autonome.	Imparzialità vorrebbe che si dicesse che tutti coloro che a titolo oneroso hanno collaborato con dite produttrici di macchine agricole non possano costituire Centri Prova	Tergeo – Unione Italiana Vini
561-563	sostanziale	Il controllo funzionale periodico delle attrezzature utilizzate per l'applicazione dei prodotti fitosanitari, obbligatorio ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 150/2012, deve essere effettuato presso Centri Prova autorizzati dalle Regioni e Province autonome.	Imparzialità vorrebbe che si dicesse che tutti coloro che a titolo oneroso hanno collaborato con dite produttrici di macchine agricole non possano costituire Centri Prova	DISAA, Università di Milano
566 - 567	Editoriale/ Sostanzialemiscela fitoiatrica, nonché il mantenimento della loro efficienza, per ottenere un elevato livello di sicurezza a tutela della salute umana e dell'ambiente.miscela fitoiatrica. Le attrezzature vanno inoltre sottoposte a controlli periodici e a manutenzione ordinaria, in modo da assicurarne il mantenimento dell'efficienza.	Modifica conforme all'art. 12, comma 7, D.Lgs. n. 150/2012	Regione del Veneto
569	sostanz	5.3.2. – Manca l'anemometro per la misurazione della velocità del vento per controllo derive	Si parla sempre di non trattare quando c'è vento sopra una certa forza, chi e cosa misurano questa grandezza importantissima per le derive?	WWF AltaMarca
569	sostanziale	A.3.2 - Attrezzature da sottoporre al controllo funzionale entro il a partire dal 26 novembre 2016	Tenendo presente che il numero di tali macchine ammonta a più di 600.000 macchine e che ad oggi sono state sottoposte a controlli funzionali meno del 3% di esse, il lavoro da fare per i prossimi quattro anni è davvero notevole. Tenendo anche presente che la dislocazione dei centri di controllo è	Confagricoltura

			<p>fortemente disomogenea a livello regionale. Per tali motivi è indispensabile che sia prevista una programmazione razionale ed efficiente che non crei problemi allo svolgimento dell'attività agricola, prevedendo un monitoraggio e controllo da parte del Mipaaf sull'organizzazione regionale.</p> <p>In merito al controllo funzionale poi occorre fare attenzione a due aspetti estremamente delicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i costi di adeguamento delle macchine usate; • i costi relativi al servizio di controllo. <p>Nel documento andrebbero delineati dei meccanismi per definire i costi del controllo periodico (possibilmente con tariffe massime non superabili).</p> <p>Inoltre, sarebbe opportuno provvedere ad un censimento periodico dei centri prova e dell'offerta che sono in grado di fornire</p>	
570 - 571	Editoriale/ Sostanziale	<p>Di seguito si riporta l'elenco, non esaustivo, delle attrezzature da sottoporre a controlli funzionali periodici: Di seguito si riporta l'elenco delle attrezzature da sottoporre a controlli funzionali periodici.</p>	<p>Togliere "non esaustivo", in quanto alcune attrezzature andrebbero tolte dall'elenco e ricomprese nel paragrafo successivo. Si evidenzia in effetti che per alcune tipologie di attrezzature elencate non è applicabile la</p>	Regione del Veneto

			<p>procedura indicata all'allegato II (es. fogger fissi).</p> <p>Si osserva che in un'ottica di uso sostenibile si potrebbe prevedere la possibilità per le Regioni di stabilire l'esclusione dell'impiego di alcune tipologie di attrezzature, qui elencate, in determinati contesti (es. utilizzo di cannoni su erbacee, utilizzo di dispositivi di distribuzione a lunga gittata con ugelli a movimento oscillatorio ...). Questi aspetti andrebbero riportati nella parte del PAN relativa all'art. 14, comma 4, punto b) del D.Lgs. n. 150/2012.</p>	
570-598	sostanziale	Eliminare da "Di seguito.." a "o centrifuga."	Essendo l'elenco, per ovvie ragioni, non esaustivo non se ne comprende l'utilità, anche in previsione dell'evoluzione tecnologica delle attrezzature e considerata la precisa individuazione degli esoneri nel par. A.3.4	Regione Siciliana Servizio 5 Fitosanitario Regionale
570	sostanziale	Di seguito si riporta l'elenco, non esaustivo , delle attrezzature da sottoporre a controlli funzionali.	Meglio essere chiari	Centro di Consulenza per la frutti-viticultura dell'Alto Adige- Suedtiroler Beratungsring
Da 570 a 599	sostanziale	<p>L'intero paragrafo è soppresso e sostituito da quanto segue:</p> <p>“Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del Piano con un decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, stabilito di concerto con il Ministero della salute ed il Ministero dell'Ambiente e della Tutela delle Risorse, del Territorio e del Mare, sentite le Organizzazioni Professionali Agricole, è stabilito l'elenco delle attrezzature da sottoporre a controllo</p>	Occorre procedere ad una netta semplificazione delle attrezzature da sottoporre al controllo, rinviando l'elencazione ad un successivo decreto ministeriale sentite le Organizzazioni Professionali Agricole così da limitare la previsione iniziale alle sole attrezzature capaci di produrre un maggiore impatto.	COLDIRETTI

576	editoriale	dispositivi di distribuzione a lunga gittata e con ugelli a movimento oscillatorio automatico .	L'aggiunta del termine automatico, è suggerita poiché presente dell'elenco del punto b (riga 585)), che fa riferimento allo stesso tipo di attrezzature	FEDERUNACOMA
576	sostanziale	dispositivi di distribuzione a lunga gittata e con ugelli a movimento oscillatorio automatico .	Si ritiene corretta l'osservazione ENAMA	Regione Piemonte
576	editoriale	dispositivi di distribuzione a lunga gittata e con ugelli a movimento oscillatorio automatico .	L'aggiunta del termine automatico, è suggerita poiché presente nell'elenco del punto b (riga 585), che fa riferimento allo stesso tipo di attrezzature	Gruppo interregionale coordinato da ENAMA
Da riga 577, capitolo A.3	sostanziale		In generale sull'intero capitolo: si chiede molta attenzione alla definizione degli adempimenti e di ridurli a quelli "sostanziali" onde evitare modelli e procedure di approccio troppo onerosi.	<ul style="list-style-type: none"> . APOCONERPO soc coop agricola, Bologna . APOFRUIT Italia, Cesena (FC) . OROGELFRESCO, Cesena (FC) . EUROPFRUIT, Cesena (FC) . CICO, Ferrara (FC) . AFE, Ferrara (FC) . GRANFRUTTAZANI (Granarolo Faentino – Faenza) (RA) . COFERASTA Ferrara (FC) . AGRITEAM Consorzio Cooperativo Servizi, Bologna (BO) . ASSOPA (Associazione Patate Bologna)
586	Sostanziale	togliere la frase che non siano dotate di schermatura.	Non è questione di schermatura ma di ugello funzionante	Stefan Vaja agricoltore
588	editoriale	irroratrici abbinata alle seminatrici (distribuzione sottoforma di miscela fitoiatrice liquida)	Si tratta di specificare il tipo di prodotto distribuito da questa tipologia di irroratrici in quanto per le attrezzature montate sulle seminatrici che distribuiscono fitofarmaci in	FEDERUNACOMA

			polvere o microgranuli devono essere definiti intervalli e scadenze per i controlli funzionali differenti e specifici (A.3.3)	
588	sostanziale	irroratrici abbinata alle seminatrici (distribuzione sottoforma di miscela fitoiatrica liquida)	Si ritiene corretta l'osservazione ENAMA	Regione Piemonte
588	editoriale	irroratrici abbinata alle seminatrici (distribuzione sottoforma di miscela fitoiatrica liquida)	E' necessario specificare il tipo di prodotto distribuito da questa tipologia di irroratrici in quanto per le attrezzature montate sulle seminatrici che distribuiscono fitofarmaci in polvere o microgranuli devono essere definiti intervalli e scadenze per i controlli funzionali differenti e specifici (A.3.3)	Gruppo interregionale coordinato da ENAMA
592	sostanziale	...fogger fissi o barre carrellate. Per tali attrezzature il controllo verrà eseguito in loco da personale appartenente ai centri di revisione autorizzati, utilizzando le apposite attrezzature mobili.	Interpretando in senso stretto il testo originale, si potrebbe dedurre che le attrezzature semifisse presenti nelle serre vadano smontate e trasferite in un centro di prova.	G. Miglio
594 - 595	Sostanziale	Irroratrici portate dall'operatore, quali fogger fissi, lance, irroratrici spalleggiate a motore, irroratrici a ultra basso volume .	Vanno specificate meglio le tipologie di attrezzature, in modo da distinguerle chiaramente da quelle riportate al successivo punto A.3.4 Esoneri.	Regione del Veneto
594	sostanziale	irroratrici portate dall'operatore, quali fogger, lance, irroratrici spalleggiate a motore con ventilatore , irroratrici a ultra basso volume;	Specificando in questo modo non si crea confusione con quelle del rigo 634.	Regione Piemonte
594	editoriale	...irroratrici portate dall'operatore, quali fogger, lance, irroratrici spalleggiate a motore con ventilatore , irroratrici a ultra basso volume;	Rendere coerente l'indicazione con quanto riportato nella riga 636	AGREA Centro Studi
599	sostanziale	L'avvio del controllo funzionale per le diverse tipologie di attrezzature sopra riportate, è subordinato all'adeguamento da parte delle Regioni o delle Province autonome del proprio Sistema e delle proprie	Il controllo funzionale può essere eseguito dalle aziende se il sistema regionale o provinciale è in grado di assicurare il servizio sia in termini di definizione e recepimento di metodologie di controllo condivise a livello	Regione Piemonte

		strutture deputate al controllo funzionale.	nazionale, sia di formazione dei tecnici, sia di abilitazione dei centri autorizzati Ovviamente, il controllo funzionale può già avvenire per tutte le tipologie di attrezzature per le quali è già stata definita la metodologia di prova ed esistono già Centri e tecnici abilitati al controllo. Le procedure di controllo potranno iniziare anche per altre tipologie di macchine via via che il Sistema regionale si sarà adeguato e sarà pronto per operare.	
600-602	sostanziale	Entro il 26 novembre 2016 le tipologie di attrezzature sopra indicate sono sottoposte al controllo funzionale periodico almeno una volta presso un Centro Prova autorizzato dalle Regioni e Province autonome. Specificare quali sono i centri autorizzati per il controllo funzionale delle irroratrici, come sono distribuiti sul territorio nazionale e quali saranno i costi per la revisione funzionale.		Tergeo – Unione Italiana Vini
606 -607	sostanziale	e i 3 anni per le attrezzature controllate successivamente a tale data.		Unione Agricoltori Bolzano
606	Sostanziale	Sostituire 3 con 5 anni	Chi lavora in agricoltura fa la taratura delle irroratrici ogni anno, perchè questo è necessario se si vuole risparmiare.	Stefan Vaja agricoltore
607	Sostanziale	inserire la frase : le attrezzature nuove devono essere munite di apposito controllo funzionale	L'acquirente deve avere la sicurezza di comprare una macchina funzionante. Se questo non viene garantito, in teoria si potrebbe usare una macchina malfunzionante per cinque anni.	Stefan Vaja agricoltore
608	sostanziale	Aggiungere: le attrezzature nuove messe in commercio dopo il 26 novembre 2013 devono essere	In analogia ai criteri obbligatori dei requisiti essenziali di sicurezza e di salute previsti	Regione Emilia-Romagna

		dotate di attestato di conformità ai requisiti di funzionalità previsti dall'allegato II del Decreto legislativo n. 150/2012.	dalla cosiddetta direttiva "macchine, recepita dal DPR 458/96, per la messa in commercio delle macchine agricole nuove, le attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari devono essere vendute in conformità con i criteri richiamati la capitolo controlli funzionali. Questo consentirebbe, senza aspettare la scadenza dei 5 anni per l'effettuazione del primo controllo funzionale, di utilizzare macchine che garantiscono l'elevato livello di sicurezza a tutela della salute umana e dell'ambiente.	
612 - 614	Sostanziale	Le Regioni e le Province autonome, nell'organizzare il servizio individuano, se del caso, criteri di priorità in relazione al grado di vetustà delle attrezzature, al loro livello di impiego in azienda ed al relativo rischio per la salute e per l'ambiente. Si propone di definire in maniera precisa due opzioni: – definire nel PAN scadenze, a partire dal 2013, legate alla vetustà delle attrezzature; – possibilità di concedere incentivi inversamente proporzionali all'avvicinarsi della scadenza obbligatoria, agli utilizzatori che effettuano il controllo funzionale nel 2013, 2014, 2015, ossia in anticipo rispetto alla scadenza del 26/11/2016.	La frase demanda alle Regioni una programmazione che dovrebbe invece trovare fondamento e precise indicazioni nel PAN. Si deve evidenziare, inoltre, che senza la definizione di incentivi o scadenze obbligatorie stabilite a livello nazionale, per garantire omogeneità di comportamento nelle regioni, non sarà possibile effettuare il controllo di tutte le attrezzature entro la scadenza prevista.	Regione del Veneto
612 - 614	sostanziale	Le Regioni e le Province autonome, nell'organizzare il servizio individuano, se del caso, criteri di priorità in relazione al grado di vetustà delle attrezzature, al loro livello di impiego in azienda ed al relativo rischio per la salute e per l'ambiente. Si propone di definire in maniera precisa due opzioni:	Si accoglie l'osservazione della Regione Veneto. E' necessario riformulare il periodo con maggiore dettaglio	Regione Piemonte

		<ul style="list-style-type: none"> – definire nel PAN scadenze, a partire dal 2013, legate alla vetustà delle attrezzature; – possibilità di concedere incentivi inversamente proporzionali all'avvicinarsi della scadenza obbligatoria, agli utilizzatori che effettuano il controllo funzionale nel 2013, 2014, 2015, ossia in anticipo rispetto alla scadenza del 26/11/2016. 		
612-14	sostanziale	Eliminare	A causa di mancanza di dati il criterio di vetustà non è applicabile	Regione Siciliana Servizio 5 Fitosanitario Regionale
617 - 624	Sostanziale	Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con il supporto del Consiglio, adotta entro <i>intervalli fra i controlli previsti dalla direttiva 2009/128/CE</i> ". Aggiungere dopo riga 624: "Nel decreto verranno indicate le procedure applicabili per il controllo funzionale di tali attrezzature, se non già previste nel presente Piano"	Da aggiungere, in quanto per alcune tipologie di attrezzature, ad esempio le macchine che distribuiscono i prodotti in forma solida, non risultano esserci procedure approvate, nemmeno a livello europeo.	Regione del Veneto
621-624	sostanziale	Eliminare e fare riferimento a norma ENAMA	Documento proposto non è reperibile, ENAMA è universalmente riconosciuto.	Regione Lombardia
624	sostanziale	Aggiungere dopo riga 624: "Nel decreto verranno indicate le procedure da applicare per il controllo funzionale di tali attrezzature, se non già previste nel presente Piano"		Regione Piemonte
626 e 820	sostanziale	Sottolineare la necessità di una formazione ed una abilitazione ad hoc per i Centri Prova che controllano le attrezzature montate su aeromobili	Il controllo funzionale delle attrezzature per la distribuzione di fitofarmaci montate su mezzi aerei, a causa del loro potenziale elevato impatto ambientale, deve essere eseguito da personale altamente formato e specializzato	Gruppo interregionale coordinato da ENAMA
626 - 818	Sostanziale	riga 626: eliminare "nonché per quelle montate su aeromobili", riga 818: eliminare "Le attrezzature impiegate per	Il testo stabilisce che "Le attrezzature impiegate per l'irrorazione aerea devono essere sottoposte a controllo funzionale	dott. Cristiano Baldoïn - Dip TeSAF - Università di Padova

		<p>l'irrorazione 818 aerea devono essere sottoposte a controllo funzionale almeno annualmente e a regolazione (taratura) 819 prima dell'inizio dei trattamenti (cfr. A.3.3)"</p> <p>ovvero</p> <p>indicare quali sono - se esistono - le strutture e le persone abilitate al controllo funzionale delle irroratrici montate su aeromobili</p>	<p>almeno annualmente e a regolazione (taratura) prima dell'inizio dei trattamenti"; tuttavia, l'abilitazione rilasciata ai Centri Prova autorizzati riguarda le attrezzature per colture erbacee, arboree ed eventualmente quelle "speciali", identificate sostanzialmente con le lance azionate a mano. Peraltro, la normativa europea di riferimento (EN 13790) non definisce alcun protocollo per l'effettuazione del controllo funzionale di irroratrici montate su aeromobili, nè tantomeno se ne fa menzione nei documenti ENAMA, basati su tale normativa, che sono serviti come base per la definizione del contenuto dei corsi di formazione per tecnici addetti ai controlli funzionali. Si suggerisce pertanto di non includere, almeno per il momento, tale tipologia di irroratrici nell'attuale stesura del Piano</p>	
628	sostanziale	..destinate <i>prevalentemente</i> ad attività in conto terzi...	Si ritiene corretta l'osservazione ENAMA	Regione Piemonte
628	sostanziale	..destinate <i>prevalentemente</i> ad attività in conto terzi...	In alcune realtà l'attività in conto terzi esiste ma è molto limitata e sporadica	Gruppo interregionale coordinato da ENAMA
628-629	sostanziale novembre 2014 e l'intervallo tra i controlli successivi non deve superare i 5 anni fino al 2020 e i 2 3 anni oltre il 2020 . Le attrezzature	Le macchine dei contoterzisti sono spesso, per tipologia, le stesse dei coltivatori a titolo principale. La macchina deve essere tarata indipendentemente dalle caratteristiche delle	

			aziende e dalle modalità di impiego.	
628 ss.	sostanziale	Per le attrezzature destinate <u>ad attività in conto terzi</u> il primo controllo si effettua entro il 26 novembre 2014 e l'intervallo tra i controlli successivi non deve superare i 2 anni. Le attrezzature nuove sono sottoposte al primo controllo funzionale entro 2 anni dalla data di acquisto.	Occorre una definizione specifica dell'attività dei contoterzista rispetto alla ragione sociale e all'iscrizione nel registro imprese	Unione Agricoltori Bolzano
629	sostanziale novembre 2014 e l'intervallo tra i controlli successivi non deve superare i 5 anni fino al 2020 e i ≥ 3 anni oltre il 2020 . Le attrezzature	Le macchine dei contoterzisti sono spesso, per tipologia, le stesse dei coltivatori a titolo principale. La macchina deve essere tarata indipendentemente dalle caratteristiche delle aziende e dalle modalità di impiego.	<ul style="list-style-type: none"> . APOCONERPO soc coop agricola, Bologna . APOFRUIT Italia, Cesena (FC) . OROGELFRESCO, Cesena (FC) . EUROPFRUIT, Cesena (FC) . CICO, Ferrara (FC) . AFE, Ferrara (FC) . GRANFRUTTAZANI (Granarolo Faentino – Faenza) (RA) . COFERASTA Ferrara (FC) . AGRITEAM Consorzio Cooperativo Servizi, Bologna (BO) . ASSOPA (Associazione Patate Bologna)
629	Sostanziale	Sostituire 2 con 5 anni	Quale è la differenza fra un terzista e collui che lavora i propri campi? Il raggio d'azione della macchina è sempre lo stesso.	Stefan Vaja agricoltore
631	sostanziale	Come contoterzista si intende un'impresa iscritta nell'apposito albo presso la camera di commercio come contoterzista.	Riteniamo necessario specificare il soggetto "contoterzista". A nostro avviso un agricoltore che tratta una campagna non di sua proprietà come attività secondaria non è da considerare come contoterzista.	Centro di Consulenza per la frutticoltura dell'Alto Adige- Suedtiroler Beratungsring
631	sostanziale	Come contoterzista si intende un'impresa iscritta	Occorre una definizione specifica	Provincia Autonoma di

		come tale presso la Camera di Commercio.	dell'attività di "contoterzista" rispetto alla ragione sociale e all'iscrizione nel registro imprese	Bolzano – Ufficio fruttivitecoltura
632	Sostanziale	Togliete questo articolo, perché è proprio ridicolo aggiungere una cosa del genere.	Vogliamo anche mettere le pompette a mano che usano le casalinghe?	Stefan Vaja agricoltore
251,632, 1419	Sostanziale	Riga 251 e tab 1: sostituire la parola "difesa integrata" con il termine "produzione integrata". Da sostituire il termine anche nella tabella n 1 pag 8 ultimo "campo d'azione" Riga 632: sono esonerate dai controlli funzionali...- macchine irroratrici impiegate su prodotti per autoconsumo Rigo 1419: ..sostituire ..che si avvale del Gruppo Difesa Integrata.. con .che si avvale dei Gruppi Difesa Integrata e Gruppo Tecniche Agronomiche operanti in seno all'organismo Tecnico -scientifico	Riga 251 e tab 1: la legge n 4 del 3 febbraio 2011 non parla direttamente di difesa ma di produzione integrata, comprensiva della difesa Riga 632: numerose aziende impiegano per la difesa del proprio orto o vigneto familiare, piccoli atomizzatori trainati o autonomi che vengono impiegati anche per l'irrigazione di soccorso. sottoporli a collaudo funzionale diventa eccessivo. l'esonero deve riguardare solo le attrezzature impiegate per la difesa delle produzioni destinate al proprio consumo. Riga 1419: la legge 4 del 2011 parla di produzione integrata e l'allegato 3 del DL 150 parla in prima battuta di concimazione, rotazione, irrigazione e poi di difesa. Requisiti agronomici da applicare sono alla base della produzione integrata e la difesa deve essere un mezzo di soccorso	Antonio Mingardo Agricoltore part time in provincia di Rovigo
637	sostanziale	Aggiungere ulteriore tipologia: - Lance a mano collegate a irroratrici tradizionali, a motocarriole o pompe ed altri dispositivi "monougello"	Nel caso di trattamenti con le attrezzature indicate prevalgono le modalità di esecuzione specifiche rispetto alla macchina. Il problema è quindi prevalentemente "formativo" e dovrà essere trattato negli appositi corsi.	Assomela e OP associate
637	sostanziale	- attrezzature utilizzate dai Centri di Saggio ufficialmente accreditati alla sperimentazione dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali	Le attrezzature utilizzate dai Centri di Saggio ufficialmente accreditati sono costantemente verificate e tarate e tali procedure sono verificate e controllate in	Federazione Italiana Società di Servizi e Sperimentazione in Agricoltura

			sede della verifica ispettiva effettuata dal MiPAAF	(F.I.S.S.S.A.)
637	sostanziale	<p>Aggiungere ulteriore tipologia:</p> <p>- Lance a mano collegate a irroratrici tradizionali, a motocarriole o pompe ed altri dispositivi “monougello”</p>	<p>Nel caso di trattamenti con le attrezzature indicate prevalgono nettamente le modalità di esecuzione specifiche rispetto alla macchina. Il problema è quindi prevalentemente “formativo” e dovrà essere trattato negli appositi corsi.</p>	<p>APOCONERPO soc coop agricola, Bologna</p> <p>APOFRUIT Italia, Cesena (FC)</p> <p>OROGELFRESCO, Cesena (FC)</p> <p>EUROPFRUIT, Cesena (FC)</p> <p>CICO, Ferrara (FC)</p> <p>AFE, Ferrara (FC)</p> <p>GRANFRUTTAZANI (Granarolo Faentino – Faenza) (RA)</p> <p>COFERASTA Ferrara (FC)</p> <p>AGRITEAM Consorzio Cooperativo Servizi, Bologna (BO)</p> <p>ASSOPA (Associazione Patate Bologna)</p>
646	editoriale	<p>È necessario che l’acqua contenuta nel serbatoio sia pulita,</p>	<p>L’acqua utilizzata nel corso del controllo funzionale non deve essere fonte di inquinamento o di rischio chimico per che effettua il controllo.</p>	FEDERUNACOMA
646 -647	editoriale	<p>.... è necessario che la macchina irroratrice sia stata pulita, che l’acqua contenuta nel serbatoio sia pulita e che la macchina irroratrice nel suo complesso non presenti rischi palesi per la sicurezza del controllore.</p>	<p>Si ritiene corretta l’osservazione ENAMA</p>	Regione Piemonte
646	editoriale	<p>È necessario che l’acqua contenuta nel serbatoio sia pulita,</p>	<p>L’acqua utilizzata nel corso del controllo funzionale non deve essere fonte di inquinamento o di rischio chimico per chi effettua il controllo.</p>	Gruppo interregionale coordinato da ENAMA
650	sostanziale	<p>Se la macchina non rispetta quanto sopra indicato il tecnico controllore è autorizzato a non effettuare</p>	<p>Vedi commento della riga 646</p>	FEDERUNACOMA

		il controllo		
650	sostanziale	...del manuale d'uso e manutenzione ove presente.	Aggiungere ove presente in quanto in molte realtà aziendali non è possibile reperire tale documento.	Regione Piemonte
650	sostanziale	Aggiungere a fine paragrafo: Se la macchina non rispetta quanto sopra indicato il tecnico controllore è autorizzato a non effettuare il controllo	Si ritiene corretta l'osservazione ENAMA	Regione Piemonte
650	sostanziale	Se la macchina non rispetta quanto sopra indicato il tecnico controllore è autorizzato a non effettuare il controllo	Vedi commento della riga 646	Gruppo interregionale coordinato da ENAMA
655	sostanziale	Regolazione (taratura) e manutenzione periodica delle attrezzature Eliminare e sostituire con Manutenzione periodica delle attrezzature da parte dell'utilizzatore	Il testo originale crea confusione, problemi poi con PSR	Regione Lombardia
A.3.6 punto 1	R.C.	Si chiede di chiarire quali sono in concreto i dati da registrare annualmente e dove debbano essere registrati.	Richiesta di chiarimento	Confederazione Italiana Agricoltori
656-659	sostanziale e	Una regolazione periodica della macchina irroratrice, adeguata alle realtà colturali aziendali, deve essere eseguita dall'utilizzatore, sulla base della specifica formazione di cui al punto 9.a dell'Allegato I impiegando strumenti in dotazione alla macchina irroratrice, quando presenti, e seguendo le indicazioni riportate sul libretto d'uso e manutenzione ove presente . I dati da registrare annualmente sono almeno i seguenti: coltura, fase fenologica, trattica, irroratrice, volume di irrorazione. I dati si riferiscono alla colture principali e ad almeno due fasi fenologiche nel caso di colture arboree.	Si ritiene superflua la parte cancellata.	Regione Piemonte
656-662	sostanziale	Eliminare o riformulare il punto 1.	L'intero punto uno non è assolutamente	Regione Siciliana

			chiaro . Non si capisce se c'è e da dove scaturisce l'obbligatorietà di un registro e soprattutto "cosa" registrare(coltura, fase fenologica ecc.?) il tutto appare incongruo.	Servizio 5 Fitosanitario Regionale
656-662	sostanziale	Eliminare il punto 1	Periodo superfluo, caratterizzato peraltro da azioni non collegate tra di loro e non coerenti rispetto al titolo del paragrafo. Non è indicato l'obbligo di tenuta di un registro relativo alla regolazione e manutenzione periodica delle attrezzature; le registrazioni indicate riguardano i trattamenti e non la regolazione delle attrezzature	Regione Lombardia
659-662	Sostanziale	seguendo le indicazioni riportate sul libretto d'uso e manutenzione. I dati da registrare annualmente sono almeno i seguenti: coltura, fase fenologica, trattatrice, irroratrice, volume di irrorazione. I dati si riferiscono alle colture principali e ad almeno due fasi fenologiche nel caso di colture arboree	Si ritiene più opportuno sostenere, nell'ambito della nuova programmazione dello Sviluppo Rurale, le aziende che, utilizzando appositi software, metteranno a disposizione delle Regioni le informazioni sulle regolazioni eseguite nel corso dell'anno per le conseguenti attività di monitoraggio e di programmazione.	Regione del Veneto
8	Sostanziale	A.3.6 – comma 1 – secondo periodo I dati da registrare annualmente su apposita scheda da allegare al registro dei trattamenti sono almeno i seguenti: data di esecuzione della regolazione , coltura, fase fenologica, trattatrice, irroratrice, volume di irrorazione. La regolazione va effettuata almeno una volta all'anno con riferimento I dati si riferiscono alle colture principali. e ad almeno due fasi fenologiche nel caso di colture arboree.	Necessità di un migliore chiarimento sulle modalità di verifica della reale esecuzione della regolazione da parte dell'azienda. Secondo l'Agenzia scrivente I dati indicati dovrebbero essere in ogni caso essere contenuti nel modello di registro dei trattamenti, evitando ulteriori schede e rendendo disponibili i dati per ogni intervento.	AGENZIA LAORE SARDEGNA
661	editoriale	I dati si riferiscono alle colture principali e ad almeno due fasi fenologiche nel caso di colture arboree.	Il volume di liquido viene determinato da pressione, velocità , tipo e numero degli ugelli. La combinazione di questi parametri può essere molto diversa a seconda della	Assomela e OP associate

			coltura, dell'età degli impianti, e della fase fenologica e di altre numerose variabili. Il riferimento a due fasi fenologiche è quindi poco utile, riduttivo rispetto alle molteplici necessità operative in campo. Importante è un richiamo alla corretta manutenzione dei diversi dispositivi.	
661	editoriale	I dati si riferiscono alle colture principali e ad almeno due fasi fenologiche nel caso di colture arboree.	<p>Il volume di liquido viene determinato da pressione, velocità, tipo e numero degli ugelli. La combinazione di questi parametri può essere molto diversa a seconda della coltura, dell'età degli impianti, e della fase fenologica e di altre numerose variabili. Il riferimento a due fasi fenologiche è quindi poco utile, riduttivo rispetto alle molteplici necessità operative in campo.</p> <p>Importante è un richiamo alla corretta manutenzione dei diversi dispositivi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> . APOCONERPO soc coop agricola, Bologna . APOFRUIT Italia, Cesena (FC) . OROGELFRESCO, Cesena (FC) . EUROPFRUIT, Cesena (FC) . CICO, Ferrara (FC) . AFE, Ferrara (FC) . GRANFRUTTAZANI (Granarolo Faentino – Faenza) (RA) . COFERASTA Ferrara (FC) . AGRITEAM Consorzio Cooperativo Servizi, Bologna (BO) 0. ASSOPA (Associazione Patate Bologna)
664	sostanziale	Sostituire “ tecniche periodiche e a ” con “ di ”	Il testo originale crea confusione, problemi poi con PSR	Regione Lombardia
A.3.7	R.C.	Si chiede di chiarire se la regolazione effettuata presso i Centri Prova sia sostitutiva di quella effettuata dall'utilizzatore. Se è parzialmente sostitutiva, si chiede di chiarire in cosa consistano – in questo caso – gli obblighi residui che l'utilizzatore deve effettuare in azienda.	Richiesta di chiarimento	Confederazione Italiana Agricoltori

9	Sostanziale	A.3.7 - Regolazione (taratura) strumentale effettuata presso centri prova (volontaria) (non obbligatoria)	Maggiore chiarezza nella prescrizione.	AGENZIA LAORE SARDEGNA
672	Sostanziale	A.3.7 - Regolazione (taratura) strumentale effettuata presso centri prova (volontaria) Nell'attuale versione del PAN quest'attività rientra tra quelle richieste alle aziende che applicano la difesa integrata volontaria (vedi rigo 1579). Per favorirne ulteriormente la diffusione sarebbe utile dettagliare i benefici attesi e prospettare possibili meccanismi di incentivo per un'applicazione diffusa, anche con riferimento al punto A.5.1.3.1 del PAN (Tecniche di applicazione che riducono la deriva).	La regolazione delle attrezzature è un intervento molto importante ai fini dell'efficacia del trattamento e della riduzione dei rischi di deriva.	SATA S.r.l.
673	sostanziale	A.3.7 – comma 1 – primo capoverso Viene consigliata una la regolazione (taratura) strumentale della macchina irroratrice che deve può essere eseguita presso i Centri Prova autorizzati, a completamento delle operazioni di controllo funzionale, tramite idonee attrezzature (banchi prova).	Si ritiene corretta l'osservazione LAORE - Sardegna	Regione Piemonte

673-675	sostanziale	<p>Sostituire il primo periodo come segue: 1. A completamento delle operazioni di controllo funzionale e della manutenzione periodica delle attrezzature eseguita dagli utilizzatori professionali, è possibile, su base volontaria, effettuare una regolazione (taratura) strumentale delle macchine irroratrici presso i Centri Prova autorizzati. Tale regolazione deve essere effettuata con idonee attrezzature (banchi prova) e rappresenta un onere aggiuntivo non obbligatorio.</p> <p>Una regolazione (taratura) strumentale della macchina irroratrice può essere eseguita presso i Centri Prova autorizzati, a completamento delle operazioni di controllo funzionale, tramite idonee attrezzature (banchi prova).</p>	Si ritiene corretta l'osservazione Regione Lombardia	Regione Piemonte
673-75	sostanziale	<p>Una regolazione (taratura) strumentale della macchina irroratrice può essere eseguita presso i Centri Prova autorizzati, a completamento delle operazioni di controllo funzionale, tramite idonee attrezzature (banchi prova). Specificare i criteri per la taratura</p>	Sarebbe opportuno descrivere i criteri in base ai quali viene effettuata la taratura	Tergeo – Unione Italiana Vini
10	Sostanziale	<p>A.3.7 – comma 1 – primo capoverso</p> <p>Viene consigliata Una la regolazione (taratura) strumentale della macchina irroratrice che deve può essere eseguita presso i Centri Prova autorizzati, a completamento delle operazioni di controllo funzionale, tramite idonee attrezzature (banchi prova).</p>	Maggiore chiarezza nella prescrizione.	<p>AGENZIA LAORE SARDEGNA</p>
673-75	sostanziale	<p>Una regolazione (taratura) strumentale della macchina irroratrice può essere eseguita presso i Centri Prova autorizzati, a completamento delle operazioni di controllo funzionale, tramite idonee attrezzature (banchi prova). Specificare i criteri per la taratura</p>	Sarebbe opportuno descrivere i criteri in base ai quali viene effettuata la taratura	DISAA, Università di Milano

673	editoriale	<p>Al punto 1 non è chiaro chi debba fare la formazione relativa alla regolazione e manutenzione periodica della macchina irroratrice. Sarebbe opportuno inserirla all'interno del corso di base e dell'aggiornamento.</p> <p>Inoltre, al fine di evitare incertezze sulla frequenza dei controlli tecnici periodici (manutenzione) è opportuno far riferimento a quanto previsto dalla casa costruttrice dell'attrezzatura nel manuale uso e manutenzione.</p>		Confagricoltura
673-675	sostanziale	<p>Sostituire il primo periodo come segue: 1. A completamento delle operazioni di controllo funzionale e della manutenzione periodica delle attrezzature eseguita dagli utilizzatori professionali, è possibile, su base volontaria, effettuare una regolazione (taratura) strumentale delle macchine irroratrici presso i Centri Prova autorizzati. Tale regolazione deve essere effettuata con idonee attrezzature (banchi prova) e rappresenta un onere aggiuntivo non obbligatorio.</p>	<p>Dal testo originale non è chiaro che si tratta di taratura volontaria ed aggiuntiva alle precedenti e come tale eleggibile ad eventuale contributo PSR.</p>	Regione Lombardia
687-688	sostanziale	<p>2. Nell'eseguire la regolazione, il Centro Prova tiene conto delle indicazioni derivanti dalle disposizioni nazionali e regionali relativamente ai volumi di miscela da distribuire.</p>	Vedi righe 1508	Tergeo – Unione Italiana Vini
687-688	sostanziale	<p>2. Nell'eseguire la regolazione, il Centro Prova tiene conto delle indicazioni derivanti dalle disposizioni nazionali e regionali relativamente ai volumi di miscela da distribuire.</p>	Vedi righe 1508	DISAA, Università di Milano

690-691	sostanziale	Durante le operazioni di regolazione della macchina irroratrice è raccomandata la presenza del proprietario/utilizzatore abituale con la trattrice che viene normalmente utilizzata dall'azienda per i trattamenti di campo , in quanto:	Si ritiene corretta l'osservazione della Regione Emilia-Romagna	Regione Piemonte
690-691	sostanziale	Durante le operazioni di regolazione della macchina irroratrice è necessaria la presenza del proprietario/utilizzatore abituale o di un tecnico aziendale specializzato	Per "tecnico aziendale specializzato" si intenderebbe la figura di un tecnico abilitato al controllo funzionale interno per agevolare i controlli funzionali, figura spesso istituita in aziende di grandi dimensioni o in cantine cooperative	Tergeo – Unione Italiana Vini
690	sostanziale	Durante le operazioni di regolazione della macchina irroratrice è necessaria la presenza del proprietario/utilizzatore abituale con la trattrice che viene normalmente utilizzata dall'azienda per i trattamenti di campo , in quanto:	E' opportuna questa precisazione in quanto le caratteristiche della trattrice sono importanti nella definizione dei parametri della regolazione dell'irroratrice.	Regione Emilia-Romagna
690 - 691	sostanziale	3. Durante le operazioni di regolazione della macchina irroratrice è necessaria raccomandata la presenza del proprietario/utilizzatore abituale, in quanto:	La presenza dell'utilizzatore nel centro di prova durante le operazioni crea problemi con le norme sulla sicurezza del lavoro.	Centro di Consu-lenza per la fruttivitecoltura dell'Alto Adige- Suedtiroler Beratungsring
690 - 691	sostanziale	3. Durante le operazioni di regolazione della macchina irroratrice è necessaria raccomandata la presenza del proprietario/utilizzatore abituale, in quanto:	La presenza dell'utilizzatore nel centro di prova durante le operazioni potrebbe creare problemi con normativa che disciplina la sicurezza nei luoghi di lavoro	Provincia Autonoma di Bolzano – Ufficio fruttivitecoltura
695	sostanziale	per eseguire una corretta regolazione specificare i criteri per tale operazione	E' necessario definire i criteri che permettono di eseguire correttamente la regolazione	Tergeo – Unione Italiana Vini
695	sostanziale	per eseguire una corretta regolazione specificare i criteri per tale operazione	E' necessario definire i criteri che permettono di eseguire correttamente la regolazione	DISAA, Università di Milano
700-701	sostanziale	Al termine delle operazioni di regolazione, il Centro Prova rilascia al proprietario/utilizzatore della macchina irroratrice (o a un tecnico aziendale specializzato) un documento nel quale vengono	Per "tecnico aziendale specializzato" si intenderebbe la figura di un tecnico abilitato al controllo funzionale interno per agevolare i controlli funzionali, figura spesso istituita in	Tergeo – Unione Italiana Vini

		riportate il Centro Prova e il tecnico	aziende di grandi dimensioni o in cantine cooperative	
11	Sostanziale	A.3.7 – comma 4 – primo periodo Al termine delle operazioni di regolazione, il Centro Prova rilascia al proprietario/ utilizzatore della macchina irroratrice un documento nel quale vengono riportate il Centro Prova e il tecnico che ha effettuato la regolazione (taratura), la data, gli elementi identificativi della macchina irroratrice e i parametri operativi oggetto della regolazione.	Si ritiene più appropriato il riferimento al solo proprietario della macchina che ne è anche responsabile per la corretta manutenzione.	AGENZIA LAORE SARDEGNA
705	sostanziale	...in azienda. L'utilizzatore può eseguire i calcoli necessari per una corretta distribuzione dei prodotti fitosanitari anche col supporto di un consulente di cui al Art. 3,1 (punto g) del D.Lgs. 14 ag. 2012 Nr. 150.	Un consulente specializzato conosce meglio le realtà dell'azienda.	Centro di Consulenza per la frutticoltura dell'Alto Adige- Suedtiroler Beratungsring,
706	editoriale	La validità del Le regolazioni effettuate dai Centri Prova hanno una validità massima di 5 anni	La frase risulta più scorrevole	FEDERUNACOMA
A.3.7 punto 5	R.C.	Si chiede di chiarire su quali parametri l'utilizzatore dovrà valutare l'effettiva validità delle regolazioni effettuate presso i Centri Prova.	Richiesta di chiarimento	Confederazione Italiana Agricoltori
706	editoriale	La validità del Le regolazioni effettuate dai Centri Prova hanno una validità massima di 5 anni		Regione Piemonte
706	editoriale	La validità del Le regolazioni effettuate dai Centri Prova hanno una validità massima di 5 anni	La frase risulta più scorrevole	Gruppo interregionale coordinato da ENAMA
12	Editoriale	A.3.7 – comma 5 – intero periodo La validità delle regolazioni La regolazione effettuata dai Centri Prova ha una validità massima di 5 anni.	Sistemazione sintattica del periodo.	AGENZIA LAORE SARDEGNA
706	editoriale	Eliminare ha validità massima e sostituire con è		Regione Lombardia

707	sostanziale	Le Regioni e le Province Autonome possono incentivare incentivano il ricorso alla regolazione strumentale delle attrezzature presso i Centri Prova autorizzati	Si ritiene necessario dare maggiore importanza all'attività di regolazione	FEDERUNACOMA
707	sostanziale	Le Regioni e le Province Autonome possono incentivare incentivano il ricorso alla regolazione strumentale delle attrezzature presso i Centri Prova autorizzati	Si ritiene necessario dare maggiore importanza all'attività di regolazione, che è fondamentale ai fini sia della qualità della distribuzione che della riduzione dell'impatto ambientale	Gruppo interregionale coordinato da ENAMA
714	sostanziale	Gli utilizzatori professionali di macchine per la distribuzione dei prodotti fitosanitari effettuano il controllo funzionale periodico presso Centri Prova riconosciuti e autorizzati dalle Regioni/Province autonome. Gli utilizzatori professionali sono tenuti al rispetto degli adempimenti previsti dal paragrafo A.3 solo dal momento in cui i Centri Prova siano effettivamente operativi.	Gli obblighi devono entrare in vigore dal momento in cui il sistema dei Centri Prova abilitati ai controlli è effettivamente operativo affinché le imprese agricole non corrano il rischio di essere ingiustamente sanzionate.	COLDIRETTI
720	Sostanziale Molto importante	I costruttori e i rivenditori di macchine irroratrici, dietro richiesta e nel rispetto dei requisiti sopra riportati, sono riconosciuti come Centri prova per il controllo funzionale delle macchine irroratrici in uso. Tali Centri potranno effettuare anche il controllo funzionale delle macchine irroratrici nuove al momento della vendita purché tale controllo sia effettuato in presenza dell'acquirente e/o del futuro utilizzatore. Ciò al fine di conoscere i parametri operativi che saranno utilizzati nel corso del controllo funzionale e devono essere dichiarati dall'acquirente/utilizzatore	Si ritiene necessario aggiungere tale frase in quanto è ciò che già in molte realtà regionali avviene. Si tratta di un'opportunità che offre vantaggi sia al venditore (fornisce un servizio all'acquirente) che all'acquirente stesso (entra in possesso di una macchina già controllata) sia all'ambiente (si è sicuri che l'irroratrice da subito risponde ai necessari requisiti di rispetto dell'ambiente)	FEDERUNACOMA

720	sostanziale	<p>Inserire a fine paragrafo: I costruttori e i rivenditori di macchine irroratrici, nel rispetto dei requisiti sopra riportati, possono essere riconosciuti come Centri prova per il controllo funzionale delle macchine irroratrici in uso.</p> <p>Tali Centri potranno effettuare anche il controllo funzionale delle macchine irroratrici nuove al momento della vendita purché tale controllo sia effettuato in presenza dell'acquirente e/o del futuro utilizzatore. Ciò al fine di conoscere i parametri operativi che saranno utilizzati nel corso del controllo funzionale e che devono essere dichiarati dall'acquirente/utilizzatore</p>	Si ritiene corretta l'osservazione ENAMA	Regione Piemonte
720	sostanziale	<p>I costruttori e i rivenditori di macchine irroratrici, nel rispetto dei requisiti sopra riportati, possono essere riconosciuti come Centri prova per il controllo funzionale delle macchine irroratrici in uso.</p> <p>Tali Centri potranno effettuare anche il controllo funzionale delle macchine irroratrici nuove al momento della vendita purché tale controllo sia effettuato in presenza dell'acquirente e/o del futuro utilizzatore. Ciò al fine di conoscere i parametri operativi che saranno utilizzati nel corso del controllo funzionale e che devono essere dichiarati dall'acquirente/utilizzatore</p>	<p>Si ritiene necessario aggiungere tale frase in quanto è ciò che già in molte realtà regionali avviene.</p> <p>(Contraria a tale inserimento la sola Regione Emilia Romagna)</p> <p>Si tratta di un'opportunità che offre vantaggi sia al venditore (fornisce un servizio all'acquirente) che all'acquirente stesso (entra in possesso di una macchina già controllata) sia soprattutto alla salvaguardia dell'ambiente (si ha la sicurezza che la macchina irroratrice fin dal momento del suo primo impiego risponde ai requisiti di sicurezza previsti dalla Direttiva)</p>	Gruppo interregionale coordinato da ENAMA
720	sostanziale	<p>Aggiungere: I Centri Prova già riconosciuti dalle Regioni e dalle Province autonome non debbono presentare la richiesta sopra indicata a condizione che dispongano di attrezzature che rispettano le</p>	Si tratta di una semplificazione che ha lo scopo di evitare la ripresentazione della richiesta di riconoscimento a coloro già soddisfano gli standard previsti dal Piano e	Regione Emilia-Romagna

		specifiche tecniche riportate nell'Allegato II.	sono già riconosciuti dalla Regione o Provincia autonoma.	
720	sostanziale	...protette, ecc). I costruttori e i rivenditori di macchine irroratrici, nel rispetto dei requisiti sopra riportati, possono essere riconosciuti come Centri prova per il controllo funzionale delle macchine irroratrici in uso. Tali Centri potranno effettuare anche il controllo funzionale delle macchine irroratrici nuove al momento della vendita, purché tale controllo sia effettuato in presenza dell'acquirente e/o del futuro utilizzatore. Ciò al fine di conoscere i parametri operativi che saranno utilizzati nel corso del controllo funzionale e devono essere dichiarati dall'acquirente/utilizzatore.	Si ritiene necessario aggiungere tale frase in quanto è ciò che già in molte realtà regionali avviene. Si tratta di un'opportunità che offre vantaggi sia al venditore (fornisce un servizio all'acquirente) che all'acquirente stesso (entra in possesso di una macchina già controllata).	Centro di Consulenza per la frutticoltura dell'Alto Adige- Suedtiroler Beratungsring
720	sostanziale	...protette, ecc). I costruttori e i rivenditori di macchine irroratrici, nel rispetto dei requisiti sopra riportati, possono essere riconosciuti come Centri prova per il controllo funzionale delle macchine irroratrici in uso. Tali Centri potranno effettuare anche il controllo funzionale delle macchine irroratrici nuove al momento della vendita, purché tale controllo sia effettuato in presenza dell'acquirente e/o del futuro utilizzatore. Ciò al fine di conoscere i parametri operativi che saranno utilizzati nel corso del controllo funzionale e devono essere dichiarati dall'acquirente/utilizzatore.	Si ritiene necessario aggiungere tale frase in quanto è ciò che già in molte realtà regionali avviene. Si tratta di un'opportunità che offre vantaggi sia al venditore (fornisce un servizio all'acquirente) che all'acquirente stesso (entra in possesso di una macchina già controllata).	Provincia Autonoma di Bolzano – Ufficio frutticoltura
13	sostanziale	A.3.8 – terzo capoverso Il personale tecnico per poter essere abilitato al controllo funzionale delle macchine irroratrici deve seguire un corso di preparazione della durata minima di 40 ore, realizzato o riconosciuto dalla Regione o Provincia autonoma di appartenenza, nel rispetto dei programmi formativi riconosciuti	Necessità di meglio precisare l'omogeneità dei programmi di formazione a livello nazionale.	AGENZIA LAORE SARDEGNA

		dal competente organismo individuato a livello nazionale e superare un apposito esame (allegato IV).		
723	sostanziale	Sottolineare la necessità di una formazione ed una abilitazione ad hoc per i Centri Prova che controllano le attrezzature montate su aeromobili	Si ritiene corretta l'osservazione ENAMA	Regione Piemonte
724	sostanziale	Modificare: Le Regioni e le Province autonome possono esentare il personale tecnico operante da almeno due anni presso Centri Prova istituiti prima dell'entrata in vigore del Piano dall'obbligo di frequentare il predetto corso di formazione e dall'apposito esame, se in possesso di attestato di frequenza a specifici corsi di abilitazione rilasciati da strutture riconosciute dalle Regioni e dalle Province autonome.	Si tratta di una semplificazione per il personale tecnico formato precedentemente all'entrata in vigore del Piano.	Regione Emilia-Romagna
724 - 727	sostanziale	Il personale tecnico non può essere esentato dal corso se è operante da più di due anni, l'esenzione dal corso di preparazione vale solo per chi dimostra la qualificazione nella materia in questione	Controllo della qualità – non conta l'azianità del personale	FUTUROFILIERE
728-730	sostanziale	Tali corsi sono tenuti da personale specializzato individuato dalla Regione o Provincia autonoma competente e la valutazione delle prove d'esame è effettuata da una commissione appositamente istituita dagli stessi Enti. Specificare in quali ambiti verrà scelto il personale specializzato	E' necessario definire i criteri con i quali verrà scelto il personale specializzato. Anche in questo caso i docenti non dovrebbero essere scelti tra coloro che hanno avuto collaborazioni a titolo oneroso con le ditte produttrici di macchine agricole.	Tergeo – Unione Italiana Vini
728-730	sostanziale	Tali corsi sono tenuti da personale specializzato individuato dalla Regione o Provincia autonoma competente e la valutazione delle prove d'esame è effettuata da una commissione appositamente istituita dagli stessi Enti. Specificare in quali ambiti verrà scelto il personale specializzato	E' necessario definire i criteri con i quali verrà scelto il personale specializzato. Anche in questo caso i docenti non dovrebbero essere scelti tra coloro che hanno avuto collaborazioni a titolo oneroso con le ditte produttrici di macchine agricole.	DISAA, Università di Milano

741	Sostanziale	Togliere perchè sono costi inutili	Quale è la differenza se un azienda controlla più di 200 atomizzatori in confronto a una che controlla meno? È un aumento dei costi inutile e crea burocrazia inutile.	Stefan Vaja agricoltore
756	Editoriale/ Sostanziale	Tutti i Centri Prova sono tenuti a fornire, almeno trimestralmente, alla Regione o Provincia autonoma.	L'aggiunta tiene conto del fatto che in alcune realtà l'inserimento e l'invio dei dati al sistema regionale può essere continuo.	Regione del Veneto
756	editoriale/ sostanziale	Tutti i Centri Prova sono tenuti a fornire, almeno trimestralmente , alla Regione o Provincia autonoma.	Si ritiene corretta l'osservazione della Regione del Veneto	Regione Piemonte
760	Sostanziale	Togliere, perchè crea burocrazia inutile.	Una banca dati centrale è proprio inutile. Quale servizio dà al singolo. Questi sono posti di lavoro che non servono a nessuno. meno burocrazia. Più serietà. Bastano controlli incrociati, se proprio volete.	Stefan Vaja agricoltore
784-803	editoriale	Spostare tutto il paragrafo A.3.11 alla riga 654, rinominandolo come paragrafo A.3.5.1	il mutuo riconoscimento riguarda solo il controllo funzionale	Regione Piemonte
784-803	sostanziale		Chiarire se il mutuo riconoscimento riguarda sia controllo funzionale sia regolazione (taratura) volontaria oppure solo controllo funzionale	Regione Lombardia
785		Dopo controllo funzionale aggiungere e della regolazione (taratura) volontaria		Regione Lombardia
A.4	S	La procedura indicata nel DLgvo 150/2012 (art. 13, commi 5 e 6) riporta un'incongruenza nella tempistica (vi si dice che le Regioni inviano la documentazione al Ministero della Salute almeno 30 giorni prima del trattamento e il Ministero della Salute esprime un parere in merito alla conformità del trattamento entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione) che è stata già sottolineata dalla Cia nell'incontro di presentazione del PAN (da parte dei ministeri dell'agricoltura, ambiente e salute) del 5 dicembre		Confederazione Italiana Agricoltori

		<p>2012, e che è stata riconosciuta dal rappresentante del Ministero dell'ambiente, con impegno alla revisione del testo.</p> <p>Si chiede a tale proposito che la necessaria revisione dei tempi sia effettuata accorciando il tempo a disposizione del Ministero della salute ad esprimere un parere, mantenendolo al disotto dei trenta giorni. Più in generale appare opportuno che le procedure amministrative relative alla richiesta di autorizzazione ed alla procedura autorizzativa siano le più snelle e veloci possibili, in quanto il vero elemento che deve poter consentire l'accesso o meno all'autorizzazione in deroga del trattamento aereo deve poter essere ricondotto alla presenza dei requisiti necessari e non alla farraginosità e lentezza della procedura amministrativa.</p>		
806	sostanziale	per la protezione difesa ordinaria	In ambito scientifico appare più corretto utilizzare il termine 'protezione'	Tergeo – Unione Italiana Vini
806 - 956	Sostanziale	Irrorazione aerea deve essere abolita del tutto – devono essere fatti interventi mirati	Salute umana, delle piante e animali è compromessa; il suolo e l'acqua vengono inquinate in modo grossolano.	FUTUROFILIERE
806	sostanziale	per la protezione difesa ordinaria	In ambito scientifico appare più corretto utilizzare il termine 'protezione'	DISAA, Università di Milano
806-809	Sostanziale	L'irrorazione aerea è vietata e può essere autorizzata, in deroga, per la difesa ordinaria e per contrastare un'emergenza fitosanitaria, solo nei casi in cui esista una disposizione specifica del consulente quando non siano praticabili modalità di applicazione alternative dei prodotti fitosanitari oppure quando l'irrorazione aerea presenti evidenti vantaggi in termini di riduzione dell'impatto sulla salute umana e sull'ambiente.	L'irrorazione aerea può avere gravi ripercussioni sulla salute umana e sull'ambiente ed è di norma vietato. Il ricorso a tale modalità di trattamento deve essere possibile solo a seguito di uno specifico consiglio da parte di colui che ha una specifica competenza ed è a questo deputato: il consulente. Il consiglio del consulente deve essere fornito in una forma che ne consenta la	Consiglio dell'Ordine Nazionale dei dottori Agronomi e dei dottori Forestali (CONAF)

			tracciabilità.	
806-809	Sostanziale	L'irrorazione aerea è vietata e può essere autorizzata, in deroga, per la difesa ordinaria e per contrastare un'emergenza fitosanitaria, solo nei casi in cui esista una disposizione specifica del consulente quando non siano praticabili modalità di applicazione alternative dei prodotti fitosanitari oppure quando l'irrorazione aerea presenti evidenti vantaggi in termini di riduzione dell'impatto sulla salute umana e sull'ambiente.	L'irrorazione aerea può avere gravi ripercussioni sulla salute umana e sull'ambiente ed è di norma vietato. Il ricorso a tale modalità di trattamento deve essere possibile solo a seguito di uno specifico consiglio da parte di colui che ha una specifica competenza ed è a questo deputato: il consulente. Il consiglio del consulente deve essere fornito in una forma che ne consenta la tracciabilità.	Consiglio dell'Ordine Nazionale dei dottori Agronomi e dei dottori Forestali (CONAF)
815	sostanziale	I soggetti che effettuano l'irrorazione aerea (piloti, Gli addetti alla base) devono essere in possesso del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari.	Fatto salvo quanto previsto all'art. 13 punto c) del D.lgs 150/2012, non si ritengono necessarie per i piloti le competenze tecniche previste dall'abilitazione all'acquisto ed all'utilizzo dei prodotti fitosanitari, ma invece si richiedono elevate capacità di conduzione del mezzo aereo in situazioni difficili.	Regione Piemonte
626 - 818	Sostanziale	riga 626: eliminare "nonché per quelle montate su aeromobili," riga 818: eliminare "Le attrezzature impiegate per l'irrorazione aerea devono essere sottoposte a controllo funzionale almeno annualmente e a regolazione (taratura) prima dell'inizio dei trattamenti (cfr. A.3.3)" ovvero indicare quali sono - se esistono - le strutture e le persone abilitate al controllo funzionale delle irroratrici montate su aeromobili	Il testo stabilisce che "Le attrezzature impiegate per l'irrorazione aerea devono essere sottoposte a controllo funzionale almeno annualmente e a regolazione (taratura) prima dell'inizio dei trattamenti"; tuttavia, l'abilitazione rilasciata ai Centri Prova autorizzati riguarda le attrezzature per colture erbacee, arboree ed eventualmente quelle "speciali", identificate sostanzialmente con le lance azionate a mano. Peraltro, la normativa europea di riferimento (EN 13790) non definisce alcun protocollo per l'effettuazione del controllo funzionale di irroratrici montate su aeromobili, nè tantomeno se ne fa menzione nei documenti	dott. Cristiano Baldoin - Dip TeSAF - Università di Padova

			ENAMA, basati su tale normativa, che sono serviti come base per la definizione dei contenuti dei corsi di formazione per tecnici addetti ai controlli funzionali. Si suggerisce pertanto di non includere, almeno per il momento, tale tipologia di irroratrici nell'attuale stesura del Piano	
626 e 820	sostanziale	Sottolineare la necessità di una formazione ed una abilitazione ad hoc per i Centri Prova che controllano le attrezzature montate su aeromobili	Il controllo funzionale delle attrezzature per la distribuzione di fitofarmaci montate su mezzi aerei, a causa del loro potenziale elevato impatto ambientale, deve essere eseguito da personale altamente formato e specializzato	Gruppo interregionale coordinato da ENAMA
825 a 828	Sostanz	Vietare diffusione aerea, nessuna deroga perché esiste chiara contraddizione fra quanto specificato nelle righe 825 e 828 con il contenuto delle righe 806 e 809.	Impossibile evitare le derive su case ed acque e i controlli sulle derive su abitazioni, e zone sensibili, corsi d'acqua e strade aperte al traffico. Specialmente a tutela dei "Gruppi vulnerabili" richiamati dalla 128/2009 e 1107/2009 e Dlgs 150/2012 e dall'articolo 16 della Costituzione, sulla libertà di movimento delle persone.	WWF AltaMarca
825-828	sostanziale	Nell'esecuzione dei trattamenti devono essere rispettate le prescrizioni previste per le aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano e per le aree protette; inoltre devono essere tutelate le altre zone sensibili, quali abitazioni, allevamenti di bestiame, di api, di pesci e di molluschi, corsi d'acqua e strade aperte al traffico. L'esecuzione dell'irrorazione aerea è comunque vietata in presenza di aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano ed in aree protette; inoltre devono essere tutelate le altre zone sensibili, quali abitazioni, allevamenti di bestiame, di api, di pesci e di molluschi, terreni agricoli dove si pratica agricoltura biologica o biodinamica, corsi	Deve essere garantita la massima tutela possibile delle aree maggiormente vulnerabili per la tutela della salute pubblica e della biodiversità. Il divieto di sorvolo delle aree naturali protette è inoltre previsto per tutti i parchi in base al comma 3 dell'art.11 della legge quadro 394/1991, che vieta il sorvolo di velivoli non autorizzato, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo. Eventuale autorizzazione, in casi eccezionali, dovrebbe nel caso essere comunque rilasciata dall'Ente Parco e non da altro Ente Pubblico. Il divieto dell'irrorazione aerea deve essere	LEGAMBIENTE

		d'acqua e strade aperte al traffico.	previsto anche quando sono presenti in un comprensorio considerato suscettibile d'impatto aziende agricole in regime del biologico o che praticano agricoltura biodinamica. E' infatti impossibile attuare qualsiasi misura di prevenzione o mitigazione dell'impatto in grado di garantire l'assenza di possibili contaminazioni involontarie.	
825-828	sostanziale	<p>Nell'esecuzione dei trattamenti devono essere rispettate le prescrizioni previste per le aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano e per le aree protette; inoltre devono essere tutelate le altre zone sensibili, quali abitazioni, allevamenti di bestiame, di api, di pesci e di molluschi, corsi d'acqua e strade aperte al traffico.</p> <p>L'esecuzione dell'irrorazione aerea è comunque vietata in presenza di aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano ed in aree protette; inoltre devono essere tutelate le altre zone sensibili, quali abitazioni, allevamenti di bestiame, di api, di pesci e di molluschi, terreni agricoli dove si pratica agricoltura biologica o biodinamica, corsi d'acqua e strade aperte al traffico.</p>	<p>Deve essere garantita la massima tutela possibile delle aree maggiormente vulnerabili per la tutela della salute pubblica e della biodiversità.</p> <p>Il divieto di sorvolo delle aree naturali protette è inoltre previsto per tutti i parchi in base al comma 3 dell'art.11 della legge quadro 394/1991, che vieta il sorvolo di velivoli non autorizzato, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo. Eventuale autorizzazione, in casi eccezionali, dovrebbe nel caso essere comunque rilasciata dall'Ente Parco e non da altro Ente Pubblico.</p> <p>Il divieto dell'irrorazione aerea deve essere previsto anche quando sono presenti in un comprensorio considerato suscettibile d'impatto aziende agricole in regime del biologico o che praticano agricoltura biodinamica. E' infatti impossibile attuare qualsiasi misura di prevenzione o mitigazione dell'impatto in grado di garantire l'assenza di possibili contaminazioni involontarie.</p>	FIRAB
825-828	sostanziale	<p>Nell'esecuzione dei trattamenti devono essere rispettate le prescrizioni previste per le aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano e per le aree protette; inoltre devono essere tutelate le altre zone sensibili, quali abitazioni, allevamenti di bestiame, di</p>	<p>Deve essere garantita la massima tutela possibile delle aree maggiormente vulnerabili per la tutela della salute pubblica e della biodiversità.</p>	FederBio (Federazione Italiana di Agricoltura Biologica e Biodinamica); UPBIO (Unione dei

		<p>api, di pesci e di molluschi, corsi d'acqua e strade aperte al traffico.</p> <p>L'esecuzione dell'irrorazione aerea è comunque vietata in presenza di aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano ed in aree protette; inoltre devono essere tutelate le altre zone sensibili, quali abitazioni, allevamenti di bestiame, di api, di pesci e di molluschi, terreni agricoli dove si pratica agricoltura biologica o biodinamica, corsi d'acqua e strade aperte al traffico.</p>	<p>Il divieto di sorvolo delle aree naturali protette è inoltre previsto per tutti i parchi in base al comma 3 dell'art.11 della legge quadro 394/1991, che vieta il sorvolo di velivoli non autorizzato, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo. Eventuale autorizzazione, in casi eccezionali, dovrebbe nel caso essere comunque rilasciata dall'Ente Parco e non da altro Ente Pubblico. Il divieto dell'irrorazione aerea deve essere previsto anche quando sono presenti in un comprensorio considerato suscettibile d'impatto aziende agricole in regime del biologico o che praticano agricoltura biodinamica. E' infatti impossibile attuare qualsiasi misura di prevenzione o mitigazione dell'impatto in grado di garantire l'assenza di possibili contaminazioni involontarie.</p>	<p>Produttori Biologici e Biodinamici FederBio)</p>
825-828	sostanziale	<p>Nell'esecuzione dei trattamenti devono essere rispettate le prescrizioni previste per le aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano e per le aree protette; inoltre devono essere tutelate le altre zone sensibili, quali abitazioni, allevamenti di bestiame, di api, di pesci e di molluschi, corsi d'acqua e strade aperte al traffico.</p> <p>L'esecuzione dell'irrorazione aerea è comunque vietata in presenza di aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano ed in aree protette; inoltre devono essere tutelate le altre zone sensibili, quali abitazioni, allevamenti di bestiame, di api, di pesci e di molluschi, terreni agricoli dove si pratica agricoltura biologica o biodinamica, corsi d'acqua e strade aperte al traffico.</p>	<p>Deve essere garantita la massima tutela possibile delle aree maggiormente vulnerabili per la tutela della salute pubblica e della biodiversità.</p> <p>Il divieto di sorvolo delle aree naturali protette è inoltre previsto per tutti i parchi in base al comma 3 dell'art.11 della legge quadro 394/1991, che vieta il sorvolo di velivoli non autorizzato, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo. Eventuale autorizzazione, in casi eccezionali, dovrebbe nel caso essere comunque rilasciata dall'Ente Parco e non da altro Ente Pubblico. Il divieto dell'irrorazione aerea deve essere previsto anche quando sono presenti in un comprensorio considerato suscettibile</p>	<p>AIAB</p>

			d'impatto aziende agricole in regime del biologico o che praticano agricoltura biodinamica. E' infatti impossibile attuare qualsiasi misura di prevenzione o mitigazione dell'impatto in grado di garantire l'assenza di possibili contaminazioni involontarie.	
825-828	sostanziale	<p>Nell'esecuzione dei trattamenti devono essere rispettate le prescrizioni previste per le aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano e per le aree protette; inoltre devono essere tutelate le altre zone sensibili, quali abitazioni, allevamenti di bestiame, di api, di pesci e di molluschi, corsi d'acqua e strade aperte al traffico.</p> <p>L'esecuzione dell'irrorazione aerea è comunque vietata in presenza di aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano ed in aree protette; inoltre devono essere tutelate le altre zone sensibili, quali abitazioni, allevamenti di bestiame, di api, di pesci e di molluschi, terreni agricoli dove si pratica agricoltura biologica o biodinamica, corsi d'acqua e strade aperte al traffico.</p>	<p>Deve essere garantita la massima tutela possibile delle aree maggiormente vulnerabili per la tutela della salute pubblica e della biodiversità.</p> <p>Il divieto di sorvolo delle aree naturali protette è inoltre previsto per tutti i parchi in base al comma 3 dell'art.11 della legge quadro 394/1991, che vieta il sorvolo di velivoli non autorizzato, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo. Eventuale autorizzazione, in casi eccezionali, dovrebbe nel caso essere comunque rilasciata dall'Ente Parco e non da altro Ente Pubblico.</p> <p>Il divieto dell'irrorazione aerea deve essere previsto anche quando sono presenti in un comprensorio considerato suscettibile d'impatto aziende agricole in regime del biologico o che praticano agricoltura biodinamica. E' infatti impossibile attuare qualsiasi misura di prevenzione o mitigazione dell'impatto in grado di garantire l'assenza di possibili contaminazioni involontarie.</p>	WWF Italia - LIPU – ITALIA NOSTRA - FAI – PRONATURA – TOURING CLUB ITALIANO
830	Sostanziale	<p>Come disposto dall'art. 42, D.P.R. n. 290 e s.m.i. Come disposto dall'art. 16 del D.Lgs. n. 150/2012.</p>	L'articolo 42 è stato abrogato dall'art. 26 comma 1 del D.Lgs. n. 150/2012.	Regione del Veneto
A.4.2 punto 1	S	Nel caso in cui nell'area interessata siano presenti siti Natura 2000 viene richiesta la valutazione d'incidenza dell'intervento. Si propone di inserire una disposizione	La valutazione di incidenza ambientale è prevista qualora un piano o progetto possa avere incidenze significative sul sito	Confederazione Italiana Agricoltori

		secondo la quale, nel caso l'intervento preveda l'utilizzo di un prodotto fitosanitario classificato come "sostanza di base" (Reg. CE 1107/2009) o come prodotto utilizzabile in agricoltura biologica, la procedura di Valutazione d'incidenza ambientale usufruisca di una procedura fortemente semplificata.	interessato. Questa non pare una condizione che possa verificarsi nel caso di trattamenti con prodotti quali quelli utilizzati nell'agricoltura biologica o classificati come sostanze di base. Una chiara e sostanziale semplificazione di questo adempimento, nelle condizioni date, appare opportuna.	
Da 834 a 948	sostanziale	<p>I paragrafi A.4.2, A.4.3, A.4.4, A.4.5 e A.4.6 sono soppressi e sostituiti dal seguente paragrafo:</p> <p>A.4.2 Richiesta di autorizzazione e procedura autorizzativa</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'uso del mezzo aereo per l'esecuzione di trattamenti fitosanitari, le aziende agricole singolarmente o in forma associata devono presentare apposita e specifica domanda al Servizio fitosanitario Regionale. La stessa domanda, può, in alternativa essere presentata dall'Azienda aeragricola e dal Consorzio di aziende che di volta in volta cura il programma dei trattamenti. 2. I trattamenti con mezzi aerei sono autorizzati dal Direttore dei Servizi Fitosanitari Regionali dopo aver avuto il parere favorevole del Ministero della salute. 3. La relativa domanda presentata su apposito modulo predisposto dal Servizio Fitosanitario Regionale è indirizzata allo stesso Servizio 	La complessa procedura prevista per l'irrorazione aerea che dovrebbe seguire modalità contingibili ed urgenti e non astrattamente legate a complesse procedure amministrative, quali quelle introdotte dal Piano, di fatto la rendono non applicabile. Del resto, l'art. 9 della direttiva n. 128 cit. appare decisamente meno restrittivo delle disposizioni che si intendono introdurre in quanto al comma 4, si prevede che gli Stati membri possono introdurre la clausola del silenzio assenso se l'iter amministrativo relativo all'autorizzazione del trattamento aereo non si perfeziona nei tempi stabiliti e contempla anche una procedura accelerata per i casi di emergenza.	COLDIRETTI

Regionale citato.

- 4. La richiesta di autorizzazione va presentata dalle aziende agricole singole o in forma associata, in tempi congrui, compatibilmente con la tempistica indicata nel decreto legislativo n. 150/2012, rispetto alla data prevista per l'inizio dei trattamenti.**
- 5. Alla domanda deve essere allegato il programma dell'intervento e i seguenti elementi:**
 - a) La denominazione dell'azienda o delle aziende agricole coinvolte, le località interessate ed i relativi Comuni di appartenenza;**
 - b) Le colture trattate con l'indicazione delle superficie e delle avversità interessate dall'intervento;**
 - c) I prodotti fitosanitari che si intende utilizzare, le schede di sicurezza dei vari prodotti, le relative formulazioni e dosi di impiego;**
 - d) La ditta aeragricola che eseguirà gli interventi fitosanitari e le date indicative di esecuzione degli stessi;**
 - e) la dichiarazione d'impegno ad usare i mezzi aerei consentiti per i trattamenti fitosanitari dalla legislazione vigente. E' vietato il ricorso all'uso di velivoli**

ultraleggeri.

f) L'impegno da parte della ditta aeragricola di provvedere a:

f.1 una preliminare ricognizione del territorio da trattare, al fine di garantire sicurezza delle persone, degli animali d'azione e dei beni pubblici e privati, dei corsi d'acqua, delle strade sensibili in generale e per accertare la presenza di eventuali ostacoli al volo (quali antenne cavi pali ed altro) che potrebbero determinare rischi alle operazioni di volo;

f.2 adeguato preavviso alla popolazione residente nell'area limitrofa interessata all'utilizzo del mezzo aereo per l'effettuazione di trattamenti con prodotti fitosanitari;

f.3 predisporre un piano di volo che evidenzi i dati relativi al giorno e all'ora dell'inizio, il numero dei voli da eseguire, nonché l'ora di conclusione delle operazioni;

6) la planimetria su carta in scala 1: 25.000, delle zone con la delimitazione degli appezzamenti interessati all'intervento con il mezzo aereo.

7) Il Servizio Fitosanitario Regionale acquisito il parere del Ministero della salute rilascerà l'autorizzazione all'utilizzo del mezzo aereo per il

trattamento con prodotti fitosanitari, oppure motivato diniego, nel termine di 30 dalla ricezione della domanda.

8) Copia dell'autorizzazione così rilasciata dovrà essere inviata a cura del Servizio Fitosanitario Regionale alla ASL competente per territorio ed ai Sindaci dei comuni interessati al trattamento da effettuare.

9) Gli operatori di attività aeragricole incaricati degli interventi sotto responsabilità dei titolari delle aziende autorizzata presso cui andranno ad operare, devono dare comunicazione dei singoli interventi con prodotti fitosanitari almeno 48 ore prima dell'inizio degli stessi alle ASL competenti per territorio, ai Sindaci dei comuni interessati ed al Servizio Fitosanitario Regionale.

10) Particolari e diverse modalità rispetto a quanto previsto attraverso le presenti disposizioni nell'impiego dei prodotti fitosanitari mediante mezzo aereo dovranno essere specificatamente autorizzate dal Servizio Fitosanitario Regionale attraverso una più circostanziata valutazione, sentito il parere della ASL o delle ASL competenti per territorio.

11) Il Servizio Fitosanitario le ASL e le

istituzioni locali sono chiamate ad una vigilanza per l'applicazione delle disposizioni regionali in materia ed a predisporre adeguati interventi nell'ambito delle rispettive competenze in caso di violazione delle stesse disposizioni.

12) Gli operatori a terra in relazione alle tipologie dei prodotti fitosanitari utilizzati devono essere in possesso dell'autorizzazione all'acquisto dei prodotti fitosanitari.

13) Le aree trattate potranno essere agibili trascorse 48 ore dal trattamento.

14) Al fine di impedire fenomeni di deriva, il diametro delle particelle irrorate deve essere in termini indicativi, non inferiore ai 100 micron.

15) I trattamenti fitosanitari effettuati con mezzo aereo sono soggetti all'obbligo di registrazione attraverso la compilazione da parte dell'azienda aeragricola che effettua ciascun intervento del Registro dei trattamenti.

16) La procedura autorizzativa segue la tempistica prevista dalle disposizioni del d.lgs. 150/2012. In caso di mancato rispetto da parte delle Amministrazioni competenti dei termini previsti per le procedure autorizzative vale il principio

		del silenzio assenso.		
836	sostanziale	Eliminare "...Servizio Fitosanitario delle Regioni e Province autonome..."- sostituire con "Autorità competenti"	Si ritiene opportuno demandare alle Regioni e Prov.autonome la individuazione dell'ente preposto	Regione Siciliana Servizio 5 Fitosanitario Regionale
836	sostanziale	Eliminare " Servizio Fitosanitario delle regioni e Province autonome ".... e sostituire con Autorità competente	La procedura varia da regione a regione, si ritiene corretto individuare solo l'ente territoriale di riferimento il quale provvederà in autonomia a definire gli sportelli competenti (es in Lombardia le ASL)	Regione Lombardia
837	sostanziale	... Province autonome, e deve contenere, oltre alla specifica disposizione del consulente , le seguenti informazioni e documentazione:	Valgono le considerazioni relative alle righe 806-809	Consiglio dell'Ordine Nazionale dei dottori Agronomi e dei dottori Forestali (CONAF)
837	Sostanziale	... Province autonome, e deve contenere, oltre alla specifica disposizione del consulente, le seguenti informazioni e documentazione:	Valgono le considerazioni relative alle righe 806-809	Consiglio dell'Ordine Nazionale dei dottori Agronomi e dei dottori Forestali (CONAF)
841	Sostanziale	colture e piante da trattare	ad esempio la sughereta non è una coltura	Prof. Pasquale Trematerra
845-846	sostanziale	a. programma di massima dei trattamenti, con indicazione dell'inizio e del termine previsti, il numero totale massimo dei trattamenti, gli orari della giornata nei quali sono effettuati i trattamenti;	E' poco plausibile che al momento della presentazione della domanda il programma dei trattamenti possa essere definito con certezza, visto che il trattamento è subordinato all'evolversi delle condizioni climatiche e considerato che l'autorizzazione all'irrorazione aerea non parrebbe essere concessa in tempi brevi. Bisognerebbe prevedere una maggiore flessibilità in quest'ambito	Tergeo – Unione Italiana Vini
845-846	sostanziale	b. programma di massima dei trattamenti, con indicazione dell'inizio e del termine previsti, il numero totale massimo dei trattamenti, gli orari della giornata nei quali sono effettuati i	E' poco plausibile che al momento della presentazione della domanda il programma dei trattamenti possa essere definito con certezza, visto che il trattamento è subordinato all'evolversi delle condizioni	DISAA, Università di Milano

		trattamenti;	climatiche e considerato che l'autorizzazione all'irrorazione aerea non parrebbe essere concessa in tempi brevi. Bisognerebbe prevedere una maggiore flessibilità in quest'ambito	
861-864	sostanziale	<p>nel caso in cui nell'area interessata siano presenti Siti Natura 2000 (SIC/ZSC e ZPS) o altre aree protette, è necessaria la Valutazione di Incidenza dell'intervento sulle specie ed habitat di interesse comunitario tutelate in tali siti, previa valutazione del possibile utilizzo delle sostanze attive e dei prodotti fitosanitari autorizzati;</p> <p>nel caso in cui nelle vicinanze dell'area interessata siano presenti Siti Natura 2000 (SIC/ZSC e ZPS) o altre aree protette, l'Ente gestore verifica la necessità di eseguire la Valutazione di Incidenza dell'intervento sulle specie ed habitat di interesse comunitario tutelate in tali siti, previa valutazione del possibile utilizzo delle sostanze attive e dei prodotti fitosanitari autorizzati;</p>	<p>La Valutazione d'Incidenza resta obbligatoria anche nel caso in cui l'area interessata dal trattamento sia esterna al sito Natura 2000 ma situata nelle vicinanze ad una distanza tale da poter determinare anche un impatto involontario.</p> <p>Fatto salvo il divieto nelle aree naturali protette l'esigenza della Valutazione d'Incidenza deve essere valutata dall'Ente gestore della eventuale area protetta limitrofa all'area del trattamento.</p>	FIRAB
861-864	sostanziale	<p>nel caso in cui nell'area interessata siano presenti Siti Natura 2000 (SIC/ZSC e ZPS) o altre aree protette, è necessaria la Valutazione di Incidenza dell'intervento sulle specie ed habitat di interesse comunitario tutelate in tali siti, previa valutazione del possibile utilizzo delle sostanze attive e dei prodotti fitosanitari autorizzati;</p> <p>nel caso in cui nelle vicinanze dell'area interessata siano presenti Siti Natura 2000 (SIC/ZSC e ZPS) o altre aree protette, l'Ente gestore verifica la necessità di eseguire la Valutazione di Incidenza dell'intervento sulle specie ed habitat di interesse comunitario tutelate in tali siti, previa valutazione del possibile utilizzo delle sostanze attive e dei</p>	<p>La Valutazione d'Incidenza resta obbligatoria anche nel caso in cui l'area interessata dal trattamento sia esterna al sito Natura 2000 ma situata nelle vicinanze ad una distanza tale da poter determinare anche un impatto involontario.</p> <p>Fatto salvo il divieto nelle aree naturali protette l'esigenza della Valutazione d'Incidenza deve essere valutata dall'Ente gestore della eventuale area protetta limitrofa all'area del trattamento.</p>	FederBio (Federazione Italiana di Agricoltura Biologica e Biodinamica); UPBIO (Unione dei Produttori Biologici e Biodinamici FederBio)

		prodotti fitosanitari autorizzati;		
861-864	sostanziale	<p>nel caso in cui nell'area interessata siano presenti Siti Natura 2000 (SIC/ZSC e ZPS) o altre aree protette, è necessaria la Valutazione di Incidenza dell'intervento sulle specie ed habitat di interesse comunitario tutelate in tali siti, previa valutazione del possibile utilizzo delle sostanze attive e dei prodotti fitosanitari autorizzati;</p> <p>nel caso in cui nelle vicinanze dell'area interessata siano presenti Siti Natura 2000 (SIC/ZSC e ZPS) o altre aree protette, l'Ente gestore verifica la necessità di eseguire la Valutazione di Incidenza dell'intervento sulle specie ed habitat di interesse comunitario tutelate in tali siti, previa valutazione del possibile utilizzo delle sostanze attive e dei prodotti fitosanitari autorizzati;</p>	<p>La Valutazione d'Incidenza resta obbligatoria anche nel caso in cui l'area interessata dal trattamento sia esterna al sito Natura 2000 ma situata nelle vicinanze ad una distanza tale da poter determinare anche un impatto involontario.</p> <p>Fatto salvo il divieto nelle aree naturali protette l'esigenza della Valutazione d'Incidenza deve essere valutata dall'Ente gestore della eventuale area protetta limitrofa all'area del trattamento.</p>	AIAB
861-864	sostanziale	<p>nel caso in cui nell'area interessata siano presenti Siti Natura 2000 (SIC/ZSC e ZPS) o altre aree protette, è necessaria la Valutazione di Incidenza dell'intervento sulle specie ed habitat di interesse comunitario tutelate in tali siti, previa valutazione del possibile utilizzo delle sostanze attive e dei prodotti fitosanitari autorizzati;</p> <p>nel caso in cui nelle vicinanze dell'area interessata siano presenti Siti Natura 2000 (SIC/ZSC e ZPS) o altre aree protette, l'Ente gestore verifica la necessità di eseguire la Valutazione di Incidenza dell'intervento sulle specie ed habitat di interesse comunitario tutelate in tali siti, previa valutazione del possibile utilizzo delle sostanze attive e dei prodotti fitosanitari autorizzati;</p>	<p>La Valutazione d'Incidenza resta obbligatoria anche nel caso in cui l'area interessata dal trattamento sia esterna al sito Natura 2000 ma situata nelle vicinanze ad una distanza tale da poter determinare anche un impatto involontario.</p> <p>Fatto salvo il divieto nelle aree naturali protette l'esigenza della Valutazione d'Incidenza deve essere valutata dall'Ente gestore della eventuale area protetta limitrofa all'area del trattamento.</p>	WWF Italia - LIPU – ITALIA NOSTRA - FAI – PRONATURA – TOURING CLUB ITALIANO
867	Sostanziale	n. relazione tecnica ambientale, a firma del consulente e sottoscritta dal responsabile della richiesta, che fornisca...	Valgono le considerazioni relative alle righe 806-809	Consiglio dell'Ordine Nazionale dei dottori Agronomi e dei dottori

				Forestali (CONAF)
867	Sostanziale	n. relazione tecnica ambientale, a firma del consulente e sottoscritta dal responsabile della richiesta, che fornisca....	Valgono le considerazioni relative alle righe 806-809	Consiglio dell'Ordine Nazionale dei dottori Agronomi e dei dottori Forestali (CONAF)
879	sostanziale	Aggiungere: ed agli Enti gestori di aree naturali protette limitrofe ed eventualmente presenti nel territorio potenzialmente interessato da possibili impatti involontari.	E' opportuno informare preventivamente gli Enti gestori di parchi, riserve naturali o siti Natura 2000 limitrofi alle aree interessate dal trattamento al fine di valutare l'opportunità o meno di effettuare la Valutazione d'Incidenza.	FIRAB
879	sostanziale	Aggiungere: ed agli Enti gestori di aree naturali protette limitrofe ed eventualmente presenti nel territorio potenzialmente interessato da possibili impatti involontari.	E' opportuno informare preventivamente gli Enti gestori di parchi, riserve naturali o siti Natura 2000 limitrofi alle aree interessate dal trattamento al fine di valutare l'opportunità o meno di effettuare la Valutazione d'Incidenza.	FederBio (Federazione Italiana di Agricoltura Biologica e Biodinamica); UPBIO (Unione dei Produttori Biologici e Biodinamici FederBio)
879	sostanziale	Aggiungere: ed agli Enti gestori di aree naturali protette limitrofe ed eventualmente presenti nel territorio potenzialmente interessato da possibili impatti involontari.	E' opportuno informare preventivamente gli Enti gestori di parchi, riserve naturali o siti Natura 2000 limitrofi alle aree interessate dal trattamento al fine di valutare l'opportunità o meno di effettuare la Valutazione d'Incidenza.	AIAB
879	sostanziale	Aggiungere: ed agli Enti gestori di aree naturali protette limitrofe ed eventualmente presenti nel territorio potenzialmente interessato da possibili impatti involontari.	E' opportuno informare preventivamente gli Enti gestori di parchi, riserve naturali o siti Natura 2000 limitrofi alle aree interessate dal trattamento al fine di valutare l'opportunità o meno di effettuare la Valutazione d'Incidenza.	WWF Italia - LIPU - ITALIA NOSTRA - FAI - PRONATURA - TOURING CLUB ITALIANO
881/890	Sostanziale	A.4.3 - Procedura autorizzativa 1. I Comuni interessati hanno 30 giorni per presentare ai competenti Servizi della Regione o Provincia autonoma le proprie osservazioni e/o l'eventuale	Non sono chiari i tempi di valutazione rispetto la richiesta e rispetto l'articolo 13 della direttiva.	OPERA Research Centre - Università Cattolica Sacro Cuore

		<p>opposizione all'esecuzione del trattamento aereo.</p> <p>2. La Regione o Provincia autonoma valuta e verifica quanto previsto dall'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo n. 150/2012, nonché le osservazioni pervenute dai Comuni o da altri soggetti, al fine di completare la valutazione, entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta.</p>		
881/890	Sostanziale	<p>A.4.3 - Procedura autorizzativa</p> <p>3. I Comuni interessati hanno 30 giorni per presentare ai competenti Servizi della Regione o Provincia autonoma le proprie osservazioni e/o l'eventuale opposizione all'esecuzione del trattamento aereo.</p> <p>4. La Regione o Provincia autonoma valuta e verifica quanto previsto dall'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo n. 150/2012, nonché le osservazioni pervenute dai Comuni o da altri soggetti, al fine di completare la valutazione, entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta.</p>	Non sono chiari i tempi di valutazione rispetto la richiesta e rispetto l'articolo 13 della direttiva.	OPERA Research Centre – Università Cattolica Sacro Cuore
882	sostanziale	<p><i>I comuni hanno 30 giorni per presentare....opposizione all' esecuzione del trattamento aereo. Fanno eccezione i trattamenti motivati da ragioni di emergenza, per i quali i tempi sono ridotti a tre giorni.</i></p>	<p>Rimanendo invariato il termine di 30 giorni, verrebbe di fatto annullata una delle motivazioni che giustificano il trattamento aereo, ossia l' emergenza fitosanitaria.</p>	G. Miglio
882-884	sostanziale	<p>Eliminare I Comuni interessati hanno 30 giorni per presentare ai competenti Servizi della Regione o Provincia autonoma le proprie osservazioni e/o l'eventuale opposizione all'esecuzione del trattamento aereo.</p> <p>o specificare meglio il ruolo dei comuni</p>	<p>Se un comune rifiuta il parere cosa succede? Ha diritto di diniego? L'area viene eliminata dai programmi di volo?</p>	Regione Lombardia

884	sostanziale	Aggiungere: Gli Enti gestori di aree naturali protette limitrofe all'area interessata dal trattamento hanno 15 giorni di tempo per richiedere la realizzazione della Valutazione d'Incidenza.	La Valutazione d'Incidenza resta obbligatoria anche nel caso in cui l'area interessata dal trattamento sia esterna al sito Natura 2000 ma situata nelle vicinanze ad una distanza tale da poter determinare anche un impatto involontario. Fatto salvo il divieto nelle aree naturali protette l'esigenza della Valutazione d'Incidenza deve essere valutata dall'Ente gestore della eventuale area protetta limitrofa all'area del trattamento.	FIRAB
884	sostanziale	Aggiungere: Gli Enti gestori di aree naturali protette limitrofe all'area interessata dal trattamento hanno 15 giorni di tempo per richiedere la realizzazione della Valutazione d'Incidenza.	La Valutazione d'Incidenza resta obbligatoria anche nel caso in cui l'area interessata dal trattamento sia esterna al sito Natura 2000 ma situata nelle vicinanze ad una distanza tale da poter determinare anche un impatto involontario. Fatto salvo il divieto nelle aree naturali protette l'esigenza della Valutazione d'Incidenza deve essere valutata dall'Ente gestore della eventuale area protetta limitrofa all'area del trattamento.	FederBio (Federazione Italiana di Agricoltura Biologica e Biodinamica); UPBIO (Unione dei Produttori Biologici e Biodinamici FederBio)
884	sostanziale	Aggiungere: Gli Enti gestori di aree naturali protette limitrofe all'area interessata dal trattamento hanno 15 giorni di tempo per richiedere la realizzazione della Valutazione d'Incidenza.	La Valutazione d'Incidenza resta obbligatoria anche nel caso in cui l'area interessata dal trattamento sia esterna al sito Natura 2000 ma situata nelle vicinanze ad una distanza tale da poter determinare anche un impatto involontario. Fatto salvo il divieto nelle aree naturali protette l'esigenza della Valutazione d'Incidenza deve essere valutata dall'Ente gestore della eventuale area protetta limitrofa all'area del trattamento.	AIAB
884	sostanziale	Aggiungere: Gli Enti gestori di aree naturali protette	La Valutazione d'Incidenza resta	WWF Italia - LIPU –

		limitrofe all'area interessata dal trattamento hanno 15 giorni di tempo per richiedere la realizzazione della Valutazione d'Incidenza.	obbligatoria anche nel caso in cui l'area interessata dal trattamento sia esterna al sito Natura 2000 ma situata nelle vicinanze ad una distanza tale da poter determinare anche un impatto involontario. Fatto salvo il divieto nelle aree naturali protette l'esigenza della Valutazione d'Incidenza deve essere valutata dall'Ente gestore della eventuale area protetta limitrofa all'area del trattamento.	ITALIA NOSTRA - FAI – PRONATURA – TOURING CLUB ITALIANO
888	sostanziale	<i>...al fine di completare la valutazione, entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta. Tale intervallo è ridotto a tre giorni per richieste urgenti motivate da emergenze fitosanitarie.</i>	Come sopra. Il termine di 90 giorni concesso alle regioni è incompatibile con qualsiasi situazione fitosanitaria di urgenza e/o emergenza.	G. Miglio
890 - 891	Sostanziale	... La Regione o Provincia autonoma, acquisiti i pareri in materia fitosanitaria, sanitaria e ambientale dagli uffici preposti, e le osservazioni dei Comuni, richiede senza indugio al Ministero della salute un parere ...	In via teorica andrebbe modificata la procedura, in particolare andrebbe eliminato l'obbligo del parere del Min. Salute, ma non è possibile senza modificare l'art. 13 del D.Lgs. n. 150/2012. La procedura stabilita dall'art. 13 del D.Lgs. n. 150/2012, considerando la tempistica legata in particolare all'obbligo del parere preventivo da parte del Ministero della Salute tramite la Commissione consultiva sull'istruttoria fatta dalla Regione, di fatto risulta difficilmente applicabile.	Regione del Veneto
903	sostanziale	protezione difesa ordinaria	In ambito scientifico appare più corretto utilizzare il termine 'protezione'	Tergeo – Unione Italiana Vini
903	sostanziale	protezione difesa ordinaria	In ambito scientifico appare più corretto utilizzare il termine 'protezione'	DISAA, Università di Milano
909	sostanziale	Inserire concetto silenzio assenso Nel caso in cui le autorità competenti non abbiano comunicato la decisione adottata entro il periodo fissato, le richieste sono da ritenersi approvate.	Concetto di silenzio assenso previsto dalla 128/2009, aspetto da considerare valutando la procedura estremamente burocratica di rilascio dell'autorizzazione al trattamento aereo	Regione Lombardia

914-917	Sostanziale	In tali manifesti saranno indicati: il periodo in cui sono previsti gli interventi aerei, le zone sorvolate, i prodotti fitosanitari che verranno utilizzati (specificando il nome commerciale, il principio attivo, le dosi di impiego, l'intervallo di sicurezza e la classe tossicologica), i tempi di rientro, le generalità professionali del consulente.	Valgono le considerazioni relative alle righe 806-809	Consiglio dell'Ordine Nazionale dei dottori Agronomi e dei dottori Forestali (CONAF)
914-917	Sostanziale	In tali manifesti saranno indicati: il periodo in cui sono previsti gli interventi aerei, le zone sorvolate, i prodotti fitosanitari che verranno utilizzati (specificando il nome commerciale, il principio attivo, le dosi di impiego, l'intervallo di sicurezza e la classe tossicologica), i tempi di rientro, le generalità professionali del consulente.	Valgono le considerazioni relative alle righe 806-809	Consiglio dell'Ordine Nazionale dei dottori Agronomi e dei dottori Forestali (CONAF)
915-916	sostanziale	Eliminare: specificando il nome commerciale, il principio attivo, le dosi di impiego, l'intervallo di sicurezza e la classe tossicologica	Eccessivo dettaglio, corretto indicare tempi di carenza e PF utilizzato	Regione Lombardia
919-921	sostanziale	Il soggetto autorizzato deve comunicare per ciascun trattamento, con un preavviso di 48 ore, il giorno e l'ora di inizio degli interventi con mezzi aerei ai Comuni interessati e alle singole Aziende Sanitarie Locali (ASL) competenti per territorio. Il soggetto autorizzato deve comunicare per ciascun trattamento, con un preavviso di 48 ore, il giorno e l'ora di inizio degli interventi con mezzi aerei ai Comuni interessati, agli Enti gestori delle aree naturali protette limitrofe ed alle singole Aziende Sanitarie Locali (ASL) competenti per territorio.	Opportuno informare dell'esecuzione del trattamento aereo anche gli Enti gestori delle aree naturali protette limitrofe al territorio nel quale sarà effettuato, al fine di consentire una opportuna attività di monitoraggio sui possibili impatti involontari e potenziali.	FIRAB
919-921	sostanziale	Il soggetto autorizzato deve comunicare per ciascun trattamento, con un preavviso di 48 ore, il giorno e l'ora di inizio degli interventi con mezzi aerei ai Comuni interessati e alle singole Aziende Sanitarie Locali (ASL) competenti per territorio. Il soggetto autorizzato deve comunicare per ciascun trattamento, con un preavviso di 48 ore, il giorno e l'ora di inizio degli interventi con mezzi aerei ai Comuni interessati, agli Enti gestori delle aree	Opportuno informare dell'esecuzione del trattamento aereo anche gli Enti gestori delle aree naturali protette limitrofe al territorio nel quale sarà effettuato, al fine di consentire una opportuna attività di monitoraggio sui possibili impatti involontari e potenziali.	FederBio (Federazione Italiana di Agricoltura Biologica e Biodinamica); UPBIO (Unione dei Produttori Biologici e Biodinamici FederBio)

		naturali protette limitrofe ed alle singole Aziende Sanitarie Locali (ASL) competenti per territorio.		
919-921	sostanziale	<p>Il soggetto autorizzato deve comunicare per ciascun trattamento, con un preavviso di 48 ore, il giorno e l'ora di inizio degli interventi con mezzi aerei ai Comuni interessati e alle singole Aziende Sanitarie Locali (ASL) competenti per territorio.</p> <p>Il soggetto autorizzato deve comunicare per ciascun trattamento, con un preavviso di 48 ore, il giorno e l'ora di inizio degli interventi con mezzi aerei ai Comuni interessati, agli Enti gestori delle aree naturali protette limitrofe ed alle singole Aziende Sanitarie Locali (ASL) competenti per territorio.</p>	Opportuno informare dell'esecuzione del trattamento aereo anche gli Enti gestori delle aree naturali protette limitrofe al territorio nel quale sarà effettuato, al fine di consentire una opportuna attività di monitoraggio sui possibili impatti involontari e potenziali.	AIAB
919-921	sostanziale	<p>Il soggetto autorizzato deve comunicare per ciascun trattamento, con un preavviso di 48 ore, il giorno e l'ora di inizio degli interventi con mezzi aerei ai Comuni interessati e alle singole Aziende Sanitarie Locali (ASL) competenti per territorio.</p> <p>Il soggetto autorizzato deve comunicare per ciascun trattamento, con un preavviso di 48 ore, il giorno e l'ora di inizio degli interventi con mezzi aerei ai Comuni interessati, agli Enti gestori delle aree naturali protette limitrofe ed alle singole Aziende Sanitarie Locali (ASL) competenti per territorio.</p>	Opportuno informare dell'esecuzione del trattamento aereo anche gli Enti gestori delle aree naturali protette limitrofe al territorio nel quale sarà effettuato, al fine di consentire una opportuna attività di monitoraggio sui possibili impatti involontari e potenziali.	WWF Italia - LIPU – ITALIA NOSTRA - FAI – PRONATURA – TOURING CLUB ITALIANO
922	sostanziale	...inserire al Comune ed all'Azienda Sanitaria Locale (ASL) competente per territorio ...	Il Comune è il primo soggetto interessato, è stato avvisato preventivamente del trattamento, può aver disposto controlli e/o provvedimenti di salvaguardia, deve quindi poter prendere adeguate decisioni in merito	Regione Lombardia
936-937	editoriale	a) Il diametro medio delle particelle gocce delle miscele irrorate (VMD) deve essere $\geq 100 \mu\text{m}$ tale da limitare la formazione di nebbie del tipo di quelle delle irrorazioni ad ultra basso volume	Si tratta di un valore che, come si evince dalla bibliografia (es. PHC Miller, 1993; in: Application Technology for Crop Protection, CAB International pag. 101-122) garantisce una riduzione del rischio di provocare fenomeni di deriva-	FEDERUNACOMA

936-937	sostanziale	a) Il diametro medio delle particelle gocce delle miscele irrorate (VMD) deve essere $\geq 100 \mu\text{m}$ tale da limitare la formazione di nebbie del tipo di quelle delle irrorazioni ad ultra basso volume	Si tratta di un valore che, come si evince dalla bibliografia (es. PHC Miller, 1993; in: Application Technology for Crop Protection, CAB International pag, 101-122) garantisce una riduzione del rischio di provocare fenomeni di deriva-	Regione Piemonte
936-937	editoriale	b) Il diametro medio delle gocce delle miscele irrorate deve essere caratterizzato da un VMD $\leq 100 \mu\text{m}$ e tale quindi da limitare la formazione di nebbie del tipo di quelle delle irrorazioni ad ultra basso volume	Si tratta di un valore che, come si evince dalla bibliografia (es. PHC Miller, 1993; in: Application Technology for Crop Protection, CAB International pag, 101-122) garantisce una riduzione del rischio di provocare fenomeni di deriva-	Gruppo interregionale coordinato da ENAMA
944-945	sostanziale	Eliminare	Non si comprende cosa si intende affermare, cosa significa sufficientemente estesi? Quali i riferimenti per affermare ciò?	Regione Lombardia
947 a 948	sostanz	Le aree trattate e quelle soggette a deriva potranno essere agibili ...	Definire le aree trattate, le aree di deriva, chi mette i cartelli per avvisare la popolazione.	WWF AltaMarca
952 a 956	Sostanz	Strumenti? personale? frequenza? e chi paga queste spese?	Definizione generica, Specificare i dettagli dei responsabili per le varie funzioni ed inadempienze è fondamentale. I Cittadini devono sapere chiaramente a chi rivolgersi.	WWF AltaMarca
A.5	S	Le aree individuate in questa parte del PAN saranno sottoposte a prescrizioni ulteriori rispetto all'ordinarietà. Se però per le aree specifiche (in particolare le aree Natura 2000 e le aree protette ex legge n. 394/91) si può avere un quadro preciso sia in termini quantitativi, sia in termini di georeferenziazione sul territorio, ciò non è possibile, all'attualità, per le aree di tutela dell'ambiente acquatico. Avere invece al più presto una precisa fotografia delle		Confederazione Italiana Agricoltori

		aree interessate da misure di tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile risulta essere fondamentale per una più concreta stima degli impatti economici ed organizzativi sulle imprese agricole delle misure proposte.		
A.5	S	Si chiede di stabilire e rispettare il principio secondo cui la normativa sull'utilizzo sostenibile dei fitofarmaci non ha tra i suoi strumenti quello della sostituzione prescrittiva di prodotti fitosanitari (in quanto questo è nel campo d'azione del Reg. 1007/2009 sull'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari) tranne che nei casi di situazioni di effettivo rischio per la salute e per l'ambiente		Confederazione Italiana Agricoltori
958-961	sostanziale	A.5 - Misure specifiche per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari in aree specifiche (aree frequentate dalla popolazione, aree naturali protette) (articoli 14 e 15 del decreto legislativo n. 150/2012) A.5 - Misure specifiche per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile, della biodiversità, delle aree abitate o frequentate dalla popolazione, delle coltivazioni biologiche e biodinamiche confinanti e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari in aree specifiche sensibili. (articoli 14 e 15 del decreto legislativo n. 150/2012)	Opportuno specificare in dettaglio tutti i temi trattati dal capitolo A.5 al fine di dare maggiore evidenza anche ad aspetti al momento non presenti nel titolo proposto, come la tutela della biodiversità, le aree abitate o frequentate dalla popolazione, le aziende agricole confinanti che operano nel regime del biologico o praticano l'agricoltura biodinamica.	LEGAMBIENTE
958-961	sostanziale	A.5 - Misure specifiche per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari in aree specifiche (aree frequentate dalla popolazione, aree naturali protette) (articoli 14 e 15 del decreto legislativo n. 150/2012) A.5 - Misure specifiche per la tutela dell'ambiente	Opportuno specificare in dettaglio tutti i temi trattati dal capitolo A.5 al fine di dare maggiore evidenza anche ad aspetti al momento non presenti nel titolo proposto, come la tutela della biodiversità, le aree abitate o frequentate dalla popolazione, le	FIRAB

		<p>acquatico e dell'acqua potabile, della biodiversità, delle aree abitate o frequentate dalla popolazione, delle coltivazioni biologiche e biodinamiche confinanti e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari in aree specifiche sensibili. (articoli 14 e 15 del decreto legislativo n. 150/2012)</p>	<p>aziende agricole confinanti che operano nel regime del biologico o praticano l'agricoltura biodinamica.</p> <p>Nel monitoraggio nazionale sulla contaminazione idrica da pesticidi sono stati raccolti 19.201 campioni di 19 regioni, per la ricerca di 300 sostanze (Rapporto ISPRA 114/2010, dati 2007-2008). I risultati dell'indagine mostrano che nelle acque superficiali si trovano residui di pesticidi in 518 stazioni di monitoraggio, cioè il 47,9% delle stazioni totali, e che nel 31,7% dei casi le concentrazioni di tali sostanze sono superiori ai limiti di legge previsti per le acque potabili. Nelle acque sotterranee sono risultati contaminati ben 556 punti di monitoraggio, pari al 27,0% del totale, e nel 15,5% dei casi con concentrazioni superiori ai limiti. Il dato è preoccupante e deve necessariamente portare a un radicale cambiamento, anche per i problemi di salute pubblica che solleva.</p>	
958-961	sostanziale	<p>A.5 Misure specifiche per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari in aree specifiche (aree frequentate dalla popolazione, aree naturali protette) (articoli 14 e 15 del decreto legislativo n. 150/2012)</p> <p>A.5 - Misure specifiche per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile, della biodiversità, delle aree abitate o frequentate dalla popolazione, delle coltivazioni biologiche e biodinamiche confinanti e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari in aree specifiche sensibili. (articoli 14 e 15 del decreto legislativo n. 150/2012)</p>	<p>Opportuno specificare in dettaglio tutti i temi trattati dal capitolo A.5 al fine di dare maggiore evidenza anche ad aspetti al momento non presenti nel titolo proposto, come la tutela della biodiversità, le aree abitate o frequentate dalla popolazione, le aziende agricole confinanti che operano nel regime del biologico o praticano l'agricoltura biodinamica.</p>	<p>FederBio (Federazione Italiana di Agricoltura Biologica e Biodinamica); UPBIO (Unione dei Produttori Biologici e Biodinamici FederBio)</p>
958-961	sostanziale	<p>A.5 Misure specifiche per la tutela dell'ambiente</p>		

		<p>acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari in aree specifiche (aree frequentate dalla popolazione, aree naturali protette) (articoli 14 e 15 del decreto legislativo n. 150/2012)</p> <p>A.5 - Misure specifiche per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile, della biodiversità, delle aree abitate o frequentate dalla popolazione, delle coltivazioni biologiche e biodinamiche confinanti e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari in aree specifiche sensibili. (articoli 14 e 15 del decreto legislativo n. 150/2012)</p>	<p>Opportuno specificare in dettaglio tutti i temi trattati dal capitolo A.5 al fine di dare maggiore evidenza anche ad aspetti al momento non presenti nel titolo proposto, come la tutela della biodiversità, le aree abitate o frequentate dalla popolazione, le aziende agricole confinanti che operano nel regime del biologico o praticano l'agricoltura biodinamica.</p>	
958-961	sostanziale	<p>A.5— Misure specifiche per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari in aree specifiche (aree frequentate dalla popolazione, aree naturali protette) (articoli 14 e 15 del decreto legislativo n. 150/2012)</p> <p>A.5 - Misure specifiche per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile, della biodiversità, delle aree abitate o frequentate dalla popolazione, delle coltivazioni biologiche e biodinamiche confinanti e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari in aree specifiche sensibili. (articoli 14 e 15 del decreto legislativo n. 150/2012)</p>	<p>Opportuno specificare in dettaglio tutti i temi trattati dal capitolo A.5 al fine di dare maggiore evidenza anche ad aspetti al momento non presenti nel titolo proposto, come la tutela della biodiversità, le aree abitate o frequentate dalla popolazione, le aziende agricole confinanti che operano nel regime del biologico o praticano l'agricoltura biodinamica.</p>	<p>WWF Italia - LIPU – ITALIA NOSTRA - FAI – PRONATURA – TOURING CLUB ITALIANO</p>
958	sostanziale	<p>A.5 proposta: da 18 mesi passare a 12 mesi, da 3 anni a 2 anni.</p>	<p>i tempi previsti non permettono l'attivazione delle misure finanziarie comunitarie</p>	<p>Regione Lombardia</p>
958	Editoriale	<p>inserire nel titolo del capitolo A.5, dopo la parola "tutela" la frase: delle aree abitate o frequentate dal pubblico e delle coltivazioni biologiche confinanti</p>	<p>Tutelare le produzioni ed i produttori biologici/biodinamici, tutelare la popolazione</p>	<p>Associazione Veneta dei Produttori Biologici e Biodinamici</p>
960	Sostanziale	<p>[...] aree naturali protette, aree destinate alla produzione di energie rinnovabili e siti già classificati di bonifica in fase transitoria di trattamento)</p>	<p>Le aree destinate alla produzione di energie rinnovabili e siti già classificati di bonifica in fase transitoria di trattamento riqualeficati devono essere regolamentate nella gestione</p>	<p>MAITO Srl</p>

			della flora spontanea dal presente piano con metodi alternativi al trattamento chimico nel rispetto del loro scopo originario (green economy).	
963	sostanziale	I Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole alimentari e forestali e della salute, su proposta del Consiglio, entro 18 mesi dall'entrata in vigore del Piano, predispongono linee guida per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile, comprendenti le misure per la mitigazione del rischio, in grado di ridurre la deriva, il ruscellamento e il drenaggio.	Si ritiene opportuno l'elaborazione di un documento (linee guida per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile) unico.	Regione Piemonte
963	Editoriale	inserire nel titolo del paragrafo A.5.1, dopo la parola "tutela" la frase: delle aree abitate o frequentate dal pubblico e delle coltivazioni biologiche confinanti	Tutelare le produzioni ed i produttori biologici/biodinamici, tutelare la popolazione	Associazione Veneta dei Produttori Biologici e Biodinamici
964 a 966	Sostanz	Prima del Piano di Azione, bisogna sviluppare le linee guida, e non dopo 18 mesi dall'entrata in vigore della legge. Logica progettuale capovolta.	Perché un piano d'azione viene sviluppato sulle linee guida e sulle "idonee misure". Senza le linee guida non si può costruire un piano d'azione.	WWF AltaMarca
964 - 966	Sostanziale	Si propone di inserire i riferimenti alla normativa vigente, evidenziando le misure attualmente in essere per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile	Si ricorda che in materia di tutela delle acque esistono disposizioni comunitarie già recepite nella normativa nazionale e che trovano applicazione nei Piani regionali di tutela delle acque. Inoltre la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile è tenuta in considerazione nella fase di approvazione dei prodotti fitosanitari e nelle frasi di precauzione che vengono riportate in etichetta.	Regione del Veneto
964 - 966	Sostanziale	I Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole alimentari e forestali e della salute, su proposta del Consiglio, entro 18 mesi dall'entrata in vigore del Piano, predispongono linee	Si propone di valorizzare altresì il ruolo Regionale in considerazione del fatto che dette linee guida concernenti la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile	Regione del Veneto

		<p>guida per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile.</p> <p>I Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole alimentari e forestali e della salute, su proposta del Consiglio e delle Regioni, entro 18 mesi dall'entrata in vigore del Piano, predispongono linee guida per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile.</p>	<p>andranno ad interferire con prevedibili rilevanti modifiche gestionali ed organizzative nell'ambito delle attività agricole e forestali attualmente in essere. Al riguardo non può che precisarsi che la competenza costituzionale in materia di agricoltura e foreste è attribuita alle Amministrazioni Regionali.</p>	
964-966	sostanziale	<p>I Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole alimentari e forestali e della salute, su proposta del Consiglio, entro 18 mesi dall'entrata in vigore del Piano, predispongono linee guida per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile.</p> <p>I Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole alimentari e forestali e della salute, su proposta congiunta dell'ISPRA e del Consiglio, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del Piano, predispongono linee guida per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile. Le linee guida sono sottoposte a consultazione da parte delle Associazioni di protezione ambientale riconosciute, delle Associazioni agricole e del biologico e dei diversi portatori d'interesse.</p>	<p>Il PAN rinvia importanti decisioni e indicazioni relative alla tutela della salute pubblica e dei beni comuni alle linee guida predisposte dai diversi Ministeri competenti. Si considera essenziale attribuire anche all'ISPRA il compito di predisporre (insieme al Consiglio) la proposta tecnica delle linee guida che i Ministeri dovranno adottare. Allo stesso tempo e' essenziale prevedere anche per la definizione delle linee guida un adeguato processo di consultazione e confronto con i diversi attori sociali ed economici interessati. Opportuno ridurre i tempi per la predisposizione delle linee guida.</p>	FIRAB
964-966	sostanziale	<p>I Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole alimentari e forestali e della salute, su proposta del Consiglio, entro 18 mesi dall'entrata in vigore del Piano, predispongono linee guida per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile.</p> <p>I Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole alimentari e forestali e della salute, su proposta congiunta dell'ISPRA e del Consiglio, entro 12 mesi</p>	<p>Il PAN rinvia importanti decisioni e indicazioni relative alla tutela della salute pubblica e dei beni comuni alle linee guida predisposte dai diversi Ministeri competenti. Si considera essenziale attribuire anche all'ISPRA il compito di predisporre (insieme al Consiglio) la proposta tecnica delle linee guida che i Ministeri dovranno adottare. Allo stesso tempo e' essenziale prevedere anche per la definizione delle linee guida un adeguato processo di consultazione e</p>	FederBio (Federazione Italiana di Agricoltura Biologica e Biodinamica); UPBIO (Unione dei Produttori Biologici e Biodinamici FederBio)

		dall'entrata in vigore del Piano, predispongono linee guida per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile. Le linee guida sono sottoposte a consultazione da parte delle Associazioni di protezione ambientale riconosciute, delle Associazioni agricole e del biologico e dei diversi portatori d'interesse.	confronto con i diversi attori sociali ed economici interessati. Opportuno ridurre i tempi per la predisposizione delle linee guida.	
14	sostanziale	A.5.1 – primo capoverso I Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole alimentari e forestali e della salute, su proposta del Consiglio, entro 18 mesi dall'entrata in vigore del Piano, predispongono linee guida per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile, comprendenti le misure per la mitigazione del rischio, in grado di ridurre la deriva, il ruscellamento e il drenaggio.	Si ritiene opportuno l'elaborazione di un documento (linee guida per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile) unico.	AGENZIA LAORE SARDEGNA
964-966	sostanziale	I Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole alimentari e forestali e della salute, su proposta del Consiglio, entro 18 mesi dall'entrata in vigore del Piano, predispongono linee guida per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile. I Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole alimentari e forestali e della salute, su proposta congiunta dell'ISPRA e del Consiglio, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del Piano, predispongono linee guida per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile. Le linee guida sono sottoposte a consultazione da parte delle Associazioni di protezione ambientale riconosciute, delle Associazioni agricole e del biologico e dei diversi portatori d'interesse.	Il PAN rinvia importanti decisioni e indicazioni relative alla tutela della salute pubblica e dei beni comuni alle linee guida predisposte dai diversi Ministeri competenti. Si considera essenziale attribuire anche all'ISPRA il compito di predisporre (insieme al Consiglio) la proposta tecnica delle linee guida che i Ministeri dovranno adottare. Allo stesso tempo e' essenziale prevedere anche per la definizione delle linee guida un adeguato processo di consultazione e confronto con i diversi attori sociali ed economici interessati. Opportuno ridurre i tempi per la predisposizione delle linee guida.	AIAB
964-966	sostanziale	I Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del	Il PAN rinvia importanti decisioni e	WWF Italia - LIPU –

		<p>mare, delle politiche agricole alimentari e forestali e della salute, su proposta del Consiglio, entro 18 mesi dall'entrata in vigore del Piano, predispongono linee guida per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile.</p> <p>I Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole alimentari e forestali e della salute, su proposta congiunta dell'ISPRA e del Consiglio, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del Piano, predispongono linee guida per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile. Le linee guida sono sottoposte a consultazione da parte delle Associazioni di protezione ambientale riconosciute, delle Associazioni agricole e del biologico e dei diversi portatori d'interesse.</p>	<p>indicazioni relative alla tutela della salute pubblica e dei beni comuni alle linee guida predisposte dai diversi Ministeri competenti. Si considera essenziale attribuire anche all'ISPRA il compito di predisporre (insieme al Consiglio) la proposta tecnica delle linee guida che i Ministeri dovranno adottare.</p> <p>Allo stesso tempo e' essenziale prevedere anche per la definizione delle linee guida un adeguato processo di consultazione e confronto con i diversi attori sociali ed economici interessati.</p> <p>Opportuno ridurre i tempi per la predisposizione delle linee guida.</p>	ITALIA NOSTRA - FAI - PRONATURA - TOURING CLUB ITALIANO
964-965	sostanziale	<p>Eliminare: I Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole alimentari e forestali e della salute, su proposta</p>	<p>Si ritiene che sia competenza del Consiglio emanare le linee guida in uniformità a punto A.5.1.3</p>	Regione Lombardia
965	sostanziale	<p>.... entro 18 mesi dall'entrata in vigore dalla pubblicazione del Piano</p>		Regione Piemonte
967 a 970	Sostanz	<p>Quali sono le "idonee misure" delle Regioni che saranno sviluppate dopo aver ricevuto le linee guida del consiglio?</p>	<p>Dopo 18 mesi + altri mesi per le regioni per definire le misure è un tempo assurdo per qualsiasi organizzazione civile.</p>	WWF AltaMarca
967 - 970	Sostanziale	<p>Le Regioni e le Province autonome conformemente alle predette linee guida, individuano idonee misure che non pregiudicano, comunque, il nel rispetto degli obblighi previsti dalle norme comunitarie e nazionali in materia di tutela delle acque e, in particolare di quelle previste dalla direttiva 2000/60/CE, dalla Parte III del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., nonché dei Piani di Tutela delle Acque approvati i ai sensi dell'art. 121 della parte III del medesimo D.Lgs. n. 152/2006.</p>	<p>Si propone di considerare nella individuazione delle idonee misure in materia di tutela delle acque anche le prescrizioni riportate nei Piani di Tutela già approvati dalle Amministrazioni regionali.</p>	Regione del Veneto

967-976	sostanziale	<p>Le Regioni e le Province autonome conformemente alle predette linee guida, individuano idonee misure che non pregiudicano, comunque, il rispetto degli obblighi previsti dalle norme comunitarie e nazionali in materia di tutela delle acque e, in particolare, di quelli previsti dalla Parte III del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i.</p> <p>Le suddette misure tengono conto dell'eventuale limitazione dei prodotti fitosanitari pericolosi per l'ambiente acquatico e, laddove possibile, della loro sostituzione con prodotti fitosanitari meno pericolosi o con misure di prevenzione basate su metodi agro-ecologici (allegato III del decreto legislativo n. 150/2012), nonché su sistemi di lotta biologica e controllo biologico delle avversità e con prodotti fitosanitari a base di sostanze attive a basso rischio, definite ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (CE) n.1107/2009.</p>	<p>Il primo paragrafo stabilisce la procedura per l'individuazione delle misure per la tutela dell'ambiente acquatico, ecc. Ciò nonostante i due capoversi successivi introducano già limitazioni eccessivamente restrittive. Tale impostazione non è condivisibile perché rischia di condizionare la discussione successiva. Per cui andrebbero eliminati. Ciò anche in relazione al fatto che il quarto capoverso introduce una procedura informativa utile alla definizione delle misure precedentemente indicate.</p> <p>Lo stesso discorso vale per i punti A 5.1.1 (eliminare l'ultima frase del primo paragrafo) e A 5.1.2 (eliminare secondo paragrafo).</p>	Confagricoltura
970	sostanziale	<p>Inserire a fine paragrafo: Le Autorità di Bacino di cui agli art. 65 e 66 del D.Lgs.152/06 promuovono il coordinamento e l'armonizzazione a livello distrettuale dell'applicazione delle misure del presente Piano</p>	<p>Occorre dare il ruolo di coordinamento e perequazione interregionale alle autorità di distretto ai sensi della WFD /Autorità di Bacino ai sensi del D.Lgs.152/2006</p>	Regione Piemonte
971 – 973	sostanziale	<p>Le suddette misure tengono conto dell'eventuale delle limitazioni dei prodotti fitosanitari pericolosi per l'ambiente acquatico e, laddove possibile, ed eventualmente promuovendo la loro sostituzione con prodotti fitosanitari meno pericolosi a basso rischio, definiti ai sensi dell'art. 22 del Reg. (CE) n. 1107/2009.</p>	<p>Il termine “meno pericolosi” è troppo generico. Il Regolamento (CE) n. 1107/2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari definisce al comma 1 dell'art. 47 il termine “prodotti fitosanitari a basso rischio”. Mentre nell'allegato II, punto 5,</p>	Regione del Veneto

			vengono individuate le caratteristiche che devono possedere le sostanze attive a basso rischio.	
971– 973	sostanziale	Le suddette misure tengono conto dell'eventuale delle limitazioni dei prodotti fitosanitari pericolosi per l'ambiente acquatico e, laddove possibile, ed eventualmente promuovendo la loro sostituzione con prodotti fitosanitari meno pericolosi a basso rischio, definiti ai sensi dell'art. 22 del Reg. (CE) n. 1107/2009.	<p>Il termine “meno pericolosi” è troppo generico.</p> <p>Il Regolamento (CE) n. 1107/2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari definisce al comma 1 dell'art. 47 il termine “prodotti fitosanitari a basso rischio”. Mentre nell'allegato II, punto 5, vengono individuate le caratteristiche che devono possedere le sostanze attive a basso rischio.</p>	Regione Piemonte
971-976	Sostanziale	Le suddette misure tengono conto dell'eventuale limitazione dei prodotti fitosanitari pericolosi per l'ambiente acquatico e, laddove possibile, della preferenza di loro sostituzione con prodotti fitosanitari meno pericolosi o con misure di prevenzione basate su metodi agro-ecologici riportati nell'allegato III del decreto legislativo n. 150/2012, nonché su sistemi di lotta biologica e controllo biologico delle avversità sostenibili, efficaci e privi di effetti negativi nei confronti dell' uomo, organismi non bersaglio e ambiente e con prodotti fitosanitari a base di sostanze attive a basso rischio, definite ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (CE) n.1107/2009.	<p>Nel DL 150/2012 si parla di preferenza per prodotti fitosanitari meno pericolosi per l'ambiente acquatico e non di sostituzione come riportato nel PAN che quindi interpreta in modo restrittivo il DL e non tiene in considerazione eventuali problemi connessi con l'applicazione di strategie antiresistenza. I sistemi di lotta biologica e controllo biologico delle avversità contrariamente ai prodotti fitosanitari non vengono sottoposti a nessun monitoraggio relativo al destino ambientale, eventuali effetti negativi nei confronti di organismi non bersaglio o dell'uomo che al contrario dovrebbero essere attentamente valutati.</p> <p>In queste righe viene trasmesso un concetto generico di lotta biologica, bisognerebbe invece definire delle linee o delle specifiche relative ai prodotti da utilizzare in aree specifiche e soprattutto definire le tipologie</p>	Tergeo – Unione Italiana Vini

			<p>di attrezzature utilizzabili in queste aree. Si cita ad esempio l'esperienza tedesca che definisce l'ampiezza delle fasce di rispetto in funzione della tipologia di prodotto utilizzato, della sua tossicità ed in funzione dell'attrezzatura di distribuzione: le fasce saranno tanto più ristrette quanto più le attrezzature garantiranno la riduzione della deriva (ugelli antideriva) fino ad essere minime nel caso dell'utilizzo di attrezzature a tunnel. Ciò indurrebbe le aziende, al momento della sostituzione di attrezzature obsolete, ad orientarsi verso atomizzatori evoluti ed a minore impatto sull'aria e sul suolo. Le aziende che oggi hanno vigneti o frutteti in prossimità di aree specifiche potranno continuare a coltivarli se utilizzeranno attrezzature a bassa deriva, altrimenti ci sarà il rischio di non poter più "fare agricoltura" in prossimità di abitazioni o di corsi d'acqua: si pensi ad esempio all'impatto sulla viticoltura collinare di Valdobbiadene o sulla frutticoltura della Valle di Non.</p>	
971-976	sostanziale	<p>Le suddette misure tengono conto dell'eventuale limitazione dei prodotti fitosanitari pericolosi per l'ambiente acquatico e, laddove possibile, della loro sostituzione con prodotti fitosanitari meno pericolosi e con misure di prevenzione basate su metodi agro-ecologici (allegato III del decreto legislativo n. 150/2012), nonché su sistemi di lotta biologica e controllo biologico delle avversità e con prodotti fitosanitari a base di sostanze attive a basso rischio, definite ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (CE) n.1107/2009.</p>	<p>Il PAN deve indicare chiaramente obiettivi di medio e lungo termine in grado di assicurare una sostanziale e concreta riduzione dell'utilizzo di prodotti fitosanitari che possono compromettere gli ambienti acquatici e la salubrità dell'acqua potabile. La vulnerabilità degli ambienti acquatici e l'importanza della tutela dell'acqua potabile è richiamata non solo dalla direttiva UE sui pesticidi ma anche dalla specifica direttiva acque e dalla Strategia europea per la</p>	FIRAB

		<p>Le suddette misure tengono conto dell'obiettivo della massima riduzione possibile dei prodotti fitosanitari pericolosi per l'ambiente acquatico e della loro sostituzione entro dicembre 2020 con prodotti fitosanitari meno pericolosi o con misure di prevenzione basate su metodi agro-ecologici (allegato III del decreto legislativo n. 150/2012), nonché su sistemi di lotta biologica e controllo biologico delle avversità e con prodotti fitosanitari a base di sostanze attive a basso rischio, definite ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (CE) n.1107/2009.</p>	<p>biodiversità. In questo ambito il PAN deve assicurare il raggiungimento degli obiettivi di tutela auspicati dall'Unione Europea e fissare per questo obiettivi quantitativi e qualitativi da raggiungere entro i termini del prossimo periodo di programmazione della PAC 2014 – 2020.</p>	
971-976	sostanziale	<p>Le suddette misure tengono conto dell'eventuale limitazione dei prodotti fitosanitari pericolosi per l'ambiente acquatico e, laddove possibile, della loro sostituzione con prodotti fitosanitari meno pericolosi e con misure di prevenzione basate su metodi agro-ecologici (allegato III del decreto legislativo n. 150/2012), nonché su sistemi di lotta biologica e controllo biologico delle avversità e con prodotti fitosanitari a base di sostanze attive a basso rischio, definite ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (CE) n.1107/2009.</p> <p>Le suddette misure tengono conto dell'obiettivo della massima riduzione possibile dei prodotti fitosanitari pericolosi per l'ambiente acquatico e della loro sostituzione entro dicembre 2020 con prodotti fitosanitari meno pericolosi o con misure di prevenzione basate su metodi agro-ecologici (allegato III del decreto legislativo n. 150/2012), nonché su sistemi di lotta biologica e controllo biologico delle avversità e con prodotti fitosanitari a base di sostanze attive a basso rischio, definite ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (CE) n.1107/2009.</p>	<p>Il PAN deve indicare chiaramente obiettivi di medio e lungo termine in grado di assicurare una sostanziale e concreta riduzione dell'utilizzo di prodotti fitosanitari che possono compromettere gli ambienti acquatici e la salubrità dell'acqua potabile. La vulnerabilità degli ambienti acquatici e l'importanza della tutela dell'acqua potabile è richiamata non solo dalla direttiva UE sui pesticidi ma anche dalla specifica direttiva acque e dalla Strategia europea per la biodiversità. In questo ambito il PAN deve assicurare il raggiungimento degli obiettivi di tutela auspicati dall'Unione Europea e fissare per questo obiettivi quantitativi e qualitativi da raggiungere entro i termini del prossimo periodo di programmazione della PAC 2014 – 2020.</p>	<p>FederBio (Federazione Italiana di Agricoltura Biologica e Biodinamica); UPBIO (Unione dei Produttori Biologici e Biodinamici FederBio)</p>

15	Sostanziale	<p>A.5.1 – capoversi 3 e 4</p> <p>Le suddette misure tengono conto dell'eventuale limitazione dei prodotti fitosanitari pericolosi per l'ambiente acquatico e, laddove possibile, della loro sostituzione con prodotti fitosanitari meno pericolosi o con misure di prevenzione basate su metodi agro-ecologici (allegato III del decreto legislativo n. 150/2012), nonché su sistemi di lotta biologica e controllo biologico delle avversità e con prodotti fitosanitari a base di sostanze attive a basso rischio, definite ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (CE) n.1107/2009.</p> <p>Tali misure tengono conto, altresì, della sostituzione dei prodotti fitosanitari a base di sostanze attive che rientrano nell'elenco delle sostanze prioritarie pericolose del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219 e s.m.i..</p>	<p>Si ritiene che tali prescrizioni devono guidare la predisposizione delle linee guida per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e non già essere pregiudiziali per l'elaborazione delle misure regionali</p>	<p>AGENZIA LAORE SARDEGNA</p>
971-976	sostanziale	<p>Le suddette misure tengono conto dell'eventuale limitazione dei prodotti fitosanitari pericolosi per l'ambiente acquatico e, laddove possibile, della loro sostituzione con prodotti fitosanitari meno pericolosi o con misure di prevenzione basate su metodi agro-ecologici (allegato III del decreto legislativo n. 150/2012), nonché su sistemi di lotta biologica e controllo biologico delle avversità e con prodotti fitosanitari a base di sostanze attive a basso rischio, definite ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (CE) n.1107/2009.</p> <p>Le suddette misure tengono conto dell'obiettivo della</p>	<p>Il PAN deve indicare chiaramente obiettivi di medio e lungo termine in grado di assicurare una sostanziale e concreta riduzione dell'utilizzo di prodotti fitosanitari che possono compromettere gli ambienti acquatici e la salubrità dell'acqua potabile. La vulnerabilità degli ambienti acquatici e l'importanza della tutela dell'acqua potabile è richiamata non solo dalla direttiva UE sui pesticidi ma anche dalla specifica direttiva acque e dalla Strategia europea per la biodiversità.</p>	<p>AIAB</p>

massima riduzione possibile dei prodotti fitosanitari pericolosi per l'ambiente acquatico e della loro sostituzione entro dicembre 2020 con prodotti fitosanitari meno pericolosi o con misure di prevenzione basate su metodi agro-ecologici (allegato III del decreto legislativo n. 150/2012), nonché su sistemi di lotta biologica e controllo biologico delle avversità e con prodotti fitosanitari a base di sostanze attive a basso rischio, definite ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (CE) n.1107/2009.

In questo ambito il PAN deve assicurare il raggiungimento degli obiettivi di tutela auspicati dall'Unione Europea e fissare per questo obiettivi quantitativi e qualitativi da raggiungere entro i termini del prossimo periodo di programmazione della PAC 2014 – 2020.

971-973	sostanziale	<p>Eliminare la frase: “Le suddette misure tengono conto dell’eventuale limitazione dei prodotti fitosanitari pericolosi per l’ambiente acquatico e, laddove possibile, della loro sostituzione con prodotti fitosanitari meno pericolosi” e sostituirla con la seguente “Le suddette misure comprendono tra l’altro la preferenza all’uso di prodotti fitosanitari che non sono classificati pericolosi per l’ambiente acquatico”.</p>	<p>L’azione A.5.1 prevede che le misure volte alla tutela dell’ambiente acquatico e dell’acqua potabile “tengono conto dell’eventuale limitazione dei prodotti fitosanitari pericolosi per l’ambiente acquatico e, laddove possibile, della loro sostituzione con prodotti fitosanitari meno pericolosi” e che tali misure “tengono conto, altresì, della sostituzione dei prodotti fitosanitari a base di sostanze attive che rientrano nell’elenco delle sostanze prioritarie pericolose ...”</p> <p>A tal proposito la Direttiva 2009/128/CE (art. 11, comma 2, lettera a) nonché il relativo decreto di recepimento 150/2012 (art. 14, comma 4, lettera a) stabiliscono che tali misure devono invece “dare preferenza all’uso di prodotti fitosanitari che non sono classificati come pericolosi per l’ambiente acquatico ... [...].... e che non contengono sostanze pericolose prioritarie...[...]”, non contemplando pertanto la possibilità della loro sostituzione con prodotti meno pericolosi.</p> <p>L’indicazione di sostituzione con prodotti meno pericolosi risulterebbe da un approccio non scientifico in quanto:</p> <ul style="list-style-type: none">• tutti i prodotti immessi in commercio sono stati autorizzati dopo attenta valutazione del rischio secondo il Regolamento CE 1107/2009 e pertanto sicuri se utilizzati seguendo correttamente le	Rodolfo Santilocchi - UNIVPM
---------	-------------	---	--	------------------------------

971-976	sostanziale	<p>Le suddette misure tengono conto dell'eventuale limitazione dei prodotti fitosanitari pericolosi per l'ambiente acquatico e, laddove possibile, della loro sostituzione con prodotti fitosanitari meno pericolosi o con misure di prevenzione basate su metodi agro-ecologici (allegato III del decreto legislativo n. 150/2012), nonché su sistemi di lotta biologica e controllo biologico delle avversità e con prodotti fitosanitari a base di sostanze attive a basso rischio, definite ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (CE) n.1107/2009.</p> <p>Le suddette misure tengono conto dell'obiettivo della massima riduzione possibile dei prodotti fitosanitari pericolosi per l'ambiente acquatico e della loro sostituzione entro dicembre 2020 con prodotti fitosanitari meno pericolosi o con misure di prevenzione basate su metodi agro-ecologici (allegato III del decreto legislativo n. 150/2012), nonché su sistemi di lotta biologica e controllo biologico delle avversità e con prodotti fitosanitari a base di sostanze attive a basso rischio, definite ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (CE) n.1107/2009.</p>	<p>Il PAN deve indicare chiaramente obiettivi di medio e lungo termine in grado di assicurare una sostanziale e concreta riduzione dell'utilizzo di prodotti fitosanitari che possono compromettere gli ambienti acquatici e la salubrità dell'acqua potabile. La vulnerabilità degli ambienti acquatici e l'importanza della tutela dell'acqua potabile è richiamata non solo dalla direttiva UE sui pesticidi ma anche dalla specifica direttiva acque e dalla Strategia europea per la biodiversità.</p> <p>In questo ambito il PAN deve assicurare il raggiungimento degli obiettivi di tutela auspicati dall'Unione Europea e fissare per questo obiettivi quantitativi e qualitativi da raggiungere entro i termini del prossimo periodo di programmazione della PAC 2014 – 2020.</p>	WWF Italia - LIPU – ITALIA NOSTRA - FAI – PRONATURA – TOURING CLUB ITALIANO
971-972	sostanziale	<p>Le suddette misure tengono conto dell'eventuale limitazione dei prodotti fitosanitari pericolosi per l'ambiente acquatico e, laddove possibile, della loro sostituzione con prodotti fitosanitari meno pericolosi</p> <p>sostituire con:</p> <p><i>Le suddette misure comprendono tra l'altro la preferenza all'uso di prodotti fitosanitari che non sono classificati pericolosi per l'ambiente acquatico.</i></p>	<p>La Direttiva 2009/128/CE (art. 11, comma 2, lettera a) nonché il relativo decreto di recepimento 150/2012 (art. 14, comma 4, lettera a) stabiliscono che tali misure devono invece “dare preferenza all'uso di prodotti fitosanitari che non sono classificati pericolosi per l'ambiente acquatico ... [...].... e che non contengono sostanze pericolose prioritarie...[...]”, non contemplando pertanto la possibilità della loro sostituzione con prodotti meno pericolosi.</p> <p>L'indicazione di sostituzione con prodotti</p>	Agrofarma

			<p>meno pericolosi risulta essere basata su un approccio non scientifico in quanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tutti i prodotti immessi in commercio sono stati autorizzati dopo attenta valutazione del rischio secondo il Regolamento CE 1107/2009 e pertanto sicuri se utilizzati secondo le indicazioni di etichetta; • è legata alla classificazione del prodotto tal quale: non viene tenuta in considerazione né la valutazione del rischio né la diluizione a cui il prodotto è soggetto prima di essere distribuito; • prescinde dal considerare l'avversità da trattare e le strategie anti-resistenza da mettere in atto, requisiti fondamentali per impostare una corretta ed efficace strategia di difesa. 	
971-976	Sostanziale	<p>Le suddette misure tengono conto dell'eventuale limitazione dei prodotti fitosanitari pericolosi per l'ambiente acquatico e, laddove possibile, della preferenza di loro sostituzione con prodotti fitosanitari meno pericolosi o con misure di prevenzione basate su metodi agro-ecologici riportati nell'allegato III del decreto legislativo n. 150/2012, nonché su sistemi di lotta biologica e controllo biologico delle avversità sostenibili, efficaci e privi di effetti negativi nei confronti dell' uomo, organismi non bersaglio e ambiente e con prodotti fitosanitari a base di sostanze attive a basso rischio, definite ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (CE) n.1107/2009.</p>	<p>Nel DL 150/2012 si parla di preferenza per prodotti fitosanitari meno pericolosi per l'ambiente acquatico e non di sostituzione come riportato nel PAN che quindi interpreta in modo restrittivo il DL e non tiene in considerazione eventuali problemi connessi con l'applicazione di strategie antiresistenza. I sistemi di lotta biologica e controllo biologico delle avversità contrariamente ai prodotti fitosanitari non vengono sottoposti a nessun monitoraggio relativo al destino ambientale, eventuali effetti negativi nei confronti di organismi non bersaglio o dell'uomo che al contrario dovrebbero essere attentamente valutati</p>	DISAA, Università di Milano
971	sostanziale	<p>Le suddette misure tengono conto dell'eventuale limitazione dei prodotti fitosanitari pericolosi per</p>	<p>Ai fini dell'attuazione delle misure sulla tutela dell'ambiente acquatico Il Piano</p>	COLDIRETTI

		<p>l'ambiente acquatico e, laddove possibile, della loro sostituzione con prodotti fitosanitari meno pericolosi</p> <p>comprendono ,tra l'altro, la preferenza verso l'uso di prodotti fitosanitari che non sono classificati pericolosi per l'ambiente acquatico”</p>	<p>introduce un quadro precauzionale non supportato da alcuna evidenza tecnica e scientifica. Un conto è, infatti, predisporre misure più dettagliate nel caso di riscontrate esigenze di tutela altro è, diversamente, il caso di un intervento preventivo di limitazione d'uso dei prodotti fitosanitari, anche in ambiti vastissimi - si consideri il caso delle risaie - senza che sia riscontrato alcun effettivo rischio grave</p>	
971-979	sostanziale	<p>Eliminare Le suddette misure tengono conto dell'eventuale limitazione dei prodotti fitosanitari pericolosi per l'ambiente acquatico e, laddove possibile, della loro sostituzione con prodotti fitosanitari meno pericolosi o con misure di prevenzione basate su metodi agro-ecologici (allegato III del decreto legislativo n. 150/2012), nonché su sistemi di lotta biologica e controllo biologico delle avversità e con prodotti fitosanitari a base di sostanze attive a basso rischio, definite ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (CE) n.1107/2009.</p> <p>Tali misure tengono conto, altresì, della sostituzione dei prodotti fitosanitari a base di sostanze attive che rientrano nell'elenco delle sostanze prioritarie pericolose del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219 e s.m.i..</p> <p>Sostituire con: le suddette misure promuovono pratiche di utilizzo dei PF caratterizzate da maggior compatibilità ambientale e sostenibilità, prevedendo la valutazione di tutte le possibili azioni di mitigazione, le pratiche alternative al mezzo chimico e la preferenza delle sostanze a basso rischio (1107/09)</p> <p>Le misure tengono quindi conto dell'eventuale limitazione dei prodotti fitosanitari che presentano</p>	<p>La formulazione originale travisa gli obiettivi dichiarati dalla 128 e ripresi dal 150, la formulazione proposta tiene conto del principio che un uso sostenibile dei PF non deve passare dal semplice divieto di utilizzo, ma dall'elaborazione di strategie di intervento che comprendono contemporaneamente tutte le possibili azioni di mitigazione, le pratiche alternative al mezzo chimico e la preferenza di sostanze a basso rischio</p>	Regione Lombardia

		un rischio per l'ambiente acquatico e, laddove possibile, prevedono la loro sostituzione con prodotti fitosanitari valutati a minor rischio per l'ambiente acquatico stesso		
972/972	Editoriale/ sostanziale	Le suddette misure tengono conto dell'eventuale limitazione dei prodotti fitosanitari pericolosi per l'ambiente acquatico e, laddove possibile, della loro sostituzione con prodotti fitosanitari meno pericolosi delle tecniche di applicazione e delle misure di mitigazione adottate, della preferenza all'uso di prodotti fitosanitari che non sono classificati pericolosi per l'ambiente acquatico.....	Come previsto dall'articolo 15 comma 4 Nel decreto non si fa cenno di sostituzione e si fa correttamente riferimento al regolamento 1107/2009	OPERA Research Centre – Università Cattolica Sacro Cuore
972/972	Editoriale/ sostanziale	Le suddette misure tengono conto dell'eventuale limitazione dei prodotti fitosanitari pericolosi per l'ambiente acquatico e, laddove possibile, della loro sostituzione con prodotti fitosanitari meno pericolosi delle tecniche di applicazione e delle misure di mitigazione adottate, della preferenza all'uso di prodotti fitosanitari che non sono classificati pericolosi per l'ambiente acquatico.....	Come previsto dall'articolo 15 comma 4 Nel decreto non si fa cenno di sostituzione e si fa correttamente riferimento al regolamento 1107/2009	OPERA Research Centre – Università Cattolica Sacro Cuore
973	Editoriale	o con misure di prevenzione basate sui metodi agro-ecologici indicati in allegato III del decreto legislativo n. 150/2012, nonché su sistemi di lotta biologica e controllo biologico delle avversità e con prodotti fitosanitari a base di sostanze attive a basso rischio, definite ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (CE) n.1107/2009		OPERA Research Centre – Università Cattolica Sacro Cuore
973 -976	Editoriale/ Sostanzialeo con misure di prevenzione basate su metodi agro-ecologici (allegato III del decreto legislativo n. 150/2012), nonché su sistemi di lotta biologica e	Il riferimento all'allegato III può essere considerato esaustivo, senza introdurre indicazioni in qualche modo ridondanti o non	Regione del Veneto

		controllo biologico delle avversità e con prodotti fitosanitari a base di sostanze attive a basso rischio, definite ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (CE) n.1107/2009. o ricorrendo alle misure di prevenzione e alle indicazioni riportate nell'allegato III.	del tutto corrette. Va considerato anche che le s.a. a basso rischio non necessariamente non sono pericolose per l'ambiente acquatico.	
973	Editoriale	o con misure di prevenzione basate sui metodi agro-ecologici indicati in allegato III del decreto legislativo n. 150/2012, nonché su sistemi di lotta biologica e controllo biologico delle avversità e con prodotti fitosanitari a base di sostanze attive a basso rischio, definite ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (CE) n.1107/2009		OPERA Research Centre – Università Cattolica Sacro Cuore
974		Sostituire la frase “sistemi di lotta biologica e controllo biologico delle avversità” con “sistemi di lotta che non sono stati classificati pericolosi per l'ambiente acquatico”.	La non pericolosità di sistemi di lotta biologica e controllo biologico delle avversità per l'ambiente acquatico necessita di essere dimostrata in modo scientifico e non può essere banalmente presupposta.	Rodolfo Santilocchi - UNIVPM
977-979	sostanziale	Tali misure tengono conto, altresì, della sostituzione dei prodotti fitosanitari a base di sostanze attive che rientrano nell'elenco delle sostanze prioritarie pericolose del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219 e s.m.i.. Tali misure tengono conto, altresì, della completa sostituzione entro due anni dall'adozione del Piano dei prodotti fitosanitari a base di sostanze attive che rientrano nell'elenco delle sostanze prioritarie pericolose del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219 e s.m.i..	Per le sostanze attive già identificate come sostanze pericolose prioritarie il PAN deve fissare tempi ancora più ridotti per la loro completa eliminazione. Si considera per questo congruo indicare il tempo massimo di due anni dall'adozione del Piano per la completa sostituzione dei prodotti fitosanitari a base di sostanze attive ritenute prioritariamente pericolose.	FIRAB
977-979	sostanziale	Tali misure tengono conto, altresì, della sostituzione dei prodotti fitosanitari a base di sostanze attive che	Per le sostanze attive già identificate come	FederBio (Federazione

		<p>rientrano nell'elenco delle sostanze prioritarie pericolose del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219 e s.m.i..</p> <p>Tali misure tengono conto, altresì, della completa sostituzione entro due anni dall'adozione del Piano dei prodotti fitosanitari a base di sostanze attive che rientrano nell'elenco delle sostanze prioritarie pericolose del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219 e s.m.i..</p>	<p>sostanze pericolose prioritarie il PAN deve fissare tempi ancora più ridotti per la loro completa eliminazione. Si considera per questo congruo indicare il tempo massimo di due anni dall'adozione del Piano per la completa sostituzione dei prodotti fitosanitari a base di sostanze attive ritenute prioritariamente pericolose.</p>	<p>Italiana di Agricoltura Biologica e Biodinamica); UPBIO (Unione dei Produttori Biologici e Biodinamici FederBio)</p>
977-979	sostanziale	<p>Tali misure tengono conto, altresì, della sostituzione dei prodotti fitosanitari a base di sostanze attive che rientrano nell'elenco delle sostanze prioritarie pericolose del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219 e s.m.i..</p> <p>Tali misure tengono conto, altresì, della completa sostituzione entro due anni dall'adozione del Piano dei prodotti fitosanitari a base di sostanze attive che rientrano nell'elenco delle sostanze prioritarie pericolose del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219 e s.m.i..</p>	<p>Per le sostanze attive già identificate come sostanze pericolose prioritarie il PAN deve fissare tempi ancora più ridotti per la loro completa eliminazione. Si considera per questo congruo indicare il tempo massimo di due anni dall'adozione del Piano per la completa sostituzione dei prodotti fitosanitari a base di sostanze attive ritenute prioritariamente pericolose.</p>	<p>AIAB</p>
977-979	sostanziale	<p>Eliminare le seguenti parole: “della sostituzione dei” e sostituirla con “devono dare preferenza ai”</p>	<p>Vedere punto precedente.</p>	<p>Rodolfo Santilocchi - UNIVPM</p>
977-979	sostanziale	<p>Tali misure tengono conto, altresì, della sostituzione dei prodotti fitosanitari a base di sostanze attive che rientrano nell'elenco delle sostanze prioritarie pericolose del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219 e s.m.i..</p> <p>Tali misure tengono conto, altresì, della completa sostituzione entro due anni dall'adozione del Piano dei prodotti fitosanitari a base di sostanze attive che rientrano nell'elenco delle sostanze prioritarie</p>	<p>Per le sostanze attive già identificate come sostanze pericolose prioritarie il PAN deve fissare tempi ancora più ridotti per la loro completa eliminazione. Si considera per questo congruo indicare il tempo massimo di due anni dall'adozione del Piano per la completa sostituzione dei prodotti fitosanitari a base di sostanze attive ritenute</p>	<p>WWF Italia - LIPU – ITALIA NOSTRA - FAI – PRONATURA – TOURING CLUB ITALIANO</p>

		pericolose del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219 e s.m.i..	prioritariamente pericolose.	
977	sostanziale	della sostituzione dei sostituire con: della preferenza di	Valgono le stesse considerazioni riportate per la riga 971-972	Agrofarma
977	sostanziale	Tali misure tengono conto, altresì, devono dare preferenza, quando possibile, ai della sostituzione dei prodotti fitosanitari che presentano una minore pericolosità a base di sostanze attive che rientrano nell'elenco delle sostanze prioritarie pericolose del decreto legislativo 10 dicembre 2010 n. 219 e s.m.i.	Il Piano anche in questo caso opta per una interpretazione restrittiva dell'art. 11 della direttiva n. 128 cit. che prevede che "gli Stati membri assicurano che siano adottate misure appropriate per tutelare l'ambiente acquatico e le fonti di approvvigionamento di acqua potabile dall'impatto dei fitofarmaci". Il Ministero dell'ambiente, senza tener conto delle misure già in vigore in materia ai sensi del d.lgs. 152/2006, contempla, invece, la necessità di introdurre provvedimenti ulteriori ripetendo più volte il concetto della limitazione e/o sostituzione dei fitofarmaci con quelli di origine naturale, quando la direttiva si limita a prevedere che le misure devono "dare preferenza ai fitofarmaci che non sono considerati pericolosi per l'ambiente acquatico né contengono sostanze prioritarie pericolose". In sostanza, la direttiva non prevede che la sostituzione debba avvenire necessariamente con un prodotto di origine naturale, ma è sufficiente che non sia pericoloso per l'ambiente acquatico. I fitofarmaci di origine naturale	COLDIRETTI

			ed i sistemi di lotta biologica, infatti, non sono sempre in efficaci nel trattamento di alcune patologie delle piante e quindi si richiede la massima flessibilità di scelta all'agricoltore affinché non siano compromesse le colture.	
980-987	Sostanziale	...le informazioni più rilevanti sulla tossicità, l'ecotossicità, il destino ambientale e gli aspetti fitosanitari compresi i risultati del monitoraggio delle acque e degli alimenti relativi ai prodotti in commercio, anche mediante....	Si suggerisce di aggiungere la frase <i>compresi i risultati del monitoraggio delle acque e degli alimenti</i> in quanto i risultati del monitoraggio sono elementi importanti per una adeguata conoscenza e valutazione dei fenomeni	Regione del Veneto
980-987	sostanziale	Tenuto conto delle procedure e dei criteri per l'approvazione delle sostanze attive, disciplinati dal regolamento (CE) n. 1107/2009, i Ministeri della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, organizzano di concerto e mettono a disposizione delle Regioni e delle Province autonome, entro 1 anno dall'entrata in vigore del Piano, le informazioni più rilevanti sulla tossicità, l'ecotossicità, il destino ambientale e gli aspetti fitosanitari relativi ai prodotti in commercio, anche mediante l'utilizzo delle fonti di informazione e delle banche dati esistenti o la realizzazione di apposite banche dati e l'aggiornamento costante delle stesse. Tenuto conto delle procedure e dei criteri per l'approvazione delle sostanze attive, disciplinati dal regolamento (CE) n. 1107/2009, i Ministeri della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, organizzano di concerto e mettono a disposizione delle Regioni e delle Province autonome, con le linee guida, le informazioni più rilevanti sulla tossicità, l'ecotossicità, il destino	 Il PAN deve indicare chiaramente obiettivi di medio e lungo termine in grado di assicurare una sostanziale e concreta riduzione dell'utilizzo di prodotti fitosanitari che possono compromettere gli ambienti acquatici e la salubrità dell'acqua potabile. I Ministeri competenti devono fornire attraverso le linee guida chiare indicazioni in merito all'elenco delle sostanze attive che dovranno essere eliminate dal commercio nei tempi certi definiti dal Piano e l'elenco delle sostanze attive il cui utilizzo deve essere comunque limitato in modo significativo.	FIRAB

		<p>ambientale e gli aspetti fitosanitari relativi ai prodotti in commercio, indicando le sostanze attive che dovranno essere limitate o sostituite entro dicembre 2020 e le sostanze attive prioritariamente pericolose che dovranno essere completamente sostituite entro due anni dall'adozione del Piano, anche mediante l'utilizzo delle fonti di informazione e delle banche dati esistenti o la realizzazione di apposite banche dati e l'aggiornamento costante delle stesse.</p>		
980-987	sostanziale	<p>Tenuto conto delle procedure e dei criteri per l'approvazione delle sostanze attive, disciplinati dal regolamento (CE) n. 1107/2009, i Ministeri della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, organizzano di concerto e mettono a disposizione delle Regioni e delle Province autonome, entro 1 anno dall'entrata in vigore del Piano, le informazioni più rilevanti sulla tossicità, l'ecotossicità, il destino ambientale e gli aspetti fitosanitari relativi ai prodotti in commercio, anche mediante l'utilizzo delle fonti di informazione e delle banche dati esistenti o la realizzazione di apposite banche dati e l'aggiornamento costante delle stesse.</p> <p>Tenuto conto delle procedure e dei criteri per l'approvazione delle sostanze attive, disciplinati dal regolamento (CE) n. 1107/2009, i Ministeri della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, organizzano di concerto e mettono a disposizione delle Regioni e delle Province autonome, con le linee guida, le informazioni più rilevanti sulla tossicità, l'ecotossicità, il destino ambientale e gli aspetti fitosanitari relativi ai prodotti in commercio, indicando le sostanze attive</p>	<p>Il PAN deve indicare chiaramente obiettivi di medio e lungo termine in grado di assicurare una sostanziale e concreta riduzione dell'utilizzo di prodotti fitosanitari che possono compromettere gli ambienti acquatici e la salubrità dell'acqua potabile. I Ministeri competenti devono fornire attraverso le linee guida chiare indicazioni in merito all'elenco delle sostanze attive che dovranno essere eliminate dal commercio nei tempi certi definiti dal Piano e l'elenco delle sostanze attive il cui utilizzo deve essere comunque limitato in modo significativo.</p>	<p>FederBio (Federazione Italiana di Agricoltura Biologica e Biodinamica); UPBIO (Unione dei Produttori Biologici e Biodinamici FederBio)</p>

		che dovranno essere limitate o sostituite entro dicembre 2020 e le sostanze attive prioritariamente pericolose che dovranno essere completamente sostituite entro due anni dall'adozione del Piano, anche mediante l'utilizzo delle fonti di informazione e delle banche dati esistenti o la realizzazione di apposite banche dati e l'aggiornamento costante delle stesse.		
980-987	sostanziale	<p>Tenuto conto delle procedure e dei criteri per l'approvazione delle sostanze attive, disciplinati dal regolamento (CE) n. 1107/2009, i Ministeri della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, organizzano di concerto e mettono a disposizione delle Regioni e delle Province autonome, entro 1 anno dall'entrata in vigore del Piano, le informazioni più rilevanti sulla tossicità, l'ecotossicità, il destino ambientale e gli aspetti fitosanitari relativi ai prodotti in commercio, anche mediante l'utilizzo delle fonti di informazione e delle banche dati esistenti o la realizzazione di apposite banche dati e l'aggiornamento costante delle stesse.</p> <p>Tenuto conto delle procedure e dei criteri per l'approvazione delle sostanze attive, disciplinati dal regolamento (CE) n. 1107/2009, i Ministeri della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, organizzano di concerto e mettono a disposizione delle Regioni e delle Province autonome, con le linee guida, le informazioni più rilevanti sulla tossicità, l'ecotossicità, il destino ambientale e gli aspetti fitosanitari relativi ai prodotti in commercio, indicando le sostanze attive che dovranno essere limitate o sostituite entro dicembre 2020 e le sostanze attive prioritariamente pericolose che dovranno</p>	<p>Il PAN deve indicare chiaramente obiettivi di medio e lungo termine in grado di assicurare una sostanziale e concreta riduzione dell'utilizzo di prodotti fitosanitari che possono compromettere gli ambienti acquatici e la salubrità dell'acqua potabile. I Ministeri competenti devono fornire attraverso le linee guida chiare indicazioni in merito all'elenco delle sostanze attive che dovranno essere eliminate dal commercio nei tempi certi definiti dal Piano e l'elenco delle sostanze attive il cui utilizzo deve essere comunque limitato in modo significativo.</p>	AIAB

		essere completamente sostituite entro due anni dall'adozione del Piano, anche mediante l'utilizzo delle fonti di informazione e delle banche dati esistenti o la realizzazione di apposite banche dati e l'aggiornamento costante delle stesse.		
980-993	sostanziale	<p>Eliminare le seguenti frasi: “Tenuto conto delle procedure e dei criteri per l’approvazione delle sostanze attive, disciplinati dal regolamento (CE) n. 1107/2009, i Ministeri della salute, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, organizzano di concerto e mettono a disposizione delle Regioni e delle Province autonome, entro 1 anno dall’entrata in vigore del Piano, le informazioni più rilevanti sulla tossicità, l’ecotossicità, il destino ambientale e gli aspetti fitosanitari relativi ai prodotti in commercio, anche mediante l’utilizzo delle fonti di informazione e delle banche dati esistenti o la realizzazione di apposite banche dati e l’aggiornamento costante delle stesse.”</p> <p>Le Regioni e le Province autonome utilizzano tali informazioni per le attività di competenza, ne assicurano il trasferimento agli Enti interessati e curano la formazione delle competenze tecniche necessarie per operare le scelte relative alle prescrizioni e alle limitazioni da adottare in modo mirato, tenendo conto dei target da salvaguardare e delle specifiche caratteristiche di pericolosità dei prodotti fitosanitari. Le Regioni e le Province autonome assicurano il coordinamento delle misure che interessano bacini interregionali o interprovinciali.</p>	<p>Si evidenziano criticità nella protezione dei dati e nell'utilizzo parziale delle informazioni (e.g. uso di singoli endpoint invece dell'esito complessivo della valutazione).</p> <p>Valutazione rischio (attività peculiare tra i prodotti chimici) dei prodotti fitosanitari (informazioni su tossicità, ecotossicità e destino ambientale) è stata già effettuata in fase di registrazione dei prodotti secondo Reg. CE 1107/2009 e Direttiva 91/414/CE sulla base dell'insieme degli studi effettuati.</p> <p>Qualsiasi misura in merito alle indicazioni di utilizzo dei prodotti fitosanitari deve aver superato l'autorizzazione del Ministero della Salute.</p>	Rodolfo Santilocchi - UNIVPM
980-987	sostanziale	Tenuto conto delle procedure e dei criteri per		WWF Italia - LIPU –

		<p>l'approvazione delle sostanze attive, disciplinati dal regolamento (CE) n. 1107/2009, i Ministeri della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, organizzano di concerto e mettono a disposizione delle Regioni e delle Province autonome, entro 1 anno dall'entrata in vigore del Piano, le informazioni più rilevanti sulla tossicità, l'ecotossicità, il destino ambientale e gli aspetti fitosanitari relativi ai prodotti in commercio, anche mediante l'utilizzo delle fonti di informazione e delle banche dati esistenti o la realizzazione di apposite banche dati e l'aggiornamento costante delle stesse.</p> <p>Tenuto conto delle procedure e dei criteri per l'approvazione delle sostanze attive, disciplinati dal regolamento (CE) n. 1107/2009, i Ministeri della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, organizzano di concerto e mettono a disposizione delle Regioni e delle Province autonome, con le linee guida, le informazioni più rilevanti sulla tossicità, l'ecotossicità, il destino ambientale e gli aspetti fitosanitari relativi ai prodotti in commercio, indicando le sostanze attive che dovranno essere limitate o sostituite entro dicembre 2020 e le sostanze attive prioritariamente pericolose che dovranno essere completamente sostituite entro due anni dall'adozione del Piano, anche mediante l'utilizzo delle fonti di informazione e delle banche dati esistenti o la realizzazione di apposite banche dati e l'aggiornamento costante delle stesse.</p>	<p>Il PAN deve indicare chiaramente obiettivi di medio e lungo termine in grado di assicurare una sostanziale e concreta riduzione dell'utilizzo di prodotti fitosanitari che possono compromettere gli ambienti acquatici e la salubrità dell'acqua potabile. I Ministeri competenti devono fornire attraverso le linee guida chiare indicazioni in merito all'elenco delle sostanze attive che dovranno essere eliminate dal commercio nei tempi certi definiti dal Piano e l'elenco delle sostanze attive il cui utilizzo deve essere comunque limitato in modo significativo.</p>	<p>ITALIA NOSTRA - FAI – PRONATURA – TOURING CLUB ITALIANO</p>
980-993	sostanziale	<p>Tenuto conto delle procedure e dei criteri per l'approvazione delle sostanze attive, disciplinati dal regolamento (CE) n. 1107/2009, i Ministeri della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e</p>	<p>Valgono le stesse considerazioni riportate per la riga 971-972</p> <p>La valutazione del rischio dei prodotti</p>	<p>Agrofarma</p>

		<p><i>delle politiche agricole alimentari e forestali, organizzano di concerto e mettono a disposizione delle Regioni e delle Province autonome, entro 1 anno dall'entrata in vigore del Piano, le informazioni più rilevanti sulla tossicità, l'ecotossicità, il destino ambientale e gli aspetti fitosanitari relativi ai prodotti in commercio, anche mediante l'utilizzo delle fonti di informazione e delle banche dati esistenti o la realizzazione di apposite banche dati e l'aggiornamento costante delle stesse."</i></p> <p><i>Le Regioni e le Province autonome utilizzano tali informazioni per le attività di competenza, ne assicurano il trasferimento agli Enti interessati e curano la formazione delle competenze tecniche necessarie per operare le scelte relative alle prescrizioni e alle limitazioni da adottare in modo mirato, tenendo conto dei target da salvaguardare e delle specifiche caratteristiche di pericolosità dei prodotti fitosanitari. Le Regioni e le Province autonome assicurano il coordinamento delle misure che interessano bacini interregionali o interprovinciali.</i></p>	<p>fitosanitari (informazioni su tossicità, ecotossicità e destino ambientale) è stata già effettuata in fase di registrazione dei prodotti secondo Reg. CE 1107/2009 e Direttiva 91/414/CE. Qualsiasi misura in merito alle indicazioni di utilizzo dei prodotti fitosanitari deve essere valutata ed autorizzata dal Ministero della Salute.</p>	
<p>Da 980 a 987</p>	<p>sostanziale</p>	<p>Tenuto conto delle procedure e dei criteri per l'approvazione delle sostanze attive, disciplinati dal regolamento (CE) n. 1107/2009, i Ministeri della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, organizzano di concerto e mettono a disposizione delle Regioni e delle Province autonome, entro 1 anno dall'entrata in vigore del Piano, le informazioni più rilevanti sulla tossicità, l'ecotossicità, il destino ambientale e gli aspetti fitosanitari relativi ai prodotti in commercio, anche mediante l'utilizzo delle fonti di informazione e delle banche dati esistenti o la</p>	<p>L'intero paragrafo va soppresso perché la valutazione del rischio dei prodotti fitosanitari (informazioni sulla tossicità, ecotossicità e destino ambientale) è stata già effettuata in fase di registrazione dei prodotti secondo il reg. CE 11709/2009 e la dir. 91/414/CE ed è resa disponibile tramite la scheda di sicurezza che accompagna la vendita del prodotto. Ogni eventuale rivalutazione del prodotto deve essere effettuata ed autorizzata dal Ministero della salute.</p>	<p>COLDIRETTI</p>

		<p>realizzazione di apposite banche dati e l'aggiornamento costante delle stesse.</p> <p>Le Regioni e le Province autonome utilizzano tali informazioni per le attività di competenza, ne assicurano il trasferimento agli Enti interessati e curano la formazione delle competenze tecniche necessarie per operare le scelte relative alle prescrizioni e alle limitazioni da adottare in modo mirato, tenendo conto dei target da salvaguardare e delle specifiche caratteristiche di pericolosità dei prodotti fitosanitari. Le Regioni e le Province autonome assicurano il coordinamento delle misure che interessano bacini interregionali o interprovinciali.</p>		
980-987	Sostanziale	<p>...le informazioni più rilevanti sulla tossicità, l'ecotossicità, il destino ambientale e gli aspetti fitosanitari compresi i risultati del monitoraggio delle acque e degli alimenti relativi ai prodotti in commercio, anche mediante....</p>	<p>Si suggerisce di aggiungere la frase compresi i risultati del monitoraggio delle acque e degli alimenti in quanto i risultati del monitoraggio sono elementi importanti per una adeguata conoscenza e valutazione dei fenomeni</p>	Confagricoltura
980-993	Sostanziale	<p>Eliminare le seguenti frasi: "Tenuto conto delle procedure e dei criteri per l'approvazione delle sostanze attive, disciplinati dal regolamento (CE) n. 1107/2009, i Ministeri della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, organizzano di concerto e mettono a disposizione delle Regioni e delle Province autonome, entro 1 anno dall'entrata in vigore del Piano, le informazioni più rilevanti sulla tossicità, l'ecotossicità, il destino ambientale e gli aspetti fitosanitari relativi ai prodotti in commercio, anche mediante l'utilizzo delle fonti di informazione e delle banche dati esistenti o la realizzazione di apposite banche dati e l'aggiornamento</p>	<p>Contenere l'uso degli agrofarmaci a favore di prodotti fitosanitari di origine naturale e a basso impatto, non è direttamente collegato ad un miglioramento delle condizioni della salute umana e dell'ambiente. L'innovazione e la ricerca stanno andando verso altre direzioni. Inoltre occorre tener conto delle perdite dovute a problematiche nella difesa e nel controllo dei patogeni.</p>	Docente universitario

		<p>costante delle stesse.”</p> <p>Le Regioni e le Province autonome utilizzano tali informazioni per le attività di competenza, ne assicurano il trasferimento agli Enti interessati e curano la formazione delle competenze tecniche necessarie per operare le scelte relative alle prescrizioni e alle limitazioni da adottare in modo mirato, tenendo conto dei target da salvaguardare e delle specifiche caratteristiche di pericolosità dei prodotti fitosanitari. Le Regioni e le Province autonome assicurano il coordinamento delle misure che interessano bacini interregionali o interprovinciali.</p>		
984	Sostanziale	<p>modificare in: le informazioni riguardanti la tossicità, l'ecotossicità, il destino ambientale e gli aspetti.....</p>	<p>Fatto salvo quanto disposto dall'art 63 del regolamento (CE) 1107/2009, è necessario che vengano messe a disposizione tutte le informazioni riguardanti i contenuti indicati. Il termine “più rilevanti” non implica l'adeguata trasparenza necessaria relativamente a questo tipo di informazioni.</p>	<p>Unaapi (Unione Nazionale Associazioni Apicoltori Italiani)</p>
994	sostanziale	<p>Aggiungere: Un particolare impegno deve essere rivolto alla informazione relativa alle frasi di precauzione per l'ambiente presenti nelle etichette dei prodotti fitosanitari. In particolare devono essere attivate tutte le iniziative necessarie per sensibilizzare le aziende agricole affinché siano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - realizzate le fasce di rispetto non trattate o le fasce vegetate non trattate quando previste nelle etichette dei prodotti fitosanitari; - adottate tutte le altre misure di mitigazione complementari come ad esempio l'utilizzo di ugelli antideriva, l'applicazione di coadiuvanti antideriva, la realizzazione di solchi tra il bordo del campo e il corpo idrico ecc.. 	<p>E' opportuno sottolineare questo aspetto in quanto si tratta delle misure di mitigazione del rischio obbligatorie per i corpi idrici superficiali in grado di assicurare concretamente la protezione dell'ambiente acquatico.</p>	<p>Regione Emilia-Romagna</p>

995-1009	sostanziale	Eliminare l'azione A.5.1.1. e fare riferimento a quanto previsto nella azione A.5.1. e sue proposte di modifica.	<p>La Direttiva 2009/128/CE (art. 11, comma 2, lettera a) nonché il relativo decreto di recepimento 150/2012 (art. 14, comma 4, lettera a) stabiliscono che le misure specifiche per la tutela dell'ambiente acquatico devono “dare priorità all'uso di prodotti fitosanitari che non siano classificati pericolosi per l'ambiente acquatico”, non contemplando pertanto la possibilità della loro sostituzione con prodotti meno pericolosi.</p> <p>Si sottolinea a tal proposito l'esistenza di normative specifiche che regolamentano già la protezione dell'ambiente acquatico; risulta quindi fondamentale che:</p> <ul style="list-style-type: none">• vengano applicate le misure già previste dalla Direttiva Quadro Acque (2000/60/CE);• vengano seguite le indicazioni specifiche per la tutela dell'ambiente acquatico presenti per legge nelle etichette dei prodotti. <p>Le misure istituite dalla direttiva dovrebbero infatti essere complementari e non incidere su misure già fissate da altra normativa comunitaria del settore come citato dal 3° punto dell'introduzione della direttiva 128/2009</p>	Rodolfo Santilocchi - UNIVPM
----------	-------------	---	--	------------------------------

995-1009	sostanziale	<p>A.5.1.1 – Misure specifiche per la tutela dell’ambiente acquatico Allo scopo di tutelare l’ambiente acquatico, entro 3 anni dall’entrata in vigore del Piano, in prossimità dei corpi idrici superficiali (naturali o artificiali, permanenti o temporanei) e nelle aree designate per la protezione di specie acquatiche significative dal punto di vista economico, ai sensi della Parte III, Allegato 9, punto 1. ii) del decreto legislativo n. 152/2006, le Regioni e le Province autonome, conformemente alle misure di cui al precedente paragrafo A.5.1, individuano prescrizioni specifiche per la limitazione e/o la sostituzione dei prodotti fitosanitari classificati pericolosi per l’ambiente acquatico, nonché dei prodotti rinvenuti nelle acque superficiali, a seguito delle attività di monitoraggio ambientale. Ove possibile, per tale sostituzione devono essere privilegiate le misure di prevenzione basate su metodi agroecologici (allegato III del decreto legislativo n. 150/2012), nonché su sistemi di lotta biologica e controllo biologico delle avversità, utilizzando prodotti fitosanitari a base di sostanze attive a basso rischio, di cui all’articolo 22 del regolamento (CE) n.1107/2009.</p> <p>Le relative prescrizioni, individuate dalle Regioni e dalle Province autonome, tengono conto, altresì, della specificità delle aree interessate e dei target da salvaguardare.</p>	<p>La Direttiva 2009/128/CE (art. 11, comma 2, lettera a) nonché il relativo decreto di recepimento 150/2012 (art. 14, comma 4, lettera a) stabiliscono che le misure specifiche per la tutela dell’ambiente acquatico devono “dare preferenza all’uso di prodotti fitosanitari che non sono classificati pericolosi per l’ambiente acquatico”, non contemplando pertanto la possibilità della loro sostituzione con prodotti meno pericolosi.</p> <p>Si sottolinea a tal proposito l’esistenza di normative specifiche che regolamentano già la protezione dell’ambiente acquatico; risulta quindi fondamentale che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • vengano applicate le misure già previste dalla Direttiva Quadro Acque (2000/60/CE); • vengano seguite le indicazioni specifiche per la tutela dell’ambiente acquatico presenti nelle etichette dei prodotti. <p>Si ritiene pertanto opportuno eliminare l’azione A.5.1.1. e fare riferimento a quanto previsto nella azione A.5.1. e sue proposte di modifica.</p>	Agrofarma
995 - 1007	sostanziale	<p>Allo scopo di tutelare l’ambiente acquatico, entro 3 anni dall’entrata in vigore del Piano, in prossimità dei corpi idrici superficiali (naturali o artificiali, permanenti o temporanei) e nelle aree designate per la protezione di specie acquatiche significative dal punto di vista economico, ai sensi della Parte III, Allegato 9, punto 1. ii) del decreto legislativo n. 152/2006, le Regioni e le Province autonome, conformemente alle misure di cui al</p>		Confagricoltura

		<p>precedente paragrafo A.5.1, individuano prescrizioni specifiche per la limitazione e/o la sostituzione dei prodotti fitosanitari classificati pericolosi per l'ambiente acquatico, nonché dei prodotti rinvenuti nelle acque superficiali, a seguito delle attività di monitoraggio ambientale.</p> <p>“Allo scopo di tutelare l'ambiente acquatico, entro 3 anni dall'entrata in vigore del Piano, in prossimità dei corpi idrici superficiali (naturali o artificiali, permanenti o temporanei) e nelle aree designate per la protezione di specie acquatiche significative dal punto di vista economico, ai sensi della Parte III, Allegato 9, punto 1. ii) del decreto legislativo n. 152/2006, le Regioni e le Province autonome individuano prescrizioni specifiche per la limitazione e/o la sostituzione dei prodotti fitosanitari classificati pericolosi per l'ambiente acquatico con il concorso delle rappresentanze degli strumenti di “coaching” e dei Consorzi di Bonifica e irrigazione.”</p> <p>Ove possibile, per tale sostituzione devono essere privilegiate le misure di prevenzione basate su metodi agroecologici (allegato III del decreto legislativo n. 150/2012), nonché su sistemi di lotta biologica e controllo biologico delle avversità, utilizzando prodotti fitosanitari a base di sostanze attive a basso rischio, di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n.1107/2009.</p>		
996	sostanz	... entro 3 anni sei mesi dall'entrata...	Tre anni sono una follia. La natura non aspetta.	WWF AltaMarca

996 - 1002	Sostanziale	<p>Allo scopo di tutelare l'ambiente acquatico, entro 3 anni dall'entrata in vigore del Piano, in prossimità dei corpi idrici superficiali (naturali o artificiali, permanenti o temporanei) le Regioni e le Province autonome, conformemente alle misure di cui al precedente paragrafo A.5.1, individuano prescrizioni specifiche per la limitazione e/o la sostituzione dei prodotti fitosanitari classificati pericolosi per l'ambiente acquatico, ...</p> <p>Allo scopo di fornire indicazioni operative più precise a tutela dell'ambiente acquatico, verrà promossa dal MiPAAF, in collaborazione con il Ministero della Salute, una specifica attività di studio e valutazione per arrivare in tempi ragionevolmente brevi alla definizione degli accorgimenti tecnici in grado di ridurre la deriva (es. ugelli antideriva, pressione di esercizio, classificazione attrezzature), alla loro codifica e al collegamento di queste indicazioni con le frasi di precauzione per l'ambiente riportate nelle etichette dei prodotti fitosanitari.</p>	<p>Si propone la sostituzione della frase in quanto la tutela dell'ambiente acquatico rispetto all'uso dei PF è gestita principalmente in fase di valutazione e autorizzazione dei PF (da ultimo il Reg. (CE) 1107/09, art. 31, comma 4 punto a), con l'inserimento di frasi specifiche in etichetta "SPe". Non si capisce pertanto, in tale contesto, che tipo di prescrizioni dovrebbero adottare le Regioni.</p> <p>Se si intende invece definire una procedura da adottare in caso di rinvenimento di PF nelle acque, questa può essere una proposta da prendere in considerazione, ma va definita. Il termine "in prossimità" è comunque da togliere.</p> <p>Si fa inoltre presente che da più parti viene manifestata l'esigenza di arrivare ad una puntuale classificazione delle attrezzature in grado di ridurre la deriva. Questo aspetto viene riportato al successivo punto A.5.1.3, relativo alle misure di accompagnamento, terza riga. Tuttavia si fa presente che la classificazione degli ugelli e delle attrezzature rispetto alla riduzione della deriva va necessariamente correlata alle "SPe", come è stato fatto su alcune etichette recenti. E' comunque necessario che tali indicazioni siano meglio definite e standardizzate</p>	Regione Veneto
996	sostanziale	<p>.... entro 3 anni dall'entrata in vigore dalla pubblicazione del Piano ...</p>	<p>Si ritiene necessario uniformare il riferimento ad una data di inizio. Quella della pubblicazione sembra essere la più certa.</p>	Regione Piemonte
996-1007	sostanziale	<p>Allo scopo di tutelare l'ambiente acquatico, entro 3 2 anni dall'entrata in vigore del Piano, in prossimità dei corpi idrici superficiali (naturali o artificiali, permanenti o temporanei) e nelle aree</p>	<p>Opportuno ridurre i tempi per l'individuazione delle prescrizioni specifiche per la sostituzione dei prodotti fitosanitari pericolosi.</p>	FIRAB

		<p>designate per la protezione di specie acquatiche significative dal punto di vista economico, ai sensi della Parte III, Allegato 9, punto 1. ii) del decreto legislativo n. 152/2006, le Regioni e le Province autonome, conformemente alle misure di cui al precedente paragrafo A.5.1, individuano prescrizioni specifiche per la limitazione e/o la sostituzione dei prodotti fitosanitari classificati pericolosi per l'ambiente acquatico, nonché dei prodotti rinvenuti nelle acque superficiali, a seguito delle attività di monitoraggio ambientale. Ove possibile, Per tale sostituzione devono essere privilegiate le misure di prevenzione basate su metodi agroecologici (allegato III del decreto legislativo n. 150/2012), nonché su sistemi di lotta biologica e controllo biologico delle avversità, utilizzando prodotti fitosanitari a base di sostanze attive a basso rischio, di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n.1107/2009.</p>	<p>La sostituzione dei prodotti fitosanitari classificati come pericolosi deve essere l'obiettivo dichiarato dal PAN. Mantenere apertamente anche l'obiettivo della limitazione lascia aperta l'opzione di un obiettivo meno ambizioso, non adeguatamente motivato e giustificato. L'impossibilità alla completa sostituzione dei pesticidi identificati come pericolosi dovrà costituire l'eccezione motivata e non un principio dichiarato dal Piano. Per le sostituzioni devono sempre essere privilegiati metodi agro ecologici e favorita la conversione dei terreni all'agricoltura biologica.</p>	
996-1007	sostanziale	<p>Allo scopo di tutelare l'ambiente acquatico, entro 3 anni 2 anni dall'entrata in vigore del Piano, in prossimità dei corpi idrici superficiali (naturali o artificiali, permanenti o temporanei) e nelle aree designate per la protezione di specie acquatiche significative dal punto di vista economico, ai sensi della Parte III, Allegato 9, punto 1. ii) del decreto legislativo n. 152/2006, le Regioni e le Province autonome, conformemente alle misure di cui al precedente paragrafo A.5.1, individuano prescrizioni specifiche per la limitazione e/o la sostituzione dei prodotti fitosanitari classificati pericolosi per l'ambiente acquatico, nonché dei prodotti rinvenuti nelle acque superficiali, a seguito delle attività di monitoraggio ambientale. Ove possibile, Per tale sostituzione devono essere privilegiate le misure di prevenzione basate su metodi agroecologici (allegato III del decreto legislativo n. 150/2012), nonché su</p>	<p>Opportuno ridurre i tempi per l'individuazione delle prescrizioni specifiche per la sostituzione dei prodotti fitosanitari pericolosi. La sostituzione dei prodotti fitosanitari classificati come pericolosi deve essere l'obiettivo dichiarato dal PAN. Mantenere apertamente anche l'obiettivo della limitazione lascia aperta l'opzione di un obiettivo meno ambizioso, non adeguatamente motivato e giustificato. L'impossibilità alla completa sostituzione dei pesticidi identificati come pericolosi dovrà costituire l'eccezione motivata e non un principio dichiarato dal Piano. Per le sostituzioni devono sempre essere privilegiati metodi agro ecologici e favorita la conversione dei terreni all'agricoltura</p>	<p>FederBio (Federazione Italiana di Agricoltura Biologica e Biodinamica); UPBIO (Unione dei Produttori Biologici e Biodinamici FederBio)</p>

		sistemi di lotta biologica e controllo biologico delle avversità, utilizzando prodotti fitosanitari a base di sostanze attive a basso rischio, di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n.1107/2009.	biologica.	
996	sostanziale	Allo scopo di tutelare l'ambiente acquatico, entro 3 anni dall'entrata in vigore del Piano, in prossimità dei corpi idrici superficiali (naturali o artificiali, permanenti o temporanei) e nelle aree designate alla protezione di specie acquatiche significative dal punto di vista economico, ai sensi	La limitazione relativa ai corpi idrici superficiali è già esplicitata al precedente punto A.5.1. (riga 971). In questo caso le prescrizioni devono essere limitate alle sole aree designate alla protezione delle specie acquatiche significative dal punto di vista economico.	Regione Emilia-Romagna
996-1007	sostanziale	Allo scopo di tutelare l'ambiente acquatico, entro 3 anni 2 anni dall'entrata in vigore del Piano, in prossimità dei corpi idrici superficiali (naturali o artificiali, permanenti o temporanei) e nelle aree designate per la protezione di specie acquatiche significative dal punto di vista economico, ai sensi della Parte III, Allegato 9, punto 1. ii) del decreto legislativo n. 152/2006, le Regioni e le Province autonome, conformemente alle misure di cui al precedente paragrafo A.5.1, individuano prescrizioni specifiche per la limitazione e/o la sostituzione dei prodotti fitosanitari classificati pericolosi per l'ambiente acquatico, nonché dei prodotti rinvenuti nelle acque superficiali, a seguito delle attività di monitoraggio ambientale. Ove possibile, Per tale sostituzione devono essere privilegiate le misure di prevenzione basate su metodi agroecologici (allegato III del decreto legislativo n. 150/2012), nonché su sistemi di lotta biologica e controllo biologico delle avversità, utilizzando prodotti fitosanitari a base di sostanze attive a basso rischio, di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n.1107/2009.	Opportuno ridurre i tempi per l'individuazione delle prescrizioni specifiche per la sostituzione dei prodotti fitosanitari pericolosi. La sostituzione dei prodotti fitosanitari classificati come pericolosi deve essere l'obiettivo dichiarato dal PAN. Mantenere apertamente anche l'obiettivo della limitazione lascia aperta l'opzione di un obiettivo meno ambizioso, non adeguatamente motivato e giustificato. L'impossibilità alla completa sostituzione dei pesticidi identificati come pericolosi dovrà costituire l'eccezione motivata e non un principio dichiarato dal Piano. Per le sostituzioni devono sempre essere privilegiati metodi agro ecologici e favorita la conversione dei terreni all'agricoltura biologica.	AIAB
996-1007	sostanziale	Allo scopo di tutelare l'ambiente acquatico, entro 3 anni 2 anni dall'entrata in vigore del Piano, in prossimità dei corpi idrici superficiali (naturali o artificiali, permanenti	Opportuno ridurre i tempi per l'individuazione delle prescrizioni specifiche per la sostituzione dei prodotti fitosanitari	WWF Italia - LIPU – ITALIA NOSTRA - FAI – PRONATURA – TOURING

		o temporanei) e nelle aree designate per la protezione di specie acquatiche significative dal punto di vista economico, ai sensi della Parte III, Allegato 9, punto 1. ii) del decreto legislativo n. 152/2006, le Regioni e le Province autonome, conformemente alle misure di cui al precedente paragrafo A.5.1, individuano prescrizioni specifiche per la limitazione e/o la sostituzione dei prodotti fitosanitari classificati pericolosi per l'ambiente acquatico, nonché dei prodotti rinvenuti nelle acque superficiali, a seguito delle attività di monitoraggio ambientale. Ove possibile, Per tale sostituzione devono essere privilegiate le misure di prevenzione basate su metodi agroecologici (allegato III del decreto legislativo n. 150/2012), nonché su sistemi di lotta biologica e controllo biologico delle avversità, utilizzando prodotti fitosanitari a base di sostanze attive a basso rischio, di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n.1107/2009.	pericolosi. La sostituzione dei prodotti fitosanitari classificati come pericolosi deve essere l'obiettivo dichiarato dal PAN. Mantenere apertamente anche l'obiettivo della limitazione lascia aperta l'opzione di un obiettivo meno ambizioso, non adeguatamente motivato e giustificato. L'impossibilità alla completa sostituzione dei pesticidi identificati come pericolosi dovrà costituire l'eccezione motivata e non un principio dichiarato dal Piano. Per le sostituzioni devono sempre essere privilegiati metodi agro ecologici e favorita la conversione dei terreni all'agricoltura biologica.	CLUB ITALIANO
A.5.1.1 riga 2	S	... in prossimità dei corpi idrici superficiali (naturali o artificiali, permanenti o temporanei) così come individuati nel Documento di orientamento “Misure di mitigazione del rischio per la riduzione della contaminazione dei corpi idrici superficiali da deriva e ruscellamento” della Commissione Consultiva per i Prodotti Fitosanitari del luglio 2009, ...	L'individuazione di queste aree secondo questa modifica, è stata confermata dal rappresentante del Ministero dell'ambiente ad una specifica domanda del rappresentante Cia nell'incontro di presentazione del PAN del 5 dicembre 2012.	Confederazione Italiana Agricoltori
997	sostanziale	in prossimità dei corpi idrici superficiali naturali o artificiali, permanenti o temporanei)) e nelle aree umide di interesse conservazionistico (quali stagni, paludi, risorgive) e altre tipologie di ambienti lenticci legati a falda emergente o sub-affiorante e nelle aree designate....	Limitare l'applicazione delle eventuali misure obbligatorie ai soli corpi idrici definiti ai sensi del d.lgs. 152/2006, che sono anche quelli oggetto di monitoraggio. L'applicazione delle medesime misure sui restanti corsi d'acqua viene demandata alla	Regione Piemonte

			forma volontaria.	
997	sostanziale	prossimità dei corpi idrici superficiali (naturali o artificiali, permanenti o temporanei)	Sembra esagerato prevedere una fascia vegetata non trattata (attualmente 5 metri previsti nella bozza cfr. riga 1061) lungo un corpo idrico che porta acqua solo due o tre volte all'anno.	Unione Agricoltori Bolzano
A.5.1.1 riga 4 e segg.	S	... le regioni e le Province autonome, conformemente alle misure di cui al precedente paragrafo 5.1, individuano prescrizioni specifiche per tutelare l'ambiente acquatico dall'impatto dei prodotti fitosanitari, ed in particolare dei per la limitazione e/o sostituzione dei prodotti fitosanitari classificati pericolosi per l'ambiente acquatico, nonché dei prodotti rinvenuti nelle acque superficiali a seguito delle attività di monitoraggio ambientale.	La formulazione proposta è coerente con quella proposta al punto A.5.1. Si vuole evitare che la Regione debba adottare misure di limitazione dei PF stabilite "a priori", salvo il caso di rischi evidenziati dal monitoraggio ambientale.	Confederazione Italiana Agricoltori
1001	editoriale	individuano prescrizioni specifiche per la definizione e l'adozione di specifiche misure di mitigazione , la limitazione e/o la sostituzione dei prodotti fitosanitari classificati pericolosi per l'ambiente acquatico	Ricordiamo che l'obiettivo del decreto è l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. I principi attivi autorizzati sono già stati oggetto di valutazione di pericolosità per l'ambiente. Tra le misure previste dal decreto 150 nell'articolo 15 sono indicati : preferenza alle tecniche di applicazione più efficienti, quali l'uso di attrezzature di applicazione dei prodotti fitosanitari volti a minimizzare i rischi associati al fenomeno della deriva, soprattutto nelle colture verticali, quali frutteti, vigneti e pioppeti; c) ricorso a misure di mitigazione dei rischi di inquinamento da deriva, drenaggio e ruscellamento dei prodotti fitosanitari;	OPERA Research Centre – Università Cattolica Sacro Cuore

			d) aree di rispetto L'omissione di tali misure previste dal decreto ma non dal piano pare alquanto restrittiva e contraddittoria.	
1001	editoriale	individuano prescrizioni specifiche per la definizione e l'adozione di specifiche misure di mitigazione , la limitazione e/o la sostituzione dei prodotti fitosanitari classificati pericolosi per l'ambiente acquatico	Ricordiamo che l'obiettivo del decreto è l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. I principi attivi autorizzati sono già stati oggetto di valutazione di pericolosità per l'ambiente. Tra le misure previste dal decreto 150 nell'articolo 15 sono indicati : preferenza alle tecniche di applicazione più efficienti, quali l'uso di attrezzature di applicazione dei prodotti fitosanitari volti a minimizzare i rischi associati al fenomeno della deriva, soprattutto nelle colture verticali, quali frutteti, vigneti e pioppeti; c) ricorso a misure di mitigazione dei rischi di inquinamento da deriva, drenaggio e ruscellamento dei prodotti fitosanitari; d) aree di rispetto L'omissione di tali misure previste dal decreto ma non dal piano pare alquanto restrittiva e contraddittoria.	OPERA Research Centre – Università Cattolica Sacro Cuore
1001-1003	sostanziale	Eliminare “per la limitazione e/o la sostituzione dei PF classificati... sostituire con “per la mitigazione dei PF che presentano un rischio per l'ambiente acquatico.” Eliminare la frase: nonché dei prodotti rinvenuti nelle acque superficiali, a seguito delle attività di monitoraggio ambientale.	Compito del PAN è l'uso sostenibile e la mitigazione del rischio. I prodotti classificati pericolosi non necessariamente pongono un rischio. I prodotti riscontrati nelle acque superficiali non necessariamente costituiscono un rischio. Inoltre, prodotti poco persistenti nelle acque spesso sono più tossici per gli acquatici ma non vengono trovati se non con un monitoraggio ad hoc.	Regione Lombardia
1002		nonché dei prodotti rinvenuti nelle acque superficiali, a seguito delle attività di monitoraggio ambientale il	il dato di monitoraggio di per sé non indica rischio se non rapportato <u>almeno</u> a un dato	OPERA Research Centre – Università Cattolica Sacro

		cui rapporto tossicità/esposizione evidenzia un rischio nel breve e lungo periodo per l'ambiente acquatico.	relativo gli effetti sull'organismo non bersaglio. Si ricorda che la direttiva di riferimento parla di rischio e non di pericolosità	Cuore
1002- 1003	sostanziale	nonché dei prodotti fitosanitari soggetti a monitoraggio ambientale per la definizione dello stato chimico o ecologico e rinvenuti nelle acque superficiali, a seguito delle attività di monitoraggio ambientale	Troppo generico, meglio specificare	Regione Piemonte
1002		nonché dei prodotti rinvenuti nelle acque superficiali, a seguito delle attività di monitoraggio ambientale il cui rapporto tossicità/esposizione evidenzia un rischio nel breve e lungo periodo per l'ambiente acquatico.	il dato di monitoraggio di per sé non indica rischio se non rapportato <u>almeno</u> a un dato relativo gli effetti sull'organismo non bersaglio. Si ricorda che la direttiva di riferimento parla di rischio e non di pericolosità	OPERA Research Centre – Università Cattolica Sacro Cuore
1003	Editoriale	Eliminare <i>Ove possibile</i>	<i>“Ove possibile”</i> come criterio di scelta non assoluta è già contenuto nel successivo <i>“...devono essere privilegiate...”</i> . In alternativa sostituire <i>“privilegiate”</i> con <i>“utilizzate”</i> .	IBMA ITALIA
1004 - 1007	Sostanziale	Ove possibile, per tale sostituzione devono essere privilegiate fitosanitari a base di sostanze attive a basso rischio, di cui all'articolo 22 del 1006 regolamento (CE) n.1107/2009.	La frase è identica a quanto riportato alle righe 973 – 976 (vedi osservazioni fatte). Va comunque rivista o eliminata in quanto tutto il paragrafo A.5.1.1 dovrebbe avere un'impostazione completamente diversa.	Regione del Veneto
1005	sostanziale	nonchè su sistemi di lotta biologica e controllo biologico delle avversità	Controllo biologico è espressione abbandonata da tempo in ambito scientifico	Tergeo – Unione Italiana Vini
1005	sostanziale	nonchè su sistemi di lotta biologica e controllo biologico delle avversità	Controllo biologico è espressione abbandonata da tempo in ambito scientifico	DISAA, Università di Milano
1009	sostanziale	Aggiungere: Specifiche deroghe possono essere previste, sulla base delle indicazioni fornite dai Ministeri competenti con le linee guida, per trattamenti da realizzare in alcuni ambienti	In alcuni particolari ambienti acquatici, come ad esempio le risaie, l'utilizzo dei soli metodi ecologici per la completa sostituzione dell'utilizzo dei prodotti fitosanitari può	FIRAB

		acquatici laddove sia dimostrato il maggiore impatto sulla biodiversità delle misure sostitutive (esempio nelle risaie), adottando comunque tutte le misure idonee per assicurare la tutela della salute umana.	comportare per alcuni specifici target (habitat e specie come le garzaie di ardeidi) impatti rilevanti. E' pertanto opportuno prevedere la possibilità di deroga alla completa sostituzione dei trattamenti fitosanitari nel caso in cui sia dimostrato il maggiore impatto negativo sulla biodiversità delle misure alternative praticabili. Le deroghe dovranno essere specificate per singole aree e tipologie di habitat acquatici nelle prescrizioni individuate dalle Regioni e Province autonome, sulla base delle linee guida adottate dai Ministeri competenti.	
1009	sostanziale	Aggiungere: Specifiche deroghe possono essere previste, sulla base delle indicazioni fornite dai Ministeri competenti con le linee guida, per trattamenti da realizzare in alcuni ambienti acquatici laddove sia dimostrato il maggiore impatto sulla biodiversità delle misure sostitutive (esempio nelle risaie), adottando comunque tutte le misure idonee per assicurare la tutela della salute umana.	In alcuni particolari ambienti acquatici, come ad esempio le risaie, l'utilizzo dei soli metodi ecologici per la completa sostituzione dell'utilizzo dei prodotti fitosanitari può comportare per alcuni specifici target (habitat e specie come le garzaie di ardeidi) impatti rilevanti. E' pertanto opportuno prevedere la possibilità di deroga alla completa sostituzione dei trattamenti fitosanitari nel caso in cui sia dimostrato il maggiore impatto negativo sulla biodiversità delle misure alternative praticabili. Le deroghe dovranno essere specificate per singole aree e tipologie di habitat acquatici nelle prescrizioni individuate dalle Regioni e Province autonome, sulla base delle linee guida adottate dai Ministeri competenti.	FederBio (Federazione Italiana di Agricoltura Biologica e Biodinamica); UPBIO (Unione dei Produttori Biologici e Biodinamici FederBio)
1009	sostanziale	Aggiungere: Specifiche deroghe possono essere previste, sulla base delle indicazioni fornite dai Ministeri competenti con le linee guida, per trattamenti da realizzare in alcuni ambienti acquatici laddove sia dimostrato il maggiore impatto sulla biodiversità delle misure sostitutive (esempio nelle risaie), adottando comunque tutte le misure idonee	In alcuni particolari ambienti acquatici, come ad esempio le risaie, l'utilizzo dei soli metodi ecologici per la completa sostituzione dell'utilizzo dei prodotti fitosanitari può comportare per alcuni specifici target (habitat e specie come le garzaie di ardeidi) impatti rilevanti. E'	AIAB

		per assicurare la tutela della salute umana.	<p>peraltro opportuno prevedere la possibilità di deroga alla completa sostituzione dei trattamenti fitosanitari nel caso in cui sia dimostrato il maggiore impatto negativo sulla biodiversità delle misure alternative praticabili. Le deroghe dovranno essere specificate per singole aree e tipologie di habitat acquatici nelle prescrizioni individuate dalle Regioni e Province autonome, sulla base delle linee guida adottate dai Ministeri competenti.</p>	
1009	sostanziale	<p>Aggiungere: Specifiche deroghe possono essere previste, sulla base delle indicazioni fornite dai Ministeri competenti con le linee guida, per trattamenti da realizzare in alcuni ambienti acquatici laddove sia dimostrato il maggiore impatto sulla biodiversità delle misure sostitutive (esempio nelle risaie), adottando comunque tutte le misure idonee per assicurare la tutela della salute umana.</p>	<p>In alcuni particolari ambienti acquatici, come ad esempio le risaie, l'utilizzo dei soli metodi ecologici per la completa sostituzione dell'utilizzo dei prodotti fitosanitari può comportare per alcuni specifici target (habitat e specie come le garzaie di ardeidi) impatti rilevanti. E' pertanto opportuno prevedere la possibilità di deroga alla completa sostituzione dei trattamenti fitosanitari nel caso in cui sia dimostrato il maggiore impatto negativo sulla biodiversità delle misure alternative praticabili. Le deroghe dovranno essere specificate per singole aree e tipologie di habitat acquatici nelle prescrizioni individuate dalle Regioni e Province autonome, sulla base delle linee guida adottate dai Ministeri competenti.</p>	<p>WWF Italia - LIPU – ITALIA NOSTRA - FAI – PRONATURA – TOURING CLUB ITALIANO</p>
A.5.1.2	R.C.	<p>Si chiede di chiarire l'esatta individuazione delle Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, alla luce dell'art. 94 del DLgvo 152/2006, a cui si fa riferimento, che distingue, al comma 1, le aree di salvaguardia (distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto) dalle zone di protezione (da individuare all'interno dei bacini</p>	<p>Richiesta di chiarimento</p>	<p>Confederazione Italiana Agricoltori</p>

		imbriferi e delle aree di ricarica della falda)		
1012-1023	Sostanziale	<p>Allo scopo di tutelare la qualità dell'acqua potabile, entro 3 anni dall'entrata in vigore del Piano, nelle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano di cui all'articolo 94 del citato decreto legislativo n.152/2006, le Regioni e le Province autonome individuano, conformemente alle misure di cui al precedente paragrafo A.5.1, prescrizioni specifiche per l'utilizzazione preferenziale di prodotti fitosanitari che non riportano in etichetta la limitazione e/o sostituzione dei prodotti fitosanitari che possono contaminare le acque destinate al consumo umano (che riportano in etichetta le pertinenti frasi di precauzione SPe1 e SPe2 e dei prodotti non rinvenuti nelle acque superficiali e sotterranee, a seguito delle attività di monitoraggio ambientale, compatibilmente con il rispetto di strategie antiresistenza.</p> <p>Ove possibile, vanno applicati i metodi previsti in per tale sostituzione devono essere privilegiate le misure di prevenzione basate su metodi agroecologici (allegato III del decreto legislativo n. 150/2012, nonché su sistemi di lotta biologica sostenibili, efficaci , e privi di effetti negativi nei confronti dell' uomo, organismi non bersaglio e ambiente, utilizzando prodotti fitosanitari a base di sostanze attive a basso rischio, definite ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (CE) n.1107/2009.</p> <p>Nelle predette aree di salvaguardia le Regioni e le Province autonome possono stabilire ulteriori prescrizioni e limitazioni nell'ambito dei piani di utilizzazione di cui all'articolo 94, comma 4, lettera c) del citato decreto legislativo n. 152/2006, compatibilmente con i principi della protezione sostenibile.</p>	<p>Nel DL 150/2012 si parla di preferenza per prodotti fitosanitari meno pericolosi per l'ambiente acquatico e non di sostituzione come riportato nel PAN che quindi interpreta in modo restrittivo il DL e non tiene in considerazione eventuali problemi connessi con l'applicazione di strategie antiresistenza. I sistemi di lotta biologica e controllo biologico delle avversità contrariamente ai prodotti fitosanitari non vengono sottoposti a nessun monitoraggio relativo al destino ambientale, eventuali effetti negativi nei confronti di organismi non bersaglio o dell'uomo che al contrario dovrebbero essere attentamente valutati.</p> <p>In queste righe viene trasmesso un concetto generico di lotta biologica, bisognerebbe invece definire delle linee o delle specifiche relative ai prodotti da utilizzare in aree specifiche e soprattutto definire le tipologie di attrezzature utilizzabili in queste aree. Si cita ad esempio l'esperienza tedesca che definisce l'ampiezza delle fasce di rispetto in funzione della tipologia di prodotto utilizzato, della sua tossicità ed in funzione dell'attrezzatura di distribuzione: le fasce saranno tanto più ristrette quanto più le attrezzature garantiranno la riduzione della deriva (ugelli antideriva) fino ad essere minime nel caso dell'utilizzo di attrezzature a tunnel. Ciò indurrebbe le aziende, al momento della sostituzione di attrezzature obsolete, ad orientarsi verso atomizzatori evoluti ed a minore impatto sull'aria e sul suolo. Le aziende che oggi hanno vigneti o frutteti in prossimità di aree specifiche</p>	Tergeo – Unione Italiana Vini

			potranno continuare a coltivarli se utilizzeranno attrezzature a bassa deriva, altrimenti ci sarà il rischio di non poter più “fare agricoltura” in prossimità di abitazioni o di corsi d’acqua: si pensi ad esempio all’impatto sulla viticoltura collinare di Valdobbiadene o sulla frutticoltura della Valle di Non.	
1012-1019	sostanziale	Allo scopo di tutelare la qualità dell’acqua potabile, entro 3 anni 2 anni dall’entrata in vigore del Piano, nelle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano di cui all’articolo 94 del citato decreto legislativo n.152/2006, le Regioni e le Province autonome individuano, conformemente alle misure di cui al precedente paragrafo A.5.1, prescrizioni specifiche per la limitazione e/o sostituzione dei prodotti fitosanitari che possono contaminare le acque destinate al consumo umano (che riportano in etichetta le pertinenti frasi di precauzione SPe1 1017 e SPe2) e dei prodotti rinvenuti nelle acque superficiali e sotterranee, a seguito delle attività di monitoraggio ambientale.	Opportuno ridurre i tempi per l’individuazione delle prescrizioni specifiche per la sostituzione dei prodotti fitosanitari che possono contaminare le acque destinate al consumo umano. L’obiettivo della sostituzione dei pesticidi ritenuti pericolosi è ancora di più valido per la tutela delle acque destinate al consumo umano. Anche in questo caso l’obiettivo dichiarato della sola “limitazione” non appare opportuno e coerente.	FIRAB
1012-1019	sostanziale	Allo scopo di tutelare la qualità dell’acqua potabile, entro 3 anni 2 anni dall’entrata in vigore del Piano, nelle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano di cui all’articolo 94 del citato decreto legislativo n.152/2006, le Regioni e le Province autonome individuano, conformemente alle misure di cui al precedente paragrafo A.5.1, prescrizioni specifiche per la limitazione e/o sostituzione dei prodotti fitosanitari che possono contaminare le acque destinate al consumo umano (che riportano in etichetta le pertinenti frasi di precauzione SPe1 1017 e SPe2) e dei prodotti rinvenuti nelle acque superficiali e sotterranee, a seguito delle	Opportuno ridurre i tempi per l’individuazione delle prescrizioni specifiche per la sostituzione dei prodotti fitosanitari che possono contaminare le acque destinate al consumo umano. L’obiettivo della sostituzione dei pesticidi ritenuti pericolosi è ancora di più valido per la tutela delle acque destinate al consumo umano. Anche in questo caso l’obiettivo dichiarato della sola “limitazione” non appare opportuno e coerente.	FederBio (Federazione Italiana di Agricoltura Biologica e Biodinamica); UPBIO (Unione dei Produttori Biologici e Biodinamici FederBio)

		attività di monitoraggio ambientale.		
1012-1019	sostanziale	Allo scopo di tutelare la qualità dell'acqua potabile, entro 3 anni 2 anni dall'entrata in vigore del Piano, nelle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano di cui all'articolo 94 del citato decreto legislativo n.152/2006, le Regioni e le Province autonome individuano, conformemente alle misure di cui al precedente paragrafo A.5.1, prescrizioni specifiche per la limitazione e/o sostituzione dei prodotti fitosanitari che possono contaminare le acque destinate al consumo umano (che riportano in etichetta le pertinenti frasi di precauzione SPe1 1017 e SPe2) e dei prodotti rinvenuti nelle acque superficiali e sotterranee, a seguito delle attività di monitoraggio ambientale.	<p>Opportuno ridurre i tempi per l'individuazione delle prescrizioni specifiche per la sostituzione dei prodotti fitosanitari che possono contaminare le acque destinate al consumo umano.</p> <p>L'obiettivo della sostituzione dei pesticidi ritenuti pericolosi è ancora di più valido per la tutela delle acque destinate al consumo umano.</p> <p>Anche in questo caso l'obiettivo dichiarato della sola "limitazione" non appare opportuno e coerente.</p>	AIAB
1012-1019	sostanziale	Allo scopo di tutelare la qualità dell'acqua potabile, entro 3 anni 2 anni dall'entrata in vigore del Piano, nelle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano di cui all'articolo 94 del citato decreto legislativo n.152/2006, le Regioni e le Province autonome individuano, conformemente alle misure di cui al precedente paragrafo A.5.1, prescrizioni specifiche per la limitazione e/o sostituzione dei prodotti fitosanitari che possono contaminare le acque destinate al consumo umano (che riportano in etichetta le pertinenti frasi di precauzione SPe1 1017 e SPe2) e dei prodotti rinvenuti nelle acque superficiali e sotterranee, a seguito delle attività di monitoraggio ambientale.	<p>Opportuno ridurre i tempi per l'individuazione delle prescrizioni specifiche per la sostituzione dei prodotti fitosanitari che possono contaminare le acque destinate al consumo umano.</p> <p>L'obiettivo della sostituzione dei pesticidi ritenuti pericolosi è ancora di più valido per la tutela delle acque destinate al consumo umano.</p> <p>Anche in questo caso l'obiettivo dichiarato della sola "limitazione" non appare opportuno e coerente.</p>	WWF Italia - LIPU – ITALIA NOSTRA - FAI – PRONATURA – TOURING CLUB ITALIANO
1012-1023	Sostanziale	Allo scopo di tutelare la qualità dell'acqua potabile, entro 3 anni dall'entrata in vigore del Piano, nelle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano di cui all'articolo 94 del citato decreto legislativo n.152/2006, le Regioni e le Province autonome individuano, conformemente alle misure di cui al precedente paragrafo A.5.1, prescrizioni specifiche per l'utilizzazione preferenziale di prodotti fitosanitari che non riportano in etichetta la limitazione e/o sostituzione dei prodotti fitosanitari che	Nel DL 150/2012 si parla di preferenza per prodotti fitosanitari meno pericolosi per l'ambiente acquatico e non di sostituzione come riportato nel PAN che quindi interpreta in modo restrittivo il DL e non tiene in considerazione eventuali problemi connessi con l'applicazione di strategie antiresistenza. I sistemi di lotta biologica e controllo biologico delle avversità contrariamente ai prodotti fitosanitari non vengono sottoposti a	DISAA, Università di Milano

		<p>possono contaminare le acque destinate al consumo umano (che riportano in etichetta le pertinenti frasi di precauzione SPe1 e SPe2 e dei prodotti non rinvenuti nelle acque superficiali e sotterranee, a seguito delle attività di monitoraggio ambientale, compatibilmente con il rispetto di strategie antiresistenza.</p> <p>Ove possibile, vanno applicati i metodi previsti in per tale sostituzione evono essere privilegiate le misure di prevenzione basate su metodi agro ecologici allegato III del decreto legislativo n. 150/2012, nonché su sistemi di lotta biologica sostenibili, efficaci , e privi di effetti negativi nei confronti dell' uomo, organismi non bersaglio e ambiente, utilizzando prodotti fitosanitari a base di sostanze attive a basso rischio, definite ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (CE) n.1107/2009.</p> <p>Nelle predette aree di salvaguardia le Regioni e le Province autonome possono stabilire ulteriori prescrizioni e limitazioni nell'ambito dei piani di utilizzazione di cui all'articolo 94, comma 4, lettera c) del citato decreto legislativo n. 152/2006, compatibilmente con i principi della protezione sostenibile.</p>	<p>nessun monitoraggio relativo al destino ambientale, eventuali effetti negativi nei confronti di organismi non bersaglio o dell'uomo che al contrario dovrebbero essere attentamente valutati</p>	
<p>A.5.1.2 riga 3 e segg.</p>	<p>S</p>	<p>... le Regioni e le Province autonome individuano, conformemente alle misure di cui al precedente paragrafo A.5.1, prescrizioni specifiche per la tutela delle acque destinate al consumo umano, con particolare attenzione ai limitazione e/o sostituzione dei prodotti fitosanitari che possono contaminare le acque destinate al consumo umano (che riportano in etichetta le pertinenti frasi di precauzione SPe1 e SPe2) e dei prodotti rinvenuti nelle acque superficiali e sotterranee, a seguito delle attività di monitoraggio ambientale.</p>	<p>La formulazione proposta è coerente con quella proposta al punto A.5.1. Si vuole evitare che la Regione debba adottare misure di limitazione dei PF stabilite "a priori", salvo il caso di rischi evidenziati dal monitoraggio ambientale.</p>	<p>Confederazione Italiana Agricoltori</p>

1015	sostanziale	conformemente alle misure di cui al precedente paragrafo A.5.1, e a Piani regionali di tutela delle acque eventualmente già vigenti,	Occorre prevedere il riconoscimento di misure già attuate	Confagricoltura
1016		, le Regioni e le Province autonome individuano, conformemente alle misure di cui al precedente paragrafo A.5.1, prescrizioni specifiche per la definizione e l'adozione di specifiche misure di mitigazione, limitazione e/o sostituzione dei prodotti fitosanitari che possono contaminare le acque destinate al consumo umano	Vedi commenti riga 1001	OPERA Research Centre – Università Cattolica Sacro Cuore
1016		, le Regioni e le Province autonome individuano, conformemente alle misure di cui al precedente paragrafo A.5.1, prescrizioni specifiche per la definizione e l'adozione di specifiche misure di mitigazione, limitazione e/o sostituzione dei prodotti fitosanitari che possono contaminare le acque destinate al consumo umano	Vedi commenti riga 1001	OPERA Research Centre – Università Cattolica Sacro Cuore
Da 1016 a 1019	sostanziale	...prescrizioni specifiche per la limitazione e/o sostituzione dei prodotti fitosanitari ridurre sulla base della normativa vigente il rischio di contaminazione che possono contaminare le acque destinate al consumo umano (che riportano in etichetta le pertinenti frasi di precauzione SPe1 1017 e SPe2) e dei prodotti rinvenuti nelle acque superficiali e sotterranee, a seguito delle attività di monitoraggio ambientale. Eventuali limitazioni e/o sostituzioni di prodotti fitosanitari saranno previste da parte delle Regioni solo qualora i dati di monitoraggio delle salute delle acque evidenzino casi di contaminazione al di sopra dei	Il Piano non tiene in alcun conto delle misure già in vigore in materia ai sensi del d.lgs. 152/2006. Contempla, invece, la necessità di introdurre provvedimenti ulteriori ripetendo più volte il concetto della limitazione e/o sostituzione dei fitofarmaci con quelli di origine naturale, quando la direttiva si limita a prevedere che le misure devono “dare preferenza ai fitofarmaci che non sono considerati pericolosi per l’ambiente acquatico né contengono sostanze prioritarie pericolose”. In sostanza, la	COLDIRETTI

		parametri stabiliti dalla legge.	direttiva non prevede che la sostituzione debba avvenire necessariamente con un prodotto di origine naturale, ma è sufficiente che non sia pericoloso per l'ambiente acquatico. I fitofarmaci di origine naturale ed i sistemi di lotta biologica, infatti, non sono sempre in efficaci nel trattamento di alcune patologie delle piante e quindi si richiede la massima flessibilità di scelta all'agricoltore affinché non siano compromesse le colture.	
1016	sostanziale	eliminare: “ la limitazione e/o la sostituzione dei PF ” sostituire con “ ridurre i rischi derivanti dall’uso dei PF ”	Non si può parlare solo di limitazione e sostituzione è necessario considerare anche la possibilità di introdurre misure di mitigazione quindi si ritiene più corretto il concetto di rischio	Regione Lombardia
1017-19	sostanziale	Eliminare la frase: (che riportano in etichetta le pertinenti frasi di precauzione SPe1 e SPe2) e dei prodotti rinvenuti nelle acque superficiali e sotterranee, a seguito delle attività di monitoraggio ambientale	Le frasi SPe1 e SPe2 sono già frasi di precauzione all’uso e quindi non ha senso limitare i prodotti con queste frasi in aree con caratteristiche diverse da quanto riportato in etichetta. Esempio SPe2 prevede limite per terreni sabbiosi, di conseguenza è utilizzabile in quelli argillosi. Generalizzare non è tecnicamente sostenibile. Prima di eliminare dall’uso tutti i prodotti a base di un principio attivo riscontrato in falda, va verificato l’uso degli stessi e il motivo della contaminazione.	Regione Lombardia
1018		e dei prodotti rinvenuti nelle acque superficiali e sotterranee, a seguito delle attività di monitoraggio ambientale il cui rapporto tossicità/esposizione evidenzia un rischio per l’uomo o supera i livelli prescritti dalla direttiva quadro per le acque.	Vedi commento riga 1002.	OPERA Research Centre – Università Cattolica Sacro Cuore

1018		e dei prodotti rinvenuti nelle acque superficiali e sotterranee, a seguito delle attività di monitoraggio ambientale il cui rapporto tossicità/esposizione evidenzia un rischio per l'uomo o supera i livelli prescritti dalla direttiva quadro per le acque.	Vedi commento riga 1002.	OPERA Research Centre – Università Cattolica Sacro Cuore
1020-1023	sostanziale	Ove possibile , Per tale sostituzione devono essere privilegiate le misure di prevenzione basate su metodi agroecologici (allegato III del decreto legislativo n. 150/2012), nonché su sistemi di lotta biologica e controllo delle avversità, utilizzando prodotti fitosanitari a base di sostanze attive a basso rischio, definite ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (CE) n.1107/2009.	Il termine “Ove possibile” lascia aperta una eccessiva discrezionalità nella valutazione della possibilità o meno di utilizzare in via prioritaria le misure basate su metodi agroecologici, favorendo nelle aree più vulnerabili la conversione all'agricoltura biologica.	FIRAB
1020-1023	sostanziale	Ove possibile , Per tale sostituzione devono essere privilegiate le misure di prevenzione basate su metodi agroecologici (allegato III del decreto legislativo n. 150/2012), nonché su sistemi di lotta biologica e controllo delle avversità, utilizzando prodotti fitosanitari a base di sostanze attive a basso rischio, definite ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (CE) n.1107/2009.	Il termine “Ove possibile” lascia aperta una eccessiva discrezionalità nella valutazione della possibilità o meno di utilizzare in via prioritaria le misure basate su metodi agroecologici, favorendo nelle aree più vulnerabili la conversione all'agricoltura biologica.	FederBio (Federazione Italiana di Agricoltura Biologica e Biodinamica); UPBIO (Unione dei Produttori Biologici e Biodinamici FederBio)
1020-1023	sostanziale	Ove possibile , Per tale sostituzione devono essere privilegiate le misure di prevenzione basate su metodi agroecologici (allegato III del decreto legislativo n. 150/2012), nonché su sistemi di lotta biologica e controllo delle avversità, utilizzando prodotti fitosanitari a base di sostanze attive a basso rischio, definite ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (CE) n.1107/2009.	Il termine “Ove possibile” lascia aperta una eccessiva discrezionalità nella valutazione della possibilità o meno di utilizzare in via prioritaria le misure basate su metodi agroecologici, favorendo nelle aree più vulnerabili la conversione all'agricoltura biologica.	AIAB
1020-1023	sostanziale	Ove possibile , Per tale sostituzione devono essere privilegiate le misure di prevenzione basate su metodi agroecologici (allegato III del decreto legislativo n. 150/2012), nonché su sistemi di lotta biologica e controllo delle avversità, utilizzando prodotti fitosanitari a base di sostanze attive a basso rischio, definite ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (CE) n.1107/2009.	Il termine “Ove possibile” lascia aperta una eccessiva discrezionalità nella valutazione della possibilità o meno di utilizzare in via prioritaria le misure basate su metodi agroecologici, favorendo nelle aree più vulnerabili la conversione all'agricoltura biologica.	WWF Italia - LIPU – ITALIA NOSTRA - FAI – PRONATURA – TOURING CLUB ITALIANO

			biologica.	
1020	Editoriale	Eliminare <i>Ove possibile</i>	“ <i>Ove possibile</i> ” come criterio di scelta non assoluta è già contenuto nel successivo “... <i>devono essere privilegiate</i> ...”. In alternativa sostituire “ <i>privilegiate</i> ” con “ <i>utilizzate</i> ”.	IBMA ITALIA
1020-1023	sostanziale	Ove possibile, per tale sostituzione devono essere privilegiate le misure di prevenzione basate su metodi agroecologici (allegato III del decreto legislativo n. 150/2012), nonché su sistemi di lotta biologica e controllo delle avversità, utilizzando prodotti fitosanitari a base di sostanze attive a basso rischio, definite ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (CE) n.1107/2009.		Confagricoltura
1020-23	sostanziale	Eliminare Ove possibile, per tale sostituzione devono essere privilegiate le misure di prevenzione basate su metodi agroecologici (allegato III del decreto legislativo n. 150/2012), nonché su sistemi di lotta biologica e controllo delle avversità, utilizzando prodotti fitosanitari a base di sostanze attive a basso rischio, definite ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (CE) n.1107/2009.	Pleonastico, già citato in A.5.1	Regione Lombardia
A.5.1 paragrafi 3 e 4	S	Le suddette misure tengono conto della preferenza da dare ai prodotti fitosanitari che non sono classificati come pericolosi per l'ambiente acquatico e ai prodotti fitosanitari che non contengono sostanze attive che rientrano nell'elenco delle sostanze prioritarie pericolose del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219 e s.m.i.. . dell'eventuale limitazione dei prodotti fitosanitari pericolosi per l'ambiente acquatico e, laddove possibile, della loro sostituzione con prodotti fitosanitari meno pericolosi o con misure di prevenzione basate su metodi agro-ecologici (allegato III del decreto legislativo n. 150/2012), nonché su sistemi di lotta biologica e controllo biologico delle	La richiesta di modifica riporta il testo utilizzato dalla direttiva nel punto specifico, che fornisce un orientamento (il cui grado di attuazione dipenderà anche dalle alternative effettivamente disponibili e praticabili) e non una prescrizione a priori.	Confederazione Italiana Agricoltori

		<p>avversità e con prodotti fitosanitari a base di sostanze attive a basso rischio, definite ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (CE) n.1107/2009.</p> <p>Tali misure tengono conto, altresì, della sostituzione dei prodotti fitosanitari a base di sostanze attive che rientrano nell'elenco delle sostanze prioritarie pericolose del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219 e s.m.i..</p>		
1029- 1032	sostanziale	<p>Entro 18 mesi dall'entrata in vigore del Piano, il Consiglio predispose linee guida sulle misure di mitigazione del rischio, in grado di ridurre la deriva, il ruscellamento e il drenaggio. In tale contesto vanno, tra l'altro, classificati gli ugelli antideriva in base alla loro capacità di ridurre la deriva stessa e definite le caratteristiche e la capacità di contenimento delle siepi.</p>	<p>Si ritiene che tali indicazioni possano essere inserite nelle linee guida generali per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile già previste al punta A.5.1</p> <p>Fare un'unica linea guida, magari per stralci successivi</p>	Regione Piemonte
1029-1032	sostanziale	<p>Entro 18 mesi 12 mesi dall'entrata in vigore del Piano, l'ISPRA e il Consiglio predispongono congiuntamente le linee guida sulle misure di mitigazione del rischio, in grado di ridurre la deriva, il ruscellamento e il drenaggio. In tale contesto vanno, tra l'altro, classificati gli ugelli antideriva in base alla loro capacità di ridurre la deriva stessa e definite le caratteristiche e la capacità di contenimento delle siepi.</p>	<p>Opportuno ridurre i tempi della predisposizione delle linee guida (devono essere un unico documento integrato con le linee guida già indicate al paragrafo A.5.1, riga 966).</p> <p>Si ritiene importante riconoscere espressamente il ruolo dell'ISPRA accanto al Comitato Tecnico Scientifico di cui all'art.5 del Decreto Legislativo n.150 del 14 agosto 2012, non dando per scontato che rappresentanti dell'ISPRA possano essere indicati dal Ministero dell'Ambiente nel Consiglio. In ogni caso deve essere l'ISPRA con tutti i suoi dipartimenti ad essere</p>	FIRAB

			opportunamente coinvolto nella predisposizione delle linee guida previste dal PAN.	
1029-1032	sostanziale	Entro 18 mesi 12 mesi dall'entrata in vigore del Piano, l'ISPRA e il Consiglio predispongono congiuntamente le linee guida sulle misure di mitigazione del rischio, in grado di ridurre la deriva, il ruscellamento e il drenaggio. In tale contesto vanno, tra l'altro, classificati gli ugelli antideriva in base alla loro capacità di ridurre la deriva stessa e definite le caratteristiche e la capacità di contenimento delle siepi.	Opportuno ridurre i tempi della predisposizione delle linee guida (devono essere un unico documento integrato con le linee guida già indicate al paragrafo A.5.1, riga 966). Si ritiene importante riconoscere espressamente il ruolo dell'ISPRA accanto al Comitato Tecnico Scientifico di cui all'art.5 del Decreto Legislativo n.150 del 14 agosto 2012, non dando per scontato che rappresentanti dell'ISPRA possano essere indicati dal Ministero dell'Ambiente nel Consiglio. In ogni caso deve essere l'ISPRA con tutti i suoi dipartimenti ad essere opportunamente coinvolto nella predisposizione delle linee guida previste dal PAN.	FederBio (Federazione Italiana di Agricoltura Biologica e Biodinamica); UPBIO (Unione dei Produttori Biologici e Biodinamici FederBio)
16	Sostanziale	A.5.1.3 – primo capoverso Entro 18 mesi dall'entrata in vigore del Piano, il Consiglio predisporre linee guida sulle misure di mitigazione del rischio, in grado di ridurre la deriva, il ruscellamento e il drenaggio. In tale contesto vanno, tra l'altro, classificati gli ugelli antideriva in base alla loro capacità di ridurre la deriva stessa e definite le caratteristiche e la capacità di contenimento delle siepi.	Ridondante: si ritiene che tali indicazioni possano essere inserite nelle linee guida generali per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile già previste al punto A.5.1	AGENZIA LAORE SARDEGNA
1029-1032	sostanziale	Entro <u>18 mesi</u> 12 mesi dall'entrata in vigore del Piano, l'ISPRA e il Consiglio predispongono congiuntamente le linee guida sulle misure di mitigazione del rischio, in grado di ridurre la deriva, il	Opportuno ridurre i tempi della predisposizione delle linee guida (devono essere un unico documento integrato con le linee guida già indicate al paragrafo A.5.1,	AIAB

		ruscellamento e il drenaggio. In tale contesto vanno, tra l'altro, classificati gli ugelli antideriva in base alla loro capacità di ridurre la deriva stessa e definite le caratteristiche e la capacità di contenimento delle siepi.	riga 966). Si ritiene importante riconoscere espressamente il ruolo dell'ISPRA accanto al Comitato Tecnico Scientifico di cui all'art.5 del Decreto Legislativo n.150 del 14 agosto 2012, non dando per scontato che rappresentanti dell'ISPRA possano essere indicati dal Ministero dell'Ambiente nel Consiglio. In ogni caso deve essere l'ISPRA con tutti i suoi dipartimenti ad essere opportunamente coinvolto nella predisposizione delle linee guida previste dal PAN.	
1029-1032	sostanziale	Entro 18 mesi 12 mesi dall'entrata in vigore del Piano, l'ISPRA e il Consiglio predispongono congiuntamente le linee guida sulle misure di mitigazione del rischio, in grado di ridurre la deriva, il ruscellamento e il drenaggio. In tale contesto vanno, tra l'altro, classificati gli ugelli antideriva in base alla loro capacità di ridurre la deriva stessa e definite le caratteristiche e la capacità di contenimento delle siepi.	Opportuno ridurre i tempi della predisposizione delle linee guida (devono essere un unico documento integrato con le linee guida già indicate al paragrafo A.5.1, riga 966). Si ritiene importante riconoscere espressamente il ruolo dell'ISPRA accanto al Comitato Tecnico Scientifico di cui all'art.5 del Decreto Legislativo n.150 del 14 agosto 2012, non dando per scontato che rappresentanti dell'ISPRA possano essere indicati dal Ministero dell'Ambiente nel Consiglio. In ogni caso deve essere l'ISPRA con tutti i suoi dipartimenti ad essere opportunamente coinvolto nella predisposizione delle linee guida previste dal PAN.	WWF Italia - LIPU – ITALIA NOSTRA - FAI – PRONATURA – TOURING CLUB ITALIANO
1030	sostanziale	In tale contesto vanno, tra l'altro, classificati gli ugelli antideriva in base alla loro capacità di ridurre la deriva stessa e definite le caratteristiche e la capacità di contenimento delle siepi. valutati i fattori relativi alle modalità di trattamento, alle attrezzature utilizzate, ai prodotti fitosanitari impiegati	In questo contesto si ritiene più coretto parlare in termini generali. Le richiamate linee guida definiranno poi i dettagli tecnici.	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

1031	sostanziale	In tale contesto vanno, tra l'altro, classificati gli ugelli antideriva e le macchine irroratrici	Anche la macchina irroratrice deve essere classificata in funzione della deriva generata con riferimento, ad esempio, alla componentistica di cui è dotata e al tipo di regolazione adottato (es. altezza di lavoro).	FEDERUNACOMA
1031	sostanziale	In tale contesto vanno, tra l'altro, classificati gli ugelli antideriva e le macchine irroratrici In tale contesto, è necessario giungere al più presto alla classificazione, in funzione della deriva da loro generata, delle macchine e attrezzature (inclusi gli ugelli) utilizzate per la distribuzione dei prodotti fitosanitari promuovendo l'utilizzo delle classi di riduzione individuate a livello internazionale (ISO 22369-1)	Anche la macchina irroratrice deve essere classificata in funzione della deriva generata con riferimento, ad esempio, alla componentistica di cui è dotata e al tipo di regolazione adottato (es. altezza di lavoro).	Gruppo interregionale coordinato da ENAMA
1031	sostanziale contesto vanno, tra l'altro, classificati gli ugelli antideriva in base alla loro capacità di ridurre la deriva stessa, distinguendo specificatamente il loro reale apporto di riduzione per le varie tipologie di coltivazioni (grandi colture e arboree) e definite le caratteristiche e la capacità di contenimento delle siepi.	Gli ugelli antideriva sugli atomizzatori non sono sempre sinonimo di buona azione di contenimento della deriva a causa della distribuzione della soluzione in una dimensione meno circoscritta delle colture a terra.	Assomela e OP associate
1031	sostanziale contesto vanno, tra l'altro, classificati gli ugelli antideriva in base alla loro capacità di ridurre la deriva stessa, distinguendo specificatamente il loro reale apporto di riduzione per le varie tipologie di coltivazioni (grandi colture e arboree) e definite le caratteristiche e la capacità di contenimento delle siepi.	Gli ugelli antideriva sugli atomizzatori non sono sempre sinonimo di buona azione di contenimento della deriva a causa della distribuzione della soluzione in una dimensione meno circoscritta delle colture a terra.	<ol style="list-style-type: none"> 1. APOCONERPO soc coop agricola, Bologna 2. APOFRUIT Italia, Cesena (FC) 3. OROGELFRESCO, Cesena (FC) 4. EUROPFRUIT, Cesena (FC) 5. CICO, Ferrara (FC) 6. AFE, Ferrara (FC) 7. GRANFRUTTAZANI (Granarolo Faentino – Faenza) (RA) 8. COFERASTA Ferrara (FC)

				<p>9. AGRITEAM Consorzio Cooperativo Servizi, Bologna (BO)</p> <p>10. ASSOPA (Associazione Patate Bologna)</p>
1032	sostanziale	e definite le caratteristiche e la capacità di contenimento delle siepi create unicamente con l'intento di ridurre la deriva dei prodotti fitosanitari.	<p>E' opportuno sottolineare che la funzione di tali formazioni è unicamente correlata all'obiettivo di riduzione della deriva dei prodotti fitosanitari, cercando di evitare in tal modo qualsiasi implicito legame con obiettivi di biodiversità e riducendo, di conseguenza, il rischio dell'applicazione di vincoli all'eliminazione imposti da alcune normative di settore (ad. esempio derivante dalle Direttive Habitat e Uccelli nelle aree Rete natura 2000).</p> <p>Infine, anche alla luce del fatto che si spesso osservata l'applicazione di una "raccomandazione" contenuta in linee guida o in documenti simili con risvolti vincolistici, si ritiene opportuno applicare la modifica proposta per poter consentire alle Regioni e Province autonome la previsione di opportuni strumenti per incentivare, nell'ambito della Politica Agricola Comune (PAC) e conformemente alle suddette linee guida, l'applicazione di tecniche e pratiche volte al miglioramento della qualità ambientale ed alla protezione dell'ambiente acquatico dai fenomeni di inquinamento conseguenti alla deriva dei prodotti fitosanitari ed alla lisciviazione degli stessi, sia per ruscellamento che per percolazione.</p>	Regione Emilia-Romagna
1032	Sostanziale	All'interno delle linee guida predisposte dal Consiglio	Coinvolgere e integrare la collaborazione tra	Aspromiele - Piemonte

		inserire anche misure per la mitigazione del rischio all'apicoltura: (monitoraggi, dati ambientali es. BeeNet ecc..)	il comparto agricolo della coltivazione con quello apistico, riconoscendone l'esclusiva interdipendenza	
1033 – 1037	Sostanziale	Inoltre devono essere incentivato l'uso di strumenti per controllare le derive dei fitosanitari e i trasgressori dei limiti devono essere sanzionati	Vedi sopra	FUTUROFILIERE
1037	editoriale	ed alla lisciviazione degli stessi, sia per ruscellamento sia che per percolazione.	Si ritiene necessario sottolineare che la definizione di lisciviazione in idrogeologia e pedologia indicherebbe il processo per cui gli elementi solubili del suolo, per effetto dello scorrimento e della percolazione delle acque, vengono trasportati o migrano negli strati più profondi. Nella fattispecie non si vuole intendere solo l'infiltrazione nel terreno ma anche il trasporto nel mezzo acquoso per veicolazione nel flusso idrico, drenaggio o scorrimento superficiale. Non sembra quindi univoco il significato di lisciviazione rispetto a percolazione e ruscellamento. Probabilmente è meglio definire queste terminologie nel glossario.	Regione Piemonte
17	Sostanziale	A.5.1.3.1 A.5.1.3.2	Si ritiene importante un maggior raccordo con le norme e gli standard previsti dalla Condizionalità. Occorre, vista l'importanza economica per le aree risicole specializzate presenti in questa regione, prevedere delle deroghe specifiche per i terreni investiti a risaia.	AGENZIA LAORE SARDEGNA
1		Obbligo distanza minima Tra coltivazioni convenzionali e biologiche	Problemi di deriva	M.Osti
1043	sostanziale	“per favorire la penetrazione della soluzione antiparassitaria all'interno della massa vegetale e	Si ritiene opportuno fare uno specifico riferimento alle dimensioni delle gocce e	Gruppo interregionale coordinato da ENAMA

		ottenere un maggiore grado ed una migliore uniformità di copertura, si tende ad utilizzare una pressione elevata si tendono ad utilizzare polverizzazioni fini (VMD ≤100 µm) ".	quindi al grado di polverizzazione, che sono parametri in grado di influenzare la deriva del prodotto distribuito.	
1046-1048	Sostanziale	(cfr. documento di orientamento della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari "Misure di mitigazione del rischio per la riduzione della contaminazione dei corpi idrici superficiali da deriva e ruscellamento");	Si propone di togliere il riferimento al documento, perché, può nel tempo diventare contrastante con il DM Condizionalità per Atti/Standard diversi: (Atto B9 – Prodotti fitosanitari; Standard 4.4 – Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio; Standard 5.2 – Introduzione fasce tampone lungo i corsi d'acqua;)	Regione del Veneto
1047	editoriale	Misure di mitigazione del rischio per la riduzione della contaminazione dei corpi idrici superficiali da deriva e ruscellamento	Togliere il riferimento al documento perché può nel tempo diventare contrastante con il DM Condizionalità per Atti e Norme diverse dal B9 – fitofarmaci.	Confagricoltura
1049	sostanziale	<ol style="list-style-type: none"> 1. Modalità di trattamento: evitare condizioni meteorologiche avverse (Esempio: non trattare in presenza di vento) 2. Attrezzature utilizzate: attrezzature a bassa dispersione (Esempio: atomizzatori a tunnel) 3. Prodotti fitosanitari impiegati: utilizzare fitofarmaci con particolari caratteristiche (Esempio: caratteristiche definite dal comma 4 lettera a) articolo 14 D.Lgs. 150/2012) 	Prima del rigo 1049 si propone l'inserimento dei 3 punti che completano e definiscono le misure di mitigazione della deriva.	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
1049	sostanziale	<p>Inserire prima dei punti 1 e 2 del testo i seguenti punti (facendo diventare i precedenti punti 4. e 5.)</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Modalità di trattamento: evitare condizioni meteorologiche avverse (Esempio: non trattare in presenza di vento) 5. Attrezzature utilizzate: attrezzature a bassa 	Prima del rigo 1049 si propone l'inserimento dei 3 punti che completano e definiscono le misure di mitigazione della deriva.	Regione Piemonte

		<p>dispersione (Esempio: atomizzatori a tunnel)</p> <p>6. Prodotti fitosanitari impiegati: utilizzare fitofarmaci con particolari caratteristiche (Esempio: caratteristiche definite dal comma 4 lettera a) articolo 14 D.Lgs. 150/2012)</p>		
1049	sostanziale	<p>“1. Intercettazione: minimizzare l’entità del deposito di gocce su superfici non bersaglio (Esempio: mediante fasce di rispetto, siepi, oppure irroratrici schermate, a tunnel, ecc.); “</p>	<p>Si ritiene importante indicare tra gli esempi delle misure di mitigazione e di riduzione del rischio di contaminazione, che permettono l’intercettazione delle gocce fuori bersaglio, anche le soluzioni tecniche in dotazione alle attrezzature per la distribuzione dei fitofarmaci</p>	Gruppo interregionale coordinato da ENAMA
1050	sostanziale	(Esempio: mediante fasce di rispetto, siepi , ecc.);	cfr motivazioni riga 1032	Regione Emilia-Romagna
1051-1052	Sostanziale	Aggiungere: <i>impiego coadiuvanti in miscela estemporanea con azione antideriva.</i>	Si tratta di un ulteriore ed efficace metodo per migliorare le caratteristiche del getto irrorato riducendone la deriva.	IBMA ITALIA
1052	Editoriale/ sostanziale	migliorare le caratteristiche del getto irrorato (Esempio: attraverso l’impiego di ugelli antideriva, ridotte velocità dell’aria generata dal ventilatore , adeguate basse pressioni di esercizio, avvalendosi anche di coadiuvanti in grado di incrementare le dimensione delle gocce prodotte dagli ugelli	Si ritiene importante sottolineare i principali parametri in grado di modificare le caratteristiche del getto irrorato fra i quali il parametro velocità aria pressione di esercizio ed impiego di coadiuvanti.	FEDERUNACOMA
1052	editoriale	<i>...Esempio: mediante ugelli antideriva e basse pressioni, oppure specifici prodotti antideriva debitamente autorizzati.</i>	Esiste la possibilità di modificare la forma delle gocce e limitare la deriva degli agrofarmaci anche con specifici prodotti (esempio oli vegetali) a basso impatto ambientale.	G. Miglio

1052	sostanziale	migliorare le caratteristiche del getto irrorato (Esempio: attraverso l'impiego di ugelli antideriva, ridotte velocità dell'aria generata dal ventilatore, adeguate basse pressioni di esercizio, avvalendosi anche di coadiuvanti in grado di incrementare le dimensione delle gocce prodotte dagli ugelli).	Si ritiene importante sottolineare i principali parametri in grado di modificare le caratteristiche del getto irrorato fra i quali il parametro velocità aria pressione di esercizio ed impiego di coadiuvanti.	Regione Piemonte
1052	Editoriale/ sostanziale	“migliorare le caratteristiche del getto irrorato (Esempio: attraverso l'impiego di ugelli antideriva, ridotte velocità dell'aria generata dal ventilatore , adeguate basse pressioni di esercizio, avvalendosi anche di coadiuvanti in grado di incrementare le dimensione delle gocce prodotte dagli ugelli”	Si ritiene importante sottolineare i principali parametri in grado di modificare le caratteristiche del getto irrorato fra i quali il parametro velocità aria pressione di esercizio ed impiego di coadiuvanti.	Gruppo interregionale coordinato da ENAMA
1052	sostanzialeugelli antideriva, dove possibile , e basse pressioni);	Semplice correttivo della frase per restare in sintonia con la variazione della nota precedente.	Assomela e OP associate
1052	sostanzialeugelli antideriva, dove possibile , e basse pressioni);	Semplice correttivo della frase per restare in sintonia con la variazione della nota precedente.	<ol style="list-style-type: none"> 1. APOCONERPO soc coop agricola, Bologna 2. APOFRUIT Italia, Cesena (FC) 3. OROGELFRESCO, Cesena (FC) 4. EUROPFRUIT, Cesena (FC) 5. CICO, Ferrara (FC) 6. AFE, Ferrara (FC) 7. GRANFRUTTAZANI (Granarolo Faentino – Faenza) (RA) 8. COFERASTA Ferrara (FC) 9. AGRITEAM Consorzio Cooperativo Servizi, Bologna (BO) 0. ASSOPA (Associazione Patate

				Bologna)
1053	sostanz	... sistema di intercettazione della pericolosità della deriva ...	La deriva è sempre in qualche misura incontrollabile.	WWF AltaMarca
1053-1056	sostanziale	Nel caso delle colture arboree un efficace sistema di intercettazione della deriva è rappresentato dall'inserimento di barriere di vegetazione arbustiva e arborea: la realizzazione di siepi è fortemente raccomandata all'interno delle aree di salvaguardia delle acque superficiali ed anche nei siti della rete Natura 2000 e nelle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e s.m.i.. Al fine di minimizzare la contaminazione del suolo, è consigliato l'uso di macchine distributrici a recupero.	Oltre alle tecniche di applicazione che riducono la deriva, potrebbe essere opportuno l'utilizzo di macchinari che non consentono il deposito della sospensione di prodotto fitosanitario a terra.	Tergeo – Unione Italiana Vini
1053-1056	sostanziale	Nel caso delle colture arboree un efficace sistema di intercettazione della deriva è rappresentato dall'inserimento di barriere di vegetazione arbustiva e arborea: la realizzazione di siepi è .. fortemente raccomandata all'interno delle aree di salvaguardia delle acque superficiali ed anche nei siti della rete Natura 2000 e nelle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e s.m.i. prioritaria all'interno delle aree di salvaguardia delle acque superficiali ed anche nelle aree confinanti con siti della rete Natura 2000 e nelle aree contigue delle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e s.m.i. Tali presupposti diventano imprescindibili in caso di aree gestite con metodo biologico	Nelle aree vulnerabili dove non è possibile prevedere la completa sostituzione dell'utilizzo dei pesticidi le misure per la riduzione del rischio devono essere prioritarie e favorite attraverso adeguati finanziamenti con le risorse della PAC (si evita in questo caso d'introdurre l'obbligatorietà della realizzazione delle siepi ed altre misure di riduzione del rischio al fine di evitare l'automatico inserimento della norma nella condizionalità, privilegiando in questo caso l'incentivo dell'utilizzo delle misure dei miglioramenti agro-ambientali del secondo pilastro della PAC). Nei siti Natura 2000 e nelle altre aree naturali protette il PAN dovrà prevedere nel medio e lungo termine la completa sostituzione dei pesticidi con metodi ecologici o conversione all'agricoltura biologica. In questo caso gli interventi per la riduzione del rischio devono essere considerati prioritari per le aree	FIRAB

			contigue e confinanti dove l'utilizzo dei pesticidi resterà consentito.	
1053-1056	sostanziale	<p>Nel caso delle colture arboree un efficace sistema di intercettazione della deriva è rappresentato dall'inserimento di barriere di vegetazione arbustiva e arborea: la realizzazione di siepi è fortemente raccomandata all'interno delle aree di salvaguardia delle acque superficiali ed anche nei siti della rete Natura 2000 e nelle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e s.m.i.</p> <p>.... la realizzazione di siepi è prioritaria all'interno delle aree di salvaguardia delle acque superficiali ed anche nelle aree confinanti con siti della rete Natura 2000 e nelle aree contigue delle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e s.m.i.</p>	<p>Nelle aree vulnerabili dove non è possibile prevedere la completa sostituzione dell'utilizzo dei pesticidi le misure per la riduzione del rischio devono essere prioritarie e favorite attraverso adeguati finanziamenti con le risorse della PAC (si evita in questo caso d'introdurre l'obbligatorietà della realizzazione delle siepi ed altre misure di riduzione del rischio al fine di evitare l'automatico inserimento della norma nella condizionalità, privilegiando in questo caso l'incentivo dell'utilizzo delle misure dei miglioramenti agro-ambientali del secondo pilastro della PAC). Nei siti Natura 2000 e nelle altre aree naturali protette il PAN dovrà prevedere nel medio e lungo termine la completa sostituzione dei pesticidi con metodi ecologici o conversione all'agricoltura biologica. In questo caso gli interventi per la riduzione del rischio devono essere considerati prioritari per le aree contigue e confinanti dove l'utilizzo dei pesticidi resterà consentito.</p>	FederBio (Federazione Italiana di Agricoltura Biologica e Biodinamica); UPBIO (Unione dei Produttori Biologici e Biodinamici FederBio)
1053-1056	sostanziale	<p>Nel caso delle colture arboree un efficace sistema di intercettazione della deriva è rappresentato dall'inserimento di barriere di vegetazione arbustiva e arborea: la realizzazione di siepi è fortemente raccomandata all'interno delle aree di salvaguardia delle acque superficiali ed anche nei siti della rete Natura 2000 e nelle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e s.m.i.</p>	cfr motivazioni riga 1032	Regione Emilia-Romagna
1053-1056	sostanziale	<p>Nel caso delle colture arboree un efficace sistema di</p>	Nelle aree vulnerabili dove non è possibile	AIAB

		<p>intercettazione della deriva è rappresentato dall'inserimento di barriere di vegetazione arbustiva e arborea: la realizzazione di siepi è fortemente raccomandata all'interno delle aree di salvaguardia delle acque superficiali ed anche nei siti della rete Natura 2000 e nelle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e s.m.i.</p> <p>.... la realizzazione di siepi è prioritaria all'interno delle aree di salvaguardia delle acque superficiali ed anche nelle aree confinanti con siti della rete Natura 2000 e nelle aree contigue delle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e s.m.i.</p>	<p>prevedere la completa sostituzione dell'utilizzo dei pesticidi le misure per la riduzione del rischio devono essere prioritarie e favorite attraverso adeguati finanziamenti con le risorse della PAC (si evita in questo caso d'introdurre l'obbligatorietà della realizzazione delle siepi ed altre misure di riduzione del rischio al fine di evitare l'automatico inserimento della norma nella condizionalità, privilegiando in questo caso l'incentivo dell'utilizzo delle misure dei miglioramenti agro-ambientali del secondo pilastro della PAC).</p> <p>Nei siti Natura 2000 e nelle altre aree naturali protette il PAN dovrà prevedere nel medio e lungo termine la completa sostituzione dei pesticidi con metodi ecologici o conversione all'agricoltura biologica. In questo caso gli interventi per la riduzione del rischio devono essere considerati prioritari per le aree contigue e confinanti dove l'utilizzo dei pesticidi resterà consentito.</p>	
1053-1056	sostanziale	<p>Nel caso delle colture arboree un efficace sistema di intercettazione della deriva è rappresentato dall'inserimento di barriere di vegetazione arbustiva e arborea: la realizzazione di siepi è fortemente raccomandata all'interno delle aree di salvaguardia delle acque superficiali ed anche nei siti della rete Natura 2000 e nelle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e s.m.i.</p> <p>.... la realizzazione di siepi è prioritaria all'interno delle aree di salvaguardia delle acque superficiali ed anche nelle aree confinanti con siti della rete Natura</p>	<p>Nelle aree vulnerabili dove non è possibile prevedere la completa sostituzione dell'utilizzo dei pesticidi le misure per la riduzione del rischio devono essere prioritarie e favorite attraverso adeguati finanziamenti con le risorse della PAC (si evita in questo caso d'introdurre l'obbligatorietà della realizzazione delle siepi ed altre misure di riduzione del rischio al fine di evitare l'automatico inserimento della norma nella condizionalità, privilegiando in questo caso l'incentivo</p>	<p>WWF Italia - LIPU – ITALIA NOSTRA - FAI – PRONATURA – TOURING CLUB ITALIANO</p>

		2000 e nelle aree contigue delle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e s.m.i..	dell'utilizzo delle misure dei miglioramenti agro-ambientali del secondo pilastro della PAC). Nei siti Natura 2000 e nelle altre aree naturali protette il PAN dovrà prevedere nel medio e lungo termine la completa sostituzione dei pesticidi con metodi ecologici o conversione all'agricoltura biologica. In questo caso gli interventi per la riduzione del rischio devono essere considerati prioritari per le aree contigue e confinanti dove l'utilizzo dei pesticidi resterà consentito.	
1053-1056	sostanziale	Nel caso delle colture arboree un efficace sistema di intercettazione della deriva è rappresentato dall'inserimento di barriere di vegetazione arbustiva e arborea: la realizzazione di siepi è fortemente raccomandata all'interno delle aree di salvaguardia delle acque superficiali ed anche nei siti della rete Natura 2000 e nelle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e s.m.i.. Al fine di minimizzare la contaminazione del suolo, è consigliato l'uso di macchine distributrici a recupero.	Oltre alle tecniche di applicazione che riducono la deriva, potrebbe essere opportuno l'utilizzo di macchinari che non consentono il deposito della sospensione di prodotto fitosanitario a terra.	DISAA, Università di Milano
1054 -1055	Sostanziale	Le siepe devono essere obbligatorie non solo fortemente raccomandate.	Per fare capire questo ci vuole formazione degli utilizzatori di fitofarmaci e consulenti	FUTUROFILIERE
1054-1055	sostanziale e	sostituire "è fortemente raccomandato" con "è obbligatorio"	Soltanto con l'obbligatorietà si ha la certezza risultato. Molte misure ambientali non	Comitato per il Diritto alla Salute in Val di Non
1056	sostanz	... e s.m.i., oppure l'eliminazione della pericolosità dei pesticidi utilizzati T+, T, e Xn tossico nocivi.	Tossici da non diffondere in natura.	WWF AltaMarca
1056	Sostanziale	Aggiungere La realizzazione di formazioni lineari arboreo – arbustive ai fini della salvaguardia delle acque superficiali da prodotti fitosanitari nei Siti appartenenti alla Rete. Natura 2000 e nelle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e s.m.i. che ottemperino alle specifiche disposizioni regionali di settore non richiede la presentazione	L'indicazione della non presentazione della Relazione di VINCA negli ambiti suddetti ha lo scopo di favorire semplificando gli adempimenti procedurali, la realizzazione delle formazioni lineari arboreo – arbustive.	Regione del Veneto

		della Relazione di VINCA		
1056	sostanziale	Deve essere definito un distanza minima piú ampia(p. es . di 50 metri)- a base di ricerche sulle derive.		FUTUROFILIERE
1057	sostanziale	In sintesi, ai fini della riduzione del rischio di deriva è necessario: <ul style="list-style-type: none"> - adottare una corretta regolazione della macchina irroratrice; - definire una zona di rispetto minima; - conoscere la classificazione della macchina irroratrice impiegata in funzione della deriva generata 	Si tratta di indicazioni ritenute fondamentali e da ribadire al fine di ridurre il rischio deriva	FEDERUNACOMA
1057	sostanziale	Inserire a fine paragrafo: In sintesi, ai fini della riduzione del rischio di deriva è necessario: <ul style="list-style-type: none"> - adottare una corretta regolazione della macchina irroratrice; - definire una zona di rispetto minima; - conoscere la classificazione della macchina irroratrice impiegata in funzione della deriva generata 	Si tratta di indicazioni ritenute fondamentali e da ribadire al fine di ridurre il rischio deriva	Regione Piemonte
1057	sostanziale	In sintesi, ai fini della riduzione del rischio di deriva è necessario: <ul style="list-style-type: none"> - intervenire in condizioni climatiche adatte - adottare una corretta regolazione della macchina irroratrice; - rispettare la distanza minima di sicurezza rispetto all'area sensibile, quando prevista; - impiegare, ove possibile, tecniche di distribuzione a riduzione di deriva come definite al punto seguente, inclusi gli ugelli antideriva e le irroratrici classificate ai sensi del punto A.5.1.3. 	Si tratta di indicazioni ritenute fondamentali e da ribadire al fine di ridurre il rischio deriva	Gruppo interregionale coordinato da ENAMA
1058	sostanziale	A.5.1.3.2. Utilizzo di fasce vegetate non trattate che riducono il ruscellamento e il drenaggio	L'intero paragrafo deve essere soppresso, in quanto dal 31 dicembre 2011 è scattato l'obbligo di introdurre fasce tampone a	COLDIRETTI

			<p>protezione dei corsi d'acqua anche nelle zone ordinarie. Si tratta di fasce erbacee di 5 metri, che limitano il flusso superficiale ed ipogeo di inquinanti verso i corpi idrici. Lo standard è stato formulato in armonia con la Direttiva Quadro Acque e grazie alla sua modulabilità, pone le basi per una possibile futura applicazione di misure agro-ambientali a beneficio delle imprese agricole. L'obbligo è sancito dal D. M. 27417 del 22 dicembre 2011 (G.U. n. 303 del 30 dicembre 2011), che modifica il decreto ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009 sulla disciplina del regime di condizionalità, già modificato dal decreto ministeriale n. 10346 del 13 maggio.</p> <p>E' inutile pertanto prevedere una duplicazione di adempimenti, visti anche gli impegni che le imprese agricole hanno assunto nell'ambito della misura 214 (interventi agro-ambientali) dei Piani di Sviluppo Rurale.</p>	
1058-1076	Sostanziale	<p>Eliminare A.5.1.3.2 - Utilizzo di fasce vegetate non trattate che riducono il ruscellamento e il drenaggio : Al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento conseguente ai fenomeni di ruscellamento e drenaggio dei prodotti fitosanitari distribuiti, è raccomandata la costituzione di una fascia vegetata non trattata lungo i corpi idrici, di almeno 5 metri. L'ampiezza della fascia viene misurata prendendo come riferimento il ciglio di sponda. Per fascia vegetata si intende una fascia stabilmente inerbita, spontanea o seminata, oppure arbustiva od arborea.</p>	<p>Le azioni indicate nel paragrafo (A.5.1.3.2 "utilizzo di fasce vegetate non trattate ...") si sovrappongono con i vincoli imposti dalla condizionalità agricola (standard 5.2). Per evitare fraintendimenti ed equivoci da parte delle aziende agricole, soggette al vincolo di condizionalità, sarebbe sufficiente prevedere che è opportuno rispettare le prescrizioni in etichetta in merito alle distanze dai corsi d'acqua</p>	Regione Lombardia

		<p>Sono da prendere in considerazione tutti i corpi idrici superficiali, naturali o artificiali, permanenti o temporanei, ad eccezione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Scoline</i> (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell'acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente. • <i>Adduttori d'acqua</i> per l'irrigazione: rappresentati dai corpi idrici, le cui acque sono destinate soltanto ai campi coltivati. • <i>Pensili</i>: corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore di almeno 1 metro rispetto alla coltura trattata <p>Nei terreni in pendio (> 4%) si raccomanda la realizzazione di un sistema costituito da fasce vegetate non trattate, lungo il corpo idrico, di larghezza non inferiore a 3 metri, associate a fasce di maggiore ampiezza, disposte lungo i versanti, trasversalmente alla massima pendenza.</p>		
1059/1061	Editoriale/sostenziale	<p>Al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento conseguente ai fenomeni di ruscellamento e drenaggio dei prodotti fitosanitari distribuiti, è raccomandata la costituzione di una fascia vegetata non trattata lungo i corpi idrici, di almeno 5 metri. L'osservanza delle indicazioni in etichetta e l'adozione di tutte le forme possibile di mitigazione che possono limitare o ridurre la deriva e il ruscellamento</p>	<p>Il valore di 5 metri è alquanto arbitrario e in alcune aree non applicabile. Si consiglia di fare riferimento alle linee guida nazionali specifiche già predisposte che danno indicazioni pragmatiche e applicabili in funzione della realtà locale in cui si opera.</p>	<p>OPERA Research Centre – Università Cattolica Sacro Cuore</p>

1059 1063	Sostanz	È raccomandato a CHI e le spese a carico di chi?	Troppo vago solo raccomandare senza specificare bene	WWF AltaMarca
1059-1063	sostanziale	Al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento conseguente ai fenomeni di ruscellamento e drenaggio dei prodotti fitosanitari distribuiti, è raccomandata obbligatoria la costituzione di una fascia vegetata non trattata lungo i corpi idrici, di almeno 5 metri. L'ampiezza della fascia viene misurata prendendo come riferimento il ciglio di sponda. Per fascia vegetata si intende una fascia stabilmente inerbita, spontanea o seminata, oppure arbustiva od arborea.	La costituzione delle fasce tampone lungo i corsi idrici è già un obbligo previsto dalla condizionalità. Purtroppo le modalità ed i criteri adottati per l'applicazione dell'obbligo delle fasce tampone risulta essere inefficace e inadeguata allo scopo di ridurre i fenomeni di ruscellamento e drenaggio delle acque dopo trattamenti con pesticidi. Le fasce tampone devono pertanto essere obbligatorie per tutte le classi e categorie di corpi idrici nelle aree agricole dove è ammesso l'utilizzo di pesticidi.	FIRAB
1059-1063	sostanziale	Al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento conseguente ai fenomeni di ruscellamento e drenaggio dei prodotti fitosanitari distribuiti, è raccomandata obbligatoria la costituzione di una fascia vegetata non trattata lungo i corpi idrici, di almeno 5 metri. L'ampiezza della fascia viene misurata prendendo come riferimento il ciglio di sponda. Per fascia vegetata si intende una fascia stabilmente inerbita, spontanea o seminata, oppure arbustiva od arborea.	La costituzione delle fasce tampone lungo i corsi idrici è già un obbligo previsto dalla condizionalità. Purtroppo le modalità ed i criteri adottati per l'applicazione dell'obbligo delle fasce tampone risulta essere inefficace e inadeguata allo scopo di ridurre i fenomeni di ruscellamento e drenaggio delle acque dopo trattamenti con pesticidi. Le fasce tampone devono pertanto essere obbligatorie per tutte le classi e categorie di corpi idrici nelle aree agricole dove è ammesso l'utilizzo di pesticidi.	FederBio (Federazione Italiana di Agricoltura Biologica e Biodinamica); UPBIO (Unione dei Produttori Biologici e Biodinamici FederBio)
1059-1063	sostanziale	Al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento conseguente ai fenomeni di ruscellamento e drenaggio dei prodotti fitosanitari distribuiti, è raccomandata obbligatoria la costituzione di una fascia vegetata non trattata lungo i corpi idrici, di almeno 5 metri. L'ampiezza della fascia viene misurata prendendo come riferimento il ciglio di sponda. Per fascia vegetata si intende una fascia stabilmente inerbita, spontanea o seminata, oppure arbustiva od arborea.	La costituzione delle fasce tampone lungo i corsi idrici è già un obbligo previsto dalla condizionalità. Purtroppo le modalità ed i criteri adottati per l'applicazione dell'obbligo delle fasce tampone risulta essere inefficace e inadeguata allo scopo di ridurre i fenomeni di ruscellamento e drenaggio delle acque dopo trattamenti con pesticidi. Le fasce tampone devono pertanto essere obbligatorie per tutte le classi e categorie di corpi idrici nelle aree agricole dove è ammesso l'utilizzo di pesticidi.	AIAB

			corpi idrici nelle aree agricole dove è ammesso l'utilizzo di pesticidi.	
1059-1063	sostanziale	Al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento conseguente ai fenomeni di ruscellamento e drenaggio dei prodotti fitosanitari distribuiti, è raccomandata obbligatoria la costituzione di una fascia vegetata non trattata lungo i corpi idrici, di almeno 5 metri. L'ampiezza della fascia viene misurata prendendo come riferimento il ciglio di sponda. Per fascia vegetata si intende una fascia stabilmente inerbita, spontanea o seminata, oppure arbustiva od arborea.	La costituzione delle fasce tampone lungo i corsi idrici è già un obbligo previsto dalla condizionalità. Purtroppo le modalità ed i criteri adottati per l'applicazione dell'obbligo delle fasce tampone risulta essere inefficace e inadeguata allo scopo di ridurre i fenomeni di ruscellamento e drenaggio delle acque dopo trattamenti con pesticidi. Le fasce tampone devono pertanto essere obbligatorie per tutte le classi e categorie di corpi idrici nelle aree agricole dove è ammesso l'utilizzo di pesticidi.	WWF Italia - LIPU – ITALIA NOSTRA - FAI – PRONATURA – TOURING CLUB ITALIANO
1059/ 1061	Editoriale/ sostanziale	Al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento conseguente ai fenomeni di ruscellamento e drenaggio dei prodotti fitosanitari distribuiti, è raccomandata la costituzione di una fascia vegetata non trattata lungo i corpi idrici, di almeno 5 metri . l'osservanza delle indicazioni in etichetta e l'adozione di tutte le forme possibile di mitigazione che possono limitare o ridurre la deriva e il ruscellamento	Il valore di 5 metri è alquanto arbitrario e in alcune aree non applicabile. Si consiglia di fare riferimento alle linee guida nazionali specifiche già predisposte che danno indicazioni pragmatiche e applicabili in funzione della realtà locale in cui si opera.	OPERA Research Centre – Università Cattolica Sacro Cuore
1060	Sostanziale di ruscellamento e drenaggio dei prodotti	Si propone di sostituire la dicitura	Regione del Veneto

		fitosanitari distribuiti, è raccomandata la costituzione di..... di ruscellamento e drenaggio dei prodotti fitosanitari distribuiti, è incentivata/promossa la costituzione di.....	“raccomandata” con “incentivata/promossa” in quanto così come è scritta può trarre in inganno in quanto ricalca la dicitura riportata nel DM Condizionalità. Deve emergere chiaramente che la fascia vegetata deve essere facoltativa su tutti i corpi idrici al fine di consentirne eventualmente il finanziamento, nell’ambito della nuova Programmazione dello Sviluppo Rurale.	
1060	sostanziale	“...ruscellamento, drenaggio <i>oltre che dalla deriva</i> dei prodotti distribuiti...”)	Si ritiene importante indicare anche la deriva in quanto può determinare contaminazione diretta dei corpi idrici superficiali.	Gruppo interregionale coordinato da ENAMA
1060-1061	sostanziale	è raccomandata incentivata/promossa la costituzione di una fascia vegetata non trattata lungo i corpi idrici, di almeno 5 3 metri. L’ampiezza della fascia viene misurata prendendo come riferimento il ciglio di sponda. Per fascia vegetata si intende una fascia stabilmente inerbita, spontanea o seminata, oppure arbustiva od arborea	In caso negativo ci si può confondere con la Condizionalità.	Unione Agricoltori Bolzano
1060-1061	sostanziale	sostituire “è raccomandata la costituzione di” con “va realizzata”	Soltanto con l’obbligatorietà si ha la certezza risultato. Molte misure ambientali non obbligate vengono disattese.	Comitato per il Diritto alla Salute in Val di Non
1060	Editoriale/sostanziale	è raccomandata promossa, incentivata e messa in linea con quanto previsto dalla condizionalità la costituzione di una fascia vegetata non trattata lungo i corpi idrici, di almeno 5 metri	L’utilizzo di fasce vegetate non trattate dovrebbe essere promosso e incentivato (non raccomandato) e messo in linea con quanto previsto dalla condizionalità, dove sono previste alcune deroghe. Inoltre, vanno previste deroghe in casi specifici come le risaie, oltre a definire con	Confagricoltura

			cura e dettaglio, a livello regionale e provinciale, i corsi d'acqua soggetti alla normativa.	
1061-1072	sostanziale	<p>Al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento conseguente ai fenomeni di ruscellamento e drenaggio dei prodotti fitosanitari distribuiti, è raccomandata la costituzione di una fascia vegetata erbacea non trattata anche in accordo con quanto disposto dallo Standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua" del D.M. n. 30125/2009 e sue successive modifiche ed integrazioni inerente disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.</p> <p>lungo i corpi idrici, di almeno 5 metri. L'ampiezza della fascia viene misurata prendendo come riferimento il ciglio di sponda. Per fascia vegetata si intende una fascia stabilmente inerbita, spontanea o seminata, oppure arbustiva od arborea.</p> <p>Sono da prendere in considerazione tutti i corpi idrici superficiali, naturali o artificiali, permanenti o temporanei, ad eccezione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Scoline</i> (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell'acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente. • <i>Adduttori d'acqua</i> per l'irrigazione: rappresentati dai corpi idrici, le cui acque sono destinate soltanto ai campi coltivati. 	<p>In un'ottica di semplificazione normativa e di riduzione del carico vincolistico gravante sulle aziende agricole, si propone di eliminare la descrizione della fascia vegetata inserita nell'attuale bozza dell'8 novembre 2012, sostituendola con un riferimento alla normativa vigente relativa alla condizionalità (Standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua" del D.M. n. 30125/2009 e sue successive modifiche ed integrazioni).</p> <p>Si sottolinea a tal proposito che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - una "raccomandazione" contenuta in linee guida o in documenti simili spesso risulta applicata nella pratica con risvolti vincolistici; - le caratteristiche e le condizioni relative alle fasce vegetate sono in gran parte tratte dallo Standard 5.2 della condizionalità; dal momento che tale disciplina subisce continui aggiornamenti (attualmente è in corso proprio la modifica dello Standard relativo alle fasce tampone), si consiglia di inserire una semplice riferimento alla norma non essendo di fatto possibile recepirle tempestivamente nel PAN; - dal momento che la condizionalità rappresenta la baseline nello Sviluppo Rurale (il che significa che possono essere ammesse a pagamento unicamente quelle misure volontarie che sono in grado di superare quanto previsto nella baseline), si ritiene che tale modifica consenta alle 	Regione Emilia-Romagna

		<ul style="list-style-type: none"> • Pensili: corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore di almeno 1 metro rispetto alla coltura trattata 	Regioni e Province autonome di poter prevedere opportuni strumenti per incentivare, nell'ambito della Politica Agricola Comune (PAC) e conformemente alle suddette linee guida, l'applicazione di tecniche e pratiche volte al miglioramento della qualità ambientale ed alla protezione dell'ambiente acquatico dai fenomeni di inquinamento conseguenti alla deriva dei prodotti fitosanitari ed alla lisciviazione degli stessi, sia per ruscellamento che per percolazione.	
1061	Sostanziale	La distanza deve essere di più (p. es. di 8-10 metri) – a base di ricerche sulle derive.	Protezione della biodiversità nelle acque	FUTUROFILIERE
1062	sostanziale	.. prendendo come riferimento il ciglio di sponda o, qualora non facilmente individuabile, la linea di rottura di pendio in fascia perifluviale.	L'integrazione facilita l'applicazione del dettato	Regione Piemonte
1063	sostanziale	Per fascia vegetariana si intende arbusti variegati	Erba non protegge da deriva	FUTUROFILIERE
1064	sostanziale	Sono da prendere in considerazione tutti i corpi idrici superficiali i corsi d'acqua e i laghi naturali o artificiali		Regione Piemonte
1065	sostanziale	temporanei , ad eccezione di:	Sembra esagerato prevedere una fascia vegetata non trattata (attualmente 5 metri previsti nella bozza cfr. riga 1061) lungo un corpo idrico che porta acqua solo due o tre volte all'anno.	Unione Agricoltori Bolzano
1066-1068	sostanziale	<i>Scoline</i> (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell'acqua in eccesso) e altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente o scoline destinate	Scoline destinate all'irrigazione entrano nella logica di corpi idrici che al momento del trattamento sono privi d'acqua.	Regione Piemonte

		all'irrigazione che al momento della distribuzione di prodotti fitosanitari sono prive di acqua.		
1066-1068	sostanziale	<i>Scoline</i> (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell'acqua in eccesso) e altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente o scoline destinate all'irrigazione che al momento della distribuzione di prodotti fitosanitari sono prive di acqua.	Scoline destinate all'irrigazione entrano nella logica di corpi idrici che al momento del trattamento sono privi d'acqua.	Centro di Consulenza per la frutticoltura dell'Alto Adige- Suedtiroler Beratungsring
1066-1068	sostanziale	<i>Scoline</i> (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell'acqua in eccesso) e altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente o scoline destinate all'irrigazione che al momento della distribuzione di prodotti fitosanitari sono prive di acqua.	Scoline destinate all'irrigazione entrano nella logica di corpi idrici che al momento del trattamento sono privi d'acqua.	Provincia Autonoma di Bolzano – Ufficio frutticoltura
1072	sostanziale	Inserire un ulteriore punto: <ul style="list-style-type: none"> i bacini derivanti dalle attività estrattive, qualora non destinati a specifica fruizione ricreativa 	Alcuni laghi di cava, a fine attività estrattiva e a seguito di recupero ambientale vengono destinati dai Comuni o dagli Enti parco fluviali alla pesca dilettantistica o sportiva o alla balneazione.	Regione Piemonte
1073	sostanziale	Nei terreni in pendio (> 4%) si raccomanda la realizzazione di un sistema costituito da fasce vegetate non trattate, lungo il corpo idrico, di larghezza non inferiore a 3 metri, associate a fasce di maggiore ampiezza, disposte lungo i versanti, trasversalmente alla massima pendenza.	L'attuale formulazione appare poco chiara ed in contrasto con quanto definito nel capoverso dalla riga 1059 alla riga 1063. Se ne propone la soppressione e l'eventuale riformulazione nelle linee guida previste al rigo 966	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
1073	sostanziale	Nei terreni in pendio (> 4%) si raccomanda la realizzazione di un sistema costituito da fasce vegetate non trattate, lungo il corpo idrico, di larghezza non	L'attuale formulazione appare poco chiara ed in contrasto con quanto definito nel capoverso dalla riga 1059 alla riga 1063. Da	Regione Piemonte

		inferiore a 3 metri, associate a fasce di maggiore ampiezza, disposte lungo i versanti, trasversalmente alla massima pendenza.	reformulare.	
1073-1075	sostanziale	Nei terreni in pendio (> 4%) si raccomanda è obbligatoria la realizzazione di un sistema costituito da fasce vegetate non trattate, lungo il corpo idrico, di larghezza non inferiore a 3 metri, associate a fasce di maggiore ampiezza, disposte lungo i versanti, trasversalmente alla massima pendenza.	La realizzazione di un sistema costituito da fasce vegetate non trattate lungo i corpi idrici di ogni classe e categoria deve essere obbligatoria nei versanti con forte pendenza e pertanto più vulnerabili all'erosione del suolo e conseguente perdita della sostanza organica, al fine anche di assicurare una adeguata prevenzione del dissesto idrogeologico e non solo la riduzione del rischio derivante dai fenomeni di ruscellamento e drenaggio delle acque contaminate da pesticidi. Anche in questo caso l'obbligatorietà del mantenimento di fasce tampone efficaci deve essere inclusa nella condizionalità come pratica agricola sostenibile già compensata dal pagamento unico aziendale assicurato dalla PAC.	FIRAB
1073	sostanziale	Nei terreni in pendio (> 4%) si raccomanda la realizzazione di un sistema costituito da fasce vegetate non trattate, lungo il corpo idrico, di larghezza non inferiore a 3 metri, associate a fasce di maggiore ampiezza, disposte lungo i versanti, trasversalmente alla massima pendenza.	Punto di difficile comprensione ed applicazione precisa, nonché del relativo controllo puntuale. Se possibile è opportuno evitare eccessi di dettaglio che si prestano a fraintendimenti.	Assomela e OP associate
1073-1075	sostanziale	Nei terreni in pendio (> 4%) si raccomanda è obbligatoria la realizzazione di un sistema costituito da fasce vegetate non trattate, lungo il corpo idrico, di larghezza non inferiore a 3 metri, associate a fasce di maggiore ampiezza, disposte lungo i versanti, trasversalmente alla massima pendenza.	La realizzazione di un sistema costituito da fasce vegetate non trattate lungo i corpi idrici di ogni classe e categoria deve essere obbligatoria nei versanti con forte pendenza e pertanto più vulnerabili all'erosione del suolo e conseguente perdita della sostanza organica, al fine anche di assicurare una adeguata prevenzione del dissesto idrogeologico e non solo la riduzione del	FederBio (Federazione Italiana di Agricoltura Biologica e Biodinamica); UPBIO (Unione dei Produttori Biologici e Biodinamici FederBio)

			<p>rischio derivante dai fenomeni di ruscellamento e drenaggio delle acque contaminate da pesticidi.</p> <p>Anche in questo caso l'obbligatorietà del mantenimento di fasce tampone efficaci deve essere inclusa nella condizionalità come pratica agricola sostenibile già compensata dal pagamento unico aziendale assicurato dalla PAC.</p>	
1073-1075	sostanziale	<p>Nei terreni in pendio (> 4%) si raccomanda la realizzazione di un sistema costituito da fasce vegetate non trattate, lungo il corpo idrico, di larghezza non inferiore a 3 metri, associate a fasce di maggiore ampiezza, disposte lungo i versanti, trasversalmente alla massima pendenza.</p>	<p>Si propone l'eliminazione della frase che raccomanda la realizzazione di fasce vegetate di larghezza non inferiore a 3 metri per mantenere una maggiore coerenza con quanto proposto alla precedente osservazione (cfr motivazioni righe 1061-1072). Infatti, riferendosi alla condizionalità di cui al DM n. 30125/2009 e smi, l'ampiezza della fascia vegetata erbacea risulta di 5 metri, in accordo con quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale applicativa della Direttiva nitrati.</p>	Regione Emilia-Romagna
1073-1075	sostanziale	<p>Nei terreni in pendio (> 4%) si raccomanda è obbligatoria la realizzazione di un sistema costituito da fasce vegetate non trattate, lungo il corpo idrico, di larghezza non inferiore a 3 metri, associate a fasce di maggiore ampiezza, disposte lungo i versanti, trasversalmente alla massima pendenza.</p>	<p>La realizzazione di un sistema costituito da fasce vegetate non trattate lungo i corpi idrici di ogni classe e categoria deve essere obbligatoria nei versanti con forte pendenza e pertanto più vulnerabili all'erosione del suolo e conseguente perdita della sostanza organica, al fine anche di assicurare una adeguata prevenzione del dissesto idrogeologico e non solo la riduzione del rischio derivante dai fenomeni di ruscellamento e drenaggio delle acque contaminate da pesticidi.</p> <p>Anche in questo caso l'obbligatorietà del mantenimento di fasce tampone efficaci deve essere inclusa nella condizionalità come pratica agricola sostenibile già</p>	AIAB

			compensata dal pagamento unico aziendale assicurato dalla PAC.	
1073	sostanziale	Nei terreni in pendio (> 4%) si raccomanda la realizzazione di un sistema costituito da fasce vegetate non trattate, lungo il corpo idrico, di larghezza non inferiore a 3 metri, associate a fasce di maggiore ampiezza, disposte lungo i versanti, trasversalmente alla massima pendenza.	Punto di difficile comprensione ed applicazione precisa, nonché del relativo controllo puntuale. Se possibile è opportuno evitare eccessi di dettaglio che si prestano a fraintendimenti.	<ol style="list-style-type: none"> 1. APOCONERPO soc coop agricola, Bologna 2. APOFRUIT Italia, Cesena (FC) 3. OROGELFRESCO, Cesena (FC) 4. EUROPFRUIT, Cesena (FC) 5. CICO, Ferrara (FC) 6. AFE, Ferrara (FC) 7. GRANFRUTTAZANI (Granarolo Faentino – Faenza) (RA) 8. COFERASTA Ferrara (FC) 9. AGRITEAM Consorzio Cooperativo Servizi, Bologna (BO) 10. ASSOPA (Associazione Patate Bologna)
1073-1075	sostanziale	Nei terreni in pendio (> 4%) si raccomanda è obbligatoria la realizzazione di un sistema costituito da fasce vegetate non trattate, lungo il corpo idrico, di larghezza non inferiore a 3 metri, associate a fasce di maggiore ampiezza, disposte lungo i versanti, trasversalmente alla massima pendenza.	La realizzazione di un sistema costituito da fasce vegetate non trattate lungo i corpi idrici di ogni classe e categoria deve essere obbligatoria nei versanti con forte pendenza e pertanto più vulnerabili all'erosione del suolo e conseguente perdita della sostanza organica, al fine anche di assicurare una adeguata prevenzione del dissesto idrogeologico e non solo la riduzione del rischio derivante dai fenomeni di ruscellamento e drenaggio delle acque contaminate da pesticidi.	WWF Italia - LIPU – ITALIA NOSTRA - FAI – PRONATURA – TOURING CLUB ITALIANO

			Anche in questo caso l'obbligatorietà del mantenimento di fasce tampone efficaci deve essere inclusa nella condizionalità come pratica agricola sostenibile già compensata dal pagamento unico aziendale assicurato dalla PAC.	
1073	sostanziale	sostituire “si raccomanda la realizzazione di” con “va realizzato”	Soltanto con l'obbligatorietà si ha la certezza risultato. Molte misure ambientali non obbligate vengono disattese.	Comitato per il Diritto alla Salute in Val di Non
1074	Sostanziale	Larghezza della fascia vegetale più di 5 metri – con arbusti	Protezione dell'acqua –	FUTUROFILIERE
1082/ 1084	editoriale	In deroga al divieto, per il contenimento o l'eliminazione di organismi nocivi e per la tutela della salute pubblica, le Regioni e le Province autonome possono autorizzare l'utilizzo di prodotti fitosanitari, scelti in funzione delle loro caratteristiche di pericolosità e della loro valutazione del rischio	Perché tiene conto dell'esposizione oltre che dell'effetto e dovrebbe tenere in considerazione il contesto ambientale.	OPERA Research Centre – Università Cattolica Sacro Cuore
1082 - 1084	Sostanziale	In deroga al divieto, per il contenimento o l'eliminazione di organismi nocivi e per la tutela della salute pubblica, ...	Frase da precisare meglio. Non è chiaro a cosa ci si riferisce con la frase “l'eliminazione di organismi nocivi e per la tutela della salute pubblica”, considerato che l'uso dei prodotti fitosanitari riguarda la protezione delle piante.	Regione del Veneto
1082-1084	sostanziale	In deroga al divieto, per il contenimento o l'eliminazione di organismi nocivi e per la tutela della salute pubblica, le Regioni e le Province autonome possono autorizzare l'utilizzo di prodotti fitosanitari; scelti in funzione delle loro caratteristiche di pericolosità e rischio. a base di sostanze attive a basso rischio, definite ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (CE) n.1107/2009.	In questo caso, essendo comunque a rischio la salute umana, è opportuno che le deroghe al divieto siano consentite esclusivamente utilizzando prodotti a base di sostanze attive a basso rischio.	FIRAB
1082-1084	sostanziale	In deroga al divieto, per il contenimento o l'eliminazione di organismi nocivi e per la tutela della salute pubblica, le Regioni e le Province autonome	In questo caso, essendo comunque a rischio la salute umana, è opportuno che le deroghe al divieto siano consentite esclusivamente	FederBio (Federazione Italiana di Agricoltura)

		possono autorizzare l'utilizzo di prodotti fitosanitari, scelti in funzione delle loro caratteristiche di pericolosità e rischio. a base di sostanze attive a basso rischio, definite ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (CE) n.1107/2009.	utilizzando prodotti a base di sostanze attive a basso rischio.	Biologica e Biodinamica); UPBIO (Unione dei Produttori Biologici e Biodinamici FederBio)
1082-1084	sostanziale	In deroga al divieto, per il contenimento o l'eliminazione di organismi nocivi e per la tutela della salute pubblica, le Regioni e le Province autonome possono autorizzare l'utilizzo di prodotti fitosanitari, scelti in funzione delle loro caratteristiche di pericolosità e rischio. a base di sostanze attive a basso rischio, definite ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (CE) n.1107/2009.	In questo caso, essendo comunque a rischio la salute umana, è opportuno che le deroghe al divieto siano consentite esclusivamente utilizzando prodotti a base di sostanze attive a basso rischio.	AIAB
1082-1084	sostanziale	In deroga al divieto, per il contenimento o l'eliminazione di organismi nocivi e per la tutela della salute pubblica, le Regioni e le Province autonome possono autorizzare l'utilizzo di prodotti fitosanitari, scelti in funzione delle loro caratteristiche di pericolosità e rischio. a base di sostanze attive a basso rischio, definite ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (CE) n.1107/2009.	In questo caso, essendo comunque a rischio la salute umana, è opportuno che le deroghe al divieto siano consentite esclusivamente utilizzando prodotti a base di sostanze attive a basso rischio.	WWF Italia - LIPU – ITALIA NOSTRA - FAI – PRONATURA – TOURING CLUB ITALIANO
1082-1084	Sostanziale	In deroga al divieto, per il contenimento o l'eliminazione di organismi nocivi e per la tutela della salute pubblica, le Regioni e le Province autonome possono autorizzare l'utilizzo di prodotti fitosanitari, scelti in funzione delle loro caratteristiche di pericolosità e rischio, solo quando esista una disposizione specifica del consulente.	L'uso di prodotti fitosanitari in corpi idrici intesi a scopo ricreativo può avere gravi ripercussioni sulla salute umana e sull'ambiente ed è di norma vietato. Il ricorso a tale trattamento deve essere possibile solo a seguito di uno specifico consiglio da parte di colui che ha una specifica competenza ed è a questo deputato: il consulente. Il consiglio del consulente deve essere fornito in una forma che ne consenta la tracciabilità.	Consiglio dell'Ordine Nazionale dei dottori Agronomi e dei dottori Forestali (CONAF)
1082/1084	editoriale	In deroga al divieto, per il contenimento o l'eliminazione di organismi nocivi e per la tutela della salute pubblica,	Perché tiene conto dell'esposizione oltre che dell'effetto e dovrebbe tenere in	OPERA Research Centre – Università Cattolica Sacro

		le Regioni e le Province autonome possono autorizzare l'utilizzo di prodotti fitosanitari, scelti in funzione delle loro caratteristiche di pericolosità e della loro valutazione del rischio	considerazione il contesto ambientale.	Cuore
1082-1084	Sostanziale	In deroga al divieto, per il contenimento o l'eliminazione di organismi nocivi e per la tutela della salute pubblica, le Regioni e le Province autonome possono autorizzare l'utilizzo di prodotti fitosanitari, scelti in funzione delle loro caratteristiche di pericolosità e rischio, solo quando esista una disposizione specifica del consulente.	L'uso di prodotti fitosanitari in corpi idrici intesi a scopo ricreativo può avere gravi ripercussioni sulla salute umana e sull'ambiente ed è di norma vietato. Il ricorso a tale trattamento deve essere possibile solo a seguito di uno specifico consiglio da parte di colui che ha una specifica competenza ed è a questo deputato: il consulente. Il consiglio del consulente deve essere fornito in una forma che ne consenta la tracciabilità.	Consiglio dell'Ordine Nazionale dei dottori Agronomi e dei dottori Forestali (CONAF)
1083-1084	sostanziale	La frase:"l'utilizzo di prodotti fitosanitari, scelti in funzione delle loro caratteristiche di pericolosità e rischio" va modificata in:" l'utilizzo di prodotti fitosanitari, scelti in funzione delle loro caratteristiche relative al comportamento ambientale"	Va evitata ogni confusione tra i concetti di pericolo e di rischio. Un prodotto meno pericoloso può provocare un danno all'ambiente maggiore di un prodotto più pericoloso nel caso in cui non vengano rispettate le misure di mitigazione e soprattutto le buone pratiche agricole durante il suo utilizzo. Viceversa, qualora in entrambi i casi vengano rispettate misure di mitigazione e buone pratiche agricole, il pericolo intrinseco ai prodotti non verrebbe a manifestarsi e di conseguenze non si avrebbe alcun rischio in entrambi i casi (condizione necessaria per ottenere l'autorizzazione del prodotto fitosanitario secondo il Regolamento 1107/2009).	Rodolfo Santilocchi - UNIVPM
1083-1084	Sostanziale	La frase:"l'utilizzo di prodotti fitosanitari, scelti in funzione delle loro caratteristiche di pericolosità e rischio"	Evitare ogni confusione tra i concetti di pericolo e di rischio. Un prodotto meno	Docente universitario

		va modificata in:” l’utilizzo di prodotti fitosanitari, scelti in funzione delle loro caratteristiche relative al comportamento ambientale”	pericoloso può provocare un danno all’ambiente maggiore di un prodotto più pericoloso nel caso in cui non vengano rispettate le buone pratiche agricole durante il suo utilizzo.	
1084	sostanziale	possono autorizzare l’utilizzo di PPP, scelti in funzione delle loro caratteristiche di pericolosità e rischio	La pericolosità è una classificazione che non necessariamente comporta un rischio	Regione Lombardia
1086	Sostanz	Entro 3 anni Entro sei mesi dall’entrata in vigore del piano ...	Definire prima , non dopo 3 anni	WWF AltaMarca
A.5.2 riga 10	S	... nelle quali applicare prescrizioni specifiche, conformemente alle misure di cui al precedente paragrafo A.5.1, limitare l’utilizzo dei prodotti fitosanitari, al fine di garantire una più efficace tutela della salute umana nelle predette aree.	La modifica è coerente con quella proposta al punto A.5.1.	Confederazione Italiana Agricoltori
1092-93	sostanziale	Sostituire “Misure per la riduzione e/o eliminazione dei prodotti fitosanitari...” con “Misure per la riduzione dell’uso dei prodotti fitosanitari o dei rischi...”	Maggiore coerenza con art.15 del d.lvo 150/2012	Regione Siciliana Servizio 5 Fitosanitario Regionale
1092-93	sostanziale	Sostituire con: Misure per la riduzione dei rischi derivanti dall’uso dei PF sulle o lungo le linee ferroviarie	Allineato con A.5.5 in cui si parla di rischi	Regione Lombardia
1093	sostanz	Misure per la riduzione e/o l’eliminazione....	Eliminare le ambiguità e i rischi dei passeggeri dei treni e strade	WWF AltaMarca
1094	sostanz	E’ necessario ridurre e/o limitare per quanto possibile eliminare l’uso dei prodotti fitosanitari tossico nocivi T+, T, Xn, sulle o lungo ...	Per non respirare lungo il viaggio, per ore, nel viaggio pesticidi pericolosi sollevati dalle turbolenze delle carrozze dai binari.	WWF AltaMarca
1094-1097	sostanziale	E’ necessario ridurre e/o limitare, per quanto possibile, al minimo l’uso dei prodotti fitosanitari sulle o lungo le linee ferroviarie, ricorrendo a mezzi alternativi (meccanici, fisici e biologici) ed utilizzando esclusivamente prodotti fitosanitari a base di sostanze attive a basso rischio, definite ai sensi dell’articolo	Nelle aree extra agricole l’utilizzo dei prodotti fitosanitari non è in alcun modo indispensabile ed è sempre possibile ricorrere a metodi alternativi, il problema è esclusivamente il maggior costo per chi deve eseguire il trattamento. Non essendoci una	LEGAMBIENTE

		22 del regolamento (CE) n.1107/2009 , riducendo per quanto possibile le dosi di impiego ed utilizzando le attrezzature che permettono di ridurre al minimo le perdite nell'ambiente.	diretta connessione con le produzioni agricole l'utilizzo dei prodotti fitosanitari deve essere ridotto al minimo e nel caso consentito solo l'utilizzo di sostanze a basso rischio. Il minor costo del trattamento fitosanitario rispetto all'utilizzo di metodi alternativi (meccanici, fisici o biologici) non può giustificare l'utilizzo di prodotti che comportano comunque un impatto sull'ambiente e un rischio potenziale per la salute pubblica.	
1094-1097	Editoriale/sostanziale	E' necessario ridurre e/o limitare, per quanto possibile , l'uso dei prodotti fitosanitari sulle o lungo le linee ferroviarie, ricorrendo a mezzi alternativi (meccanici, fisici e biologici), o riducendo per quanto possibile le dosi di impiego ed utilizzando per la distribuzione dei prodotti fitosanitari le attrezzature che permettono di ridurre contengano al minimo le perdite nell'ambiente.	Editoriale: troppi ridurre in poche righe... Sostanziale: togliere il troppo generico "per quanto possibile"	Regione del Veneto
1094-1097	sostanziale	Entro 5 anni dall'entrata in vigore del PAN deve essere vietato l'uso di pesticidi classificati come pericolosi per l'ambiente acquatico e la biodiversità sulle o lungo le linee ferroviarie, ricorrendo a mezzi alternativi (meccanici, fisici e biologici) ed utilizzando esclusivamente prodotti fitosanitari a base di sostanze attive a basso rischio, definite ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (CE) n.1107/2009 , riducendo per quanto possibile le dosi di impiego ed utilizzando le attrezzature che permettono di ridurre al minimo le perdite nell'ambiente.	Nelle aree extra agricole l'utilizzo dei prodotti fitosanitari non è in alcun modo indispensabile ed è sempre possibile ricorrere a metodi alternativi, il problema è esclusivamente il maggior costo per chi deve eseguire il trattamento. Non essendoci una diretta connessione con le produzioni agricole l'utilizzo dei prodotti fitosanitari deve essere ridotto al minimo e nel caso consentito solo l'utilizzo di sostanze a basso rischio. Il minor costo del trattamento fitosanitario rispetto all'utilizzo di metodi alternativi (meccanici, fisici o biologici) non può giustificare l'utilizzo di prodotti che comportano comunque un impatto sull'ambiente e un rischio potenziale per la salute pubblica.	FIRAB
1094-1097	sostanziale	E' necessario ridurre e/o limitare, per quanto possibile , al minimo l'uso dei prodotti fitosanitari sulle o lungo	Nelle aree extra agricole l'utilizzo dei prodotti fitosanitari non è in alcun modo	

		le linee ferroviarie, ricorrendo a mezzi alternativi (meccanici, fisici e biologici) ed utilizzando esclusivamente prodotti fitosanitari a base di sostanze attive a basso rischio, definite ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (CE) n.1107/2009 , riducendo per quanto possibile le dosi di impiego ed utilizzando le attrezzature che permettono di ridurne al minimo le perdite nell'ambiente.	indispensabile ed è sempre possibile ricorrere a metodi alternativi, il problema è esclusivamente il maggior costo per chi deve eseguire il trattamento. Non essendoci una diretta connessione con le produzioni agricole l'utilizzo dei prodotti fitosanitari deve essere ridotto al minimo e nel caso consentito solo l'utilizzo di sostanze a basso rischio. Il minor costo del trattamento fitosanitario rispetto all'utilizzo di metodi alternativi (meccanici, fisici o biologici) non può giustificare l'utilizzo di prodotti che comportano comunque un impatto sull'ambiente e un rischio potenziale per la salute pubblica.	FederBio (Federazione Italiana di Agricoltura Biologica e Biodinamica); UPBIO (Unione dei Produttori Biologici e Biodinamici FederBio)
1094-1097	sostanziale	Sostituire il capoverso "E' necessario ridurre e/o limitare per quanto possibile l'uso dei prodotti fitosanitari sulle o lungo le linee ferroviarie...ecc" con "E' necessari ridurre l'uso dei prodotti fitosanitari o dei rischi connessi al loro utilizzo lungo o sulle linee ferroviarie, ricorrendo a mezzi alternativi (meccanici, fisici, biologici), riducendo, ove possibile, le dosi di impiego e utilizzando tecniche e attrezzature che permettano di ridurne al minimo la dispersione nell'ambiente"	Maggiore coerenza con art.15 del d.lvo 150/2012	Regione Siciliana Servizio 5 Fitosanitario Regionale
1094-1097	sostanziale	E' necessario ridurre e/o limitare, per quanto possibile, al minimo l'uso dei prodotti fitosanitari sulle o lungo le linee ferroviarie, ricorrendo a mezzi alternativi (meccanici, fisici e biologici) ed utilizzando esclusivamente prodotti fitosanitari a base di sostanze attive a basso rischio, definite ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (CE) n.1107/2009 , riducendo per quanto possibile le dosi di impiego ed utilizzando le attrezzature che permettono di ridurne al minimo le perdite nell'ambiente.	Nelle aree extra agricole l'utilizzo dei prodotti fitosanitari non è in alcun modo indispensabile ed è sempre possibile ricorrere a metodi alternativi, il problema è esclusivamente il maggior costo per chi deve eseguire il trattamento. Non essendoci una diretta connessione con le produzioni agricole l'utilizzo dei prodotti fitosanitari deve essere ridotto al minimo e nel caso consentito solo l'utilizzo di sostanze a basso rischio. Il minor costo del trattamento fitosanitario rispetto all'utilizzo di metodi	AIAB

			alternativi (meccanici, fisici o biologici) non può giustificare l'utilizzo di prodotti che comportano comunque un impatto sull'ambiente e un rischio potenziale per la salute pubblica.	
1094-1097	sostanziale	E' necessario ridurre e/o limitare, per quanto possibile, al minimo l'uso dei prodotti fitosanitari sulle o lungo le linee ferroviarie, ricorrendo a mezzi alternativi (meccanici, fisici e biologici) ed utilizzando esclusivamente prodotti fitosanitari a base di sostanze attive a basso rischio, definite ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (CE) n.1107/2009 , riducendo per quanto possibile le dosi di impiego ed utilizzando le attrezzature che permettono di ridurre al minimo le perdite nell'ambiente.	Nelle aree extra agricole l'utilizzo dei prodotti fitosanitari non è in alcun modo indispensabile ed è sempre possibile ricorrere a metodi alternativi, il problema è esclusivamente il maggior costo per chi deve eseguire il trattamento. Non essendoci una diretta connessione con le produzioni agricole l'utilizzo dei prodotti fitosanitari deve essere ridotto al minimo e nel caso consentito solo l'utilizzo di sostanze a basso rischio. Il minor costo del trattamento fitosanitario rispetto all'utilizzo di metodi alternativi (meccanici, fisici o biologici) non può giustificare l'utilizzo di prodotti che comportano comunque un impatto sull'ambiente e un rischio potenziale per la salute pubblica.	WWF Italia - LIPU – ITALIA NOSTRA - FAI – PRONATURA – TOURING CLUB ITALIANO
1094	Editoriale	Eliminare “ridurre” oppure “limitare”.	I due termini paiono equivalenti.	IBMA ITALIA
1094	Editoriale	“Prodotti fitosanitari ..” specificare “di sintesi”	Anche i citati in seguito (riga 1095) metodi alternativi biologici sono inquadrati come prodotti fitosanitari, occorre quindi specificare.	IBMA ITALIA
1094	sostanziale	Eliminare:” limitare per quanto possibile ”, inserire: ”ridurre i rischi derivanti dall’uso ..	Si ribadisce in line con la 128 il concetto di rischio	Regione Lombardia
1095-1096	sostanziale	riducendo per quanto possibile le dosi di impiego sostituire con: rispettando le indicazioni presenti in etichetta	Per legge i prodotti vanno utilizzati secondo le indicazioni riportate in etichetta.	Agrofarma
1095-96	sostanziale	Eliminare: “ riducendo per quanto possibile le dosi di impiego ”	Concetto non estendibile in termini generali a tutti i PF	Regione Lombardia

1097	sostanziale	<p>Alla fine del primo capoverso aggiungere:</p> <p><i>L'utilizzo di metodi alternativi all'uso dei prodotti fitosanitari deve essere attentamente valutato sulla base della praticabilità degli stessi e della sicurezza dell'operatore che li deve utilizzare.</i></p>	<p>I prodotti autorizzati per l'impiego sulle o lungo le linee ferroviarie hanno ottenuto l'autorizzazione dopo aver dimostrato usi sicuri secondo valutazione del rischio su scenari specifici per tali impieghi.</p> <p>E' fondamentale assicurarsi che i prodotti in uso siano autorizzati per tali impieghi e che vengano attuate le buone pratiche riportate in etichetta, nonché prendere in considerazione sia la praticabilità che la sicurezza per l'operatore dei metodi alternativi utilizzabili.</p>	Agrofarma
1098-1103	sostanziale	Riformulare l'intero testo da: "Per tale finalità si prevedono... a :...o che sono classificati come T o T+"	<p>Le misure proposte devono essere coerenti con il precedente enunciato. Le misure proposte fanno invece riferimento esclusivamente ai prodotti fitosanitari (sostituzione o limitazione) senza alcun cenno a metodi alternativi, di mitigazione del rischio etc.</p>	Regione Siciliana Servizio 5 Fitosanitario Regionale
1098-1103	sostanziale	<p><i>Per tale finalità si prevedono le seguenti misure:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • sostituzione, dall'entrata in vigore del Piano, dei prodotti fitosanitari che contengono sostanze classificate per la cancerogenesi, la mutagenesi e la tossicità riproduttiva, in Categoria IA e IB; • sostituzione e/o limitazione, entro tre anni dall'entrata in vigore del Piano, dei prodotti fitosanitari che riportano in etichetta le pertinenti frasi di precauzione SPe1, SPe2, Spe3 e SPe4, o che sono classificati come T e T+. 	<p>I prodotti autorizzati per l'impiego sulle o lungo le linee ferroviarie hanno ottenuto l'autorizzazione dopo aver dimostrato usi sicuri secondo valutazione del rischio su scenari specifici per tali impieghi.</p> <p>E' fondamentale assicurarsi che i prodotti in uso siano autorizzati per tali impieghi e che vengano attuate le buone pratiche riportate in etichetta.</p>	Agrofarma
1101	sostanz	... limitazione, entro tre anni sei mesi dall'entrata in vigore ...	La natura non aspetta e le incidenze tumorali e di altre malattie croniche stanno rampando.	WWF AltaMarca
1101-1103	sostanziale	sostituzione e/o limitazione , entro tre anni un anno dall'entrata in vigore del Piano, dei prodotti fitosanitari che riportano in etichetta le pertinenti frasi di precauzione SPe1, SPe2, Spe3 e SPe4, 1102 o che	I tempi per la sostituzione dei prodotti fitosanitari più pericolosi devono essere ridotti al minimo indispensabile per le aree	LEGAMBIENTE

		<p>sono classificati come T e T+.</p> <p>Aggiungere: sostituzione entro due anni dall'entrata in vigore del Piano, di altri prodotti fitosanitari identificati come pericolosi dalle linee guida di cui al paragrafo A.5.1, predisposte dai Ministeri competenti , con prodotti fitosanitari a base di sostanze attive a basso rischio, definite ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (CE) n.1107/2009</p>	<p>extra agricole, dove è possibile adottare rapidamente metodi alternativi.</p> <p>Tutti i prodotti classificati come pericolosi devono essere eliminati o sostituiti in tempi brevi con prodotti a base di sostanze attive a basso rischio.</p>	
1101/1103	sostanziale	<p>sostituzione e/o limitazione, entro tre anni un anno dall'entrata in vigore del Piano, dei prodotti fitosanitari che riportano in etichetta le pertinenti frasi di precauzione SPe1, SPe2, Spe3 e SPe4, 1102 o che sono classificati come T e T+.</p> <p>Aggiungere: sostituzione entro due anni dall'entrata in vigore del Piano, di altri prodotti fitosanitari identificati come pericolosi dalle linee guida di cui al paragrafo A.5.1, predisposte dai Ministeri competenti , con prodotti fitosanitari a base di sostanze attive a basso rischio, definite ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (CE) n.1107/2009</p>	<p>I tempi per la sostituzione dei prodotti fitosanitari più pericolosi devono essere ridotti al minimo indispensabile per le aree extra agricole, dove è possibile adottare rapidamente metodi alternativi.</p> <p>Tutti i prodotti classificati come pericolosi devono essere eliminati o sostituiti in tempi brevi con prodotti a base di sostanze attive a basso rischio.</p>	FIRAB
1101/1103	sostanziale	<p>sostituzione e/o limitazione, entro tre anni un anno dall'entrata in vigore del Piano, dei prodotti fitosanitari che riportano in etichetta le pertinenti frasi di precauzione SPe1, SPe2, Spe3 e SPe4, 1102 o che sono classificati come T e T+.</p> <p>Aggiungere: sostituzione entro due anni dall'entrata in vigore del Piano, di altri prodotti fitosanitari identificati come pericolosi dalle linee guida di cui al paragrafo A.5.1, predisposte dai Ministeri competenti , con prodotti fitosanitari a base di sostanze attive a basso rischio, definite ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (CE) n.1107/2009</p>	<p>I tempi per la sostituzione dei prodotti fitosanitari più pericolosi devono essere ridotti al minimo indispensabile per le aree extra agricole, dove è possibile adottare rapidamente metodi alternativi.</p> <p>Tutti i prodotti classificati come pericolosi devono essere eliminati o sostituiti in tempi brevi con prodotti a base di sostanze attive a basso rischio.</p>	FederBio (Federazione Italiana di Agricoltura Biologica e Biodinamica); UPBIO (Unione dei Produttori Biologici e Biodinamici FederBio)
1101	sostanziale	Eliminare "che riportano in etichetta le pertinenti frasi	Non si ritiene opportuno prevedere	Regione Siciliana

		di precauzione SPe1,SPe2,SPe3,SPe4”; valutare la possibilità di ridurre il termine di 3 anni per l’applicazione delle misure previste.	genericamente la sostituzione e/o limitazione di utilizzo per prodotti che riportano le frasi di precauzione citate.	Servizio 5 Fitosanitario Regionale
1101/1103	sostanziale	<p>sostituzione e/o limitazione, entro tre anni un anno dall’entrata in vigore del Piano, dei prodotti fitosanitari che riportano in etichetta le pertinenti frasi di precauzione SPe1, SPe2, Spe3 e SPe4, 1102 o che sono classificati come T e T+.</p> <p>Aggiungere: sostituzione entro due anni dall’entrata in vigore del Piano, di altri prodotti fitosanitari identificati come pericolosi dalle linee guida di cui al paragrafo A.5.1, predisposte dai Ministeri competenti , con prodotti fitosanitari a base di sostanze attive a basso rischio, definite ai sensi dell’articolo 22 del regolamento (CE) n.1107/2009</p>	<p>I tempi per la sostituzione dei prodotti fitosanitari più pericolosi devono essere ridotti al minimo indispensabile per le aree extra agricole, dove è possibile adottare rapidamente metodi alternativi.</p> <p>Tutti i prodotti classificati come pericolosi devono essere eliminati o sostituiti in tempi brevi con prodotti a base di sostanze attive a basso rischio.</p>	AIAB
1101/1103	sostanziale	<p>sostituzione e/o limitazione, entro tre anni un anno dall’entrata in vigore del Piano, dei prodotti fitosanitari che riportano in etichetta le pertinenti frasi di precauzione SPe1, SPe2, Spe3 e SPe4, 1102 o che sono classificati come T e T+.</p> <p>Aggiungere: sostituzione entro due anni dall’entrata in vigore del Piano, di altri prodotti fitosanitari identificati come pericolosi dalle linee guida di cui al paragrafo A.5.1, predisposte dai Ministeri competenti , con prodotti fitosanitari a base di sostanze attive a basso rischio, definite ai sensi dell’articolo 22 del regolamento (CE) n.1107/2009</p>	<p>I tempi per la sostituzione dei prodotti fitosanitari più pericolosi devono essere ridotti al minimo indispensabile per le aree extra agricole, dove è possibile adottare rapidamente metodi alternativi.</p> <p>Tutti i prodotti classificati come pericolosi devono essere eliminati o sostituiti in tempi brevi con prodotti a base di sostanze attive a basso rischio.</p>	WWF Italia - LIPU – ITALIA NOSTRA - FAI – PRONATURA – TOURING CLUB ITALIANO
1102	sostanziale	Eliminare la frase: che riportano in etichetta le pertinenti frasi di precauzione SPe1, SPe2, Spe3 e SPe4	Le frasi SPe1, SPe2, Spe3 e SPe4 sono già frasi di precauzione all’uso e quindi non ha senso limitare i prodotti con queste frasi in aree con caratteristiche diverse da quanto riportato in etichetta. Si avanzano anche dubbi sulla legalità della limitazione.	Regione Lombardia
1103	sostanziale	...classificati come T , T+, Xn e N ai sensi del decreto	Ridurre la dispersione in ambito extra-	AGREA Centro Studi

		legislativo n. 65/2003 e s.m.i. o le classi di pericolo...	agricolo di sostanze particolarmente pericolose per la salute umana e per l'ambiente (anche in considerazione dell'ampia superficie trattata ogni anno) cosa possibile per l'ampia disponibilità di P.F. con uguali sostanze attive ma diversa classificazione,	
1103	sostanziale	Dopo "o che sono classificati come T e T+" aggiungere "ai sensi del decreto legislativo n. 65/2003 e s.m.i. o le classi e le indicazioni di pericolo corrispondenti, di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008"	Attualità (dal 1/6/2015 le classi di pericolo T e T+ non saranno più in vigore) e omogeneità con il paragrafo A 5.4 (righe 1155-1156)	INAIL-DIPIA
1104	sostanz	Definire il responsabile del controllo del tratto di ferrovia dell'irrorazione dei pesticidi	Il cittadino deve sapere a chi rivolgersi per eventuali trasgressioni.	WWF AltaMarca
1104	sostanziale	E' comunque vietato l'utilizzo dei prodotti fitosanitari sui piazzali, su tutte le aree interne e adiacenti alle stazioni ferroviarie e sulle scarpate ferroviarie adiacenti aree abitate o comunque normalmente frequentate dalla popolazione , salvo deroghe stabilite dalle Autorità competenti ai fini della tutela della salute pubblica.	L'integrazione proposta nasce dalla necessità di limitare al massimo i rischi di contaminazione della popolazione e degli animali domestici.	Regione Piemonte
1104-1106	sostanziale	E', comunque, vietato l'utilizzo dei prodotti fitosanitari sui piazzali, su tutte le aree interne e adiacenti alle stazioni ferroviarie, lungo i tratti delle linee ferroviarie che attraversano aree urbane, aree naturali protette istituite ai sensi della legge n. 394 del 1991 e siti della Rete Natura 2000, ed aree agricole nel regime del biologico o dove si pratica agricoltura biodinamica , salvo deroghe stabilite dalle Autorità competenti ai fini della tutela della salute pubblica se dimostrata l'impossibilità di utilizzare mezzi alternativi.	L'utilizzo dei prodotti fitosanitari deve essere comunque vietata nelle aree più vulnerabili per la tutela della salute umana e della biodiversità. Salvo motivate e documentate ragioni che possono giustificare deroghe specifiche, l'utilizzo di pesticidi per trattamenti lungo le linee ferroviarie che attraversano aree urbane o aree naturali protette non ha nessuna valida motivazione se non il costo minore dell'esecuzione dei trattamenti. In alcun caso il minor costo può giustificare un maggior rischio per la salute umana e la biodiversità. Necessario inoltre prevenire ogni possibile rischio di compromettere le pratiche agricole che escludono l'utilizzo di pesticidi.	FIRAB

1104-1106	sostanziale	E', comunque, vietato l'utilizzo dei prodotti fitosanitari sui piazzali, su tutte le aree interne e adiacenti alle stazioni ferroviarie, lungo i tratti delle linee ferroviarie che attraversano aree urbane, aree naturali protette istituite ai sensi della legge n. 394 del 1991 e siti della Rete Natura 2000, ed aree agricole nel regime del biologico o dove si pratica agricoltura biodinamica , salvo deroghe stabilite dalle Autorità competenti ai fini della tutela della salute pubblica se dimostrata l'impossibilità di utilizzare mezzi alternativi.	L'utilizzo dei prodotti fitosanitari deve essere comunque vietata nelle aree più vulnerabili per la tutela della salute umana e della biodiversità. Salvo motivate e documentate ragioni che possono giustificare deroghe specifiche, l'utilizzo di pesticidi per trattamenti lungo le linee ferroviarie che attraversano aree urbane o aree naturali protette non ha nessuna valida motivazione se non il costo minore dell'esecuzione dei trattamenti. In alcun caso il minor costo può giustificare un maggior rischio per la salute umana e la biodiversità. Necessario inoltre prevenire ogni possibile rischio di compromettere le pratiche agricole che escludono l'utilizzo di pesticidi.	FederBio (Federazione Italiana di Agricoltura Biologica e Biodinamica); UPBIO (Unione dei Produttori Biologici e Biodinamici FederBio)
1104-1106	sostanziale	E', comunque, vietato l'utilizzo dei prodotti fitosanitari sui piazzali, su tutte le aree interne e adiacenti alle stazioni ferroviarie, lungo i tratti delle linee ferroviarie che attraversano aree urbane, aree naturali protette istituite ai sensi della legge n. 394 del 1991 e siti della Rete Natura 2000, ed aree agricole nel regime del biologico o dove si pratica agricoltura biodinamica , salvo deroghe stabilite dalle Autorità competenti ai fini della tutela della salute pubblica se dimostrata l'impossibilità di utilizzare mezzi alternativi.	L'utilizzo dei prodotti fitosanitari deve essere comunque vietata nelle aree più vulnerabili per la tutela della salute umana e della biodiversità. Salvo motivate e documentate ragioni che possono giustificare deroghe specifiche, l'utilizzo di pesticidi per trattamenti lungo le linee ferroviarie che attraversano aree urbane o aree naturali protette non ha nessuna valida motivazione se non il costo minore dell'esecuzione dei trattamenti. In alcun caso il minor costo può giustificare un maggior rischio per la salute umana e la biodiversità. Necessario inoltre prevenire ogni possibile rischio di compromettere le pratiche agricole che escludono l'utilizzo di pesticidi.	AIAB
1104-1106	sostanziale	E', comunque, vietato l'utilizzo dei prodotti fitosanitari sui piazzali, su tutte le aree interne e adiacenti alle stazioni ferroviarie, lungo i tratti delle linee ferroviarie	L'utilizzo dei prodotti fitosanitari deve essere comunque vietata nelle aree più vulnerabili per la tutela della salute umana e	WWF Italia - LIPU – ITALIA NOSTRA - FAI – PRONATURA – TOURING

		che attraversano aree urbane, aree naturali protette istituite ai sensi della legge n. 394 del 1991 e siti della Rete Natura 2000, ed aree agricole nel regime del biologico o dove si pratica agricoltura biodinamica, salvo deroghe stabilite dalle Autorità competenti ai fini della tutela della salute pubblica se dimostrata l'impossibilità di utilizzare mezzi alternativi.	della biodiversità. Salvo motivate e documentate ragioni che possono giustificare deroghe specifiche, l'utilizzo di pesticidi per trattamenti lungo le linee ferroviarie che attraversano aree urbane o aree naturali protette non ha nessuna valida motivazione se non il costo minore dell'esecuzione dei trattamenti. In alcun caso il minor costo può giustificare un maggior rischio per la salute umana e la biodiversità. Necessario inoltre prevenire ogni possibile rischio di compromettere le pratiche agricole che escludono l'utilizzo di pesticidi.	CLUB ITALIANO
1104 - 1006	editoriale	È, comunque, vietato l'utilizzo dei prodotti fitosanitari sulle aree dei piazzali ferroviari distanti più di 3,5 metri, per parte, dal fungo delle rotaie , su tutte le aree interne e adiacenti alle stazioni ferroviarie non interessate dalla circolazione treni , salvo deroghe stabilite dalle Autorità competenti ai fini della tutela della salute pubblica.	Si chiarisce in modo non ambiguo il limite di applicazione del divieto. Si rammenta che l'attività di sfalcio meccanico nelle aree interessate dalla presenza di binari non è compatibile con la circolazione ferroviaria e comporterebbe rilevanti ricadute in termini di regolarità del servizio, circolazione e costi.	Rete Ferroviaria Italiana spa (Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane)
1104-1106	Sostanziale	E', comunque, vietato l'utilizzo dei prodotti fitosanitari sui piazzali, su tutte le aree interne e adiacenti alle stazioni ferroviarie, salvo deroghe stabilite dalle Autorità competenti ai fini della tutela della salute pubblica. Il ricorso a trattamenti con prodotti fitosanitari sulle o lungo le linee ferroviarie è ammesso solo quando esista una disposizione specifica del consulente.	L'uso di prodotti fitosanitari in tali aree può avere gravi ripercussioni sulla salute umana e sull'ambiente ed è di norma vietato. Il ricorso a tale trattamento deve essere possibile solo a seguito di uno specifico consiglio da parte di chi ha una specifica competenza ed è a questo deputato: il consulente. Il consiglio del consulente deve essere fornito in una forma che ne consenta la tracciabilità.	Consiglio dell'Ordine Nazionale dei dottori Agronomi e dei dottori Forestali (CONAF)
1104-1126	sostanziale	Eliminare E', comunque, vietato l'utilizzo dei prodotti fitosanitari sui piazzali, su tutte le aree interne e	Non praticabile come procedura, troppo aggravio per l'autorità competente a	Regione Lombardia

		<p>adiacenti alle stazioni ferroviarie, salvo deroghe stabilite dalle Autorità competenti ai fini della tutela della salute pubblica.</p> <p>I Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali, entro 2 anni dall'entrata in vigore del Piano, adottano criteri ambientali minimi da inserire obbligatoriamente nei capitolati tecnici delle gare d'appalto per l'esecuzione dei trattamenti fitosanitari sulle o lungo le linee ferroviarie, tenendo conto, in particolare della necessità di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ limitare l'uso dei prodotti fitosanitari caratterizzati da elevata tendenza alla percolazione ed elevati pericoli/rischi per l'ambiente; ○ dare preferenza allo sfalcio per il contenimento della vegetazione sulle scarpate e all'utilizzo del taglio per il contenimento della vegetazione arborea; ○ utilizzare, nella distribuzione dei prodotti fitosanitari, ugelli antideriva e basse pressioni e altri accorgimenti tecnici, quali l'irrorazione orientabile, la registrazione delle operazioni; il controllo elettronico dei volumi irrorati, ecc.; ○ valutare le dosi di impiego necessarie in rapporto alle specie presenti, al loro stadio di sviluppo e alla loro sensibilità; ○ utilizzare tecniche o metodi alternativi all'impiego di prodotti fitosanitari per evitare l'insorgere di resistenze, causato dall'uso ripetuto dello stesso principio attivo. <p>Nella definizione di tali criteri sono coinvolte le altre Amministrazioni competenti e le parti interessate.</p>	<p>rilasciare deroghe e troppo oneroso utilizzare sempre come alternativa il mezzo meccanico.</p>	
1104-1106	Sostanziale	<p>E', comunque, vietato l'utilizzo dei prodotti fitosanitari sui piazzali, su tutte le aree interne e adiacenti alle stazioni ferroviarie, salvo deroghe stabilite dalle Autorità competenti ai fini della tutela della salute pubblica.</p>	<p>L'uso di prodotti fitosanitari in tali aree può avere gravi ripercussioni sulla salute umana e sull'ambiente ed è di norma vietato. Il ricorso a tale trattamento deve essere</p>	<p>Consiglio dell'Ordine Nazionale dei dottori Agronomi e dei dottori Forestali (CONAF)</p>

		Il ricorso a trattamenti con prodotti fitosanitari sulle o lungo le linee ferroviarie è ammesso solo quando esista una disposizione specifica del consulente.	possibile solo a seguito di uno specifico consiglio da parte di chi ha una specifica competenza ed è a questo deputato: il consulente. Il consiglio del consulente deve essere fornito in una forma che ne consenta la tracciabilità.	
1105-1106	Sostanziale	Eliminare “.. <i>salvo deroghe stabilite dalle Autorità competenti ai fini della tutela della salute pubblica.</i> ”	Non è definito il nesso tra uso di un prodotto fitosanitario e tutela della salute pubblica.	IBMA ITALIA
1105	sostanziale	dopo la parola “adiacenti alle linee ferroviarie” aggiungere “, sui tratti di linea che distano meno di 5 metri dai corsi d’acqua e sui tratti di linea interni ai centro abitati”	Ridurre l’impatto dei prodotti fitosanitari sui d’acqua e sui residenti che vivono	Comitato per il Diritto alla Salute in Val di Non
1105	Sostanziale	eventuali deroghe all’impiego dei diserbanti potranno essere concesse dall’Ente o Società proprietaria dell’area o tenuta alla gestione della stessa, previa verifica delle caratteristiche dei prodotti da impiegare a quanto indicato all’ultimo Paragrafo del successiva punto A.5.5.1	A livello di Ente o Società gestore dell’area si conosce meglio l’entità del problema e le disponibilità per la soluzione dello stesso. È meglio se l’Autorità regionale competente, suggerite in altri punti della bozza svolge attività di supporto alle Autorità locali od a Enti o Società gestori di infrastrutture. Spesso l’Autorità regionale offre risposte tardive e non coerenti, meglio l’assunzione di responsabilità a livello locale, pena la mancata soluzione del problema stesso.	DONI Massimo Dott. Agronomo Libero professionista
1108-1109	sostanziale	I Ministeri dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali, entro 2-anni 12 mesi dall’entrata in vigore del Piano, adottano criteri.....	Opportuno ridurre i tempi per l’adozione dei criteri ambientali minimi da inserire obbligatoriamente nei capitolati tecnici delle gare di appalto.	FIRAB
1108-1109	sostanziale	I Ministeri dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali, entro 2-anni 12 mesi dall’entrata in vigore del Piano, adottano criteri.....	Opportuno ridurre i tempi per l’adozione dei criteri ambientali minimi da inserire obbligatoriamente nei capitolati tecnici delle gare di appalto.	FederBio (Federazione Italiana di Agricoltura Biologica e Biodinamica); UPBIO (Unione dei Produttori Biologici e Biodinamici FederBio)
1108-1109	sostanziale	I Ministeri dell’ambiente e della tutela del territorio e del	Opportuno ridurre i tempi per l’adozione dei	AIAB

		mare, della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali, entro 2 anni 12 mesi dall'entrata in vigore del Piano, adottano criteri.....	criteri ambientali minimi da inserire obbligatoriamente nei capitolati tecnici delle gare di appalto.	
1108-1109	sostanziale	I Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali, entro 2 anni 12 mesi dall'entrata in vigore del Piano, adottano criteri.....	Opportuno ridurre i tempi per l'adozione dei criteri ambientali minimi da inserire obbligatoriamente nei capitolati tecnici delle gare di appalto.	WWF Italia - LIPU – ITALIA NOSTRA - FAI – PRONATURA – TOURING CLUB ITALIANO
1109	sostanz	... entro due anni sei mesi dall'entrata in vigore...	Due anni sono eccessivi. La natura non aspetta.	WWF AltaMarca
1109	sostanziale	Rivedere: ...”entro 2 anni dall'entrata in vigore del Piano...”	Non si ritiene giustificabile un periodo di tempo così lungo per l'adozione delle misure previste	Regione Siciliana Servizio 5 Fitosanitario Regionale
1113-1114	sostanziale	limitare l'uso dei prodotti fitosanitari caratterizzati da elevata tendenza alla percolazione ed elevati pericoli/rischi per l'ambiente	Valgono le stesse considerazioni riportate per la riga 1098-1103	Agrofarma
1114	editoriale	o limitare l'uso dei prodotti fitosanitari caratterizzati da elevata tendenza alla percolazione e ed elevati pericoli/rischi per l'ambiente;	vedi sopra	OPERA Research Centre – Università Cattolica Sacro Cuore
1114	editoriale	o limitare l'uso dei prodotti fitosanitari caratterizzati da elevata tendenza alla percolazione e ed elevati pericoli/rischi per l'ambiente;	vedi sopra	OPERA Research Centre – Università Cattolica Sacro Cuore
1115	sostanziale	Dare preferenza allo sfalcio per il contenimento della vegetazione sulle scarpate e all'utilizzo del taglio per il contenimento della vegetazione arborea; in particolare occorre sostituire il diserbo chimico con il diserbo fisico o meccanico sulle scarpate ferroviarie adiacenti aree abitate o comunque	L'integrazione proposta nasce dalla necessità di limitare al massimo i rischi di contaminazione della popolazione e degli animali domestici.	Regione Piemonte

		normalmente frequentate dalla popolazione,		
1117	editoriale	utilizzare, nella distribuzione dei prodotti fitosanitari, ugelli antideriva e adeguate basse pressioni	Vedi commento della riga 1052	FEDERUNACOMA
1117	editoriale	utilizzare, nella distribuzione dei prodotti fitosanitari, ugelli antideriva e adeguate basse pressioni	La pressione da utilizzare per ottenere gocce di dimensioni tali da ridurre il rischio di deriva va scelta in funzione del tipo e dimensione dell' ugello e non deve essere necessariamente ridotta	Regione Piemonte
1117	editoriale	utilizzare, nella distribuzione dei prodotti fitosanitari, ugelli antideriva e adeguate basse pressioni	Vedi commento della riga 1052	Gruppo interregionale coordinato da ENAMA
1119	Sostanziale	Aggiungere: <i>impiego coadiuvanti in miscela estemporanea con azione antideriva.</i>	Si tratta di un ulteriore ed efficace metodo per migliorare le caratteristiche del getto irrorato riducendone la deriva.	IBMA ITALIA
1120	sostanziale	Dopo le parole " <i>valutare le dosi di impiego necessarie</i> " aggiungere: <i>rispettando le indicazioni presenti in etichetta</i>	Per legge i prodotti vanno utilizzati secondo le indicazioni riportate in etichetta.	Agrofarma
1127-1130	sostanziale	Le Regioni e le Province autonome, in relazione alla specificità delle aree protette, istituite ai sensi della legge n. 394 del 1991 e dei siti della Rete Natura 2000, possono individuare i target prioritari da proteggere e ulteriori limitazioni di impiego dei prodotti fitosanitari da utilizzare sulle o lungo le linee ferroviarie che interessano tali aree.	Nelle aree naturali protette e siti Natura 2000 l'utilizzo di pesticidi per trattamenti in aree extra-agricole deve essere vietato a decorrere dall'entrata in vigore del Piano. L'agricoltura biologica deve essere adottata sul 100% della superficie agricola di dette aree	FIRAB
1127-1130	sostanziale	Le Regioni e le Province autonome, in relazione alla specificità delle aree protette, istituite ai sensi della legge n. 394 del 1991 e dei siti della Rete Natura 2000, possono individuare i target prioritari da proteggere e ulteriori limitazioni di impiego dei prodotti fitosanitari da utilizzare sulle o lungo le linee ferroviarie che interessano tali aree.	Nelle aree naturali protette e siti Natura 2000 l'utilizzo di pesticidi per trattamenti in aree extra-agricole deve essere vietato a decorrere dall'entrata in vigore del Piano.	FederBio (Federazione Italiana di Agricoltura Biologica e Biodinamica); UPBIO (Unione dei Produttori Biologici e Biodinamici FederBio)

1127-1130	sostanziale	Le Regioni e le Province autonome, in relazione alla specificità delle aree protette, istituite ai sensi della legge n. 394 del 1991 e dei siti della Rete Natura 2000, possono individuare i target prioritari da proteggere e ulteriori limitazioni di impiego dei prodotti fitosanitari da utilizzare sulle o lungo le linee ferroviarie che interessano tali aree.	Nelle aree naturali protette e siti Natura 2000 l'utilizzo di pesticidi per trattamenti in aree extra-agricole deve essere vietato a decorrere dall'entrata in vigore del Piano.	AIAB
1127-1130	sostanziale	Le Regioni e le Province autonome, in relazione alla specificità delle aree protette, istituite ai sensi della legge n. 394 del 1991 e dei siti della Rete Natura 2000, possono individuare i target prioritari da proteggere e ulteriori limitazioni di impiego dei prodotti fitosanitari da utilizzare sulle o lungo le linee ferroviarie che interessano tali aree.	Nelle aree naturali protette e siti Natura 2000 l'utilizzo di pesticidi per trattamenti in aree extra-agricole deve essere vietato a decorrere dall'entrata in vigore del Piano.	WWF Italia - LIPU – ITALIA NOSTRA - FAI – PRONATURA – TOURING CLUB ITALIANO
1130	sostanziale	Dopo le parole: “... <i>da utilizzare sulle o lungo le linee ferroviarie che interessano tali aree</i> ” aggiungere: <i>e/o adeguate misure di mitigazione del rischio.</i>	Valgono le stesse considerazioni riportate per la riga 1098-1103. Le misure proposte non prendono in considerazione le misure di mitigazione del rischio, previste ed auspiccate dalla Direttiva 2009/128/CE.	Agrofarma
1133	sostanziale	Inserire ad inizio riga, prima di “riferiscono”: concordano con i Servizi fitosanitari regionali i tempi e le modalità dei trattamenti fitoiatrici	Trattandosi di interventi ad elevato impatto, è necessaria una condivisione di responsabilità nella scelta della strategia Tale formulazione permette una strategia mirata e più rispondente agli obiettivi del PAN	Regione Piemonte
1133	sostanziale	Inserire prima di “riferiscono” concordano con i Servizi fitosanitari regionali i tempi e le modalità dei trattamenti fitoiatrici	Trattandosi di interventi ad elevato impatto, è necessaria una condivisione di responsabilità nella scelta della strategia Tale formulazione permette una strategia mirata e più rispondente agli obiettivi del	Regione Lombardia

			PAN	
1139 - 1141	Sostanziale	È incomprensibile, perché le Prov. Autonome hanno più campo d'azione che altre Prov.?	Protezione del consumatore, cittadino, giustizia	FUTUROFILIERE
1143	sostanziale	A.5.4 Riduzione e/o eliminazione ...		Regione Piemonte
1143	editoriale	A.5.4 - Riduzione o eliminazione dell'applicazione dei prodotti fitosanitari sulle (carreggiate) o lungo le strade (bordi), con eccezione della viabilità interpodereale agricola.	Forse vale la pena di specificare meglio nel titolo del paragrafo cosa significa “sulle” e “lungo” le strade, onde evitare la confusione fra i termini stessi. Va precisata la natura della viabilità agricola/interpodereale, al fine di non estendere determinate regole alle strade di campagna. Il punto potrebbe essere critico, se pensiamo che comprende anche i p.a. da impiegare.	Assomela e OP associate
1143-1144	sostanziale	Sostituire “Misure per la riduzione e/o eliminazione dei prodotti fitosanitari...” con “ Misure per la riduzione dell'uso dei prodotti fitosanitari o dei rischi... ”	Maggiore coerenza con art.15 del d.lvo 150/2012	Regione Siciliana Servizio 5 Fitosanitario Regionale
1143	editoriale	A.5.4 - Riduzione o eliminazione dell'applicazione dei prodotti fitosanitari sulle (carreggiate) o lungo le strade (bordi), con eccezione della viabilità interpodereale agricola	Forse vale la pena di specificare meglio nel titolo del paragrafo cosa significa “sulle” e “lungo” le strade, onde evitare la confusione fra i termini stessi. Va precisata la natura della viabilità agricola/interpodereale, al fine di non estendere determinate regole alle strade di campagna. Il punto potrebbe essere critico, se pensiamo che comprende anche i p.a. da impiegare.	1. APOCONERPO soc coop agricola, Bologna 2. APOFRUIT Italia, Cesena (FC) 3. OROGELFRESCO, Cesena (FC) 4. EUROPFRUIT, Cesena (FC) 5. CICO, Ferrara (FC) 6. AFE, Ferrara (FC) 7. GRANFRUTTAZANI (Granarolo Faentino – Faenza) (RA) 8. COFERASTA Ferrara (FC) 9. AGRITEAM Consorzio Cooperativo Servizi, Bologna (BO) 10. ASSOPA

				(Associazione Patate Bologna)
1143-1144	sostanziale	Eliminare Riduzione o eliminazione dell'applicazione dei prodotti fitosanitari sulle o lungo le strade Sostituire con: Misure per la riduzione dei rischi derivanti dall'uso dei PF sulle o lungo le strade	Allineato con A.5.5 in cui si parla di rischi	Regione Lombardia
1143	Sostanziale	Riduzione o eliminazione dell'applicazione dei prodotti fitosanitari sulle o lungo le strade ad uso pubblico. Integrazione di un articolo nuovo per applicazione dei prodotti fitosanitari nei boschi'. per esempio nel caso di interventi di prevenzione di fitopatie e infestazioni parassitarie che possono provocare una calamità nei boschi e foreste.	Le strade private di accesso ai terreni (strade poderali e interpoderali) potrebbero essere esclusi.	Ufficio economia montana della Rip. Foreste
1143	Sostanziale	Effettuare diserbo su essenze arbustive e ruderali arrampicanti su recinzioni adiacenti le carreggiate autostradali	Lungo la recinzione adiacente la carreggiata autostradale la formazione di rovi e di essenze ruderali arrampicanti creano problematiche di cedimento della rete, favorendo l'ingresso di animali anche di una certa taglia (cinghiali) pericolosissimi, in caso di invasione delle corsie di marcia, per la scurezza stradale (es. provocare incidenti)	Fabrizio Battaglia - Direttore Tecnico azienda di Servizi
1143	Sostanziale	Effettuare diserbo su ciglio autostradale per favorire lo sgrondo delle acque superficiali (piovane) e impedire lungo la carreggiata la formazione di pozzanghere	Il ciglio autostradale interessato da inerbimento anche di bassa taglia (erba tagliata), crea una barriera naturale allo sgrondo delle acque superficiali creando la possibilità di formazione sul manto autostradale di pozzanghere, pericolose alla sicurezza stradale (rischi di tenuta per gli autoveicoli.	Fabrizio Battaglia - Direttore Tecnico azienda di Servizi
1145-1148	sostanziale	Le misure di riduzione o eliminazione dell'applicazione dei prodotti fitosanitari sulle o lungo le strade devono essere volte alla massima limitazione dell'uso dei prodotti fitosanitari, attraverso l'utilizzo di metodi alternativi a quelli chimici, nel rispetto della	E' opportuno indicare con maggiore chiarezza l'obiettivo della massima riduzione dell'utilizzo di pesticidi lungo e sulle strade. Nelle aree extra agricole l'utilizzo dei prodotti fitosanitari non è in alcun modo	LEGAMBIENTE

		<p>sicurezza e del ruolo della vegetazione sui cigli stradali.</p> <p>E' necessario ridurre al minimo l'uso dei prodotti fitosanitari sulle o lungo le strade, ricorrendo a mezzi alternativi a quelli chimici (meccanici, fisici e biologici), nel rispetto della sicurezza e del ruolo della vegetazione sui cigli stradali. Le misure di sostituzione e riduzione dei prodotti fitosanitari devono essere volte alla massima limitazione dell'uso, utilizzando esclusivamente prodotti fitosanitari a base di sostanze attive a basso rischio definite ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (CE) n.1107/2009, ed utilizzando le attrezzature che permettono di ridurne al minimo le perdite nell'ambiente.</p>	<p>indispensabile ed è sempre possibile ricorrere a metodi alternativi, il problema è esclusivamente il maggior costo per chi deve eseguire il trattamento. Non essendoci una diretta connessione con le produzioni agricole l'utilizzo dei prodotti fitosanitari deve essere ridotto al minimo e nel caso consentito solo l'utilizzo di sostanze a basso rischio. Il minor costo del trattamento fitosanitario rispetto all'utilizzo di metodi alternativi (meccanici, fisici o biologici) non può giustificare l'utilizzo di prodotti che comportano comunque un impatto sull'ambiente e un rischio potenziale per la salute pubblica.</p>	
1145	sostanziale	Le misure di riduzione e/o eliminazione ...		Regione Piemonte
1145-1148	sostanziale	<p>Le misure di riduzione o eliminazione dell'applicazione dei prodotti fitosanitari sulle o lungo le strade devono essere volte alla massima limitazione dell'uso dei prodotti fitosanitari, attraverso l'utilizzo di metodi alternativi a quelli chimici, nel rispetto della sicurezza e del ruolo della vegetazione sui cigli stradali.</p> <p>Entro 5 anni dall'entrata in vigore del PAN deve essere vietato l'uso di pesticidi classificati come pericolosi per l'ambiente acquatico e la biodiversità sulle o lungo le strade, ricorrendo a mezzi alternativi a quelli chimici (meccanici, fisici e biologici), nel rispetto della sicurezza. Le misure di sostituzione e riduzione dei prodotti fitosanitari devono essere volte alla massima limitazione dell'uso, utilizzando esclusivamente prodotti fitosanitari a base di sostanze attive a basso rischio definite ai sensi dell'articolo 22 del regolamento</p>	<p>E' opportuno indicare con maggiore chiarezza l'obiettivo della massima riduzione dell'utilizzo di pesticidi lungo e sulle strade. Nelle aree extra agricole l'utilizzo dei prodotti fitosanitari non è in alcun modo indispensabile ed è sempre possibile ricorrere a metodi alternativi, il problema è esclusivamente il maggior costo per chi deve eseguire il trattamento. Non essendoci una diretta connessione con le produzioni agricole l'utilizzo dei prodotti fitosanitari deve essere ridotto al minimo e nel caso consentito solo l'utilizzo di sostanze a basso rischio. Il minor costo del trattamento fitosanitario rispetto all'utilizzo di metodi alternativi (meccanici, fisici o biologici) non può giustificare l'utilizzo di prodotti che comportano comunque un impatto</p>	FIRAB

		(CE) n.1107/2009, ed utilizzando le attrezzature che permettono di ridurre al minimo le perdite nell'ambiente.	sull'ambiente e un rischio potenziale per la salute pubblica.	
1145-1148	sostanziale	<p>Le misure di riduzione o eliminazione dell'applicazione dei prodotti fitosanitari sulle o lungo le strade devono essere volte alla massima limitazione dell'uso dei prodotti fitosanitari, attraverso l'utilizzo di metodi alternativi a quelli chimici, nel rispetto della sicurezza e del ruolo della vegetazione sui cigli stradali.</p> <p>E' necessario ridurre al minimo l'uso dei prodotti fitosanitari sulle o lungo le strade, ricorrendo a mezzi alternativi a quelli chimici (meccanici, fisici e biologici), nel rispetto della sicurezza e del ruolo della vegetazione sui cigli stradali. Le misure di sostituzione e riduzione dei prodotti fitosanitari devono essere volte alla massima limitazione dell'uso, utilizzando esclusivamente prodotti fitosanitari a base di sostanze attive a basso rischio definite ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (CE) n.1107/2009, ed utilizzando le attrezzature che permettono di ridurre al minimo le perdite nell'ambiente.</p>	E' opportuno indicare con maggiore chiarezza l'obiettivo della massima riduzione dell'utilizzo di pesticidi lungo e sulle strade. Nelle aree extra agricole l'utilizzo dei prodotti fitosanitari non è in alcun modo indispensabile ed è sempre possibile ricorrere a metodi alternativi, il problema è esclusivamente il maggior costo per chi deve eseguire il trattamento. Non essendoci una diretta connessione con le produzioni agricole l'utilizzo dei prodotti fitosanitari deve essere ridotto al minimo e nel caso consentito solo l'utilizzo di sostanze a basso rischio. Il minor costo del trattamento fitosanitario rispetto all'utilizzo di metodi alternativi (meccanici, fisici o biologici) non può giustificare l'utilizzo di prodotti che comportano comunque un impatto sull'ambiente e un rischio potenziale per la salute pubblica.	FederBio (Federazione Italiana di Agricoltura Biologica e Biodinamica); UPBIO (Unione dei Produttori Biologici e Biodinamici FederBio)
1145-1159	sostanziale	Rivedere l'intero testo per coerenza tra obiettivo presentato e azioni previste per raggiungimento	Nell'obiettivo enunciato (1146-48) si fa riferimento alla adozione di mezzi alternativi, tutte le misure previste fanno esclusivo riferimento all'uso dei prodotti fitosanitari	Regione Siciliana Servizio 5 Fitosanitario Regionale
1145-1148	sostanziale	Le misure di riduzione o eliminazione dell'applicazione dei prodotti fitosanitari sulle o lungo le strade devono essere volte alla massima limitazione dell'uso dei prodotti fitosanitari, attraverso l'utilizzo di metodi alternativi a quelli chimici, nel rispetto della sicurezza e	E' opportuno indicare con maggiore chiarezza l'obiettivo della massima riduzione dell'utilizzo di pesticidi lungo e sulle strade.	AIAB

		<p>del ruolo della vegetazione sui cigli stradali.</p> <p>E' necessario ridurre al minimo l'uso dei prodotti fitosanitari sulle o lungo le strade, ricorrendo a mezzi alternativi a quelli chimici (meccanici, fisici e biologici), nel rispetto della sicurezza e del ruolo della vegetazione sui cigli stradali. Le misure di sostituzione e riduzione dei prodotti fitosanitari devono essere volte alla massima limitazione dell'uso, utilizzando esclusivamente prodotti fitosanitari a base di sostanze attive a basso rischio definite ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (CE) n.1107/2009, ed utilizzando le attrezzature che permettono di ridurne al minimo le perdite nell'ambiente.</p>	<p>Nelle aree extra agricole l'utilizzo dei prodotti fitosanitari non è in alcun modo indispensabile ed è sempre possibile ricorrere a metodi alternativi, il problema è esclusivamente il maggior costo per chi deve eseguire il trattamento. Non essendoci una diretta connessione con le produzioni agricole l'utilizzo dei prodotti fitosanitari deve essere ridotto al minimo e nel caso consentito solo l'utilizzo di sostanze a basso rischio. Il minor costo del trattamento fitosanitario rispetto all'utilizzo di metodi alternativi (meccanici, fisici o biologici) non può giustificare l'utilizzo di prodotti che comportano comunque un impatto sull'ambiente e un rischio potenziale per la salute pubblica.</p>	
1145-1148	sostanziale	<p>Le misure di riduzione o eliminazione dell'applicazione dei prodotti fitosanitari sulle o lungo le strade devono essere volte alla massima limitazione dell'uso dei prodotti fitosanitari, attraverso l'utilizzo di metodi alternativi a quelli chimici, nel rispetto della sicurezza e del ruolo della vegetazione sui cigli stradali.</p> <p>E' necessario ridurre al minimo l'uso dei prodotti fitosanitari sulle o lungo le strade, ricorrendo a mezzi alternativi a quelli chimici (meccanici, fisici e biologici), nel rispetto della sicurezza e del ruolo della vegetazione sui cigli stradali. Le misure di sostituzione e riduzione dei prodotti fitosanitari devono essere volte alla massima limitazione dell'uso, utilizzando esclusivamente prodotti fitosanitari a base di sostanze attive a basso rischio definite ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (CE) n.1107/2009, ed utilizzando le attrezzature che permettono di ridurne al minimo le perdite nell'ambiente.</p>	<p>E' opportuno indicare con maggiore chiarezza l'obiettivo della massima riduzione dell'utilizzo di pesticidi lungo e sulle strade.</p> <p>Nelle aree extra agricole l'utilizzo dei prodotti fitosanitari non è in alcun modo indispensabile ed è sempre possibile ricorrere a metodi alternativi, il problema è esclusivamente il maggior costo per chi deve eseguire il trattamento. Non essendoci una diretta connessione con le produzioni agricole l'utilizzo dei prodotti fitosanitari deve essere ridotto al minimo e nel caso consentito solo l'utilizzo di sostanze a basso rischio. Il minor costo del trattamento fitosanitario rispetto all'utilizzo di metodi alternativi (meccanici, fisici o biologici) non può giustificare l'utilizzo di prodotti che comportano comunque un impatto</p>	<p>WWF Italia - LIPU – ITALIA NOSTRA - FAI – PRONATURA – TOURING CLUB ITALIANO</p>

			sull'ambiente e un rischio potenziale per la salute pubblica.	
1146	sostanziale	<i>devono essere volte alla massima limitazione dell'uso</i>	Valgono le stesse considerazioni riportate per la riga 1098-1103	Agrofarma
1146	Editoriale	Aggiungere "di sintesi" dopo "prodotti fitosanitari".	Tra i citati in seguito (riga 1147) metodi alternativi vi sono i prodotti biologici, anch'essi inquadrati come prodotti fitosanitari, occorre quindi precisare.	IBMA ITALIA
1150-1156	sostanziale	<ul style="list-style-type: none"> • sostituzione, dall'entrata in vigore del Piano, dei prodotti fitosanitari che contengono sostanze classificate per la cancerogenesi, la mutagenesi e la tossicità riproduttiva, in Categoria 1A e 1B; • sostituzione e/o limitazione, entro tre anni dall'entrata in vigore del Piano, dei prodotti fitosanitari che riportano in etichetta le pertinenti frasi di precauzione SPe1, SPe2, Spe3 e SPe4, o che sono classificati come T e T+. 	Valgono le stesse considerazioni riportate per la riga 1098-1103	Agrofarma
1153	sostanz	... limitazione, entro 3 anni sei mesi dall'entrata in vigore ...	La natura non aspetta	WWF AltaMarca
1153-1156	sostituzione	<p>sostituzione e/o limitazione, entro 3 anni un anno dall'entrata in vigore del Piano, dei prodotti fitosanitari che riportano in etichetta le pertinenti frasi di precauzione SPe1, SPe2, Spe3 e SPe4, o classificati come T e T+ ai sensi del decreto legislativo n. 65/2003 e s.m.i. o le classi di pericolo e le frasi corrispondenti, di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008;</p> <p>Aggiungere: sostituzione entro due anni dall'entrata in vigore del Piano, di altri prodotti fitosanitari identificati come pericolosi dalle linee guida di cui al paragrafo A.5.1, predisposte dai Ministeri competenti, con prodotti fitosanitari a base di sostanze attive a basso rischio, definite ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (CE) n.1107/2009.</p>	<p>I tempi per la sostituzione dei prodotti fitosanitari più pericolosi devono essere ridotti al minimo indispensabile per le aree extra agricole, dove è possibile adottare rapidamente metodi alternativi.</p> <p>Tutti i prodotti classificati come pericolosi devono essere eliminati o sostituiti in tempi brevi con prodotti a base di sostanze attive a basso rischio.</p>	FIRAB
1153-1156	sostituzione	sostituzione e/o limitazione, entro 3 anni un anno		

		<p>dall'entrata in vigore del Piano, dei prodotti fitosanitari che riportano in etichetta le pertinenti frasi di precauzione SPe1, SPe2, Spe3 e SPe4, o classificati come T e T+ ai sensi del decreto legislativo n. 65/2003 e s.m.i. o le classi di pericolo e le frasi corrispondenti, di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008;</p> <p>Aggiungere: sostituzione entro due anni dall'entrata in vigore del Piano, di altri prodotti fitosanitari identificati come pericolosi dalle linee guida di cui al paragrafo A.5.1, predisposte dai Ministeri competenti , con prodotti fitosanitari a base di sostanze attive a basso rischio, definite ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (CE) n.1107/2009.</p>	<p>I tempi per la sostituzione dei prodotti fitosanitari più pericolosi devono essere ridotti al minimo indispensabile per le aree extra agricole, dove è possibile adottare rapidamente metodi alternativi.</p> <p>Tutti i prodotti classificati come pericolosi devono essere eliminati o sostituiti in tempi brevi con prodotti a base di sostanze attive a basso rischio.</p>	<p>FederBio (Federazione Italiana di Agricoltura Biologica e Biodinamica); UPBIO (Unione dei Produttori Biologici e Biodinamici FederBio)</p>
1153		<p>Eliminare "che riportano in etichetta le pertinenti frasi di precauzione SPe1,SPe2,SPe3,SPe4";</p>	<p>Non si ritiene opportuno prevedere genericamente la sostituzione e/o limitazione di utilizzo per prodotti che riportano le frasi di precauzione citate.</p>	<p>Regione Siciliana Servizio 5 Fitosanitario Regionale</p>
1153-1156	sostituzione	<p>sostituzione e/o limitazione, entro 3 anni un anno dall'entrata in vigore del Piano, dei prodotti fitosanitari che riportano in etichetta le pertinenti frasi di precauzione SPe1, SPe2, Spe3 e SPe4, o classificati come T e T+ ai sensi del decreto legislativo n. 65/2003 e s.m.i. o le classi di pericolo e le frasi corrispondenti, di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008;</p> <p>Aggiungere: sostituzione entro due anni dall'entrata in vigore del Piano, di altri prodotti fitosanitari identificati come pericolosi dalle linee guida di cui al paragrafo A.5.1, predisposte dai Ministeri competenti , con prodotti fitosanitari a base di sostanze attive a basso rischio, definite ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (CE) n.1107/2009.</p>	<p>I tempi per la sostituzione dei prodotti fitosanitari più pericolosi devono essere ridotti al minimo indispensabile per le aree extra agricole, dove è possibile adottare rapidamente metodi alternativi.</p> <p>Tutti i prodotti classificati come pericolosi devono essere eliminati o sostituiti in tempi brevi con prodotti a base di sostanze attive a basso rischio.</p>	<p>AIAB</p>
1153-1156	sostituzione	<p>sostituzione e/o limitazione, entro 3 anni un anno dall'entrata in vigore del Piano, dei prodotti fitosanitari che riportano in etichetta le pertinenti frasi di precauzione SPe1, SPe2, Spe3 e SPe4, o classificati</p>	<p>I tempi per la sostituzione dei prodotti fitosanitari più pericolosi devono essere ridotti al minimo indispensabile per le aree</p>	<p>WWF Italia - LIPU – ITALIA NOSTRA - FAI – PRONATURA – TOURING CLUB ITALIANO</p>

		<p>come T e T+ ai sensi del decreto legislativo n. 65/2003 e s.m.i. o le classi di pericolo e le frasi corrispondenti, di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008;</p> <p>Aggiungere: sostituzione entro due anni dall'entrata in vigore del Piano, di altri prodotti fitosanitari identificati come pericolosi dalle linee guida di cui al paragrafo A.5.1, predisposte dai Ministeri competenti, con prodotti fitosanitari a base di sostanze attive a basso rischio, definite ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (CE) n.1107/2009.</p>	<p>extra agricole, dove è possibile adottare rapidamente metodi alternativi.</p> <p>Tutti i prodotti classificati come pericolosi devono essere eliminati o sostituiti in tempi brevi con prodotti a base di sostanze attive a basso rischio.</p>	
1153-1156	Sostanziale	<p>sostituzione e/o limitazione, entro 3 anni dall'entrata in vigore del Piano, dei prodotti fitosanitari che riportano in etichetta le pertinenti frasi di precauzione SPe1, SPe2, Spe3 e SPe4, o classificati come T e T+ ai sensi del decreto legislativo n. 65/2003 e s.m.i. o le classi di pericolo e le frasi corrispondenti, di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008;</p> <p>sostituzione e/o limitazione, entro 3 anni dall'entrata in vigore del Piano, dei prodotti fitosanitari classificati come T e T+;</p>	<p>Le frasi SPe1, SPe2, Spe3 e SPe4 sono già frasi di precauzione all'uso e quindi non ha senso limitare i prodotti con queste frasi in aree con caratteristiche diverse da quanto riportato in etichetta. Si avanzano anche dubbi sulla legalità della limitazione.</p>	Regione Lombardia
1155	sostanziale	<p>...classificati come T, T+, Xn e N ai sensi del decreto legislativo n. 65/2003 e s.m.i. o le classi di pericolo...</p>	<p>Ridurre la dispersione in ambito extra-agricolo di sostanze particolarmente pericolose per la salute umana e per l'ambiente (anche in considerazione dell'ampia superficie trattata ogni anno) cosa possibile per l'ampia disponibilità di P.F. con uguali sostanze attive ma diversa classificazione,</p>	AGREA Centro Studi
1156 1239 1246 1257	editoriale	<p>Modificare come di seguito: "o le classi di pericolo e le frasi indicazioni di pericolo corrispondenti, di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008</p>	<p>Adeguamento alla terminologia del regolamento 1272/2008</p>	INAIL-DIPIA
1157-1159		<p>Riformulare il testo</p>	<p>Il divieto assoluto di effettuare trattamenti con insetticidi e acaricidi appare eccessivo e non giustificabile tecnicamente (perché il</p>	Regione Siciliana Servizio 5 Fitosanitario Regionale

			divieto si applica solo a insetticidi e acaricidi?); il divieto di trattamento durante la fioritura è già previsto; la limitazione generica dei prodotti con frase SP8 appare inopportuna.	
1157-1159	sostanziale	Eliminare divieto di effettuare trattamenti con insetticidi e acaricidi sulle alberate stradali, durante la fase fenologica della fioritura e, comunque, con prodotti fitosanitari che riportano in etichetta la pertinente frase di precauzione SPe8.	Il limite dei trattamenti in fioritura è già previsto dalla legge, altri limiti non sono accettabili, la frase SPe8 è già una limitazione	Regione Lombardia
1158-1159	sostanziale	• e, comunque, con prodotti fitosanitari che riportano in etichetta la pertinente frase di precauzione SPe8.	Valgono le stesse considerazioni riportate per la riga 1098-1103	Agrofarma
1159	sostanziale	Aggiungere il punto: “• il divieto di effettuare trattamenti fitosanitari lungo le strade interne ai centri abitati o prossime ad abitazioni isolate o che distano a meno di 5 metri da un corso d’acqua. In queste situazioni è eventualmente possibile l’impiego di prodotti consentiti in agricoltura biologica.”	Ridurre l’impatto dei prodotti fitosanitari sui corsi d’acqua e sui residenti che vivono vicini alle	Comitato per il Diritto alla Salute in Val di Non
1159	sostanziale	Aggiungere il punto: “• entro 5 anni dall’approvazione del PAN va eliminato l’impiego del diserbo chimico lungo tutte le strade.”	Ridurre l’impatto dei prodotti fitosanitari sui corsi d’acqua e sui residenti che vivono vicini alle strade	Comitato per il Diritto alla Salute in Val di Non
1160-1161		I Ministeri dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali, entro 2 anni 12 mesi dall’entrata in vigore del Piano, adottano criteri.....	Opportuno ridurre i tempi per l’adozione dei criteri ambientali minimi da inserire obbligatoriamente nei capitolati tecnici delle gare di appalto.	FIRAB
1160-1161		I Ministeri dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali, entro 2 anni 12 mesi dall’entrata in vigore del Piano, adottano criteri.....	Opportuno ridurre i tempi per l’adozione dei criteri ambientali minimi da inserire obbligatoriamente nei capitolati tecnici delle gare di appalto.	FederBio (Federazione Italiana di Agricoltura Biologica e Biodinamica); UPBIO (Unione dei Produttori Biologici e

				Biodinamici FederBio)
1160-1161		I Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali, entro 2-anni 12 mesi dall'entrata in vigore del Piano, adottano criteri.....	Opportuno ridurre i tempi per l'adozione dei criteri ambientali minimi da inserire obbligatoriamente nei capitolati tecnici delle gare di appalto.	AIAB
1160-1161		I Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali, entro 2-anni 12 mesi dall'entrata in vigore del Piano, adottano criteri.....	Opportuno ridurre i tempi per l'adozione dei criteri ambientali minimi da inserire obbligatoriamente nei capitolati tecnici delle gare di appalto.	WWF Italia - LIPU – ITALIA NOSTRA - FAI – PRONATURA – TOURING CLUB ITALIANO
1160-1178	sostanziale	<p>Eliminare I Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali, entro 2-anni dall'entrata in vigore del Piano, adottano criteri ambientali minimi da inserire obbligatoriamente negli affidamenti e nei capitolati tecnici delle gare d'appalto per l'esecuzione dei trattamenti fitosanitari lungo la rete stradale e autostradale, tenendo conto, in particolare, della necessità di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ utilizzare il diserbo meccanico e fisico (es. pirodiserbo) in tutti i casi in cui esso possa sostituire il diserbo chimico. In particolare occorre sostituire il diserbo chimico con il diserbo meccanico nelle aree limitrofe ai ponti ed alle stazioni di servizio lungo le strade e autostrade con annessi punti di ristoro, applicando opportune misure di gestione del sistema dei cigli stradali, al fine di ridurre il più possibile l'attecchimento e la crescita delle malerbe (pacciamatura verde o con materiali inerti, ecc.). Questa misura è obbligatoria per le infrastrutture di nuova costruzione e raccomandata per quelle esistenti; ○ valutare le dosi di impiego necessarie in rapporto alle specie presenti, al loro stadio di sviluppo e alla loro sensibilità; ○ utilizzare tecniche o metodi alternativi all'impiego 	Non praticabile	Regione Lombardia

		<p>di prodotti fitosanitari per evitare l'insorgere di resistenze causato dall'uso ripetuto della stessa sostanza attiva.</p> <p>Nella definizione di tali criteri sono coinvolte le altre amministrazioni competenti e le parti interessate.</p>		
1161	sostanziale	Rivedere: ...”entro 2 anni dall’entrata in vigore del Piano...”	Non si ritiene giustificabile un periodo di tempo così lungo per l’adozione delle misure previste	Regione Siciliana Servizio 5 Fitosanitario Regionale
1165-1178		Rivedere l’intero testo	L’impatto delle prescrizioni indicate può essere molto forte .Si ritiene opportuno riconsiderarne l’applicabilità valutando la possibilità di ridurre i vincoli. Comunque, in considerazione delle ricadute, anche in termini di sostenibilità economica, non si condivide la differenziazione tra nuove e vecchie infrastrutture riguardo l’obbligatorietà delle prescrizioni. Non si comprende il senso del punto 3. La resistenza si può comunque combattere anche alternando le ss.aa.	Regione Siciliana Servizio 5 Fitosanitario Regionale
1165	Sostanziale	integrare nel corso di uno o più cicli biologici della vegetazione il diserbo meccanico e fisico (es. pirodiserbo) col il diserbo chimico. In particolare occorre integrare gli interventi di diserbo chimico con il diserbo meccanico in uno o più cicli biologici della vegetazione presente al fine di ridurre il più possibile l’attecchimento e la crescita delle malerbe tolleranti maggiormente il tipo di intervento maggiormente ripetuto.	Non esistono metodi di controllo che non esercitano "spinte selettive" in determinate direzioni. Anche il semplice taglio meccanico favorisce l'affermazione di specie rizomatose e stolonifere che possono essere poste sotto controllo con una solo intervento di diserbo chimico.	DONI Massimo Dott. Agronomo Libero professionista
1166	sostanziale	In particolare occorre sostituire il diserbo chimico con il diserbo fisico o meccanico sui cigli e le scarpate stradali adiacenti aree abitate o comunque normalmente frequentate dalla popolazione , nelle aree limitrofe ai ponti	L’integrazione proposta nasce dalla necessità di limitare al massimo i rischi di contaminazione della popolazione e degli animali domestici.	Regione Piemonte

1172	sostanziale	Dopo le parole “ <i>valutare le dosi di impiego necessarie</i> ” aggiungere: <i>rispettando le indicazioni presenti in etichetta</i>	Valgono le stesse considerazioni riportate per la riga 1098-1103	Agrofarma
1174	Editoriale	Aggiungere “ <i>anche</i> ” prima di “ <i>per evitare...</i> ”.	Evitare l’insorgere delle resistenze è solo uno dei motivi per i quali preferire l’uso dei metodi alternativi.	IBMA ITALIA
1179	sostanziale	Aggiungere: E’, comunque, vietato l’utilizzo dei prodotti fitosanitari lungo e sulle strade che attraversano aree urbane, aree naturali protette istituite ai sensi della legge n. 394 del 1991 e siti della Rete Natura 2000, ed aree agricole nel regime del biologico o dove si pratica agricoltura biodinamica, salvo deroghe stabilite dalle Autorità competenti ai fini della tutela della salute pubblica se dimostrata l’impossibilità di utilizzare mezzi alternativi.	L’utilizzo dei prodotti fitosanitari deve essere comunque vietata nelle aree più vulnerabili per la tutela della salute umana e della biodiversità. Salvo motivate e documentate ragioni che possono giustificare deroghe specifiche, l’utilizzo di pesticidi per trattamenti lungo e sulle strade che attraversano aree urbane o aree naturali protette non ha nessuna valida motivazione se non il costo minore dell’esecuzione dei trattamenti. In alcun caso il minor costo può giustificare un maggior rischio per la salute umana e la biodiversità. Necessario inoltre prevenire ogni possibile rischio di compromettere le pratiche agricole che escludono l’utilizzo di pesticidi.	FIRAB
1179	sostanziale	Aggiungere: E’, comunque, vietato l’utilizzo dei prodotti fitosanitari lungo e sulle strade che attraversano aree urbane, aree naturali protette istituite ai sensi della legge n. 394 del 1991 e siti della Rete Natura 2000, ed aree agricole nel regime del biologico o dove si pratica agricoltura biodinamica, salvo deroghe stabilite dalle Autorità competenti ai fini della tutela della salute pubblica se dimostrata l’impossibilità di utilizzare mezzi alternativi.	L’utilizzo dei prodotti fitosanitari deve essere comunque vietata nelle aree più vulnerabili per la tutela della salute umana e della biodiversità. Salvo motivate e documentate ragioni che possono giustificare deroghe specifiche, l’utilizzo di pesticidi per trattamenti lungo e sulle strade che attraversano aree urbane o aree naturali protette non ha nessuna valida motivazione se non il costo minore dell’esecuzione dei trattamenti. In alcun caso il minor costo può giustificare un maggior rischio per la salute umana e la biodiversità. Necessario inoltre prevenire ogni possibile	FederBio (Federazione Italiana di Agricoltura Biologica e Biodinamica); UPBIO (Unione dei Produttori Biologici e Biodinamici FederBio)

			rischio di compromettere le pratiche agricole che escludono l'utilizzo di pesticidi.	
1179	sostanziale	Aggiungere: E', comunque, vietato l'utilizzo dei prodotti fitosanitari lungo e sulle strade che attraversano aree urbane, aree naturali protette istituite ai sensi della legge n. 394 del 1991 e siti della Rete Natura 2000, ed aree agricole nel regime del biologico o dove si pratica agricoltura biodinamica, salvo deroghe stabilite dalle Autorità competenti ai fini della tutela della salute pubblica se dimostrata l'impossibilità di utilizzare mezzi alternativi.	L'utilizzo dei prodotti fitosanitari deve essere comunque vietata nelle aree più vulnerabili per la tutela della salute umana e della biodiversità. Salvo motivate e documentate ragioni che possono giustificare deroghe specifiche, l'utilizzo di pesticidi per trattamenti lungo e sulle strade che attraversano aree urbane o aree naturali protette non ha nessuna valida motivazione se non il costo minore dell'esecuzione dei trattamenti. In alcun caso il minor costo può giustificare un maggior rischio per la salute umana e la biodiversità. Necessario inoltre prevenire ogni possibile rischio di compromettere le pratiche agricole che escludono l'utilizzo di pesticidi.	AIAB
1179	sostanziale	Aggiungere: E', comunque, vietato l'utilizzo dei prodotti fitosanitari lungo e sulle strade che attraversano aree urbane, aree naturali protette istituite ai sensi della legge n. 394 del 1991 e siti della Rete Natura 2000, ed aree agricole nel regime del biologico o dove si pratica agricoltura biodinamica, salvo deroghe stabilite dalle Autorità competenti ai fini della tutela della salute pubblica se dimostrata l'impossibilità di utilizzare mezzi alternativi.	L'utilizzo dei prodotti fitosanitari deve essere comunque vietata nelle aree più vulnerabili per la tutela della salute umana e della biodiversità. Salvo motivate e documentate ragioni che possono giustificare deroghe specifiche, l'utilizzo di pesticidi per trattamenti lungo e sulle strade che attraversano aree urbane o aree naturali protette non ha nessuna valida motivazione se non il costo minore dell'esecuzione dei trattamenti. In alcun caso il minor costo può giustificare un maggior rischio per la salute umana e la biodiversità. Necessario inoltre prevenire ogni possibile rischio di compromettere le pratiche agricole che escludono l'utilizzo di pesticidi.	WWF Italia - LIPU – ITALIA NOSTRA - FAI – PRONATURA – TOURING CLUB ITALIANO
1180 -	Sostanziale	Gli Enti che bandiscono le gare d'appalto per	Si ricorda che il soggetto che effettua i	Regione del Veneto

1184		l'affidamento delle attività di contenimento e di lotta alla vegetazione infestante sulle o lungo la rete stradale e autostradale, nelle more della definizione dei criteri ambientali minimi, riferiscono annualmente ai Ministeri della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in merito ai prodotti fitosanitari utilizzati, alle quantità impiegate, alle tecniche di distribuzione e alle misure di mitigazione, anche sulla scorta delle informazioni obbligatorie desunte dal registro dei trattamenti degli utilizzatori professionali vincitori degli appalti medesimi.	trattamenti con PF è utilizzatore professionale, e come tale soggetto all'obbligo di tenuta del registri dei trattamenti.	
1180-1184	sostanziale	Eliminare Gli Enti che bandiscono le gare d'appalto per l'affidamento delle attività di contenimento e di lotta alla vegetazione infestante sulle o lungo la rete stradale e autostradale, nelle more della definizione dei criteri ambientali minimi, riferiscono annualmente ai Ministeri della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in merito ai prodotti fitosanitari utilizzati, alle quantità impiegate, alle tecniche di distribuzione e alle misure di mitigazione dei rischi utilizzate.	oneroso per i debitori di informazione e ingestibile per i creditori di informazione: se non viene definito un modello di raccolta delle informazioni, limitandosi a quelle ritenute utili, un periodo di riferimento e una data di scadenza per la comunicazione dei dati, la loro elaborazione è impossibile e il flusso diventa inutile; occorre identificare un indirizzo unico cui inviare le informazioni, non tre ministeri.	Regione Lombardia
1184	sostanziale	Dopo il punto, inserire nuovo paragrafo: Gli Enti che bandiscono le gare d'appalto per l'affidamento delle attività di contenimento e di lotta alla vegetazione infestante lungo la rete autostradale concordano preventivamente con i SFR competenti tempi e modalità dei trattamenti fitoiatrici	Trattandosi di interventi ad elevato impatto, è necessaria una condivisione di responsabilità nella scelta della strategia Tale formulazione permette una strategia mirata e più rispondente agli obiettivi del PAN	Regione Piemonte
1184	sostanziale	Dopo il punto, inserire nuovo paragrafo: Gli Enti che bandiscono le gare d'appalto per l'affidamento delle attività di contenimento e di lotta alla vegetazione infestante lungo la rete autostradale concordano preventivamente con i SFR competenti tempi e modalità dei trattamenti fitoiatrici	Trattandosi di interventi ad elevato impatto, è necessaria una condivisione di responsabilità nella scelta della strategia Tale formulazione permette una strategia mirata e più rispondente agli obiettivi del PAN	Regione Lombardia
1187 – 118t	Sostanziale	Perché le Prov. Autonome hanno più campo d'azione	Protezione del consumatore, cittadino,	FUTUROFILIERE

		che altre prov. ?		
1191	sostanziale	A.5.5 - Misure per la riduzione dei rischi nelle aree urbane o frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili e delle coltivazioni biologiche confinanti	Le prescrizioni devono essere valide per tutte le aree abitate e non solo per quelle frequentate occasionalmente dalla popolazione. Necessario inoltre prevenire ogni possibile rischio di compromettere le pratiche agricole che escludono l'utilizzo di pesticidi.	LEGAMBIENTE
1191	sostanziale	A.5.5 - Misure per la riduzione dei rischi nelle aree urbane o frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili e delle coltivazioni biologiche confinanti	Le prescrizioni devono essere valide per tutte le aree abitate e non solo per quelle frequentate occasionalmente dalla popolazione. Necessario inoltre prevenire ogni possibile rischio di compromettere le pratiche agricole che escludono l'utilizzo di pesticidi.	FIRAB
1191	sostanziale	A.5.5 - Misure per la riduzione dei rischi nelle aree urbane o frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili e delle coltivazioni biologiche confinanti	Le prescrizioni devono essere valide per tutte le aree abitate e non solo per quelle frequentate occasionalmente dalla popolazione. Necessario inoltre prevenire ogni possibile rischio di compromettere le pratiche agricole che escludono l'utilizzo di pesticidi.	FederBio (Federazione Italiana di Agricoltura Biologica e Biodinamica); UPBIO (Unione dei Produttori Biologici e Biodinamici FederBio)
1191	sostanziale	Sostituire "Misure per la riduzione dei rischi..." con "Misure per la riduzione dell'uso dei prodotti fitosanitari o dei rischi..."	Maggiore coerenza con art.15 del d.lvo 150/2012	Regione Siciliana Servizio 5 Fitosanitario Regionale
1191-1258	sostanziale	Valutare la possibilità di fornire maggiori indicazioni/prescrizioni riguardo l'utilizzo di metodi e tecniche di controllo delle avversità alternative ai prodotti fitosanitari siano essi "chimici" o "biologici"	Nella premessa del paragrafo A.5.5 e nei successivi sottoparagrafi A.5.5.1 e A.5.5.2 si dà molta enfasi ai prodotti fitosanitari e si dice poco o nulla riguardo metodi, tecniche, attrezzature alternative da adottare per la mitigazione del rischio nelle aree frequentate dalla popolazione o gruppi vulnerabili	Regione Siciliana Servizio 5 Fitosanitario Regionale
1191/1192	SOST	A.5.5) Misure per la riduzione dei rischi nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi		AGRICENTER

		vulnerabili	1191/1192 Motivazione: Con le attrezzature UBV+Sensori a raggi infrarossi che leggono la vegetazione presente. Si possono ottenere riduzioni anche dell'80% di principio attivo distribuito (vedi documentazione allegata)	
1191	sostanziale	A.5.5 - Misure per la riduzione dei rischi nelle aree urbane o frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili e delle coltivazioni biologiche confinanti	Le prescrizioni devono essere valide per tutte le aree abitate e non solo per quelle frequentate occasionalmente dalla popolazione. Necessario inoltre prevenire ogni possibile rischio di compromettere le pratiche agricole che escludono l'utilizzo di pesticidi.	AIAB
1191	sostanziale	A.5.5 - Misure per la riduzione dei rischi nelle aree urbane o frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili e delle coltivazioni biologiche confinanti	Le prescrizioni devono essere valide per tutte le aree abitate e non solo per quelle frequentate occasionalmente dalla popolazione. Necessario inoltre prevenire ogni possibile rischio di compromettere le pratiche agricole che escludono l'utilizzo di pesticidi.	WWF Italia - LIPU – ITALIA NOSTRA - FAI – PRONATURA – TOURING CLUB ITALIANO
1191	sostanziale	Dopo rischi inserire “ derivanti dall'uso dei PF ”	In linea con capitoli precedenti	Regione Lombardia
1193-1196	sostanziale	Ai fini della tutela della salute e-, della sicurezza pubblica e delle produzioni da agricoltura biologica e biodinamica è disciplinato, secondo quanto riportato nei successivi paragrafi A.5.5.1 e A.5.5.2, l'uso dei prodotti fitosanitari nelle aree urbane o utilizzate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, questi ultimi definiti all'articolo 3 (punto 14) del regolamento (CE) n. 1107/2009, e nelle aree agricole confinanti con terreni nel regime del biologico o dove si pratica agricoltura biodinamica.	Le prescrizioni devono essere valide per tutte le aree abitate e per quelle frequentate occasionalmente dalla popolazione. Necessario inoltre prevenire ogni possibile rischio di compromettere le pratiche agricole che escludono l'utilizzo di pesticidi.	LEGAMBIENTE
1193-1196	sostanziale	Ai fini della tutela della salute e-, della sicurezza pubblica e delle produzioni da agricoltura biologica e biodinamica è disciplinato, secondo quanto riportato nei successivi paragrafi A.5.5.1 e A.5.5.2, l'uso dei prodotti fitosanitari nelle aree urbane o utilizzate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, questi ultimi	Le prescrizioni devono essere valide per tutte le aree abitate e per quelle frequentate occasionalmente dalla popolazione. Necessario inoltre prevenire ogni possibile rischio di compromettere le pratiche agricole che escludono l'utilizzo di pesticidi.	FIRAB

		definiti all'articolo 3 (punto 14) del regolamento (CE) n. 1107/2009, e nelle aree agricole confinanti con terreni nel regime del biologico o dove si pratica agricoltura biodinamica.		
1193-1196	sostanziale	Ai fini della tutela della salute e-, della sicurezza pubblica e delle produzioni da agricoltura biologica e biodinamica è disciplinato, secondo quanto riportato nei successivi paragrafi A.5.5.1 e A.5.5.2, l'uso dei prodotti fitosanitari nelle aree urbane o utilizzate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, questi ultimi definiti all'articolo 3 (punto 14) del regolamento (CE) n. 1107/2009, e nelle aree agricole confinanti con terreni nel regime del biologico o dove si pratica agricoltura biodinamica.	Le prescrizioni devono essere valide per tutte le aree abitate e per quelle frequentate occasionalmente dalla popolazione. Necessario inoltre prevenire ogni possibile rischio di compromettere le pratiche agricole che escludono l'utilizzo di pesticidi.	FederBio (Federazione Italiana di Agricoltura Biologica e Biodinamica); UPBIO (Unione dei Produttori Biologici e Biodinamici FederBio)
1193-1196	sostanziale	Ai fini della tutela della salute e-, della sicurezza pubblica e delle produzioni da agricoltura biologica e biodinamica è disciplinato, secondo quanto riportato nei successivi paragrafi A.5.5.1 e A.5.5.2, l'uso dei prodotti fitosanitari nelle aree urbane o utilizzate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, questi ultimi definiti all'articolo 3 (punto 14) del regolamento (CE) n. 1107/2009, e nelle aree agricole confinanti con terreni nel regime del biologico o dove si pratica agricoltura biodinamica.	Le prescrizioni devono essere valide per tutte le aree abitate e per quelle frequentate occasionalmente dalla popolazione. Necessario inoltre prevenire ogni possibile rischio di compromettere le pratiche agricole che escludono l'utilizzo di pesticidi.	AIAB
1193-1196	sostanziale	Ai fini della tutela della salute e-, della sicurezza pubblica e delle produzioni da agricoltura biologica e biodinamica è disciplinato, secondo quanto riportato nei successivi paragrafi A.5.5.1 e A.5.5.2, l'uso dei prodotti fitosanitari nelle aree urbane o utilizzate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, questi ultimi definiti all'articolo 3 (punto 14) del regolamento (CE) n. 1107/2009, e nelle aree agricole confinanti con terreni nel regime del biologico o dove si pratica agricoltura biodinamica.	Le prescrizioni devono essere valide per tutte le aree abitate e per quelle frequentate occasionalmente dalla popolazione. Necessario inoltre prevenire ogni possibile rischio di compromettere le pratiche agricole che escludono l'utilizzo di pesticidi.	WWF Italia - LIPU – ITALIA NOSTRA - FAI – PRONATURA – TOURING CLUB ITALIANO
1193-1196	Sostanziale	Ai fini della tutela della salute e della sicurezza pubblica l'uso dei prodotti fitosanitari nelle aree utilizzate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, questi	L'uso di prodotti fitosanitari in tali aree può avere gravi ripercussioni sulla salute umana ed è di norma vietato.	Consiglio dell'Ordine Nazionale dei dottori Agronomi e dei dottori

		ultimi definiti all'articolo 3 (punto 14) del regolamento (CE) n. 1107/2009, è ammesso solo quando esista una disposizione specifica del consulente ed è disciplinato , secondo quanto riportato nei successivi paragrafi A.5.5.1 e A.5.5.2, l'uso dei prodotti fitosanitari nelle aree utilizzate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, questi ultimi definiti all'articolo 3 (punto 14) del regolamento (CE) n. 1107/2009.	Il ricorso a tale trattamento deve essere possibile solo a seguito di uno specifico consiglio da parte di chi ha una specifica competenza ed è a questo deputato: il consulente. Il consiglio del consulente deve essere fornito in una forma che ne consenta la tracciabilità.	Forestali (CONAF)
1193-1194	Sostanziale	Sostituire “... è disciplinato, l'uso dei prodotti fitosanitari ...”, con “...è vietato o ridotto al minimo..... l'uso dei prodotti fitosanitari di sintesi...”.	L'articolo 12 della Direttiva 2009/128/CE prevede chiaramente che l'uso di pesticidi sia vietato o ridotto al minimo in queste aree specifiche nonché l'impiego prioritario di prodotti a basso rischio (come definiti dal Reg. 1107/2009) e misure di controllo biologico. Il testo proposto appare invece molto riduttivo disattendendo gli indirizzi della direttiva; è opportuno e sufficiente utilizzare qui il testo originale della stessa.	IBMA ITALIA
1193-1196	Sostanziale	Ai fini della tutela della salute e della sicurezza pubblica l'uso dei prodotti fitosanitari nelle aree utilizzate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, questi ultimi definiti all'articolo 3 (punto 14) del regolamento (CE) n. 1107/2009, è ammesso solo quando esista una disposizione specifica del consulente ed è disciplinato, secondo quanto riportato nei successivi paragrafi A.5.5.1 e A.5.5.2.	L'uso di prodotti fitosanitari in tali aree può avere gravi ripercussioni sulla salute umana ed è di norma vietato. Il ricorso a tale trattamento deve essere possibile solo a seguito di uno specifico consiglio da parte di chi ha una specifica competenza ed è a questo deputato: il consulente. Il consiglio del consulente deve essere fornito in una forma che ne consenta la tracciabilità.	Consiglio dell'Ordine Nazionale dei dottori Agronomi e dei dottori Forestali (CONAF)
1197	sostanziale	Le suddette aree includono, a titolo esemplificativo e non esaustivo , parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative, cortili e aree verdi all'interno dei plessi scolastici, parchi gioco per bambini, superfici in prossimità di strutture sanitarie e spazi ludici di pubblica frequentazione altre aree private ad uso pubblico.	Verificare anche campi da golf	Regione Piemonte

1197/1199	sostanziale	Le suddette aree includono parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative, cortili e aree verdi all'interno e confinanti con plessi scolastici, parchi gioco per bambini, superfici in prossimità di strutture sanitarie, parcheggi auto, pensiline e fermate di autobus o altro mezzo di trasporto pubblico, piste ciclabili, sentieri natura, percorsi salute e fitness o altre aree con attrezzature sportive all'aperto, aree di sosta per pic-nic o camper e spazi ludici di pubblica frequentazione, anche quando presenti o confinanti in aree agricole.	Le prescrizioni devono essere valide per tutte le aree abitate e per quelle frequentate occasionalmente dalla popolazione.	FIRAB
1197/1199	sostanziale	Le suddette aree includono parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative, cortili e aree verdi all'interno e confinanti con plessi scolastici, parchi gioco per bambini, superfici in prossimità di strutture sanitarie, parcheggi auto, pensiline e fermate di autobus o altro mezzo di trasporto pubblico, piste ciclabili, sentieri natura, percorsi salute e fitness o altre aree con attrezzature sportive all'aperto, aree di sosta per pic-nic o camper e spazi ludici di pubblica frequentazione, anche quando presenti o confinanti in aree agricole.	Le prescrizioni devono essere valide per tutte le aree abitate e per quelle frequentate occasionalmente dalla popolazione.	FederBio (Federazione Italiana di Agricoltura Biologica e Biodinamica); UPBIO (Unione dei Produttori Biologici e Biodinamici FederBio)
1197/1199	sostanziale	Le suddette aree includono parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative, cortili e aree verdi all'interno e confinanti con plessi scolastici, parchi gioco per bambini, superfici in prossimità di strutture sanitarie, parcheggi auto, pensiline e fermate di autobus o altro mezzo di trasporto pubblico, piste ciclabili, sentieri natura, percorsi salute e fitness o altre aree con attrezzature sportive all'aperto, aree di sosta per pic-nic o camper e spazi ludici di pubblica frequentazione, anche quando presenti o confinanti in aree agricole.	Le prescrizioni devono essere valide per tutte le aree abitate e per quelle frequentate occasionalmente dalla popolazione.	AIAB

1197/1199	sostanziale	Le suddette aree includono parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative, cortili e aree verdi all'interno e confinanti con plessi scolastici, parchi gioco per bambini, superfici in prossimità di strutture sanitarie, parcheggi auto, pensiline e fermate di autobus o altro mezzo di trasporto pubblico, piste ciclabili, sentieri natura, percorsi salute e fitness o altre aree con attrezzature sportive all'aperto, aree di sosta per pic-nic o camper e spazi ludici di pubblica frequentazione, anche quando presenti o confinanti in aree agricole.	Le prescrizioni devono essere valide per tutte le aree abitate e per quelle frequentate occasionalmente dalla popolazione.	WWF Italia - LIPU – ITALIA NOSTRA - FAI – PRONATURA – TOURING CLUB ITALIANO
1199	Sostanz	... frequentazione, ma anche tutti i luoghi di libera deambulazione/circolazione (art. 16 Costituzione) che possono essere frequentati dai Gruppi Vulnerabili e dai Cittadini.	Applicare tutte le voci previste dal 1107/2009 art.3 punto 14 e dall'art. 16 della Costituzione.	WWF AltaMarca
1199	sostanziale	...sanitarie e spazi ludici di pubblica frequentazione, viali alberati, stradelli e camminamenti posti in ambito urbano	Includere tutte le aree frequentate da gruppi vulnerabili	AGREA Centro Studi
1199	sostanziale	Aggiungere: “(come piste ciclabili, strade pedonali, zone 30,).”	Ridurre l'impatto dei prodotti fitosanitari nelle zone abitate	Comitato per il Diritto alla Salute in Val di Non
1199	Sostanziale	[...] spazi ludici di pubblica frequentazione e tutte le loro aree a servizio, zone di interesse storico-artistico e paesaggistico e tutte le loro pertinenze, aree monumentali e loro pertinenze, aree archeologiche e loro pertinenze, aree cimiteriali e loro aree di servizio .	Tutte le definizioni ulteriormente inserite e le relative aree di servizio sono da considerarsi aree frequentate dalla popolazione e da gruppi vulnerabili dove è necessario ridurre l'uso di prodotti fitosanitari.	MAITO Srl
1201-1203	sostanziale	Eliminare l'intero punto	Già riportato nel paragrafo precedente	Regione Siciliana Servizio 5 Fitosanitario Regionale
1201	sostanziale	Sostituire “trattamenti” con “ irrorazioni ”	La modifica serve a consentire l'effettuazione dei trattamenti endoterapici altrimenti vietati.	RIRAB
1201-1203	sostanziale	Sostituire l'intero paragrafo con: “E' consentito effettuare trattamenti sulle alberate stradali soltanto con prodotti fitosanitari consentiti in agricoltura biologica”	Ridurre l'impatto dei prodotti fitosanitari nelle zone abitate	Comitato per il Diritto alla Salute in Val di Non

1201-1203	sostanziale	Eliminare E' vietato effettuare trattamenti con insetticidi e acaricidi sulle alberate stradali, durante la fase fenologica della fioritura e, comunque, con prodotti fitosanitari che riportano in etichetta la pertinente frase di precauzione SPe8.	Non pertinente al capitolo visto già nello specifico capitolo precedente	Regione Lombardia
1202-1203	sostanziale	e, comunque, con prodotti fitosanitari che riportano in etichetta la pertinente frase di precauzione SPe8.	Valgono le stesse considerazioni riportate per la riga 1098-1103	Agrofarma
1205 a 1207	Sostanz	È fatto obbligo a chi? Specificare i responsabili dell'apposizione dei cartelli.	Definire sempre il responsabile	WWF AltaMarca
1205	sostanziale	E' fatto obbligo di avvisare la popolazione attraverso l'apposizione di cartelli che indicano, tra l'altro, la data e l'ora del trattamento, la sua finalità e la durata del divieto di accesso all'area trattata.	Occorre semplificare le informazioni da dare alla popolazione tramite i cartelli, eliminando quantomeno l'indicazione dell'orario (non sempre prevedibile con esattezza).	Confagricoltura
1210 a 1211	Sostanz	Nelle 48 ore si chiudono gli accessi alle aree pubbliche e private inquinate? (es abitanti, agriturismi, turisti, etc?)	C'è contraddizione con il divieto di irrorare le aree frequentate dai "Gruppi vulnerabili" con pesticidi tossico nocivi T+, T e Xn in tutto il territorio nazionale (art. 16 Costituzione).	WWF AltaMarca
1210-1211	sostanziale	Sostituire l'intero paragrafo con: "Nelle aree interessate possono essere utilizzati soltanto prodotti fitosanitari consentiti in agricoltura biologica."	Ridurre l'impatto dei prodotti fitosanitari nelle zone abitate	Comitato per il Diritto alla Salute in Val di Non
1212 1214	Sostanz	Come si vede l'inquinante sulla strada o sul prato? Ove possibile chi lo decide?	Si consiglia di danneggiare solo poche persone? Ed i residenti non si considerano nelle 48 ore? A chi si rivolgono i cittadini per le trasgressioni?	WWF AltaMarca
1212	sostanziale	Nelle medesime aree si dovrà evitare l'accesso provvedendo ad un'adeguata e visibile segnalazione e,	Andrebbe eliminata la previsione a carico dell'utilizzatore di dover recintare le aree	Confagricoltura

		in relazione alla specifica situazione, ad un'eventuale delimitazione delle stesse.	trattate in specifiche situazioni.	
1218 -1220	Sostanziale	Perché le Prov. Autonome hanno più campo d'azione che altre prov. ?	Protezione del consumatore, cittadino,	FUTUROFILIERE
1220	sostanziale	Le relative prescrizioni, individuate dalle Regioni e dalle Province autonome, tengono conto, altresì, della specificità delle aree interessate e dei target da salvaguardare.	Si ritiene necessario riportare anche in questo capitolo il dispositivo già previsto alle righe 1008-1009	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
1220	sostanziale	Aggiungere: Nelle aree agricole che confinano con zone frequentate dalla popolazione o da gruppi sensibili (piste ciclabili, sentieri natura e salute, ecc.) o che confinano con coltivazioni biologiche o biodinamiche, è fatto obbligo di attivarsi per impedire la deriva del fitofarmaco verso tali aree vulnerabili, predisponendo barriere verdi, fasce tampone non trattate, irrorare le file di confine solo verso l'interno, utilizzare atomizzatori di nuova generazione per il recupero del prodotto irrorato, applicando comunque le migliori pratiche agricole utili in tal senso.	Necessario assicurare la tutela della popolazione che può frequentare anche occasionalmente aree attrezzate per il pubblico anche in aree agricole o confinanti. Necessario inoltre prevenire ogni possibile rischio di compromettere le pratiche agricole che escludono l'utilizzo di pesticidi.	LEGAMBIENTE
1220	sostanziale	Inserire a fine paragrafo: Le relative prescrizioni, individuate dalle Regioni e dalle Province autonome, tengono conto, altresì, della specificità delle aree interessate e dei target da salvaguardare.	Si ritiene necessario riportare anche in questo capitolo il dispositivo già previsto alle righe 1008-1009	Regione Piemonte
1220	sostanziale	Aggiungere: Nelle aree agricole che confinano con zone frequentate dalla popolazione o da gruppi sensibili (piste ciclabili, sentieri natura e salute, ecc.) o che	Necessario assicurare la tutela della popolazione che può frequentare anche occasionalmente aree attrezzate per il	FIRAB

		confinano con coltivazioni biologiche o biodinamiche, è fatto obbligo di attivarsi per impedire la deriva del fitofarmaco verso tali aree vulnerabili, predisponendo barriere verdi, fasce tampone non trattate, irrorare le file di confine solo verso l'interno, utilizzare atomizzatori di nuova generazione per il recupero del prodotto irrorato, applicando comunque le migliori pratiche agricole utili in tal senso.	pubblico anche in aree agricole o confinanti. Necessario inoltre prevenire ogni possibile rischio di compromettere le pratiche agricole che escludono l'utilizzo di pesticidi.	
1220	sostanziale	Aggiungere: Nelle aree agricole che confinano con zone frequentate dalla popolazione o da gruppi sensibili (piste ciclabili, sentieri natura e salute, ecc.) o che confinano con coltivazioni biologiche o biodinamiche, è fatto obbligo di attivarsi per impedire la deriva del fitofarmaco verso tali aree vulnerabili, predisponendo barriere verdi, fasce tampone non trattate, irrorare le file di confine solo verso l'interno, utilizzare atomizzatori di nuova generazione per il recupero del prodotto irrorato, applicando comunque le migliori pratiche agricole utili in tal senso.	Necessario assicurare la tutela della popolazione che può frequentare anche occasionalmente aree attrezzate per il pubblico anche in aree agricole o confinanti. Necessario inoltre prevenire ogni possibile rischio di compromettere le pratiche agricole che escludono l'utilizzo di pesticidi.	FederBio (Federazione Italiana di Agricoltura Biologica e Biodinamica); UPBIO (Unione dei Produttori Biologici e Biodinamici FederBio)
1220	sostanziale	Aggiungere: Nelle aree agricole che confinano con zone frequentate dalla popolazione o da gruppi sensibili (piste ciclabili, sentieri natura e salute, ecc.) o che confinano con coltivazioni biologiche o biodinamiche, è fatto obbligo di attivarsi per impedire la deriva del fitofarmaco verso tali aree vulnerabili, predisponendo barriere verdi, fasce tampone non trattate, irrorare le file di confine solo verso l'interno, utilizzare atomizzatori di nuova generazione per il recupero del prodotto irrorato, applicando comunque le migliori pratiche agricole utili in tal senso.	Necessario assicurare la tutela della popolazione che può frequentare anche occasionalmente aree attrezzate per il pubblico anche in aree agricole o confinanti. Necessario inoltre prevenire ogni possibile rischio di compromettere le pratiche agricole che escludono l'utilizzo di pesticidi.	AIAB

1220	sostanziale	<p>Aggiungere: Nelle aree agricole che confinano con zone frequentate dalla popolazione o da gruppi sensibili (piste ciclabili, sentieri natura e salute, ecc.) o che confinano con coltivazioni biologiche o biodinamiche, è fatto obbligo di attivarsi per impedire la deriva del fitofarmaco verso tali aree vulnerabili, predisponendo barriere verdi, fasce tampone non trattate, irrorare le file di confine solo verso l'interno, utilizzare atomizzatori di nuova generazione per il recupero del prodotto irrorato, applicando comunque le migliori pratiche agricole utili in tal senso.</p>	<p>Necessario assicurare la tutela della popolazione che può frequentare anche occasionalmente aree attrezzate per il pubblico anche in aree agricole o confinanti. Necessario inoltre prevenire ogni possibile rischio di compromettere le pratiche agricole che escludono l'utilizzo di pesticidi.</p>	<p>WWF Italia - LIPU – ITALIA NOSTRA - FAI – PRONATURA – TOURING CLUB ITALIANO</p>
1220	Sostanziale	<p>aggiungere un ultimo capoverso al paragrafo A.5.5: Nelle aree coltivate che confinano con zone di frequentazione pubblica o che confinano con coltivazioni biologiche o biodinamiche, è fatto obbligo di attivarsi per impedire la deriva del fitofarmaco verso tali aree sensibili, predisponendo barriere verdi, fasce tampone non trattate, irrorare le file di confine solo verso l'interno, utilizzare atomizzatori di nuova generazione per il recupero del prodotto irrorato, applicando comunque le migliori pratiche agricole utili in tal senso.</p>	<p>Tutelare le produzioni ed i produttori biologici/biodinamici, tutelare la popolazione</p>	<p>Associazione Veneta dei Produttori Biologici e Biodinamici</p>
1220	Sostanziale	<p>sono contadina , ho un'azienda biologica da latte , uno dei miei vicini , ha un impianto a biogas a circa 10 km di distanza , fa un trattamento disseccante sui terreni coltivati a monocoltura di mais , poi due diserbi , infine il trattamento antidiabrotica con insetticidi . Per due o tre mesi all'anno passa avanti e indietro con i carri per spandere i suoi reflui . Non cura le ripe dei fossi e quando le cura ci passa con il disseccante ...</p> <p>Che uso sostenibile può fare costui dei prodotti ftosanitari ?? Quando si incomincerà a fare informazione seria sui rischi</p>	<p>salvaguardia della salute degli agricoltori e dei cittadini , ripristino delle coltivazioni naturali</p>	<p>contadina</p>

		per la salute che hanno questi prodotti e a convertire le aziende al bio reinserendo obbligatoriamente le rotazioni colturali ?		
1221 a 1240	Sostanz	A.5.5.1. - La Gestione della flora infestante in ambiente urbano va gestita esclusivamente con mezzi meccanici.	Bisogna assolutamente tutelare la salute pubblica. Definire i responsabili di queste operazioni di gestione della flora infestante a cui i cittadini possono rivolgersi.	WWF AltaMarca
1221	sostanziale	<i>Cambiare il titolo del Paragrafo A.5.5.1 "Gestione della flora infestante" con : "Utilizzo dei prodotti fitosanitari ad azione erbicida"</i>	Più coerente con il contenuto del paragrafo	Regione Piemonte
1222-1226	sostanziale	In ambiente urbano, le Autorità locali competenti predispongono un Piano per la gestione della flora infestante che individui: a) le aree dove il mezzo chimico è vietato; b) le aree dove il mezzo chimico può essere usato esclusivamente all'interno di un approccio integrato con mezzi non chimici e di una programmazione pluriennale degli interventi. In ambiente urbano, l'uso dei diserbanti è consentito esclusivamente nell'ambito di strategie di intervento che prevedono la valutazione di tutte le possibili azioni di mitigazione, le pratiche alternative al mezzo chimico e la preferenza delle sostanze a basso rischio (1107/09)	Pretendere dai comuni un piano di diserbo è irrealizzabile i comuni non hanno le professionalità per adempiere a quanto richiesto. L'eliminazione della frase dopo T+ in analogia a quanto già indicato. In termini legali, a fronte di nessun sostegno finanziario, non si ritiene percorribile la limitazione di PF regolarmente autorizzati da procedura UE In analogia con riga 1242-50 (nostra proposta)	Regione Lombardia
1222	Sostanziale	Il piano deve essere redatto, attuato e/o monitorato da consulente abilitato ai sensi del dlgs 150\12.	Deve essere chiaro e conseguente che sia il piano dell'ente pubblico che la sua gestione e responsabilità siano demandati a soggetti abilitati previsti dal dlgs 150\12	franco selmin perito agrario
1225/1226	SOST	(A.5.5.1) b) le aree dove il mezzo chimico può essere	1225/1226 Motivazione: In queste aree si	AGRICENTER

		usato esclusivamente all'interno di un approccio integrato con mezzi non chimici e di una programmazione pluriennale degli interventi.	può ridurre il rischio utilizzando attrezzature per contatto a CORDA o SPUGNA (vedi documentazione allegata)	
1229-1232	sostanziale	nelle zone frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili (parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative, cortili e aree verdi all'interno e confinanti con dei plessi scolastici, parchi giochi per bambini, superfici in prossimità di strutture sanitarie, parcheeggi auto, pensiline e fermate di autobus o altro mezzo di trasporto pubblico, piste ciclabili, sentieri natura, percorsi salute e fitness o altre aree con attrezzature sportive all'aperto, aree di sosta per camper e spazi ludici di pubblica frequentazione in aree urbane) i trattamenti diserbanti sono vietati e sostituiti con metodi alternativi;	Le prescrizioni devono essere valide per tutte le aree abitate e per quelle frequentate occasionalmente dalla popolazione o da gruppi vulnerabili (come bambini ed anziani).	FIRAB
1229-1232	sostanziale	nelle zone frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili (parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative, cortili e aree verdi all'interno e confinanti con dei plessi scolastici, parchi giochi per bambini, superfici in prossimità di strutture sanitarie, parcheeggi auto, pensiline e fermate di autobus o altro mezzo di trasporto pubblico, piste ciclabili, sentieri natura, percorsi salute e fitness o altre aree con attrezzature sportive all'aperto, aree di sosta per camper e spazi ludici di pubblica frequentazione in aree urbane) i trattamenti diserbanti sono vietati e sostituiti con metodi alternativi;	Le prescrizioni devono essere valide per tutte le aree abitate e per quelle frequentate occasionalmente dalla popolazione o da gruppi vulnerabili (come bambini ed anziani).	FederBio (Federazione Italiana di Agricoltura Biologica e Biodinamica); UPBIO (Unione dei Produttori Biologici e Biodinamici FederBio)
1229	Sostanziale	Inserire dopo "...popolazione" " ...o da gruppi vulnerabili "	Maggiore coerenza con art.15 del d.lvo 150/2012	Regione Siciliana Servizio 5 Fitosanitario Regionale
1229-1232	sostanziale	nelle zone frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili (parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative, cortili e aree verdi all'interno e confinanti con dei plessi scolastici, parchi giochi per	Le prescrizioni devono essere valide per tutte le aree abitate e per quelle frequentate occasionalmente dalla popolazione o da	AIAB

		bambini, superfici in prossimità di strutture sanitarie, parcheggi auto, pensiline e fermate di autobus o altro mezzo di trasporto pubblico, piste ciclabili, sentieri natura, percorsi salute e fitness o altre aree con attrezzature sportive all'aperto, aree di sosta per camper e spazi ludici di pubblica frequentazione in aree urbane) i trattamenti diserbanti sono vietati e sostituiti con metodi alternativi;	gruppi vulnerabili (come bambini ed anziani).	
1229-1232	sostanziale	nelle zone frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili (parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative, cortili e aree verdi all'interno e confinanti con dei plessi scolastici, parchi giochi per bambini, superfici in prossimità di strutture sanitarie, parcheggi auto, pensiline e fermate di autobus o altro mezzo di trasporto pubblico, piste ciclabili, sentieri natura, percorsi salute e fitness o altre aree con attrezzature sportive all'aperto, aree di sosta per camper e spazi ludici di pubblica frequentazione in aree urbane) i trattamenti diserbanti sono vietati e sostituiti con metodi alternativi;	Le prescrizioni devono essere valide per tutte le aree abitate e per quelle frequentate occasionalmente dalla popolazione o da gruppi vulnerabili (come bambini ed anziani).	WWF Italia - LIPU – ITALIA NOSTRA - FAI – PRONATURA – TOURING CLUB ITALIANO
1229-1232	sostanziale	<ul style="list-style-type: none"> nelle zone frequentate dalla popolazione (parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative, cortili e aree verdi all'interno dei plessi scolastici, parchi giochi per bambini, superfici in prossimità di strutture sanitarie) i trattamenti diserbanti sono vietati e sostituiti con metodi alternativi; <p>sostituire con:</p> <ul style="list-style-type: none"> ricorso a misure di mitigazione dei rischi di inquinamento da deriva, drenaggio e ruscellamento dei prodotti fitosanitari; 	<p>I prodotti autorizzati nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili hanno ottenuto l'autorizzazione dopo aver dimostrato usi sicuri secondo valutazione del rischio su scenari specifici.</p> <p>E' fondamentale assicurarsi che i prodotti in uso siano autorizzati per tali impieghi e che vengano attuate le buone pratiche riportate in etichetta.</p> <p>Si propongono pertanto le indicazioni previste nel decreto legislativo 150/2012 all'art. 15, comma 3, lettera b e c</p>	Agrofarma
1229	Sostanziale	Togliere campi sportivi o aggiungere campi da Golf	I campi sportivi vengono trattati una volta al	Stefan Vaja agricoltore

			anno contro le infestanti a foglia larga. è impossibile farne a meno, al di fuori che volete sostituire tutti i prati con prato artificiale.	
1231	editoriale	nelle zone frequentate dalla popolazione (parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative, cortili e aree verdi all'interno dei plessi scolastici, parchi giochi per bambini, superfici in prossimità di strutture sanitarie, cimiteri) i trattamenti diserbanti sono vietati e sostituiti con metodi alternativi	Non si deve dimenticare che nella moderna concezione del cimitero (es. Cimitero Parco di Torino), tale luogo è visto anche come un parco urbano ricco di vegetazione e che deve risultare al visitatore sempre ben curato. Di conseguenza la lotta alle infestanti è una pratica necessaria.	FEDERUNACOMA
1231	editoriale	nelle zone frequentate dalla popolazione (parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative, cortili e aree verdi all'interno dei plessi scolastici, parchi giochi per bambini, superfici in prossimità di strutture sanitarie, cimiteri) i trattamenti diserbanti sono vietati e sostituiti con metodi alternativi	Non si deve dimenticare che nella moderna concezione del cimitero , tale luogo è visto anche come un parco urbano ricco di vegetazione e che deve risultare al visitatore sempre ben curato. Di conseguenza la lotta alle infestanti è una pratica necessaria.	Gruppo interregionale coordinato da ENAMA
1231	sost	...sono vietati e sostituiti con metodi alternativi, ad eccezione di coltivazioni in ambiente protetto (serre)	Trattamenti in strutture chiuse riducono notevolmente la diffusione degli agrofarmaci	Astolfo Zoina
1231/1232	SOST	(A.5.5.1)...i trattamenti diserbanti sono vietati e sostituiti con metodi alternativi;	1231/1232 Motivazione: Una possibilità è quella di combinare tecnologia UBV+Sensori a raggi infrarossi con prodotti naturali ad azione erbicida come l'acido pelargonico o l'aceto concentrato (Vedi documentazione allegata)	AGRICENTER
1231	SOST	...sono vietati e sostituiti con metodi alternativi, ad eccezione di coltivazioni in ambiente protetto (serre)	Un trattamento all'interno di strutture coperte impedisce o riduce fortemente la diffusione dell'agrofarmaco	AGRONOMI TERRAORTI
1231	sost	..ad eccezione di coltivazioni in ambiente protetto (serre)	Un trattamento all'interno di strutture coperte impedisce o riduce fortemente la diffusione dell'agrofarmaco	A.N.Te.S.I.A.

1231	sost	...sono vietati e sostituiti con metodi alternativi, ad eccezione di coltivazioni in ambiente protetto (serre)	Un trattamento all'interno di strutture coperte impedisce o riduce fortemente la diffusione dell'agrofarmaco	Unimpresa – Federazione Nazionale Agricoltura
1231	Sostanziale	[...] in prossimità di strutture sanitarie, spazi ludici di pubblica frequentazione e tutte le loro aree a servizio, zone di interesse storico-artistico e paesaggistico e tutte le loro pertinenze, aree monumentali e loro pertinenze, aree archeologiche e loro pertinenze, aree cimiteriali e loro aree di servizio) [...]	Tutte le definizioni ulteriormente inserite e le relative aree di servizio sono da considerarsi aree frequentate dalla popolazione e da gruppi vulnerabili dove è necessario ridurre l'uso di prodotti fitosanitari.	MAITO Srl
1231	Sostanziale	..ad eccezione di coltivazioni in ambiente protetto (serre)	Un trattamento all'interno di strutture coperte impedisce o riduce fortemente la diffusione dell'agrofarmaco	A.N.Te.S.I.A.
1233	Sostanziale	eventuali deroghe all'impiego dei diserbanti potranno essere concesse dall'Autorità locale proprietaria dell'area o tenuta alla gestione della stessa, previa verifica delle caratteristiche dei prodotti da impiegare a quanto indicato nel punto successivo.	A livello dell'Autorità locale si conosce meglio l'entità del problema e le disponibilità per la soluzione dello stesso. È meglio se l'Autorità regionale indicata nella bozza svolge attività di supporto alle Autorità locali. Spesso l'Autorità regionale offre risposte tardive e non coerenti, meglio l'assunzione di responsabilità a livello locale, pena la mancata soluzione del problema stesso.	DONI Massimo Dott. Agronomo Libero professionista
1234-1235	sostanziale	<i>eventuali deroghe all'impiego dei diserbanti potranno essere concesse dall'Autorità regionale competente per il contenimento o l'eliminazione di organismi nocivi o che determinano problemi all'incolumità pubblica o che presentano carattere di invasività;</i>	Specifica meglio la tipologia di organismi per i quali è possibile concedere deroghe	Regione Piemonte
1236	sostanziale	T+ , Xn e N o che riportano in etichetta le seguenti frasi di rischio: da R20 a R28, R36, R37, R38, R42,...	Evitare ogni possibile dispersione nell'ambiente urbano di sostanze particolarmente pericolose per l'uomo e l'ambiente, essendoci la possibilità di utilizzo di P.F. con lo stesso p.a. ma di classificazione più favorevole.	AGREA Centro Studi
1236-1239	sostanziale	● in caso di deroga non si può ricorrere, comunque,	I prodotti autorizzati nelle aree frequentate	Agrofarma

		<p><i>all'uso di prodotti fitosanitari classificati T, T+ o che riportano in etichetta le seguenti frasi di rischio: da R20 a R28, R36, R37, R38, R42, R43, R40, R60, R61, R62, R63 e R68, ai sensi del decreto legislativo n. 65/2003 e s.m.i. o le classi di pericolo e le frasi corrispondenti di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008.</i></p> <p>sostituire con:</p> <ul style="list-style-type: none"> <i>uso di prodotti fitosanitari a basso rischio come definiti dal regolamento (CE) n. 1107/2009, nonché misure di controllo biologico;</i> 	<p>dalla popolazione o da gruppi vulnerabili hanno ottenuto l'autorizzazione dopo aver dimostrato usi sicuri secondo valutazione del rischio su scenari specifici.</p> <p>E' fondamentale assicurarsi che i prodotti in uso siano autorizzati per tali impieghi e che vengano attuate le buone pratiche riportate in etichetta.</p> <p>Si propongono pertanto le indicazioni previste nel decreto legislativo 150/2012 all'art. 15, comma 3, lettera b e c</p>	
1239	sostanziale	Per quanto riguarda l'applicazione dei prodotti erbicidi si dovrà dare preferenza all'uso dell'Ultra-Basso volume.	Ridurre il più possibile il volume di utilizzo e di conseguenza il percolamento del prodotto a terra, evitando così rischi di ruscellamento verso corpi idrici superficiali.	AGREA Centro Studi
1241	sostanziale	Sostituire ... "azione fungicida o insetticida" con "...azione fungicida, insetticida e acaricida"	Nei paragrafi precedenti si fa riferimento anche agli acaricidi, per uniformità si ritiene opportuno farvi riferimento anche in questo paragrafo	Regione Siciliana Servizio 5 Fitosanitario Regionale
1242	sostanziale	In ambiente urbano le Autorità locali competenti predispongono un Piano per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari ad azione fungicida o insetticida in cui:	Occorre definire in quale contesto si applicano i vincoli di seguito riportati (es.: ambiente urbano come al rigo 1222)	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
1242 - 1246	Sostanziale	<p>Sono consentiti esclusivamente trattamenti con prodotti ammessi in agricoltura biologica, di cui al regolamento n. 834/2007, ad eccezione dei prodotti</p> <p>Sono ammessi i trattamenti con prodotti fitosanitari autorizzati per tali impieghi dal Ministero della Salute.</p>	Il testo non è di chiara ed univoca interpretazione. Sembra in sostanza che possano essere utilizzati in aree pubbliche, per la difesa insetticida e fungicida, solo prodotti biologici, e tra questi vadano esclusi quelli che riportano determinate classificazioni tossicologiche o frasi di rischio. Non si capisce come tale previsione si integri con quanto prevede l'art. 31, comma 1, del Reg. (CE) n. 1107/2009. Sembra evidente che un PF che non presenta condizioni di sicurezza in particolari ambiti	Regione del Veneto

			non viene e non verrà comunque autorizzato per quel tipo di impiego. Di fatto, da un'impostazione non chiara della materia, deriva come conseguenza un onere ulteriore a carico degli Enti locali, per la gestione delle deroghe.	
1242	sostanziale	Inserire prima dell'elenco puntato: In ambiente urbano le Autorità locali competenti predispongono un Piano per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari ad azione fungicida o insetticida in cui :	Occorre definire in quale contesto si applicano i vincoli di seguito riportati	Regione Piemonte
1242-1246	sostanziale	sono consentiti esclusivamente trattamenti con prodotti ammessi in agricoltura biologica, di cui 1242 al regolamento n. 834/2007. ad eccezione dei prodotti fitosanitari classificati T, T+ o che 1243 riportano in etichetta le seguenti frasi di rischio: da R20 a R28, R36, R37, R38, R42, R43, R40, 1244 R60, R61, R62, R63 e R68, ai sensi del decreto legislativo n. 65/2003 s.m.i. o le classi di 1245 pericolo e le frasi corrispondenti di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008;	L'attuale formulazione del testo non è chiara e può generare confusione. La norma deve essere l'utilizzo esclusivo di prodotti ammessi in agricoltura biologica. Sono possibili eventuali deroghe come indicato ai punti successivi del paragrafo A.5.5.2. nel caso in cui sia dimostrata la non disponibilità di prodotti ammessi in agricoltura biologica o utilizzabili mezzi alternativi al trattamento chimico.	FIRAB
1242-1246	sostanziale	sono consentiti esclusivamente trattamenti con prodotti ammessi in agricoltura biologica, di cui 1242 al regolamento n. 834/2007. ad eccezione dei prodotti fitosanitari classificati T, T+ o che 1243 riportano in etichetta le seguenti frasi di rischio: da R20 a R28, R36, R37, R38, R42, R43, R40, 1244 R60, R61, R62, R63 e R68, ai sensi del decreto legislativo n. 65/2003 s.m.i. o le classi di 1245 pericolo e le frasi corrispondenti di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008;	L'attuale formulazione del testo non è chiara e può generare confusione. La norma deve essere l'utilizzo esclusivo di prodotti ammessi in agricoltura biologica. Sono possibili eventuali deroghe come indicato ai punti successivi del paragrafo A.5.5.2. nel caso in cui sia dimostrata la non disponibilità di prodotti ammessi in agricoltura biologica o utilizzabili mezzi alternativi al trattamento chimico.	FederBio (Federazione Italiana di Agricoltura Biologica e Biodinamica); UPBIO (Unione dei Produttori Biologici e Biodinamici FederBio)
1242	sostanziale	...sono consentiti esclusivamente trattamenti con prodotti ammessi in agricoltura biologica, di cui 1242 al regolamento n. 834/2007, ad eccezione dei prodotti fitosanitari classificati T, T+ , Xn o che ...	Rendere più realistica e praticabile la difesa delle piante in ambito urbano, concentrando la scelta dell'utilizzo sulla base della classificazione tossicologica e di rischio,	AGREA Centro Studi

			rendendola più stringente inserendo anche i prodotti classificati Nocivi (Xn)	
1242-1246	sostanziale	sono consentiti esclusivamente trattamenti con prodotti ammessi in agricoltura biologica, di cui 1242 al regolamento n. 834/2007. ad eccezione dei prodotti fitosanitari classificati T, T+ o che 1243 riportano in etichetta le seguenti frasi di rischio: da R20 a R28, R36, R37, R38, R42, R43, R40, 1244 R60, R61, R62, R63 e R68, ai sensi del decreto legislativo n. 65/2003 s.m.i. o le classi di 1245 pericolo e le frasi corrispondenti di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008;	L'attuale formulazione del testo non è chiara e può generare confusione. La norma deve essere l'utilizzo esclusivo di prodotti ammessi in agricoltura biologica. Sono possibili eventuali deroghe come indicato ai punti successivi del paragrafo A.5.5.2. nel caso in cui sia dimostrata la non disponibilità di prodotti ammessi in agricoltura biologica o utilizzabili mezzi alternativi al trattamento chimico.	AIAB
1242	sost	...e dai disciplinari di produzione integrata se in coltura protetta	Un trattamento all'interno di strutture coperte impedisce o riduce fortemente la diffusione dell'agrofarmaco	A.N.Te.S.I.A.
1242-1246	sostanziale	sono consentiti esclusivamente trattamenti con prodotti ammessi in agricoltura biologica, di cui 1242 al regolamento n. 834/2007. ad eccezione dei prodotti fitosanitari classificati T, T+ o che 1243 riportano in etichetta le seguenti frasi di rischio: da R20 a R28, R36, R37, R38, R42, R43, R40, 1244 R60, R61, R62, R63 e R68, ai sensi del decreto legislativo n. 65/2003 s.m.i. o le classi di 1245 pericolo e le frasi corrispondenti di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008;	L'attuale formulazione del testo non è chiara e può generare confusione. La norma deve essere l'utilizzo esclusivo di prodotti ammessi in agricoltura biologica. Sono possibili eventuali deroghe come indicato ai punti successivi del paragrafo A.5.5.2. nel caso in cui sia dimostrata la non disponibilità di prodotti ammessi in agricoltura biologica o utilizzabili mezzi alternativi al trattamento chimico.	WWF Italia - LIPU – ITALIA NOSTRA - FAI – PRONATURA – TOURING CLUB ITALIANO
1242-1257	sostanziale	<ul style="list-style-type: none"> • sono consentiti esclusivamente trattamenti con prodotti ammessi in agricoltura biologica, di cui al regolamento n. 834/2007, ad eccezione dei prodotti fitosanitari classificati T, T+ o che riportano in etichetta le seguenti frasi di rischio: da R20 a R28, R36, R37, R38, R42, R43, R40, R60, R61, R62, R63 e R68, ai sensi del decreto legislativo n. 65/2003 s.m.i. o le classi di pericolo e le frasi corrispondenti di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008; • eventuali deroghe possono essere concesse dall'Autorità regionale (o della Provincia autonoma) 	I prodotti autorizzati nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili hanno ottenuto l'autorizzazione dopo aver dimostrato usi sicuri secondo valutazione del rischio su scenari specifici. E' fondamentale pertanto assicurarsi che i prodotti in uso siano autorizzati per tali impegni e che vengano attuate le buone pratiche riportate in etichetta.	Agrofarma

		<p>competente, qualora non siano disponibili prodotti biologici ammessi per il contenimento di organismi nocivi e/o pericolosi per la salute umana o che compromettono la vitalità delle piante ospiti;</p> <ul style="list-style-type: none"> • entro 2 anni dall'entrata in vigore del Piano, le Regioni e le Province autonome definiscono protocolli tecnici che regolamentano la difesa biologica nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili; • in caso di deroga non si può ricorrere, comunque, all'uso di prodotti fitosanitari classificati T, T+ o che riportano in etichetta le seguenti frasi di rischio: da R20 a R28, R36, R37, R38, R42, R43, R40, R60, R61, R62, R63 e R68, ai sensi del decreto legislativo n. 65/2003 e s.m.i. o le classi di pericolo e le frasi corrispondenti di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008. <p>sostituire con:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ricorso a misure di mitigazione dei rischi di inquinamento da deriva, drenaggio e ruscellamento dei prodotti fitosanitari; • uso di prodotti fitosanitari a basso rischio come definiti dal regolamento (CE) n. 1107/2009, nonché misure di controllo biologico; 	<p>Pertanto si propone di eliminare l'intero contenuto del paragrafo e sostituirlo con le indicazioni riportate nel decreto legislativo 150/2012 all'art. 15, comma 3, lettera b e c.</p>	
1242-1250		<ul style="list-style-type: none"> • Eliminare, sono consentiti esclusivamente trattamenti con prodotti ammessi in agricoltura biologica, di cui al regolamento n. 834/2007, ad eccezione dei prodotti fitosanitari classificati T, T+ o che riportano in etichetta le seguenti frasi di rischio: da R20 a R28, R36, R37, R38, R42, R43, R40, R60, R61, R62, R63 e R68, ai sensi del decreto legislativo n. 65/2003 s.m.i. o le classi di pericolo e le frasi corrispondenti di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008; 	<p>La formulazione originale travisa gli obiettivi dichiarati dalla 128 e ripresi dal 150, la formulazione proposta tiene conto del principio che un uso sostenibile dei PF non deve passare dal semplice divieto di utilizzo, ma dall'elaborazione di strategie di intervento che comprendono contemporaneamente tutte le possibili azioni di mitigazione, le pratiche alternative al mezzo chimico e la preferenza di sostanze a</p>	Regione Lombardia

		<ul style="list-style-type: none"> eventuali deroghe possono essere concesse dall'Autorità regionale (o della Provincia autonoma) competente, qualora non siano disponibili prodotti biologici ammessi per il contenimento di organismi nocivi e/o pericolosi per la salute umana o che compromettono la vitalità delle piante ospiti; <p>sostituire con: l'uso dei fungicidi e degli insetticidi è consentito esclusivamente nell'ambito di strategie di intervento che prevedono la valutazione di tutte le possibili azioni di mitigazione, le pratiche alternative al mezzo chimico e la preferenza delle sostanze a basso rischio (1107/09)</p>	<p>basso rischio</p> <p>In analogia con riga 1222-26 (nostra proposta)</p>	
1242	Sostanziale	...e dai disciplinari di produzione integrata se in coltura protetta	Un trattamento all'interno di strutture coperte impedisce o riduce fortemente la diffusione dell'agrofarmaco	A.N.Te.S.I.A.
1243	Sostanziale	al regolamento n. 834/2007	si tratta di situazione temporale che potrebbe essere sostituita da nuove norme	Prof. Pasquale Trematerra
1244	Sostanziale	Eliminare: "...R36, R38, R43 ...".	I prodotti fitosanitari sono autorizzati dopo una valutazione del rischio secondo il Reg. CE 1107/2009 e considerati sicuri quando utilizzati secondo le indicazioni in etichetta. E' sufficiente quindi che i prodotti da impiegare siano inseriti nel Reg. CE 834/2007 ed utilizzati secondo le indicazioni riportate in etichetta, mentre ulteriori restrizioni basate sulle frasi di rischio (relate ad un uso non corretto) sono eccessivamente restrittive quantomeno per le frasi R di cui si propone l'eliminazione che sono presenti in diversi prodotti biologici e sottendono a pericoli assolutamente minimi per le categorie da proteggere.	IBMA ITALIA
1246	sost	...le frasi corrispondenti di cui al regolamento (CE) N.	Trattamenti in strutture chiuse riducono	Astolfo Zoina

		1272/2008 e dai disciplinari di produzione integrata se in coltura protetta	notevolmente la diffusione degli agrofarmaci	
1246	SOST	...le frasi corrispondenti di cui al regolamento (CE) N. 1272/2008 e dai disciplinari di produzione integrata se in coltura protetta	Un trattamento all'interno di strutture coperte impedisce o riduce fortemente la diffusione dell'agrofarmaco	AGRONOMI TERRAORTI
1246	sost	...le frasi corrispondenti di cui al regolamento (CE) N. 1272/2008 e dai disciplinari di produzione integrata se in coltura protetta	Un trattamento all'interno di strutture coperte impedisce o riduce fortemente la diffusione dell'agrofarmaco	Unimpresa – Federazione Nazionale Agricoltura
1247 – 1250	Sostanziale	Da cancellare – Perché queste deroghe non permettono un uso responsabile	Serietà del Piano e delle linee guida	FUTUROFILIERE
1247-1250	sostanziale	Aggiungere alla fine del punto: “o vi sia chiara evidenza che i prodotti fitosanitari biologici ammessi non riescono a garantire l'efficace controllo dell'avversità”	E' noto che diversi prodotti fitosanitari autorizzati in agricoltura biologica sono registrati per il controllo di numerose avversità ma non sempre sono in grado per motivi diversi(gravità della infestazione e fase di sviluppo del parassita, fase fenologica della coltura, condizioni climatiche etc.) di garantire un controllo sufficiente delle avversità	Regione Siciliana Servizio 5 Fitosanitario Regionale
1251 1253	Sostanz	Prima si definiscono i protocolli, non dopo 2 anni dall'entrata in vigore della legge	Previsto 24 mesi dall'entrata in vigore della legge, ci saranno ritardi	WWF AltaMarca
1251-1253	sostanziale	entro 2 anni 12 mesi dall'entrata in vigore del Piano, le Regioni e le Province autonome definiscono protocolli tecnici che regolamentano la difesa biologica nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili;	Opportuno ridurre i tempi per la definizione dei protocolli tecnici che regolamentano la difesa biologica nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili.	FIRAB
1251-1253	sostanziale	entro 2 anni 12 mesi dall'entrata in vigore del Piano, le Regioni e le Province autonome definiscono protocolli tecnici che regolamentano la difesa biologica nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili;	Opportuno ridurre i tempi per la definizione dei protocolli tecnici che regolamentano la difesa biologica nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili.	FederBio (Federazione Italiana di Agricoltura Biologica e Biodinamica); UPBIO (Unione dei

				Produttori Biologici e Biodinamici FederBio)
1251-1253	sostanziale	entro 2 anni 12 mesi dall'entrata in vigore del Piano, le Regioni e le Province autonome definiscono protocolli tecnici che regolamentano la difesa biologica nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili;	Opportuno ridurre i tempi per la definizione dei protocolli tecnici che regolamentano la difesa biologica nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili.	AIAB
1251-1253	sostanziale	entro 2 anni 12 mesi dall'entrata in vigore del Piano, le Regioni e le Province autonome definiscono protocolli tecnici che regolamentano la difesa biologica nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili;	Opportuno ridurre i tempi per la definizione dei protocolli tecnici che regolamentano la difesa biologica nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili.	WWF Italia - LIPU – ITALIA NOSTRA - FAI – PRONATURA – TOURING CLUB ITALIANO
1252	sostanziale	la protezione difesa biologica	In ambito scientifico appare più corretto utilizzare il termine 'protezione'	Tergeo – Unione Italiana Vini
1252	sostanziale	la protezione difesa biologica	In ambito scientifico appare più corretto utilizzare il termine 'protezione'	DISAA, Università di Milano
1252	sostanziale	Sostituire biologica con fitosanitaria	Non si condivide il concetto (vedi oss precedente) e comunque Il termine difesa biologica tecnicamente non ha una sua connotazione	Regione Lombardia
1253	Editoriale	E le aree di particolare interesse apistico	Introdurre il concetto della tutela dell'apicoltura	Aspromiele - Piemonte
1254	Sostanziale	..caso di deroga non si può ricorrere, comunque, all'uso di prodotti fitosanitari classificati T, T+ e Xn ...	Aumentare il margine di sicurezza nei confronti della popolazione	AGREA Centro Studi
1255-1257	sostanziale	Eliminare o che riportano in etichetta le seguenti frasi di rischio: da R20 a R28, R36, R37, R38, R42, R43, R40, R60, R61, R62, R63 e R68, ai sensi del decreto legislativo n. 65/2003 e s.m.i. o le classi di pericolo e le frasi corrispondenti di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008.	In termini legali, a fronte di nessun sostegno finanziario, non si ritiene percorribile la limitazione di PF regolarmente autorizzati da procedura UE	Regione Lombardia
1258	Sostanziale	Aggiungere A.5.5.2.3 Fasce di rispetto Nella fascia di 50 metri degli appezzamenti adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione o	Riprende quanto già previsto dalla Giunta Regionale del Veneto con DGRV n. 1150/2012 per assicurare una più adeguata protezione dei siti frequentati dalla	Regione del Veneto

		da gruppi vulnerabili è vietato l'utilizzo dei PF classificati T+, T e devono essere utilizzati tutti gli accorgimenti volti ad evitare la deriva: bassa pressione, ugelli antideriva, attenzione alla direzione e intensità del vento.	popolazione ed in particolare dai gruppi vulnerabili, nello spirito di quanto previsto dall'art. 15 del D.Lgs. n. 150/2012	
1258	sostanziale	Inserire a fine paragrafo: Eventuali trattamenti in altre aree devono essere conformi alle distanze e alle prescrizioni di sicurezza indicate sull'etichetta dei prodotti impiegati. Maggiori/ulteriori limitazioni possono essere previste a livello comunale, di concerto con le autorità sanitarie e il settore fitosanitario regionale, solo nei casi di pericolo contingente ed accertato per la popolazione .	L'integrazione proposta nasce dalla necessità di limitare le restrizioni dei trattamenti fitosanitari ai caso di pericolo conclamato e a renderne uniforme l'applicazione a livello territoriale. Vedi ordinanze comunali	Regione Piemonte
1258	Sostanziale	E' ammessa l'endoterapia nel trattamento delle piante in ambito urbano	Rendere disponibile un mezzo di applicazione di P.F. che rende praticamente nullo il rischio di contatto del P.F. con la popolazione	AGREA Centro Studi
1260	Editoriale	...e frequentate dagli operatori agricoli o ad essi accessibili	Non pertinente con la sezione	AGREA Centro Studi
1261/1263	sostanziale	Fatto salvo quanto previsto al paragrafo A.2.2, è vietato accedere alle aree trattate, nelle 24 ore 48 ore successive all'applicazione del prodotto fitosanitario, senza gli specifici dispositivi di protezione individuale (DPI).	Opportuno prevedere un margine di tempo maggiore a tutela della salute degli operatori agricoli. Pur utilizzando prodotti fitosanitari che possono avere tempi di rientro anche superiori a 48 ore, si ritiene comunque insufficiente per una adeguata prevenzione del rischio prevedere un divieto per le sole 24 ore successive ai trattamenti.	FIRAB
1261/1263	sostanziale	Fatto salvo quanto previsto al paragrafo A.2.2, è vietato accedere alle aree trattate, nelle 24 ore 48 ore successive all'applicazione del prodotto fitosanitario, senza gli specifici dispositivi di protezione individuale	Opportuno prevedere un margine di tempo maggiore a tutela della salute degli operatori agricoli. Pur utilizzando prodotti fitosanitari che	FederBio (Federazione Italiana di Agricoltura Biologica e Biodinamica);

		(DPI).	possono avere tempi di rientro anche superiori a 48 ore, si ritiene comunque insufficiente per una adeguata prevenzione del rischio prevedere un divieto per le sole 24 ore successive ai trattamenti.	UPBIO (Unione dei Produttori Biologici e Biodinamici FederBio)
1261/1263	sostanziale	Fatto salvo quanto previsto al paragrafo A.2.2, è vietato accedere alle aree trattate, nelle 24 ore 48 ore successive all'applicazione del prodotto fitosanitario, senza gli specifici dispositivi di protezione individuale (DPI).	Opportuno prevedere un margine di tempo maggiore a tutela della salute degli operatori agricoli. Pur utilizzando prodotti fitosanitari che possono avere tempi di rientro anche superiori a 48 ore, si ritiene comunque insufficiente per una adeguata prevenzione del rischio prevedere un divieto per le sole 24 ore successive ai trattamenti.	AIAB
1261/1263	sostanziale	Fatto salvo quanto previsto al paragrafo A.2.2, è vietato accedere alle aree trattate, nelle 24 ore 48 ore successive all'applicazione del prodotto fitosanitario, senza gli specifici dispositivi di protezione individuale (DPI).	Opportuno prevedere un margine di tempo maggiore a tutela della salute degli operatori agricoli. Pur utilizzando prodotti fitosanitari che possono avere tempi di rientro anche superiori a 48 ore, si ritiene comunque insufficiente per una adeguata prevenzione del rischio prevedere un divieto per le sole 24 ore successive ai trattamenti.	WWF Italia - LIPU – ITALIA NOSTRA - FAI – PRONATURA – TOURING CLUB ITALIANO
1261	sostanziale	Sostituire 24-h con 48 h prendere da 1207-1209	Stessa tutela prevista per l'astante	Regione Lombardia
1264	sostanziale	Aggiungere all'interno del capitolo “A.5.6.1 Misure per la riduzione dei rischi chimici per la popolazione con dimora confinante con zone agricole soggette a trattamenti fitosanitari” : Le Regioni e Province autonome e gli Enti locali responsabili per la salute pubblica, entro 3 anni dall'entrata in vigore del Piano, regolamentano le modalità da far rispettare nell'esecuzione dei trattamenti fitosanitari in prossimità dei centri abitati. In particolare vanno definite delle fasce di sicurezza, rispetto all'area sensibile, entro la quale i	Nell'ottica di ridurre i rischi per la collettività, derivanti dall'uso di prodotti fitosanitari, dovrebbero essere regolamentati i trattamenti in prossimità delle aree urbanizzate.	Gruppo interregionale coordinato da ENAMA

		trattamenti potranno essere effettuati solamente nel rispetto delle condizioni di sicurezza che verranno definite con particolare riferimento al contenimento della deriva.		
1265	sostanziale	A.5.7 - Tutela della biodiversità nei Siti Natura 2000 e delle aree naturali protette	Il valore da tutelare è la biodiversità che il sistema delle aree naturali protette (aree protette 394/91 e siti Natura 2000 circa di conservare) deve conservare come loro missione prioritaria. Le aree naturali protette sono il mezzo non il fine, sono lo strumento con il quale di tenta di arrestare in situ la perdita della biodiversità, come previsto dall'art.8 della Convenzione Internazionale sulla diversità biologica.	FIRAB
1265	sostanziale	A.5.7 - Tutela della biodiversità nei Siti Natura 2000 e delle aree naturali protette	Il valore da tutelare è la biodiversità che il sistema delle aree naturali protette (aree protette 394/91 e siti Natura 2000 circa di conservare) deve conservare come loro missione prioritaria. Le aree naturali protette sono il mezzo non il fine, sono lo strumento con il quale di tenta di arrestare in situ la perdita della biodiversità, come previsto dall'art.8 della Convenzione Internazionale sulla diversità biologica.	FederBio (Federazione Italiana di Agricoltura Biologica e Biodinamica); UPBIO (Unione dei Produttori Biologici e Biodinamici FederBio)
1265	sostanziale	A.5.7 - Tutela della biodiversità nei Siti Natura 2000 e delle aree naturali protette	Il valore da tutelare è la biodiversità che il sistema delle aree naturali protette (aree protette 394/91 e siti Natura 2000 circa di conservare) deve conservare come loro missione prioritaria. Le aree naturali protette sono il mezzo non il fine, sono lo strumento con il quale di tenta di arrestare in situ la perdita della biodiversità, come previsto dall'art.8 della Convenzione Internazionale sulla diversità biologica.	AIAB
1265	sostanziale	A.5.7 - Tutela della biodiversità nei Siti Natura 2000 e	Il valore da tutelare è la biodiversità che il	WWF Italia - LIPU –

		delle aree naturali protette	sistema delle aree naturali protette (aree protette 394/91 e siti Natura 2000 cerca di conservare) deve conservare come loro missione prioritaria. Le aree naturali protette sono il mezzo non il fine, sono lo strumento con il quale si tenta di arrestare in situ la perdita della biodiversità, come previsto dall'art.8 della Convenzione Internazionale sulla diversità biologica.	ITALIA NOSTRA - FAI – PRONATURA – TOURING CLUB ITALIANO
1266-1270	sostanziale	Le misure per la tutela della biodiversità previste dal Piano si applicano con priorità nei siti della Rete Natura 2000 e alle aree naturali protette, istituite in base alla legge n. 394 del 1991 e alle relative leggi regionali, e integrano le misure di conservazione già stabilite nei piani dei parchi nazionali e regionali, nei piani di gestione delle riserve naturali statali e regionali e dei siti della Rete Natura 2000, nonché le misure di conservazione della biodiversità definite con altri provvedimenti amministrativi e legislativi a livello nazionale e regionale.	Le misure del PAN devono assicurare la massima tutela possibile della biodiversità sia all'interno che all'esterno delle aree naturali protette. In quest'ultime le misure sono adottate in via prioritaria con l'intento dichiarato di raggiungere gli obiettivi quantitativi e qualitativi indicati dal Piano, riconoscendo il valore straordinario dei territori soggetti a forme speciali di gestione per la presenza di particolari valori di biodiversità. Le misure indicate nel paragrafo A.5.7.1. devono integrare comunque tutte le misure di conservazione della biodiversità, anche per singole o gruppi di specie o habitat particolari al di fuori delle aree naturali protette, già definite a livello nazionale e regionale sia con altri atti amministrativi sia con specifiche normative a tutela della biodiversità.	LEGAMBIENTE
1266-1270	Sostanziale	Le misure previste dal Piano si applicano ai siti della Rete Natura 2000 e alle aree naturali protette, istituite in base alla legge n. 394/91 e alle relative leggi regionali, e integrano le misure già stabilite nei piani dei parchi nazionali e regionali, nei piani di gestione delle riserve naturali statali e regionali e dei siti della Rete Natura 2000, nonché le misure di conservazione definite a livello regionale, previa verifica con le Regioni e gli Enti Gestori del Sito della possibilità	Si propone l'integrazione della frase al fine che l'applicabilità delle Misure previste dal Piano risultino più conformi alle specificità dei singoli siti.	Regione del Veneto

1266-1270	sostanziale	<p>di renderle più adeguate alle specificità del Sito.</p> <p>Le misure per la tutela della biodiversità previste dal Piano si applicano con priorità nei ai siti della Rete Natura 2000 e alle aree naturali protette, istituite in base alla legge n. 394 del 1991 e alle relative leggi regionali, e integrano le misure di conservazione già stabilite nei piani dei parchi nazionali e regionali, nei piani di gestione delle riserve naturali statali e regionali e dei siti della Rete Natura 2000, nonché le misure di conservazione della biodiversità definite con altri provvedimenti amministrativi e legislativi a livello nazionale e regionale.</p>	<p>Le misure del PAN devono assicurare la massima tutela possibile della biodiversità sia all'interno che all'esterno delle aree naturali protette. In quest'ultime le misure sono adottate in via prioritaria con l'intento dichiarato di raggiungere gli obiettivi quantitativi e qualitativi indicati dal Piano, riconoscendo il valore straordinario dei territori soggetti a forme speciali di gestione per la presenza di particolari valori di biodiversità. Le misure indicate nel paragrafo A.5.7.1. devono integrare comunque tutte le misure di conservazione della biodiversità, anche per singole o gruppi di specie o habitat particolari al di fuori delle aree naturali protette, già definite a livello nazionale e regionale sia con altri atti amministrativi sia con specifiche normative a tutela della biodiversità.</p>	FIRAB
1266-1270	sostanziale	<p>Le misure per la tutela della biodiversità previste dal Piano si applicano con priorità nei ai siti della Rete Natura 2000 e alle aree naturali protette, istituite in base alla legge n. 394 del 1991 e alle relative leggi regionali, e integrano le misure di conservazione già stabilite nei piani dei parchi nazionali e regionali, nei piani di gestione delle riserve naturali statali e regionali e dei siti della Rete Natura 2000, nonché le misure di conservazione della biodiversità definite con altri provvedimenti amministrativi e legislativi a livello nazionale e regionale.</p>	<p>Le misure del PAN devono assicurare la massima tutela possibile della biodiversità sia all'interno che all'esterno delle aree naturali protette. In quest'ultime le misure sono adottate in via prioritaria con l'intento dichiarato di raggiungere gli obiettivi quantitativi e qualitativi indicati dal Piano, riconoscendo il valore straordinario dei territori soggetti a forme speciali di gestione per la presenza di particolari valori di biodiversità. Le misure indicate nel paragrafo A.5.7.1. devono integrare comunque tutte le misure di conservazione della biodiversità, anche per singole o gruppi di specie o habitat particolari al di fuori delle aree naturali protette, già definite a livello nazionale e regionale sia con altri atti amministrativi sia</p>	FederBio (Federazione Italiana di Agricoltura Biologica e Biodinamica); UPBIO (Unione dei Produttori Biologici e Biodinamici FederBio)

			con specifiche normative a tutela della biodiversità.	
1266-1270	sostanziale	Le misure per la tutela della biodiversità previste dal Piano si applicano con priorità nei ai siti della Rete Natura 2000 e alle aree naturali protette, istituite in base alla legge n. 394 del 1991 e alle relative leggi regionali, e integrano le misure di conservazione già stabilite nei piani dei parchi nazionali e regionali, nei piani di gestione delle riserve naturali statali e regionali e dei siti della Rete Natura 2000, nonché le misure di conservazione della biodiversità definite con altri provvedimenti amministrativi e legislativi a livello nazionale e regionale.	Le misure del PAN devono assicurare la massima tutela possibile della biodiversità sia all'interno che all'esterno delle aree naturali protette. In quest'ultime le misure sono adottate in via prioritaria con l'intento dichiarato di raggiungere gli obiettivi quantitativi e qualitativi indicati dal Piano, riconoscendo il valore straordinario dei territori soggetti a forme speciali di gestione per la presenza di particolari valori di biodiversità. Le misure indicate nel paragrafo A.5.7.1. devono integrare comunque tutte le misure di conservazione della biodiversità, anche per singole o gruppi di specie o habitat particolari al di fuori delle aree naturali protette, già definite a livello nazionale e regionale sia con altri atti amministrativi sia con specifiche normative a tutela della biodiversità.	AIAB
1266	sostanziale	Aggiungere alla frase: "Le misure previste dal Piano si applicano ai siti della Rete Natura 2000 e alle aree naturali protette" la frase "al punto A 5.7 e relativi sotto paragrafi".	Maggior chiarezza del contesto di riferimento della frase che come formulata risulta essere poco chiara in merito a quali misure del Piano farebbe riferimento.	Rodolfo Santilocchi - UNIVPM
1266-1270	sostanziale	Le misure per la tutela della biodiversità previste dal Piano si applicano con priorità nei ai siti della Rete Natura 2000 e alle aree naturali protette, istituite in base alla legge n. 394 del 1991 e alle relative leggi regionali, e integrano le misure di conservazione già stabilite nei piani dei parchi nazionali e regionali, nei piani di gestione delle riserve naturali statali e regionali e dei siti della Rete Natura 2000, nonché le misure di conservazione della biodiversità definite con altri	Le misure del PAN devono assicurare la massima tutela possibile della biodiversità sia all'interno che all'esterno delle aree naturali protette. In quest'ultime le misure sono adottate in via prioritaria con l'intento dichiarato di raggiungere gli obiettivi quantitativi e qualitativi indicati dal Piano, riconoscendo il valore straordinario dei territori soggetti a forme speciali di gestione	WWF Italia - LIPU – ITALIA NOSTRA - FAI – PRONATURA – TOURING CLUB ITALIANO

		provvedimenti amministrativi e legislativi a livello nazionale e regionale.	per la presenza di particolari valori di biodiversità. Le misure indicate nel paragrafo A.5.7.1. devono integrare comunque tutte le misure di conservazione della biodiversità, anche per singole o gruppi di specie o habitat particolari al di fuori delle aree naturali protette, già definite a livello nazionale e regionale sia con altri atti amministrativi sia con specifiche normative a tutela della biodiversità.	
1266	editoriale	dopo la frase <i>“Le misure previste dal Piano”</i> aggiungere: <i>al punto A 5.7 e relativi sotto paragrafi</i>	La frase risulta essere poco chiara in merito a quali misure del Piano si fa riferimento.	Agrofarma
1266	sostanziale	aggiungere il seguente capitolo: <i>“A.5.5.3 Utilizzo dei prodotti fitosanitari in prossimità di abitazioni pubbliche, private e relative pertinenze. Per effettuare trattamenti con prodotti fitosanitari in prossimità di abitazioni pubbliche, private e relative pertinenze (quali piazzali, orti, giardini, strade di accesso, ...) vanno adottate le seguenti misure: 1) posa di una fascia vegetata di protezione tipo siepe sui lati del fondo che confinano con l’abitazione o la pertinenza a cura del proprietario o conduttore del fondo di altezza rapportata alla modalità di distribuzione del prodotto (almeno 4 m nel caso di colture verticali tipo frutteti o 2 m negli altri casi); 2) in alternativa al punto precedente posa di una fascia di rispetto non trattata larga almeno 10 m (tale fascia va materialmente definita in modo da consentire il controllo); 3) è fatto obbligo di avvisare i proprietari e gli abitanti delle abitazioni almeno 24 ore prima del trattamento fitosanitario; 4) al fine di evitare i rischi connessi alla deriva di prodotti fitosanitari è obbligatorio evitare che le miscele raggiungano le abitazioni pubbliche, private e relative</i>	Ridurre l’impatto dei prodotti fitosanitari nelle zone abitate	Comitato per il Diritto alla Salute in Val di Non

		pertinenze neppure in forma di residuo.		
1266-1270	Sostanziale	Le misure previste dal Piano si applicano ai siti della Rete Natura 2000 e alle aree naturali protette, 1266 istituite in base alla legge n. 394/91 e alle relative leggi regionali, e integrano le misure già stabilite 1267 nei piani dei parchi nazionali e regionali, nei piani di gestione delle riserve naturali statali e 1268 regionali e dei siti della Rete Natura 2000, nonché le misure di conservazione definite a livello 1269 regionale. Laddove ci sono già misure adottate a livello nazionale o regionale non si applicano le misure previste nel Piano d'Azione Nazionale.	Si propone l'integrazione della frase in quanto le Misure di conservazione dei siti della Rete di Natura 2000 sono già disciplinate a livello regionale.	Confagricoltura
1271	sostanziale	Aggiungere: Allo scopo di tutelare la biodiversità, entro 5 anni dall'entrata in vigore del Piano, nei siti Natura 2000 è comunque, vietato l'utilizzo dei prodotti fitosanitari. Nelle altre aree agricole presenti all'interno dei territori delle aree naturali protette istituite ai sensi della legge n. 394 del 1991 e delle relative leggi regionali entro il 31 dicembre 2020 sono vietati i prodotti fitosanitari identificati come pericolosi per la biodiversità dalle linee guida di cui al paragrafo A.5.1, predisposte dai Ministeri competenti. Nelle aree extra agricole presenti all'interno dei territori delle aree naturali protette istituite ai sensi della legge n. 394 del 1991 e delle relative leggi regionali è comunque vietato l'utilizzo di prodotti fitosanitari, salvo deroghe stabilite dalle Autorità competenti ai fini della tutela della salute pubblica se dimostrata l'impossibilità di utilizzare mezzi alternativi.	1. Il Piano deve stabilire obiettivi quantitativi certi, con termini di tempo definiti, comunque in modo da poter utilizzare al meglio le risorse finanziarie della prossima programmazione della PAC per favorire in via prioritaria la conversione al biologico delle aree agricole presenti nelle aree naturali protette e la sostituzione dei prodotti fitosanitari identificati come pericolosi per la biodiversità.	LEGAMBIENTE
1271	sostanziale	Aggiungere:		FIRAB

		<p>Allo scopo di tutelare la biodiversità, entro 5 anni dall'entrata in vigore del Piano, nei siti Natura 2000 è comunque vietato l'utilizzo dei prodotti fitosanitari.</p> <p>Nelle altre aree agricole presenti all'interno dei territori delle aree naturali protette istituite ai sensi della legge n. 394 del 1991 e delle relative leggi regionali entro il 31 dicembre 2020 sono vietati i prodotti fitosanitari identificati come pericolosi per la biodiversità dalle linee guida di cui al paragrafo A.5.1, predisposte dai Ministeri competenti. Nelle aree extra agricole presenti all'interno dei territori delle aree naturali protette istituite ai sensi della legge n. 394 del 1991 e delle relative leggi regionali è comunque vietato l'utilizzo di prodotti fitosanitari, salvo deroghe stabilite dalle Autorità competenti ai fini della tutela della salute pubblica se dimostrata l'impossibilità di utilizzare mezzi alternativi.</p>	<p>Il Piano deve stabilire obiettivi quantitativi certi, con termini di tempo definiti, comunque in modo da poter utilizzare al meglio le risorse finanziarie della prossima programmazione della PAC per favorire in via prioritaria la conversione al biologico delle aree agricole presenti nelle aree naturali protette e la sostituzione dei prodotti fitosanitari identificati come pericolosi per la biodiversità.</p> <p>L'agricoltura biologica deve essere pertanto adottata sul 100% della superficie agricola di dette aree</p>	
1271	sostanziale	<p>Aggiungere:</p> <p>Allo scopo di tutelare la biodiversità, entro 5 anni dall'entrata in vigore del Piano, nei siti Natura 2000 è comunque, vietato l'utilizzo dei prodotti fitosanitari.</p> <p>Nelle altre aree agricole presenti all'interno dei territori delle aree naturali protette istituite ai sensi della legge n. 394 del 1991 e delle relative leggi regionali entro il 31 dicembre 2020 sono vietati i prodotti fitosanitari identificati come pericolosi per la biodiversità dalle linee guida di cui al paragrafo A.5.1, predisposte dai Ministeri competenti. Nelle aree extra agricole presenti all'interno dei territori delle aree naturali protette istituite ai sensi della legge n. 394 del 1991 e delle relative leggi regionali è comunque vietato l'utilizzo di prodotti fitosanitari, salvo deroghe stabilite dalle Autorità competenti ai fini della tutela della salute pubblica se dimostrata</p>	<p>Il Piano deve stabilire obiettivi quantitativi certi, con termini di tempo definiti, comunque in modo da poter utilizzare al meglio le risorse finanziarie della prossima programmazione della PAC per favorire in via prioritaria la conversione al biologico delle aree agricole presenti nelle aree naturali protette e la sostituzione dei prodotti fitosanitari identificati come pericolosi per la biodiversità.</p>	<p>FederBio (Federazione Italiana di Agricoltura Biologica e Biodinamica); UPBIO (Unione dei Produttori Biologici e Biodinamici FederBio)</p>

		l'impossibilità di utilizzare mezzi alternativi.		
1271	sostanziale	<p>Aggiungere:</p> <p>Allo scopo di tutelare la biodiversità, entro 5 anni dall'entrata in vigore del Piano, nei siti Natura 2000 è comunque, vietato l'utilizzo dei prodotti fitosanitari. Nelle altre aree agricole presenti all'interno dei territori delle aree naturali protette istituite ai sensi della legge n. 394 del 1991 e delle relative leggi regionali entro il 31 dicembre 2020 sono vietati i prodotti fitosanitari identificati come pericolosi per la biodiversità dalle linee guida di cui al paragrafo A.5.1, predisposte dai Ministeri competenti. Nelle aree extra agricole presenti all'interno dei territori delle aree naturali protette istituite ai sensi della legge n. 394 del 1991 e delle relative leggi regionali è comunque vietato l'utilizzo di prodotti fitosanitari, salvo deroghe stabilite dalle Autorità competenti ai fini della tutela della salute pubblica se dimostrata l'impossibilità di utilizzare mezzi alternativi.</p>	<p>Il Piano deve stabilire obiettivi quantitativi certi, con termini di tempo definiti, comunque in modo da poter utilizzare al meglio le risorse finanziarie della prossima programmazione della PAC per favorire in via prioritaria la conversione al biologico delle aree agricole presenti nelle aree naturali protette e la sostituzione dei prodotti fitosanitari identificati come pericolosi per la biodiversità.</p>	AIAB
1271	sostanziale	<p>Aggiungere:</p> <p>Allo scopo di tutelare la biodiversità, entro 5 anni dall'entrata in vigore del Piano, nei siti Natura 2000 è comunque, vietato l'utilizzo dei prodotti fitosanitari. Nelle altre aree agricole presenti all'interno dei territori delle aree naturali protette istituite ai sensi della legge n. 394 del 1991 e delle relative leggi regionali entro il 31 dicembre 2020 sono vietati i prodotti fitosanitari identificati come pericolosi per la biodiversità dalle linee guida di cui al paragrafo A.5.1, predisposte dai Ministeri competenti. Nelle aree extra agricole presenti all'interno dei territori delle aree naturali protette istituite ai sensi della legge n. 394 del 1991 e delle relative leggi regionali è comunque vietato l'utilizzo di prodotti fitosanitari, salvo deroghe stabilite dalle Autorità competenti ai fini della tutela della salute pubblica se dimostrata l'impossibilità di utilizzare mezzi alternativi.</p>	<p>Il Piano deve stabilire obiettivi quantitativi certi, con termini di tempo definiti, comunque in modo da poter utilizzare al meglio le risorse finanziarie della prossima programmazione della PAC per favorire in via prioritaria la conversione al biologico delle aree agricole presenti nelle aree naturali protette e la sostituzione dei prodotti fitosanitari identificati come pericolosi per la biodiversità.</p>	WWF Italia - LIPU – ITALIA NOSTRA - FAI – PRONATURA – TOURING CLUB ITALIANO

1272	sostanziale	A.5.7.1 - Misure per la riduzione del rischio per la biodiversità causato dall'uso dei prodotti fitosanitari	Il valore da tutelare è la biodiversità, identificato come priorità anche dalla PAC ed oggetto di specifiche Strategie europea e nazionale.	FIRAB
1272	sostanziale	A.5.7.1 - Misure per la riduzione del rischio per la biodiversità causato dall'uso dei prodotti fitosanitari	Il valore da tutelare è la biodiversità, identificato come priorità anche dalla PAC ed oggetto di specifiche Strategie europea e nazionale.	FederBio (Federazione Italiana di Agricoltura Biologica e Biodinamica); UPBIO (Unione dei Produttori Biologici e Biodinamici FederBio)
1272	sostanziale	A.5.7.1 - Misure per la riduzione del rischio per la biodiversità causato dall'uso dei prodotti fitosanitari	Il valore da tutelare è la biodiversità, identificato come priorità anche dalla PAC ed oggetto di specifiche Strategie europea e nazionale.	AIAB
1272	sostanziale	A.5.7.1 - Misure per la riduzione del rischio per la biodiversità causato dall'uso dei prodotti fitosanitari	Il valore da tutelare è la biodiversità, identificato come priorità anche dalla PAC ed oggetto di specifiche Strategie europea e nazionale.	WWF Italia - LIPU – ITALIA NOSTRA - FAI – PRONATURA – TOURING CLUB ITALIANO
1273-1282	sostanziale	I Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole alimentari e forestali e della salute, su proposta dell' ISPRA e del Consiglio , entro 18 mesi 12 mesi dall'entrata in vigore del Piano, predispongono le linee guida per la riduzione del rischio per la biodiversità causato dall'uso dei prodotti fitosanitari , scelta delle misure restrittive da inserire nei piani di gestione e nelle misure di conservazione dei Siti Natura 2000 e delle aree naturali protette, istituite in base alla legge nazionale 6 dicembre 1991, n. 394 e alle relative leggi regionali, tenendo conto delle caratteristiche di pericolo e di rischio delle sostanze attive dei prodotti fitosanitari , in funzione dei seguenti target da salvaguardare: - habitat e specie di interesse comunitario legate agli	Si ritiene importante riconoscere espressamente il ruolo dell'ISPRA accanto al Comitato Tecnico Scientifico di cui all'art.5 del Decreto Legislativo n.150 del 14 agosto 2012, non dando per scontato che rappresentanti dell'ISPRA possano essere indicati dal Ministero dell'Ambiente. In ogni caso deve essere l'ISPRA con tutti i suoi dipartimenti ad essere opportunamente coinvolto in relazione a specifiche esigenze, come nel caso della definizione della pericolosità delle sostanze attive dei prodotti fitosanitari per singole o gruppi di specie o per habitat. Con le linee guida già previste nel paragrafo	FIRAB

		<p>ecosistemi acquatici (vedasi Allegato V); - habitat e specie di interesse comunitario legate agli ecosistemi terrestri; - habitat in cui vi è la necessità di tutelare imenotteri domestici e selvatici, lepidotteri le api e gli altri impollinatori.</p> <p>Le linee guida sono sottoposte a consultazione da parte delle Associazioni di protezione ambientale riconosciute, delle Associazioni agricole e del biologico e dei diversi portatori d'interesse.</p>	<p>A.5.1 i Ministeri competenti dovranno fornire tutte le indicazioni utili al fine di pervenire nei tempi indicati dal piano al divieto di utilizzo dei pesticidi nei siti Natura 2000 e all'identificazione di tutti i prodotti fitosanitari non utilizzabili dal 1 gennaio 2021 nelle altre aree agricole presenti all'interno delle aree naturali protette istituite in base alla Legge quadro nazionale 394/91 e relative Leggi regionali, in relazione alla possibile minaccia per singole o gruppi di specie o per habitat. Considerato il ruolo ecologico ed i servizi ecosistemici che gli impollinatori assicurano è opportuno identificare i prodotti fitofarmaci con sostanze attive che mettono particolarmente a rischio le specie di imenotteri domestici e selvatici e di lepidotteri, prevedendo la loro sostituzione in tutti gli habitat fondamentali per la loro conservazione.</p>	
1273-1282	sostanziale	<p>I Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole alimentari e forestali e della salute, su proposta dell'ISPRA e del Consiglio, entro 18 mesi 12 mesi dall'entrata in vigore del Piano, predispongono le linee guida per la riduzione del rischio per la biodiversità causato dall'uso dei prodotti fitosanitari, scelta delle misure restrittive da inserire nei piani di gestione e nelle misure di conservazione dei Siti Natura 2000 e delle aree naturali protette, istituite in base alla legge nazionale 6 dicembre 1991, n. 394 e alle relative leggi regionali, tenendo conto delle caratteristiche di pericolo e di rischio delle sostanze attive dei prodotti fitosanitari, in funzione dei seguenti target da salvaguardare: - habitat e specie di interesse comunitario legate agli ecosistemi acquatici (vedasi Allegato V);</p>	<p>Si ritiene importante riconoscere espressamente il ruolo dell'ISPRA accanto al Comitato Tecnico Scientifico di cui all'art.5 del Decreto Legislativo n.150 del 14 agosto 2012, non dando per scontato che rappresentanti dell'ISPRA possano essere indicati dal Ministero dell'Ambiente. In ogni caso deve essere l'ISPRA con tutti i suoi dipartimenti ad essere opportunamente coinvolto in relazione a specifiche esigenze, come nel caso della definizione della pericolosità delle sostanze attive dei prodotti fitosanitari per singole o gruppi di specie o per habitat. Con le linee guida già previste nel paragrafo A.5.1 i Ministeri competenti dovranno</p>	<p>FederBio (Federazione Italiana di Agricoltura Biologica e Biodinamica); UPBIO (Unione dei Produttori Biologici e Biodinamici FederBio)</p>

		<p>- habitat e specie di interesse comunitario legate agli ecosistemi terrestri; - habitat in cui vi è la necessità di tutelare imenotteri domestici e selvatici, lepidotteri e api e gli altri impollinatori.</p> <p>Le linee guida sono sottoposte a consultazione da parte delle Associazioni di protezione ambientale riconosciute, delle Associazioni agricole e del biologico e dei diversi portatori d'interesse.</p>	<p>fornire tutte le indicazioni utili al fine di pervenire nei tempi indicati dal piano al divieto di utilizzo dei pesticidi nei siti Natura 2000 e all'identificazione di tutti i prodotti fitosanitari non utilizzabili dal 1 gennaio 2021 nelle altre aree agricole presenti all'interno delle aree naturali protette istituite in base alla Legge quadro nazionale 394/91 e relative Leggi regionali, in relazione alla possibile minaccia per singole o gruppi di specie o per habitat.</p> <p>Considerato il ruolo ecologico ed i servizi ecosistemici che gli impollinatori assicurano è opportuno identificare i prodotti fitofarmaci con sostanze attive che mettono particolarmente a rischio le specie di imenotteri domestici e selvatici e di lepidotteri, prevedendo la loro sostituzione in tutti gli habitat fondamentali per la loro conservazione.</p>	
18	Sostanziale	<p>A.5.7.1 – primo periodo</p> <p>I Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole alimentari e forestali e della salute, su proposta del Consiglio, entro 18 mesi dall'entrata in vigore del Piano, predispongono le linee guida per la scelta delle misure restrittive da inserire nei piani di gestione e nelle misure di conservazione dei Siti Natura 2000 e delle aree naturali protette, istituite in base alla legge nazionale 6 dicembre 1991, n. 394 e alle relative leggi regionali, tenendo conto delle caratteristiche di pericolo e di rischio dei prodotti fitosanitari, in funzione dei seguenti target da salvaguardare:</p>	<p>Il termine "restrittive" sembra condizionare eccessivamente la predisposizione delle successive misure da adottare da parte delle Regioni e Province autonome.</p>	<p>AGENZIA LAORE SARDEGNA</p>

1273-1282	sostanziale	<p>I Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole alimentari e forestali e della salute, su proposta dell'ISPRA e del Consiglio, entro 18 mesi 12 mesi dall'entrata in vigore del Piano, predispongono le linee guida per la riduzione del rischio per la biodiversità causato dall'uso dei prodotti fitosanitari, scelta delle misure restrittive da inserire nei piani di gestione e nelle misure di conservazione dei Siti Natura 2000 e delle aree naturali protette, istituite in base alla legge nazionale 6 dicembre 1991, n. 394 e alle relative leggi regionali, tenendo conto delle caratteristiche di pericolo e di rischio delle sostanze attive dei prodotti fitosanitari, in funzione dei seguenti target da salvaguardare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - habitat e specie di interesse comunitario legate agli ecosistemi acquatici (vedasi Allegato V); - habitat e specie di interesse comunitario legate agli ecosistemi terrestri; - habitat in cui vi è la necessità di tutelare imenotteri domestici e selvatici, lepidotteri e api e gli altri impollinatori. <p>Le linee guida sono sottoposte a consultazione da parte delle Associazioni di protezione ambientale riconosciute, delle Associazioni agricole e del biologico e dei diversi portatori d'interesse.</p>	<p>Si ritiene importante riconoscere espressamente il ruolo dell'ISPRA accanto al Comitato Tecnico Scientifico di cui all'art.5 del Decreto Legislativo n.150 del 14 agosto 2012, non dando per scontato che i rappresentanti dell'ISPRA possano essere indicati dal Ministero dell'Ambiente. In ogni caso deve essere l'ISPRA con tutti i suoi dipartimenti ad essere opportunamente coinvolto in relazione a specifiche esigenze, come nel caso della definizione della pericolosità delle sostanze attive dei prodotti fitosanitari per singole o gruppi di specie o per habitat.</p> <p>Con le linee guida già previste nel paragrafo A.5.1 i Ministeri competenti dovranno fornire tutte le indicazioni utili al fine di pervenire nei tempi indicati dal piano al divieto di utilizzo dei pesticidi nei siti Natura 2000 e all'identificazione di tutti i prodotti fitosanitari non utilizzabili dal 1 gennaio 2021 nelle altre aree agricole presenti all'interno delle aree naturali protette istituite in base alla Legge quadro nazionale 394/91 e relative Leggi regionali, in relazione alla possibile minaccia per singole o gruppi di specie o per habitat. Considerato il ruolo ecologico ed i servizi ecosistemici che gli impollinatori assicurano è opportuno identificare i prodotti fitofarmaci con sostanze attive che mettono particolarmente a rischio le specie di imenotteri domestici e selvatici e di lepidotteri, prevedendo la loro sostituzione in tutti gli habitat fondamentali per la loro conservazione.</p>	AIAB

1273-1282	sostanziale	<p>I Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole alimentari e forestali e della salute, su proposta dell'ISPRA e del Consiglio, entro 18 mesi 12 mesi dall'entrata in vigore del Piano, predispongono le linee guida per la riduzione del rischio per la biodiversità causato dall'uso dei prodotti fitosanitari, scelta delle misure restrittive da inserire nei piani di gestione e nelle misure di conservazione dei Siti Natura 2000 e delle aree naturali protette, istituite in base alla legge nazionale 6 dicembre 1991, n. 394 e alle relative leggi regionali, tenendo conto delle caratteristiche di pericolo e di rischio delle sostanze attive dei prodotti fitosanitari, in funzione dei seguenti target da salvaguardare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - habitat e specie di interesse comunitario legate agli ecosistemi acquatici (vedasi Allegato V); - habitat e specie di interesse comunitario legate agli ecosistemi terrestri; - habitat in cui vi è la necessità di tutelare imenotteri domestici e selvatici, lepidotteri le api e gli altri impollinatori. <p>Le linee guida sono sottoposte a consultazione da parte delle Associazioni di protezione ambientale riconosciute, delle Associazioni agricole e del biologico e dei diversi portatori d'interesse.</p>	<p>Si ritiene importante riconoscere espressamente il ruolo dell'ISPRA accanto al Comitato Tecnico Scientifico di cui all'art.5 del Decreto Legislativo n.150 del 14 agosto 2012, non dando per scontato che i rappresentanti dell'ISPRA possano essere indicati dal Ministero dell'Ambiente. In ogni caso deve essere l'ISPRA con tutti i suoi dipartimenti ad essere opportunamente coinvolto in relazione a specifiche esigenze, come nel caso della definizione della pericolosità delle sostanze attive dei prodotti fitosanitari per singole o gruppi di specie o per habitat.</p> <p>Con le linee guida già previste nel paragrafo A.5.1 i Ministeri competenti dovranno fornire tutte le indicazioni utili al fine di pervenire nei tempi indicati dal piano al divieto di utilizzo dei pesticidi nei siti Natura 2000 e all'identificazione di tutti i prodotti fitosanitari non utilizzabili dal 1 gennaio 2021 nelle altre aree agricole presenti all'interno delle aree naturali protette istituite in base alla Legge quadro nazionale 394/91 e relative Leggi regionali, in relazione alla possibile minaccia per singole o gruppi di specie o per habitat. Considerato il ruolo ecologico ed i servizi ecosistemici che gli impollinatori assicurano è opportuno identificare i prodotti fitofarmaci con sostanze attive che mettono particolarmente a rischio le specie di imenotteri domestici e selvatici e di lepidotteri, prevedendo la loro sostituzione in tutti gli habitat fondamentali per la loro conservazione.</p>	WWF Italia - LIPU – ITALIA NOSTRA - FAI – PRONATURA – TOURING CLUB ITALIANO
1275	sostanziale	Predispongono le linee guida per la scelta delle misure	Evitare il concetto di agire solo in termini di	Regione Piemonte

		restrittive di tutela e dei relativi criteri di verifica	riduzione dei PF	
1275	editoriale	predispongono le linee guida per la scelta delle misure restrittive da inserire nei piani di gestione	<p>È sufficiente indicare la predisposizione di linee guida per la scelta delle misure, senza sottolineare che devono essere “restrittive”, termine eccessivamente generico.</p> <p>Tali linee guida devono essere emanate con l’accordo della Conferenza Stato Regioni.</p> <p>Sulla base delle linee guida, le Regioni e le Province Autonome definiscono le misure di riduzione dell’uso dei prodotti fitosanitari nelle aree protette e/o Natura 2000, in accordo con le strutture di “coaching” interessate e i Consorzi di Bonifica e irrigazione.</p>	Confagricoltura
1275	sostanziale	Sostituire restrittive con “di tutela e dei relativi criteri di verifica”	Evitare il concetto di agire solo in termini di riduzione dei PF	Regione Lombardia
A.5.7.1 Primo periodo riga 5 e segg.	S	... tenendo conto delle caratteristiche di pericolo e di rischio dei prodotti fitosanitari, nonché della salvaguardia dell’attività agricola e delle produzioni ivi presenti , in funzione dei seguenti target da salvaguardare: ...	Gran parte delle aree protette e delle aree Natura 2000 è interessata dall’attività agricola (per le sole aree Natura 2000 la superficie agricola stimata è di oltre 1.800.000 ha), con colture anche di rilevante interesse economico. Si ritiene necessario che le linee guida per la scelta di misure restrittive da inserire nei piani di gestione e nelle misure di conservazione, tengano conto della effettiva salvaguardia delle attività agricole presenti, le quali rivestono un ruolo determinante per la	Confederazione Italiana Agricoltori

			gestione sostenibile delle aree stesse.	
1277-1279	sostanziale	<p>La seguente frase: “tenendo conto delle caratteristiche di pericolo e di rischio dei prodotti fitosanitari”, va modificata in: “tenendo conto delle caratteristiche relative al comportamento ambientale dei prodotti fitosanitari nonché della salvaguardia dell’attività agricola e delle produzioni ivi presenti”.</p>	<p>In Italia vi sono 871 aree protette per un totale di circa 3.160.000 ettari (il 10,42% del territorio nazionale), 601 ZPS e 2287 SIC pari a circa 6.315.000 ha (21% del territorio): il 30% di queste aree è costituita da terreni agricoli.</p> <p>E’ fondamentale quindi evitare l’introduzione di ulteriori misure prescrittive sul divieto d’uso dei prodotti, dato che queste metterebbero in seria difficoltà le produzioni e le attività agricole essenziali per la biodiversità e la gestione sostenibile delle aree stesse.</p>	Rodolfo Santilocchi - UNIVPM
1277	sostanziale	<p>...legge nazionale 6 dicembre 1991, n. 394 e alle relative leggi regionali, nonché delle Zone Ramsar tenendo conto delle caratteristiche di pericolo e di rischio dei prodotti fitosanitari, nonché della salvaguardia dell’attività agricola e delle colture agricole ivi presenti in funzione dei seguenti target salvaguardare:</p>	<p>Mentre per i siti di Natura 2000 e per le aree naturali protette i Ministeri dovranno predisporre, entro 18 mesi dall’entrata in vigore del Piano le linee guida per la scelta delle misure restrittive da inserire nei piani di gestione e nelle misure di conservazione, per le Zone Ramsar, entro 2 anni, i Ministeri individueranno prescrizioni per il divieto dei prodotti fitosanitari pericolosi per gli ecosistemi acquatici.</p> <p>Proponiamo che, onde evitare sperequazioni e soprattutto per evitare la limitazione d’uso dei prodotti in mancanza di dati che accertino l’effettiva necessità di tutela, anche per le zone Ramsar vengano</p>	COLDIRETTI

			<p>predisposte le linee guida.</p> <p>Infatti, non può essere condivisa la scelta di attribuire al Ministero dell'ambiente l'individuazione di prescrizioni per il divieto nelle zone della Convenzione di Ramsar, di utilizzo di prodotti fitosanitari pericolosi per gli ecosistemi acquatici in quanto tali restrizioni devono essere valutate dalle Regioni e dalle Province autonome sulla base di specifiche situazioni locali motivandole sul piano tecnico.</p> <p>Inoltre, la seconda integrazione è motivata dal fatto che nelle aree protette e in quelle di Rete Natura 2000 è presente una rilevante attività agricola (solo nella Rete Natura 2000 si stima una SAU di circa 1.800.000 ha) con colture di rilevante interesse economico (si pensi, ad es. alle produzioni di pomodoro pachino in Sicilia). Eventuali limitazioni all'uso di fitofarmaci devono quindi essere stabilite solo a livello locale a seguito di un'accurata analisi non solo dello stato ambientale dei luoghi, ma anche della presenza di colture agricole che producono reddito e contribuiscono allo sviluppo del territorio.</p>	
1278	sostanziale	<p><i>caratteristiche di pericolo e di rischio dei prodotti fitosanitari</i></p> <p>dopo le parole “<i>dei prodotti fitosanitari</i>” aggiungere:</p>	<p>La Direttiva 128 ha come obiettivo la riduzione dei possibili rischi connessi all'utilizzo degli agrofarmaci. Non ha invece alcun significato parlare di riduzione del pericolo - già valutato nella fase di</p>	Agrofarma

		<i>nonché della salvaguardia dell'attività agricola e delle produzioni ivi presenti</i>	<p>autorizzazione dei prodotti secondo il Regolamento CE 1107/2009, in quanto quest'ultimo non necessariamente determina una ricaduta in termini di sostenibilità.</p> <p>In Italia vi sono 871 aree protette per un totale di circa 3.160.000 ettari (il 10,42% del territorio nazionale), 601 ZPS e 2287 SIC pari a circa 6.315.000 ha (21% del territorio): il 30% di tali aree è costituita da terreni agricoli.</p> <p>E' fondamentale quindi evitare l'introduzione di ulteriori misure prescrittive sul divieto d'uso dei prodotti che metterebbero in seria difficoltà le produzioni e le attività agricole essenziali per la biodiversità e la gestione sostenibile delle aree stesse.</p>	
1283-1294	sostanziale	<p>Nei siti della Rete Natura 2000 e nelle aree naturali protette istituite in base alla legge nazionale 6 dicembre 1991, n. 394 e alle relative leggi regionali, al fine di rafforzare la strategia di tutela della biodiversità, già sancita da altri strumenti normativi e pianificatori ed in particolare dall'ultima Strategia Nazionale sulla Biodiversità, le misure di riduzione dell'uso dei prodotti fitosanitari, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 150/2012, sono definite, sulla base delle linee guida di cui sopra, entro 3 anni dall'entrata in vigore del Piano, dalla Regione o Provincia autonoma competente, in accordo con l'Ente gestore, laddove esistente, in base alle specifiche caratteristiche del sito da tutelare.</p> <p>Ciascuna misura, ivi comprese eventuali misure di</p>	<p>Le misure per la tutela della biodiversità nei siti della Rete Natura 2000 e nelle altre aree naturali protette, previste dal PAN, devono essere di semplice applicazione, chiare, concrete e realistiche.</p> <p>Si considerano in tal senso obiettivi praticabili in un tempo congruo, definito al fine di utilizzare al meglio le risorse assegnate dalla PAC nel prossimo periodo di programmazione 2014-2020, il divieto di utilizzo dei pesticidi in tutte le aree Natura 2000 entro 5 anni dall'adozione del Piano, favorendo in questo periodo la conversione delle aree agricole al biologico.</p> <p>Per le altre aree agricole, esterne ai siti Natura</p>	LEGAMBIENTE

~~riduzione e/o divieto di prodotti fitosanitari, deve essere integrata nel Piano di gestione del sito (o altro piano equivalente) o con le misure di conservazione, sulla base delle specifiche esigenze in funzione delle specie e/o dell'habitat da tutelare e degli esiti delle attività di monitoraggio ambientale.~~

Nei siti della Rete Natura 2000, fino all'entrata in vigore del divieto di utilizzo di prodotti fitosanitari, devono essere privilegiate le misure di prevenzione basate su metodi agroecologici (allegato III del decreto legislativo n. 150/2012), nonché su sistemi di lotta biologica e controllo delle avversità, utilizzando prodotti fitosanitari a base di sostanze attive a basso rischio, definite ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (CE) n.1107/2009. Nei siti della Rete Natura 2000 è prioritario l'utilizzo delle risorse finanziarie che la PAC assegna per la conversione delle aree agricole al biologico.

Nelle altre aree agricole presenti all'interno dei territori delle aree naturali protette istituite ai sensi della legge n. 394 del 1991 e delle relative leggi regionali per la sostituzione dei prodotti fitosanitari identificati come pericolosi per la biodiversità devono essere privilegiate le misure di prevenzione basate su metodi agroecologici (allegato III del decreto legislativo n. 150/2012), nonché su sistemi di lotta biologica e controllo delle avversità, utilizzando prodotti fitosanitari a base di sostanze attive a basso rischio, definite ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (CE) n.1107/2009. Nelle aree naturali protette è prioritario l'utilizzo delle risorse finanziarie che la PAC assegna per la realizzazione di miglioramenti agroambientali per la riduzione del rischio o la conversione delle aree agricole al biologico.

2000, ma all'interno dei confini delle aree naturali protette istituite con la Legge quadro 394/91 e relative Leggi regionali l'obiettivo del PAN deve essere la sostituzione di tutti i prodotti fitosanitari che contengono sostanze attive potenzialmente pericolose per la biodiversità con sostanze attive a minor rischio. Il termine temporale è indicato al 31 dicembre 2020 al fine di utilizzare al meglio le risorse finanziarie della PAC per sostenere l'adozione di mezzi alternativi.

E' opportuno che il PAN preveda la possibilità da parte delle Regioni o Province autonome di adottare specifiche misure per la tutela della biodiversità anche nei territori al di fuori delle aree naturali protette, in particolare per la tutela di specie endemiche o particolarmente vulnerabili.

Allo stesso tempo è opportuno prevedere la possibilità di specifiche deroghe al divieto di uso dei prodotti fitosanitari, anche nei siti Natura 2000, nel caso in cui sia dimostrato il maggiore impatto negativo sulla biodiversità delle misure alternative (come può capitare ad esempio nel caso delle risaie).

Le misure definite per la riduzione del rischio per la biodiversità devono integrare automaticamente, con l'atto amministrativo o legislativo più opportuno e adeguato, le misure di conservazione già previste da piani e regolamenti delle aree naturali protette e siti Natura 2000.

Non è opportuno prevedere l'adeguamento dei Piani di gestione delle aree naturali protette, in relazione alla complessità delle procedure amministrative previste per la loro

		<p>Le Regioni, le Province autonome e gli Enti gestori delle aree naturali protette possono definire ulteriori misure per la riduzione e/o il divieto di uso di prodotti fitosanitari nell'intero territorio regionale o in singole aree naturali protette sulla base delle linee guida di cui sopra, in relazione alle specifiche caratteristiche dei siti da tutelare e specifiche esigenze di specie e/o habitat particolarmente vulnerabili, specie endemiche o ad elevato rischio di estinzione a livello regionale. Ciascuna misura, adottata attraverso uno specifico atto amministrativo o legislativo, integra le misure di conservazione già adottate con i piani ed i regolamenti vigenti per le singole aree naturali protette o altri provvedimenti amministrativi e legislativi adottati a livello regionale per la conservazione della biodiversità.</p> <p>Specifiche deroghe per l'utilizzo di prodotti fitosanitari in siti della Rete Natura 2000 e nelle altre aree naturali protette possono essere previste, sulla base delle indicazioni fornite dai Ministeri competenti con le linee guida di cui sopra, per trattamenti da realizzare in alcuni habitat laddove sia dimostrato il maggiore impatto sulla biodiversità delle misure sostitutive (esempio nelle risaie), adottando comunque tutte le misure idonee per assicurare la tutela della salute umana e dell'ambiente.</p> <p>Le deroghe devono essere sempre accompagnate da specifiche prescrizioni volte alla massima limitazione dell'uso dei prodotti fitosanitari ed utilizzando tecniche ed attrezzature che permettono di ridurre al minimo le perdite nell'ambiente.</p>	<p>adozione, modifica o adeguamento. Come già realizzato per l'adozione delle misure di conservazione delle ZPS può essere sufficiente un atto amministrativo che integri gli strumenti di gestione già adottati.</p>	
1283-1294	sostanziale	<p>Nei siti della Rete Natura 2000 e nelle aree naturali protette istituite in base alla legge nazionale 6</p>	Le misure per la tutela della biodiversità nei	FIRAB

dicembre 1991, n. 394 e alle relative leggi regionali, al fine di rafforzare la strategia di tutela della biodiversità, già sancita da altri strumenti normativi e pianificatori ed in particolare dall'ultima Strategia Nazionale sulla Biodiversità, le misure di riduzione dell'uso dei prodotti fitosanitari, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 150/2012, sono definite, sulla base delle linee guida di cui sopra, entro 3 anni dall'entrata in vigore del Piano, dalla Regione o Provincia autonoma competente, in accordo con l'Ente gestore, laddove esistente, in base alle specifiche caratteristiche del sito da tutelare.

Ciascuna misura, ivi comprese eventuali misure di riduzione e/o divieto di prodotti fitosanitari, deve essere integrata nel Piano di gestione del sito (o altro piano equivalente) o con le misure di conservazione, sulla base delle specifiche esigenze in funzione delle specie e/o dell'habitat da tutelare e degli esiti delle attività di monitoraggio ambientale.

Nei siti della Rete Natura 2000, fino all'entrata in vigore del divieto di utilizzo di prodotti fitosanitari, devono essere privilegiate le misure di prevenzione basate su metodi agroecologici (allegato III del decreto legislativo n. 150/2012), nonché su sistemi di lotta biologica e controllo delle avversità, utilizzando prodotti fitosanitari a base di sostanze attive a basso rischio, definite ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (CE) n.1107/2009. Nei siti della Rete Natura 2000 è prioritario l'utilizzo delle risorse finanziarie che la PAC assegna per la conversione delle aree agricole al biologico.

Nelle altre aree agricole presenti all'interno dei territori delle aree naturali protette istituite ai sensi della legge n. 394 del 1991 e delle relative leggi regionali per la sostituzione dei prodotti

siti della Rete Natura 2000 e nelle altre aree naturali protette, previste dal PAN, devono essere di semplice applicazione, chiare, concrete e realistiche.

Si considerano in tal senso obiettivi praticabili in un tempo congruo, definito al fine di utilizzare al meglio le risorse assegnate dalla PAC nel prossimo periodo di programmazione 2014-2020, il divieto di utilizzo dei pesticidi in tutte le aree Natura 2000 entro 5 anni dall'adozione del Piano, favorendo in questo periodo la conversione delle aree agricole al biologico.

Per le altre aree agricole, esterne ai siti Natura 2000, ma all'interno dei confini delle aree naturali protette istituite con la Legge quadro 394/91 e relative Leggi regionali l'obiettivo del PAN deve essere la sostituzione di tutti i prodotti fitosanitari che contengono sostanze attive potenzialmente pericolose per la biodiversità con sostanze attive a minor rischio. Il termine temporale è indicato al 31 dicembre 2020 al fine di utilizzare al meglio le risorse finanziarie della PAC per sostenere l'adozione di mezzi alternativi.

E' opportuno che il PAN preveda la possibilità da parte delle Regioni o Province autonome di adottare specifiche misure per la tutela della biodiversità anche nei territori al di fuori delle aree naturali protette, in particolare per la tutela di specie endemiche o particolarmente vulnerabili.

Allo stesso tempo è opportuno prevedere la possibilità di specifiche deroghe al divieto di uso dei prodotti fitosanitari, anche nei siti Natura 2000, nel caso in cui sia dimostrato il

fitosanitari identificati come pericolosi per la biodiversità devono essere privilegiate le misure di prevenzione basate su metodi agroecologici (allegato III del decreto legislativo n. 150/2012), nonché su sistemi di lotta biologica e controllo delle avversità, utilizzando prodotti fitosanitari a base di sostanze attive a basso rischio, definite ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (CE) n.1107/2009. Nelle aree naturali protette è prioritario l'utilizzo delle risorse finanziarie che la PAC assegna per la realizzazione di miglioramenti agroambientali per la riduzione del rischio o la conversione delle aree agricole al biologico.

Le Regioni, le Province autonome e gli Enti gestori delle aree naturali protette possono definire ulteriori misure per la riduzione e/o il divieto di uso di prodotti fitosanitari nell'intero territorio regionale o in singole aree naturali protette sulla base delle linee guida di cui sopra, in relazione alle specifiche caratteristiche dei siti da tutelare e specifiche esigenze di specie e/o habitat particolarmente vulnerabili, specie endemiche o ad elevato rischio di estinzione a livello regionale. Ciascuna misura, adottata attraverso uno specifico atto amministrativo o legislativo, integra le misure di conservazione già adottate con i piani ed i regolamenti vigenti per le singole aree naturali protette o altri provvedimenti amministrativi e legislativi adottati a livello regionale per la conservazione della biodiversità.

Specifiche deroghe per l'utilizzo di prodotti fitosanitari in siti della Rete Natura 2000 e nelle altre aree naturali protette possono essere previste, sulla base delle indicazioni fornite dai Ministeri competenti con le linee guida di cui sopra, per

maggiore impatto negativo sulla biodiversità delle misure alternative (come può capitare ad esempio nel caso delle risaie).

Le misure definite per la riduzione del rischio per la biodiversità devono integrare automaticamente, con l'atto amministrativo o legislativo più opportuno e adeguato, le misure di conservazione già previste da piani e regolamenti delle aree naturali protette e siti Natura 2000.

Non è opportuno prevedere l'adeguamento dei Piani di gestione delle aree naturali protette, in relazione alla complessità delle procedure amministrative previste per la loro adozione, modifica o adeguamento. Come già realizzato per l'adozione delle misure di conservazione delle ZPS può essere sufficiente un atto amministrativo che integri gli strumenti di gestione già adottati.

		<p>trattamenti da realizzare in alcuni habitat laddove sia dimostrato il maggiore impatto sulla biodiversità delle misure sostitutive (esempio nelle risaie), adottando comunque tutte le misure idonee per assicurare la tutela della salute umana e dell'ambiente.</p> <p>Le deroghe devono essere sempre accompagnate da specifiche prescrizioni volte alla massima limitazione dell'uso dei prodotti fitosanitari ed utilizzando tecniche ed attrezzature che permettono di ridurre al minimo le perdite nell'ambiente.</p>		
1283-1294	sostanziale	<p>Nei siti della Rete Natura 2000 e nelle aree naturali protette istituite in base alla legge nazionale 6 dicembre 1991, n. 394 e alle relative leggi regionali, al fine di rafforzare la strategia di tutela della biodiversità, già sancita da altri strumenti normativi e pianificatori ed in particolare dall'ultima Strategia Nazionale sulla Biodiversità, le misure di riduzione dell'uso dei prodotti fitosanitari, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 150/2012, sono definite, sulla base delle linee guida di cui sopra, entro 3 anni dall'entrata in vigore del Piano, dalla Regione o Provincia autonoma competente, in accordo con l'Ente gestore, laddove esistente, in base alle specifiche caratteristiche del sito da tutelare.</p> <p>Ciascuna misura, ivi comprese eventuali misure di riduzione e/o divieto di prodotti fitosanitari, deve essere integrata nel Piano di gestione del sito (o altro piano equivalente) o con le misure di conservazione, sulla base delle specifiche esigenze in funzione delle specie e/o dell'habitat da tutelare e degli esiti delle attività di monitoraggio ambientale.</p> <p>Nei siti della Rete Natura 2000, fino all'entrata in vigore del divieto di utilizzo di prodotti fitosanitari, devono essere privilegiate le misure di prevenzione basate su metodi agroecologici (allegato III del</p>	<p>Le misure per la tutela della biodiversità nei siti della Rete Natura 2000 e nelle altre aree naturali protette, previste dal PAN, devono essere di semplice applicazione, chiare, concrete e realistiche.</p> <p>Si considerano in tal senso obiettivi praticabili in un tempo congruo, definito al fine di utilizzare al meglio le risorse assegnate dalla PAC nel prossimo periodo di programmazione 2014-2020, il divieto di utilizzo dei pesticidi in tutte le aree Natura 2000 entro 5 anni dall'adozione del Piano, favorendo in questo periodo la conversione delle aree agricole al biologico.</p> <p>Per le altre aree agricole, esterne ai siti Natura 2000, ma all'interno dei confini delle aree naturali protette istituite con la Legge quadro 394/91 e relative Leggi regionali l'obiettivo del PAN deve essere la sostituzione di tutti i prodotti fitosanitari che contengono sostanze attive potenzialmente pericolose per la biodiversità con sostanze attive a minor rischio. Il termine temporale è indicato al 31 dicembre 2020 al fine di utilizzare al meglio le risorse finanziarie</p>	<p>FederBio (Federazione Italiana di Agricoltura Biologica e Biodinamica); UPBIO (Unione dei Produttori Biologici e Biodinamici FederBio)</p>

decreto legislativo n. 150/2012), nonché su sistemi di lotta biologica e controllo delle avversità, utilizzando prodotti fitosanitari a base di sostanze attive a basso rischio, definite ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (CE) n.1107/2009. Nei siti della Rete Natura 2000 è prioritario l'utilizzo delle risorse finanziarie che la PAC assegna per la conversione delle aree agricole al biologico.

Nelle altre aree agricole presenti all'interno dei territori delle aree naturali protette istituite ai sensi della legge n. 394 del 1991 e delle relative leggi regionali per la sostituzione dei prodotti fitosanitari identificati come pericolosi per la biodiversità devono essere privilegiate le misure di prevenzione basate su metodi agroecologici (allegato III del decreto legislativo n. 150/2012), nonché su sistemi di lotta biologica e controllo delle avversità, utilizzando prodotti fitosanitari a base di sostanze attive a basso rischio, definite ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (CE) n.1107/2009. Nelle aree naturali protette è prioritario l'utilizzo delle risorse finanziarie che la PAC assegna per la realizzazione di miglioramenti agroambientali per la riduzione del rischio o la conversione delle aree agricole al biologico.

Le Regioni, le Province autonome e gli Enti gestori delle aree naturali protette possono definire ulteriori misure per la riduzione e/o il divieto di uso di prodotti fitosanitari nell'intero territorio regionale o in singole aree naturali protette sulla base delle linee guida di cui sopra, in relazione alle specifiche caratteristiche dei siti da tutelare e specifiche esigenze di specie e/o habitat particolarmente vulnerabili, specie endemiche o ad elevato rischio di estinzione a livello regionale.

della PAC per sostenere l'adozione di mezzi alternativi.

E' opportuno che il PAN preveda la possibilità da parte delle Regioni o Province autonome di adottare specifiche misure per la tutela della biodiversità anche nei territori al di fuori delle aree naturali protette, in particolare per la tutela di specie endemiche o particolarmente vulnerabili.

Allo stesso tempo è opportuno prevedere la possibilità di specifiche deroghe al divieto di uso dei prodotti fitosanitari, anche nei siti Natura 2000, nel caso in cui sia dimostrato il maggiore impatto negativo sulla biodiversità delle misure alternative (come può capitare ad esempio nel caso delle risaie).

Le misure definite per la riduzione del rischio per la biodiversità devono integrare automaticamente, con l'atto amministrativo o legislativo più opportuno e adeguato, le misure di conservazione già previste da piani e regolamenti delle aree naturali protette e siti Natura 2000.

Non è opportuno prevedere l'adeguamento dei Piani di gestione delle aree naturali protette, in relazione alla complessità delle procedure amministrative previste per la loro adozione, modifica o adeguamento.

Come già realizzato per l'adozione delle misure di conservazione delle ZPS può essere sufficiente un atto amministrativo che integri gli strumenti di gestione già adottati.

		<p>Ciascuna misura, adottata attraverso uno specifico atto amministrativo o legislativo, integra le misure di conservazione già adottate con i piani ed i regolamenti vigenti per le singole aree naturali protette o altri provvedimenti amministrativi e legislativi adottati a livello regionale per la conservazione della biodiversità.</p> <p>Specifiche deroghe per l'utilizzo di prodotti fitosanitari in siti della Rete Natura 2000 e nelle altre aree naturali protette possono essere previste, sulla base delle indicazioni fornite dai Ministeri competenti con le linee guida di cui sopra, per trattamenti da realizzare in alcuni habitat laddove sia dimostrato il maggiore impatto sulla biodiversità delle misure sostitutive (esempio nelle risaie), adottando comunque tutte le misure idonee per assicurare la tutela della salute umana e dell'ambiente.</p> <p>Le deroghe devono essere sempre accompagnate da specifiche prescrizioni volte alla massima limitazione dell'uso dei prodotti fitosanitari ed utilizzando tecniche ed attrezzature che permettono di ridurre al minimo le perdite nell'ambiente.</p>		
1283-1294	sostanziale	<p>Nei siti della Rete Natura 2000 e nelle aree naturali protette istituite in base alla legge nazionale 6 dicembre 1991, n. 394 e alle relative leggi regionali, al fine di rafforzare la strategia di tutela della biodiversità, già sancita da altri strumenti normativi e pianificatori ed in particolare dall'ultima Strategia Nazionale sulla Biodiversità, le misure di riduzione dell'uso dei prodotti fitosanitari, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 150/2012, sono definite, sulla base delle linee guida di cui sopra, entro 3 anni dall'entrata in vigore del Piano, dalla Regione o Provincia autonoma competente, in accordo con l'Ente gestore, laddove esistente, in base alle specifiche caratteristiche del sito da tutelare.</p>	<p>Le misure per la tutela della biodiversità nei siti della Rete Natura 2000 e nelle altre aree naturali protette, previste dal PAN, devono essere di semplice applicazione, chiare, concrete e realistiche.</p> <p>Si considerano in tal senso obiettivi praticabili in un tempo congruo, definito al fine di utilizzare al meglio le risorse assegnate dalla PAC nel prossimo periodo di programmazione 2014-2020, il divieto di utilizzo dei pesticidi in tutte le aree Natura 2000 entro 5 anni dall'adozione del Piano,</p>	AIAB

~~Ciascuna misura, ivi comprese eventuali misure di riduzione e/o divieto di prodotti fitosanitari, deve essere integrata nel Piano di gestione del sito (o altro piano equivalente) o con le misure di conservazione, sulla base delle specifiche esigenze in funzione delle specie e/o dell'habitat da tutelare e degli esiti delle attività di monitoraggio ambientale.~~

Nei siti della Rete Natura 2000, fino all'entrata in vigore del divieto di utilizzo di prodotti fitosanitari, devono essere privilegiate le misure di prevenzione basate su metodi agroecologici (allegato III del decreto legislativo n. 150/2012), nonché su sistemi di lotta biologica e controllo delle avversità, utilizzando prodotti fitosanitari a base di sostanze attive a basso rischio, definite ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (CE) n.1107/2009. Nei siti della Rete Natura 2000 è prioritario l'utilizzo delle risorse finanziarie che la PAC assegna per la conversione delle aree agricole al biologico.

Nelle altre aree agricole presenti all'interno dei territori delle aree naturali protette istituite ai sensi della legge n. 394 del 1991 e delle relative leggi regionali per la sostituzione dei prodotti fitosanitari identificati come pericolosi per la biodiversità devono essere privilegiate le misure di prevenzione basate su metodi agroecologici (allegato III del decreto legislativo n. 150/2012), nonché su sistemi di lotta biologica e controllo delle avversità, utilizzando prodotti fitosanitari a base di sostanze attive a basso rischio, definite ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (CE) n.1107/2009. Nelle aree naturali protette è prioritario l'utilizzo delle risorse finanziarie che la PAC assegna per la realizzazione di miglioramenti agroambientali per la riduzione del rischio o la conversione delle aree agricole al

favorendo in questo periodo la conversione delle aree agricole al biologico.

Per le altre aree agricole, esterne ai siti Natura 2000, ma all'interno dei confini delle aree naturali protette istituite con la Legge quadro 394/91 e relative Leggi regionali l'obiettivo del PAN deve essere la sostituzione di tutti i prodotti fitosanitari che contengono sostanze attive potenzialmente pericolose per la biodiversità con sostanze attive a minor rischio. Il termine temporale è indicato al 31 dicembre 2020 al fine di utilizzare al meglio le risorse finanziarie della PAC per sostenere l'adozione di mezzi alternativi.

E' opportuno che il PAN preveda la possibilità da parte delle Regioni o Province autonome di adottare specifiche misure per la tutela della biodiversità anche nei territori al di fuori delle aree naturali protette, in particolare per la tutela di specie endemiche o particolarmente vulnerabili.

Allo stesso tempo è opportuno prevedere la possibilità di specifiche deroghe al divieto di uso dei prodotti fitosanitari, anche nei siti Natura 2000, nel caso in cui sia dimostrato il maggiore impatto negativo sulla biodiversità delle misure alternative (come può capitare ad esempio nel caso delle risaie).

Le misure definite per la riduzione del rischio per la biodiversità devono integrare automaticamente, con l'atto amministrativo o legislativo più opportuno e adeguato, le misure di conservazione già previste da piani e regolamenti delle aree naturali protette e siti Natura 2000.

		<p>biologico.</p> <p>Le Regioni, le Province autonome e gli Enti gestori delle aree naturali protette possono definire ulteriori misure per la riduzione e/o il divieto di uso di prodotti fitosanitari nell'intero territorio regionale o in singole aree naturali protette sulla base delle linee guida di cui sopra, in relazione alle specifiche caratteristiche dei siti da tutelare e specifiche esigenze di specie e/o habitat particolarmente vulnerabili, specie endemiche o ad elevato rischio di estinzione a livello regionale. Ciascuna misura, adottata attraverso uno specifico atto amministrativo o legislativo, integra le misure di conservazione già adottate con i piani ed i regolamenti vigenti per le singole aree naturali protette o altri provvedimenti amministrativi e legislativi adottati a livello regionale per la conservazione della biodiversità.</p> <p>Specifiche deroghe per l'utilizzo di prodotti fitosanitari in siti della Rete Natura 2000 e nelle altre aree naturali protette possono essere previste, sulla base delle indicazioni fornite dai Ministeri competenti con le linee guida di cui sopra, per trattamenti da realizzare in alcuni habitat laddove sia dimostrato il maggiore impatto sulla biodiversità delle misure sostitutive (esempio nelle risaie), adottando comunque tutte le misure idonee per assicurare la tutela della salute umana e dell'ambiente. Le deroghe devono essere sempre accompagnate da specifiche prescrizioni volte alla massima limitazione dell'uso dei prodotti fitosanitari ed utilizzando tecniche ed attrezzature che permettono di ridurre al minimo le perdite nell'ambiente.</p>	<p>Non è opportuno prevedere l'adeguamento dei Piani di gestione delle aree naturali protette, in relazione alla complessità delle procedure amministrative previste per la loro adozione, modifica o adeguamento. Come già realizzato per l'adozione delle misure di conservazione delle ZPS può essere sufficiente un atto amministrativo che integri gli strumenti di gestione già adottati.</p>	
1283	sostanziale	<p>Le aziende agricole devono, inoltre:</p> <p>a) rispettare i volumi massimi di acqua da utilizzare per l'esecuzione dei trattamenti fitosanitari e</p>	<p>La regione toscana ha una normativa specifica che disciplina ad esempio l'uso dei diserbanti nel settore agricolo ed</p>	USL 2 Toscana

		<p>delle principali colture, stabiliti dalle Regioni e dalle Province autonome, tenuto conto delle indicazioni del Gruppo Difesa Integrata, operante in seno all'Organismo tecnico-scientifico di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 3 febbraio 2011, n. 4, in relazione alle diverse colture, alle fasi fenologiche e alle forme di allevamento;</p> <p>b) indicare nel registro dei trattamenti, di cui all'articolo 16, comma 3 del decreto legislativo n. 150/2012, le fasi fenologiche riguardanti l'inizio fioritura e l'inizio raccolta.</p> <p>L'azienda agricola dovrà tenere conto oltre ai dati riportati nell'etichetta anche le prescrizioni previste dalla regione</p>	extragricolo	
1283-1294	sostanziale	<p>Nei siti della Rete Natura 2000 e nelle aree naturali protette istituite in base alla legge nazionale 6 dicembre 1991, n. 394 e alle relative leggi regionali, al fine di rafforzare la strategia di tutela della biodiversità, già sancita da altri strumenti normativi e pianificatori ed in particolare dall'ultima Strategia Nazionale sulla Biodiversità, le misure di riduzione dell'uso dei prodotti fitosanitari, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 150/2012, sono definite, sulla base delle linee guida di cui sopra, entro 3 anni dall'entrata in vigore del Piano, dalla Regione o Provincia autonoma competente, in accordo con l'Ente gestore, laddove esistente, in base alle specifiche caratteristiche del sito da tutelare. Ciascuna misura, ivi comprese eventuali misure di riduzione e/o divieto di prodotti fitosanitari, deve essere integrata nel Piano di gestione del sito (o altro piano equivalente) o con le misure di conservazione, sulla base delle specifiche esigenze in funzione delle specie e/o dell'habitat da tutelare e degli esiti delle attività di monitoraggio ambientale.</p>	<p>Le misure per la tutela della biodiversità nei siti della Rete Natura 2000 e nelle altre aree naturali protette, previste dal PAN, devono essere di semplice applicazione, chiare, concrete e realistiche.</p> <p>Si considerano in tal senso obiettivi praticabili in un tempo congruo, definito al fine di utilizzare al meglio le risorse assegnate dalla PAC nel prossimo periodo di programmazione 2014-2020, il divieto di utilizzo dei pesticidi in tutte le aree Natura 2000 entro 5 anni dall'adozione del Piano, favorendo in questo periodo la conversione delle aree agricole al biologico.</p> <p>Per le altre aree agricole, esterne ai siti Natura 2000, ma all'interno dei confini delle aree naturali protette istituite con la Legge quadro 394/91 e relative Leggi regionali l'obiettivo del PAN deve essere la sostituzione di tutti i prodotti fitosanitari che</p>	WWF Italia - LIPU – ITALIA NOSTRA - FAI – PRONATURA – TOURING CLUB ITALIANO

Nei siti della Rete Natura 2000, fino all'entrata in vigore del divieto di utilizzo di prodotti fitosanitari, devono essere privilegiate le misure di prevenzione basate su metodi agroecologici (allegato III del decreto legislativo n. 150/2012), nonché su sistemi di lotta biologica e controllo delle avversità, utilizzando prodotti fitosanitari a base di sostanze attive a basso rischio, definite ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (CE) n.1107/2009. Nei siti della Rete Natura 2000 è prioritario l'utilizzo delle risorse finanziarie che la PAC assegna per la conversione delle aree agricole al biologico.

Nelle altre aree agricole presenti all'interno dei territori delle aree naturali protette istituite ai sensi della legge n. 394 del 1991 e delle relative leggi regionali per la sostituzione dei prodotti fitosanitari identificati come pericolosi per la biodiversità devono essere privilegiate le misure di prevenzione basate su metodi agroecologici (allegato III del decreto legislativo n. 150/2012), nonché su sistemi di lotta biologica e controllo delle avversità, utilizzando prodotti fitosanitari a base di sostanze attive a basso rischio, definite ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (CE) n.1107/2009. Nelle aree naturali protette è prioritario l'utilizzo delle risorse finanziarie che la PAC assegna per la realizzazione di miglioramenti agroambientali per la riduzione del rischio o la conversione delle aree agricole al biologico.

Le Regioni, le Province autonome e gli Enti gestori delle aree naturali protette possono definire ulteriori misure per la riduzione e/o il divieto di uso di prodotti fitosanitari nell'intero territorio regionale o in singole aree naturali protette sulla base delle linee guida di cui sopra, in relazione alle specifiche caratteristiche

contengono sostanze attive potenzialmente pericolose per la biodiversità con sostanze attive a minor rischio. Il termine temporale è indicato al 31 dicembre 2020 al fine di utilizzare al meglio le risorse finanziarie della PAC per sostenere l'adozione di mezzi alternativi.

E' opportuno che il PAN preveda la possibilità da parte delle Regioni o Province autonome di adottare specifiche misure per la tutela della biodiversità anche nei territori al di fuori delle aree naturali protette, in particolare per la tutela di specie endemiche o particolarmente vulnerabili.

Allo stesso tempo è opportuno prevedere la possibilità di specifiche deroghe al divieto di uso dei prodotti fitosanitari, anche nei siti Natura 2000, nel caso in cui sia dimostrato il maggiore impatto negativo sulla biodiversità delle misure alternative (come può capitare ad esempio nel caso delle risaie).

Le misure definite per la riduzione del rischio per la biodiversità devono integrare automaticamente, con l'atto amministrativo o legislativo più opportuno e adeguato, le misure di conservazione già previste da piani e regolamenti delle aree naturali protette e siti Natura 2000.

Non è opportuno prevedere l'adeguamento dei Piani di gestione delle aree naturali protette, in relazione alla complessità delle procedure amministrative previste per la loro adozione, modifica o adeguamento. Come già realizzato per l'adozione delle misure di conservazione delle ZPS può essere sufficiente un atto amministrativo che

		<p>dei siti da tutelare e specifiche esigenze di specie e/o habitat particolarmente vulnerabili, specie endemiche o ad elevato rischio di estinzione a livello regionale. Ciascuna misura, adottata attraverso uno specifico atto amministrativo o legislativo, integra le misure di conservazione già adottate con i piani ed i regolamenti vigenti per le singole aree naturali protette o altri provvedimenti amministrativi e legislativi adottati a livello regionale per la conservazione della biodiversità.</p> <p>Specifiche deroghe per l'utilizzo di prodotti fitosanitari in siti della Rete Natura 2000 e nelle altre aree naturali protette possono essere previste, sulla base delle indicazioni fornite dai Ministeri competenti con le linee guida di cui sopra, per trattamenti da realizzare in alcuni habitat laddove sia dimostrato il maggiore impatto sulla biodiversità delle misure sostitutive (esempio nelle risaie), adottando comunque tutte le misure idonee per assicurare la tutela della salute umana e dell'ambiente. Le deroghe devono essere sempre accompagnate da specifiche prescrizioni volte alla massima limitazione dell'uso dei prodotti fitosanitari ed utilizzando tecniche ed attrezzature che permettono di ridurre al minimo le perdite nell'ambiente.</p>	<p>integri gli strumenti di gestione già adottati.</p>	
1286 -1290	Sostanziale	<p>.....le misure di riduzione dell'uso dei prodotti fitosanitari, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 150/2012, sono definite, sulla base delle linee guida di cui sopra, entro 3 anni dall'entrata in vigore del Piano, dalla Regione o Provincia autonoma competente, in accordo con l'Ente gestore, laddove esistente, in base alle specifiche caratteristiche del sito da tutelare.</p>	<p>La frase è da riscrivere in quanto qualora si vogliano sostenere con la programmazione 2014-2020 le misure per la riduzione del rischio, non sarà possibile intervenire se le misure di riduzione sono riportate nelle Linee guida, in quanto diventeranno nuova "baseline".</p>	Regione del Veneto
1286	sostanziale	<p>... le misure di riduzione dell'uso dei prodotti</p>	<p>Maggiore coerenza con art.15 del d.lvo</p>	Regione Piemonte

		fitosanitari o dei rischi ... ”	150/2012	
1286	sostanziale	Sostituire “...le misure di riduzione dell’uso dei prodotti fitosanitari...” con “ ..le misure di riduzione dell’uso dei prodotti fitosanitari o dei rischi ... ”	Maggiore coerenza con art.15 del d.lvo 150/2012	Regione Siciliana Servizio 5 Fitosanitario Regionale
1286	sostanziale	Dopo biodiversità sostituire “le misure di riduzione dell’uso dei PF” con “ le misure di riduzione del rischio derivante dall’uso dei PF ”	La formulazione originale travisa gli obiettivi dichiarati dalla 128 e ripresi dal 150, la formulazione proposta tiene conto del principio che un uso sostenibile dei PF non deve passare dal semplice divieto di utilizzo, ma dall’elaborazione di strategie di intervento che comprendono contemporaneamente tutte le possibili azioni di mitigazione, le pratiche alternative al mezzo chimico e la preferenza di sostanze a basso rischio	Regione Lombardia
1289	sostanziale	in accordo con l’Ente gestore, laddove esistente, e sentite le rappresentanze degli agricoltori aventi sede nelle suddette aree		Confagricoltura
1291/ 1293	editoriale	Ciascuna misura, ivi comprese eventuali misure di mitigazione e tecniche di applicazione efficienti volte a minimizzare i rischi , misure di riduzione e/o divieto di prodotti fitosanitari, deve essere integrata nel Piano di gestione del sito (o altro piano equivalente) o con le misure di conservazione, sulla base delle specifiche esigenze in funzione delle specie e/o dell’habitat da.....	Come previsto dall’articolo 1 della direttiva e onde evitare l’esclusione totale di una produzione sostenibile in Siti Natura 2000 e in aree naturali protette nonché il rischio di insorgenza di fenomeni di resistenza, dovuto al basso numero di principi attivi utilizzabile	OPERA Research Centre – Università Cattolica Sacro Cuore
1291-1294	sostanziale	Ciascuna misura, ivi comprese eventuali misure di riduzione e/o divieto di prodotti fitosanitari, deve essere integrata nel Piano di gestione del sito (o altro piano equivalente) o con le misure di conservazione, sulla base delle specifiche esigenze in funzione delle specie e/o dell’habitat da tutelare e degli esiti delle attività di monitoraggio ambientale, e della protezione	La priorità che viene definita in questo paragrafo è la tutela della specie e/o dell’habitat presenti nei Siti Natura 2000 e aree naturali protette. I siti Natura 2000 e le aree protette sono molto estese sul territorio nazionale e un’applicazione del PAN in queste zone metterebbe a grave rischio la	Tergeo – Unione Italiana Vini

		sostenibile delle colture attuate nelle aree suddette.	possibilità di continuare ad esercitare l'agricoltura, nonché in alcuni casi di mantenere gli habitat tipici di alcune specie (vedi risaie).	
1291-1294	sostanziale	Ciascuna misura, ivi comprese eventuali misure di riduzione e/o divieto di prodotti fitosanitari, deve essere integrata nel Piano di gestione del sito (o altro piano equivalente) o con le misure di conservazione, sulla base delle specifiche esigenze in funzione delle specie e/o dell'habitat da tutelare e degli esiti delle attività di monitoraggio ambientale, e della protezione sostenibile delle colture attuate nelle aree suddette.	La priorità che viene definita in questo paragrafo è la tutela della specie e/o dell'habitat presenti nei Siti Natura 2000 e aree naturali protette. I siti Natura 2000 e le aree protette sono molto estese sul territorio nazionale e un'applicazione del PAN in queste zone metterebbe a grave rischio la possibilità di continuare ad esercitare l'agricoltura, nonché in alcuni casi di mantenere gli habitat tipici di alcune specie (vedi risaie).	DISAA, Università di Milano
1291/ 1293	editoriale	Ciascuna misura, ivi comprese eventuali misure di mitigazione e tecniche di applicazione efficienti volte a minimizzare i rischi , misure di riduzione e/o divieto di prodotti fitosanitari, deve essere integrata nel Piano di gestione del sito (o altro piano equivalente) o con le misure di conservazione, sulla base delle specifiche esigenze in funzione delle specie e/o dell'habitat da.....	Come previsto dall'articolo 1 della direttiva e onde evitare l'esclusione totale di una produzione sostenibile in Siti Natura 2000 e in aree naturali protette nonché il rischio di insorgenza di fenomeni di resistenza, dovuto al basso numero di principi attivi utilizzabile	OPERA Research Centre – Università Cattolica Sacro Cuore
1291	Editoriale	Eliminare “...eventuali...”	Le misure di <i>riduzione e/o divieto di prodotti fitosanitari</i> non possono essere solo “eventuali” perchè sono previste esplicitamente dalla direttiva.	IBMA ITALIA
1294-1334	Sostanziale	Istituire siti o reti di monitoraggio apistico ad hoc, se non già esistenti (rete Beenet), per individuare gli habitat da tutelare	Supportare una rete di monitoraggio apistico atto allo specifico fine di individuare le reali problematiche inerenti l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, non solo per quanto riguarda gli effetti acuti, ma specialmente per quelli cronici	Aspromiele - Piemonte
1298-1299	sostanziale	Da chiarire se l'equivalenza con le misure agroambientali è da intendersi anche in termini finanziari, ammesso che il PAN possa avere tale valenza normativa		Regione Siciliana Servizio 5 Fitosanitario Regionale

1300-1302	sostanziale	<p>I Ministeri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con successivo provvedimento, definiscono i criteri di verifica di dette misure ai quali si attengono gli Enti gestori.</p> <p>Nei siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette dove sono comunque utilizzati prodotti fitosanitari è obbligatoria la realizzazione di una specifica attività di monitoraggio con identificazione di opportuni indicatori per valutare l'impatto e l'incidenza sulla biodiversità delle sostanze attive utilizzate.</p> <p>1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali definiscono, con il supporto tecnico dell'ISPRA, le linee guida per l'attività di monitoraggio per la valutazione dei possibili impatti sulla biodiversità determinati dall'utilizzo dei pesticidi.</p>	<p>E' opportuno definire criteri e specifici protocolli per un monitoraggio della biodiversità finalizzato all'acquisizione di dati utili per valutare i rischi per singole o gruppi di specie ed habitat derivanti dall'utilizzo di prodotti fitosanitari.</p> <p>Il monitoraggio deve essere obbligatorio nei siti Natura 2000 fino all'entrata in vigore del divieto di uso dei pesticidi e successivamente in caso di specifiche e motivate deroghe. Il monitoraggio deve essere obbligatorio anche nel caso di utilizzo di prodotti fitosanitari nei territori delle altre aree naturali protette istituite in base alla Legge quadro 394/91 e relative Leggi regionali.</p>	LEGAMBIENTE
1300-02	Sostanziale	<p>I Ministeri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con successivo provvedimento, definiscono i criteri di verifica di dette misure ai quali si attengono gli Enti gestori.</p>	<p>Inserito il concetto nelle linee guida alla riga 1275</p> <p>Inoltre, ci si chiede come mai i criteri di verifica esistono solo per RN2000 e le AAPP</p>	Regione Piemonte
1300-1302	sostanziale	<p>I Ministeri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con successivo provvedimento, definiscono i criteri di verifica di dette misure ai quali si attengono gli Enti gestori.</p> <p>Nei siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette</p>	<p>E' opportuno definire criteri e specifici protocolli per un monitoraggio della biodiversità finalizzato all'acquisizione di dati utili per valutare i rischi per singole o gruppi di specie ed habitat derivanti dall'utilizzo di prodotti fitosanitari.</p>	FIRAB

		<p>dove sono comunque utilizzati prodotti fitosanitari è obbligatoria la realizzazione di una specifica attività di monitoraggio con identificazione di opportuni indicatori per valutare l'impatto e l'incidenza sulla biodiversità delle sostanze attive utilizzate.</p> <p>Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali definiscono, con il supporto tecnico dell'ISPRA, le linee guida per l'attività di monitoraggio per la valutazione dei possibili impatti sulla biodiversità determinati dall'utilizzo dei pesticidi.</p>	<p>Il monitoraggio deve essere obbligatorio nei siti Natura 2000 fino all'entrata in vigore del divieto di uso dei pesticidi e successivamente in caso di specifiche e motivate deroghe. Il monitoraggio deve essere obbligatorio anche nel caso di utilizzo di prodotti fitosanitari nei territori delle altre aree naturali protette istituite in base alla Legge quadro 394/91 e relative Leggi regionali.</p>	
1300-1302	sostanziale	<p>I Ministeri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con successivo provvedimento, definiscono i criteri di verifica di dette misure ai quali si attengono gli Enti gestori.</p> <p>Nei siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette dove sono comunque utilizzati prodotti fitosanitari è obbligatoria la realizzazione di una specifica attività di monitoraggio con identificazione di opportuni indicatori per valutare l'impatto e l'incidenza sulla biodiversità delle sostanze attive utilizzate.</p> <p>Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali definiscono, con il supporto tecnico dell'ISPRA, le linee guida per l'attività di monitoraggio per la valutazione dei possibili impatti sulla biodiversità determinati dall'utilizzo dei pesticidi.</p>	<p>E' opportuno definire criteri e specifici protocolli per un monitoraggio della biodiversità finalizzato all'acquisizione di dati utili per valutare i rischi per singole o gruppi di specie ed habitat derivanti dall'utilizzo di prodotti fitosanitari.</p> <p>Il monitoraggio deve essere obbligatorio nei siti Natura 2000 fino all'entrata in vigore del divieto di uso dei pesticidi e successivamente in caso di specifiche e motivate deroghe. Il monitoraggio deve essere obbligatorio anche nel caso di utilizzo di prodotti fitosanitari nei territori delle altre aree naturali protette istituite in base alla Legge quadro 394/91 e relative Leggi regionali.</p>	<p>FederBio (Federazione Italiana di Agricoltura Biologica e Biodinamica); UPBIO (Unione dei Produttori Biologici e Biodinamici FederBio)</p>
1300-1302	sostanziale	<p>Sostituire "I Ministeri delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare..." con: "I Ministeri delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare</p>	<p>Si ritiene opportuno che alla definizione dei criteri di verifica partecipino le Regioni e province autonome in considerazione del loro ruolo in materia</p>	<p>Regione Siciliana Servizio 5 Fitosanitario Regionale</p>

		di concerto con le Regioni e le Province autonome...”		
1300-1302	sostanziale	<p>I Ministeri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con successivo provvedimento, definiscono i criteri di verifica di dette misure ai quali si attengono gli Enti gestori.</p> <p>Nei siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette dove sono comunque utilizzati prodotti fitosanitari è obbligatoria la realizzazione di una specifica attività di monitoraggio con identificazione di opportuni indicatori per valutare l'impatto e l'incidenza sulla biodiversità delle sostanze attive utilizzate.</p> <p>Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali definiscono, con il supporto tecnico dell'ISPRA, le linee guida per l'attività di monitoraggio per la valutazione dei possibili impatti sulla biodiversità determinati dall'utilizzo dei pesticidi.</p>	<p>E' opportuno definire criteri e specifici protocolli per un monitoraggio della biodiversità finalizzato all'acquisizione di dati utili per valutare i rischi per singole o gruppi di specie ed habitat derivanti dall'utilizzo di prodotti fitosanitari.</p> <p>Il monitoraggio deve essere obbligatorio nei siti Natura 2000 fino all'entrata in vigore del divieto di uso dei pesticidi e successivamente in caso di specifiche e motivate deroghe. Il monitoraggio deve essere obbligatorio anche nel caso di utilizzo di prodotti fitosanitari nei territori delle altre aree naturali protette istituite in base alla Legge quadro 394/91 e relative Leggi regionali.</p>	AIAB
1300-1302	sostanziale	<p>I Ministeri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con successivo provvedimento, definiscono i criteri di verifica di dette misure ai quali si attengono gli Enti gestori.</p> <p>Nei siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette dove sono comunque utilizzati prodotti fitosanitari è obbligatoria la realizzazione di una specifica attività di monitoraggio con identificazione di opportuni indicatori per valutare l'impatto e l'incidenza sulla biodiversità delle sostanze attive utilizzate.</p> <p>Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali definiscono, con il supporto tecnico dell'ISPRA, le linee guida per l'attività di</p>	<p>E' opportuno definire criteri e specifici protocolli per un monitoraggio della biodiversità finalizzato all'acquisizione di dati utili per valutare i rischi per singole o gruppi di specie ed habitat derivanti dall'utilizzo di prodotti fitosanitari.</p> <p>Il monitoraggio deve essere obbligatorio nei siti Natura 2000 fino all'entrata in vigore del divieto di uso dei pesticidi e successivamente in caso di specifiche e motivate deroghe. Il monitoraggio deve essere obbligatorio anche nel caso di utilizzo di prodotti fitosanitari nei territori delle altre aree naturali protette istituite in base alla Legge quadro 394/91 e relative Leggi</p>	WWF Italia - LIPU – ITALIA NOSTRA - FAI – PRONATURA – TOURING CLUB ITALIANO

		monitoraggio per la valutazione dei possibili impatti sulla biodiversità determinati dall'utilizzo dei pesticidi.	regionali.	
1300-02	sostanziale	Eliminare I Ministeri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con successivo provvedimento, definiscono i criteri di verifica di dette misure ai quali si attengono gli Enti gestori.	Inserito il concetto nelle linee guida alla riga 1275	Regione Lombardia
1303-1310	sostanziale	Eliminare la seguente frase: "I Ministeri della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole, alimentari e forestali, analogamente a quanto indicato al precedente paragrafo A.5.1, mettono a disposizione delle Regioni, delle Province autonome nonché degli Enti gestori delle aree naturali protette, le informazioni più rilevanti sulla tossicità, l'ecotossicità, il destino ambientale e gli aspetti fitosanitari relativi ai prodotti fitosanitari in commercio. Gli Enti interessati garantiscono la formazione delle competenze tecniche necessarie per operare le scelte relative alle prescrizioni e limitazioni da adottare in modo mirato, tenendo conto dei target da salvaguardare e delle specifiche caratteristiche di pericolosità dei prodotti fitosanitari."	Si evidenziano criticità nella protezione dei dati e nell'utilizzo parziale delle informazioni (e.g. uso di singoli endpoint invece che rifarsi all' complessivo della valutazione). La valutazione del rischio (attività peculiare tra i prodotti chimici) dei prodotti fitosanitari (informazioni su tossicità, ecotossicità e destino ambientale) è stata già effettuata in fase di registrazione dei prodotti secondo Reg. CE 1107/2009 e Direttiva 91/414/CE sulla base dell'insieme degli studi effettuati. Qualsiasi misura in merito alle indicazioni di utilizzo dei prodotti fitosanitari deve essere sottoposta ad autorizzazione del Ministero della Salute.	Rodolfo Santilocchi - UNIVPM
1303-1310	sostanziale	I Ministeri della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole, alimentari e forestali, analogamente a quanto indicato al	La valutazione del rischio dei prodotti fitosanitari (informazioni su tossicità, ecotossicità e destino ambientale) è stata già	Agrofarma

		precedente paragrafo A.5.1, mettono a disposizione delle Regioni, delle Province autonome nonché degli Enti gestori delle aree naturali protette, le informazioni più rilevanti sulla tossicità, l'ecotossicità, il destino ambientale e gli aspetti fitosanitari relativi ai prodotti fitosanitari in commercio. Gli Enti interessati garantiscono la formazione delle competenze tecniche necessarie per operare le scelte relative alle prescrizioni e limitazioni da adottare in modo mirato, tenendo conto dei target da salvaguardare e delle specifiche caratteristiche di pericolosità dei prodotti fitosanitari.	effettuata in fase di registrazione dei prodotti secondo Reg. CE 1107/2009 e Direttiva 91/414/CE. Qualsiasi misura in merito alle indicazioni di utilizzo dei prodotti fitosanitari deve essere valutata ed autorizzata dal Ministero della Salute.	
1306	Sostanziale	modificare in: naturali protette, le informazioni riguardanti la tossicità, l'ecotossicità, il destino ambientale e.....	Fatto salvo quanto disposto dall'art 63 del regolamento (CE) 1107/2009, è necessario che vengano messe a disposizione tutte le informazioni riguardanti i contenuti indicati. Il termine "più rilevanti" non implica l'adeguata trasparenza necessaria relativamente a questo tipo di informazioni.	Unaapi (Unione Nazionale Associazioni Apicoltori Italiani)
1307-1310	sostanziale	Gli Enti interessati garantiscono la formazione delle competenze tecniche necessarie per operare le scelte relative alle prescrizioni e limitazioni da adottare in modo mirato, sia all'interno che all'esterno delle aree naturali protette , tenendo conto dei target da salvaguardare e delle specifiche caratteristiche di pericolosità dei prodotti fitosanitari, e per svolgere la necessaria attività di monitoraggio degli effetti dell'utilizzo o delle suddette limitazioni e prescrizioni.	Opportuno prevedere anche la possibilità di prescrizioni e limitazioni all'uso dei pesticidi, sia all'interno che all'esterno delle aree naturali protette, in relazione alle informazioni già disponibili relative alla pericolosità delle sostanze attive per singole o gruppi di specie e sugli habitat. Sia l'utilizzo che l'adozione di prescrizioni e limitazioni devono essere opportunamente sottoposti a monitoraggio al fine di aumentare la disponibilità dei dati sul rischio per la biodiversità dell'uso dei pesticidi.	FIRAB
1307-1310	sostanziale	Gli Enti interessati garantiscono la formazione delle competenze tecniche necessarie per operare le scelte relative alle prescrizioni e limitazioni da adottare in modo mirato, sia all'interno che all'esterno delle aree naturali protette , tenendo conto dei target da salvaguardare e delle specifiche caratteristiche di pericolosità dei prodotti fitosanitari, e per svolgere la	Opportuno prevedere anche la possibilità di prescrizioni e limitazioni all'uso dei pesticidi, sia all'interno che all'esterno delle aree naturali protette, in relazione alle informazioni già disponibili relative alla pericolosità delle sostanze attive per singole o gruppi di specie e sugli habitat. Sia	FederBio (Federazione Italiana di Agricoltura Biologica e Biodinamica) UPBIO (Unione dei Produttori Biologici e Biodinamici FederBio)

		necessaria attività di monitoraggio degli effetti dell'utilizzo o delle suddette limitazioni e prescrizioni.	l'utilizzo che l'adozione di prescrizioni e limitazioni devono essere opportunamente sottoposti a monitoraggio al fine di aumentare la disponibilità dei dati sul rischio per la biodiversità dell'uso dei pesticidi.	
1307-1310	sostanziale	Gli Enti interessati garantiscono la formazione delle competenze tecniche necessarie per operare le scelte relative alle prescrizioni e limitazioni da adottare in modo mirato, sia all'interno che all'esterno delle aree naturali protette , tenendo conto dei target da salvaguardare e delle specifiche caratteristiche di pericolosità dei prodotti fitosanitari, e per svolgere la necessaria attività di monitoraggio degli effetti dell'utilizzo o delle suddette limitazioni e prescrizioni.	Opportuno prevedere anche la possibilità di prescrizioni e limitazioni all'uso dei pesticidi, sia all'interno che all'esterno delle aree naturali protette, in relazione alle informazioni già disponibili relative alla pericolosità delle sostanze attive per singole o gruppi di specie e sugli habitat. Sia l'utilizzo che l'adozione di prescrizioni e limitazioni devono essere opportunamente sottoposti a monitoraggio al fine di aumentare la disponibilità dei dati sul rischio per la biodiversità dell'uso dei pesticidi.	AIAB
1307-1310	sostanziale	Gli Enti interessati garantiscono la formazione delle competenze tecniche necessarie per operare le scelte relative alle prescrizioni e limitazioni da adottare in modo mirato, sia all'interno che all'esterno delle aree naturali protette , tenendo conto dei target da salvaguardare e delle specifiche caratteristiche di pericolosità dei prodotti fitosanitari, e per svolgere la necessaria attività di monitoraggio degli effetti dell'utilizzo o delle suddette limitazioni e prescrizioni.	Opportuno prevedere anche la possibilità di prescrizioni e limitazioni all'uso dei pesticidi, sia all'interno che all'esterno delle aree naturali protette, in relazione alle informazioni già disponibili relative alla pericolosità delle sostanze attive per singole o gruppi di specie e sugli habitat. Sia l'utilizzo che l'adozione di prescrizioni e limitazioni devono essere opportunamente sottoposti a monitoraggio al fine di aumentare la disponibilità dei dati sul rischio per la biodiversità dell'uso dei pesticidi.	WWF Italia - LIPU – ITALIA NOSTRA - FAI – PRONATURA – TOURING CLUB ITALIANO
1311-1319	sostanziale	Eliminare Le azioni per la tutela delle aree naturali protette contenute nel Piano non pregiudicano il rispetto degli obblighi previsti dalle norme comunitarie e nazionali in materia di protezione della aree naturali e, in particolare, degli obblighi previsti ai sensi della citata legge 394/91 e delle relative leggi regionali. E' comunque vietato, all'interno delle zone classificate a bosco e ad esse assimilate ai sensi del decreto legislativo	Pleonastico, già previsto dalla legge Non di pertinenza del capitolo	Regione Lombardia

		227/2001, nelle aree a particolare destinazione funzionale (viali tagliafuoco, zone di rispetto degli elettrodotti, gasdotti ecc.), l'utilizzo di mezzi di tipo chimico per il contenimento della vegetazione, fatta salva la possibilità di deroghe in presenza di particolari emergenze fitosanitarie e conservazionistiche.		
1315-1319	sostanziale	E' comunque vietato, all'interno delle zone classificate a bosco e ad esse assimilate ai sensi del decreto legislativo 227/2001, nelle aree a particolare destinazione funzionale (viali tagliafuoco, zone di rispetto degli elettrodotti, gasdotti ecc.), l'utilizzo di mezzi di tipo chimico per il contenimento della vegetazione, fatta salva la possibilità di deroghe in presenza di particolari emergenze fitosanitarie e conservazionistiche.	Si chiede di non legare le prescrizioni alle sole aree RN 2000 e AAPP, ma di estenderlo a tutto il territorio.	Regione Piemonte
1320-1325	sostanziale	Con la finalità di rendere più efficace l'azione degli utilizzatori professionali che operano in aziende ricadenti nelle aree di cui trattasi naturali protette, l'attività formativa di cui al paragrafo A.1.1. deve essere finalizzata anche all'acquisizione delle conoscenze relative ai rischi per la biodiversità derivanti dall'uso dei prodotti fitosanitari nei siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette, con particolare riferimento alla scelta ai possibili mezzi alternativi al trattamento chimico ed ai criteri per alla scelta dei principi attivi più compatibili con le pertinenti prescrizioni del piano di gestione/misure di conservazione o di altro piano strumento di gestione equivalente già adottate.	Deve essere assicurata la massima informazione e formazione degli operatori agricoli ed altri utilizzatori professionali sui rischi per la biodiversità derivante dall'uso dei pesticidi in aree particolarmente vulnerabili, sulla possibilità di utilizzare mezzi e strumenti alternativi al trattamento chimico e sui criteri per la selezione dei prodotti con il minore impatto ambientale.	FIRAB
1320-1325	sostanziale	Con la finalità di rendere più efficace l'azione degli utilizzatori professionali che operano in aziende ricadenti nelle aree di cui trattasi naturali protette, l'attività formativa di cui al paragrafo A.1.1. deve	Deve essere assicurata la massima informazione e formazione degli operatori agricoli ed altri utilizzatori professionali sui	FederBio (Federazione Italiana di Agricoltura)

		essere finalizzata anche all'acquisizione delle conoscenze relative ai rischi per la biodiversità derivanti dall'uso dei prodotti fitosanitari nei siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette, con particolare riferimento alla scelta ai possibili mezzi alternativi al trattamento chimico ed ai criteri per alla scelta dei principi attivi più compatibili con le pertinenti prescrizioni del piano di gestione/misure di conservazione o di altro piano strumento di gestione equivalente già adottate .	rischi per la biodiversità derivante dall'uso dei pesticidi in aree particolarmente vulnerabili, sulla possibilità di utilizzare mezzi e strumenti alternativi al trattamento chimico e sui criteri per la selezione dei prodotti con il minore impatto ambientale.	Biologica e Biodinamica) UPBIO (Unione dei Produttori Biologici e Biodinamici FederBio)
1320-1325	sostanziale	Eliminare tutto il periodo	Collocazione incongrua, eventualmente spostare il contenuto nel paragrafo pertinente (A.1.1). Tuttavia non si concorda sulla opportunità di mantenere la parte di testo <i>"...con particolare riferimento alla scelta dei principi attivi compatibili ..etc"</i>	Regione Siciliana Servizio 5 Fitosanitario Regionale
19	Sostanziale	A.5.7.1 – decimo capoverso Con la finalità di rendere più efficace l'azione degli utilizzatori professionali che operano in aziende ricadenti nelle aree di cui trattasi, l'attività formativa di cui al paragrafo A.1.1. deve essere finalizzata anche all' acquisizione delle a fornire l'informazione circa la necessità di conoscenze specifiche relative all'uso dei prodotti fitosanitari nei siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette, con particolare riferimento alla scelta dei principi attivi compatibili con le pertinenti prescrizioni del piano di gestione/misure di conservazione o di altro piano equivalente.	Risulta complicata la differenziazione, nell'ambito dell'attività formativa per l'abilitazione e per l'aggiornamento di cui al paragrafo A.1.1, tra corsi da destinare a tutti gli utilizzatori professionali e quelli specificamente mirati per gli utilizzatori operanti all'interno di aree protette. Sarebbe altrettanto difficoltoso inserire in un corso destinato a tutti gli utilizzatori professionali dei moduli formativi specifici destinati ai soli operanti all'interno delle aree protette. Meglio sarebbe organizzare una specifica attività di formazione/informazione distinta rispetto a quella obbligatoria per l'acquisizione dell'abilitazione e dell'aggiornamento.	AGENZIA LAORE SARDEGNA

1320-1325	sostanziale	Con la finalità di rendere più efficace l'azione degli utilizzatori professionali che operano in aziende ricadenti nelle aree di cui trattasi naturali protette, l'attività formativa di cui al paragrafo A.1.1. deve essere finalizzata anche all'acquisizione delle conoscenze relative ai rischi per la biodiversità derivanti dall'uso dei prodotti fitosanitari nei siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette, con particolare riferimento alla scelta ai possibili mezzi alternativi al trattamento chimico ed ai criteri per alla scelta dei principi attivi più compatibili con le pertinenti prescrizioni del piano di gestione/misure di conservazione o di altro piano strumento di gestione equivalente già adottate.	Deve essere assicurata la massima informazione e formazione degli operatori agricoli ed altri utilizzatori professionali sui rischi per la biodiversità derivante dall'uso dei pesticidi in aree particolarmente vulnerabili, sulla possibilità di utilizzare mezzi e strumenti alternativi al trattamento chimico e sui criteri per la selezione dei prodotti con il minore impatto ambientale.	AIAB
1320-1325	sostanziale	Con la finalità di rendere più efficace l'azione degli utilizzatori professionali che operano in aziende ricadenti nelle aree di cui trattasi naturali protette, l'attività formativa di cui al paragrafo A.1.1. deve essere finalizzata anche all'acquisizione delle conoscenze relative ai rischi per la biodiversità derivanti dall'uso dei prodotti fitosanitari nei siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette, con particolare riferimento alla scelta ai possibili mezzi alternativi al trattamento chimico ed ai criteri per alla scelta dei principi attivi più compatibili con le pertinenti prescrizioni del piano di gestione/misure di conservazione o di altro piano strumento di gestione equivalente già adottate.	Deve essere assicurata la massima informazione e formazione degli operatori agricoli ed altri utilizzatori professionali sui rischi per la biodiversità derivante dall'uso dei pesticidi in aree particolarmente vulnerabili, sulla possibilità di utilizzare mezzi e strumenti alternativi al trattamento chimico e sui criteri per la selezione dei prodotti con il minore impatto ambientale.	WWF Italia - LIPU – ITALIA NOSTRA - FAI – PRONATURA – TOURING CLUB ITALIANO
1323-25	sostanziale	Eliminare con particolare riferimento alla scelta dei principi attivi compatibili con le pertinenti prescrizioni del piano di gestione/misure di conservazione o di altro piano equivalente.	La formazione è funzionale al piano di gestione nel complesso e non limitata alla scelta dei prodotti	Regione Piemonte
1323-25	sostanziale	Eliminare con particolare riferimento alla scelta dei principi attivi compatibili con le pertinenti prescrizioni	La formazione è funzionale al piano di gestione nel complesso e non limitata alla	Regione Lombardia

		del piano di gestione/misure di conservazione o di altro piano equivalente.	scelta dei prodotti	
1326-1334	sostanziale	Tenuto conto delle priorità di tutela degli ecosistemi acquatici indicate nelle decisioni della Conferenza delle Parti (COP) della Convenzione di Ramsar (www.ramsar.org) e negli accordi internazionali sottoscritti dall'Italia (AEWA1 e MEDWET2), le Zone Ramsar hanno priorità di tutela e richiedono un maggior livello di salvaguardia. A questo scopo, entro 2 anni dall'entrata in vigore del Piano, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Consiglio, in accordo con le Regioni e le Province autonome e gli enti territorialmente competenti, individua prescrizioni per il divieto, ove possibile, nelle Zone Ramsar, dei prodotti fitosanitari pericolosi per gli ecosistemi acquatici., nonché di quelli rinvenuti a seguito delle attività di 1333 monitoraggio ambientale, laddove disponibili i relativi dati. A questo scopo, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del Piano, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta con specifico decreto un provvedimento per il divieto dell'uso dei prodotti fitosanitari nelle Zone Ramsar.	Considerata la particolare vulnerabilità delle zone umide e gli impegni internazionali assunti dal nostro Paese per la salvaguardia delle aree designate come Zone Ramsar il Piano deve indicare obiettivi concreti, certi ed efficaci per eliminare in tempi rapidi l'utilizzo dei pesticidi in tutte queste aree di maggior valore naturalistico.	FIRAB
1326-1334	sostanziale	Tenuto conto delle priorità di tutela degli ecosistemi acquatici indicate nelle decisioni della Conferenza delle Parti (COP) della Convenzione di Ramsar (www.ramsar.org) e negli accordi internazionali sottoscritti dall'Italia (AEWA1 e MEDWET2), le Zone Ramsar hanno priorità di tutela e richiedono un maggior livello di salvaguardia. A questo scopo, entro 2 anni dall'entrata in vigore del Piano, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Consiglio, in accordo con le Regioni e le Province autonome e gli enti territorialmente competenti, individua prescrizioni per il divieto, ove possibile, nelle Zone Ramsar, dei prodotti fitosanitari	Considerata la particolare vulnerabilità delle zone umide e gli impegni internazionali assunti dal nostro Paese per la salvaguardia delle aree designate come Zone Ramsar il Piano deve indicare obiettivi concreti, certi ed efficaci per eliminare in tempi rapidi l'utilizzo dei pesticidi in tutte queste aree di maggior valore naturalistico.	FederBio (Federazione Italiana di Agricoltura Biologica e Biodinamica) UPBIO (Unione dei Produttori Biologici e Biodinamici FederBio)

		<p>pericolosi per gli ecosistemi acquatici., nonché di quelli rinvenuti a seguito delle attività di 1333 monitoraggio ambientale, laddove disponibili i relativi dati. A questo scopo, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del Piano, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta con specifico decreto un provvedimento per il divieto dell'uso dei prodotti fitosanitari nelle Zone Ramsar.</p>		
1326-1334	sostanziale	<p>Tenuto conto delle priorità di tutela degli ecosistemi acquatici indicate nelle decisioni della Conferenza delle Parti (COP) della Convenzione di Ramsar (www.ramsar.org) e negli accordi internazionali sottoscritti dall'Italia (AEWA1 e MEDWET2), le Zone Ramsar hanno priorità di tutela e richiedono un maggior livello di salvaguardia. A questo scopo, entro 2 anni dall'entrata in vigore del Piano, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Consiglio, in accordo con le Regioni e le Province autonome e gli enti territorialmente competenti, individua prescrizioni per il divieto, ove possibile, nelle Zone Ramsar, dei prodotti fitosanitari pericolosi per gli ecosistemi acquatici., nonché di quelli rinvenuti a seguito delle attività di 1333 monitoraggio ambientale, laddove disponibili i relativi dati. A questo scopo, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del Piano, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta con specifico decreto un provvedimento per il divieto dell'uso dei prodotti fitosanitari nelle Zone Ramsar.</p>	<p>Considerata la particolare vulnerabilità delle zone umide e gli impegni internazionali assunti dal nostro Paese per la salvaguardia delle aree designate come Zone Ramsar il Piano deve indicare obiettivi concreti, certi ed efficaci per eliminare in tempi rapidi l'utilizzo dei pesticidi in tutte queste aree di maggior valore naturalistico.</p>	AIAB
1326-1334	sostanziale	<p>Tenuto conto delle priorità di tutela degli ecosistemi acquatici indicate nelle decisioni della Conferenza delle Parti (COP) della Convenzione di Ramsar (www.ramsar.org) e negli accordi internazionali sottoscritti dall'Italia (AEWA1 e MEDWET2), le Zone Ramsar hanno priorità di tutela e richiedono un maggior livello di salvaguardia. A questo scopo, entro 2 anni dall'entrata in vigore del Piano, il Ministero</p>	<p>Considerata la particolare vulnerabilità delle zone umide e gli impegni internazionali assunti dal nostro Paese per la salvaguardia delle aree designate come Zone Ramsar il Piano deve indicare obiettivi concreti, certi ed efficaci per eliminare in tempi rapidi l'utilizzo dei pesticidi in tutte queste aree di</p>	WWF Italia - LIPU – ITALIA NOSTRA - FAI – PRONATURA – TOURING CLUB ITALIANO

		dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Consiglio, in accordo con le Regioni e le Province autonome e gli enti territorialmente competenti, individua prescrizioni per il divieto, ove possibile, nelle Zone Ramsar, dei prodotti fitosanitari pericolosi per gli ecosistemi acquatici, nonché di quelli rinvenuti a seguito delle attività di 1333 monitoraggio ambientale, laddove disponibili i relativi dati. A questo scopo, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del Piano, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta con specifico decreto un provvedimento per il divieto dell'uso dei prodotti fitosanitari nelle Zone Ramsar.	maggior valore naturalistico.	
20	Sostanziale	A.5.7.1 – undicesimo capoverso – secondo periodo A questo scopo, entro 2 anni dall'entrata in vigore del Piano, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto col Ministero delle politiche agricole alimentari forestali , sentito il Consiglio, in accordo con le Regioni e le Province autonome e gli enti territorialmente competenti, individua prescrizioni per il divieto, ove possibile, nelle Zone Ramsar, dei prodotti fitosanitari pericolosi per gli ecosistemi acquatici, nonché di quelli rinvenuti a seguito delle attività di monitoraggio ambientale, laddove disponibili i relativi dati.	Si ritiene necessario il coinvolgimento del MiPAAF in quanto, anche se all'interno di zone Ramsar, si stà, intervenendo su attività di produzione agricola.	AGENZIA LAORE SARDEGNA
Da 1329 a 1334	sostanziale	Tenuto conto delle priorità di tutela degli ecosistemi acquatici indicate nelle decisioni della Conferenza delle Parti (COP) della Convenzione di Ramsar (www.ramsar.org) e negli accordi internazionali sottoscritti dall'Italia (AEWA e MEDWET), le Zone	Le zone Ramsar devono essere sottoposte alle medesime linee guida stabilite per le aree naturali protette e per Rete Natura 2000, come specificato al punto 1277. Anche in questo caso eventuali restrizioni o divieti	COLDIRETTI

		Ramsar hanno priorità di tutela e richiedono un maggior livello di salvaguardia. A questo scopo, entro 2 anni dall'entrata in vigore del Piano, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Consiglio, in accordo con le Regioni e le Province autonome e gli enti territorialmente competenti, individua prescrizioni per il divieto, ove possibile, nelle Zone Ramsar, dei prodotti fitosanitari pericolosi per gli ecosistemi acquatici, nonché di quelli rinvenuti a seguito delle attività di monitoraggio ambientale, laddove disponibili i relativi dati.	devono essere stabiliti dalle Amministrazioni locali e non a livello nazionale, sulla base di specifiche situazioni di rischio rilevate a seguito di monitoraggi condotti nelle zone oggetto di tutela. I divieti devono in ogni caso essere motivati sulla base di dati scientifici obiettivi a seguito di rilevazioni effettuate nelle singole zone.	
1332	sostanziale	dopo le parole “ <i>prescrizioni per il divieto</i> ” aggiungere: <i>e/o limitazioni</i>	Indicazione prevista nel decreto legislativo 150/2012 all' art. 15, comma 3, lettera a	Agrofarma
1336	sostanziale	Eliminare dal titolo “ complementari e di accompagnamento ”	Specificazione pericolosa, fuorviante in relazione anche alla condizionalità	Regione Lombardia
1337	sostanziale	Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare , su proposta del Consiglio, elabora linee guida riguardanti l'applicazione e l'integrazione delle misure di protezione, in coerenza con la futura programmazione della PAC.	Necessità di integrare gli aspetti di tutela dell'ambiente nella programmazione PAC	Regione Piemonte
1337-1339	sostanziale	Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, su proposta del Consiglio, elabora entro 6 mesi dall'entrata in vigore del Piano le linee guida riguardanti l'applicazione e l'integrazione delle misure volontarie previste dai Programmi di Sviluppo Rurale, in coerenza con la futura programmazione nazionale e regionale della PAC, per la riduzione dei rischi per la biodiversità derivanti dall'uso dei prodotti fitosanitari e le misure di accompagnamento verso il divieto d'uso nelle Zone	Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali deve assicurare una impostazione degli strumenti di programmazione nazionali e regionali della futura PAC, coerente con gli obiettivi del PAN e funzionale alla riduzione sostanziale dei rischi nelle aree più vulnerabili. Le misure di protezione devono essere già indicate chiaramente dal PAN, che deve per questo fissare già obiettivi quantitativi certi e	FIRAB

		Ramsar e nei siti della Rete Natura 2000 nei tempi indicati dal Piano. di protezione, in coerenza con la futura programmazione della PAC.	verificabili. Con la programmazione della futura PAC devono essere garantite le risorse necessarie per favorire la riduzione dei rischi derivanti dall'uso dei pesticidi e le misure di accompagnamento verso i provvedimenti di divieto nelle aree naturali protette nei termini indicati dal piano.	
1337-1339	sostanziale	Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, su proposta del Consiglio, elabora entro 6 mesi dall'entrata in vigore del Piano le linee guida riguardanti l'applicazione e l'integrazione delle misure volontarie previste dai Programmi di Sviluppo Rurale, in coerenza con la futura programmazione nazionale e regionale della PAC, per la riduzione dei rischi per la biodiversità derivanti dall'uso dei prodotti fitosanitari e le misure di accompagnamento verso il divieto d'uso nelle Zone Ramsar e nei siti della Rete Natura 2000 nei tempi indicati dal Piano. di protezione, in coerenza con la futura programmazione della PAC.	Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali deve assicurare una impostazione degli strumenti di programmazione nazionali e regionali della futura PAC, coerente con gli obiettivi del PAN e funzionale alla riduzione sostanziale dei rischi nelle aree più vulnerabili. Le misure di protezione devono essere già indicate chiaramente dal PAN, che deve per questo fissare già obiettivi quantitativi certi e verificabili. Con la programmazione della futura PAC devono essere garantite le risorse necessarie per favorire la riduzione dei rischi derivanti dall'uso dei pesticidi e le misure di accompagnamento verso i provvedimenti di divieto nelle aree naturali protette nei termini indicati dal piano.	FederBio (Federazione Italiana di Agricoltura Biologica e Biodinamica) UPBIO (Unione dei Produttori Biologici e Biodinamici FederBio)
1337-1339	sostanziale	Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, su proposta del Consiglio, elabora entro 6 mesi dall'entrata in vigore del Piano le linee guida riguardanti l'applicazione e l'integrazione delle misure volontarie previste dai Programmi di Sviluppo Rurale, in coerenza con la futura programmazione nazionale e regionale della PAC, per la riduzione dei rischi per la biodiversità derivanti dall'uso dei prodotti fitosanitari e le misure di accompagnamento verso il divieto d'uso nelle Zone Ramsar e nei siti della Rete Natura 2000 nei tempi indicati dal Piano.	Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali deve assicurare una impostazione degli strumenti di programmazione nazionali e regionali della futura PAC, coerente con gli obiettivi del PAN e funzionale alla riduzione sostanziale dei rischi nelle aree più vulnerabili. Le misure di protezione devono essere già indicate chiaramente dal PAN, che deve per questo fissare già obiettivi quantitativi certi e verificabili.	AIAB

		di protezione, in coerenza con la futura programmazione della PAC.	Con la programmazione della futura PAC devono essere garantite le risorse necessarie per favorire la riduzione dei rischi derivanti dall'uso dei pesticidi e le misure di accompagnamento verso i provvedimenti di divieto nelle aree naturali protette nei termini indicati dal piano.	
1337-1339	sostanziale	Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, su proposta del Consiglio, elabora entro 6 mesi dall'entrata in vigore del Piano le linee guida riguardanti l'applicazione e l'integrazione delle misure volontarie previste dai Programmi di Sviluppo Rurale, in coerenza con la futura programmazione nazionale e regionale della PAC, per la riduzione dei rischi per la biodiversità derivanti dall'uso dei prodotti fitosanitari e le misure di accompagnamento verso il divieto d'uso nelle Zone Ramsar e nei siti della Rete Natura 2000 nei tempi indicati dal Piano. di protezione, in coerenza con la futura programmazione della PAC.	Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali deve assicurare una impostazione degli strumenti di programmazione nazionali e regionali della futura PAC, coerente con gli obiettivi del PAN e funzionale alla riduzione sostanziale dei rischi nelle aree più vulnerabili. Le misure di protezione devono essere già indicate chiaramente dal PAN, che deve per questo fissare già obiettivi quantitativi certi e verificabili. Con la programmazione della futura PAC devono essere garantite le risorse necessarie per favorire la riduzione dei rischi derivanti dall'uso dei pesticidi e le misure di accompagnamento verso i provvedimenti di divieto nelle aree naturali protette nei termini indicati dal piano.	WWF Italia - LIPU – ITALIA NOSTRA - FAI – PRONATURA – TOURING CLUB ITALIANO
1338	sostanziale	... linee guida riguardanti l'applicazione e l'integrazione delle misure di protezione di misure volontarie , in coerenza con la futura programmazione della PAC	Più comprensibile il testo	Regione Piemonte
1338	sostanziale	Sostituire il testo dopo la parola "linee guida" come segue: riguardanti l'applicazione di misure volontarie in coerenza con la futura programmazione della PAC	Non si capisce	Regione Lombardia
1340-1343	sostanziale	Le Regioni e Province autonome e gli Enti gestori, nella predisposizione/aggiornamento dei piani di gestione/misure di conservazione, individuano ed	Opportuno semplificare le procedure amministrative per l'adozione delle misure previste dal Piano per la riduzione dei rischi	FIRAB

		inseriscono tutte quelle tipologie di intervento inerenti gli habitat e/o le specie da tutelare, sulla base di quanto predisposto nei predetti documenti di orientamento.	per la biodiversità nelle aree naturali protette, evitando adeguamenti o aggiornamenti dei piani di gestione. Il testo proposto non è chiaro e può generare difficoltà interpretative che rendono complessa una efficace attuazione delle misure previste dal piano.	
1340-1343	sostanziale	Le Regioni e Province autonome e gli Enti gestori, nella predisposizione/aggiornamento dei piani di gestione/misure di conservazione, individuano ed inseriscono tutte quelle tipologie di intervento inerenti gli habitat e/o le specie da tutelare, sulla base di quanto predisposto nei predetti documenti di orientamento.	Opportuno semplificare le procedure amministrative per l'adozione delle misure previste dal Piano per la riduzione dei rischi per la biodiversità nelle aree naturali protette, evitando adeguamenti o aggiornamenti dei piani di gestione. Il testo proposto non è chiaro e può generare difficoltà interpretative che rendono complessa una efficace attuazione delle misure previste dal piano.	FederBio (Federazione Italiana di Agricoltura Biologica e Biodinamica) UPBIO (Unione dei Produttori Biologici e Biodinamici FederBio)
1340-1343	sostanziale	Le Regioni e Province autonome e gli Enti gestori, nella predisposizione/aggiornamento dei piani di gestione/misure di conservazione, individuano ed inseriscono tutte quelle tipologie di intervento inerenti gli habitat e/o le specie da tutelare, sulla base di quanto predisposto nei predetti documenti di orientamento.	Opportuno semplificare le procedure amministrative per l'adozione delle misure previste dal Piano per la riduzione dei rischi per la biodiversità nelle aree naturali protette, evitando adeguamenti o aggiornamenti dei piani di gestione. Il testo proposto non è chiaro e può generare difficoltà interpretative che rendono complessa una efficace attuazione delle misure previste dal piano.	AIAB
1340-1343	sostanziale	Le Regioni e Province autonome e gli Enti gestori, nella predisposizione/aggiornamento dei piani di gestione/misure di conservazione, individuano ed inseriscono tutte quelle tipologie di intervento inerenti gli habitat e/o le specie da tutelare, sulla base di quanto predisposto nei predetti documenti di orientamento.	Opportuno semplificare le procedure amministrative per l'adozione delle misure previste dal Piano per la riduzione dei rischi per la biodiversità nelle aree naturali protette, evitando adeguamenti o aggiornamenti dei piani di gestione. Il testo proposto non è chiaro e può generare difficoltà interpretative che rendono complessa una efficace attuazione delle misure previste dal piano.	WWF Italia - LIPU – ITALIA NOSTRA - FAI – PRONATURA – TOURING CLUB ITALIANO
1344-1346	sostanziale	Le Regioni e le Province autonome prevedono,	Regioni e Province autonome hanno una	FIRAB

		<p>nell'ambito dei provvedimenti attuativi della PAC, azioni coerenti con i pertinenti interventi dei Piani di gestione e/o gli obiettivi di riduzione dei rischi per la biodiversità derivanti dall'uso dei prodotti fitosanitari indicati dal Piano e con delle le misure di conservazione già predisposte ai sensi del D.P.R. n. 357/92 e del D.P.R. n.120/2003.</p>	<p>competenza diretta per l'impostazione e gestione dei programmi per l'attuazione della PAC. Devono per questo prevedere in fase di definizione dei futuri programmi di sviluppo rurale il necessario sostegno finanziario alle misure volontarie e di accompagnamento verso gli obiettivi di riduzione del rischio per la biodiversità indicati dal piano.</p>	
1344-1346	sostanziale	<p>Le Regioni e le Province autonome prevedono, nell'ambito dei provvedimenti attuativi della PAC, azioni coerenti con i pertinenti interventi dei Piani di gestione e/o gli obiettivi di riduzione dei rischi per la biodiversità derivanti dall'uso dei prodotti fitosanitari indicati dal Piano e con delle le misure di conservazione già predisposte ai sensi del D.P.R. n. 357/92 e del D.P.R. n.120/2003.</p>	<p>Regioni e Province autonome hanno una competenza diretta per l'impostazione e gestione dei programmi per l'attuazione della PAC. Devono per questo prevedere in fase di definizione dei futuri programmi di sviluppo rurale il necessario sostegno finanziario alle misure volontarie e di accompagnamento verso gli obiettivi di riduzione del rischio per la biodiversità indicati dal piano.</p>	<p>FederBio (Federazione Italiana di Agricoltura Biologica e Biodinamica) UPBIO (Unione dei Produttori Biologici e Biodinamici FederBio)</p>
1344-1346	sostanziale	<p>Le Regioni e le Province autonome prevedono, nell'ambito dei provvedimenti attuativi della PAC, azioni coerenti con i pertinenti interventi dei Piani di gestione e/o gli obiettivi di riduzione dei rischi per la biodiversità derivanti dall'uso dei prodotti fitosanitari indicati dal Piano e con delle le misure di conservazione già predisposte ai sensi del D.P.R. n. 357/92 e del D.P.R. n.120/2003.</p>	<p>Regioni e Province autonome hanno una competenza diretta per l'impostazione e gestione dei programmi per l'attuazione della PAC. Devono per questo prevedere in fase di definizione dei futuri programmi di sviluppo rurale il necessario sostegno finanziario alle misure volontarie e di accompagnamento verso gli obiettivi di riduzione del rischio per la biodiversità indicati dal piano.</p>	<p>AIAB</p>
1344-1346	sostanziale	<p>Le Regioni e le Province autonome prevedono, nell'ambito dei provvedimenti attuativi della PAC, azioni coerenti con i pertinenti interventi dei Piani di gestione e/o gli obiettivi di riduzione dei rischi per la biodiversità derivanti dall'uso dei prodotti fitosanitari indicati dal Piano e con delle le misure di conservazione già predisposte ai sensi del D.P.R. n. 357/92 e del D.P.R. n.120/2003.</p>	<p>Regioni e Province autonome hanno una competenza diretta per l'impostazione e gestione dei programmi per l'attuazione della PAC. Devono per questo prevedere in fase di definizione dei futuri programmi di sviluppo rurale il necessario sostegno finanziario alle misure volontarie e di accompagnamento verso gli obiettivi di riduzione del rischio per la biodiversità indicati dal piano.</p>	<p>WWF Italia - LIPU – ITALIA NOSTRA - FAI – PRONATURA – TOURING CLUB ITALIANO</p>

1344-1346	sostanziale	Sostituire “ prevedono ” con “ possono prevedere ”	Trattandosi di azioni volontarie è opportuno prevedere la possibilità e non l’obbligatorietà da parte di Regioni e Province autonome di inserire azioni nei propri provvedimenti	Regione Lombardia
1350-1	sostanziale	delle tecniche di protezione difesa proprie del metodo di produzione biologico con le relative strategie di protezione difesa fitosanitaria a norma del regolamento (CE) n. 834/2007, nonché di quelle relative	In ambito scientifico appare più corretto utilizzare il termine ‘protezione’	DISAA, Università di Milano
1350-1	sostanziale	delle tecniche di protezione difesa proprie del metodo di produzione biologico con le relative strategie di protezione difesa fitosanitaria a norma del regolamento (CE) n. 834/2007, nonché di quelle relative	In ambito scientifico appare più corretto utilizzare il termine ‘protezione’	Tergeo – Unione Italiana Vini
1352-1356	sostanziale	Eliminare nonché di quelle relative alla produzione integrata volontaria. In tale ambito è possibile prevedere, previa dimostrazione dei maggiori oneri sostenuti e dei minori ricavi realizzati dalle aziende agricole ubicate nelle aree in questione, ai sensi della normativa europea sullo sviluppo rurale, la corresponsione di pagamenti superiori ai massimali riportati nella medesima normativa.	Tale possibilità (premi superiori ai massimali) è già prevista nella bozza di regolamento sullo sviluppo rurale. Così come è scritta sembra che debba essere applicata necessariamente alle aree protette/Nat 2000)	Regione Lombardia
1355	sostanziale	Da rivedere in quanto la possibilità del superamento dei massimali deve avere un fondamento normativo europeo	La Dir. 2009/128 non prevede tale fattispecie	Regione Siciliana Servizio 5 Fitosanitario Regionale
1361	Sostanziale	Aggiungere La realizzazione di formazioni lineari arboreo -arbustive ai fini della salvaguardia delle acque superficiali da prodotti fitosanitari nei Siti appartenenti alla Rete Natura 2000 e nelle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e s.m.i. che ottemperino alle specifiche disposizioni regionali di settore non richiede la presentazione della Relazione di VINCA.	Come già indicato alla riga 1056, l’indicazione della non presentazione della Relazione di VINCA negli ambiti suddetti ha lo scopo di favorire semplificando gli adempimenti procedurali la realizzazione delle formazioni lineari arboreo – arbustive.	Regione del Veneto
1361	sostanziale	Dopo la parentesi chiusa collegare alla frase seguente togliendo le parole “azioni incentivanti” e aggiungendo	Il secondo punto è la spiegazione del primo.	Regione Lombardia

		“per “. Vive il resto della frase		
1365-1372	sostanziale	Eliminare Azioni che incentivano, nell’ambito della misura di consulenza aziendale promossa dalla PAC, la consulenza orientata agli agricoltori che operano in imprese agricole ubicate all’interno delle aree Natura 2000, affinché acquisiscano adeguata professionalità per valutare tutte le opportunità che conseguono all’appartenenza della propria azienda al sito. Azioni che incentivano la promozione commerciale territoriale dei prodotti tipici e la valorizzazione dei prodotti locali ottenuti con pratiche eco compatibili, anche attraverso l’introduzione di marchi di qualità ambientale.	Non coerente con il PAN	Regione Lombardia
1370	sostanz	..ecocompatibili, di agricoltura biologica , anche	Le pratiche eco-compatibili sono quelle di agricoltura biologica	WWF AltaMarca
1372	Editoriale	Azioni che incentivano la salvaguardia e la tutela degli allevamenti apistici	Tutela dell’apicoltura	Aspromiele - Piemonte
1372	sostanziale	aggiungere il seguente capitolo: “A.5.7.3 Utilizzo dei prodotti fitosanitari in prossimità di coltivazioni biologiche, biodinamiche, a residuo zero. I trattamenti con prodotti fitosanitari in prossimità di coltivazioni biologiche, biodinamiche, a residuo zero o che non prevedono l’impiego di prodotti fitosanitari, vanno eseguiti adottando le seguenti misure: • è fatto obbligo di avvisare i proprietari o i conduttori dei fondi delle coltivazioni biologiche, biodinamiche, a residuo zero o che non prevedono l’impiego di prodotti fitosanitari, almeno 24 ore prima del trattamento fitosanitario; • è obbligatorio evitare che le miscele raggiungano le coltivazioni biologiche, biodinamiche, a residuo zero o che non prevedono l’impiego di prodotti fitosanitari, neppure in forma di residuo.	Ridurre l’impatto dei prodotti fitosanitari nelle zone agricole di alta qualità	Comitato per il Diritto alla Salute in Val di Non
1372	Sostanziale	A.5.8 – Misure per la riduzione dei rischi nelle aree destinate alla produzione di energie rinnovabili e siti già	Le aree destinate alla produzione di energie rinnovabili e siti già classificati di bonifica in	MAITO Srl

		<p>classificati di bonifica in fase transitoria di trattamento.</p> <p>E' necessario ridurre e/o limitare, per quanto possibile, l'uso dei prodotti fitosanitari nelle aree destinate alla produzione di energie rinnovabili e siti già classificati di bonifica in fase transitoria di trattamento [...]</p>	<p>fase transitoria di trattamento riqualificati devono essere regolamentate nella gestione della flora spontanea dal presente piano con metodi alternativi al trattamento chimico nel rispetto del loro scopo originario (green economy).</p>	
<p>1373 (capitolo) e 2818 (paragrafo A.6)</p>	<p>sostanziale</p>	<p>Il capitolo A.6 “Manipolazione e stoccaggio dei prodotti fitosanitari e trattamento dei relativi imballaggi e delle rimanenze (articolo 17 del decreto legislativo n. 1374 150/2012)”, in particolare poi il richiamo nell'allegato VI PARTE A, paragrafo A.6, è molto specifico e soggetto a rapide variazioni con eventuali aggiornamenti delle norme. Potrebbe essere tolto e sostituito con un semplice richiamo: applicazione delle norme vigenti</p>	<p>Le modalità specificate al rigo 2812 sono eccessivamente articolate ed in tale formulazione corrono il rischio di entrare in conflitto con la normativa specifica o la sua futura evoluzione.</p> <p>Il punto non tiene ad esempio conto della possibilità di attuare accordi di programma e della possibilità per le cooperative agricole di procedere allo smaltimento per conto dei soci come previsto dall'art. 28 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modifiche con la legge 4 aprile 2012, n. 35</p>	<p>Assomela e OP associate</p>
<p>1373 (capitolo) e 2818 (paragrafo A.6)</p>	<p>sostanziale</p>	<p>Il capitolo A.6 “Manipolazione e stoccaggio dei prodotti fitosanitari e trattamento dei relativi imballaggi e delle rimanenze (articolo 17 del decreto legislativo n. 1374 150/2012)”, in particolare poi il richiamo nell'allegato VI PARTE A, paragrafo A.6, è molto specifico e soggetto a rapide variazioni con eventuali aggiornamenti delle norme. Potrebbe essere tolto e sostituito con un semplice richiamo: applicazione delle norme vigenti</p>	<p>Le modalità specificate al rigo 2812 sono eccessivamente articolate ed in tale formulazione corrono il rischio di entrare in conflitto con la normativa specifica o la sua futura evoluzione.</p> <p>Il punto non tiene ad es. conto della possibilità di attuare accordi di programma.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. APOCONERPO soc coop agricola, Bologna 2. APOFRUIT Italia, Cesena (FC) 3. OROGELFRESCO, Cesena (FC) 4. EUROPFruit, Cesena (FC) 5. CICO, Ferrara (FC) 6. AFE, Ferrara (FC) 7. GRANFRUTTAZANI (Granarolo Faentino – Faenza) (RA) 8. COFERASTA Ferrara (FC) 9. AGRITEAM Consorzio Cooperativo Servizi, Bologna (BO) 0. ASSOPA

				(Associazione Patate Bologna)
1375	editoriale	Vedi nota riga 134-142		FEDERUNACOMA
1379 - 1380	Editoriale/ Sostanziale	Entro il 1° gennaio 2015 lo stoccaggio dei prodotti fitosanitari dovrà rispettare i requisiti riportati nella parte A dell'allegato VI. Entro il 1° gennaio 2015 dovranno essere rispettate da tutti gli utilizzatori professionali e, ove applicabile, dai distributori, le disposizioni riportate nella parte A dell'allegato VI. Nel frattempo rimangono valide le disposizioni esistenti.	Quanto riportato nell'allegato VI, parte A, non vale solo per lo stoccaggio. Da valutare un anticipo di tale data, in quanto le disposizioni richiamate sono già di fatto in gran parte applicate attualmente. Da valutare anche la coerenza con le disposizioni che interessano attualmente i distributori, in generale più restrittive.	Regione del Veneto
1379 -1380	sostanziale	Entro il 1° gennaio 2015 lo stoccaggio dei prodotti fitosanitari dovrà rispettare i requisiti riportati nella parte A dell'allegato VI dovranno essere rispettate da tutti gli utilizzatori professionali e, ove applicabile, dai distributori, le disposizioni riportate nella parte A dell'allegato VI.”.	Rende più chiara la prescrizione	Regione Piemonte
1388		<u>A.7 - Difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari sostenibile (articoli 18, 19, 20, 21 del decreto legislativo n. 150/2012)</u>	La sostenibilità deve essere l'oggetto del piano nazionale. E' riduttivo infatti limitare le strategie fitosanitarie sostenibili alla mera riduzione del numero di prodotti fitosanitari impiegati.	OPERA Research Centre – Università Cattolica Sacro Cuore
1388	sostanziale	<u>A.7 - Protezione Difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari</u>	In ambito scientifico appare più corretto utilizzare il termine 'protezione'	Tergeo – Unione Italiana Vini
1388	sostanziale	<u>A.7 - protezione difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari</u>	In ambito scientifico appare più corretto utilizzare il termine 'protezione'	DISAA, Università di Milano
1388		<u>A.7 - Difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari sostenibile (articoli 18, 19, 20, 21 del</u>	La sostenibilità deve essere l'oggetto del piano nazionale.	OPERA Research Centre – Università Cattolica Sacro Cuore

		<u>decreto legislativo n. 150/2012)</u>	E' riduttivo infatti limitare le strategie fitosanitarie sostenibili alla mera riduzione del numero di prodotti fitosanitari impiegati.	
1388	Editoriale	Sostituire "Difesa a basso apporto di prodotti fitosanitari" con "Difesa Integrata".	Seppure l'espressione proposta possa essere considerata equivalente, in questa posizione il termine difesa integrata appare maggiormente chiaro ed appropriato.	IBMA ITALIA
1391/ 1394	Editoriale/sostanziale	A.7.1 - Strategie fitosanitarie sostenibili Obiettivo prioritario della difesa a basso apporto di prodotti fitosanitari Le strategie fitosanitarie sostenibili hanno come obiettivo la riduzione del rischio, derivante dall'impiego dei prodotti fitosanitari, per l'ambiente, gli operatori, i consumatori, gli astanti, e i residenti , attraverso un complessivo miglioramento qualitativo delle strategie di intervento, delle tecniche utilizzate	Se si fa riferimento al titolo, il soggetto sono le strategie sostenibili. E' riduttivo infatti limitare le strategie fitosanitarie sostenibili alla riduzione del numero di prodotti fitosanitari impiegati. Il decreto infatti non lo prevede Dal testo sono inoltre esclusi i residenti	OPERA Research Centre – Università Cattolica Sacro Cuore
1391/ 1394	Editoriale/sostanziale	A.7.1 - Strategie fitosanitarie sostenibili Obiettivo prioritario della difesa a basso apporto di prodotti fitosanitari Le strategie fitosanitarie sostenibili hanno come obiettivo la riduzione del rischio, derivante dall'impiego dei prodotti fitosanitari, per l'ambiente, gli operatori, i consumatori, gli astanti, e i residenti , attraverso un complessivo miglioramento qualitativo delle strategie di intervento, delle tecniche utilizzate	Se si fa riferimento al titolo, il soggetto sono le strategie sostenibili. E' riduttivo infatti limitare le strategie fitosanitarie sostenibili alla riduzione del numero di prodotti fitosanitari impiegati. Il decreto infatti non lo prevede Dal testo sono inoltre esclusi i residenti	OPERA Research Centre – Università Cattolica Sacro Cuore
1391-1408	Sostanziale	Strategie fitosanitarie sostenibili La bozza individua come obiettivo prioritario nel quinquennio la riduzione di impiego di sostanze candidate alla sostituzione, promuovendo parallelamente tra l'altro l'introduzione di sostanze a basso rischio (secondo art 22	Disporre per ogni coltura di un'adeguata scelta di prodotti fitosanitari è la necessaria premessa ad un impiego sostenibile e corretto, che consenta di mantenere la produzione e anche di prevenire possibili	SATA S.r.l.

reg CE 1107/2009).

In riferimento all'obiettivo di riduzione di impiego di sostanze candidate alla sostituzione, analizzando in parallelo Decreto 150 e PAN si rileva una evidente discrasia: infatti nel Decreto il riferimento a criteri di selezione delle sostanze, come definiti ai punti 3.6, 3.7, 3.8 e 4 dell'Allegato II Reg CE 1107/2009, è presente nell'articolo 20 (Difesa Integrata volontaria), mentre nel PAN lo stesso riferimento all'All. II del Reg 1107 è riportato al punto A.7.1 Strategie fitosanitarie sostenibili (e quindi si potrebbe intendere come obiettivo generale da applicare a entrambi i livelli della produzione integrata). Ai fini di un impiego più sostenibile, gli obiettivi di riduzione nell'impiego, in particolare di quelle sostanze che presentano un profilo di rischio ambientale e/o tossicologico problematici, sono certamente condivisibili, ma devono essere opportunamente accompagnati da una serie di azioni convergenti che assicurino al produttore la disponibilità di strategie/prodotti alternativi, prevenendo potenziali rischi di perdite di produzione o sviluppo di meccanismi di resistenza da parte degli organismi bersaglio o (in mancanza di soluzioni efficaci e legali) impieghi che non rispettano la buona pratica e/o le prescrizioni di etichetta.

In questo ambito le colture minori meritano una particolare attenzione.

Oltre alla riduzione dei quantitativi il PAN dovrebbe quindi perseguire una razionalizzazione degli impieghi dei prodotti fitosanitari, che necessita anche di efficaci interventi sulle procedure autorizzative (Reg CE 1107/2009):

- Autorizzazione di sostanze attive di recente sviluppo, certamente rispondenti a requisiti più restrittivi in termini di riduzione dell'impatto e dei rischi per gli utilizzatori, l'ambiente, i consumatori, anche attivando le procedure di mutuo riconoscimento previste dal Reg CE 1107/2009;
- Estensione delle autorizzazioni per usi minori (colture

rischi di resistenze.

Una particolare attenzione a questo proposito va posta riguardo alle colture minori, che sono produzioni caratteristiche dell'agricoltura italiana ed espressione della tipicità dei territori, cui non corrisponde già oggi un'adeguata disponibilità di prodotti fitosanitari autorizzati all'impiego così da poter realizzare una strategia di difesa adeguata e sostenibile. Queste colture potrebbero essere ulteriormente penalizzate da decisioni di esclusione di sostanze attive/prodotti fitosanitari.

Inoltre si deve tener conto che i meccanismi applicativi di queste nuove procedure di classificazione delle sostanze richiamate nel PAN (sostanze attive a basso impatto, sostanze candidate alla sostituzione, criteri di cut-off, etc.) sono ancora in fase di avviamento/definizione e pertanto risulta difficile valutare la portata che potranno avere nelle strategie di difesa nei prossimi anni.

		<p>minori) così come previsto dal Reg CE 1107/2009 (art 51);</p> <p>- Razionalizzazione delle prescrizioni di impiego dei prodotti fitosanitari (in primis colture autorizzate, ma anche avversità), adottando una terminologia chiara e univoca e garantendo rispondenza tra autorizzazioni all'impiego e normativa residui.</p>		
1392-1401	sostanziale	<p>Obiettivo prioritario della strategie fitosanitarie sostenibili difesa a basso apporto di prodotti fitosanitari è il conseguimento di una produzione soddisfacente riducendo contemporaneamente la riduzione del il rischio derivante dall'impiego dei prodotti fitosanitari, per gli operatori, i consumatori, l'ambiente, gli operatori, i consumatori e gli astanti, attraverso un complessivo miglioramento qualitativo delle strategie di intervento, delle tecniche utilizzate e delle sostanze attive impiegate, nonché attraverso misure di prevenzione basate su metodi previsti dall'agroecologia Allegato III del decreto legislativo n. 150/2012 e attraverso sistemi di lotta biologica sostenibili, efficaci e privi di effetti negativi nei confronti dell'uomo, organismi non bersaglio e ambiente, e con prodotti fitosanitari a base di sostanze attive a basso rischio definite ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (CE) n.1107/2009. Nel contempo, per ridurre l'impatto ambientale delle produzioni agricole, occorre promuovere una graduale riduzione delle quantità di prodotti fitosanitari impiegati attraverso un progressivo incremento dell'impiego di prodotti fitosanitari di origine naturale adeguatamente saggiati e a basso impatto.</p>	<p>Nel testo viene riportato unicamente l'obiettivo prioritario della protezione a basso apporto di prodotti fitosanitari che è 'la riduzione del rischio derivante dall'impiego dei prodotti fitosanitari per l'ambiente, gli operatori, i consumatori e gli astanti'. A parte l'anteposizione del rischio corso dall'ambiente a quello cui sono esposti gli operatori di per sé opinabile, va ricordato che nel titolo del paragrafo si fa riferimento alla sostenibilità delle strategie fitosanitarie. Il concetto di sostenibilità, piuttosto complesso, include non solo la riduzione di eventuali effetti negativi che la produzione agricola esercita sull'ambiente e sulle persone, ma anche il conseguimento di un reddito adeguato per il coltivatore, nel rispetto dei diritti di tutti i lavoratori coinvolti nelle attività agricole. Descrivere solo l'obiettivo prioritario significa dare una visione riduttiva della sostenibilità, anche dal punto di vista fitoiatrico. In particolare non si accenna all'efficacia con la quale le eventuali soluzioni alternative adottate permettono di conseguire la protezione delle colture, aspetto che rientra nella sostenibilità a tutti gli effetti. Se una soluzione alternativa non consente di conseguire una protezione adeguata, ciò va a discapito della sostenibilità in campo agricolo ed occorre</p>	Tergeo – Unione Italiana Vini

			tenerne conto. Inoltre si dà per scontato che interventi di lotta biologica siano di per sé positivi non è detto che il ricorso a ‘prodotti fitosanitari di origine naturale’ comporti automaticamente una riduzione del rischio a livello ambientale e per la salute dell’uomo.	
1392-1401	sostanziale	<p>Obiettivo prioritario della strategie fitosanitarie sostenibili difesa a basso apporto di prodotti fitosanitari è il conseguimento di una produzione soddisfacente riducendo contemporaneamente la riduzione del il rischio derivante dall’impiego dei prodotti fitosanitari, per gli operatori, i consumatori, l’ambiente, gli operatori, i consumatori e gli astanti, attraverso un complessivo miglioramento qualitativo delle strategie di intervento, delle tecniche utilizzate e delle sostanze attive impiegate, nonché attraverso misure di prevenzione basate su metodi previsti dall’agroecologiei Allegato III del decreto legislativo n. 150/2012 e attraverso sistemi di lotta biologica sostenibili, efficaci e privi di privi di effetti negativi nei confronti dell’ uomo, organismi non bersaglio e ambiente, e con prodotti fitosanitari a base di sostanze attive a basso rischio definite ai sensi dell’articolo 22 del regolamento (CE) n.1107/2009. Nel contempo, per ridurre l’impatto ambientale delle produzioni agricole, occorre promuovere una graduale riduzione delle quantità di prodotti fitosanitari impiegati attraverso un progressivo incremento dell’impiego di prodotti fitosanitari di origine naturale adeguatamente saggiati e a basso impatto.</p>	<p>Nel testo viene riportato unicamente l’obiettivo prioritario della protezione a basso apporto di prodotti fitosanitari che è ‘la riduzione del rischio derivante dall’impiego dei prodotti fitosanitari per l’ambiente, gli operatori, i consumatori e gli astanti’. A parte l’anteposizione del rischio corso dall’ambiente a quello cui sono esposti gli operatori di per sé opinabile, va ricordato che nel titolo del paragrafo si fa riferimento alla sostenibilità delle strategie fitosanitarie. Il concetto di sostenibilità, piuttosto complesso, include non solo la riduzione di eventuali effetti negativi che la produzione agricola esercita sull’ambiente e sulle persone, ma anche il conseguimento di un reddito adeguato per il coltivatore, nel rispetto dei diritti di tutti i lavoratori coinvolti nelle attività agricole. Descrivere solo l’obiettivo prioritario significa dare una visione riduttiva della sostenibilità, anche dal punto di vista fitoiatrico. In particolare non si accenna all’efficacia con la quale le eventuali soluzioni alternative adottate permettono di conseguire la protezione delle colture, aspetto che rientra nella sostenibilità a tutti gli effetti. Se una soluzione alternativa non consente di conseguire una protezione adeguata, ciò va a discapito della sostenibilità in campo agricolo ed occorre tenerne conto. Inoltre si dà per scontato che</p>	DISAA, Università di Milano

			interventi di lotta biologica siano di per sé positivi non è detto che il ricorso a ‘prodotti fitosanitari di origine naturale’ comporti automaticamente una riduzione del rischio a livello ambientale e per la salute dell’uomo.	
1395/ 1396		nonché attraverso misure di prevenzione basate su metodi agro-ecologici indicati in Allegato III del decreto legislativo n. 150/2012 e		OPERA Research Centre – Università Cattolica Sacro Cuore
1395-1396	sostanziale	Frase: „misure di prevenzione basate su metodi agro-ecologici (Allegato III del decreto legislativo n. 150/2012)“ da sostituire con: “ misure di prevenzione basate sui principi generali di difesa integrata“.	Il termine „metodi agro-ecologici“ non è incluso né nella Direttiva 128/2009 né nel citato Allegato III del decreto legislativo n.150/2012 dove invece è indicato il titolo „Principi generali di difesa integrata“. L’utilizzo di un termine che non è stato definito nei documenti legislativi, con riferimenti ai metodi dell’agro-ecologia, è quantomai fuorviante e non corrispondente al significato dei termini inclusi nel decreto (semplici e da sempre utilizzati nel contesto in oggetto).	Rodolfo Santilocchi - UNIVPM
1395/ 1396		nonché attraverso misure di prevenzione basate su metodi agro-ecologici indicati in Allegato III del decreto legislativo n. 150/2012 e		OPERA Research Centre – Università Cattolica Sacro Cuore
1396	sostanziale	su metodi agro-ecologici (Allegato III del decreto legislativo n. 150/2012) sostituire con: <i>sui principi generali di difesa integrata.</i>	Il termine “ <i>metodi agro-ecologici</i> “ non è incluso né nella Direttiva 2009/128/CE né nel citato Allegato III del decreto legislativo n.150/2012 dove invece è indicato il titolo “ <i>Principi generali di difesa integrata</i> “. L’utilizzo di un termine non definito nei documenti legislativi, e con riferimenti ai metodi dell’agro-ecologia, è fuorviante e non corrispondente al significato dei termini inclusi nel decreto (semplici e da sempre	Agrofarma

			utilizzati nel contesto in oggetto).	
1397/ 1398	sostanziale	e con prodotti fitosanitari a base di sostanze attive a basso rischio definite autorizzati dal regolamento (CE) n.1107/2009 .	Il regolamento per l'autorizzazione al commercio tiene già conto dei parametri di pericolosità, e non è funzione del piano di azione nazionale, e della direttiva, ripercorrere la fase di valutazione dei principi attivi e prodotti fitosanitari	OPERA Research Centre – Università Cattolica Sacro Cuore
1397 - 1398	sostanziale	e attraverso sistemi di lotta biologica e controllo biologico delle avversità e con prodotti fitosanitari regolarmente registrati a base di sostanze attive a basso rischio definite ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (CE) n.1107/.	E' bene specificare che anche i prodotti biologici devono essere registrati. La ripetizione è eliminabile	Regione Piemonte
1397	editoriale	Eliminare "...lotta biologica..." o "... controllo biologico delle avversità..."	È una inutile ripetizione	Regione Siciliana Servizio 5 Fitosanitario Regionale
1397/ 1398	sostanziale	e con prodotti fitosanitari a base di sostanze attive a basso rischio definite autorizzati dal regolamento (CE) n.1107/2009 .	Il regolamento per l'autorizzazione al commercio tiene già conto dei parametri di pericolosità, e non è funzione del piano di azione nazionale, e della direttiva, ripercorrere la fase di valutazione dei principi attivi e prodotti fitosanitari	OPERA Research Centre – Università Cattolica Sacro Cuore
1397	sostanziale	Eliminare: " e controllo biologico delle avversità "	Privo di significato tecnico	Regione Lombardia
A.7.1 riga 7 e segg.	S	Nel contempo, per ridurre l'impatto ambientale delle produzioni agricole, occorre promuovere l'adozione dei prodotti che presentino il minor rischio per la salute umana e per l'ambiente tra tutti quelli disponibili per lo stesso scopo promuovere una	La formulazione proposta è quella usata dalla direttiva allo specifico punto: appare più chiara e più coerente con lo spirito della direttiva.	Confederazione Italiana Agricoltori

		graduale riduzione delle quantità di prodotti fitosanitari impiegati attraverso un progressivo incremento dell'impiego di prodotti fitosanitari di origine naturale e a basso impatto.		
1398-1405	sostanziale	<p>Nel contempo, per ridurre l'impatto ambientale delle produzioni agricole, occorre promuovere prioritariamente l'agricoltura biologica ai sensi del Reg CE 834/2007 con l'obiettivo di portare la SAU biologica al 20% della SAU nazionale. Va inoltre perseguita una graduale riduzione delle quantità di prodotti fitosanitari impiegati attraverso un progressivo incremento dell'impiego di prodotti fitosanitari di origine naturale e a basso impatto.</p> <p>Prioritariamente ci si prefigge, nel corso dei cinque anni di validità del Piano, una riduzione dell'impiego di prodotti fitosanitari a base di sostanze attive individuate come candidate alla sostituzione, secondo quanto riportato ai punti 3.6, 3.7, 3.8 e 4 dell'Allegato II del regolamento 1107/09.</p>	<p>È necessario identificare obiettivi puntuali di avanzamento. Il target del 20% a biologico entro il 2020, rappresenta un raddoppio della superficie a biologico attuale, altamente auspicabile e perseguibile con incentivi e deterrenti appropriati se si pone lo scopo di dare concretezza alle finalità poste dal legislatore europeo e nazionale</p> <p>Ci sembra giusto dare una scala di priorità ai diversi sistemi di agricoltura a basso impatto, ponendo il metodo più sostenibile: l'agricoltura biologica come primario e a seguire integrato volontario ed infine l'integrato di base.</p> <p>In questa sede va fatto chiaro riferimento al metodo dell'agricoltura biologica ai sensi del Reg 834/2007, come nel resto del testo e del Decreto. Lo smembramento del concetto biologico in metodi agro-ecologici, lotta e controllo biologico è riduttivo.</p>	FIRAB
1398-1401	sostanziale	Eliminare l'intero capoverso "Nel contempo, per ridurre l'impatto ambientale delle produzioni agricole ...etc. "	Non si ritiene congruo mantenere la frase che per altro fa confusione tra prodotti fitosanitari (quali? di sintesi?) il cui impiego andrebbe genericamente ridotto e "prodotti fitosanitari di origine naturale" il cui uso andrebbe incrementato (<i>tout court</i> , a prescindere dal rischio che il loro uso può comportare?).Scritto così sembrerebbe che per definizione i prodotti naturali sono	Regione Siciliana Servizio 5 Fitosanitario Regionale

			sempre a basso rischio (cosa non corretta).	
1398-1405	sosanziale	<p>Nel contempo, per ridurre l'impatto ambientale delle produzioni agricole, occorre promuovere prioritariamente l'agricoltura biologica ai sensi del Reg CE 834/2007 ed una graduale riduzione delle quantità di prodotti fitosanitari impiegati attraverso un progressivo incremento dell'impiego di prodotti fitosanitari di origine naturale e a basso impatto.</p> <p>Prioritariamente ci si prefigge, nel corso dei cinque anni di validità del Piano, una riduzione dell'impiego di prodotti fitosanitari a base di sostanze attive individuate come candidate alla sostituzione, secondo quanto riportato ai punti 3.6, 3.7, 3.8 e 4 dell'Allegato II del regolamento 1107/09.</p>	<p>Ci sembra giusto dare una scala di priorità ai diversi sistemi di agricoltura a basso impatto, ponendo il metodo più sostenibile: l'agricoltura biologica come primario e a seguire integrato volontario ed infine l'integrato di base.</p> <p>In questa sede va fatto chiaro riferimento al metodo dell'agricoltura biologica ai sensi del Reg 834/2007, come nel resto del testo e del Decreto. Lo smembramento del concetto biologico in metodi agro-ecologici, lotta e controllo biologico è riduttivo.</p>	AIAB

1398-1401	sostanziale	<p>Eliminare la seguente frase: “Nel contempo, per ridurre l’impatto ambientale delle produzioni agricole, occorre promuovere una graduale riduzione delle quantità di prodotti fitosanitari impiegati attraverso un progressivo incremento dell’impiego di prodotti fitosanitari di origine naturale e a basso impatto.”</p>	<p>Contenere l’uso degli agrofarmaci a favore di prodotti fitosanitari di origine naturale e a basso impatto, non è direttamente collegato ad un miglioramento delle condizioni della salute umana e dell’ambiente.</p>	<p>Rodolfo Santilocchi - UNIVPM</p>
			<p>La completa applicazione della Direttiva 91/414, e del Regolamento CE 1107/2009 relativo all’ immissione in commercio che introduce i criteri di “cut-off” e il principio di comparative assessment/candidati alla sostituzione, ha portato e porterà ad una riduzione del numero di principi attivi e di meccanismi di azione utilizzabili da parte dell’imprenditore agricolo.</p>	
			<p>Non vi è quindi alcuna necessità di sovrapporre restrizioni a regolamenti già applicati o incrementare la complessità normativa con prescrizioni ridondanti.</p>	
			<p>Le misure istituite dalla direttiva dovrebbero infatti</p>	
			<p>essere complementari e coadiuvare le misure fissate</p>	
			<p>da altra normativa comunitaria del settore (segue elenco che include il Reg.(CE) 1107/2009) come citato dal 3° punto dell’introduzione della direttiva 128/2009.</p>	
			<p>Un esempio illuminante è quello Danese con riferimento all’impossibilità di fissare</p>	

1398-1405	sostanziale	<p>Nel contempo, per ridurre l'impatto ambientale delle produzioni agricole, occorre promuovere una graduale riduzione delle quantità di prodotti fitosanitari impiegati attraverso un progressivo incremento dell'impiego di prodotti fitosanitari di origine naturale e a basso impatto.”;</p> <p>Prioritariamente ci si prefigge, nel corso dei cinque anni di validità del Piano, una riduzione dell'impiego di prodotti fitosanitari a base di sostanze attive individuate come candidate alla sostituzione, secondo quanto riportato ai punti 3.6, 3.7, 3.8 e 4 dell'Allegato II del regolamento 1107/09.</p>	<p>Agrofarma ritiene inopportuno un collegamento diretto tra l'obiettivo generale di riduzione del rischio connesso all'utilizzo degli agrofarmaci e le misure finalizzate a ridurre la dipendenza dal controllo chimico. Una riduzione dell'uso degli agrofarmaci, infatti, non è automaticamente collegato ad un miglioramento delle condizioni della salute umana e dell'ambiente.</p> <p>La completa applicazione della Direttiva 91/414, e del Regolamento CE 1107/2009 relativo all'immissione in commercio che introduce i criteri di “cut-off” e il principio di <i>comparative assessment</i>/candidati alla sostituzione, ha portato e porterà ad una riduzione del numero di principi attivi e di meccanismi di azione disponibili per l'imprenditore agricolo <u>con incremento della difficoltà di condurre una gestione fitosanitaria secondo le Buone Pratiche Agricole ed incremento dei costi di gestione della coltura.</u></p> <p>Considerando quanto sopra riportato, si ritiene assolutamente necessario evitare che la difesa integrata si sostituisca, anticipi o si sovrapponga ai principi di autorizzazione nella fase di scelta delle molecole impiegabili. A questo riguardo bisogna evitare un'ulteriore diminuzione delle sostanze attive impiegabili nella difesa integrata (sia obbligatoria che volontaria).</p>	Agrofarma
-----------	-------------	---	---	-----------

			<p>Si deve pertanto evitare nel PAN l'anticipazione dell'applicazione dei criteri per identificare le sostanze candidate alla sostituzione prima che queste vengano identificate come tali dal Regolamento CE 1107/2009.</p> <p>Si sottolinea inoltre la necessità di evidenziare maggiormente l'approccio sulle strategie anti-resistenza come peraltro ben caratterizzato al punto 6 e 7 dell' all. III della Direttiva, nonché del decreto di recepimento della stessa. Si propone quindi che questi principi vengano riportati integralmente nel PAN sia per la difesa integrata obbligatoria di base che volontaria.</p>	
1398	sostanziale	<p>Nel contempo, per ridurre l'impatto ambientale delle produzioni agricole, occorre promuovere una graduale riduzione delle quantità di prodotti fitosanitari impiegati attraverso un progressivo incremento dell'impiego di prodotti fitosanitari di origine naturale e a basso impatto.</p>	<p>La revisione dei prodotti fitosanitari (direttiva 91/414/CEE), ha già portato al ritiro dal mercato di quasi il 70% delle sostanze attive. Anche la revisione della direttiva sulla commercializzazione dei prodotti fitosanitari (regolamento 1107/2009) potrebbe causare una ulteriore perdita di sostanze attive dal 9% al 25%. Per tale motivo è indispensabile individuare obiettivi concretamente raggiungibili evitando di fissare ulteriori restrizioni a tavolino che fanno ulteriormente diminuire i mezzi tecnici a disposizione degli agricoltori.</p>	Confagricoltura
1398-1401	sostanziale	<p>Eliminare a base di sostanze attive a basso rischio definite ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (CE)</p>	<p>L'obiettivo non si raggiunge con la riduzione delle quantità, si introduce in concetto che i</p>	Regione Lombardia

		n.1107/2009. Nel contempo, per ridurre l'impatto ambientale delle produzioni agricole, occorre promuovere una graduale riduzione delle quantità di prodotti fitosanitari impiegati attraverso un progressivo incremento dell'impiego di prodotti fitosanitari di origine naturale e a basso impatto.	prodotti di origine naturale siano sempre meno pericolosi e rischiosi. Concetto che non si ritrova nella norma e nella letteratura scientifica, es rame, rotenone.	
1398-1401	Sostanziale	Eliminare la seguente frase: "Nel contempo, per ridurre l'impatto ambientale delle produzioni agricole, occorre promuovere una graduale riduzione delle quantità di prodotti fitosanitari impiegati attraverso un progressivo incremento dell'impiego di prodotti fitosanitari di origine naturale e a basso impatto."	Contenere l'uso degli agrofarmaci a favore di prodotti fitosanitari di origine naturale e a basso impatto, non è direttamente collegato ad un miglioramento delle condizioni della salute umana e dell'ambiente. L'innovazione e la ricerca stanno andando verso altre direzioni. Inoltre occorre tener conto delle perdite dovute a problematiche nella difesa e nel controllo dei patogeni.	Docente universitario
1399/ 1401	sostanziale	Nel contempo, per ridurre l'impatto ambientale delle produzioni agricole, occorre promuovere una graduale riduzione delle quantità di prodotti fitosanitari impiegati attraverso un progressivo incremento dell'impiego di prodotti fitosanitari di origine naturale e a basso impatto.	E' sperimentalmente dimostrato (e accettato come concetto dalla comunità scientifica e dagli addetti ai lavori) che ciò che è naturale non è necessariamente a basso impatto ambientale e soprattutto a basso rischio per la salute dell'uomo o per gli organismi non bersaglio. Esempi famosi sono sostanze come la nicotina e il rotenone. Inoltre la riduzione delle quantità si può ottenere anche con altri metodi, quali per esempio uso tecniche di applicazione più efficienti, maggior competenze, uso di sistemi di supporto alle decisioni, che sono tra l'altro le misure previste da questo stesso piano di azione. Ci pare per cui riduttivo, contraddittorio e sminuente il presente piano d'azione, richiedere il solo ricorso all'incremento di	OPERA Research Centre – Università Cattolica Sacro Cuore

			impiego di prodotti fitosanitari di origine naturale	
1399 -1401	sostanziale	Nel contempo, per ridurre l'impatto ambientale delle produzioni agricole, occorre promuovere una graduale riduzione delle quantità di prodotti fitosanitari impiegati attraverso un progressivo incremento dell'impiego di prodotti fitosanitari di origine naturale e a basso impatto.	Condivisione con Regione Lombardia L'obiettivo non si raggiunge con la riduzione delle quantità; il concetto che i prodotti di origine naturale siano meno pericolosi e rischiosi non è sempre condivisibile e inoltre non si tiene conto che talvolta occorrono più interventi con tali prodotti a causa delle loro caratteristiche intrinseche , a discapito dell'ambiente (compattamento del terreno per i frequenti passaggi, consumo e inquinamento da idrocarburi ecc)	Regione Piemonte
1399/1400	SOST	(A.7.1) occorre promuovere una graduale riduzione delle quantità di prodotti fitosanitari impiegati	1399/1400 Motivazione: anche con le nuove tecnologie UBV (Ultra Basso Volume) che permettono la distribuzione localizzata con dosaggio controllato e senz'acqua. Con detta tecnologia si possono ottenere riduzioni di principio attivo anche del 30-40%, a parità di effetto e senza deriva (vedi documentazione allegata).	AGRICENTER
1399/ 1401	sostanziale	Nel contempo, per ridurre l'impatto ambientale delle produzioni agricole, occorre promuovere una graduale riduzione delle quantità di prodotti fitosanitari impiegati attraverso un progressivo incremento dell'impiego di prodotti fitosanitari di origine naturale e a basso impatto.	E' sperimentalmente dimostrato (e accettato come concetto dalla comunità scientifica e dagli addetti ai lavori) che ciò che è naturale non è necessariamente a basso impatto ambientale e soprattutto a basso rischio per la salute dell'uomo o per gli organismi non bersaglio. Esempi famosi sono sostanze come la nicotina e il rotenone. Inoltre la riduzione delle quantità si può ottenere anche con altri metodi, quali per esempio uso tecniche di applicazione più efficienti, maggior competenze, uso di sistemi di supporto alle decisioni, che sono tra l'altro le misure previste da questo stesso	OPERA Research Centre – Università Cattolica Sacro Cuore

			<p>piano di azione.</p> <p>Ci pare per cui riduttivo, contraddittorio e sminuente il presente piano d'azione, richiedere il solo ricorso all'incremento di impiego di prodotti fitosanitari di origine naturale</p>	
A.7.1 secondo periodo	S	<p>Prioritariamente ci si prefigge, nel corso dei cinque anni di validità del Piano, una riduzione dell'impiego di prodotti fitosanitari a base di sostanze attive individuate come candidate alla sostituzione, secondo quanto riportato ai punti 3.6, 3.7, 3.8 e 4 dell'Allegato II del regolamento 1107/09.</p>	<p>Non è tra gli obiettivi del PAN l'eliminazione di prodotti fitosanitari regolarmente in commercio, senza che vi sia una concreta situazione di rischio.</p>	Confederazione Italiana Agricoltori
1402-1405	sostanziale	<p>Prioritariamente ci si prefigge, nel corso dei cinque anni di validità del Piano, una riduzione, non inferiore al 80% rispetto ai quantitativi utilizzati nell'anno precedente l'entrata in vigore del piano, dell'impiego di prodotti fitosanitari a base di sostanze attive individuate come candidate alla sostituzione, secondo quanto riportato ai punti 3.6, 3.7, 3.8 e 4 dell'Allegato II del regolamento 1107/09.</p> <p>Si prevede, inoltre, la completa sostituzione entro due anni dall'adozione del Piano dei prodotti fitosanitari a base di sostanze attive che rientrano nell'elenco delle sostanze prioritarie pericolose del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219 e s.m.i. e l'obiettivo della massima riduzione possibile dei prodotti fitosanitari pericolosi per l'ambiente acquatico e la loro completa sostituzione entro dicembre 2020 con prodotti fitosanitari meno pericolosi o con misure di prevenzione basate su metodi agro-ecologici (allegato III del decreto</p>	<p>Il Piano deve indicare obiettivi quantitativi concreti e misurabili, in particolare quando l'obiettivo prevede una significativa riduzione o l'eliminazione di prodotti fitosanitari con sostanze attive classificate come pericolose per la salute umana e l'ambiente.</p> <p>Non può essere ritenuto sufficiente l'indicazione generica dell'obiettivo prioritario della riduzione, senza indicare un riferimento quantitativo congruo rispetto ai tempi di validità del piano.</p> <p>In coerenza con quanto previsto nei precedenti paragrafi devono essere ribaditi gli obiettivi di sostituzione dei prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive che possono compromettere ambienti acquatici, l'acqua destinata al consumo umano e contribuire in modo significativo alla perdita</p>	LEGAMBIENTE

		legislativo n. 150/2012), nonché su sistemi di lotta biologica e controllo biologico delle avversità e con prodotti fitosanitari a base di sostanze attive a basso rischio, definite ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (CE) n.1107/2009.	di biodiversità.	
1402 - 1405	sostanziale	paragrafo da spostare nel capitolo della difesa integrata volontaria dopo la riga 1528 Prioritariamente ci si prefigge, nel corso dei cinque anni di validità del Piano, una riduzione dell'impiego di prodotti fitosanitari a base di sostanze attive individuate come candidate alla sostituzione, secondo quanto riportato ai punti 3.6, 3.7, 3.8 e 4 dell'Allegato II del regolamento 1107/09.	E' opportuno riportare questo obiettivo alla sola difesa integrata volontaria in quanto è solo in quel contesto che tali sostanze verranno limitate. Condivisione con Emilia Romagna e altri. E' inutile riportare tanti riferimenti legislativi che appesantiscono il testo.	Regione Piemonte
1402-1405	sostanziale	Prioritariamente ci si prefigge, nel corso dei cinque anni di validità del Piano, una riduzione, non inferiore al 80% rispetto ai quantitativi utilizzati nell'anno precedente l'entrata in vigore del piano , dell'impiego di prodotti fitosanitari a base di sostanze attive individuate come candidate alla sostituzione, secondo quanto riportato ai punti 3.6, 3.7, 3.8 e 4 dell'Allegato II del regolamento 1107/09. Si prevede, inoltre, la completa sostituzione entro due anni dall'adozione del Piano dei prodotti fitosanitari a base di sostanze attive che rientrano nell'elenco delle sostanze prioritarie pericolose del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219 e s.m.i. e l'obiettivo della massima riduzione possibile dei prodotti fitosanitari pericolosi per l'ambiente acquatico e la loro completa sostituzione entro dicembre 2020 con prodotti fitosanitari meno pericolosi o con misure di prevenzione basate su metodi agro-ecologici (allegato III del decreto legislativo n. 150/2012), nonché su sistemi di lotta	Il Piano deve indicare obiettivi quantitativi concreti e misurabili, in particolare quando l'obiettivo prevede una significativa riduzione o l'eliminazione di prodotti fitosanitari con sostanze attive classificate come pericolose per la salute umana e l'ambiente. Non può essere ritenuto sufficiente l'indicazione generica dell'obiettivo prioritario della riduzione, senza indicare un riferimento quantitativo congruo rispetto ai tempi di validità del piano. In coerenza con quanto previsto nei precedenti paragrafi devono essere ribaditi gli obiettivi di sostituzione dei prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive che possono compromettere ambienti acquatici, l'acqua destinata al consumo umano e contribuire in modo significativo alla perdita	FIRAB

		biologica e controllo biologico delle avversità e con prodotti fitosanitari a base di sostanze attive a basso rischio, definite ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (CE) n.1107/2009.	di biodiversità.	
1402-1405	sostanziale	<p>Prioritariamente ci si prefigge, nel corso dei cinque anni di validità del Piano, una riduzione non inferiore al 80% delle vendite, rispetto ai quantitativi del primo anno di entrata in vigore del piano, dell'impiego di prodotti fitosanitari a base di sostanze attive individuate come candidate alla sostituzione, secondo quanto riportato ai punti 3.6, 3.7, 3.8 e 4 dell'Allegato II del regolamento 1107/09.</p> <p>Si prevede, inoltre, la completa sostituzione entro due anni dall'adozione del Piano dei prodotti fitosanitari a base di sostanze attive che rientrano nell'elenco delle sostanze prioritarie pericolose del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219 e s.m.i. e l'obiettivo della massima riduzione possibile dei prodotti fitosanitari pericolosi per l'ambiente acquatico e la loro completa sostituzione entro dicembre 2020.</p>	<p>Il Piano deve indicare obiettivi quantitativi concreti e misurabili, in particolare quando l'obiettivo prevede una significativa riduzione o l'eliminazione di prodotti fitosanitari con sostanze attive classificate come pericolose per la salute umana e l'ambiente.</p> <p>Non può essere ritenuto sufficiente l'indicazione generica dell'obiettivo prioritario della riduzione, senza indicare un riferimento quantitativo congruo rispetto ai tempi di validità del piano.</p> <p>In coerenza con quanto previsto nei precedenti paragrafi devono essere ribaditi gli obiettivi di sostituzione dei prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive che possono compromettere ambienti acquatici, l'acqua destinata al consumo umano e contribuire in modo significativo alla perdita di biodiversità.</p>	FederBio (Federazione Italiana di Agricoltura Biologica e Biodinamica) UPBIO (Unione dei Produttori Biologici e Biodinamici FederBio)
1402	sostanziale	Prioritariamente Nell'ambito della difesa integrata volontaria di cui al successivo punto A.7.3, ci si prefigge, nel corso dei cinque anni di validità del Piano, una riduzione dell'impiego dei prodotti fitosanitari a base di sostanze attive individuate come candidate alla sostituzione	E' opportuno riportare questo obiettivo alla sola difesa integrata volontaria in quanto è solo in quel contesto che tali sostanze verranno limitate.	Regione Emilia-Romagna
1402-1405	sostanziale	Eliminare l'intero capoverso "Prioritariamente ci si prefigge, nel corso dei cinque anni ...etc."	Non si ritiene opportuno inserire questa forte limitazione nel contesto della difesa integrata obbligatoria. La stessa può eventualmente essere prevista per la difesa integrata volontaria.	Regione Siciliana Servizio 5 Fitosanitario Regionale

21	Sostanziale	<p>A.7.1 – secondo capoverso</p> <p>Prioritariamente ci si prefigge, nel corso dei cinque anni di validità del Piano, compatibilmente all’efficacia e alla sostenibilità economica dell’utilizzo di sostanze attive e pratiche di difesa e diserbo alternative, una riduzione dell’impiego di prodotti fitosanitari a base di sostanze attive individuate come candidate alla sostituzione, secondo quanto riportato ai punti 3.6, 3.7, 3.8 e 4 dell’Allegato II del regolamento 1107/09.</p>	<p>Necessità di meglio evidenziare il criterio della sostenibilità economica, spesso messo in secondo piano.</p>	<p>AGENZIA LAORE SARDEGNA</p>
1402-1405	sostanziale	<p>Prioritariamente ci si prefigge, nel corso dei cinque anni di validità del Piano, una riduzione, non inferiore al 80% rispetto ai quantitativi utilizzati nell’anno precedente l’entrata in vigore del piano, dell’impiego di prodotti fitosanitari a base di sostanze attive individuate come candidate alla sostituzione, secondo quanto riportato ai punti 3.6, 3.7, 3.8 e 4 dell’Allegato II del regolamento 1107/09.</p> <p>Si prevede, inoltre, la completa sostituzione entro due anni dall’adozione del Piano dei prodotti fitosanitari a base di sostanze attive che rientrano nell’elenco delle sostanze prioritarie pericolose del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219 e s.m.i. e l’obiettivo della massima riduzione possibile dei prodotti fitosanitari pericolosi per l’ambiente acquatico e la loro completa sostituzione entro dicembre 2020 con prodotti fitosanitari meno pericolosi o con misure di prevenzione basate su metodi agro-ecologici (allegato III del decreto legislativo n. 150/2012), nonché su sistemi di lotta biologica e controllo biologico delle avversità e con</p>	<p>Il Piano deve indicare obiettivi quantitativi concreti e misurabili, in particolare quando l’obiettivo prevede una significativa riduzione o l’eliminazione di prodotti fitosanitari con sostanze attive classificate come pericolose per la salute umana e l’ambiente.</p> <p>Non può essere ritenuto sufficiente l’indicazione generica dell’obiettivo prioritario della riduzione, senza indicare un riferimento quantitativo congruo rispetto ai tempi di validità del piano.</p> <p>In coerenza con quanto previsto nei precedenti paragrafi devono essere ribaditi gli obiettivi di sostituzione dei prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive che possono compromettere ambienti acquatici, l’acqua destinata al consumo umano e contribuire in modo significativo alla perdita di biodiversità.</p>	<p>AIAB</p>

		prodotti fitosanitari a base di sostanze attive a basso rischio, definite ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (CE) n.1107/2009.		
1402-1405	sostanziale	Eliminare la seguente frase: “Prioritariamente ci si prefigge, nel corso dei cinque anni di validità del Piano, una riduzione dell’impiego di prodotti fitosanitari a base di sostanze attive individuate come candidate alla sostituzione, secondo quanto riportato ai punti 3.6, 3.7, 3.8 e 4 dell’Allegato II del regolamento 1107/09.”	Si deve evitare di anticipare l’applicazione dei criteri per identificare le sostanze candidate alla sostituzione prima che queste vengano identificate come tali dal Regolamento CE 1107/2009. Le misure istituite dalla direttiva dovrebbero infatti essere complementari e non incidere sulle misure fissate da altra normativa comunitaria del settore (segue elenco che include il Reg.(CE) 1107/2009) come citato dal 3° punto dell’introduzione della direttiva 128/2009.	Rodolfo Santilocchi - UNIVPM
1402-1405	sostanziale	Prioritariamente ci si prefigge, nel corso dei cinque anni di validità del Piano, una riduzione non inferiore al 80% delle vendite, rispetto ai quantitativi del primo anno di entrata in vigore del piano, dell’impiego di prodotti fitosanitari a base di sostanze attive individuate come candidate alla sostituzione, secondo quanto riportato ai punti 3.6, 3.7, 3.8 e 4 dell’Allegato II del regolamento 1107/09. Si prevede, inoltre, la completa sostituzione entro due anni dall’adozione del Piano dei prodotti fitosanitari a base di sostanze attive che rientrano nell’elenco delle sostanze prioritarie pericolose del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219 e s.m.i. e l’obiettivo della massima riduzione possibile dei prodotti fitosanitari pericolosi per l’ambiente acquatico e la loro completa sostituzione entro	Il Piano deve indicare obiettivi quantitativi concreti e misurabili, in particolare quando l’obiettivo prevede una significativa riduzione o l’eliminazione di prodotti fitosanitari con sostanze attive classificate come pericolose per la salute umana e l’ambiente. Non può essere ritenuto sufficiente l’indicazione generica dell’obiettivo prioritario della riduzione, senza indicare un riferimento quantitativo congruo rispetto ai tempi di validità del piano. In coerenza con quanto previsto nei precedenti paragrafi devono essere ribaditi gli obiettivi di sostituzione dei prodotti	WWF Italia - LIPU – ITALIA NOSTRA - FAI – PRONATURA – TOURING CLUB ITALIANO

		dicembre 2020.	fitosanitari contenenti sostanze attive che possono compromettere ambienti acquatici, l'acqua destinata al consumo umano e contribuire in modo significativo alla perdita di biodiversità.	
Da 1402 a 1405	sostanziale	Prioritariamente ci si prefigge, nel corso dei cinque anni di validità del Piano, una riduzione dell'impiego di prodotti fitosanitari a base di sostanze attive individuate come candidate alla sostituzione, secondo quanto riportato ai punti 3.6, 3.7, 3.8 e 4 dell'Allegato II del regolamento 1107/09.	Non è condivisibile l'enunciazione secondo la quale si prevede una riduzione dell'impiego di prodotti fitosanitari a base di sostanze attive individuate come candidate alla sostituzione, secondo quanto riportato ai punti 3.6, 3.7, 3.8 e 4 dell'Allegato II del regolamento 1107/09. In tal modo si anticiperebbe la fuoriuscita dal mercato di sostanze attive che nel resto degli Stati membri possono continuare ad essere utilizzate finché non incorrono del divieto della Commissione UE creando così un gap concorrenziale con le imprese agricole degli altri paesi europei.	COLDIRETTI
1402-1405		Eliminare Prioritariamente ci si prefigge, nel corso dei cinque anni di validità del Piano, una riduzione dell'impiego di prodotti fitosanitari a base di sostanze attive individuate come candidate alla sostituzione, secondo quanto riportato ai punti 3.6, 3.7, 3.8 e 4 dell'Allegato II del regolamento 1107/09.	Non devono essere presenti limiti all'uso dei PF, spostare eventualmente nella IPM volontaria	Regione Lombardia
1406-1409	sostanziale	La quantificazione di tale obiettivo sarà ulteriormente specificata e Altri obiettivi potranno essere ulteriormente quantificati ed inseriti nel Piano mediante atto integrativo dello stesso non appena saranno definiti gli strumenti attuativi della futura PAC (2014- 2020), le pertinenti misure e le risorse disponibili per il suo perseguimento.	Il Piano deve indicare e quantificare gli obiettivi minimi che intende perseguire. Ulteriori obiettivi potranno essere definiti e quantificati dopo la programmazione delle risorse della futura PAC 2014- 2020, ad integrazione di quanto già stabilito dal Piano. Non è condivisibile rimandare la quantificazione degli obiettivi dopo la	LEGAMBIENTE

			definizione della programmazione PAC 2014-2020, sono gli obiettivi del PAN che devono condizionare l'utilizzo delle risorse della PAC e non il contrario.	
1406-1409	sostanziale	La quantificazione di tale obiettivo sarà ulteriormente specificata e Altri obiettivi potranno essere ulteriormente quantificati ed inseriti nel Piano mediante atto integrativo dello stesso non appena saranno definiti gli strumenti attuativi della futura PAC (2014- 2020), le pertinenti misure e le risorse disponibili per il suo perseguimento.	Il Piano deve indicare e quantificare gli obiettivi minimi che intende perseguire. Il Piano deve porsi un obiettivo quantitativo, facilmente misurabile, in grado di dimostrare il suo impatto sulla riduzione dei pesticidi. In tale senso è doveroso porsi <u>l'obiettivo di portare al 20% la SAU biologica italiana (ora al 9%)</u> . Ulteriori obiettivi potranno essere definiti e quantificati dopo la programmazione delle risorse della futura PAC 2014- 2020, ad integrazione di quanto già stabilito dal Piano. Non è condivisibile rimandare la quantificazione degli obiettivi dopo la definizione della programmazione PAC 2014-2020, sono gli obiettivi del PAN che devono condizionare l'utilizzo delle risorse della PAC e non il contrario.	FIRAB
1406-1409	sostanziale	La quantificazione di tale obiettivo sarà ulteriormente specificata e Altri obiettivi potranno essere ulteriormente quantificati ed inseriti nel Piano mediante atto integrativo dello stesso non appena saranno definiti gli strumenti attuativi della futura PAC (2014- 2020), le pertinenti misure e le risorse disponibili per il suo perseguimento.	Il Piano deve indicare e quantificare gli obiettivi minimi che intende perseguire. Ulteriori obiettivi potranno essere definiti e quantificati dopo la programmazione delle risorse della futura PAC 2014- 2020, ad integrazione di quanto già stabilito dal Piano. Non è condivisibile rimandare la quantificazione degli obiettivi dopo la definizione della programmazione PAC 2014-2020, sono gli obiettivi del PAN che devono condizionare l'utilizzo delle risorse della PAC e non il contrario.	FederBio (Federazione Italiana di Agricoltura Biologica e Biodinamica) UPBIO (Unione dei Produttori Biologici e Biodinamici FederBio)
1406.1409	sostanziale	Eliminare l'intero capoverso "La quantificazione di tale obiettivo...etc"	Non si ritiene congruo né opportuno evidenziare questo aspetto all'interno dell'azione.	Regione Siciliana Servizio 5 Fitosanitario Regionale

1406-1409	sostanziale	La quantificazione di tale obiettivo sarà ulteriormente specificata e Altri obiettivi potranno essere ulteriormente quantificati ed inseriti nel Piano mediante atto integrativo dello stesso non appena saranno definiti gli strumenti attuativi della futura PAC (2014- 2020), le pertinenti misure e le risorse disponibili per il suo perseguimento.	Il Piano deve indicare e quantificare gli obiettivi minimi che intende perseguire. Il Piano deve porsi un obiettivo quantitativo, facilmente misurabile, in grado di dimostrare il suo impatto sulla riduzione dei pesticidi. In tale senso è doveroso porsi <u>l'obiettivo di portare al 20% la SAU biologica italiana (ora al 9%)</u> . Ulteriori obiettivi potranno essere definiti e quantificati dopo la programmazione delle risorse della futura PAC 2014- 2020, ad integrazione di quanto già stabilito dal Piano. Non è condivisibile rimandare la quantificazione degli obiettivi dopo la definizione della programmazione PAC 2014-2020, sono gli obiettivi del PAN che devono condizionare l'utilizzo delle risorse della PAC e non il contrario.	AIAB
1406-1409	sostanziale	La quantificazione di tale obiettivo sarà ulteriormente specificata e Altri obiettivi potranno essere ulteriormente quantificati ed inseriti nel Piano mediante atto integrativo dello stesso non appena saranno definiti gli strumenti attuativi della futura PAC (2014- 2020), le pertinenti misure e le risorse disponibili per il suo perseguimento.	Il Piano deve indicare e quantificare gli obiettivi minimi che intende perseguire. Ulteriori obiettivi potranno essere definiti e quantificati dopo la programmazione delle risorse della futura PAC 2014- 2020, ad integrazione di quanto già stabilito dal Piano. Non è condivisibile rimandare la quantificazione degli obiettivi dopo la definizione della programmazione PAC 2014-2020, sono gli obiettivi del PAN che devono condizionare l'utilizzo delle risorse della PAC e non il contrario.	WWF Italia - LIPU – ITALIA NOSTRA - FAI – PRONATURA – TOURING CLUB ITALIANO
1406-1409	sostanziale	Eliminare La quantificazione di tale obiettivo sarà ulteriormente specificata e inserita nel Piano mediante atto integrativo dello stesso non appena saranno definiti gli strumenti attuativi della futura PAC (2014-2020), le pertinenti misure e le risorse disponibili per il suo	Meglio non esplicitare perché pare che gli obiettivi dipendano unicamente dalle risorse finanziarie della PAC.	Regione Lombardia

		perseguimento.		
A.7.2	S	La data del 1° gennaio 2014, per l'avvio della difesa integrata obbligatoria, rischia di diventare, a seguito dello slittamento dei tempi dell'emanazione del PAN e delle conseguenti disposizioni regionali, un punto critico per l'avvio dell'intero sistema. E' necessario infatti prevedere – a partire dal momento in cui saranno definite e note le specifiche sulle quali avviare le attività di difesa integrata obbligatoria - un periodo utile per avviare e realizzare le necessarie attività di informazione a supporto delle imprese coinvolte		Confederazione Italiana Agricoltori
1410-1414	sostanziale	<p>A.7.2 - La difesa protezione integrata obbligatoria</p> <p>La difesa protezione integrata obbligatoria prevede l'applicazione di tecniche adeguate di prevenzione e monitoraggio delle infestazioni, delle infezioni e delle infestanti, l'utilizzo dei efficaci mezzi biologici di protezione nei confronti controllo dei di patogeni e parassiti, il ricorso a pratiche di coltivazione appropriate e l'uso di prodotti fitosanitari che presentino il minor rischio per la salute umana e l'ambiente, compatibilmente con l'applicazione di misure per limitare la selezione di ceppi resistenti di patogeni e parassiti</p>	<p>Benché lodevole nelle intenzioni, ciò che viene esposto in queste righe necessita di accurate verifiche:</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Il monitoraggio di infestazioni, infezioni ed infestanti è utilissimo per una corretta impostazione delle strategie di intervento, ma specialmente per i patogeni può essere rischioso in quanto in grado di individuare solo le infezioni sintomatiche, trascurando quelle non ancora evidenti con conseguente difficoltà nella definizione delle soglie di intervento. 3. L'uso di prodotti fitosanitari che presentino il minor rischio per la salute umana e per l'ambiente deve essere valutato non solo dal punto di vista dell'impatto sull'uomo e sull'ambiente, ma anche per le ripercussioni che può avere a livello della protezione, in particolare sulla recrudescenza di danni dovuti ad 	Tergeo – Unione Italiana Vini

			alterazioni secondarie che non più contenute possono determinare da un lato perdite di produzione dall'altro il ricorso ad ulteriori interventi fitoiatrici.	
1410-1414	sostanziale	<p>A.7.2 - La difesa protezione integrata obbligatoria</p> <p>La difesa protezione integrata obbligatoria prevede l'applicazione di tecniche adeguate di prevenzione e monitoraggio delle infestazioni, delle infezioni e delle infestanti, l'utilizzo dei efficaci mezzi biologici di protezione nei confronti controllo dei patogeni e parassiti, il ricorso a pratiche di coltivazione appropriate e l'uso di prodotti fitosanitari che presentino il minor rischio per la salute umana e l'ambiente, compatibilmente con l'applicazione di misure per limitare la selezione di ceppi resistenti di patogeni e parassiti</p>	<p>Benché lodevole nelle intenzioni, ciò che viene esposto in queste righe necessita di accurate verifiche:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il monitoraggio di infestazioni, infezioni ed infestanti è utilissimo per una corretta impostazione delle strategie di intervento, ma specialmente per i patogeni può essere rischioso in quanto in grado di individuare solo le infezioni sintomatiche, trascurando quelle non ancora evidenti con conseguente difficoltà nella definizione delle soglie di intervento. 2. L'uso di prodotti fitosanitari che presentino il minor rischio per la salute umana e per l'ambiente deve essere valutato non solo dal punto di vista dell'impatto sull'uomo e sull'ambiente, ma anche per le ripercussioni che può avere a livello della protezione, in particolare sulla recrudescenza di danni dovuti ad alterazioni secondarie che non più contenute possono determinare da un lato perdite di produzione dall'altro il ricorso ad ulteriori interventi fitoiatrici. 	DISAA, Università di Milano
22	Sostanziale	<p>A.7.2 – intero periodo</p> <p>La difesa integrata obbligatoria prevede l'applicazione di tecniche di prevenzione e</p>	L'esposizione proposta sembra indicare una imposizione per l'utilizzo di mezzi biologici, ecc...	AGENZIA LAORE SARDEGNA

		monitoraggio delle infestazioni, delle infezioni e delle infestanti. Promuove altresì , l'utilizzo dei mezzi biologici di controllo dei parassiti, il ricorso a pratiche di coltivazione appropriate e l'uso di prodotti fitosanitari che presentino il minor rischio per la salute umana e l'ambiente.		
1411-1414	sostanziale	Modificare la frase: ”La difesa integrata obbligatoria prevede l'applicazione di tecniche di prevenzione e monitoraggio delle infestazioni, delle infezioni e delle infestanti, l'utilizzo dei mezzi biologici di controllo dei parassiti, il ricorso a pratiche di coltivazione appropriate e l'uso di prodotti fitosanitari che presentino il minor rischio per la salute umana e l'ambiente.” nel modo seguente: ”La difesa integrata obbligatoria prevede l'applicazione di tecniche di prevenzione e monitoraggio delle infestazioni, delle infezioni e delle infestanti, l'utilizzo dei mezzi biologici di controllo dei parassiti, il ricorso a pratiche di coltivazione appropriate.”	La selezione di prodotti registrati rappresenta una restrizione insostenibile alla “baseline” costituita dalla difesa obbligatoria. Inoltre il minor impatto ambientale e rischio dei mezzi di lotta biologica e controllo biologico delle avversità necessita essere valutata in modo scientifico, analogamente a ciò che avviene per i prodotti di sintesi chimica.	Rodolfo Santilocchi - UNIVPM
1411-1414	sostanziale	La difesa integrata obbligatoria prevede l'applicazione di tecniche di prevenzione e monitoraggio delle infestazioni, delle infezioni e delle infestanti, l'utilizzo dei mezzi biologici di controllo dei parassiti, il ricorso a pratiche di coltivazione appropriate e l'uso di prodotti fitosanitari che presentino, quando possibile , il minor rischio per la salute umana e l'ambiente, compatibilmente con l' esigenza di garantire la produzione agricola.	Nell'ambito della difesa integrata obbligatoria occorre prevedere adeguate misure ed indirizzi idonei ad orientare l'agricoltore ad adottare i prodotti meno tossici per la salute umana e l'ambiente mantenendo sempre come prioritario l'obiettivo di difendere le colture da patologie suscettibili di compromettere l'esito della produzione finale ed i requisiti di sicurezza alimentare dei prodotti. I fitofarmaci sono autorizzati a seguito di	COLDIRETTI

			<p>una valutazione completa del rischio e pertanto, se utilizzati come previsto in etichetta non sono pericolosi né per l'uomo né per l'ambiente.</p> <p>Occorre, quindi, un approccio che stabilisca un collegamento diretto tra l'obiettivo generale di riduzione del rischio connesso all'utilizzo dei fitofarmaci e le misure finalizzate a ridurre la dipendenza dal controllo chimico. Una riduzione dell'uso degli fitofarmaci, infatti, non è automaticamente collegato ad un miglioramento delle condizioni della salute umana e dell'ambiente.</p>	
1412 1413 1414	sostanziale	<p>La difesa integrata obbligatoria prevede l'applicazione di tecniche di prevenzione e monitoraggio delle infestazioni, delle infezioni e delle infestanti. l'utilizzo dei mezzi biologici di controllo dei parassiti, il ricorso a pratiche di coltivazione appropriate e l'uso di prodotti fitosanitari che presentino il minor rischio per la salute umana e l'ambiente.</p> <p>Si propone:</p> <p>Promuove altresì:</p> <p>a-l'utilizzo dei mezzi biologici, ove disponibili e applicabili, se consentono un adeguato controllo delle avversità biotiche;</p> <p>b- il ricorso a pratiche agronomiche appropriate;</p> <p>c-l'uso di prodotti fitosanitari che presentino il minor rischio per la salute umana e l'ambiente</p>	Maggiore chiarezza	Regione Piemonte

		consentendo tuttavia l'utilizzo di tutti i prodotti fitosanitari regolarmente registrati.		
1412	sostanziale	La difesa integrata obbligatoria prevede l'applicazione di tecniche di prevenzione e monitoraggio delle infestazioni, delle infezioni e delle infestanti, è la conoscenza sul corretto utilizzo dei mezzi biologici di controllo dei parassiti, il sul ricorso a pratiche di coltivazione appropriate e sul'uso di prodotti fitosanitari che presentino il minor rischio per la salute umana e l'ambiente.	Rendere obbligatorio il ricorso ai mezzi biologici di controllo dei parassiti (confusione/disorientamento sessuale, bacillus, virus della granulosa, ecc.) può risultare di difficile applicazione in determinati areali o situazioni aziendali ove la pressione dei parassiti risulta elevata. Al contrario, tale ricorso risulterebbe maggiormente opportuno nel livello volontario in quanto rappresenterebbe, opportunamente sostenuto con specifiche misure di accompagnamento, un sistema alternativo e/o complementare alla difesa chimica nella prospettiva della riduzione del numero degli interventi.	Regione Emilia-Romagna
A.7.2 riga 3	S	... l'uso di prodotti fitosanitari che presentino il minor rischio per la salute umana e per l'ambiente tra tutti quelli disponibili per lo stesso scopo.	L'aggiunta proposta riprende la formulazione presente nella direttiva allo specifico punto.	Confederazione Italiana Agricoltori
1413	editoriale parassiti, il ricorso a pratiche di coltivazione appropriate e promuovere l'uso di prodotti fitosanitari che	E' quasi una "finezza", ma considerato che la revoca della Direttiva 414/91 e la sostituzione con il Regolamento CE 1107/2009 per l'autorizzazione dei fitofarmaci, alza di fatto gli indici di sicurezza dei prodotti ammessi all'uso, esisterà meno divario fra prodotti diciamo "più pericolosi" e quelli "meno pericolosi".	Assomela e OP associate
1413	editoriale parassiti, il ricorso a pratiche di coltivazione appropriate e promuovere l'uso di prodotti fitosanitari	E' quasi una "finezza", ma considerato che la revoca della Direttiva 414/91 e la sostituzione con il Regolamento CE	1. APOCONERPO soc coop agricola, Bologna 2. APOFRUIT Italia,

		che	1107/2009 per l'autorizzazione dei fitofarmaci, alza di fatto gli indici di sicurezza dei prodotti ammessi all'uso, esisterà meno divario fra prodotti diciamo "più pericolosi" e quelli "meno pericolosi".	<p>Cesena (FC)</p> <p>3. OROGELFRESCO, Cesena (FC)</p> <p>4. EUROPFRUIT, Cesena (FC)</p> <p>5. CICO, Ferrara (FC)</p> <p>6. AFE, Ferrara (FC)</p> <p>7. GRANFRUTTAZANI (Granarolo Faentino – Faenza) (RA)</p> <p>8. COFERASTA Ferrara (FC)</p> <p>9. AGRITEAM Consorzio Cooperativo Servizi, Bologna (BO)</p> <p>0. ASSOPA (Associazione Patate Bologna)</p>
1413-1414	sostanziale	<p>che presentino il minor rischio per la salute umana e l'ambiente</p> <p>sostituire con:</p> <p>con adeguate misure di mitigazione del rischio</p>	<p>Agrofarma ritiene che tali requisiti per l'applicazione dei principi di IPM così come riportati nell'all. III della Direttiva 2009/128/CE, nonché del rispettivo decreto di recepimento, rappresentano il presupposto fondamentale affinché <u>tutte le sostanze attive/prodotti autorizzati possano essere correttamente posizionati ed impiegati dagli operatori professionali su target specifici secondo le Buone Pratiche Agricole.</u></p> <p>Agrofarma sottolinea l'importanza di evitare che la definizione di difesa integrata a livello obbligatorio, ed i conseguenti adempimenti, siano fissati a livelli troppo elevati mettendo in difficoltà la competitività e redditività</p>	Agrofarma

			aziende agricole italiane. Risulta peraltro necessario che le azioni indispensabili per l'implementazione dell'IPM obbligatoria siano alla "portata" di tutti gli agricoltori italiani per garantire un'agricoltura italiana competitiva nei confronti del resto degli Stati membri.	
1414	sostanziale	Inserire alla fine del capoverso, dopo "...ambiente" (Allegato III del d.lvo 150/2012)	L'inserimento si ritiene opportuno per completezza.	Regione Siciliana Servizio 5 Fitosanitario Regionale
1417	sostanziale	della protezione difesa integrata	In ambito scientifico appare più corretto utilizzare il termine 'protezione'	Tergeo – Unione Italiana Vini
1417	sostanziale	della protezione difesa integrata	In ambito scientifico appare più corretto utilizzare il termine 'protezione'	DISAA, Università di Milano
1417 - 1422	Sostanziale	Con lo scopo di definire le azioni e i supporti necessari per l'applicazione della difesa integrata obbligatoria, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.....provvede a: 1) definire le "linee guida nazionali per la difesa integrata obbligatoria";	Il PAN dovrebbe definire almeno in termini generali contenuti e obiettivi di queste Linee Guida, anche per marcare le differenze rispetto alle LGN per la difesa integrata (livello volontario).	SATA S.r.l.
1419	sostanzialeche si avvale del Gruppo Difesa Integrata operante in seno all'Organismo tecnico-scientifico di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 3 febbraio 2011, n. 4 e del Comitato Fitosanitario Nazionale,	Considerato che l'OTS non è stato ancora nominato e la relativa articolazione non necessariamente ricalcherà quella del CPI si ritiene improprio in questa fase far specifico riferimento ad un Gruppo difesa	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
1419	sostanziale, su proposta del Consiglio, che si avvale del Gruppo Difesa Integrata operante in seno dell'Organismo tecnico-scientifico di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 3 febbraio 2011, n. 4 e del Comitato Fitosanitario Nazionale, provvede a:	condivisione con la Prov. Di Trento	Regione Piemonte
251,632, 1419	Sostanziale	Riga 251 e tab 1:sostituire la parola "difesa integrata" con il termine "produzione integrata". Da sostituire il termine anche nella tabella n 1 pag 8 ultimo "campo d'azione"	Riga 251 e tab 1: la legge n 4 del 3 febbraio 2011 non parla direttamente di difesa ma di produzione integrata , comprensiva della	Antonio Mingardo Agricoltore part time in provincia di Rovigo

		<p>Riga 632: sono esonerate dai controlli funzionali...- macchine irroratrici impiegate su prodotti per autoconsumo</p> <p>Rigo 1419: ..sostituire ..che si avvale del Gruppo Difesa Integrata.. con ..che si avvale dei Gruppi Difesa Integrata e Gruppo Tecniche Agronomiche operanti in seno all'organismo Tecnico -scientifico</p>	<p>difesa</p> <p>Riga 632: numerose aziende impiegano per la difesa del proprio orto o vigneto familiare, piccoli atomizzatori trainati o autonomi che vengono impiegati anche per l'irrigazione di soccorso. sottoporli a collaudo funzionale diventa eccessivo. l'esonero deve riguardare solo le attrezzature impiegate per la difesa delle produzioni destinate al proprio consumo.</p> <p>Riga 1419: la legge 4 del 2011 parla di produzione integrata e l'allegato 3 del DL 150 parla in prima battuta di concimazione, rotazione, irrigazione e poi di difesa. Requisiti agronomici da applicare sono alla base della produzione integrata e la difesa deve essere un mezzo di soccorso</p>	
1422 -- 1441	sostanziale	<p>Modificare l'elenco come proposto:</p> <p>1-definire le “linee guida nazionali a livello nazionale i “criteri per la difesa integrata obbligatoria”</p> <p>2-coordinare la predisposizione di strumenti per far conoscere ed applicare correttamente la difesa integrata obbligatoria, le strategie fitosanitarie sostenibili anche attraverso un manuale sulle “Tecniche per una difesa fitosanitaria a basso impatto ambientale e strategie fitosanitarie sostenibili”;</p> <p>3 mantenere aggiornata la banca dati sui prodotti fitosanitari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di cui all'articolo 40, commi 2 e 3, del DPR n. 55/2012;</p> <p>Radunare p.to 6) 8) che diventano 4 e 5</p> <p>5- attivare iniziative per favorire la realizzazione e</p>	<p>il punto 4 diventa 3</p> <p>Riordinare eliminando ripetizioni</p>	Regione Piemonte

		<p>l'applicazione di reti di monitoraggio sullo sviluppo di patogeni e parassiti, da utilizzare a livello regionale;</p> <p>4-definire, in accordo con le Regioni e le Province autonome, nell'ambito delle linee guida dei criteri nazionali per la difesa integrata obbligatoria, i requisiti minimi delle reti di monitoraggio a cui le aziende agricole hanno accesso, nonché l'elenco delle principali avversità</p> <p>5-attivare e/o Promuovere iniziative per favorire la realizzazione e l'applicazione di sistemi di previsione e avvertimento sullo sviluppo delle avversità (fitofagi e patogeni), da utilizzare a livello regionale, con particolare riferimento a:</p> <p>Eliminare Il p.to 2 (che si ripete al punto 7) che diventa il punto <u>6</u> Promuovere la ricerca e lo scambio di informazioni ed esperienze nel campo della difesa integrata e delle strategie fitosanitarie sostenibili, individuando strumenti finanziari di supporto alle Strutture impegnate nell'applicazione del presente Piano d'Azione.</p>	<p>Ripetizione e quindi eliminazione di uno dei punti</p> <p>Condivisione Prov. TN</p>	
1422	sostanziale	<p>3. Definire le 'linee guida nazionali per la difesa protezione integrata obbligatoria' specificare quale organo si occuperà di tale definizione</p>	<p>Le linee guida nazionali sono da tempo messe a punto dal 'Gruppo di Difesa integrata': si continuerà così o verrà costituito un gruppo specifico al Ministero? E da chi sarà composto?</p>	Tergeo – Unione Italiana Vini
1422	sostanziale	<p>4. Definire le 'linee guida nazionali per la difesa protezione integrata obbligatoria' specificare quale organo si occuperà di tale definizione</p>	<p>Le linee guida nazionali sono da tempo messe a punto dal 'Gruppo di Difesa integrata': si continuerà così o verrà costituito un gruppo specifico al Ministero? E da chi sarà composto?</p>	DISAA, Università di Milano
1422	sostanziale	<p>Definire le linee guida nazionali per un disciplinare</p>	<p>In merito alla difesa integrata obbligatoria si ritiene che uno strumento più efficace delle</p>	COLDIRETTI

		unico nazionale per la difesa integrata obbligatoria”;	linee guida sia l’adozione da parte Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali di un disciplinare unico nazionale consultabile on-line ammettendo la possibilità per le Regioni di comunicare eventuali deroghe a norme specifiche sulla base di particolari esigenze agronomiche dovute ai diversi ambiti territoriali di coltivazione. Si ritiene, infatti, che le linee guida non siano uno strumento efficace per la realizzazione di un elevato livello di conformità tra i diversi disciplinari regionali. Si sottolinea, inoltre, la necessità che il disciplinare unico nazionale per la difesa obbligatoria sia elaborato tenendo conto dei criteri stabiliti dagli altri Stati membri in modo tale da poter stabilire, poi, un livello superiore di difesa integrata volontaria che sia effettivamente praticabile dalle imprese agricole e che non ponga l’agricoltura italiana in una situazione di svantaggio concorrenziale.	
1422	sostanziale	Eliminare definire le “linee guida nazionali per la difesa integrata obbligatoria	I principi sono compresi nel manuale previsto a riga 1427, attenzione massima a definire manuali che potrebbero interferire con i principi di condizionalità	Regione Lombardia
1423/ 1424	editoriale	1) promuovere la ricerca e lo scambio di informazioni ed esperienze nel campo della difesa integrata e più in generale delle strategie fitosanitarie sostenibili;	la difesa integrata è una delle strategie fitosanitarie sostenibili	OPERA Research Centre – Università Cattolica Sacro Cuore
1423	sostanziale	nel campo della protezione difesa	In ambito scientifico appare più corretto	Tergeo – Unione Italiana Vini

			utilizzare il termine 'protezione'	
1423-1424	sostanziale	Eliminare il punto 3 "Promuovere la ricerca e lo scambio di informazioni ed esperienze nel campo della difesa integrata e delle strategie fitosanitarie sostenibili"	Lo stesso concetto è espresso in maniera più completa al punto 7	Regione Siciliana Servizio 5 Fitosanitario Regionale
1423	sostanziale	nel campo della protezione -difesa	In ambito scientifico appare più corretto utilizzare il termine 'protezione'	DISAA, Università di Milano
1423/ 1424	editoriale	2) promuovere la ricerca e lo scambio di informazioni ed esperienze nel campo della difesa integrata e più in generale delle strategie fitosanitarie sostenibili;	la difesa integrata è una delle strategie fitosanitarie sostenibili	OPERA Research Centre – Università Cattolica Sacro Cuore
1424	sostanziale	...delle strategie fitosanitarie sostenibili, individuando strumenti finanziari di supporto alle Strutture impegnate nell'applicazione della presente direttiva.	Solamente con il supporto di adeguati strumenti finanziari sarà possibile la realizzazione di tale attività ed il rafforzamento dell'attività di coordinamento nazionale.	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
1425	Sostanziale	ed applicare correttamente la protezione -difesa	In ambito scientifico appare più corretto utilizzare il termine 'protezione'	Tergeo – Unione Italiana Vini
1425	Sostanziale	ed applicare correttamente la protezione -difesa	In ambito scientifico appare più corretto utilizzare il termine 'protezione'	DISAA, Università di Milano
1427/ 1428	editoriale	coordinare la predisposizione di strumenti per far conoscere ed applicare correttamente la difesa integrata obbligatoria, le strategie fitosanitarie sostenibili e la predisposizione di un manuale sulle " <i>Tecniche per una difesa fitosanitaria a basso impatto ambientale e strategie fitosanitarie sostenibili</i> ";	le strategie fitosanitarie sostenibile includono le tecniche per una difesa fitosanitaria a basso apporto	OPERA Research Centre – Università Cattolica Sacro Cuore
1427	Sostanziale	<i>Tecniche per una protezione difesa fitosanitaria</i>	In ambito scientifico appare più corretto utilizzare il termine 'protezione'	Tergeo – Unione Italiana Vini
1427	Sostanziale	<i>Tecniche per una protezione difesa fitosanitaria</i>	In ambito scientifico appare più corretto utilizzare il termine 'protezione'	DISAA, Università di Milano
1427/ 1428	editoriale	coordinare la predisposizione di strumenti per far conoscere ed applicare correttamente la difesa integrata obbligatoria, le strategie fitosanitarie sostenibili e la predisposizione di un manuale sulle " <i>Tecniche per una difesa fitosanitaria a basso impatto ambientale e</i>	le strategie fitosanitarie sostenibile includono le tecniche per una difesa fitosanitaria a basso apporto	OPERA Research Centre – Università Cattolica Sacro Cuore

		<i>strategie fitosanitarie sostenibili”;</i>		
1428-1433	Editoriale	E linee guida sull’apicoltura	Inserirlo nei compiti dei ministeri per definire azioni e supporti necessari all’applicazione della difesa integrata ed alla difesa a basso apporto di prodotti fitosanitari	Aspromiele - Piemonte
1430	editoriale	4) mantenere aggiornata la banca dati sui prodotti del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, di cui all’art. 19 del DPR 55/2012		Compag – Federazione Nazionale Commercianti per l’Agricoltura
1433-1435	Sostanziale	definire, in accordo con le Regioni e le Province autonome, nell’ambito delle linee guida per la protezione—difesa integrata obbligatoria, i requisiti minimi in termini di estensione, cadenza dei rilievi e gestione delle parcelle , delle reti di monitoraggio a cui le aziende agricole hanno accesso, nonché l’elenco delle principali avversità e le modalità di elaborazione dei risultati ottenuti	L’organizzazione delle reti di monitoraggio è un impegno notevole anche in termini di impostazione teorica: affinché i dati raccolti siano significativi, occorre innanzitutto definire con precisione l’ampiezza della zona da adibire a tale attività. Se l’ampiezza della zona oggetto di monitoraggio non è adeguata le indicazioni ricavate dall’indagine non sono significative e poiché la prima comparsa di infezioni/infestazioni è sovente casuale, bisogna avere una ragionevole certezza di cogliere l’effetto di tale casualità. Analogamente i dati devono essere raccolti in zone non sottoposte ad alcun trattamento nei confronti del patogeno/parassita indagato. Inoltre sarebbe opportuno pensare ad utilizzare il monitoraggio non solo allo scopo di mettere a punto una strategia ma anche per raccogliere informazioni sull’andamento di malattie/infestazioni nel corso della stagione. Dati quantitativi sull’evoluzione di epidemie/infestazioni sono infatti molto carenti e colmare tale carenza è prerequisite indispensabile per una corretta impostazione di strategie razionali di protezione.	Tergeo – Unione Italiana Vini
1433-1435	Sostanziale	definire, in accordo con le Regioni e le Province	L’organizzazione delle reti di monitoraggio	DISAA, Università di Milano

		<p>autonome, nell'ambito delle linee guida per la protezione difesa integrata obbligatoria, i requisiti minimi in termini di estensione, cadenza dei rilievi e gestione delle parcelle, delle reti di monitoraggio a cui le aziende agricole hanno accesso, nonché l'elenco delle principali avversità e le modalità di elaborazione dei risultati ottenuti</p>	<p>è un impegno notevole anche in termini di impostazione teorica: affinché i dati raccolti siano significativi, occorre innanzitutto definire con precisione l'ampiezza della zona da adibire a tale attività. Se l'ampiezza della zona oggetto di monitoraggio non è adeguata le indicazioni ricavate dall'indagine non sono significative e poiché la prima comparsa di infezioni/infestazioni è sovente casuale, bisogna avere una ragionevole certezza di cogliere l'effetto di tale casualità. Analogamente i dati devono essere raccolti in zone non sottoposte ad alcun trattamento nei confronti del patogeno/parassita indagato. Inoltre sarebbe opportuno pensare ad utilizzare il monitoraggio non solo allo scopo di mettere a punto una strategia ma anche per raccogliere informazioni sull'andamento di malattie/infestazioni nel corso della stagione. Dati quantitativi sull'evoluzione di epidemie/infestazioni sono infatti molto carenti e colmare tale carenza è prerequisite indispensabile per una corretta impostazione di strategie razionali di protezione.</p>	
1433	sostanziale	<p>definire, in accordo con le Regioni e le Province autonome, nell'ambito delle linee guida per la del disciplinare unico nazionale per la difesa integrata obbligatoria, i requisiti minimi delle reti di monitoraggio a cui le aziende agricole hanno accesso, nonché l'elenco delle principali avversità. Le Regioni comunicano al MIPAAF eventuali deroghe al disciplinare unico nazionale giustificate dalla diversità contesto territoriale e climatico. Le deroghe devono essere approvate dal MIPAAF.</p>	V. la motivazione riportata alla riga 1422	COLDIRETTI

1435	sostanziale	Inserire dopo avversità: eventuali piani d'area e per coltura	Previsto dalla 128/09	Regione Lombardia
1436	sostanziale	nella protezione -difesa integrata,	In ambito scientifico appare più corretto utilizzare il termine 'protezione'	Tergeo – Unione Italiana Vini
1436	sostanziale	nella protezione -difesa integrata,	In ambito scientifico appare più corretto utilizzare il termine 'protezione'	DISAA, Università di Milano
1436-1438	sostanziale	Eliminare promuovere e rafforzare la ricerca e lo scambio di informazioni ed esperienze nella difesa integrata, anche attraverso le esistenti reti di ricerca e le specifiche piattaforme informatiche nazionali del settore;	Ripetizione di quanto riportato al punto 2 riga 1423	Regione Lombardia
1438	sostanziale	Dopo le parole “nazionali del settore” aggiungere le parole “ e avvalendosi degli istituti competenti in materia appartenenti agli Enti Pubblici di Ricerca ”	Si tratta di riconoscere alle strutture di ricerca degli EPR anche una efficace capacità di networking	CNR
1439-1449		<p>1) attivare iniziative per favorire la realizzazione e l'applicazione di sistemi di previsione e avvertimento sullo sviluppo delle avversità (fitofagi e patogeni), da utilizzare a livello regionale, con particolare riferimento a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • standardizzazione informatica dei modelli previsionali esistenti ed attualmente in uso in alcune Regioni (piattaforma informatica con unico software in grado di elaborare, per i diversi territori, i modelli previsionali disponibili con i dati meteorologici messi a disposizione dalle reti meteorologiche regionali); • validazione dei diversi modelli nei diversi territori; • messa a disposizione delle Regioni e delle Province autonome, di software e di una piattaforma informatica, che consenta agli stessi 	Prima di procedere alla realizzazione ed applicazione di sistemi di previsione e avvertimento sullo sviluppo delle avversità, sarebbe auspicabile la costituzione di un gruppo di studio sulla modellizzazione nel campo della difesa. Esistono attualmente molti strumenti che vengono definiti modelli ma che in realtà tali non sono ed il cui uso può essere fuorviante. E' quindi necessario inquadrare in modo scientifico la problematica e attuare sperimentazioni su larga scala utilizzando metodologie di indagine condivise. Va sottolineato che l'uso dei modelli contrariamente a quanto si ritiene richiede non tanto e non solo l'inserimento di dati in una piattaforma informatica nei software disponibili, quanto un controllo capillare sui dati meteorologici inseriti, il riscontro del campo ed un'interpretazione dell'output supportato da una conoscenza	Tergeo – Unione Italiana Vini

		Enti di elaborare informazioni utilizzabili per ciascun territorio.	della zona nella quale si opera. Da quanto si legge sembra che solo i modelli previsionali disponibili sulla piattaforma informatica possano essere utilizzati, il che escluderebbe la sperimentazione di modelli ancora in via di elaborazione e l'affidarsi a strumenti già sperimentati in alcune zone, ma diversi da quelli resi disponibili dal Ministero. Poiché i modelli previsionali necessitano di dati meteorologici attendibili, occorre conoscere l'effettiva estensione e operatività della rete meteorologica in ogni regione. Da ultimo chi gestisce a livello operativo la validazione dei dati meteorologici, il calcolo dei modelli, l'interpretazione dei dati ed infine la formulazione della strategia di intervento?	
1439	sostanziale	Eliminare “attivare iniziative per favorire la realizzazione” sostituire con “realizzare iniziative per favorire”	Si ritiene che la formula proposta definisca meglio i compiti del Ministero	Regione Siciliana Servizio 5 Fitosanitario Regionale
1439-1449		<p>2) attivare iniziative per favorire la realizzazione e l'applicazione di sistemi di previsione e avvertimento sullo sviluppo delle avversità (fitofagi e patogeni), da utilizzare a livello regionale, con particolare riferimento a:</p> <ul style="list-style-type: none"> standardizzazione informatica dei modelli previsionali esistenti ed attualmente in uso in alcune Regioni (piattaforma informatica con unico software in grado di elaborare, per i diversi territori, i modelli previsionali disponibili con i dati meteorologici messi a disposizione dalle reti meteorologiche regionali); validazione dei diversi modelli nei diversi territori; 	Prima di procedere alla realizzazione ed applicazione di sistemi di previsione e avvertimento sullo sviluppo delle avversità, sarebbe auspicabile la costituzione di un gruppo di studio sulla modellizzazione nel campo della difesa. Esistono attualmente molti strumenti che vengono definiti modelli ma che in realtà tali non sono ed il cui uso può essere fuorviante. E' quindi necessario inquadrare in modo scientifico la problematica e attuare sperimentazioni su larga scala utilizzando metodologie di indagine condivise. Va sottolineato che l'uso dei modelli contrariamente a quanto si ritiene richiede non tanto e non solo	DISAA, Università di Milano

		<ul style="list-style-type: none"> • messa a disposizione delle Regioni e delle Province autonome, di software e di una piattaforma informatica, che consenta agli stessi Enti di elaborare informazioni utilizzabili per ciascuno territorio. 	<p>l'inserimento di dati in una piattaforma informatica nei software disponibili, quanto un controllo capillare sui dati meteorologici inseriti, il riscontro del campo ed un'interpretazione dell'output supportato da una conoscenza della zona nella quale si opera. Da quanto si legge sembra che solo i modelli previsionali disponibili sulla piattaforma informatica possano essere utilizzati, il che escluderebbe la sperimentazione di modelli ancora in via di elaborazione e l'affidarsi a strumenti già sperimentati in alcune zone, ma diversi da quelli resi disponibili dal Ministero. Poiché i modelli previsionali necessitano di dati meteorologici attendibili, occorre conoscere l'effettiva estensione e operatività della rete meteorologica in ogni regione. Da ultimo chi gestisce a livello operativo la validazione dei dati meteorologici, il calcolo dei modelli, l'interpretazione dei dati ed infine la formulazione della strategia di intervento?</p>	
1439	sostanziale	<p>Eliminare: attivare iniziative per favorire la realizzazione, sostituire con realizzare iniziative per favorire</p>	<p>Non inserire come ipotesi ma come compito da eseguire</p>	Regione Lombardia
1447 - 1449	sostanziale	<ul style="list-style-type: none"> ○ messa a disposizione delle Regioni e delle Province autonome, di software aperti e di una piattaforma informatica, che consenta agli stessi Enti di elaborare informazioni utilizzabili per ciascun territorio. 	<p>Le Regioni devono poter disporre delle equazioni e delle parametrizzazioni relative ai modelli al fine di poter adattare i modelli alle proprie realtà territoriali e proporre eventuali adattamenti e calibrazioni derivanti da validazioni locali.</p>	Regione Piemonte
1450	sostanziale	<p>Aggiungere il seguente punto: 9) definire, in accordo con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nell'ambito delle linee guida per la riduzione del rischio per la biodiversità causato dall'uso dei</p>	<p>Una delle finalità dichiarate del Piano è la riduzione del rischio per la biodiversità derivante dall'uso dei pesticidi. I dati relativi all'impatto sulla biodiversità determinato dalle diverse pratiche agricole che</p>	FIRAB

		<p>prodotti fitosanitari, i requisiti minimi delle reti di monitoraggio dell'impatto su specie ed habitat, nonché l'elenco degli indicatori selezionati tra i diversi gruppi tassonomici da utilizzare a livello regionale.</p>	<p>comportano l'uso di prodotti fitosaninanti sono ad oggi molto scarsi, comunque insufficienti per valutare l'entità delle pressioni e minacce su singole o gruppi di specie o sugli habitat. Per definire al meglio le strategie fitosanitarie sostenibili si ritiene pertanto necessario prevedere l'attivazione di reti di monitoraggio dedicate alla specifica raccolta di dati utili per valutare le pressioni e le minacce alla biodiversità identificando nei diversi gruppi tassonomici le specie più utili da utilizzare come indicatori nelle diverse regioni.</p> <p>Questa specifica attività di monitoraggio degli impatti sulla biodiversità derivanti dall'uso dei pesticidi potrà contribuire al monitoraggio dei siti Natura 2000 richiesto dall'Unione Europea con l'art.17 della Direttiva Habitat 42/93/CEE e dall'art.12 della Direttiva "Uccelli" 2009/147/CEE – ex 79/409/CEE e all'aggiornamento delle linee guida per la riduzione del rischio per la biodiversità previste dal paragrafo A.5.7.1 del Piano.</p>	
1450	sostanziale	<p>Aggiungere il seguente punto: 9) definire, in accordo con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nell'ambito delle linee guida per la riduzione del rischio per la biodiversità causato dall'uso dei prodotti fitosanitari, i requisiti minimi delle reti di monitoraggio dell'impatto su specie ed habitat, nonché l'elenco degli indicatori selezionati tra i diversi gruppi tassonomici da utilizzare a livello regionale.</p>	<p>Una delle finalità dichiarate del Piano è la riduzione del rischio per la biodiversità derivante dall'uso dei pesticidi. I dati relativi all'impatto sulla biodiversità determinato dalle diverse pratiche agricole che comportano l'uso di prodotti fitosaninanti sono ad oggi molto scarsi, comunque insufficienti per valutare l'entità delle pressioni e minacce su singole o gruppi di specie o sugli habitat. Per definire al meglio le strategie fitosanitarie sostenibili si ritiene pertanto necessario prevedere l'attivazione di reti di monitoraggio dedicate alla specifica</p>	<p>FederBio (Federazione Italiana di Agricoltura Biologica e Biodinamica) UPBIO (Unione dei Produttori Biologici e Biodinamici FederBio)</p>

			<p>raccolta di dati utili per valutare le pressioni e le minacce alla biodiversità identificando nei diversi gruppi tassonomici le specie più utili da utilizzare come indicatori nelle diverse regioni.</p> <p>Questa specifica attività di monitoraggio degli impatti sulla biodiversità derivanti dall'uso dei pesticidi potrà contribuire al monitoraggio dei siti Natura 2000 richiesto dall'Unione Europea con l'art.17 della Direttiva Habitat 42/93/CEE e dall'art.12 della Direttiva "Uccelli" 2009/147/CEE – ex 79/409/CEE e all'aggiornamento delle linee guida per la riduzione del rischio per la biodiversità previste dal paragrafo A.5.7.1 del Piano.</p>	
1450	sostanziale	<p>Aggiungere il seguente punto: 9) definire, in accordo con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nell'ambito delle linee guida per la riduzione del rischio per la biodiversità causato dall'uso dei prodotti fitosanitari, i requisiti minimi delle reti di monitoraggio dell'impatto su specie ed habitat, nonché l'elenco degli indicatori selezionati tra i diversi gruppi tassonomici da utilizzare a livello regionale.</p>	<p>Una delle finalità dichiarate del Piano è la riduzione del rischio per la biodiversità derivante dall'uso dei pesticidi. I dati relativi all'impatto sulla biodiversità determinato dalle diverse pratiche agricole che comportano l'uso di prodotti fitosanitari sono ad oggi molto scarsi, comunque insufficienti per valutare l'entità delle pressioni e minacce su singole o gruppi di specie o sugli habitat. Per definire al meglio le strategie fitosanitarie sostenibili si ritiene pertanto necessario prevedere l'attivazione di reti di monitoraggio dedicate alla specifica raccolta di dati utili per valutare le pressioni e le minacce alla biodiversità identificando nei diversi gruppi tassonomici le specie più utili da utilizzare come indicatori nelle diverse regioni.</p> <p>Questa specifica attività di monitoraggio degli impatti sulla biodiversità derivanti dall'uso dei pesticidi potrà contribuire al</p>	AIAB

			<p>monitoraggio dei siti Natura 2000 richiesto dall'Unione Europea con l'art.17 della Direttiva Habitat 42/93/CEE e dall'art.12 della Direttiva "Uccelli" 2009/147/CEE – ex 79/409/CEE e all'aggiornamento delle linee guida per la riduzione del rischio per la biodiversità previste dal paragrafo A.5.7.1 del Piano.</p>	
1450	sostanziale	<p>Aggiungere il seguente punto: 9) definire, in accordo con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nell'ambito delle linee guida per la riduzione del rischio per la biodiversità causato dall'uso dei prodotti fitosanitari, i requisiti minimi delle reti di monitoraggio dell'impatto su specie ed habitat, nonché l'elenco degli indicatori selezionati tra i diversi gruppi tassonomici da utilizzare a livello regionale.</p>	<p>Una delle finalità dichiarate del Piano è la riduzione del rischio per la biodiversità derivante dall'uso dei pesticidi. I dati relativi all'impatto sulla biodiversità determinato dalle diverse pratiche agricole che comportano l'uso di prodotti fitosaninanti sono ad oggi molto scarsi, comunque insufficienti per valutare l'entità delle pressioni e minacce su singole o gruppi di specie o sugli habitat. Per definire al meglio le strategie fitosanitarie sostenibili si ritiene pertanto necessario prevedere l'attivazione di reti di monitoraggio dedicate alla specifica raccolta di dati utili per valutare le pressioni e le minacce alla biodiversità identificando nei diversi gruppi tassonomici le specie più utili da utilizzare come indicatori nelle diverse regioni.</p> <p>Questa specifica attività di monitoraggio degli impatti sulla biodiversità derivanti dall'uso dei pesticidi potrà contribuire al monitoraggio dei siti Natura 2000 richiesto dall'Unione Europea con l'art.17 della Direttiva Habitat 42/93/CEE e dall'art.12 della Direttiva "Uccelli" 2009/147/CEE – ex 79/409/CEE e all'aggiornamento delle linee guida per la riduzione del rischio per la biodiversità previste dal paragrafo A.5.7.1 del Piano.</p>	<p>WWF Italia - LIPU – ITALIA NOSTRA - FAI – PRONATURA – TOURING CLUB ITALIANO</p>

1450	Sostanziale	9. attivare iniziative per favorire la messa a disposizione degli utilizzatori professionali di servizi di consulenza sulla difesa integrata.	E' una diretta conseguenza delle proposte avanzate nel presente documento, in particolar modo dell'introduzione dei servizi di consulenza sulla difesa integrata.	Consiglio dell'Ordine Nazionale dei dottori Agronomi e dei dottori Forestali (CONAF)
1450	Sostanziale	9. attivare iniziative per favorire la messa a disposizione degli utilizzatori professionali di servizi di consulenza sulla difesa integrata.	E' una diretta conseguenza delle proposte avanzate nel presente documento, in particolar modo dell'introduzione dei servizi di consulenza sulla difesa integrata.	Consiglio dell'Ordine Nazionale dei dottori Agronomi e dei dottori Forestali (CONAF)
1451	Sostanziale	In merito a quanto detto precedentemente, instaurare a livello regionale, reti di monitoraggio apistico mirato e le aree di tutela per il comparto apistico	Istituire a livello regionale una rete di monitoraggio apistico efficace per individuare le problematiche possibili e trovare soluzioni concrete e attuabili per perseguire l'obiettivo della sostenibilità ambientale prevista dal piano	Aspromiele - Piemonte
1452	sost	Le Regioni e le Province autonome, <i>anche in collaborazione con le associazioni di categoria</i> , provvedono a...	Il monitoraggio è sicuramente più efficace se realizzato da chi sta in campo	Astolfo Zoina
1452	SOST	Le Regioni e le Province autonome, <i>anche in collaborazione con associazioni di categoria</i> , provvedono a...	Il monitoraggio può essere effettuato con maggiore dettaglio e tempestività da chi vive tutti i giorni in campo	AGRONOMI TERRAORTI
1452	sost	... con l'eventuale collaborazione dei consulenti o di associazioni di categoria, provvedono..	Il monitoraggio può essere effettuato con maggiore dettaglio e tempestività da chi vive tutti i giorni in campo	A.N.Te.S.I.A.
1452	sostanziale	Le Regioni e le Province Autonome provvedono direttamente o delegano, in parte o totalmente, a enti o organizzazioni private a:	Così in certe Regioni e Province autonome si evitano di stravolgere i sistemi di consulenza già esistenti.	Centro di Consulenza per la frutticoltura dell'Alto Adige- Suedtiroler Beratungsring
1452	sost	Le Regioni e le Province autonome, <i>anche in collaborazione con associazioni di categoria</i> , provvedono a...	Il monitoraggio può essere effettuato con maggiore dettaglio e tempestività da chi vive tutti i giorni in campo	Unimpresa – Federazione Nazionale Agricoltura
1452	sostanziale	Le Regioni e le Province Autonome provvedono direttamente o possono delegare in parte a enti o organizzazioni private a:	In alcune Regioni e Province autonome esistono già strutture di consulenza private di cui può avvalersi l'amministrazione pubblica per perseguire gli obiettivi.	Provincia Autonoma di Bolzano – Ufficio frutticoltura

1452	sostanziale	Le Regioni e le Province Autonome provvedono direttamente o possono delegare in parte a enti o organizzazioni private a:	In alcune Regioni e Province autonome esistono già da molti anni organizzazioni di consulenza private delle quali si avvale l'amministrazione pubblica.	Provincia Autonoma di Bolzano – Ufficio fruttivitecoltura
1452	Sostanziale	... con l'eventuale collaborazione dei consulenti o di associazioni di categoria, provvedono..	Il monitoraggio può essere effettuato con maggiore dettaglio e tempestività da chi vive tutti i giorni in campo	A.N.Te.S.I.A.
1453/ 1454	sostanziale	1. attuare e promuovere la difesa integrata e a definire gli interventi previsti dal Piano anche attraverso l'adozione di eventuali "Piani d'Azione Regionali" .	Come da decreto il piano d'azione deve essere nazionale e armonizzato. Le regioni devono definire gli interventi previsti dal piano per promuovere la difesa integrata tenendo presente le specificità locali Si ricorda che la difesa integrata è uno degli articoli della direttiva e non il piano nazionale stesso.	OPERA Research Centre – Università Cattolica Sacro Cuore
1453 1454	Sostanz	Si continua a parlare di difesa integrata e non di transizione al biologico	Per lasciare le cose come sono ora, non serviva una nuova legge	WWF AltaMarca
1453 1454	sostanziale	2. attuare e promuovere la difesa integrata e a definire gli interventi previsti dal Piano anche attraverso l'adozione di eventuali "Piani d'Azione Regionali" .	Non sono le Regioni ad "attuare" la difesa integrata; i PAR sono invece lo specifico strumento da mettere in atto.	Regione Piemonte
1453	Sostanziale	promuovere la protezione difesa integrata	In ambito scientifico appare più corretto utilizzare il termine 'protezione'	Tergeo – Unione Italiana Vini
1453	sostanziale	Attuare e promuovere la difesa integrata e biologica e a definire gli interventi previsti ...	Integrazione coerente con la precedente proposta alla riga 1636	Regione Emilia-Romagna
1453	sostanziale	Eliminare "attuare e"	Le Regioni e Province autonome non devono attuare ma creare le condizioni e fornire i servizi affinché gli operatori agricoli adottino la D.I.	Regione Siciliana Servizio 5 Fitosanitario Regionale
1453	Sostanziale	promuovere la protezione difesa integrata	In ambito scientifico appare più corretto	DISAA, Università di Milano

			utilizzare il termine 'protezione'	
1453/ 1454	sostanziale	3. attuare e promuovere la difesa integrata e a definire gli interventi previsti dal Piano anche attraverso l'adozione di eventuali "Piani d'Azione Regionali" .	Come da decreto il piano d'azione deve essere nazionale e armonizzato. Le regioni devono definire gli interventi previsti dal piano per promuovere la difesa integrata tenendo presente le specificità locali Si ricorda che la difesa integrata è uno degli articoli della direttiva e non il piano nazionale stesso.	OPERA Research Centre – Università Cattolica Sacro Cuore
1453	sostanziale	Eliminare: attuare e promuovere la difesa integrata e a		Regione Lombardia
1454	sostanziale	Aggiungere dopo regionali, che possono comprendere piani d'area e per coltura	Previsto dalla 128/09	Regione Lombardia
1455 1484	Sostanz	È un grosso impegno economico e finanziario della regione, definire dove prenderà le risorse	Senza risorse non si farà nulla, ricordare che è sempre presente il principio chi inquina paga e i pesticidi tossico nocivi producono enormi costi esterni ai fattori ambientali ed alla salute dei cittadini.	WWF AltaMarca
1455 1456	sostanziale	4. attivare e/o potenziare servizi d'informazione e comunicazione per favorire la diffusione e l'applicazione della difesa integrata da parte delle aziende. sul territorio. In particolare assicurano la predisposizione e/o diffusione di materiale informativo per le aziende agricole sulle tecniche per un uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, nonché sugli obblighi definiti dal Piano;	La regione non può arrivare direttamente alle aziende agricole se non attraverso i tecnici operanti sul territorio	Regione Piemonte
1456	Sostanziale	l'applicazione della protezione difesa integrata	In ambito scientifico appare più corretto utilizzare il termine 'protezione'	Tergeo – Unione Italiana Vini
1456	sostanziale	l'applicazione della difesa integrata e biologica da	Integrazione coerente con la precedente	Regione Emilia-Romagna

		parte delle aziende.	proposta alla riga 1636	
1456-1457	sostanziale	Elimina “aziende” e sostituisci con “ utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari ”	Gli obblighi previsti dalla direttiva e dal d.lvo 150 non riguardano soltanto le aziende agricole ma tutti gli utilizzatori professionali, anche chi opera in ambito extragricolo	Regione Siciliana Servizio 5 Fitosanitario Regionale
1456	Sostanziale	l’applicazione della protezione difesa integrata	In ambito scientifico appare più corretto utilizzare il termine ‘protezione’	DISAA, Università di Milano
1458	Sostanziale	un uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, compresi i metodi di monitoraggio e le soglie di tolleranza per fitofago/coltura , nonché sugli obblighi definiti dal Piano....	Con tale aggiunta si propone dare maggiore concretezza alle disposizioni del Piano per garantirne l’applicabilità	Regione del Veneto
A.7.2.2 punto 3	S	La predisposizione di una rete di monitoraggio sullo sviluppo delle avversità, a cui le aziende agricole abbiano accesso (annoverato tra le azioni previste per la difesa integrata obbligatoria) dovrebbe essere un obbligo prioritario per le Regioni. Qualora, eccezionalmente, una Regione non fosse ancora in grado di assolvere tale obbligo, dovrebbe, a suo carico, supplire a tale servizio con uno speciale programma di consulenza alle aziende. E’ necessario chiarire che tale speciale programma di consulenza non dovrà essere oneroso per le aziende destinatarie, e che rappresenta una misura supplementare rispetto al servizio di consulenza su altri aspetti della conduzione aziendale, finanziato dalla specifica misura dello sviluppo rurale, a cui le aziende possono invece volontariamente accedere sostenendo parte del costo.		Confederazione Italiana Agricoltori
1459 - 1466	sostanziale	<i>Unire punto 3 e 4</i> 5. predisporre e gestire Assicurare e coordinare la presenza di proprie reti di monitoraggio sullo	Le reti di monitoraggio esistenti sul territorio devono poter essere utilizzate per qualsiasi forma di difesa messa in atto.	Regione Piemonte

		sviluppo delle avversità in sinergia con quelle previste per l'agricoltura biologica e la difesa integrata volontaria al fine di incrementare la disponibilità di informazioni relativamente ai seguenti aspetti:.....		
1459	Sostanziale	proprie reti agrometeorologiche e di monitoraggio sullo sviluppo delle avversità,	la predisposizione di reti di monitoraggio deve andare di pari passo con la disponibilità di reti agrometeorologiche: senza queste non ha molto senso il monitoraggio.	Tergeo – Unione Italiana Vini
1459-1461	sostanziale	3. predisporre e gestire proprie reti di monitoraggio sullo sviluppo delle avversità e sulla valutazione dei rischi per la biodiversità , così come definite al punto 6) e al punto 9) del paragrafo A.7.2.1, eventualmente ad integrazione di altre reti presenti sul territorio;	L'attività di monitoraggio degli impatti sulla biodiversità derivanti dall'uso dei pesticidi, in particolare come contributo al monitoraggio dei siti Natura 2000, è operativamente affidata alle Regioni e Province autonome. Necessario prevedere un esplicito richiamo all'esigenza di organizzare specifiche reti di monitoraggio anche per questo specifico obiettivo del Piano.	FIRAB
1459-1461	sostanziale	3. predisporre e gestire proprie reti di monitoraggio sullo sviluppo delle avversità e sulla valutazione dei rischi per la biodiversità , così come definite al punto 6) e al punto 9) del paragrafo A.7.2.1, eventualmente ad integrazione di altre reti presenti sul territorio;	L'attività di monitoraggio degli impatti sulla biodiversità derivanti dall'uso dei pesticidi, in particolare come contributo al monitoraggio dei siti Natura 2000, è operativamente affidata alle Regioni e Province autonome. Necessario prevedere un esplicito richiamo all'esigenza di organizzare specifiche reti di monitoraggio anche per questo specifico obiettivo del Piano.	FederBio (Federazione Italiana di Agricoltura Biologica e Biodinamica) UPBIO (Unione dei Produttori Biologici e Biodinamici FederBio)
1459-1463	sostanziale	Eliminare interamente il punto 3 e la seguente parte di testo del punto 4 “ potenziare le predette reti di monitoraggio, in sinergia con quelle previste per l'agricoltura biologica e la difesa integrata volontaria, al fine di incrementare la disponibilità di informazioni relativamente ai seguenti aspetti:” sostituire con: assicurare la disponibilità di una rete di	Semplificare e integrare (riferimento ail'adozione di sistemi di previsione e avvertimento) la precedente stesura ed eliminazione del riferimento alla PAC ritenuto inopportuno. Garantire maggiore aderenza, anche lessicale ,con quanto previsto dalla direttiva e dal d.lvo 150.	Regione Siciliana Servizio 5 Fitosanitario Regionale

		monitoraggio sullo sviluppo delle principali avversità e l'applicazione, ove possibile, dei sistemi di previsione e avvertimento di cui al precedente paragrafo A.7.2.1, punto 8, al fine di garantire agli utilizzatori finali di prodotti fitosanitari la disponibilità di:		
1459-1461	sostanziale	3. predisporre e gestire proprie reti di monitoraggio sullo sviluppo delle avversità e sulla valutazione dei rischi per la biodiversità , così come definite al punto 6) e al punto 9) del paragrafo A.7.2.1, eventualmente ad integrazione di altre reti presenti sul territorio;	L'attività di monitoraggio degli impatti sulla biodiversità derivanti dall'uso dei pesticidi, in particolare come contributo al monitoraggio dei siti Natura 2000, è operativamente affidata alle Regioni e Province autonome. Necessario prevedere un esplicito richiamo all'esigenza di organizzare specifiche reti di monitoraggio anche per questo specifico obiettivo del Piano.	AIAB
1459-1461	sostanziale	3. predisporre e gestire proprie reti di monitoraggio sullo sviluppo delle avversità e sulla valutazione dei rischi per la biodiversità , così come definite al punto 6) e al punto 9) del paragrafo A.7.2.1, eventualmente ad integrazione di altre reti presenti sul territorio;	L'attività di monitoraggio degli impatti sulla biodiversità derivanti dall'uso dei pesticidi, in particolare come contributo al monitoraggio dei siti Natura 2000, è operativamente affidata alle Regioni e Province autonome. Necessario prevedere un esplicito richiamo all'esigenza di organizzare specifiche reti di monitoraggio anche per questo specifico obiettivo del Piano.	WWF Italia - LIPU – ITALIA NOSTRA - FAI – PRONATURA – TOURING CLUB ITALIANO
1459	Sostanziale	proprie reti agrometeorologiche e di monitoraggio sullo sviluppo delle avversità,	la predisposizione di reti di monitoraggio deve andare di pari passo con la disponibilità di reti agrometeorologiche: senza queste non ha molto senso il monitoraggio.	DISAA, Università di Milano
1459-1466	sostanziale	Eliminare predisporre e gestire proprie reti di monitoraggio sullo sviluppo delle avversità, così come definite al punto 6) del paragrafo A.7.2.1, eventualmente ad integrazione di altre reti presenti sul territorio; ove la rete non sia istituita, ai fini del predetto monitoraggio le Regioni e Province autonome renderanno disponibile un apposito	Migliore comprensione e sintesi, riferimenti alla PAC non corretti in questo punto del PAN	Regione Lombardia

		<p>servizio di consulenza, nell'ambito degli strumenti della PAC</p> <p>potenziare le predette reti di monitoraggio, in sinergia con quelle previste per l'agricoltura biologica e la difesa integrata volontaria, al fine di incrementare la disponibilità di informazioni relativamente ai seguenti aspetti:</p> <p>sostituire con</p> <p>assicurare la presenza di reti di monitoraggio sullo sviluppo delle principali avversità al fine di incrementare la disponibilità di informazioni relativamente ai seguenti aspetti:</p>		
1468-9	Sostanziale	bollettini che, anche sulla base dei risultati delle elaborazioni dei modelli previsionali e delle reti di monitoraggio, forniscono agli agricoltori informazioni sull'applicazione della protezione difesa	I risultati forniti dai modelli previsionali e dalle reti di monitoraggio non possono costituire l'unica base della formulazione del bollettino, ma vanno integrate con conoscenze sulla biologia/epidemiologia del patogeno/parassita	DISAA, Università di Milano
1462	sostanziale	autonome renderanno disponibile un apposito servizio di consulenza pubblico o privato , nell'ambito degli	Così si possano creare sinergismi tra organizzazioni già esistenti.	Centro di Consulenza per la frutticoltura dell'Alto Adige- Suedtiroler Beratungsring
1462	sostanziale	autonome renderanno disponibile un apposito servizio di consulenza pubblico o privato , nell'ambito degli	In alcune Regioni e Province autonome esistono già da molti anni organizzazioni di consulenza private delle quali si avvale l'amministrazione pubblica.	Provincia Autonoma di Bolzano – Ufficio frutticoltura
1464	sostanziale	<p>Eliminare punto 4</p> <p>4 potenziare le predette reti di monitoraggio, in sinergia con quelle previste per l'agricoltura biologica e la difesa integrata volontaria, al fine di incrementare la disponibilità di informazioni relativamente ai seguenti aspetti:</p>		Regione Piemonte
1465	Sostanziale	e la protezione difesa integrata volontaria	In ambito scientifico appare più corretto utilizzare il termine 'protezione'	Tergeo – Unione Italiana Vini
1465	Sostanziale	e la protezione difesa integrata volontaria	In ambito scientifico appare più corretto	DISAA, Università di Milano

			utilizzare il termine 'protezione'	
1467	Sostanziale	Eliminare "previsione e avvertimento sullo sviluppo delle avversità" sostituire con: "un servizio di previsione e avvertimento sullo sviluppo delle principali avversità"	Per coerenza con proposta di revisione precedente.	Regione Siciliana Servizio 5 Fitosanitario Regionale
1468-9	Sostanziale	bollettini che, anche sulla base dei risultati delle elaborazioni dei modelli previsionali e delle reti di monitoraggio, forniscono agli agricoltori informazioni sull'applicazione della protezione difesa	I risultati forniti dai modelli previsionali e dalle reti di monitoraggio non possono costituire l'unica base della formulazione del bollettino, ma vanno integrate con conoscenze sulla biologia/epidemiologia del patogeno/parassita	Tergeo – Unione Italiana Vini
1469	sostanziale	o bollettini che, sulla base dei risultati delle elaborazioni dei modelli previsionali e delle reti di monitoraggio, forniscono agli agricoltori informazioni sull'applicazione della difesa integrata e per l'agricoltura biologica . Tali bollettini devono avere hanno le seguenti caratteristiche:	Necessità di richiamare gli obblighi/strumenti anche per il biologico e di differenziare successivamente. Anche l'utilizzo del metodo biologico deve basarsi sulle informazioni provenienti dalle reti di monitoraggio ecc	Regione Piemonte
1470			Condivisione con Regione Lombardia	
1469	sostanziale	Elimina "agricoltori" e sostituisci con "utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari"	Gli obblighi previsti dalla direttiva e dal d.lvo 150 non riguardano soltanto gli agricoltori ma tutti gli utilizzatori professionali, anche chi opera in ambito extragricolo	Regione Siciliana Servizio 5 Fitosanitario Regionale
1469-70	sostanziale	Sostituire difesa integrata con difesa a basso apporto di prodotti fitosanitari	Uniformità di espressione	Regione Lombardia
1471 1472	sostanziale	cadenza periodica in base alle esigenze delle principali colture nei riguardi delle principali avversità per il periodo in cui sono in atto	Maggior chiarezza	Regione Piemonte
1479-1481	Sostanziale	Eliminare interamente il punto "riportano indicazioni operative sulle principali colture, relativamente alle pratiche agronomiche...etc" e sostituire con "riportano indicazioni operative sulle principali colture relativamente alla adozione dei principi generali di difesa integrata richiamati nell'allegato"	La precedente stesura del punto enfatizza soltanto l'adozione di pratiche agronomiche finalizzata alla riduzione dell'uso dei prodotti fitosanitari ma trascura molti altri importanti principi che devono trovare attuazione per una corretta difesa integrata	Regione Siciliana Servizio 5 Fitosanitario Regionale

		III del d.lvo n.150/2012	(strategie antiresistenza, mezzi fisici e biologici di difesa etc.)	
1482 - 1484	sostanziale	organizzare e/o riorganizzare e incentivare l'assistenza tecnica e mettere a disposizione servizi per la consulenza alle aziende agricole sulla difesa fitosanitaria integrata, anche attraverso l'attivazione di apposite strutture territoriali di coordinamento e di specifici servizi di consulenza sulla difesa integrata o la stipula di convenzioni con Enti di diritto pubblico o privato, questi ultimi costituiti ai sensi dell'art. 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e s.m.i.	Condivisione CONAF	Regione Piemonte
1482-84	Sostanziale	Prevedere le risorse finanziarie necessarie	La riorganizzazione dell'assistenza tecnica richiede un notevole sforzo finanziario	Regione Siciliana Servizio 5 Fitosanitario Regionale
1482-1484	Sostanziale	5. organizzare e/o riorganizzare e incentivare l'assistenza tecnica e mettere a disposizione servizi di la consulenza alle aziende agricole sulla difesa fitosanitaria integrata , anche attraverso l'attivazione di apposite strutture territoriali di coordinamento e di specifici servizi di consulenza sulla difesa integrata o la stipula di convenzioni con enti di diritto pubblico o privato, questi ultimi costituiti ai sensi dell'art. 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e s.m.i..	Tra i compiti assegnati alle Regioni e alle Province autonome si ritiene strategico includere la messa a disposizione di servizi di consulenza da realizzarsi anche attraverso convenzioni con soggetti, anche privati, esistenti sui territori.	Consiglio dell'Ordine Nazionale dei dottori Agronomi e dei dottori Forestali (CONAF)
1482-1484	Sostanziale	5. organizzare e/o riorganizzare e incentivare l'assistenza tecnica e mettere a disposizione servizi di la consulenza alle aziende agricole sulla difesa integrata, anche attraverso l'attivazione di apposite strutture territoriali di coordinamento e di specifici servizi di consulenza sulla difesa integrata o la stipula di convenzioni con enti di diritto pubblico o privato, questi ultimi costituiti ai sensi dell'art. 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e s.m.i..	Tra i compiti assegnati alle Regioni e alle Province autonome si ritiene strategico includere la messa a disposizione di servizi di consulenza da realizzarsi anche attraverso convenzioni con soggetti, anche privati, esistenti sui territori.	Consiglio dell'Ordine Nazionale dei dottori Agronomi e dei dottori Forestali (CONAF)
1483	Sostanziale	agricole sulla protezione difesa fitosanitaria	In ambito scientifico appare più corretto utilizzare il termine 'protezione'	Tergeo – Unione Italiana Vini
1483	Sostanziale	agricole sulla protezione difesa fitosanitaria	In ambito scientifico appare più corretto utilizzare il termine 'protezione'	DISAA, Università di Milano
1486 e	sostanziale	Eliminare "Le aziende agricole" e sostituire con	Gli obblighi previsti dalla direttiva e dal	Regione Siciliana

seguenti		“Utilizzatori professionali di prodotti agricoli” nell'intero paragrafo	d.lvo 150 non riguardano soltanto le aziende agricole ma tutti gli utilizzatori professionali, anche chi opera in ambito extragratico.	Servizio 5 Fitosanitario Regionale
1486-1514	sostanziale	Eliminare l'intero paragrafo e sostituire con il seguente: “A.7.2.3. Gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari. (titolo) Gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari, a partire dal 1° gennaio 2014 applicano i principi generali della difesa integrata obbligatoria di cui all'allegato III. A tal fine essi devono conoscere, disporre direttamente o avere accesso a: <ul style="list-style-type: none"> a) Dati meteorologici dettagliati per il territorio di interesse, acquisibili anche attraverso collegamento a rete; b) Bollettini territoriali ufficiali di difesa integrata predisposti e divulgati anche per via informatica dalle autorità competenti; c) Materiale informativo e/o manuali per l'applicazione della difesa integrata predisposti e divulgati anche per via informatica dalle autorità competenti; d) una rete di monitoraggio sullo sviluppo delle principali avversità e, ove disponibili, sistemi di previsione e avvertimento sullo sviluppo delle principali avversità. e) Servizio di assistenza tecnica e consulenza fornito dalle autorità competenti 	Si ritiene che il testo proposto sia più sintetico, chiaro e coerente con quanto previsto dalla direttiva 128 e dal d.lvo 150. Si ritiene che il punto g) sia un vincolo gravoso per tutte le parti interessate, di difficile attuazione e dubbia utilità; si ritiene infine inopportuno introdurre l'obbligo di indicare nel registro dei trattamenti le scritture relative alle fasi fenologiche, fioritura e inizio raccolta. Il recente D.P.R. 28/02/2012 di “semplificazione” che modifica e armonizza con il Reg. 1107/2009 il D.P.R. 290/2001, ha eliminato l'obbligo di queste scritture. Reintrodurle attraverso il PAN è, almeno nella prima fase di attuazione della direttiva del tutto inopportuno. Si ritiene che le indicazioni che il PAN deve fornire riguardo la modulistica per la registrazione delle informazioni relative ai trattamenti fitosanitari effettuati (cfr art.19, comma 3 d.lvo 150/2012) debbano essere di tipo operativo.	Regione Siciliana Servizio 5 Fitosanitario Regionale
1487	sostanziale	Le aziende agricole devono conoscere , disporre direttamente o indirettamente avere accesso:	Attraverso le organizzazioni, OP, tecnici consulenti	Regione Piemonte
1487	sostanziale	Le aziende agricole devono conoscere , disporre direttamente o avere accesso Le Amministrazioni competenti si impegnano a mettere le imprese agricole nella condizione di poter conoscere, disporre direttamente o avere accesso:	Gli obblighi di conoscenza e disponibilità delle fonti informative indicate in tale paragrafo non possono essere considerate un onere a carico degli agricoltori in quanto è l'Amministrazione che deve assumere il compito di rendere accessibili tali	COLDIRETTI

			informazioni attraverso adeguati supporti telematici e cartacei. Resta poi facoltà dell'agricoltore acquisire un maggiore o più elevato grado di conoscenza delle informazioni ivi riportate.	
1488-1501	sostanziale	<p>Eliminare</p> <ul style="list-style-type: none"> a) ad un collegamento o poter ricevere dati meteorologici dettagliati per il territorio sul quale sono insediate; b) ai bollettini territoriali di difesa integrata per le principali colture del territorio; c) le soglie di intervento delle avversità oggetto dei monitoraggi; d) al materiale informativo e/o dei manuali per l'applicazione delle tecniche di difesa integrata a basso impatto ambientale previsti al comma 2 del paragrafo precedente (A.7.2.2) e) le strategie antiresistenza definite a livello nazionale e/o regionale relativamente all'impiego dei prodotti fitosanitari. f) ad una rete di monitoraggio presente sul proprio territorio ed ai relativi dati, secondo le modalità riportate ai paragrafi A.7.2.1, punto 6 e A.7.2.2, punti 4 e 5. Nel caso in cui non sia presente alcuna rete, ai fini del predetto monitoraggio, le aziende assolveranno a tale impegno ricorrendo ad un apposito servizio di consulenza, messo a disposizione dalle Regioni/Province autonome, nell'ambito degli strumenti della PAC, come previsto al precedente paragrafo A.7.2.2, punto 3. <p>Sostituire con</p> <ul style="list-style-type: none"> a) ad un collegamento o poter ricevere dati meteorologici dettagliati per il territorio sul quale sono insediate; b) ai bollettini territoriali di difesa a basso 	Testo più sintetico e comprensibile	Regione Lombardia

		<p>apporto di PF per le principali colture del territorio contenenti anche le indicazioni, ove disponibili, delle soglie di intervento e delle strategie antiresistenza definite a livello nazionale e/o regionale relativamente all'impiego dei prodotti fitosanitari.</p> <p>c) al materiale informativo e/o dei manuali per l'applicazione delle tecniche di difesa a basso apporto di PF</p> <p>d) ad una rete di monitoraggio presente sul proprio territorio ed ai relativi dati,</p>		
1490	Sostanziale	ai bollettini territoriali di difesa integrata per le principali colture del territorio, emessi da Enti/Strutture indipendenti dalla vendita di prodotti fitosanitari;	In questo modo si garantisce la terzietà delle informazioni relative all'utilizzo dei prodotti fitosanitari	Regione del Veneto
1490	editoriale	b) ai bollettini territoriali di difesa integrata per le principali colture del territorio	Ripetizione	Regione Piemonte
1490	Sostanziale	a) ai bollettini territoriali di difesa protezione integrata per le principali colture del territorio;	In ambito scientifico appare più corretto utilizzare il termine 'protezione'	Tergeo – Unione Italiana Vini
1490	sostanziale	b) ai bollettini territoriali di difesa integrata e biologica per le principali colture del territorio.	Integrazione coerente con la precedente proposta alla riga 1636	Regione Emilia-Romagna
1490	Sostanziale	b) ai bollettini territoriali di difesa protezione integrata per le principali colture del territorio;	In ambito scientifico appare più corretto utilizzare il termine 'protezione'	DISAA, Università di Milano
1491	Sostanziale	Si propone di inserire i parassiti chiave delle principali colture, anche in un allegato da citare in questo punto. Nell'allegato andrebbero indicati i metodi di monitoraggio e le soglie.	Dare maggiore concretezza alle disposizioni del Piano. Va evidenziato che per i parassiti chiave esiste in diversi casi un'esperienza consolidata, per cui non sembra ci siano particolari controindicazioni nel riportarle nel Piano, al fine di garantire un'applicazione omogenea tra Regioni	Regione del Veneto
1491	sostanziale	a) le soglie di intervento di alcune avversità oggetto dei monitoraggi;	Come già detto prima la soglia di intervento è di difficile definizione per numerose avversità: qualcuno ricorda ancora gli effetti della 'lotta tempestiva' alla peronospora della vite che non ha funzionato proprio	Tergeo – Unione Italiana Vini

			perché nel momento in cui visivamente si raggiungeva la soglia di intervento il patogeno aveva già dato luogo a molte infezioni non ancora sintomatiche, superando di gran lunga la soglia prefissata spesso con esiti non felici sulla protezione del vigneto.	
1491	sostanziale	Dopo le parole “soglie di intervento” le parole “, qualora disponibili ”	E’ bene specificare che questa opzione è valida solo laddove esistano le soglie	CNR
1491	sostanziale	b) le soglie di intervento di alcune avversità oggetto dei monitoraggi;	Come già detto prima la soglia di intervento è di difficile definizione per numerose avversità: qualcuno ricorda ancora gli effetti della ‘lotta tempestiva’ alla peronospora della vite che non ha funzionato proprio perché nel momento in cui visivamente si raggiungeva la soglia di intervento il patogeno aveva già dato luogo a molte infezioni non ancora sintomatiche, superando di gran lunga la soglia prefissata spesso con esiti non felici sulla protezione del vigneto.	DISAA, Università di Milano
1492	Sostanziale	al materiale informativo e/o dei manuali per l’applicazione delle tecniche di protezione difesa integrata	In ambito scientifico appare più corretto utilizzare il termine ‘protezione’	Tergeo – Unione Italiana Vini
1492	Sostanziale	al materiale informativo e/o dei manuali per l’applicazione delle tecniche di protezione difesa integrata	In ambito scientifico appare più corretto utilizzare il termine ‘protezione’	DISAA, Università di Milano
1493	sostanziale	d)al materiale informativo e/o dei manuali per l’applicazione delle tecniche di difesa integrata a basso impatto ambientale previsti al comma 2 del paragrafo precedente (A.7.2.2)	Difesa integrata è già a basso impatto ambientale	
1494	sostanziale	e) le strategie antiresistenza definite a livello nazionale e/o regionale relativamente all’impiego dei prodotti fitosanitari.	Occorre che la GDO sia informata di questi obblighi!	Regione Piemonte

1496-1501	Sostanziale	<p>f) ad una rete di monitoraggio presente sul proprio territorio ed ai relativi dati, secondo le modalità riportate ai paragrafi A.7.2.1, punto 6 e A.7.2.2, punti 4 e 5. Nel caso in cui non sia presente alcuna rete, ai fini del predetto monitoraggio, le aziende assolveranno a tale impegno ricorrendo ad un apposito servizio di consulenza, messo a disposizione dalle Regioni/Province autonome, nell'ambito degli strumenti della PAC, come previsto al precedente paragrafo A.7.2.2, punto 3.</p> <p>g) ad un servizio di consulenza sulla difesa integrata, messo a disposizione dalle Regioni/Province autonome, nell'ambito degli strumenti della PAC, come previsto al precedente paragrafo A.7.2.2, punto 3.</p>	<p>Le aziende agricole devono disporre o avere accesso a servizi di consulenza sulla difesa integrata indipendentemente dal fatto che esista o meno una rete di monitoraggio. La consulenza sulla difesa integrata infatti si esplica nell'applicazione dell'atto fitoiatrico che si compone di più fasi: anamnesi, diagnosi, prognosi, terapia e applicazione delle prescrizioni terapeutiche. Il monitoraggio è uno strumento della fase anamnestica, utile alla raccolta a scopo diagnostico dei dati.</p>	<p>Consiglio dell'Ordine Nazionale dei dottori Agronomi e dei dottori Forestali (CONAF)</p>
1496-1501	Sostanziale	<p>f) ad una rete di monitoraggio presente sul proprio territorio ed ai relativi dati, secondo le modalità riportate ai paragrafi A.7.2.1, punto 6 e A.7.2.2, punti 4 e 5.</p> <p>g) ad un servizio di consulenza sulla difesa integrata, messo a disposizione dalle Regioni/Province autonome, nell'ambito degli strumenti della PAC, come previsto al precedente paragrafo A.7.2.2, punto 3.</p>	<p>Le aziende agricole devono disporre o avere accesso a servizi di consulenza sulla difesa integrata indipendentemente dal fatto che esista o meno una rete di monitoraggio. La consulenza sulla difesa integrata infatti si esplica nell'applicazione dell'atto fitoiatrico che si compone di più fasi: anamnesi, diagnosi, prognosi, terapia e applicazione delle prescrizioni terapeutiche. Il monitoraggio è uno strumento della fase anamnestica, utile alla raccolta a scopo diagnostico dei dati.</p>	<p>Consiglio dell'Ordine Nazionale dei dottori Agronomi e dei dottori Forestali (CONAF)</p>
1500	sostanziale	<p>...Regioni/Province autonome o delegato a enti o organizzazioni private già operanti sul territorio, nell'ambito degli strumenti della PAC, come previsto al...</p>	<p>In alcune Regioni e Province autonome esistono già da molti anni organizzazioni di consulenza private delle quali si avvale l'amministrazione pubblica. Condivisione prov. BZ</p>	<p>Regione Piemonte</p>
1500	sostanziale	<p>...Regioni/Province autonome o delegato a enti o organizzazioni private già operanti sul territorio, nell'ambito degli strumenti della PAC, come previsto al...</p>	<p>Così si possano creare sinergismi tra organizzazioni già esistenti.</p>	<p>Centro di Consulenza per la frutticoltura dell'Alto Adige- Suedtiroler Beratungsring</p>
1500	sostanziale	<p>...Regioni/Province autonome o delegato a enti o organizzazioni private già operanti sul territorio,</p>	<p>In alcune Regioni e Province autonome esistono già da molti anni organizzazioni di</p>	<p>Provincia Autonoma di Bolzano – Ufficio frutticoltura</p>

		nell'ambito degli strumenti della PAC, come previsto al...	consulenza private delle quali si avvale l'amministrazione pubblica..	viticoltura
1502	sostanziale	Il monitoraggio di cui al precedente punto f) non è obbligatorio nei seguenti casi:	Si sollecita la soppressione di questo capoverso in quanto il monitoraggio è necessario e tecnicamente possibile (non pensiamo solo alle trappole a feromoni) anche nei casi di esonero qui elencati	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
1502 - 1505	sostanziale	Il monitoraggio di cui al precedente punto f) non è obbligatorio nei seguenti casi: 1. adozione del metodo della confusione sessuale; 2. scelta di non effettuare trattamenti specifici contro le avversità oggetto del monitoraggio o utilizzo di metodi di difesa propri del metodo biologico;	Si sollecita la soppressione di questo capoverso in quanto il monitoraggio è necessario e tecnicamente possibile . condivisione con prov. TN	Regione Piemonte
1502-1505	sostanziale	Eliminare Il monitoraggio di cui al precedente punto f) non è obbligatorio nei seguenti casi: 3. adozione del metodo della confusione sessuale; 4. scelta di non effettuare trattamenti specifici contro le avversità oggetto del monitoraggio o utilizzo di metodi di difesa propri del metodo biologico;	Tecnicamente immotivato e introduce concetti non condivisibili. L'adozione del metodo della confusione sessuale, verso un singolo target, non può giustificare l'assenza della rete di monitoraggio che fornisce indicazioni sulle principali problematiche fitosanitarie. Anche l'utilizzo del metodo biologico deve basarsi sulle informazioni provenienti dalle reti di monitoraggio	Regione Lombardia
1503	sostanziale	5. adozione del metodo della confusione sessuale;	Si sollecita la soppressione di questo capoverso in quanto il monitoraggio è necessario e tecnicamente possibile (non pensiamo solo alle trappole a feromoni) anche nei casi di esonero qui elencati	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
1504	sostanziale	scelta di non effettuare trattamenti specifici contro le	Si sollecita la soppressione di questo	PROVINCIA AUTONOMA

		avversità oggetto del monitoraggio o utilizzo di metodi di difesa propri del metodo biologico;	capoverso in quanto il monitoraggio è necessario e tecnicamente possibile (non pensiamo solo alle trappole a feromoni) anche nei casi di esonero qui elencati	DI TRENTO
1504	sostanziale	2. scelta di non effettuare trattamenti specifici contro le avversità oggetto del monitoraggio e utilizzo di metodi di difesa propri del metodo biologico;	L'uso del rame, tipico dell'agricoltura biologica, non può non essere soggetto ad indicazioni di tipo epidemiologico, viste le quantità massime del metallo che possono essere applicate ad alcune colture vedi vite e in ogni caso nell'ottica generale di evitare fenomeni di dispersione eccessivi di tale sostanza nell'ambiente	Tergeo – Unione Italiana Vini
1504	sostanziale	3. scelta di non effettuare trattamenti specifici contro le avversità oggetto del monitoraggio e utilizzo di metodi di difesa propri del metodo biologico;	L'uso del rame, tipico dell'agricoltura biologica, non può non essere soggetto ad indicazioni di tipo epidemiologico, viste le quantità massime del metallo che possono essere applicate ad alcune colture vedi vite e in ogni caso nell'ottica generale di evitare fenomeni di dispersione eccessivi di tale sostanza nell'ambiente	DISAA, Università di Milano
1507	editoriale	Le aziende agricole devono conoscere , disporre direttamente o avere accesso:		OPERA Research Centre – Università Cattolica Sacro Cuore
1507	editoriale	Le aziende agricole dovrebbero devono conoscere , disporre direttamente o avere accesso:	perché vincolato al raggiungimento degli obiettivi e degli obblighi di ministeri, regioni e province autonome come indicato dai punti A.7.2.1 e A.7.2.2 e in coerenza con la direttiva 150	OPERA Research Centre – Università Cattolica Sacro Cuore
1507 - 1512	sostanziale	Le aziende agricole devono, inoltre: c) rispettare tutte le indicazioni i volumi massimi di acqua da utilizzare per l'esecuzione dei	Vincolo inattuabile sia da parte delle regioni che da parte delle aziende. Condivisione con Regione Lombardia	Regione Piemonte

		trattamenti fitosanitari per le principali colture, stabilite dalle Regioni e dalle Province autonome, tenuto conto delle indicazioni del Gruppo Difesa Integrata, operante in seno all'Organismo tecnico-scientifico di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 3 febbraio 2011, n. 4, in relazione alle diverse colture, alle fasi fenologiche e alle forme di allevamento;		
1507	editoriale	Le aziende agricole devono conoscere , disporre direttamente o avere accesso:		OPERA Research Centre – Università Cattolica Sacro Cuore
1507	editoriale	Le aziende agricole dovrebbero deve conoscere , disporre direttamente o avere accesso:	perché vincolato al raggiungimento degli obiettivi e degli obblighi di ministeri, regioni e province autonome come indicato dai punti A.7.2.1 e A.7.2.2 e in coerenza con la direttiva 150	OPERA Research Centre – Università Cattolica Sacro Cuore
1507	editoriale	Le aziende agricole deve provvedono ,	Si ritiene opportuno utilizzare anche per le aziende agricole la parola provvedono e non devono così come indicato per il Mipaaf e le Regioni.	Confagricoltura
1507	Sostanziale	Tra gli obblighi per le aziende agricole: g) rispettare i volumi massimi di acqua da utilizzare per l'esecuzione dei trattamenti fitosanitari 1508 e delle principali colture, stabiliti dalle Regioni e dalle Province autonome, tenuto conto 1509 delle indicazioni del Gruppo Difesa Integrata, operante in seno all'Organismo tecnico.	Il PAN dovrebbe chiarire gli ambiti di applicazione e gli obiettivi di questo obbligo.	SATA S.r.l.
1508-12	sostanziale	a) rispettare i volumi massimi di acqua da utilizzare per l'esecuzione dei trattamenti fitosanitari e delle principali colture, stabiliti dalle Regioni e dalle Province autonome, tenuto	Quale scopo si prefigge di raggiungere l'individuazione da parte delle Regioni e delle Province autonome, tenuto conto delle indicazioni del Gruppo Difesa integrata, dei	Tergeo – Unione Italiana Vini

		conto delle indicazioni del Gruppo Difesa Integrata, operante in seno all'Organismo tecnico scientifico di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 3 febbraio 2011, n. 4, in relazione alle diverse colture, alle fasi fenologiche e alle forme di allevamento;	volumi massimi per i trattamenti su ogni coltura, fase fenologica e sistema di allevamento? L'impressione è che si voglia limitare al massimo la dispersione della sospensione di prodotto fitosanitario al suolo, ma questo risultato può essere raggiunto più efficacemente mediante l'uso di macchine apposite almeno su certe colture e deve comunque essere attentamente calibrato in funzione del tipo di macchina disponibile in azienda.	
1508 - 1512 (richiamo anche al paragrafo della riga 638)	sostanziale	...diverse colture, alle fasi fenologiche e alle forme di allevamento. E' ammessa una tolleranza di consumo della soluzione di + 10% dei volumi prefissati, per sopperire alle inevitabili differenze fra verifica delle macchine in condizioni statiche e reale situazione applicativa.	Il volume ettaro pre definito di soluzione può non essere esattamente rispettato considerato che il dato delle portate della macchina (pompa e ugelli) è misurato in condizioni "quasi statiche" su piazzale non è sempre garantito in campo (es: terreno bagnato, presenza brezza..)	Assomela e OP associate
1508 -1512 (richiamo anche al paragrafo della riga 638)	sostanziale	...diverse colture, alle fasi fenologiche e alle forme di allevamento. E' ammessa una tolleranza di consumo della soluzione di + 10% dei volumi prefissati, per sopperire alle inevitabili differenze fra verifica delle macchine in condizioni statiche e reale situazione applicativa.	Il volume ettaro pre definito di soluzione può non essere esattamente rispettato considerato che il dato delle portate della macchina (pompa e ugelli) è misurato in condizioni "quasi statiche" su piazzale non è sempre garantito in campo (es: terreno bagnato, presenza brezza, ecc...)	<ol style="list-style-type: none"> 1. APOCONERPO soc coop agricola, Bologna 2. APOFRUIT Italia, Cesena (FC) 3. OROGELFRESCO, Cesena (FC) 4. EUROPFruit, Cesena (FC) 5. CICO, Ferrara (FC) 6. AFE, Ferrara (FC) 7. GRANFRUTTAZANI (Granarolo Faentino - Faenza) (RA) 8. COFERASTA Ferrara (FC) 9. AGRITEAM Consorzio Cooperativo Servizi, Bologna (BO) 0. ASSOPA

				(Associazione Patate Bologna)
1508-12	sostanziale	b) rispettare i volumi massimi di acqua da utilizzare per l'esecuzione dei trattamenti fitosanitari e delle principali colture, stabiliti dalle Regioni e dalle Province autonome, tenuto conto delle indicazioni del Gruppo Difesa Integrata, operante in seno all'Organismo tecnico scientifico di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 3 febbraio 2011, n. 4, in relazione alle diverse colture, alle fasi fenologiche e alle forme di allevamento;	Quale scopo si prefigge di raggiungere l'individuazione da parte delle Regioni e delle Province autonome, tenuto conto delle indicazioni del Gruppo Difesa Integrata, dei volumi massimi per i trattamenti su ogni coltura, fase fenologica e sistema di allevamento? L'impressione è che si voglia limitare al massimo la dispersione della sospensione di prodotto fitosanitario al suolo, ma questo risultato può essere raggiunto più efficacemente mediante l'uso di macchine apposite almeno su certe colture e deve comunque essere attentamente calibrato in funzione del tipo di macchina disponibile in azienda.	DISAA, Università di Milano
1508-1512	sostanziale	Eliminare rispettare i volumi massimi di acqua da utilizzare per l'esecuzione dei trattamenti fitosanitari e delle principali colture, stabiliti dalle Regioni e dalle Province autonome, tenuto conto delle indicazioni del Gruppo Difesa Integrata, operante in seno all'Organismo tecnico scientifico di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 3 febbraio 2011, n. 4, in relazione alle diverse colture, alle fasi fenologiche e alle forme di allevamento;	Vincolo inattuabile sia da parte delle regioni che da parte delle aziende. Attrezzature non sempre idonee ai volumi teorici di distribuzione; le variabili per individuare i volumi sono molte (es forma allevamento, fittezza, fase fenologica, ecc) per ciascuna coltura. Impossibile da applicarsi in tutte le situazioni, individuarne solo alcune, creerebbe quindi sperequazioni tra gli agricoltori afferenti alle stesse tipologie di difesa	Regione Lombardia
1510	sostanziale	delle indicazioni del Gruppo Difesa Integrata, operante in seno all'Organismo tecnico scientifico di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 3 febbraio 2011, n. 4, Gruppo di lavoro ENAMA istituito ai sensi del DM 10730 del 21 dicembre 2004 in relazione alle diverse colture, alle fasi	Considerato il tema da trattare è sicuramente più competente il Gruppo di lavoro proposto.	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

		fenologiche e alle forme di allevamento;		
1513 - 1514	sostanziale	indicare nel registro dei trattamenti, di cui all'articolo 16, comma 3 del decreto legislativo n. 150/2012, le principali fasi fenologiche riguardanti l'inizio fioritura e l'inizio raccolta.	Necessità di completare le informazioni contenute nel registro dei trattamenti, al fine di una più facile dimostrazione/verifica della reale attuazione della difesa integrata obbligatoria da parte dell'azienda.	Regione Piemonte
	Sostanziale	A.7.2.3 – terzo capoverso – lettera a) d) indicare nel registro dei trattamenti, di cui all'articolo 16, comma 3 del decreto legislativo n. 150/2012, le fasi fenologiche riguardanti l'inizio fioritura e l'inizio raccolta. , le informazioni necessarie a dimostrare la corretta programmazione ed esecuzione degli interventi fitosanitari (monitoraggi, bollettini di informazione fitosanitaria, ecc.) nonché sull'irroratrice e il volume di irrorazione utilizzato.	Necessità di completare le informazioni contenute nel registro dei trattamenti, al fine di una più facile dimostrazione/verifica della reale attuazione della difesa integrata obbligatoria da parte dell'azienda.	AGENZIA LAORE SARDEGNA
1513	Sostanziale	Tra gli obblighi per le aziende agricole che applicano la Difesa integrata obbligatoria è previsto: h) indicare nel registro dei trattamenti, di cui all'articolo 16, comma 3 del decreto legislativo n. 1513 150/2012, le fasi fenologiche riguardanti l'inizio fioritura e l'inizio raccolta.	L'indicazione delle fasi fenologiche appare in contrasto con quanto prevede il DPR 55 2012 (art. 20 che modifica l'art 42 del DPR 290/2001) e con le disposizioni del Decreto 150 art 16 comma 3.	SATA S.r.l.
1515	sostanziale	Aggiungere la seguente lettera: i) attuare tutte le azioni possibili per impedire la deriva del fitofarmaco verso aree sensibili o verso coltivazioni condotte con il metodo biologico, predisponendo barriere verdi, fasce tampone non trattate, irrorare le file di confine solo verso l'interno, utilizzare atomizzatori di nuova generazione e a recupero del prodotto irrorato, applicando comunque le migliori pratiche agricole	Necessario prevenire ogni possibile rischio di compromettere le produzioni agricole che escludono l'utilizzo di pesticidi.	FIRAB

		utili in tal senso.		
1515	sostanziale	<p>Aggiungere la seguente lettera:</p> <p>i) attuare tutte le azioni possibili per impedire la deriva del fitofarmaco verso aree sensibili o verso coltivazioni condotte con il metodo biologico, predisponendo barriere verdi, fasce tampone non trattate, irrorare le file di confine solo verso l'interno, utilizzare atomizzatori di nuova generazione e a recupero del prodotto irrorato, applicando comunque le migliori pratiche agricole utili in tal senso.</p>	Necessario prevenire ogni possibile rischio di compromettere le produzioni agricole che escludono l'utilizzo di pesticidi.	FederBio (Federazione Italiana di Agricoltura Biologica e Biodinamica) UPBIO (Unione dei Produttori Biologici e Biodinamici FederBio)
1515	sostanziale	<p>Aggiungere la seguente lettera:</p> <p>i) attuare tutte le azioni possibili per impedire la deriva del fitofarmaco verso aree sensibili o verso coltivazioni condotte con il metodo biologico, predisponendo barriere verdi, fasce tampone non trattate, irrorare le file di confine solo verso l'interno, utilizzare atomizzatori di nuova generazione e a recupero del prodotto irrorato, applicando comunque le migliori pratiche agricole utili in tal senso.</p>	Necessario prevenire ogni possibile rischio di compromettere le produzioni agricole che escludono l'utilizzo di pesticidi.	AIAB
1515	sostanziale	<p>Aggiungere la seguente lettera:</p> <p>i) attuare tutte le azioni possibili per impedire la deriva del fitofarmaco verso aree sensibili o verso coltivazioni condotte con il metodo biologico, predisponendo barriere verdi, fasce tampone non trattate, irrorare le file di confine solo verso l'interno, utilizzare atomizzatori di nuova generazione e a recupero del prodotto irrorato, applicando comunque le migliori pratiche agricole utili in tal senso.</p>	Necessario prevenire ogni possibile rischio di compromettere le produzioni agricole che escludono l'utilizzo di pesticidi.	WWF Italia - LIPU – ITALIA NOSTRA - FAI – PRONATURA – TOURING CLUB ITALIANO
1516-20	Sostanziale	<p>A.7.3 – La protezione difesa integrata volontaria</p> <p>La protezione difesa integrata volontaria è realizzata attraverso norme tecniche specifiche per ciascuna</p>	Nelle norme tecniche specifiche della difesa integrata volontaria vengono riportate le rotazioni (novità rispetto alla difesa integrata obbligatoria), monitoraggi (già inseriti nella	Tergeo – Unione Italiana Vini

		<p>coltura (disciplinari di produzione), comprendenti pratiche agronomiche e fitosanitarie, quali: rotazioni, monitoraggi aziendali e/o territoriali, applicazione di soglie di intervento, limitazioni nella scelta dei prodotti fitosanitari e nel numero degli interventi. Specificare meglio rispetto alla protezione integrata obbligatoria</p>	<p>difesa integrata obbligatoria), applicazione di soglie di intervento (novità rispetto alla difesa integrata obbligatoria) e limitazioni nella scelta dei prodotti fitosanitari e nel numero degli interventi. Ora siccome nel paragrafo dedicato alla difesa integrata si afferma che devono essere utilizzati prodotti fitosanitari che presentino il minor rischio per la salute umana e l'ambiente, è arduo immaginare in cosa possa consistere questa ulteriore limitazione: delle due l'una: o la scelta delle sostanze attive nella difesa integrata obbligatoria deve rimanere libera all'interno ovviamente delle s.a. che hanno superato il vaglio della registrazione, oppure occorre riportare in dettaglio quali sono i criteri che permettono un'ulteriore restrizione dei prodotti fitosanitari. La limitazione del numero dei trattamenti è un altro punto poco chiaro: limitazione del numero dei trattamenti relativi a una data classe di composti in funzione antiresistenza? Limitazione globale del numero dei trattamenti applicabili su una determinata coltura? Nel primo caso va benissimo, nel secondo caso non è possibile stabilire <i>a priori</i> di quanti trattamenti abbia bisogno una data coltura <i>in toto</i> ma neanche nei confronti del singolo patogeno/parassita, poiché tale numero varia in funzione dei parametri climatici. E' possibile limitare il numero dei trattamenti sul lungo periodo ricorrendo a sistemi di valutazione del rischio, ma una contrazione <i>tout court</i> dei trattamenti effettuati ogni anno è una forzatura dal punto di vista tecnico e scientifico.</p>	
1516-20	Sostanziale	A.7.3 – La protezione difesa difesa integrata volontaria	Nelle norme tecniche specifiche della difesa	DISAA, Università di Milano

La **protezione** difesa integrata volontaria è realizzata attraverso norme tecniche specifiche per ciascuna coltura (disciplinari di produzione), comprendenti pratiche agronomiche e fitosanitarie, quali: rotazioni, monitoraggi aziendali e/o territoriali, applicazione di soglie di intervento, limitazioni nella scelta dei prodotti fitosanitari e nel numero degli interventi. **Specificare meglio rispetto alla protezione integrata obbligatoria**

integrata volontaria vengono riportate le rotazioni (novità rispetto alla difesa integrata obbligatoria), monitoraggi (già inseriti nella difesa integrata obbligatoria), applicazione di soglie di intervento (novità rispetto alla difesa integrata obbligatoria) e limitazioni nella scelta dei prodotti fitosanitari e nel numero degli interventi. Ora siccome nel paragrafo dedicato alla difesa integrata si afferma che devono essere utilizzati prodotti fitosanitari che presentino il minor rischio per la salute umana e l'ambiente, è arduo immaginare in cosa possa consistere questa ulteriore limitazione: delle due l'una: o la scelta delle sostanze attive nella difesa integrata obbligatoria deve rimanere libera all'interno ovviamente delle s.a. che hanno superato il vaglio della registrazione, oppure occorre riportare in dettaglio quali sono i criteri che permettono un'ulteriore restrizione dei prodotti fitosanitari. La limitazione del numero dei trattamenti è un altro punto poco chiaro: limitazione del numero dei trattamenti relativi a una data classe di composti in funzione antiresistenza? Limitazione globale del numero dei trattamenti applicabili su una determinata coltura? Nel primo caso va benissimo, nel secondo caso non è possibile stabilire *a priori* di quanti trattamenti abbia bisogno una data coltura *in toto* ma neanche nei confronti del singolo patogeno/parassita, poiché tale numero varia in funzione dei parametri climatici. E' possibile limitare il numero dei trattamenti sul lungo periodo ricorrendo a sistemi di valutazione del rischio, ma una contrazione tout court dei

			trattamenti effettuati ogni anno è una forzatura dal punto di vista tecnico e scientifico.	
1516	Sostanziale	<p>A.7.3 - La difesa integrata volontaria</p> <p>Nella definizione dei Disciplinari di produzione integrata che dovranno rispettare le aziende che applicano la difesa integrata volontaria il PAN ripropone nella sostanza la suddivisione dei compiti tra MIPAAF e Regioni attualmente in essere (il Ministero definisce e Linee Guida Nazionali e le Regioni realizzano i Disciplinari Regionali in coerenza con le LGN). Questo sistema comporta in pratica differenze, ritardi e disallineamenti tra i DPI delle diverse regioni. Opportuno sfruttare l'occasione del PAN per definire le LGN come Disciplinari di riferimento su tutto il territorio nazionale, affidando alle regioni la responsabilità di eventuali integrazioni/modifiche per meglio adattare le LGN alle realtà produttive locali.</p>	<p>Semplificare e razionalizzare la redazione dei DPI, eliminando i disallineamenti nei tempi di realizzazione e nei contenuti tra LGN e DPI delle diverse regioni. In questo modo tutti i produttori seguirebbero regole sostanzialmente simili, con vantaggi anche per quei produttori singoli o organizzati che si trovano ad operare in diverse regioni. Inoltre verrebbero anche fortemente ridotti gli impieghi di risorse per la redazione dei singoli Disciplinari Regionali.</p>	SATA S.r.l.
1517-1528	sostanziale	<p>La difesa integrata volontaria è realizzata attraverso norme tecniche specifiche per ciascuna coltura (disciplinari di produzione), comprendenti pratiche agronomiche e fitosanitarie, quali: rotazioni, monitoraggi aziendali e/o territoriali, applicazione di soglie di intervento, limitazioni nella scelta dei prodotti fitosanitari e nel numero degli interventi.</p> <p>La difesa integrata volontaria prevede il rispetto dei disciplinari regionali di produzione integrata, definiti secondo le modalità previste nel Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata di cui alla legge n. 4 del 3 febbraio 2011, tenendo conto dei criteri generali definiti dall'Allegato III del decreto legislativo n. 150/2012 e degli orientamenti del regolamento (CE) 1107/2009, con particolare riferimento all'Allegato II, paragrafi 3.6, 3.7, 3.8 e 4.</p> <p>L'obiettivo che si intende raggiungere con la difesa integrata volontaria, nei cinque anni di validità del Piano, è l'incremento dell'adesione al corrispondente</p>	<p>Agrofarma ritiene fondamentale, al fine di garantire il pieno rispetto dello spirito della Direttiva e l'implementazione di tutti i principi generali di difesa integrata definiti dalla Direttiva stessa nell'allegato III, <u>identificare uno schema di difesa integrata volontaria/avanzata che comprende e rappresenta tutti gli 8 principi generali di difesa integrata con un livello di applicazione superiore/avanzato rispetto al livello di base obbligatorio.</u></p> <p><u>Tale approccio porta alla valorizzazione di tutte le indicazioni della Commissione europea ed alla implementazione ed individuazione di una serie di misure, tracciabili e ripetibili nel tempo, e di indicatori connessi alla riduzione del rischio</u></p>	Agrofarma

~~disciplinare nazionale con riferimento alle principali produzioni agricole.~~

Alla luce delle considerazioni in merito alla difesa integrata obbligatoria e volontaria, viene riportata alla fine dei commenti Agrofarma alla bozza di PAN una tabella (Tab. 1) nella quale, prendendo in considerazione tutti gli 8 principi generali di Difesa Integrata presenti nell'allegato III della Direttiva 2009/128/CE, nonché del decreto legislativo 150/2012, vengono identificate e proposte una serie di misure attuative e di indicatori di riduzione del rischio derivanti dall'uso degli agrofarmaci sia per l'IPM obbligatoria che volontaria.

derivante dall'uso dei prodotti fitosanitari in grado di valorizzare il progresso tecnologico e la ricerca.

Agrofarma è contraria ad una difesa integrata volontaria attuata esclusivamente su una riduzione dell'uso degli agrofarmaci tramite selezione dei prodotti impiegabili sulla base di criteri di pericolo, poiché questi non sono correlati alla riduzione del rischio.

Gli agrofarmaci sono autorizzati a seguito di una valutazione completa del rischio e pertanto, se utilizzati come previsto in etichetta non sono pericolosi né per l'uomo né per l'ambiente.

Agrofarma ritiene inoltre inopportuno un collegamento diretto tra l'obiettivo generale di riduzione del rischio connesso all'utilizzo degli agrofarmaci e le misure finalizzate a ridurre la dipendenza dal controllo chimico. Una riduzione dell'uso degli agrofarmaci, infatti, non è automaticamente collegato ad un miglioramento delle condizioni della salute umana e dell'ambiente.

La completa applicazione della Direttiva 91/414, e del Regolamento CE 1107/2009 relativo all'immissione in commercio che introduce i criteri di "cut-off" e il principio di *comparative assessment*/candidati alla sostituzione, ha portato e porterà ad una riduzione del numero di principi attivi e di meccanismi di azione disponibili per

			<p>l'imprenditore agricolo con incremento della difficoltà di condurre una gestione fitosanitaria secondo le Buone Pratiche Agricole ed incremento dei costi di gestione della coltura.</p> <p>Considerando quanto sopra riportato, si ritiene assolutamente necessario evitare che la difesa integrata volontaria si sostituisca, anticipi o si sovrapponga ai principi di autorizzazione nella fase di scelta delle molecole impiegabili. A questo riguardo bisogna evitare un'ulteriore diminuzione delle sostanze attive impiegabili nell' IPM volontaria.</p> <p>Si deve pertanto evitare nel PAN l'anticipazione dell'applicazione dei criteri per identificare le sostanze candidate alla sostituzione prima che queste vengano identificate come tali dal Regolamento CE 1107/2009.</p> <p>Si sottolinea inoltre la necessità di evidenziare maggiormente l'approccio sulle strategie anti-resistenza come peraltro ben caratterizzato al punto 6 e 7 dell' all. III della Direttiva, nonché del decreto di recepimento della stessa. Si propone quindi che questi principi vengano riportati integralmente nel PAN sia per la difesa integrata obbligatoria di base che volontaria.</p>	
1519	sostanziale	monitoraggi aziendali e/o territoriali, applicazione di soglie di intervento, limitazioni nella scelta dei prodotti	La previsione secondo la quale la difesa integrata volontaria è realizzata tra le altre	COLDIRETTI

		fitosanitari e nel numero degli interventi	condizioni menzionate anche attraverso “...limitazioni nella scelta dei prodotti fitosanitari e nel numero degli interventi” non è condivisibile posto che – per ragioni di efficienza nella tutela della coltura – occorre ammettere la possibilità, per almeno un trattamento autorizzato, di poter utilizzare tutti i prodotti fitosanitari. Non è, pertanto, condivisibile una difesa integrata volontaria attuata esclusivamente con una riduzione dell’uso dei fitofarmaci tramite selezione dei prodotti impiegabili sulla base di criteri di pericolo, poiché questi non sono correlati alla riduzione del rischio.	
1520	Editoriale	Aggiungere al termine del paragrafo “... <i>priorità ai metodi di controllo biologico.</i> ”	Il controllo biologico è elemento caratterizzante e qualificante di una difesa integrata avanzata e merita di essere inserito negli elementi di definizione.	IBMA ITALIA
1521	Sostanziale	La protezione difesa-integrata volontaria	In ambito scientifico appare più corretto utilizzare il termine ‘protezione’	Tergeo – Unione Italiana Vini
1521	Sostanziale	La protezione difesa-integrata volontaria	In ambito scientifico appare più corretto utilizzare il termine ‘protezione’	DISAA, Università di Milano
1521	Sostanziale	La difesa integrata volontaria prevede il ricorso obbligatorio a servizi di consulenza nonché il rispetto dei disciplinari regionali di produzione integrata,.....	La difesa integrata volontaria, per la quale saranno previsti specifici strumenti attuativi con assegnazione di risorse nell’ambito della futura PAC (2014-2020), deve a nostro avviso prevedere il ricorso obbligatorio a servizi di consulenza pubblici o privati, sulla difesa integrata.	Consiglio dell’Ordine Nazionale dei dottori Agronomi e dei dottori Forestali (CONAF)
1521	Editoriale/ sostanziale	La difesa integrata volontaria prevede esclusivamente il rispetto dei disciplinari regionali di produzione integrata, definiti secondo le modalità previste nel Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata di cui alla legge n. 4 del 3 febbraio 2011, senza l’obbligo	Tali modifiche sono necessarie al fine di chiarire meglio che nell’ambito della difesa integrata volontaria devono essere rispettati esclusivamente i disciplinari del SQN Produzione Integrata, escludendo di fatto la	Confagricoltura

		di aderire al succitato Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata	certificazione e tutti i conseguenti adempimenti burocratici, quali la gestione delle azioni correttive etc.	
1521	Sostanziale	La difesa integrata volontaria prevede il ricorso obbligatorio a servizi di consulenza nonché il rispetto dei disciplinari regionali di produzione integrata,.....	La difesa integrata volontaria, per la quale saranno previsti specifici strumenti attuativi con assegnazione di risorse nell'ambito della futura PAC (2014-2020), deve a nostro avviso prevedere il ricorso obbligatorio a servizi di consulenza pubblici o privati, sulla difesa integrata.	Consiglio dell'Ordine Nazionale dei dottori Agronomi e dei dottori Forestali (CONAF)
1524 -1525	sostanziale	decreto legislativo n. 150/2012. e degli orientamenti del regolamento (CE) 1107/2009, con particolare riferimento all'Allegato II, paragrafi 3.6, 3.7, 3.8 e 4.	E' inutile riportare i riferimenti al Regolamento, ridondante!	Regione Piemonte
1526-1528	sostanziale	L'obiettivo che si intende raggiungere con la difesa integrata volontaria, nei cinque anni di validità del Piano, è l'incremento minimo del 50% delle adesioni al corrispondente disciplinare nazionale con riferimento alle principali produzioni agricole.	Il Piano deve indicare obiettivi quantitativi concreti e misurabili. Non può essere ritenuto sufficiente l'indicazione generica dell'obiettivo dell'incremento, senza indicare un riferimento quantitativo congruo rispetto ai tempi di validità del piano.	LEGAMBIENTE
1526	Sostanziale	con la difesa protezione volontaria	In ambito scientifico appare più corretto utilizzare il termine 'protezione'	Tergeo – Unione Italiana Vini
1526-1528	sostanziale	L'obiettivo che si intende raggiungere con la difesa integrata volontaria, nei cinque anni di validità del Piano, è l'incremento al corrispondente disciplinare nazionale una riduzione non inferiore al 30% delle vendite di prodotti fitosanitari rispetto ai quantitativi del primo anno di entrata in vigore del piano, dell'impiego di prodotti fitosanitari con riferimento alle principali produzioni agricole.	Il Piano deve indicare obiettivi quantitativi concreti e misurabili. Non può essere ritenuto sufficiente l'indicazione generica dell'obiettivo dell'incremento, senza indicare un riferimento quantitativo congruo rispetto ai tempi di validità del piano.	FederBio (Federazione Italiana di Agricoltura Biologica e Biodinamica) UPBIO (Unione dei Produttori Biologici e Biodinamici FederBio)
1526-1528	sostanziale	L'obiettivo che si intende raggiungere con la difesa	Il Piano deve indicare obiettivi quantitativi	WWF Italia - LIPU –

		integrata volontaria, nei cinque anni di validità del Piano, è l'incremento al corrispondente disciplinare nazionale una riduzione non inferiore al 30% delle vendite di prodotti fitosanitari rispetto ai quantitativi del primo anno di entrata in vigore del piano, dell'impiego di prodotti fitosanitari con riferimento alle principali produzioni agricole.	concreti e misurabili. Non può essere ritenuto sufficiente l'indicazione generica dell'obiettivo dell'incremento, senza indicare un riferimento quantitativo congruo rispetto ai tempi di validità del piano.	ITALIA NOSTRA - FAI – PRONATURA – TOURING CLUB ITALIANO
1526	Sostanziale	con la difesa protezione volontaria	In ambito scientifico appare più corretto utilizzare il termine 'protezione'	DISAA, Università di Milano
1526-1531	sostanziale	Eliminare L'obiettivo che si intende raggiungere con la difesa integrata volontaria, nei cinque anni di validità del Piano, è l'incremento dell'adesione al corrispondente disciplinare nazionale con riferimento alle principali produzioni agricole. La quantificazione di tale obiettivo sarà ulteriormente specificata e inserita nel Piano mediante atto integrativo dello stesso non appena saranno definiti gli strumenti attuativi della futura PAC (2014-2020), le pertinenti misure e le risorse disponibili per il suo perseguimento.	Gli obiettivi devono essere dichiarati e quantificati nel capitolo dedicato	Regione Lombardia
1529-1531	sostanziale	La quantificazione di tale obiettivo sarà ulteriormente specificata e inserita nel Piano Un obiettivo più ambizioso potrà essere quantificato, in accordo con le Regioni e Province autonome, ed inserito nel Piano mediante atto integrativo dello stesso non appena saranno definiti gli strumenti attuativi della futura PAC (2014- 2020), le pertinenti misure e le risorse disponibili per il suo perseguimento.	Il Piano deve indicare e quantificare gli obiettivi minimi che intende perseguire. Obiettivi più ambiziosi potranno essere definiti e quantificati dopo la programmazione delle risorse della futura PAC 2014- 2020, ad integrazione di quanto già stabilito dal Piano. Non è condivisibile rimandare la quantificazione degli obiettivi dopo la definizione della programmazione PAC 2014-2020, sono gli obiettivi del PAN che devono condizionare l'utilizzo delle risorse della PAC e non il contrario.	FederBio (Federazione Italiana di Agricoltura Biologica e Biodinamica) UPBIO (Unione dei Produttori Biologici e Biodinamici FederBio)
1529-31	sostanziale	Eliminare il periodo	Si ritiene quantomeno riduttivo della ricaduta del PAN subordinare la quantificazione dell'obiettivo alle misure Pac	Regione Siciliana Servizio 5 Fitosanitario Regionale
1529-1531	sostanziale	La quantificazione di tale obiettivo sarà ulteriormente	Il Piano deve indicare e quantificare gli	WWF Italia - LIPU –

		specificata e inserita nel Piano Un obiettivo più ambizioso potrà essere quantificato, in accordo con le Regioni e Province autonome, ed inserito nel Piano mediante atto integrativo dello stesso non appena saranno definiti gli strumenti attuativi della futura PAC (2014- 2020), le pertinenti misure e le risorse disponibili per il suo perseguimento.	obiettivi minimi che intende perseguire. Obiettivi più ambiziosi potranno essere definiti e quantificati dopo la programmazione delle risorse della futura PAC 2014- 2020, ad integrazione di quanto già stabilito dal Piano. Non è condivisibile rimandare la quantificazione degli obiettivi dopo la definizione della programmazione PAC 2014-2020, sono gli obiettivi del PAN che devono condizionare l'utilizzo delle risorse della PAC e non il contrario.	ITALIA NOSTRA - FAI – PRONATURA – TOURING CLUB ITALIANO
1534	sostanziale	Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, avvalendosi del Gruppo Difesa Integrata, operante in seno all' Organismo tecnico-scientifico di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 3 febbraio 2011, n. 4,	Considerato che l'OTS non è stato ancora nominato e la relativa articolazione non necessariamente ricalcherà quella del CPI si ritiene improprio in questa fase far specifico riferimento ad un Gruppo difesa	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
1538	editoriale	definire e pubblicare annualmente , in coerenza con i tempi dei trattamenti per la difesa delle colture e il controllo delle infestanti, e in funzione delle informazioni disponibili , sul portale internet della Rete Rurale, le “linee guida nazionali per la difesa integrata volontaria delle colture e il controllo integrato delle infestanti”		OPERA Research Centre – Università Cattolica Sacro Cuore
1538	Sostanziale	per la difesa protezione integrata volontaria delle colture	In ambito scientifico appare più corretto utilizzare il termine ‘protezione’	Tergeo – Unione Italiana Vini
1538	Sostanziale	per la difesa protezione integrata volontaria delle colture	In ambito scientifico appare più corretto utilizzare il termine ‘protezione’	DISAA, Università di Milano
1538	editoriale	definire e pubblicare annualmente , in coerenza con i tempi dei trattamenti per la difesa delle colture e il controllo delle infestanti, e in funzione delle informazioni disponibili , sul portale internet della Rete Rurale, le “linee guida nazionali per la difesa integrata		OPERA Research Centre – Università Cattolica Sacro Cuore

		volontaria delle colture e il controllo integrato delle infestanti”		
1542	Sostanziale	per la difesa protezione integrata volontaria	In ambito scientifico appare più corretto utilizzare il termine ‘protezione’	Tergeo – Unione Italiana Vini
1542	Sostanziale	per la difesa protezione integrata volontaria	In ambito scientifico appare più corretto utilizzare il termine ‘protezione’	DISAA, Università di Milano
1544 - 1545	sostanziale	150/2012 e dell’Allegato II, paragrafi 3.6 , 3.7, 3.8 e 4 del regolamento (CE) 1107/2009 e con le linee guida nazionali di cui al punto 1);	E’ inutile riportare i riferimenti al Regolamento, ridondante!	Regione Piemonte
1546	Sostanziale	esperienze nella difesa protezione	In ambito scientifico appare più corretto utilizzare il termine ‘protezione’	Tergeo – Unione Italiana Vini
1546	Sostanziale	esperienze nella difesa protezione	In ambito scientifico appare più corretto utilizzare il termine ‘protezione’	DISAA, Università di Milano
1548	Sostanziale	del settore della difesa protezione integrata	In ambito scientifico appare più corretto utilizzare il termine ‘protezione’	Tergeo – Unione Italiana Vini
1548	sostanziale	Dopo le parole “del settore della difesa integrata” aggiungere le parole “ e avvalendosi degli istituti competenti in materia appartenenti agli Enti Pubblici di Ricerca ”	Si tratta di riconoscere alle strutture di ricerca degli EPR anche una efficace capacità di networking	CNR
1548	Sostanziale	del settore della difesa protezione integrata	In ambito scientifico appare più corretto utilizzare il termine ‘protezione’	DISAA, Università di Milano
1549	sostanziale	individuare possibili strumenti finanziari per sostenere le aziende agricole e le strutture impegnate nelle attività finalizzate alla applicazione dei disciplinari richiamati al punto 2).	Occorre poter disporre di finanziamenti.	Regione Piemonte
1553	Sostanziale	6) attivare iniziative per favorire la messa a disposizione degli utilizzatori professionali di servizi di consulenza sulla difesa integrata.	E’ una diretta conseguenza delle proposte avanzate nel presente documento, in particolar modo dell’introduzione dei servizi di consulenza sulla difesa integrata.	Consiglio dell’Ordine Nazionale dei dottori Agronomi e dei dottori Forestali (CONAF)
1553	Sostanziale	6) attivare iniziative per favorire la messa a disposizione degli utilizzatori professionali di servizi di consulenza sulla difesa integrata.	E’ una diretta conseguenza delle proposte avanzate nel presente documento, in particolar modo dell’introduzione dei servizi di consulenza sulla difesa integrata.	Consiglio dell’Ordine Nazionale dei dottori Agronomi e dei dottori Forestali (CONAF)

1557/ 1558	sostanziale	1) attuare e promuovere la difesa integrata e definire gli interventi previsti dal Piano, anche attraverso l'adozione di eventuali "Piani d'Azione Regionali" ;	Come da decreto il piano d'azione deve essere nazionale e armonizzato. Le regioni devono definire gli interventi previsti dal piano per promuovere la difesa integrata tenendo presente le specificità locali	OPERA Research Centre – Università Cattolica Sacro Cuore
1557	sostanziale	2) attuare e promuovere la difesa integrata e definire gli interventi previsti dal Piano anche attraverso l'adozione di eventuali "Piani d'Azione Regionali";	Non sono le Regioni ad "attuare" la difesa integrata; i PAR sono invece lo specifico strumento da mettere in atto.	Regione Piemonte
1557	Sostanziale	la difesa protezione integrata	In ambito scientifico appare più corretto utilizzare il termine 'protezione'	Tergeo – Unione Italiana Vini
1557	sostanziale	1) attuare e promuovere la difesa integrata volontaria e definire.....	Altrimenti, considerato che siamo nel capitolo della difesa integrata volontaria, potrebbe essere confusa con la difesa integrata obbligatoria	Assomela e OP associate
1557-58	sostanziale	Inserire previsione finanziaria		Regione Siciliana Servizio 5 Fitosanitario Regionale
1557	sostanziale	1) attuare e promuovere la difesa integrata volontaria e definire.....	Altrimenti, considerato che siamo nel capitolo della difesa integrata volontaria, potrebbe essere confusa con la difesa integrata obbligatoria	tutti
1557	Sostanziale	la difesa protezione integrata	In ambito scientifico appare più corretto utilizzare il termine 'protezione'	DISAA, Università di Milano
1557/ 1558	sostanziale	3) attuare e promuovere la difesa integrata e definire gli interventi previsti dal Piano, anche attraverso l'adozione di eventuali "Piani d'Azione Regionali" ;	Come da decreto il piano d'azione deve essere nazionale e armonizzato. Le regioni devono definire gli interventi previsti dal piano per promuovere la difesa integrata tenendo presente le specificità	OPERA Research Centre – Università Cattolica Sacro Cuore

			locali	
1559	sostanziale	2) aggiornare i disciplinari di produzione integrata in coerenza con il citato “Sistema Nazionale di Qualità”	Altrimenti, considerato che siamo nel capitolo della produzione integrata volontaria, il “disciplinare” potrebbe essere confuso con il “disciplinare di difesa integrata” obbligatorio	Assomela e OP associate
1559	sostanziale	2) aggiornare i disciplinari di produzione integrata in coerenza con il citato “Sistema Nazionale di Qualità”	Altrimenti, considerato che siamo nel capitolo della produzione integrata volontaria, il “disciplinare” potrebbe essere confuso con il “disciplinare di difesa integrata” obbligatorio	<ol style="list-style-type: none"> 1. APOCONERPO soc coop agricola, Bologna 2. APOFRUIT Italia, Cesena (FC) 3. OROGELFRESCO, Cesena (FC) 4. EUROPFRUIT, Cesena (FC) 5. CICO, Ferrara (FC) 6. AFE, Ferrara (FC) 7. GRANFRUTTAZANI (Granarolo Faentino – Faenza) (RA) 8. COFERASTA Ferrara (FC) 9. AGRITEAM Consorzio Cooperativo Servizi, Bologna (BO) 0. ASSOPA (Associazione Patate Bologna)
1562	Sostanziale	difesa protezione integrata	In ambito scientifico appare più corretto utilizzare il termine ‘protezione’	Tergeo – Unione Italiana Vini
1562	Sostanziale	difesa protezione integrata	In ambito scientifico appare più corretto	DISAA, Università di Milano

			utilizzare il termine 'protezione'	
1564	sostanziale	garantire la realizzazione e/o il potenziamento di supporti tecnici e informativi per le aziende , nonché il coordinamento	La regione non può arrivare direttamente alle aziende agricole se non attraverso i tecnici operanti sul territorio.	Regione Piemonte
1566	Sostanziale	difesa protezione integrata obbligatoria	In ambito scientifico appare più corretto utilizzare il termine 'protezione'	Tergeo – Unione Italiana Vini
1566	Sostanziale	difesa protezione integrata obbligatoria	In ambito scientifico appare più corretto utilizzare il termine 'protezione'	DISAA, Università di Milano
1567	Sostanziale	4) promuovere eventuali servizi di consulenza innovativi sulla difesa integrata;	È conseguenza diretta di quanto proposto alla riga 1521	Consiglio dell'Ordine Nazionale dei dottori Agronomi e dei dottori Forestali (CONAF)
1567	Sostanziale	4) promuovere servizi di consulenza sulla difesa integrata;	È conseguenza diretta di quanto proposto alla riga 1521	Consiglio dell'Ordine Nazionale dei dottori Agronomi e dei dottori Forestali (CONAF)
1571 - 1640i	sostanziale	Eliminare “aziende agricole” e sostituire con Utilizzatori professioni di prodotti fitosanitari ove occorra	Gli obblighi previsti dalla direttiva e dal d.lvo 150 non riguardano soltanto le aziende agricole ma tutti gli utilizzatori professionali, anche chi opera in ambito extragratico.	Regione Siciliana Servizio 5 Fitosanitario Regionale
1572	Sostanziale	difesa protezione integrata volontaria	In ambito scientifico appare più corretto utilizzare il termine 'protezione'	Tergeo – Unione Italiana Vini
1572	Sostanziale	difesa protezione integrata volontaria	In ambito scientifico appare più corretto utilizzare il termine 'protezione'	DISAA, Università di Milano
1573-1575	Sostanziale	a) rispettare le disposizioni del consulente e le norme contenute nei disciplinari di produzione integrata volontaria definiti dalle Regioni e dalle Province autonome, secondo la procedura richiamata al punto 2 del paragrafo A.7.3.2;	È conseguenza diretta di quanto proposto alla riga 1521	Consiglio dell'Ordine Nazionale dei dottori Agronomi e dei dottori Forestali (CONAF)
1573-1575	Sostanziale	a) rispettare le disposizioni del consulente e le norme contenute nei disciplinari di produzione integrata volontaria definiti dalle Regioni e dalle Province autonome, secondo la procedura richiamata al punto 2 del paragrafo A.7.3.2;	È conseguenza diretta di quanto proposto alla riga 1521	Consiglio dell'Ordine Nazionale dei dottori Agronomi e dei dottori Forestali (CONAF)
1576	sostanziale	Eliminare il paragrafo	E' un inutile appesantimento burocratico, che	Assomela e OP associate

			potrebbe essere facile fonte di errori e contestazioni. Nel caso di necessità, similmente ai punti 10.1 e 10.2 del SNQPI, le informazioni necessarie si possono ricavare dalla consultazione documenti fiscali, che devono essere conservati per tre anni, nel caso di effettiva necessità.	
	Sostanziale	A.7.3.3 – Primo capoverso - lettera b) integrare il registro dei trattamenti, definito ai sensi dell’articolo 16, comma 3 del decreto legislativo n. 150/2012, oltre che con le informazioni previste per le aziende che attuano la difesa integrata obbligatoria , con le annotazioni relative ai prodotti fitosanitari acquistati e a quelli giacenti in magazzino a fine anno (“Registro di carico e scarico”);	Necessità di completare le informazioni contenute nel registro dei trattamenti, al fine di una più facile dimostrazione/verifica della reale attuazione della difesa integrata obbligatoria da parte dell’azienda.	AGENZIA LAORE SARDEGNA
1576	sostanziale	Eliminare il paragrafo	E’ un inutile appesantimento burocratico, che potrebbe essere facile fonte di errori e contestazioni. La valutazione qualitativa si può ottenere comunque dall’esame dell’elenco dei trattamenti.	<ol style="list-style-type: none"> 1. APOCONERPO soc coop agricola, Bologna 2. APOFRUIT Italia, Cesena (FC) 3. OROGELFRESCO, Cesena (FC) 4. EUROPFRUIT, Cesena (FC) 5. CICO, Ferrara (FC) 6. AFE, Ferrara (FC) 7. GRANFRUTTAZANI (Granarolo Faentino – Faenza) (RA) 8. COFERASTA Ferrara (FC)

				9. AGRITEAM Consorzio Cooperativo Servizi, Bologna (BO) 10. ASSOPA (Associazione Patate Bologna)
1577 - 1578	sostanziale	integrare il registro dei trattamenti, definito ai sensi dell'articolo 16, comma 3 del decreto legislativo n. 150/2012, con le annotazioni relative ai prodotti fitosanitari acquistati e a quelli giacenti in magazzino a fine anno ("Registro di carico e scarico"), nonchè le principali fasi fenologiche	Necessità di completare le informazioni contenute nel registro dei trattamenti, al fine di una più facile dimostrazione/verifica della reale attuazione della difesa integrata volontaria da parte dell'azienda.	Regione Piemonte
1577	sostanziale	...legislativo n. 150/2012, con le annotazioni relative la documentazione relativa ai prodotti fitosanitari acquistati e a	Questa documentazione è prevista negli standard internazionali GLOBAL-G.A.P.	Centro di Consulenza per la frutticoltura dell'Alto Adige- Suedtiroler Beratungsring
1582	sostanziale	Aggiungere la seguente lettera: d) attuare tutte le azioni possibili per impedire la deriva del fitofarmaco verso aree sensibili o verso coltivazioni condotte con il metodo biologico, predisponendo barriere verdi, fasce tampone non trattate, irrorare le file di confine solo verso l'interno, utilizzare atomizzatori di nuova generazione e a recupero del prodotto irrorato, applicando comunque le migliori pratiche agricole utili in tal senso.	Necessario prevenire ogni possibile rischio di compromettere le produzioni agricole che escludono l'utilizzo di pesticidi.	FIRAB
1582	sostanziale	Aggiungere la seguente lettera: d) attuare tutte le azioni possibili per impedire la deriva del fitofarmaco verso aree sensibili o verso coltivazioni condotte con il metodo biologico, predisponendo barriere verdi, fasce tampone non trattate, irrorare le file di confine solo verso l'interno, utilizzare atomizzatori di nuova generazione e a recupero del prodotto irrorato,	Necessario prevenire ogni possibile rischio di compromettere le produzioni agricole che escludono l'utilizzo di pesticidi.	FederBio (Federazione Italiana di Agricoltura Biologica e Biodinamica) UPBIO (Unione dei Produttori Biologici e

		applicando comunque le migliori pratiche agricole utili in tal senso.		Biodinamici FederBio)
1582	sostanziale	Aggiungere la seguente lettera: d) attuare tutte le azioni possibili per impedire la deriva del fitofarmaco verso aree sensibili o verso coltivazioni condotte con il metodo biologico, predisponendo barriere verdi, fasce tampone non trattate, irrorare le file di confine solo verso l'interno, utilizzare atomizzatori di nuova generazione e a recupero del prodotto irrorato, applicando comunque le migliori pratiche agricole utili in tal senso.	Necessario prevenire ogni possibile rischio di compromettere le produzioni agricole che escludono l'utilizzo di pesticidi.	AIAB
1582	sostanziale	Aggiungere la seguente lettera: d) attuare tutte le azioni possibili per impedire la deriva del fitofarmaco verso aree sensibili o verso coltivazioni condotte con il metodo biologico, predisponendo barriere verdi, fasce tampone non trattate, irrorare le file di confine solo verso l'interno, utilizzare atomizzatori di nuova generazione e a recupero del prodotto irrorato, applicando comunque le migliori pratiche agricole utili in tal senso.	Necessario prevenire ogni possibile rischio di compromettere le produzioni agricole che escludono l'utilizzo di pesticidi.	WWF Italia - LIPU – ITALIA NOSTRA - FAI – PRONATURA – TOURING CLUB ITALIANO
1582	Editoriale	Inserire un quarto comma: d) attivarsi per impedire la deriva del fitofarmaco verso aree sensibili o verso coltivazioni condotte con il metodo biologico, predisponendo barriere verdi, fasce tampone non trattate, irrorare le file di confine solo verso l'interno, utilizzare atomizzatori di nuova generazione e a recupero del prodotto irrorato, applicando comunque le migliori pratiche agricole utili in tal senso.	Tutelare le produzioni ed i produttori biologici/biodinamici, tutelare la popolazione	Associazione Veneta dei Produttori Biologici e Biodinamici
1584 -1586	sostanziale	Il regolamento CE 834/2007 che disciplina l'agricoltura biologica prevede il ricorso all'uso di un ridotto numero di prodotti fitosanitari non di sintesi (Allegato II del regolamento CE n. 889/08) e solo in caso di un dimostrato grave rischio per la coltura produzione	Il regolamento non prevede esattamente una riduzione ma utilizzazione di strategie di difesa, tra cui anche quelle di utilizzo di prodotti fitosanitari di origine naturale e non di sintesi. Condivisione con Regione Puglia	Regione Piemonte
1585	sostanziale	... e solo in caso di un dimostrato grave rischio per la	I pesticidi di sintesi sono sempre un rischio per la natura.	WWF AltaMarca

		natura.		
1587-1589	sostanziale	L'obiettivo che si intende raggiungere con l'agricoltura biologica, nei 5 anni di validità del Piano, è almeno il 20% della Superficie Agricola Utilizzata nazionale (SAU) condotta secondo i criteri del regolamento CE 834/07 relativo alla produzione biologica al corrispondente disciplinare nazionale con riferimento alle principali produzioni agricole.	Il Piano deve indicare obiettivi quantitativi concreti e misurabili. Non può essere ritenuto sufficiente l'indicazione generica dell'obiettivo dell'incremento, senza indicare un riferimento quantitativo congruo rispetto ai tempi di validità del piano. Il Piano deve altresì riconoscere il maggior ruolo svolto dall'agricoltura biologica per la riduzione dei rischi per la salute umana e l'ambiente derivante dall'uso dei pesticidi, definendo comunque un obiettivo quantitativo superiore rispetto a quanto indicato per la difesa integrata volontaria.	FIRAB
1587-1589	sostanziale	L'obiettivo che si intende raggiungere con l'agricoltura biologica, nei 5 anni di validità del Piano, è almeno il 20% della Superficie Agricola Utilizzata nazionale (SAU) condotta secondo i criteri del regolamento CE 834/07 relativo alla produzione biologica al corrispondente disciplinare nazionale, con riferimento alle principali produzioni agricole.	Il Piano deve indicare obiettivi quantitativi concreti e misurabili. Non può essere ritenuto sufficiente l'indicazione generica dell'obiettivo dell'incremento, senza indicare un riferimento quantitativo congruo rispetto ai tempi di validità del piano. Il Piano deve altresì riconoscere il maggior ruolo svolto dall'agricoltura biologica per la riduzione dei rischi per la salute umana e l'ambiente derivante dall'uso dei pesticidi, definendo comunque un obiettivo quantitativo superiore rispetto a quanto indicato per la difesa integrata volontaria.	FederBio (Federazione Italiana di Agricoltura Biologica e Biodinamica) UPBIO (Unione dei Produttori Biologici e Biodinamici FederBio)
1587-1589	sostanziale	L'obiettivo che si intende raggiungere con l'agricoltura biologica, nei 5 anni di validità del Piano, è l'incremento di almeno il 100% (raddoppio) delle adesioni al corrispondente disciplinare nazionale con riferimento alle principali produzioni agricole.	Il Piano deve indicare obiettivi quantitativi concreti e misurabili. Non può essere ritenuto sufficiente l'indicazione generica dell'obiettivo dell'incremento, senza indicare un riferimento quantitativo congruo rispetto ai	AIAB

			<p>tempi di validità del piano.</p> <p>Il Piano deve altresì riconoscere il maggior ruolo svolto dall'agricoltura biologica per la riduzione dei rischi per la salute umana e l'ambiente derivante dall'uso dei pesticidi, definendo comunque un obiettivo quantitativo superiore rispetto a quanto indicato per la difesa integrata volontaria.</p>	
1587-1589	sostanziale	<p>L'obiettivo che si intende raggiungere con l'agricoltura biologica, nei 5 anni di validità del Piano, è almeno il 20% della Superficie Agricola Utilizzata nazionale (SAU) condotta secondo i criteri del regolamento CE 834/07 relativo alla produzione biologica al corrispondente disciplinare nazionale, con riferimento alle principali produzioni agricole.</p>	<p>Il Piano deve indicare obiettivi quantitativi concreti e misurabili.</p> <p>Non può essere ritenuto sufficiente l'indicazione generica dell'obiettivo dell'incremento, senza indicare un riferimento quantitativo congruo rispetto ai tempi di validità del piano.</p> <p>Il Piano deve altresì riconoscere il maggior ruolo svolto dall'agricoltura biologica per la riduzione dei rischi per la salute umana e l'ambiente derivante dall'uso dei pesticidi, definendo comunque un obiettivo quantitativo superiore rispetto a quanto indicato per la difesa integrata volontaria.</p>	WWF Italia - LIPU – ITALIA NOSTRA - FAI – PRONATURA – TOURING CLUB ITALIANO
1587-1592	sostanziale	<p>Eliminare L'obiettivo che si intende raggiungere con l'agricoltura biologica, nei 5 anni di validità del Piano, è l'incremento dell'adesione al corrispondente disciplinare nazionale con riferimento alle principali produzioni agricole.</p> <p>La quantificazione di tale obiettivo sarà ulteriormente specificata e inserita nel Piano mediante atto integrativo dello stesso non appena saranno definiti gli strumenti attuativi della futura PAC (2014-2020), le pertinenti misure e le risorse disponibili per il suo perseguimento.</p>	<p>Gli obiettivi devono essere dichiarati e quantificati nel capitolo dedicato</p>	Regione Lombardia
1588	sostanziale	<p>l'incremento all'adesione al corrispondente disciplinare nazionale alla normativa vigente per</p>	<p>Non esiste un Disciplinare nazionale biologico; il Reg 834/2007 e 889/2008 sono</p>	Regione Piemonte

		l'agricoltura biologica	le norme di riferimento Condivisione con Regione Toscana	
1588	sostanziale	Sostituire “dell'adesione al corrispondente disciplinare nazionale con riferimento alle principali produzioni agricole” con “ delle produzioni biologiche ”	Si fa riferimento ad un manuale nazionale che non esiste. Per l'agricoltura biologica si deve far riferimento ai regolamenti CE 834/2007 e 889/2009	RIRAB
1590-1592	sostanziale	La quantificazione di tale obiettivo sarà ulteriormente specificata e inserita nel Piano Un obiettivo più ambizioso potrà essere quantificato, in accordo con le Regioni e Province autonome, ed inserito nel Piano mediante atto integrativo dello stesso non appena saranno definiti gli strumenti attuativi della futura PAC (2014- 2020), le pertinenti misure e le risorse disponibili per il suo perseguimento.	Il Piano deve indicare e quantificare gli obiettivi minimi che intende perseguire. Obiettivi più ambiziosi potranno essere definiti e quantificati dopo la programmazione delle risorse della futura PAC 2014- 2020, ad integrazione di quanto già stabilito dal Piano. Non è condivisibile rimandare la quantificazione degli obiettivi dopo la definizione della programmazione PAC 2014-2020, sono gli obiettivi del PAN che devono condizionare l'utilizzo delle risorse della PAC e non il contrario.	FIRAB
1590-1592	sostanziale	La quantificazione di tale obiettivo sarà ulteriormente specificata e inserita nel Piano Un obiettivo più ambizioso potrà essere quantificato, in accordo con le Regioni e Province autonome, ed inserito nel Piano mediante atto integrativo dello stesso non appena saranno definiti gli strumenti attuativi della futura PAC (2014- 2020), le pertinenti misure e le risorse disponibili per il suo perseguimento.	Il Piano deve indicare e quantificare gli obiettivi minimi che intende perseguire. Obiettivi più ambiziosi potranno essere definiti e quantificati dopo la programmazione delle risorse della futura PAC 2014- 2020, ad integrazione di quanto già stabilito dal Piano. Non è condivisibile rimandare la quantificazione degli obiettivi dopo la definizione della programmazione PAC 2014-2020, sono gli obiettivi del PAN che devono condizionare l'utilizzo delle risorse della PAC e non il contrario.	FederBio (Federazione Italiana di Agricoltura Biologica e Biodinamica) UPBIO (Unione dei Produttori Biologici e Biodinamici FederBio)
1590-1592	sostanziale	La quantificazione di tale obiettivo sarà ulteriormente specificata e inserita nel Piano Un obiettivo più ambizioso potrà essere quantificato, in accordo con le	Il Piano deve indicare e quantificare gli obiettivi minimi che intende perseguire. Obiettivi più ambiziosi potranno essere	AIAB

		Regioni e Province autonome, ed inserito nel Piano mediante atto integrativo dello stesso non appena saranno definiti gli strumenti attuativi della futura PAC (2014- 2020), le pertinenti misure e le risorse disponibili per il suo perseguimento.	definiti e quantificati dopo la programmazione delle risorse della futura PAC 2014- 2020, ad integrazione di quanto già stabilito dal Piano. Non è condivisibile rimandare la quantificazione degli obiettivi dopo la definizione della programmazione PAC 2014-2020, sono gli obiettivi del PAN che devono condizionare l'utilizzo delle risorse della PAC e non il contrario.	
1590-1592	sostanziale	La quantificazione di tale obiettivo sarà ulteriormente specificata e inserita nel Piano Un obiettivo più ambizioso potrà essere quantificato, in accordo con le Regioni e Province autonome, ed inserito nel Piano mediante atto integrativo dello stesso non appena saranno definiti gli strumenti attuativi della futura PAC (2014- 2020), le pertinenti misure e le risorse disponibili per il suo perseguimento.	Il Piano deve indicare e quantificare gli obiettivi minimi che intende perseguire. Obiettivi più ambiziosi potranno essere definiti e quantificati dopo la programmazione delle risorse della futura PAC 2014- 2020, ad integrazione di quanto già stabilito dal Piano. Non è condivisibile rimandare la quantificazione degli obiettivi dopo la definizione della programmazione PAC 2014-2020, sono gli obiettivi del PAN che devono condizionare l'utilizzo delle risorse della PAC e non il contrario.	WWF Italia - LIPU – ITALIA NOSTRA - FAI – PRONATURA – TOURING CLUB ITALIANO
1598	sostanziale	Inserire dopo manuale “ coerente con il manuale di riga 1427”	uniformità	Regione Lombardia
1599	Sostanziale	linee guida per la difesa protezione	In ambito scientifico appare più corretto utilizzare il termine ‘protezione’	Tergeo – Unione Italiana Vini
1599	Sostanziale	linee guida per la difesa protezione	In ambito scientifico appare più corretto utilizzare il termine ‘protezione’	DISAA, Università di Milano
1602	Sostanziale	difesa protezione in agricoltura biologica	In ambito scientifico appare più corretto utilizzare il termine ‘protezione’	Tergeo – Unione Italiana Vini
1602	Sostanziale	difesa protezione in agricoltura biologica	In ambito scientifico appare più corretto utilizzare il termine ‘protezione’	DISAA, Università di Milano
1604	Sostanziale	Provvedere e promuovere ricerca sugli effetti sinergici della combinazione di fitofarmaci	Salute, biodiversità -un punto da aggiungere all' elenco dei compiti del ministero	FUTUROFILIERE

1605	Sostanziale	sulla difesa protezione in agricoltura biologica	In ambito scientifico appare più corretto utilizzare il termine 'protezione'	Tergeo – Unione Italiana Vini
1605	Sostanziale	sulla difesa protezione in agricoltura biologica	In ambito scientifico appare più corretto utilizzare il termine 'protezione'	DISAA, Università di Milano
10606-8	sostanziale	5) realizzare iniziative informative sulla protezione integrata e sull' agricoltura biologica rivolte anche ad utilizzatori non professionali per incentivare l'adozione di pratiche colturali hobbistiche, a basso impatto sanitario e ambientale;	perché le iniziative di informazione rivolte a utilizzatori non professionali devono essere limitate all'agricoltura biologica? E la difesa integrata non ha necessità di farsi conoscere ed apprezzare?	Tergeo – Unione Italiana Vini
10606-8	sostanziale	6) realizzare iniziative informative sulla protezione integrata e sull' agricoltura biologica rivolte anche ad utilizzatori non professionali per incentivare l'adozione di pratiche colturali hobbistiche, a basso impatto sanitario e ambientale;	perché le iniziative di informazione rivolte a utilizzatori non professionali devono essere limitate all'agricoltura biologica? E la difesa integrata non ha necessità di farsi conoscere ed apprezzare?	DISAA, Università di Milano
1612 1613	sostanziale	Dopo le parole “nazionali del settore” aggiungere le parole “ e avvalendosi degli istituti competenti in materia appartenenti agli Enti Pubblici di Ricerca ”	Si tratta di riconoscere alle strutture di ricerca degli EPR anche una efficace capacità di networking	CNR
1612	sostanziale	Inserire dopo la parola “piattaforme” le parole “ tecnologiche e ”	E' importante considerare oltre alle reti di ricerca e alle piattaforme informatiche anche le piattaforme tecnologiche in materia di agricoltura biologica che costituiscono il luogo per la creazione di partenariati tra operatori del settore e mondo della ricerca	RIRAB
1614	sostanziale	individuare possibili strumenti finanziari per sostenere le	Occorre poter disporre di finanziamenti	Regione Piemonte
1621/ 1622	sostanziale	1. attuare e promuovere l'agricoltura biologica e definire gli interventi previsti dal Piano anche attraverso l'adozione di eventuali “ Piani d'Azione Regionali ”;	Come da decreto il piano d'azione deve essere nazionale e armonizzato. Le regioni devono definire gli interventi previsti dal piano per promuovere l'agricoltura biologica tenendo presente le specificità	OPERA Research Centre – Università Cattolica Sacro Cuore

			locali	
1621	sostanziale	3) attuare e promuovere l'agricoltura biologica e definire gli interventi previsti dal Piano anche attraverso l'adozione di eventuali "Piani d'Azione Regionali";	Non sono le Regioni ad "attuare" la difesa integrata; i PAR sono invece lo specifico strumento da mettere in atto.	Regione Piemonte
1621/ 1622	sostanziale	2. attuare e promuovere l'agricoltura biologica e definire gli interventi previsti dal Piano anche attraverso l'adozione di eventuali "Piani d'Azione Regionali" ;	Come da decreto il piano d'azione deve essere nazionale e armonizzato. Le regioni devono definire gli interventi previsti dal piano per promuovere l'agricoltura biologica tenendo presente le specificità locali	OPERA Research Centre – Università Cattolica Sacro Cuore
1623	sostanziale	2. predisporre e diffondere le informazioni di cui al precedente punto A.7.2.2. ed altro materiale informativo	Condivisione con Regione Emilia - Romagna	Regione Piemonte
1623	sostanziale	2. predisporre e diffondere le informazioni di cui al precedente punto A.7.2.2. ed altro materiale informativo	Integrazione coerente con la precedente proposta alla riga 1636	Regione Emilia-Romagna
1625-26	Sostanziale	linee guida nazionali di difesa protezione in agricoltura biologica, anche attraverso collegamenti con gli analoghi siti nazionali (banca dati difesa protezione biologica	In ambito scientifico appare più corretto utilizzare il termine 'protezione'	Tergeo – Unione Italiana Vini
1625-26	Sostanziale	linee guida nazionali di difesa protezione in agricoltura biologica, anche attraverso collegamenti con gli analoghi siti nazionali (banca dati difesa protezione biologica	In ambito scientifico appare più corretto utilizzare il termine 'protezione'	DISAA, Università di Milano
1627	sostanziale	... sperimentazione) bollettini che, sulla base dei risultati delle elaborazioni dei modelli previsionali e delle reti di monitoraggio, forniscono informazioni	Anche l'utilizzo del metodo biologico deve basarsi sulle informazioni provenienti dalle reti di monitoraggio ecc Condivisione con Regione Lombardia	Regione Piemonte

		sull'applicazione della difesa integrata e per l'agricoltura biologica,		
1627	sostanziale	<p>Inserire nuovo punto: assicurare la presenza di reti di monitoraggio sullo sviluppo delle principali avversità al fine di incrementare la disponibilità di informazioni relativamente ai seguenti aspetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ previsione e avvertimento sullo sviluppo delle avversità; ○ bollettini che, sulla base dei risultati delle elaborazioni dei modelli previsionali e delle reti di monitoraggio, forniscono agli agricoltori informazioni sull'applicazione della difesa a basso apporto di PF . Tali bollettini hanno le seguenti caratteristiche: <ul style="list-style-type: none"> ▪ cadenza periodica in base alle esigenze delle principali colture per il periodo in cui sono in atto; ▪ valenza territoriale; ▪ riportano informazioni sull'andamento meteorologico; ▪ riportano indicazioni operative sulle principali colture, relativamente a: fase fenologica, situazione epidemiologica delle principali avversità, indicazioni sul momento più opportuno in cui effettuare eventuali trattamenti ed eventuali raccomandazioni sui prodotti fitosanitari utilizzabili; 	Anche l'utilizzo del metodo biologico deve basarsi sulle informazioni provenienti dalle reti di monitoraggio	Regione Lombardia
1628	sostanziale	garantire la realizzazione e/o il potenziamento di supporti tecnici e informativi alle aziende , nonché il coordinamento...	La regione non può arrivare direttamente alle aziende agricole se non attraverso i tecnici operanti sul territorio.	Regione Piemonte
1630	Sostanziale	3. per la difesa protezione integrata volontaria e obbligatoria;	In ambito scientifico appare più corretto utilizzare il termine 'protezione'	Tergeo – Unione Italiana Vini

1630	Sostanziale	4. per la difesa protezione integrata volontaria e obbligatoria;	In ambito scientifico appare più corretto utilizzare il termine 'protezione'	DISAA, Università di Milano
1633	sostanziale	... sostenere anche i costi di certificazione delle aziende agricole ...	Per eliminare conflitti di interesse e la qualità dei processi agricoli	WWF AltaMarca
1633	sostanziale	Dopo le parole "dell'agricoltura biologica" aggiungere le parole " nonché le attività di ricerca e sperimentazione specificamente ad essa orientate "	E' importante che, nell'individuazione di possibili strumenti finanziari, sia indicata una loro destinazione anche al sostegno alla ricerca e sperimentazione	CNR
1633	sostanziale	Dopo le parole "dell'agricoltura biologica" aggiungere le parole " nonché le attività di ricerca e sperimentazione specificamente ad essa orientate "	E' importante che, nell'individuazione di possibili strumenti finanziari, sia indicata una loro destinazione anche al sostegno alla ricerca e sperimentazione	RIRAB
1636	sostanziale	Le aziende agricole devono applicare le tecniche di agricoltura biologica nel rispetto di quanto previsto al precedente punto A.7.2.3, anche tenendo conto, come ulteriore elemento di qualificazione indirizzo tecnico , delle disposizioni specifiche previste dal Piano, delle linee guida e manuali nazionali, di cui al paragrafo A.7.4.1., nonché degli orientamenti regionali di cui al paragrafo A.7.4.2.	E' opportuno che anche le aziende agricole biologiche conoscano, dispongano od abbiano accesso agli stessi supporti previsti per le altre aziende. Condivisione con Regione Emilia - Romagna	Regione Piemonte
1636-1639	sostanziale	Inserire dopo fine paragrafo: Le aziende agricole che attuano il metodo di produzione dell'agricoltura biologica sono tenute a: a) Rispettare le norme di riferimento previste per le aziende in produzione per il Biologico, Reg. CE n.889/08. b) Registrare gli acquisti e gli impieghi di mezzi tecnici utilizzati per la concimazione e la difesa delle colture.	Le Aziende Biologiche e quelle in Produzione integrata rispondono ai rispettivi regolamenti, ma alcune regole per l'impiego degli agrofarmaci devono essere equivalenti. Ad esempio la registrazione dei trattamenti antiparassitari, dei diserbanti (non concessi nel bio) e delle concimazioni deve essere analoga. Per la taratura e monitoraggio delle attrezzature valgono le stesse considerazioni Condivisione con Fontanafredda	Regione Piemonte
1636	sostanziale	Le aziende agricole devono applicare le tecniche di agricoltura biologica nel rispetto di quanto previsto al precedente punto A.7.2.3 , anche tenendo conto, come	E' opportuno che anche le aziende agricole biologiche conoscano, dispongano od abbiano accesso agli stessi supporti previsti	Regione Emilia-Romagna

		ulteriore elemento di qualificazione indirizzo tecnico , delle disposizioni specifiche previste dal Piano, delle linee guida e manuali nazionali, di cui al paragrafo A.7.4.1., nonché degli orientamenti regionali di cui al paragrafo A.7.4.2.	per le altre aziende.	
1639	sostanziale	<p>Inserire al termine:</p> <p>Le aziende agricole devono conoscere, disporre direttamente o avere accesso:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) ad un collegamento o poter ricevere dati meteorologici dettagliati per il territorio sul quale sono insediate; b) ai bollettini territoriali di difesa a basso apporto di PF per le principali colture del territorio contenenti anche le indicazioni, ove disponibili, delle soglie di intervento e delle strategie antiresistenza definite a livello nazionale e/o regionale relativamente all'impiego dei prodotti fitosanitari. c) al materiale informativo e/o dei manuali per l'applicazione delle tecniche di difesa a basso apporto di PF d) ad una rete di monitoraggio presente sul proprio territorio ed ai relativi dati. <p>Le aziende agricole devono inoltre: indicare nel registro dei trattamenti, di cui all'articolo 16, comma 3 del decreto legislativo n. 150/2012, le fasi fenologiche riguardanti l'inizio fioritura e l'inizio raccolta.</p>	Anche l'utilizzo del metodo biologico deve basarsi sulle informazioni provenienti dalle reti di monitoraggio ecc	Regione Lombardia
1641-1700	sostanziale	Rivedere tutto il capitolo Indicatori	La definizione degli indicatori deve essere coerente con gli obiettivi specifici che nella presente bozza non sono compiutamente individuati. Rivalutare.	Regione Siciliana Servizio 5 Fitosanitario Regionale
1641 e seguenti	Sostanziale	Prevedere per ciascuno degli indicatori in allegato un obiettivo numerico che deve essere raggiunto nel	Per nessuno degli indicatori stabiliti nel piano (peraltro molto appropriati) è definito	IBMA ITALIA

		quinquennio.	un obiettivo numerico il che li svuota di significato. In alcuni casi come per l'aumento di aziende biologiche (riga 1590) si rimanda agli strumenti della futura PAC, ma in tutti gli altri casi non vi è alcun target numerico e così gli indicatori si riducono a strumenti di monitoraggio senza alcun indirizzo a favore degli scopi della direttiva.	
1644/ 1646	sostanziale	In applicazione del decreto legislativo n. 150/2012, al fine di valutare i progressi realizzati attraverso l'applicazione delle misure previste dal piano per la riduzione dei rischi e degli impatti derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari , ed in attesa che vengano individuati gli indicatori di rischio armonizzati a livello europeo, il Piano identifica tre	Lo scopo degli indicatori richiesti è quello di valutare la variazione nel tempo del rischio per l'uomo e per l'ambiente associato all'uso dei prodotti fitosanitari. Viene quindi indirettamente richiesta una valutazione dell'efficacia delle misure previste nel piano di azione nazionale. Concetto tra l'altro ribadito nelle righe del testo che segue.	OPERA Research Centre – Università Cattolica Sacro Cuore
1644/ 1646	sostanziale	Con riferimento ai quantitativi distribuiti dagli utilizzatori professionali, le informazioni saranno raccolte annualmente almeno sulle seguenti colture: pomodoro, vite e mais.	Si sconsiglia far riferimento a colture specifiche Il discorso sulle quantità utilizzate è sicuramente fondamentale, in quanto è del tutto evidente che il carico ambientale di una sostanza gioca un ruolo preponderante nel determinare la probabilità che si venga a ritrovare in un comparto ambientale. Tuttavia non necessariamente questo dato riflette un effettivo utilizzo sul territorio e potrebbe risultare fuorviante come dato.	OPERA Research Centre – Università Cattolica Sacro Cuore
1644-49	Sostanziale	In applicazione del decreto legislativo n. 150/2012, al fine di valutare i progressi realizzati nella riduzione dei rischi e degli impatti derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari, ed in attesa che vengano individuati gli indicatori di rischio armonizzati a livello europeo, il Piano identifica tre categorie di indicatori: 1) indicatori		Tergeo – Unione Italiana Vini

		ed indici di importanza prioritaria per la valutazione complessiva dei risultati raggiunti con l'applicazione del Piano; 2) indicatori specifici per valutare il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalle singole misure del Piano; 3) indicatori di rischio; 4) indicatori di sostenibilità (entità della protezione ottenuta con strategie diverse; entità di danni dovuti a patogeni/parassiti secondari; evoluzione popolazione di individui resistenti)		
1644-49	Sostanziale	In applicazione del decreto legislativo n. 150/2012, al fine di valutare i progressi realizzati nella riduzione dei rischi e degli impatti derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari, ed in attesa che vengano individuati gli indicatori di rischio armonizzati a livello europeo, il Piano identifica tre categorie di indicatori: 1) indicatori ed indici di importanza prioritaria per la valutazione complessiva dei risultati raggiunti con l'applicazione del Piano; 2) indicatori specifici per valutare il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalle singole misure del Piano; 3) indicatori di rischio; 4) indicatori di sostenibilità (entità della protezione ottenuta con strategie diverse; entità di danni dovuti a patogeni/parassiti secondari; evoluzione popolazione di individui resistenti)		DISAA, Università di Milano
1644/ 1646	sostanziale	In applicazione del decreto legislativo n. 150/2012, al fine di valutare i progressi realizzati attraverso l'applicazione delle misure previste dal piano per la riduzione dei rischi e degli impatti derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari, ed in attesa che vengano individuati gli indicatori di rischio armonizzati a livello europeo, il Piano identifica tre	Lo scopo degli indicatori richiesti è quello di valutare la variazione nel tempo del rischio per l'uomo e per l'ambiente associato all'uso dei prodotti fitosanitari. Viene quindi indirettamente richiesta una valutazione dell'efficacia delle misure previste nel piano di azione nazionale. Concetto tra l'altro ribadito nelle righe del testo che segue.	OPERA Research Centre – Università Cattolica Sacro Cuore
1644/ 1646	sostanziale	Con riferimento ai quantitativi distribuiti dagli utilizzatori professionali, le informazioni saranno	Si sconsiglia far riferimento a colture specifiche	OPERA Research Centre – Università Cattolica Sacro Cuore

		raccolte annualmente almeno sulle seguenti colture: pomodoro, vite e mais.	Il discorso sulle quantità utilizzate è sicuramente fondamentale, in quanto è del tutto evidente che il carico ambientale di una sostanza gioca un ruolo preponderante nel determinare la probabilità che si venga a ritrovare in un comparto ambientale. Tuttavia non necessariamente questo dato riflette un effettivo utilizzo sul territorio e potrebbe risultare fuorviante come dato.	
1647	sostanziale	Gli indicatori sono trattati senza essere divisi tra indicatori di performance ambientale e sanitaria e indicatori di risultato del PAN	Si suggerisce di riclassificare gli indicatori fra indicatori di performance ambientale e sanitaria e indicatori di risultato del PAN	Regione Piemonte
1649	editoriale	raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalle singole misure del Piano; 3) indicatori di rischio di tipo indiretto che consentono attraverso la lettura del dato una misura quantitativa dell'efficacia delle misure adottate nel piano	Poiché gli indicatori devono misurare quantitativamente la riduzione del rischio legata alla fase di uso si consiglia di mettere nell'elenco degli indicatori anche indicatori di tipo indiretto (es numero di sistemi di supporto alle decisioni adottate a livello nazionale etc). Si veda come riferimento l'articolo Calliera et al “ process to provide harmonised criteria for the selection of indicators for pesticide risk reduction within the framework of the sustainable use directive Pest.Manag.Sci (2012 10.1002/ps.3430)	OPERA Research Centre – Università Cattolica Sacro Cuore
1649	editoriale	raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalle singole misure del Piano; 3) indicatori di rischio di tipo indiretto che consentono attraverso la lettura del dato una misura quantitativa dell'efficacia delle misure adottate nel piano	Poiché gli indicatori devono misurare quantitativamente la riduzione del rischio legata alla fase di uso si consiglia di mettere nell'elenco degli indicatori anche indicatori di tipo indiretto (es numero di sistemi di supporto alle decisioni adottate a livello nazionale etc). Si veda come riferimento	OPERA Research Centre – Università Cattolica Sacro Cuore

			l'articolo Calliera et al “ process to provide harmonised criteria for the selection of indicators for pesticide risk reduction within the framework of the sustainable use directive Pest.Manag.Sci (2012 10.1002/ps.3430)	
1650	editoriale	Gli indicatori sono stati definiti sulla base tengono conto dei seguenti criteri prioritari		OPERA Research Centre – Università Cattolica Sacro Cuore
1650	editoriale	Gli indicatori sono stati definiti sulla base tengono conto dei seguenti criteri prioritari		OPERA Research Centre – Università Cattolica Sacro Cuore
1664-1665	Sostanziale	Con riferimento ai quantitativi distribuiti dagli utilizzatori professionali, le informazioni saranno raccolte annualmente almeno sulle seguenti colture: pomodoro, vite e mais; potrà essere incentivata nell'ambito della nuova programmazione dello Sviluppo Rurale la raccolta su supporto informatico dei dati medesimi.	Per rendere più efficace il sistema deve essere informatizzato. Peraltro prevedere obbligatoriamente e senza incentivi l'informatizzazione potrebbe comportare oneri troppo gravosi nei confronti delle imprese agricole coinvolte.	Regione del Veneto
1664	sostanziale	Con riferimento ai quantitativi distribuiti dagli utilizzatori professionali, le informazioni saranno raccolte a campione annualmente almeno sulle seguenti colture: pomodoro, vite e mais.	Il punto è generico e potrebbe indurre nell'interpretazione “forte” che i dati saranno raccolti da tutte le aziende delle colture indicate. Azione ovviamente piuttosto complessa. Meglio aggiungere “a campione”.	Assomela e OP associate
1664	sostanziale	Con riferimento ai quantitativi distribuiti dagli utilizzatori professionali, le informazioni saranno raccolte a campione annualmente almeno sulle seguenti colture: pomodoro, vite e mais.	Il punto è generico e potrebbe indurre nell'interpretazione “forte” che i dati saranno raccolti da tutte le aziende delle colture indicate. Azione ovviamente piuttosto complessa. Meglio aggiungere “a campione”.	<ol style="list-style-type: none"> 1. APOCONERPO soc coop agricola, Bologna 2. APOFRUIT Italia, Cesena (FC) 3. OROGELFRESCO, Cesena (FC) 4. EUROPFRUIT, Cesena (FC) 5. CICO, Ferrara (FC) 6. AFE, Ferrara (FC) 7. GRANFRUTTAZANI

				(Granarolo Faentino – Faenza) (RA) 8. COFERASTA Ferrara (FC) 9. AGRITEAM Consorzio Cooperativo Servizi, Bologna (BO) 0. ASSOPA (Associazione Patate Bologna)
1665	sostanziale	Alla frase aggiungere: melo/pesco	Sono le colture più trattate e con più prodotti registrati.	Regione Piemonte
1665	Sostanziale	modificare in: raccolte annualmente almeno sulle seguenti colture: pomodoro, vite, e mais, Fruttiferi, Agrumi, Ortive, Oleaginose	E' indispensabile monitorare anche le colture indicate, alla luce dei ripetuti fenomeni di contaminazione e/o di effetti subletali cronici degli alveari registrati negli ultimi anni, causati da prodotti fitosanitari utilizzati in queste coltivazioni.	Unaapi (Unione Nazionale Associazioni Apicoltori Italiani)
1665	Sostanziale	modificare in: raccolte annualmente almeno sulle seguenti colture: pomodoro, vite, mais, Fruttiferi, Agrumi, Ortive, Oleaginose.	E' indispensabile monitorare anche le colture indicate, alla luce dei ripetuti fenomeni di contaminazione e/o di effetti subletali cronici degli alveari registrati negli ultimi anni, causati da prodotti fitosanitari utilizzati in queste coltivazioni.	Unaapi (Unione Nazionale Associazioni Apicoltori Italiani)
1666-1667	sostanziale	Inoltre, nella individuazione degli indicatori, viene privilegiato il ricorso ai dati provenienti da programmi di monitoraggio esistenti e coerenti con le finalità del Piano.	Gli indicatori devono essere costruiti una volta definito l'obiettivo da misurare. Il monitoraggio può essere di supporto ma non può essere una <i>condicio sine qua non</i>	Regione Lombardia
1667	sostanziale	Aggiungere: come ad esempio i report annuali sullo stato dell'ambiente redatti dalle ARPA e APPA.		Regione Piemonte
1670	sostanziale	Allo scopo di rilevare eventuali effetti rischi derivanti dall'uso dei prodotti fitosanitari sull'ambiente	Nella direttiva si fa riferimento ai rischi sugli organismi non bersaglio. Questo implica la valutazione dell'esposizione oltre che degli	OPERA Research Centre – Università Cattolica Sacro

			effetti	Cuore
1670	sostanziale	Allo scopo di rilevare eventuali effetti rischi derivanti dall'uso dei prodotti fitosanitari sull'ambiente	Nella direttiva si fa riferimento ai rischi sugli organismi non bersaglio. Questo implica la valutazione dell'esposizione oltre che degli effetti	OPERA Research Centre – Università Cattolica Sacro Cuore
1670	sostanziale	Allo scopo di rilevare eventuali effetti derivanti dall'uso dei prodotti fitosanitari sull'ambiente acquatico, Sostituire con: Allo scopo di rilevare la presenza	L'analisi chimica delle acque effettuata a seguito di monitoraggio rileva la presenza di prodotti fitosanitari nelle acque ma non dà alcuna informazione sugli eventuali effetti	Regione Lombardia
1680	sostanziale	...entro il 31 marzo 30 giugno di ogni anno....	Sulla base delle esperienze già maturate la scadenza del 31 marzo è troppo ravvicinata e difficilmente rispettabile	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
1680	sostanziale	Trasmissione al medesimo istituto entro il 30 giugno 31 marzo		Regione Piemonte
1680	sostanziale	31 marzo 30 giugno	Scadenza più adeguata ai tempi necessari per raccogliere ed elaborare i dati del monitoraggio	Regione Emilia-Romagna
1686-1689	sostanziale	L'indicatore è basato sulle frequenze di rilevamento e sulle concentrazioni nelle acque superficiali, ed è riferito sia al complesso delle sostanze monitorate, sia a determinate sostanze rilevanti dal punto di vista dei rischi per la salute e l'ambiente. Sostituire con L'indicatore terrà conto, ove possibile, delle frequenze di rilevamento e delle concentrazioni nelle acque superficiali. Particolare attenzione verrà posta sia al complesso delle sostanze monitorate, sia a determinate sostanze rilevanti dal punto di vista dei rischi per la salute e l'ambiente.	Il monitoraggio non copre tutte le possibili sostanze potenzialmente percolanti (in particolare i metaboliti) né tutte le sostanze particolarmente tossiche per gli acquatici (generalmente di elevata tossicità acuta ma con bassa persistenza): i costi sarebbero proibitivi. È opportuno avere un indicatore che possa valutare tutte le sostanze e non solo quelle monitorate.	Regione Lombardia
1687	sostanziale	L'indicatore è basato sulle frequenze di rilevamento e sulle concentrazioni nelle acque superficiali e sotterranee, ed è riferito sia al complesso delle sostanze monitorate, sia a determinate sostanze	le concentrazioni analiticamente rilevate non hanno di per sé alcun significato se non appropriatamente confrontate con dei criteri di qualità ambientale che, nel caso delle	OPERA Research Centre – Università Cattolica Sacro Cuore

rilevanti dal punto di vista dei rischi per la salute e l'ambiente e **confrontate con dei criteri di qualità ambientale quali la PNEC per le acque superficiali**

acque superficiali, potrebbero essere identificati nelle PNEC

Alcune considerazioni in merito all'uso del dato di monitoraggio come indicatore: i dati di monitoraggio non danno conto della tipologia della sorgente di emissione (diffusa o puntiforme) e quindi non danno indicazioni sull'efficacia delle misure adottate.

Rappresenta un punto nello spazio e nel tempo, in una situazione in cui esistono di fatto più processi dinamici. Questi possono avvenire contemporaneamente o essere sfalsati nel tempo. Per le acque superficiali dipenderanno dal momento in cui viene effettuato il trattamento, rispetto all'evento piovoso e dalla distanza dal corpo idrico superficiale.

E' difficile definire se le sostanze più frequentemente ritrovate siano realmente quelli che più comunemente sono presenti nell'ambiente (es. periodo di campionamento lontano dai picchi di deriva o lontano da fenomeni di pioggia significativi).

Nelle acque di falda invece la contaminazione può essere "storica" (determinata in tempi precedenti) oppure determinata da una fonte di contaminazione puntiforme .

Quindi si consiglia attenzione nell'uso del dato di monitoraggio come indicatore soprattutto se solo riferito alla presenza e alla frequenza, parametri che possono essere

			<p>fuorvianti in merito la riduzione del rischio.</p> <p>Si suggerisce inoltre di fare riferimento alla decreto legislativo 150/2006 che prevede la definizione di criteri per la definizione di zone vulnerabili ai prodotti fitosanitari (da non far coincidere o confondere con le aree vulnerabili ai nitrati)</p>	
1687	sostanziale	<p>L'indicatore è basato sulle frequenze di rilevamento e sulle concentrazioni nelle acque superficiali e sotterranee, ed è riferito sia al complesso delle sostanze monitorate, sia a determinate sostanze rilevanti dal punto di vista dei rischi per la salute e l'ambiente e confrontate con dei criteri di qualità ambientale quali la PNEC per le acque superficiali</p>	<p>le concentrazioni analiticamente rilevate non hanno di per sé alcun significato se non appropriatamente confrontate con dei criteri di qualità ambientale che, nel caso delle acque superficiali, potrebbero essere identificati nelle PNEC</p> <p>Alcune considerazioni in merito all'uso del dato di monitoraggio come indicatore: i dati di monitoraggio non danno conto della tipologia della sorgente di emissione (diffusa o puntiforme) e quindi non danno indicazioni sull'efficacia delle misure adottate.</p> <p>Rappresenta un punto nello spazio e nel tempo, in una situazione in cui esistono di fatto più processi dinamici. Questi possono avvenire contemporaneamente o essere sfalsati nel tempo. Per le acque superficiali dipenderanno dal momento in cui viene effettuato il trattamento, rispetto all'evento piovoso e dalla distanza dal corpo idrico superficiale.</p> <p>E' difficile definire se le sostanze più</p>	<p>OPERA Research Centre – Università Cattolica Sacro Cuore</p>

			<p>frequentemente ritrovate siano realmente quelli che più comunemente sono presenti nell'ambiente (es. periodo di campionamento lontano dai picchi di deriva o lontano da fenomeni di pioggia significativi).</p> <p>Nelle acque di falda invece la contaminazione può essere "storica" (determinata in tempi precedenti) oppure determinata da una fonti di contaminazione puntiforme .</p> <p>Quindi si consiglia attenzione nell'uso del dato di monitoraggio come indicatore soprattutto se solo riferito alla presenza e alla frequenza, parametri che possono essere fuorvianti in merito la riduzione del rischio.</p> <p>Si suggerisce inoltre di fare riferimento alla decreto legislativo 150/2006 che prevede la definizione di criteri per la definizione di zone vulnerabili ai prodotti fitosanitari (da non far coincidere o confondere con le aree vulnerabili ai nitrati)</p>	
1692-1693	sostanziale	vengono individuati i punti di monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee di riferimento per l'indicatore,	Un indicatore è costruito per uno scopo ben preciso e per misurare qualcosa. Usa dati provenienti da fonti diverse ma non è costruito in base alla fonte. I punti di monitoraggio definiti qui dovrebbero essere la base per un monitoraggio robusto e affidabile	Regione Lombardia
1693-1694	sostanziale	dopo la frase " <i>viene definito l'elenco delle sostanze da considerare per la sua determinazione</i> " aggiungere: <i>nonché il relativo metodo analitico.</i>	Al fine di garantire la comparabilità dei risultati tra i diversi laboratori risulta necessario l'utilizzo anche di un metodo	Agrofarma

			analitico comune.	
1693	Sostanziale	Inserire un punto B3: Utilizzo di una rete di monitoraggio basata sull' analisi e valutazione dei residui presenti nelle matrici apistiche, in particolare nei pollini raccolti dalle api.	Data l'immensa capacità degli alveari di testimoniare gli input di un vasto territorio di botti natura, l'avvio di una attività costante di monitoraggio, tramite l'analisi residuale, consente di individuare nell'area usi illegali e/o fenomeni di contaminazione ambientale. In questa ottica sarebbe opportuno utilizzare, ad esempio, la rete di monitoraggio del MIPAAF Beenet	Unaapi (Unione Nazionale Associazioni Apicoltori Italiani)
1694	sostanziale	Le attività saranno effettuate dalle ARPA-APPA concordando, a livello nazionale, i criteri di scelta dei punti di monitoraggio di riferimento, delle frequenze di campionamento e delle sostanze attive da ricercare in un gruppo di lavoro specifico composto da rappresentanti di ISPRA e delle ARPA-APPA	Si propone questa integrazione in quanto non è specificato chi stabilisce le frequenze di campionamento e l'elenco delle sostanze da ricercare	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
1694	sostanziale	Aggiungere: Le attività saranno effettuate dalle ARPA-APPA concordando, a livello nazionale, i criteri di scelta dei punti di monitoraggio di riferimento, delle frequenze di campionamento e delle sostanze attive da ricercare in un gruppo di lavoro specifico composto da rappresentanti di ISPRA e delle ARPA-APPA	Puntualizzazione necessaria per favorire un'attività coordinata ed armonizzata a livello nazionale	Regione Emilia-Romagna
1697	sostanziale	L'ISPRA, sulla base dei criteri concordati con le ARPA-APPA nel gruppo di lavoro previsto al punto 2 , definisce...	Si propone questa integrazione al fine di collegare l'attività dell'ISPRA con quella del gruppo di lavoro indicato nella precedente nota	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
1697	sostanziale	L'ISPRA, sulla base dei criteri concordati con le ARPA-APPA nel gruppo di lavoro previsto al punto 2 , definisce l'indicatore per il controllo dell'evoluzione della contaminazione da prodotti fitosanitari nelle	Puntualizzazione necessaria per favorire un'attività coordinata ed armonizzata a livello nazionale	Regione Emilia-Romagna

		acque, e valuta, sulla base dei dati forniti annualmente dalle Regioni e Province autonome, la tendenza della contaminazione.		
1700	sostanziale	<p>Aggiungere i seguenti punti B.3 e B.4 relativi al monitoraggio per la valutazione della riduzione del rischio per la biodiversità derivante dall'uso dei pesticidi:</p> <p>B.1 - Monitoraggio degli impatti sulla biodiversità delle sostanze attive fitosanitarie Allo scopo di rilevare eventuali effetti derivanti dall'uso dei prodotti fitosanitari sulla biodiversità, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti gestori delle aree naturali protette nazionali e regionali, anche nell'ambito dei programmi di monitoraggio della biodiversità richiesti dall'Unione Europea con l'art.17 della Direttiva Habitat 42/93/CEE e dall'art.12 della Direttiva "Uccelli" 2009/147/CEE – ex 79/409/CEE, effettuano monitoraggi per definire le caratteristiche di pericolo e di rischio delle sostanze attive, in funzione dei seguenti target da salvaguardare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - habitat e specie di interesse comunitario legate agli ecosistemi acquatici (vedasi Allegato V); - habitat e specie di interesse comunitario legate agli ecosistemi terrestri; - specie di imenotteri domestici e selvatici, lepidotteri e gli altri impollinatori. <p>I programmi di monitoraggio tengono conto degli indirizzi specifici forniti dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) per quanto riguarda la scelta degli habitat e delle specie da analizzare in relazione alle sostanze attive utilizzate per le diverse tipologie di trattamenti ed i metodi per l'analisi e la valutazione degli impatti sui cicli di vita, processi riproduttivi ed</p>	<p>Una delle finalità dichiarate del Piano è la riduzione del rischio per la biodiversità derivante dall'uso dei pesticidi. I dati relativi all'impatto sulla biodiversità determinato dalle diverse sostanze attive presenti nei prodotti fitosanitari sono ad oggi molto scarsi, comunque insufficienti per valutare l'entità delle pressioni e minacce su singole o gruppi di specie o sugli habitat. Per definire al meglio le strategie fitosanitarie sostenibili si ritiene pertanto necessario prevedere l'attivazione di reti di monitoraggio dedicate alla specifica raccolta di dati utili per valutare le pressioni e le minacce alla biodiversità identificando nei diversi gruppi tassonomici le specie più utili da utilizzare come indicatori nelle diverse regioni.</p> <p>Questa specifica attività di monitoraggio degli impatti sulla biodiversità derivanti dall'uso dei pesticidi potrà contribuire al monitoraggio dei siti Natura 2000 richiesto dall'Unione Europea con l'art.17 della Direttiva Habitat 42/93/CEE e dall'art.12 della Direttiva "Uccelli" 2009/147/CEE – ex 79/409/CEE e all'aggiornamento delle linee guida per la riduzione del rischio per la biodiversità previste dal paragrafo A.5.7.1 del Piano.</p> <p>L'attività di monitoraggio degli impatti sulla biodiversità derivanti dall'uso dei pesticidi, in particolare come contributo al monitoraggio dei siti Natura 2000, è operativamente affidata alle Regioni, alle Province autonome e agli Enti gestori delle aree naturali protette.</p>	LEGAMBIENTE

alimentazione delle diverse specie selezionate come indicatori, sulle strutture e dinamiche delle popolazioni e sulle metapopolazioni.

Le Regioni, le Province autonome e gli Enti gestori delle aree naturali protette, trasmettono ogni anno all'ISPRA i risultati delle attività di monitoraggio.

L'ISPRA raccoglie, organizza ed elabora le informazioni per la realizzazione di apposite banche dati e cura l'aggiornamento costante delle stesse. L'ISPRA trasmette, ogni tre anni, i risultati delle valutazioni delle attività di monitoraggio ai Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole alimentari e forestali e della salute, e al Consiglio, per l'aggiornamento delle linee guida previste dal paragrafo A.5.7.1 del Piano.

B.2 - Indicatori per definire le caratteristiche di pericolo e di rischio delle sostanze attive per la biodiversità.

Al fine di valutare il livello e le caratteristiche di pericolo per la biodiversità dei prodotti fitosanitari in commercio, in relazione alla tossicità, ecotossicità, al destino ambientale e agli aspetti fitosanitari delle sostanze attive, l'ISPRA identifica singole specie o gruppi di specie per tipologie di habitat da utilizzare come indicatori, definendo specifici protocolli e metodologie per il loro monitoraggio.

Le Regioni, le Province autonome e gli Enti gestori delle aree naturali protette nazionali e regionali trasmettono all'ISPRA le informazioni sui programmi di monitoraggio in riferimento agli indicatori utilizzati per la valutazione degli impatti delle diverse sostanze attive. L'ISPRA definisce, sulla base della valutazione dei dati forniti, le prescrizioni e le limitazioni da adottare in modo

Necessario prevedere strumenti e indicatori per organizzare specifiche reti di monitoraggio per la verifica del raggiungimento di questo specifico obiettivo del Piano.

I Ministeri competenti dovranno fornire attraverso le linee guida chiare indicazioni in merito all'elenco delle sostanze attive valutate come pericolose per la biodiversità che dovranno essere eliminate dal commercio nei tempi certi definiti dal Piano e l'elenco delle sostanze attive il cui utilizzo deve essere comunque limitato in modo significativo.

I Ministeri competenti dovranno, come previsto dai paragrafi A.5.1 e A.5.7.1 del Piano, organizzare di concerto e mettere a disposizione delle Regioni e delle Province autonome le informazioni più rilevanti sulla tossicità, l'ecotossicità, il destino ambientale e gli aspetti fitosanitari relativi ai prodotti in commercio, anche mediante l'utilizzo delle fonti di informazione e delle banche dati esistenti o la realizzazione di apposite banche dati e l'aggiornamento costante delle stesse.

Le Regioni e le Province autonome dovrebbero utilizzare tali informazioni per le attività di competenza, assicurando il loro trasferimento agli Enti interessati, curando la formazione delle competenze tecniche necessarie per operare le scelte relative alle prescrizioni e alle limitazioni da adottare in modo mirato, tenendo conto dei target da salvaguardare e delle specifiche caratteristiche di pericolosità dei prodotti fitosanitari.

Al fine di rendere efficiente l'applicazione di queste azioni previste dal Piano è necessario

		mirato per le diverse sostanze attive e tipologie di trattamento, tenendo conto dei target da salvaguardare e delle specifiche caratteristiche di pericolosità dei prodotti fitosanitari, al fine anche di assicurare le informazioni previste dai paragrafi A.5.1 e A.5.7.1 del Piano.	disporre di informazioni aggiornate, organizzare banche dati e identificare le prescrizioni e le limitazioni più opportune da adottare in modo mirato, per consentire alle Autorità competenti di effettuare le scelte più efficaci per la riduzione del rischio per la biodiversità.	
1700	Sostanziale	(integrazione) B.3 Raccolta dati di produzione, vendita e utilizzazione di prodotti fitosanitari Al fine di istituire un quadro di riferimento per l'elaborazione corretta di statistiche sull'immissione in commercio di prodotti fitosanitari e conseguente produzione di indicatori specifici, i titolari di impresa commerciale o società che commercializzano e vendono prodotti fitosanitari sono tenuti a trasmettere annualmente, entro, in via telematica (<u>specificare cosa si intende</u>) al SIAN o su supporto magnetico (<u>specificare quale formato di scrittura</u>) all'Autorità regionale competente (<u>specificare la destinazione delle informazioni pervenute all'Autorità reg. comp.</u>) la scheda informativa sui dati di vendita, come da modello/ tracciato record di cui all'Allegato (prepararne uno nuovo!)	Manca, attualmente, la corrispondenza tra il modello di dichiarazione di vendita ex DPR n. 290/2001 e la scheda informativa citata nell'art. 16 del D.Lgs. n. 150/2012.	Regione del Veneto
1700/a	Sostanziale	(integrazione) B.4 Registro dei trattamenti: il registro dei trattamenti, di cui all'articolo 16, comma 3 del decreto legislativo n. 150/2012, può essere informatizzato. La possibilità, per gli acquirenti e gli utilizzatori di prodotti fitosanitari, di compilare il registro con modalità esclusivamente digitale è subordinata all'espressa previsione e alle indicazioni in tal senso presenti negli atti di indirizzo redatti dalle amministrazioni competenti.	Questa aggiunta consente di poter utilizzare il formato digitale e quindi "paper-less". Inoltre, in questo modo da un lato si pone una esplicita previsione dell'eliminazione del registro cartaceo, dall'altro si permette alle Regioni di definire dei requisiti minimi per la registrazione (e disponibilità dei dati!) in forma elettronica.	Regione del Veneto
1700	sostanziale	B.3 – Monitoraggio dei residui di prodotti	Sarebbe opportuno che nel testo del PAN non si facesse riferimento unicamente alla tutela	Regione Piemonte

		<p>fitosanitari negli alimenti e nei vegetali.</p> <p>Al fine di valutare la presenza e la persistenza di residui di prodotti fitosanitari alla fine della catena agricola è opportuno raccogliere e analizzare i dati ottenuti nell’ambito dei controlli ufficiali già esistenti quali: il “Controllo ufficiale sui residui di prodotti fitosanitari negli alimenti di origine vegetale” effettuato dal MINSAL, i controlli regionali su campioni provenienti da aziende agricole aderenti al PSR (campioni costituiti da parti vegetali varie prelevati in diverse fasi fenologiche della filiera).</p>	<p>degli ambienti acquatici e alla presenza di residui negli stessi. L’ambiente da monitorare è molteplice come molteplici sono i dati reperibili da monitoraggi e report già presenti, le fonti possibili sono ad esempio ARPA, APPA, ISS, MINSAL, REGIONI.</p>	
1700	sostanziale	<p>Aggiungere i seguenti punti B.3 e B.4 relativi al monitoraggio per la valutazione della riduzione del rischio per la biodiversità derivante dall’uso dei pesticidi:</p> <p>B.1 - Monitoraggio degli impatti sulla biodiversità delle sostanze attive fitosanitarie Allo scopo di rilevare eventuali effetti derivanti dall’uso dei prodotti fitosanitari sulla biodiversità, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti gestori delle aree naturali protette nazionali e regionali, anche nell’ambito dei programmi di monitoraggio della biodiversità richiesti dall’Unione Europea con l’art.17 della Direttiva Habitat 42/93/CEE e dall’art.12 della Direttiva “Uccelli” 2009/147/CEE – ex 79/409/CEE, effettuano monitoraggi per definire le caratteristiche di pericolo e di rischio delle sostanze attive, in funzione dei seguenti target da</p>	<p>Una delle finalità dichiarate del Piano è la riduzione del rischio per la biodiversità derivante dall’uso dei pesticidi. I dati relativi all’impatto sulla biodiversità determinato dalle diverse sostanze attive presenti nei prodotti fitosanitari sono ad oggi molto scarsi, comunque insufficienti per valutare l’entità delle pressioni e minacce su singole o gruppi di specie o sugli habitat. Per definire al meglio le strategie fitosanitarie sostenibili si ritiene pertanto necessario prevedere l’attivazione di reti di monitoraggio dedicate alla specifica raccolta di dati utili per valutare le pressioni e le minacce alla biodiversità identificando nei diversi gruppi tassonomici le specie più utili da utilizzare come indicatori nelle diverse regioni. Questa specifica attività di monitoraggio degli impatti sulla biodiversità derivanti</p>	FIRAB

salvaguardare:

- **habitat e specie di interesse comunitario legate agli ecosistemi acquatici (vedasi Allegato V);**
- **habitat e specie di interesse comunitario legate agli ecosistemi terrestri;**
- **specie di imenotteri domestici e selvatici, lepidotteri e gli altri impollinatori.**

I programmi di monitoraggio tengono conto degli indirizzi specifici forniti dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) per quanto riguarda la scelta degli habitat e delle specie da analizzare in relazione alle sostanze attive utilizzate per le diverse tipologie di trattamenti ed i metodi per l'analisi e la valutazione degli impatti sui cicli di vita, processi riproduttivi ed alimentazione delle diverse specie selezionate come indicatori, sulle strutture e dinamiche delle popolazioni e sulle metapopolazioni.

Le Regioni, le Province autonome e gli Enti gestori delle aree naturali protette, trasmettono ogni anno all'ISPRA i risultati delle attività di monitoraggio. L'ISPRA raccoglie, organizza ed elabora le informazioni per la realizzazione di apposite banche dati e cura l'aggiornamento costante delle stesse. L'ISPRA trasmette, ogni tre anni, i risultati delle valutazioni delle attività di monitoraggio ai Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole alimentari e forestali e della salute, e al Consiglio, per l'aggiornamento delle linee guida previste dal paragrafo A.5.7.1 del Piano.

B.2 - Indicatori per definire le caratteristiche di pericolo e di rischio delle sostanze attive per la biodiversità.

Al fine di valutare il livello e le caratteristiche di pericolo per la biodiversità dei prodotti fitosanitari

dall'uso dei pesticidi potrà contribuire al monitoraggio dei siti Natura 2000 richiesto dall'Unione Europea con l'art.17 della Direttiva Habitat 42/93/CEE e dall'art.12 della Direttiva "Uccelli" 2009/147/CEE – ex 79/409/CEE e all'aggiornamento delle linee guida per la riduzione del rischio per la biodiversità previste dal paragrafo A.5.7.1 del Piano.

L'attività di monitoraggio degli impatti sulla biodiversità derivanti dall'uso dei pesticidi, in particolare come contributo al monitoraggio dei siti Natura 2000, è operativamente affidata alle Regioni, alle Province autonome e agli Enti gestori delle aree naturali protette.

Necessario prevedere strumenti e indicatori per organizzare specifiche reti di monitoraggio per la verifica del raggiungimento di questo specifico obiettivo del Piano.

I Ministeri competenti dovranno fornire attraverso le linee guida chiare indicazioni in merito all'elenco delle sostanze attive valutate come pericolose per la biodiversità che dovranno essere eliminate dal commercio nei tempi certi definiti dal Piano e l'elenco delle sostanze attive il cui utilizzo deve essere comunque limitato in modo significativo.

I Ministeri competenti dovranno, come previsto dai paragrafi A.5.1 e A.5.7.1 del Piano, organizzare di concerto e mettere a disposizione delle Regioni e delle Province autonome le informazioni più rilevanti sulla tossicità, l'ecotossicità, il destino ambientale e gli aspetti fitosanitari relativi ai prodotti in

		<p>in commercio, in relazione alla tossicità, ecotossicità, al destino ambientale e agli aspetti fitosanitari delle sostanze attive, l'ISPRA identifica singole specie o gruppi di specie per tipologie di habitat da utilizzare come indicatori, definendo specifici protocolli e metodologie per il loro monitoraggio.</p> <p>Le Regioni, le Province autonome e gli Enti gestori delle aree naturali protette nazionali e regionali trasmettono all'ISPRA le informazioni sui programmi di monitoraggio in riferimento agli indicatori utilizzati per la valutazione degli impatti delle diverse sostanze attive . L'ISPRA definisce, sulla base della valutazione dei dati forniti, le prescrizioni e le limitazioni da adottare in modo mirato per le diverse sostanze attive e tipologie di trattamento, tenendo conto dei target da salvaguardare e delle specifiche caratteristiche di pericolosità dei prodotti fitosanitari, al fine anche di assicurare le informazioni previste dai paragrafi A.5.1 e A.5.7.1 del Piano.</p>	<p>commercio, anche mediante l'utilizzo delle fonti di informazione e delle banche dati esistenti o la realizzazione di apposite banche dati e l'aggiornamento costante delle stesse. Le Regioni e le Province autonome dovrebbero utilizzare tali informazioni per le attività di competenza, assicurando il loro trasferimento agli Enti interessati, curando la formazione delle competenze tecniche necessarie per operare le scelte relative alle prescrizioni e alle limitazioni da adottare in modo mirato, tenendo conto dei target da salvaguardare e delle specifiche caratteristiche di pericolosità dei prodotti fitosanitari.</p> <p>Al fine di rendere efficiente l'applicazione di queste azioni previste dal Piano è necessario disporre di informazioni aggiornate, organizzare banche dati e identificare le prescrizioni e le limitazioni più opportune da adottare in modo mirato, per consentire alle Autorità competenti di effettuare le scelte più efficaci per la riduzione del rischio per la biodiversità.</p>	
1700	sostanziale	<p>Aggiungere i seguenti punti B.3 e B.4 relativi al monitoraggio per la valutazione della riduzione del rischio per la biodiversità derivante dall'uso dei pesticidi:</p> <p>B.1 - Monitoraggio degli impatti sulla biodiversità delle sostanze attive fitosanitarie Allo scopo di rilevare eventuali effetti derivanti dall'uso dei prodotti fitosanitari sulla biodiversità, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti gestori delle aree naturali protette nazionali e regionali, anche nell'ambito dei</p>	<p>Una delle finalità dichiarate del Piano è la riduzione del rischio per la biodiversità derivante dall'uso dei pesticidi. I dati relativi all'impatto sulla biodiversità determinato dalle diverse sostanze attive presenti nei prodotti fitosanitari sono ad oggi molto scarsi, comunque insufficienti per valutare l'entità delle pressioni e minacce su singole o gruppi di specie o sugli habitat. Per definire al meglio le strategie fitosanitarie sostenibili si ritiene pertanto necessario prevedere l'attivazione di reti di monitoraggio dedicate</p>	<p>FederBio (Federazione Italiana di Agricoltura Biologica e Biodinamica) UPBIO (Unione dei Produttori Biologici e Biodinamici FederBio)</p>

programmi di monitoraggio della biodiversità richiesti dall'Unione Europea con l'art.17 della Direttiva Habitat 42/93/CEE e dall'art.12 della Direttiva "Uccelli" 2009/147/CEE – ex 79/409/CEE, effettuano monitoraggi per definire le caratteristiche di pericolo e di rischio delle sostanze attive, in funzione dei seguenti target da salvaguardare:

- **habitat e specie di interesse comunitario legate agli ecosistemi acquatici (vedasi Allegato V);**
- **habitat e specie di interesse comunitario legate agli ecosistemi terrestri;**
- **specie di imenotteri domestici e selvatici, lepidotteri e gli altri impollinatori.**

I programmi di monitoraggio tengono conto degli indirizzi specifici forniti dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) per quanto riguarda la scelta degli habitat e delle specie da analizzare in relazione alle sostanze attive utilizzate per le diverse tipologie di trattamenti ed i metodi per l'analisi e la valutazione degli impatti sui cicli di vita, processi riproduttivi ed alimentazione delle diverse specie selezionate come indicatori, sulle strutture e dinamiche delle popolazioni e sulle metapopolazioni.

Le Regioni, le Province autonome e gli Enti gestori delle aree naturali protette, trasmettono ogni anno all'ISPRA i risultati delle attività di monitoraggio.

L'ISPRA raccoglie, organizza ed elabora le informazioni per la realizzazione di apposite banche dati e cura l'aggiornamento costante delle stesse.

L'ISPRA trasmette, ogni tre anni, i risultati delle valutazioni delle attività di monitoraggio ai Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole alimentari e forestali e della salute, e al Consiglio, per l'aggiornamento delle linee guida previste dal

alla specifica raccolta di dati utili per valutare le pressioni e le minacce alla biodiversità identificando nei diversi gruppi tassonomici le specie più utili da utilizzare come indicatori nelle diverse regioni.

Questa specifica attività di monitoraggio degli impatti sulla biodiversità derivanti dall'uso dei pesticidi potrà contribuire al monitoraggio dei siti Natura 2000 richiesto dall'Unione Europea con l'art.17 della Direttiva Habitat 42/93/CEE e dall'art.12 della Direttiva "Uccelli" 2009/147/CEE – ex 79/409/CEE e all'aggiornamento delle linee guida per la riduzione del rischio per la biodiversità previste dal paragrafo A.5.7.1 del Piano.

L'attività di monitoraggio degli impatti sulla biodiversità derivanti dall'uso dei pesticidi, in particolare come contributo al monitoraggio dei siti Natura 2000, è operativamente affidata alle Regioni, alle Province autonome e agli Enti gestori delle aree naturali protette.

Necessario prevedere strumenti e indicatori per organizzare specifiche reti di monitoraggio per la verifica del raggiungimento di questo specifico obiettivo del Piano.

I Ministeri competenti dovranno fornire attraverso le linee guida chiare indicazioni in merito all'elenco delle sostanze attive valutate come pericolose per la biodiversità che dovranno essere eliminate dal commercio nei tempi certi definiti dal Piano e l'elenco delle sostanze attive il cui utilizzo deve essere comunque limitato in modo significativo.

		<p>paragrafo A.5.7.1 del Piano.</p> <p>B.2 - Indicatori per definire le caratteristiche di pericolo e di rischio delle sostanze attive per la biodiversità.</p> <p>Al fine di valutare il livello e le caratteristiche di pericolo per la biodiversità dei prodotti fitosanitari in commercio, in relazione alla tossicità, ecotossicità, al destino ambientale e agli aspetti fitosanitari delle sostanze attive, l'ISPRA identifica singole specie o gruppi di specie per tipologie di habitat da utilizzare come indicatori, definendo specifici protocolli e metodologie per il loro monitoraggio.</p> <p>Le Regioni, le Province autonome e gli Enti gestori delle aree naturali protette nazionali e regionali trasmettono all'ISPRA le informazioni sui programmi di monitoraggio in riferimento agli indicatori utilizzati per la valutazione degli impatti delle diverse sostanze attive . L'ISPRA definisce, sulla base della valutazione dei dati forniti, le prescrizioni e le limitazioni da adottare in modo mirato per le diverse sostanze attive e tipologie di trattamento, tenendo conto dei target da salvaguardare e delle specifiche caratteristiche di pericolosità dei prodotti fitosanitari, al fine anche di assicurare le informazioni previste dai paragrafi A.5.1 e A.5.7.1 del Piano.</p>	<p>I Ministeri competenti dovranno, come previsto dai paragrafi A.5.1 e A.5.7.1 del Piano, organizzare di concerto e mettere a disposizione delle Regioni e delle Province autonome le informazioni più rilevanti sulla tossicità, l'ecotossicità, il destino ambientale e gli aspetti fitosanitari relativi ai prodotti in commercio, anche mediante l'utilizzo delle fonti di informazione e delle banche dati esistenti o la realizzazione di apposite banche dati e l'aggiornamento costante delle stesse. Le Regioni e le Province autonome dovrebbero utilizzare tali informazioni per le attività di competenza, assicurando il loro trasferimento agli Enti interessati, curando la formazione delle competenze tecniche necessarie per operare le scelte relative alle prescrizioni e alle limitazioni da adottare in modo mirato, tenendo conto dei target da salvaguardare e delle specifiche caratteristiche di pericolosità dei prodotti fitosanitari.</p> <p>Al fine di rendere efficiente l'applicazione di queste azioni previste dal Piano è necessario disporre di informazioni aggiornate, organizzare banche dati e identificare le prescrizioni e le limitazioni più opportune da adottare in modo mirato, per consentire alle Autorità competenti di effettuare le scelte più efficaci per la riduzione del rischio per la biodiversità.</p>	
1700	sostanziale	<p>Aggiungere i seguenti punti B.3 e B.4 relativi al monitoraggio per la valutazione della riduzione del rischio per la biodiversità derivante dall'uso dei pesticidi:</p>	<p>Una delle finalità dichiarate del Piano è la riduzione del rischio per la biodiversità derivante dall'uso dei pesticidi. I dati relativi all'impatto sulla biodiversità determinato dalle diverse sostanze attive presenti nei</p>	AIAB

B.1 - Monitoraggio degli impatti sulla biodiversità delle sostanze attive fitosanitarie
Allo scopo di rilevare eventuali effetti derivanti dall'uso dei prodotti fitosanitari sulla biodiversità, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti gestori delle aree naturali protette nazionali e regionali, anche nell'ambito dei programmi di monitoraggio della biodiversità richiesti dall'Unione Europea con l'art.17 della Direttiva Habitat 42/93/CEE e dall'art.12 della Direttiva "Uccelli" 2009/147/CEE – ex 79/409/CEE, effettuano monitoraggi per definire le caratteristiche di pericolo e di rischio delle sostanze attive, in funzione dei seguenti target da salvaguardare:

- habitat e specie di interesse comunitario legate agli ecosistemi acquatici (vedasi Allegato V);
- habitat e specie di interesse comunitario legate agli ecosistemi terrestri;
- specie di imenotteri domestici e selvatici, lepidotteri e gli altri impollinatori.

I programmi di monitoraggio tengono conto degli indirizzi specifici forniti dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) per quanto riguarda la scelta degli habitat e delle specie da analizzare in relazione alle sostanze attive utilizzate per le diverse tipologie di trattamenti ed i metodi per l'analisi e la valutazione degli impatti sui cicli di vita, processi riproduttivi ed alimentazione delle diverse specie selezionate come indicatori, sulle strutture e dinamiche delle popolazioni e sulle metapopolazioni.

Le Regioni, le Province autonome e gli Enti gestori delle aree naturali protette, trasmettono ogni anno all'ISPRA i risultati delle attività di monitoraggio. L'ISPRA raccoglie, organizza ed elabora le informazioni per la realizzazione di apposite banche dati e cura l'aggiornamento costante delle stesse.

prodotti fitosanitari sono ad oggi molto scarsi, comunque insufficienti per valutare l'entità delle pressioni e minacce su singole o gruppi di specie o sugli habitat. Per definire al meglio le strategie fitosanitarie sostenibili si ritiene pertanto necessario prevedere l'attivazione di reti di monitoraggio dedicate alla specifica raccolta di dati utili per valutare le pressioni e le minacce alla biodiversità identificando nei diversi gruppi tassonomici le specie più utili da utilizzare come indicatori nelle diverse regioni.

Questa specifica attività di monitoraggio degli impatti sulla biodiversità derivanti dall'uso dei pesticidi potrà contribuire al monitoraggio dei siti Natura 2000 richiesto dall'Unione Europea con l'art.17 della Direttiva Habitat 42/93/CEE e dall'art.12 della Direttiva "Uccelli" 2009/147/CEE – ex 79/409/CEE e all'aggiornamento delle linee guida per la riduzione del rischio per la biodiversità previste dal paragrafo A.5.7.1 del Piano.

L'attività di monitoraggio degli impatti sulla biodiversità derivanti dall'uso dei pesticidi, in particolare come contributo al monitoraggio dei siti Natura 2000, è operativamente affidata alle Regioni, alle Province autonome e agli Enti gestori delle aree naturali protette.

Necessario prevedere strumenti e indicatori per organizzare specifiche reti di monitoraggio per la verifica del raggiungimento di questo specifico obiettivo del Piano.

I Ministeri competenti dovranno fornire

L'ISPRA trasmette , ogni tre anni, i risultati delle valutazioni delle attività di monitoraggio ai Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole alimentari e forestali e della salute, e al Consiglio, per l'aggiornamento delle linee guida previste dal paragrafo A.5.7.1 del Piano.

B.2 - Indicatori per definire le caratteristiche di pericolo e di rischio delle sostanze attive per la biodiversità.

Al fine di valutare il livello e le caratteristiche di pericolo per la biodiversità dei prodotti fitosanitari in commercio, in relazione alla tossicità, ecotossicità, al destino ambientale e agli aspetti fitosanitari delle sostanze attive, l'ISPRA identifica singole specie o gruppi di specie per tipologie di habitat da utilizzare come indicatori, definendo specifici protocolli e metodologie per il loro monitoraggio.

Le Regioni, le Province autonome e gli Enti gestori delle aree naturali protette nazionali e regionali trasmettono all'ISPRA le informazioni sui programmi di monitoraggio in riferimento agli indicatori utilizzati per la valutazione degli impatti delle diverse sostanze attive . L'ISPRA definisce, sulla base della valutazione dei dati forniti, le prescrizioni e le limitazioni da adottare in modo mirato per le diverse sostanze attive e tipologie di trattamento, tenendo conto dei target da salvaguardare e delle specifiche caratteristiche di pericolosità dei prodotti fitosanitari, al fine anche di assicurare le informazioni previste dai paragrafi A.5.1 e A.5.7.1 del Piano.

attraverso le linee guida chiare indicazioni in merito all'elenco delle sostanze attive valutate come pericolose per la biodiversità che dovranno essere eliminate dal commercio nei tempi certi definiti dal Piano e l'elenco delle sostanze attive il cui utilizzo deve essere comunque limitato in modo significativo.

I Ministeri competenti dovranno, come previsto dai paragrafi A.5.1 e A.5.7.1 del Piano, organizzare di concerto e mettere a disposizione delle Regioni e delle Province autonome le informazioni più rilevanti sulla tossicità, l'ecotossicità, il destino ambientale e gli aspetti fitosanitari relativi ai prodotti in commercio, anche mediante l'utilizzo delle fonti di informazione e delle banche dati esistenti o la realizzazione di apposite banche dati e l'aggiornamento costante delle stesse.

Le Regioni e le Province autonome dovrebbero utilizzare tali informazioni per le attività di competenza, assicurando il loro trasferimento agli Enti interessati, curando la formazione delle competenze tecniche necessarie per operare le scelte relative alle prescrizioni e alle limitazioni da adottare in modo mirato, tenendo conto dei target da salvaguardare e delle specifiche caratteristiche di pericolosità dei prodotti fitosanitari.

Al fine di rendere efficiente l'applicazione di queste azioni previste dal Piano è necessario disporre di informazioni aggiornate, organizzare banche dati e identificare le prescrizioni e le limitazioni più opportune da adottare in modo mirato,

			per consentire alle Autorità competenti di effettuare le scelte più efficaci per la riduzione del rischio per la biodiversità.	
1700	sostanziale	<p>Aggiungere i seguenti punti B.3 e B.4 relativi al monitoraggio per la valutazione della riduzione del rischio per la biodiversità derivante dall'uso dei pesticidi:</p> <p>B.1 - Monitoraggio degli impatti sulla biodiversità delle sostanze attive fitosanitarie Allo scopo di rilevare eventuali effetti derivanti dall'uso dei prodotti fitosanitari sulla biodiversità, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti gestori delle aree naturali protette nazionali e regionali, anche nell'ambito dei programmi di monitoraggio della biodiversità richiesti dall'Unione Europea con l'art.17 della Direttiva Habitat 42/93/CEE e dall'art.12 della Direttiva "Uccelli" 2009/147/CEE – ex 79/409/CEE, effettuano monitoraggi per definire le caratteristiche di pericolo e di rischio delle sostanze attive, in funzione dei seguenti target da salvaguardare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - habitat e specie di interesse comunitario legate agli ecosistemi acquatici (vedasi Allegato V); - habitat e specie di interesse comunitario legate agli ecosistemi terrestri; - specie di imenotteri domestici e selvatici, lepidotteri e gli altri impollinatori. <p>I programmi di monitoraggio tengono conto degli indirizzi specifici forniti dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) per quanto riguarda la scelta degli habitat e delle specie da analizzare in relazione alle sostanze attive utilizzate per le diverse tipologie di trattamenti ed i metodi per l'analisi e la valutazione degli impatti sui cicli di vita, processi riproduttivi ed alimentazione</p>	<p>Una delle finalità dichiarate del Piano è la riduzione del rischio per la biodiversità derivante dall'uso dei pesticidi. I dati relativi all'impatto sulla biodiversità determinato dalle diverse sostanze attive presenti nei prodotti fitosanitari sono ad oggi molto scarsi, comunque insufficienti per valutare l'entità delle pressioni e minacce su singole o gruppi di specie o sugli habitat. Per definire al meglio le strategie fitosanitarie sostenibili si ritiene pertanto necessario prevedere l'attivazione di reti di monitoraggio dedicate alla specifica raccolta di dati utili per valutare le pressioni e le minacce alla biodiversità identificando nei diversi gruppi tassonomici le specie più utili da utilizzare come indicatori nelle diverse regioni.</p> <p>Questa specifica attività di monitoraggio degli impatti sulla biodiversità derivanti dall'uso dei pesticidi potrà contribuire al monitoraggio dei siti Natura 2000 richiesto dall'Unione Europea con l'art.17 della Direttiva Habitat 42/93/CEE e dall'art.12 della Direttiva "Uccelli" 2009/147/CEE – ex 79/409/CEE e all'aggiornamento delle linee guida per la riduzione del rischio per la biodiversità previste dal paragrafo A.5.7.1 del Piano.</p> <p>L'attività di monitoraggio degli impatti sulla biodiversità derivanti dall'uso dei pesticidi, in particolare come contributo al monitoraggio dei siti Natura 2000, è</p>	<p>WWF Italia - LIPU – ITALIA NOSTRA - FAI – PRONATURA – TOURING CLUB ITALIANO</p>

delle diverse specie selezionate come indicatori, sulle strutture e dinamiche delle popolazioni e sulle metapopolazioni.

Le Regioni, le Province autonome e gli Enti gestori delle aree naturali protette, trasmettono ogni anno all'ISPRA i risultati delle attività di monitoraggio. L'ISPRA raccoglie, organizza ed elabora le informazioni per la realizzazione di apposite banche dati e cura l'aggiornamento costante delle stesse. L'ISPRA trasmette, ogni tre anni, i risultati delle valutazioni delle attività di monitoraggio ai Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole alimentari e forestali e della salute, e al Consiglio, per l'aggiornamento delle linee guida previste dal paragrafo A.5.7.1 del Piano.

B.2 - Indicatori per definire le caratteristiche di pericolo e di rischio delle sostanze attive per la biodiversità.

Al fine di valutare il livello e le caratteristiche di pericolo per la biodiversità dei prodotti fitosanitari in commercio, in relazione alla tossicità, ecotossicità, al destino ambientale e agli aspetti fitosanitari delle sostanze attive, l'ISPRA identifica singole specie o gruppi di specie per tipologie di habitat da utilizzare come indicatori, definendo specifici protocolli e metodologie per il loro monitoraggio.

Le Regioni, le Province autonome e gli Enti gestori delle aree naturali protette nazionali e regionali trasmettono all'ISPRA le informazioni sui programmi di monitoraggio in riferimento agli indicatori utilizzati per la valutazione degli impatti delle diverse sostanze attive. L'ISPRA definisce, sulla base della valutazione dei dati forniti, le prescrizioni e le limitazioni da adottare in modo mirato per le diverse sostanze attive e tipologie di trattamento, tenendo conto dei target da

operativamente affidata alle Regioni, alle Province autonome e agli Enti gestori delle aree naturali protette.

Necessario prevedere strumenti e indicatori per organizzare specifiche reti di monitoraggio per la verifica del raggiungimento di questo specifico obiettivo del Piano.

I Ministeri competenti dovranno fornire attraverso le linee guida chiare indicazioni in merito all'elenco delle sostanze attive valutate come pericolose per la biodiversità che dovranno essere eliminate dal commercio nei tempi certi definiti dal Piano e l'elenco delle sostanze attive il cui utilizzo deve essere comunque limitato in modo significativo.

I Ministeri competenti dovranno, come previsto dai paragrafi A.5.1 e A.5.7.1 del Piano, organizzare di concerto e mettere a disposizione delle Regioni e delle Province autonome le informazioni più rilevanti sulla tossicità, l'ecotossicità, il destino ambientale e gli aspetti fitosanitari relativi ai prodotti in commercio, anche mediante l'utilizzo delle fonti di informazione e delle banche dati esistenti o la realizzazione di apposite banche dati e l'aggiornamento costante delle stesse.

Le Regioni e le Province autonome dovrebbero utilizzare tali informazioni per le attività di competenza, assicurando il loro trasferimento agli Enti interessati, curando la formazione delle competenze tecniche necessarie per operare le scelte relative alle prescrizioni e alle limitazioni da adottare in modo mirato, tenendo conto dei target da

		<p>salvaguardare e delle specifiche caratteristiche di pericolosità dei prodotti fitosanitari, al fine anche di assicurare le informazioni previste dai paragrafi A.5.1 e A.5.7.1 del Piano.</p>	<p>salvaguardare e delle specifiche caratteristiche di pericolosità dei prodotti fitosanitari.</p> <p>Al fine di rendere efficiente l'applicazione di queste azioni previste dal Piano è necessario disporre di informazioni aggiornate, organizzare banche dati e identificare le prescrizioni e le limitazioni più opportune da adottare in modo mirato, per consentire alle Autorità competenti di effettuare le scelte più efficaci per la riduzione del rischio per la biodiversità.</p>	
1701-1711-1717-1719-1752-1765	Sostanziale	Inserire nei programmi di sperimentazione e ricerca l'ape come bio-indicatore ambientale	Riconoscere la valenza dell'ape nel ruolo di bio-indicatore ambientale e di indicatore di rischio	Aspromiele - Piemonte
1702 -1704	sostanziale	<p>Aggiungere come primo paragrafo il seguente testo:</p> <p>Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali promuove la ricerca e lo scambio di informazioni ed esperienze nel campo delle strategie fitosanitarie sostenibili individuando anche strumenti finanziari di supporto alle Strutture impegnate nell'applicazione del presente Piano</p> <p>Proseguire col seguente paragrafo così modificato:</p> <p>Al fine di garantire una qualificazione del sistema agricolo nazionale attraverso l'adozione di soluzioni innovative e coerenti con gli obiettivi del Piano è necessario sviluppare una rete di collegamento tra le iniziative di ricerca in atto e l'attivazione di possibili nuovi progetti di ricerca.</p>	<p>Si ritiene necessario aggiungere il concetto già espresso al rigo 1423, 1546 e 1611 completandolo con un riferimento agli strumenti finanziari perché solamente con il loro supporto sarà possibile la realizzazione di tale attività ed il rafforzamento dell'attività di coordinamento nazionale.</p> <p>Togliere il termine "possibili" in quanto non utile</p>	Regione Piemonte
1702-1704		Al fine di garantire una qualificazione del sistema	La ricerca agroecologica e a supporto	FIRAB

		agricolo nazionale attraverso l'adozione di soluzioni innovative e coerenti con gli obiettivi del Piano è necessario sviluppare una rete di collegamento tra le iniziative di ricerca in atto e l'attivazione di possibili nuovi progetti di ricerca, anche valorizzando le realtà di ricerca promosse dallo stesso sistema produttivo biologico	dell'agricoltura biologica va fortemente rafforzata per perseguire la piena sostenibilità dei sistemi produttivi. A questo fine, vanno sostenute anche le attività promosse da istituzioni di ricerca e sperimentazione cui le stesse realtà produttive hanno dato vita, oltre alla rete di aziende biologiche che praticano ricerca-azione	
1703-1704	Editoriale	La frase "è necessario sviluppare una rete di collegamento tra le iniziative di ricerca in atto e l'attivazione di possibili nuovi progetti di ricerca" andrebbe sostituita con la frase "è necessario sviluppare una rete di collegamento tra le iniziative di ricerca in atto e attivare nuovi progetti di ricerca"	Come viene più volte ripetuto nell'ambito dell'azione A.7, è necessario promuovere e rafforzare la ricerca di nuove strategie a basso impatto ambientale.	Agroinnova-Università di Torino
1704	sostanziale	Dopo il punto aggiungere: I fabbisogni di ricerca individuati verranno recepiti all'interno della Smart Specialization Strategy – documento strategico per la programmazione delle attività di ricerca nel periodo 2014 – 20120 – sia a livello nazionale che regionale.	E' una puntualizzazione utile per la programmazione delle future attività di ricerca	Regione Emilia-Romagna
1705 -1707	sostanziale	Modificare il paragrafo nel modo seguente: Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentiti gli altri Ministeri competenti , con il supporto del Consiglio e in collaborazione con le Istituzioni pubbliche di ricerca , coordina la rete di cui sopra, per l'attuazione di specifici programmi di ricerca e il trasferimento delle innovazioni.	Si ritiene fondamentale che i Ministeri competenti lavorino di concerto tra loro e preveda una collaborazione con le Istituzioni pubbliche di ricerca	Regione Piemonte
1707	sostanziale	... innovazioni, individuando strumenti finanziari di supporto alle Strutture impegnate nell'applicazione della presente Direttiva.	Solamente con il supporto di adeguati strumenti finanziari sarà possibile la realizzazione di tale attività ed il rafforzamento dell'attività di coordinamento nazionale.	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

1707	sostanziale	Dopo la parola “innovazioni” aggiungere le parole “, con riferimento anche al sistema di ricerca europeo ”	Sembra utile in questa occasione un richiamo al sistema della ricerca europeo	CNR
1708 – 1748	sostanziale	<p>Sostituire le righe da 1708 a 1748 con la parte seguente: Tra le principali aree tematiche di interesse sono individuate:</p> <p>1. Studi di sistema mirati a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ridurre il rischio di esposizione per gli operatori; ▪ limitare gli inquinamenti puntiformi e diffusi; ▪ individuare e mettere a punto sistemi colturali a basso input chimico; ▪ ottimizzare la distribuzione dei prodotti fitosanitari. <p>2. Studi riguardanti la prevenzione e la gestione delle avversità biotiche (patogeni, parassiti e piante infestanti, ecc.), con particolare riferimento a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ individuazione delle avversità biotiche; ▪ ecologia e biologia delle avversità biotiche; ▪ sviluppo e ottimizzazione di metodi di monitoraggio; ▪ sviluppo e ottimizzazione di modelli di simulazione, di previsione e di avvertimento; ▪ distribuzione spaziale delle avversità biotiche ; ▪ sistemi di prevenzione e gestione attraverso tecniche agronomiche e colturali (rotazioni, cultivar resistenti o tolleranti, ecc.); ▪ soglie di intervento per l’ottimizzazione di strategie di difesa; 	Il testo proposto sostituisce le prime 4 aree tematiche accorpandole in due sole con meno sovrapposizioni riferendosi sempre alle avversità biotiche o abiotiche (termini definiti nel glossario) per omogeneità di termini all’interno del PAN. Si ritiene che in questo modo si dia una visione di sistema piuttosto che suddividere tra patogeni, parassiti e piante infestanti.	Regione Piemonte

		<ul style="list-style-type: none"> ▪ approcci alternativi alla lotta chimica e innovativi per la difesa integrata e biologica delle colture; ▪ ecologia microbica del suolo e controllo biologico delle avversità biotiche; ▪ resistenze delle piante alle avversità biotiche, ai mezzi chimici e risposte indotte; ▪ prevenzione e gestione nelle aree extra-agricole (aree urbane, sedi ferroviarie ecc.); ▪ prevenzione e gestione di danni da avversità abiotiche. 		
1708	Sostanziale	<p>Inserire tra le principali aree tematiche nei programmi di sperimentazione e ricerca:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'ape come bio-indicatore ambientale; • Implementazione di modelli statistici che, attraverso l'utilizzo dei dati sugli effetti puntuali e/o cronici all'apicoltura, contribuiscano a costituire un sistema di monitoraggio dell'impatto dei pesticidi sull'ambiente. 	<p>Va colta e sottolineata la diretta valenza dell'ape nel ruolo di bio-indicatore ambientale e di indicatore di rischio. Nel merito va favorita l'implementazione, completamento e mantenimento della rete Beenet come fonte raccolta dati circa l'utilizzo di pesticidi nei vari territori.</p>	Unaapi (Unione Nazionale Associazioni Apicoltori Italiani)
1709-1713	sostanziale	<p>1. Studi di sistema mirati a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ridurre il rischio di esposizione per gli operatori; - ridurre il rischio per la biodiversità - limitare gli inquinamenti puntiformi; - individuare sistemi colturali a basso input chimico; - ottimizzare la distribuzione dei prodotti fitosanitari; <p>- innovazione dei metodi di analisi sul multi residuo.</p>	<p>Una delle finalità dichiarate del Piano è <i>la riduzione dei rischi e degli impatti dell'utilizzo dei pesticidi sulla salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversità</i></p>	LEGAMBIENTE
1709		<p>A. Sperimentazioni e ricerche sull'organizzazione sistemica territoriale e dell'unità produttiva volta alla determinazione di sistemi agroecologici resilienti e a totale rimozione di presidi agrochimici</p>	<p>una specifica area di ricerca-azione deve riguardare l'organizzazione dei sistemi agrari che permetta di garantirne sostenibilità e resilienza. Tale area è preordinante le discipline settoriali</p>	FIRAB

		di sintesi B. Studi di sistema mirati a:		
1709-1713	sostanziale	1. Studi di sistema mirati a: - ridurre il rischio di esposizione per gli operatori; - ridurre il rischio per la biodiversità - limitare gli inquinamenti puntiformi; - individuare sistemi colturali a basso input chimico; - ottimizzare la distribuzione dei prodotti fitosanitari.	Una delle finalità dichiarate del Piano è la riduzione del rischio per la biodiversità derivante dall'uso dei pesticidi.	FIRAB
1709-1713	sostanziale	1. Studi di sistema mirati a: - ridurre il rischio di esposizione per gli operatori; - ridurre il rischio per la biodiversità - limitare gli inquinamenti puntiformi; - individuare sistemi colturali a basso input chimico; - ottimizzare la distribuzione dei prodotti fitosanitari. - innovazione dei metodi di analisi sul multi residuo.	Una delle finalità dichiarate del Piano è la riduzione dei rischi e degli impatti dell'utilizzo dei pesticidi sulla salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversità.	FederBio (Federazione Italiana di Agricoltura Biologica e Biodinamica) UPBIO (Unione dei Produttori Biologici e Biodinamici FederBio)
1709 -1713	Sostanziale	Ricerche di effetti sinergici dell'uso di fitofarmaci sulla salute di animali, e uomini	salute, biodiversità	FUTUROFILIERE
1709-1713	sostanziale	1. Studi di sistema mirati a: - ridurre il rischio di esposizione per gli operatori; - ridurre il rischio per la biodiversità - limitare gli inquinamenti puntiformi; - individuare sistemi colturali a basso input chimico; - ottimizzare la distribuzione dei prodotti fitosanitari.	Una delle finalità dichiarate del Piano è la riduzione del rischio per la biodiversità derivante dall'uso dei pesticidi.	AIAB
1709-1713	sostanziale	1. Studi di sistema mirati a: - ridurre il rischio di esposizione per gli operatori; - ridurre il rischio per la biodiversità - limitare gli inquinamenti puntiformi;	Una delle finalità dichiarate del Piano è la riduzione dei rischi e degli impatti dell'utilizzo dei pesticidi sulla salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversità.	WWF Italia - LIPU – ITALIA NOSTRA - FAI – PRONATURA – TOURING CLUB ITALIANO

		<ul style="list-style-type: none"> - individuare sistemi colturali a basso input chimico; - ottimizzare la distribuzione dei prodotti fitosanitari. - innovazione dei metodi di analisi sul multi residuo. 		
1710	sostanziale	<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzatori professionali - corretta tenuta dei registri dei trattamenti di cui all'art. 16 comma 3 del decreto legislativo n. 150/2012; - uso dei prodotti fitosanitari nella produzione primaria ai sensi del Reg. CE 852/2004 e del Reg. CE 183/2005 in merito alla valutazione del rischio dell'impatto sulle matrici alimentari – tenuta delle registrazioni e manuali di corretta prassi igienica - 	L'allegato I del reg. CE 852/2004 prevede tra i requisiti generali in materia di igiene per la produzione primaria e le operazioni associate le misure di controllo della contaminazione derivante dall'uso dei prodotti fitosanitari, la tenuta e la conservazione delle registrazioni riguardanti l'uso di qualsiasi prodotto fitosanitario. Lo stesso regolamento raccomanda l'uso di manuali di corretta prassi igienica sull'uso corretto e adeguato di prodotti fitosanitari e la loro rintracciabilità.	USL 2 Toscana
1701-1711-1717-1719-1752-1765	Sostanziale	Inserire nei programmi di sperimentazione e ricerca l'ape come bio-indicatore ambientale	Riconoscere la valenza dell'ape nel ruolo di bio-indicatore ambientale e di indicatore di rischio	Aspromiele - Piemonte
1712	sostanziale	Dopo le parole "a basso input chimico" aggiungere le parole " e maggiormente sostenibili innalzando il livello di biodiversità nei sistemi stessi "	L'integrazione è sembrata opportuna in quanto un sistema a basso input chimico non è automaticamente più sostenibile	CNR
1714 - 1719	sostanziale	<p>Identificazione dei microrganismi fitopatogeni, sviluppo di sistemi di monitoraggio e di modelli previsionali per i seguenti settori:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Ambiente e residui ○ Ottimizzazione e innovazione dei metodi di monitoraggio ambientale dei residui dei prodotti fitosanitari; ○ Messa a punto di modelli di simulazione sul residuo e sul multi residuo dei prodotti 	Considerato che il Piano d'azione nazionale deve definire gli obiettivi, le misure, le modalità e i tempi per la riduzione dei rischi e degli impatti dell'utilizzo dei pesticidi sulla salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversità e considerato che i controlli pubblici sui campioni vegetali mostrano la presenza di più e diversi residui di sostanze attive su uno stesso campione (multi residuo), risulta utile ai fini degli obiettivi del Pan	LEGAMBIENTE

		fitosanitari ○	implementare i modelli di analisi per la ricerca sul multi residuo.	
1714-1719	sostanziale	2. Identificazione dei microrganismi fitopatogeni, sviluppo di sistemi di monitoraggio e di modelli previsionali per i seguenti settori: <ul style="list-style-type: none"> • Ambiente e residui <ul style="list-style-type: none"> ▪ ottimizzazione e innovazione dei metodi di monitoraggio ambientale dei residui dei prodotti fitosanitari; ▪ messa a punto di modelli di simulazione sul residuo e sul multi residuo dei prodotti fitosanitari. 	Considerato che il Piano d'azione nazionale deve definire gli obiettivi, le misure, le modalità e i tempi per la riduzione dei rischi e degli impatti dell'utilizzo dei pesticidi sulla salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversità e considerato che i controlli pubblici sui campioni vegetali mostrano la presenza di più e diversi residui di sostanze attive su uno stesso campione (multi residuo), risulta utile ai fini degli obiettivi del Pan implementare i modelli di analisi per la ricerca sul multi residuo.	FederBio (Federazione Italiana di Agricoltura Biologica e Biodinamica) UPBIO (Unione dei Produttori Biologici e Biodinamici FederBio)
1714-1719	sostanziale	2. Identificazione dei microrganismi fitopatogeni, sviluppo di sistemi di monitoraggio e di modelli previsionali per i seguenti settori: <ul style="list-style-type: none"> • Ambiente e residui <ul style="list-style-type: none"> ▪ ottimizzazione e innovazione dei metodi di monitoraggio ambientale dei residui dei prodotti fitosanitari; ▪ messa a punto di modelli di simulazione sul residuo e sul multi residuo dei prodotti fitosanitari. 	Considerato che il Piano d'azione nazionale deve definire gli obiettivi, le misure, le modalità e i tempi per la riduzione dei rischi e degli impatti dell'utilizzo dei pesticidi sulla salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversità e considerato che i controlli pubblici sui campioni vegetali mostrano la presenza di più e diversi residui di sostanze attive su uno stesso campione (multi residuo), risulta utile ai fini degli obiettivi del Pan implementare i modelli di analisi per la ricerca sul multi residuo.	WWF Italia - LIPU – ITALIA NOSTRA - FAI – PRONATURA – TOURING CLUB ITALIANO
1714	Sostanziale	a microrganismi andrebbe aggiunto un riferimento agli invertebrati	la dizione è limitante	Prof. Pasquale Trematerra
1717/ 1718	editoriali	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ottimizzazione e innovazione dei metodi di monitoraggio ambientale dei residui dei prodotti fitosanitari; e metaboliti 		OPERA Research Centre – Università Cattolica Sacro Cuore
1717/ 1718	editoriali	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ottimizzazione e innovazione dei metodi di monitoraggio ambientale dei residui dei prodotti 		OPERA Research Centre – Università Cattolica Sacro

		fitosanitari; e metaboliti		Cuore
1701-1711-1717-1719-1752-1765	Sostanziale	Inserire nei programmi di sperimentazione e ricerca l'ape come bio-indicatore ambientale	Riconoscere la valenza dell'ape nel ruolo di bio-indicatore ambientale e di indicatore di rischio	Aspromiele - Piemonte
1701-1711-1717-1719-1752-1765	Sostanziale	Inserire nei programmi di sperimentazione e ricerca l'ape come bio-indicatore ambientale	Riconoscere la valenza dell'ape nel ruolo di bio-indicatore ambientale e di indicatore di rischio	Aspromiele - Piemonte
1721	sostanziale	<ul style="list-style-type: none"> ▪ individuazione delle avversità e diagnosi delle malattie con particolare riferimento ad avversità e malattie la cui incidenza risulta in qualche modo associata a cambiamenti nelle strategie fitoiatriche; 	E' importante avere indicazioni su eventuali aumenti della frequenza/gravità di infestazioni/malattie al momento ritenute secondarie in conseguenza di cambiamenti nell'uso di sostanze attive	Tergeo – Unione Italiana Vini
1721	sostanziale	<ul style="list-style-type: none"> ▪ individuazione delle avversità e diagnosi delle malattie con particolare riferimento ad avversità e malattie la cui incidenza risulta in qualche modo associata a cambiamenti nelle strategie fitoiatriche; 	E' importante avere indicazioni su eventuali aumenti della frequenza/gravità di infestazioni/malattie al momento ritenute secondarie in conseguenza di cambiamenti nell'uso di sostanze attive	DISAA, Università di Milano
1722	sostanziale	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ottimizzazione dei metodi di monitoraggio dei parassiti/patogeni; 	Anche i patogeni sono oggetto di monitoraggio	Tergeo – Unione Italiana Vini
1722	sostanziale	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ottimizzazione dei metodi di monitoraggio dei parassiti/patogeni; 	Anche i patogeni sono oggetto di monitoraggio	DISAA, Università di Milano
1723	Sostanziale	<ul style="list-style-type: none"> ▪ metodologie per la pianificazione del monitoraggio dei parassiti/patogeni; 	idem 1722	Tergeo – Unione Italiana Vini
1723	Sostanziale	<ul style="list-style-type: none"> ▪ metodologie per la pianificazione del monitoraggio dei parassiti/patogeni; 	idem 1722	DISAA, Università di Milano
1724	sostanziale	<ul style="list-style-type: none"> ▪ studi sulla distribuzione spaziale dei parassiti/patogeni; 	idem 1722	Tergeo – Unione Italiana Vini
1724	sostanziale	<ul style="list-style-type: none"> ▪ studi sulla distribuzione spaziale dei parassiti/patogeni; 	idem 1722	DISAA, Università di Milano

1725	sostanziale	<ul style="list-style-type: none"> ▪ messa a punto di modelli previsionali sullo sviluppo epidemiologico dei parassiti; epidemici di infestazioni e malattie 	Lo sviluppo non è epidemiologico ma epidemico eriguarda malattie e infestazioni	Tergeo – Unione Italiana Vini
1725	sostanziale	<ul style="list-style-type: none"> ▪ messa a punto di modelli previsionali sullo sviluppo epidemiologico dei parassiti; epidemici di infestazioni e malattie 	Lo sviluppo non è epidemiologico ma epidemico eriguarda malattie e infestazioni	DISAA, Università di Milano
1727	Sostanziale	Sistemi a basso impatto ambientale per la difesa protezione dai parassiti e patogeni	In ambito scientifico appare più corretto utilizzare il termine ‘protezione’ che viene attuata anche nei confronti dei patogeni	Tergeo – Unione Italiana Vini
1727	Sostanziale	Sistemi a basso impatto ambientale per la difesa protezione dai parassiti e patogeni	In ambito scientifico appare più corretto utilizzare il termine ‘protezione’ che viene attuata anche nei confronti dei patogeni	DISAA, Università di Milano
1727	Sostanziale	parassiti è in contrasto con malattie del rigo 1732	contrasto	Prof. Pasquale Trematerra
1728	Sostanziale	<ul style="list-style-type: none"> ▪ prevenzione e contenimento controllo delle avversità attraverso tecniche agronomiche preventive alternative alla difesa protezione fitosanitaria basata su mezzi chimici (rotazioni, cultivar resistenti o tolleranti, tecniche colturali, ecc.); 	In ambito scientifico appare più corretto utilizzare il termine ‘protezione’	Tergeo – Unione Italiana Vini
1728	Sostanziale	<ul style="list-style-type: none"> ▪ prevenzione e contenimento controllo delle avversità attraverso tecniche agronomiche preventive alternative alla difesa protezione fitosanitaria basata su mezzi chimici (rotazioni, cultivar resistenti o tolleranti, tecniche colturali, ecc.); 	In ambito scientifico appare più corretto utilizzare il termine ‘protezione’	DISAA, Università di Milano
1729	Sostanziale	Alla difesa protezione fitosanitaria con mezzi chimici	In ambito scientifico appare più corretto utilizzare il termine ‘protezione’	Tergeo – Unione Italiana Vini
1729	Sostanziale	Alla difesa protezione fitosanitaria con mezzi chimici	In ambito scientifico appare più corretto utilizzare il termine ‘protezione’	DISAA, Università di Milano
1731	editoriale	...controllo biologico delle malattie dei parassiti.	Il termine è più appropriato	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
1731	Sostanziale	<ul style="list-style-type: none"> ▪ modalità di interazione degli agenti di lotta biologica con patogeni/parassiti;; 	controllo biologico è un’espressione desueta	Tergeo – Unione Italiana Vini
1731	Sostanziale	<ul style="list-style-type: none"> ▪ modalità di interazione degli agenti di lotta 	controllo biologico è un’espressione desueta	DISAA, Università di Milano

		biologica con patogeni/parassiti;;		
1732	editoriale	...lotta chimica e biologica alle malattie ai parassiti delle piante.	Il termine è più appropriato	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
1732	sostanziale	<ul style="list-style-type: none"> ▪ approcci innovativi alla lotta chimica e biologica alle malattie delle piante protezione delle piante mediante mezzi chimici e biologici; 	come già detto si parla di protezione e non lotta, protezione che vien attuata con mezzi chimici e biologici	Tergeo – Unione Italiana Vini
1732	sostanziale	<ul style="list-style-type: none"> ▪ approcci innovativi alla lotta chimica e biologica alle malattie delle piante protezione delle piante mediante mezzi chimici e biologici; 	come già detto si parla di protezione e non lotta, protezione che vien attuata con mezzi chimici e biologici	DISAA, Università di Milano
1735-36	Sostanziale	<ul style="list-style-type: none"> ▪ messa a punto e valutazione di mezzi di difesa protezione fitosanitaria a basso impatto; ▪ messa a punto di soluzioni a basso impatto per la gestione della protezione delle colture dai nematodi e da patogeni tellurici; 	In ambito scientifico appare più corretto utilizzare il termine ‘protezione’	Tergeo – Unione Italiana Vini
1735-36	Sostanziale	<ul style="list-style-type: none"> ▪ messa a punto e valutazione di mezzi di difesa protezione fitosanitaria a basso impatto; ▪ messa a punto di soluzioni a basso impatto per la gestione della protezione delle colture dai nematodi e da patogeni tellurici; 	In ambito scientifico appare più corretto utilizzare il termine ‘protezione’	DISAA, Università di Milano
1738	Sostanziale	<ul style="list-style-type: none"> ▪ definizione di soglie di intervento e ottimizzazione di strategie di intervento per la difesa protezione delle colture dai principali parassiti/patogeni; 	In ambito scientifico appare più corretto utilizzare il termine ‘protezione’	Tergeo – Unione Italiana Vini
1738	Sostanziale	<ul style="list-style-type: none"> ▪ definizione di soglie di intervento e ottimizzazione di strategie di intervento per la difesa protezione delle colture dai principali parassiti/patogeni; 	In ambito scientifico appare più corretto utilizzare il termine ‘protezione’	DISAA, Università di Milano
1741-1743	sostanziale	4. Controllo infestanti con soluzioni a basso impatto ambientale:	La flora spontanea genericamente indicata come “infestante” nelle produzioni agricole	FIRAB

		<ul style="list-style-type: none"> mappatura della flora spontanea dei più rappresentativi sistemi produttivi e identificazione delle comunità di infestanti maggiormente competitive e delle specie endemiche ed a maggiore rischio di estinzione per le quali è necessario definire prescrizioni e limitazioni mirate dei trattamenti. 	<p>comprende anche specie endemiche e specie a rischio di estinzione della flora nel nostro paese. E' necessario promuovere specifiche attività di ricerca al fine di identificare, sulla base del libro rosso della flora italiana, specifiche prescrizioni e limitazioni mirate dei trattamenti o identificazione delle sostanze attive più selettive in grado di assicurare la necessaria tutela della biodiversità nel controllo delle infestanti.</p>	
1741-1743	sostanziale	<p>4. Controllo infestanti con soluzioni a basso impatto ambientale:</p> <ul style="list-style-type: none"> mappatura della flora spontanea dei più rappresentativi sistemi produttivi e identificazione delle comunità di infestanti maggiormente competitive e delle specie endemiche ed a maggiore rischio di estinzione per le quali è necessario definire prescrizioni e limitazioni mirate dei trattamenti. 	<p>La flora spontanea genericamente indicata come "infestante" nelle produzioni agricole comprende anche specie endemiche e specie a rischio di estinzione della flora nel nostro paese. E' necessario promuovere specifiche attività di ricerca al fine di identificare, sulla base del libro rosso della flora italiana, specifiche prescrizioni e limitazioni mirate dei trattamenti o identificazione delle sostanze attive più selettive in grado di assicurare la necessaria tutela della biodiversità nel controllo delle infestanti.</p>	<p>FederBio (Federazione Italiana di Agricoltura Biologica e Biodinamica) UPBIO (Unione dei Produttori Biologici e Biodinamici FederBio)</p>
1741-1743	sostanziale	<p>4. Controllo infestanti con soluzioni a basso impatto ambientale:</p> <ul style="list-style-type: none"> mappatura della flora spontanea dei più rappresentativi sistemi produttivi e identificazione delle comunità di infestanti maggiormente competitive e delle specie endemiche ed a maggiore rischio di estinzione per le quali è necessario definire prescrizioni e limitazioni mirate dei trattamenti. 	<p>La flora spontanea genericamente indicata come "infestante" nelle produzioni agricole comprende anche specie endemiche e specie a rischio di estinzione della flora nel nostro paese. E' necessario promuovere specifiche attività di ricerca al fine di identificare, sulla base del libro rosso della flora italiana, specifiche prescrizioni e limitazioni mirate dei trattamenti o identificazione delle sostanze attive più selettive in grado di assicurare la necessaria tutela della biodiversità nel controllo delle infestanti.</p>	<p>AIAB</p>
1741-1743	sostanziale	<p>4. Controllo infestanti con soluzioni a basso impatto ambientale:</p> <ul style="list-style-type: none"> mappatura della flora spontanea dei più 	<p>La flora spontanea genericamente indicata come "infestante" nelle produzioni agricole comprende anche specie endemiche e specie</p>	<p>WWF Italia - LIPU – ITALIA NOSTRA - FAI – PRONATURA – TOURING</p>

		rappresentativi sistemi produttivi e identificazione delle comunità di infestanti maggiormente competitive e delle specie endemiche ed a maggiore rischio di estinzione per le quali è necessario definire prescrizioni e limitazioni mirate dei trattamenti.	a rischio di estinzione della flora nel nostro paese. E' necessario promuovere specifiche attività di ricerca al fine di identificare, sulla base del libro rosso della flora italiana, specifiche prescrizioni e limitazioni mirate dei trattamenti o identificazione delle sostanze attive più selettive in grado di assicurare la necessaria tutela della biodiversità nel controllo delle infestanti.	CLUB ITALIANO
1748-1752	sostanziale	Sostituire con: 3. Studi sugli ausiliari, riguardanti in particolare: <ul style="list-style-type: none"> ▪ potenziamento dell'utilizzo degli ausiliari nei programmi di difesa integrata e biologica; ▪ messa a punto di criteri standard di valutazione della selettività dei prodotti fitosanitari nei confronti degli organismi utili. 	Parlando di difesa integrata non si ritiene necessario specificare con obbligatoria e volontaria. Parlando di criteri è più corretto definirli standard piuttosto che unici	Regione Piemonte
1749	Sostanziale	nei programmi di difesa protezione	In ambito scientifico appare più corretto utilizzare il termine 'protezione'	Tergeo – Unione Italiana Vini
1749	sostanziale	Dopo le parole “studio e ricerche” aggiungere le parole “, anche di natura tassonomica relativa alle specie interessate ”	Risulta importante sottolineare in questo ambito le ricerche e gli studi anche di carattere tassonomico	CNR
1749	Sostanziale	nei programmi di difesa protezione	In ambito scientifico appare più corretto utilizzare il termine 'protezione'	DISAA, Università di Milano
1752	sostanziale	Dopo le parole “dei principali organismi utili” aggiungere le parole “, anche attraverso l'utilizzo di metodi standard dell'organizzazione internazionale di Lotta biologica (OILB/WRSOP) ”	E' importate riportate le metodologie corrente mente in uso e ufficialmente riconosciute	CNR
1752	Sostanziale	Aggiungere un ulteriore punto: <ul style="list-style-type: none"> • Sperimentazione di pratiche agevolate per l'introduzione di nemici naturali esotici di specie 	Si tratta di un'integrazione al testo con l'inserimento di un nuovo argomento all'interno dell'area tematica relativa agli	CNR

		dannose introdotte di recente nel nostro Paese	Ausiliari che merita particolare attenzione	
1701-1711- 1717-1719- 1752-1765	Sostanziale	Inserire nei programmi di sperimentazione e ricerca l'ape come bio-indicatore ambientale	Riconoscere la valenza dell'ape nel ruolo di bio-indicatore ambientale e di indicatore di rischio	Aspromiele - Piemonte
1752	Sostanziale	modificare innei confronti dei principali organismi utili, con particolare riferimento alle api, quale ottimale bio-indicatore della salute delle popolazioni di insetti e quindi degli equilibri ambientali .	è necessario, a fronte della evidente e crescente crisi di sopravvivenza degli invertebrati, degli insetti e delle api in particolare, indicare con minore vaghezza, possibili indirizzi di ricerca nel merito.	Unaapi (Unione Nazionale Associazioni Apicoltori Italiani)
1753	sostanziale	6. Resistenze delle piante alle malattie indotte	Il concetto è già stato ripreso nella nostra proposta di modifica riferita all'intervallo 1708 - 1748	Regione Piemonte
1753	sostanziale	3. Resistenze delle piante alle malattie e risposte indotte	Argomento già riportato alla riga 1740	Tergeo – Unione Italiana Vini
1753	sostanziale	4. Resistenze delle piante alle malattie e risposte indotte	Argomento già riportato alla riga 1740	DISAA, Università di Milano
1754-1760	sostanziale	Sostituire con: 7.4. Studi sulla resistenza delle avversità biotiche ai prodotti fitosanitari quali: <ul style="list-style-type: none"> ▪ definizione di procedure standard per la valutazione delle resistenza; ▪ caratteristiche genetiche delle avversità biotiche; ▪ individuazione dei siti e dei meccanismi d'azione dei prodotti fitosanitari; ▪ base line dell'efficacia dei prodotti fitosanitari ▪ altri studi utili alla definizione delle strategie di 	Si è riscritto il testo per armonizzare la terminologia usata e definire meglio gli ambiti di ricerca all'interno di questo punto	Regione Piemonte

		<p>gestione della resistenza;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ studi per la messa a punto di strategie di prevenzione e gestione della resistenza su ampia scala. 		
1754	sostanziale	<p>consulenti</p> <ul style="list-style-type: none"> - corretta tenuta dei registri dei trattamenti di cui all'art. 16 comma 3 del decreto legislativo n. 150/2012. - uso dei prodotti fitosanitari nella produzione primaria ai sensi del Reg. CE 852/2004 e del Reg. CE 183/2005 in merito alla valutazione del rischio dell'impatto sulle matrici alimentari – tenuta delle registrazioni e manuali di corretta prassi igienica 	L'allegato I del reg. CE 852/2004 prevede tra i requisiti generali in materia di igiene per la produzione primaria e le operazioni associate le misure di controllo della contaminazione derivante dall'uso dei prodotti fitosanitari, la tenuta e la conservazione delle registrazioni riguardanti l'uso di qualsiasi prodotto fitosanitario. Lo stesso regolamento raccomanda l'uso di manuali di corretta prassi igienica sull'uso corretto e adeguato di prodotti fitosanitari e la loro rintracciabilità	USL 2 Toscana
1755	Sostanziale	studi sulla resistenza dei principali parassiti e patogeni delle piante ai prodotti fitosanitari	Anche le popolazioni dei patogeni vegetali comprendono individui resistenti	Tergeo – Unione Italiana Vini
1755	Sostanziale	studi sulla resistenza dei principali parassiti e patogeni delle piante ai prodotti fitosanitari	Anche le popolazioni dei patogeni vegetali comprendono individui resistenti	DISAA, Università di Milano
1756-1758	sostanziale	Patrimonio genetico dei parassiti e individuazione dei siti di interazione delle sostanze attive con gli organismi bersaglio, sui quali interagiscono i prodotti fitosanitari, studi sui meccanismi d'azione dei prodotti, base line sull'efficacia dei prodotti e delle eventuali mutazioni responsabili della resistenza nei confronti di varie sostanze attive, base line relative alle sostanze attive di nuova introduzione sull'efficacia dei prodotti	formulazione più chiara dei temi di ricerca	Tergeo – Unione Italiana Vini
1756-1758	sostanziale	Patrimonio genetico dei parassiti e individuazione dei siti di interazione delle sostanze attive con gli organismi bersaglio, sui quali interagiscono i prodotti fitosanitari, studi sui meccanismi d'azione dei prodotti, base line sull'efficacia dei prodotti e delle eventuali mutazioni responsabili della resistenza nei confronti di varie	formulazione più chiara dei temi di ricerca	DISAA, Università di Milano

		sostanze attive, base line relative alle sostanze attive di nuova introduzione sull'efficacia dei prodotti		
1759	Sostanziale	<p>Aggiungere un nuovo punto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Monitoraggio e costante aggiornamento dei casi di resistenza; studi sull'evoluzione della resistenza in relazione alle condizioni agronomiche, incluso il numero di meccanismi d'azione disponibile 	Si tratta di un'integrazione al testo con l'inserimento di un nuovo argomento all'interno dell'area tematica relativa alla Resistenza di parassiti ai prodotti fitosanitari che merita particolare attenzione	CNR
1761-1767	sostanziale	<p>Sostituire con:</p> <p>8-5. Studi sul destino e mitigazione del rischio ambientale dei prodotti fitosanitari, riguardanti in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ottimizzazione e innovazione dei metodi di monitoraggio del comportamento dei prodotti fitosanitari nei diversi comparti ambientali (acqua, suolo, vegetali ecc.); ▪ messa a punto di modelli di simulazione sul comportamento ambientale dei prodotti fitosanitari; ▪ valutazione dell'efficacia di misure di mitigazione del rischio ambientale derivanti dall'impiego dei prodotti fitosanitari. <p>9-6. Studi per la individuazione di indicatori di performance ambientale e sanitaria</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ messa a punto di metodologie per la rilevazione dei dati utili per l'applicazione degli indicatori di rischio (consumatori, operatori, organismi acquatici, acque di falda, biodiversità ed 	<p>Si ritiene importante parlare di "Destino ambientale". Pertanto oltre a modificare il testo si propone di inserire nel glossario del PAN il termine "Destino ambientale" di cui si suggerisce la seguente definizione</p> <p>"Comportamento nel tempo e nello spazio di un prodotto fitosanitario nei diversi comparti ambientali (suolo, acqua, vegetali, ecc.)"</p>	Regione Piemonte

		ecosistemi).		
1701-1711-1717-1719-1752-1765	Sostanziale	Inserire nei programmi di sperimentazione e ricerca l'ape come bio-indicatore ambientale	Riconoscere la valenza dell'ape nel ruolo di bio-indicatore ambientale e di indicatore di rischio	Aspromiele - Piemonte
1768	sostanziale	10. 7. Coordinamento, valorizzazione e Sviluppo di banche dati, portali e sistemi informativi.	Togliere la parte barrata	Regione Piemonte
1769	sost	...portali e sistemi informativi esistenti. 11. studio delle curve di degradazione degli agrofarmaci sui prodotti eduli	È fondamentale sapere come si degradano gli agrofarmaci per rispondere alle esigenze della GDO ed ottenere prodotti con bassi residui	Astolfo Zoina
1769	SOST	...portali e sistemi informativi esistenti. 11. studio delle curve di degradazione degli agrofarmaci sui prodotti eduli	È necessario, fondamentale, avere nozioni su come si degradano gli agrofarmaci sul prodotto edule per rispondere alle esigenze della GDO ed ottenere prodotti con bassi residui	AGRONOMI TERRAORTI
1769	sost	11. studio delle curve di degradazione degli agrofarmaci sui prodotti eduli	È necessario, fondamentale, avere nozioni su come si degradano gli agrofarmaci sul prodotto edule per rispondere alle esigenze della GDO ed ottenere prodotti con bassi residui	A.N.Te.S.I.A.
1769	Sostanziale	Aggiungere un nuovo punto: 11. Trasferimento tecnologico e diffusione delle conoscenze prodotte dalla ricerca che dovrà essere veloce, efficace e chiara	Si tratta di un'integrazione al testo con l'inserimento di una nuova area tematica non considerata nella versione attuale e che merita invece particolare attenzione	CNR
1769	sost	...portali e sistemi informativi esistenti. 11. studio delle curve di degradazione degli agrofarmaci sui prodotti eduli	È necessario, fondamentale, avere nozioni su come si degradano gli agrofarmaci sul prodotto edule per rispondere alle esigenze della GDO ed ottenere prodotti con bassi residui	Unimpresa – Federazione Nazionale Agricoltura

1769	Sostanziale	11. studio delle curve di degradazione degli agrofarmaci sui prodotti eduli	È necessario, fondamentale, avere nozioni su come si degradano gli agrofarmaci sul prodotto edule per rispondere alle esigenze della GDO ed ottenere prodotti con bassi residui	A.N.Te.S.I.A.
1770-1773	sostanziale	A supporto delle azioni previste dal Piano si prevede inoltre lo sviluppo di banche dati, portali e sistemi informativi specifici. Deve inoltre essere sviluppata una collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca al fine di garantire che gli argomenti oggetto del Piano siano adeguatamente trattati nei percorsi di "Alta formazione". Entro 12 mesi dall'entrata in vigore del Piano il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, definisce una specifica intesa con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca al fine di garantire che gli argomenti oggetto del Piano siano adeguatamente trattati nei percorsi di "Alta formazione" e per favorire l'attivazione di insegnamenti nell'ambito dei corsi di laurea pertinenti e l'integrazione dei corsi esistenti, sulle materie trattate dal Piano, nonché la loro divulgazione e conoscenza nell'ambito degli Istituti agrari e delle Università.	E' opportuno essere meno generici e indicare un termine di tempo certo per la definizione dell'intesa tra le Autorità nazionali competenti al fine di garantire che gli argomenti oggetto del Piano siano adeguatamente trattati nei percorsi di "Alta formazione" e per favorire l'attivazione di insegnamenti nell'ambito dei corsi di laurea pertinenti e l'integrazione dei corsi esistenti, sulle materie trattate dal Piano, nonché la loro divulgazione e conoscenza nell'ambito degli Istituti agrari e delle Università.	LEGAMBIENTE
1770-1771	sostanziale	A supporto delle azioni previste dal Piano si prevede inoltre lo sviluppo di banche dati, portali e sistemi informativi specifici.	Concetto ridondante perché già espresso al rigo 1768	Regione Piemonte
1770-1773	sostanziale	A supporto delle azioni previste dal Piano si prevede inoltre lo sviluppo di banche dati, portali e sistemi informativi specifici. Deve inoltre essere sviluppata una collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca al fine di garantire che gli argomenti oggetto del Piano siano adeguatamente	E' opportuno essere meno generici e indicare un termine di tempo certo per la definizione dell'intesa tra le Autorità nazionali competenti al fine di garantire che gli argomenti oggetto del Piano siano	FIRAB

		<p>trattati nei percorsi di “Alta formazione”.</p> <p>Entro 12 mesi dall’entrata in vigore del Piano il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministeri dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, definisce una specifica intesa con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca al fine di garantire che gli argomenti oggetto del Piano siano adeguatamente trattati nei percorsi di “Alta formazione” e per favorire l’attivazione di insegnamenti nell’ambito dei corsi di laurea pertinenti e l’integrazione dei corsi esistenti, sulle materie trattate dal Piano, nonché la loro divulgazione e conoscenza nell’ambito degli Istituti agrari e delle Università.</p>	<p>adeguatamente trattati nei percorsi di “Alta formazione” e per favorire l’attivazione di insegnamenti nell’ambito dei corsi di laurea pertinenti e l’integrazione dei corsi esistenti, sulle materie trattate dal Piano, nonché la loro divulgazione e conoscenza nell’ambito degli Istituti agrari e delle Università.</p>	
1770-1773	sostanziale	<p>A supporto delle azioni previste dal Piano si prevede inoltre lo sviluppo di banche dati, portali e sistemi informativi specifici. Deve inoltre essere sviluppata una collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca al fine di garantire che gli argomenti oggetto del Piano siano adeguatamente trattati nei percorsi di “Alta formazione”.</p> <p>Entro 12 mesi dall’entrata in vigore del Piano il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministeri dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, definisce una specifica intesa con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca al fine di garantire che gli argomenti oggetto del Piano siano adeguatamente trattati nei percorsi di “Alta formazione” e per favorire l’attivazione di insegnamenti nell’ambito dei corsi di laurea pertinenti e l’integrazione dei corsi esistenti, sulle materie trattate dal Piano, nonché la loro divulgazione e conoscenza nell’ambito degli Istituti agrari e delle Università.</p>	<p>E’ opportuno essere meno generici e indicare un termine di tempo certo per la definizione dell’intesa tra le Autorità nazionali competenti al fine di garantire che gli argomenti oggetto del Piano siano adeguatamente trattati nei percorsi di “Alta formazione” e per favorire l’attivazione di insegnamenti nell’ambito dei corsi di laurea pertinenti e l’integrazione dei corsi esistenti, sulle materie trattate dal Piano, nonché la loro divulgazione e conoscenza nell’ambito degli Istituti agrari e delle Università.</p>	<p>FederBio (Federazione Italiana di Agricoltura Biologica e Biodinamica) UPBIO (Unione dei Produttori Biologici e Biodinamici FederBio)</p>

1770-1773	sostanziale	<p>A supporto delle azioni previste dal Piano si prevede inoltre lo sviluppo di banche dati, portali e sistemi informativi specifici. Deve inoltre essere sviluppata una collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca al fine di garantire che gli argomenti oggetto del Piano siano adeguatamente trattati nei percorsi di "Alta formazione".</p> <p>Entro 12 mesi dall'entrata in vigore del Piano il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, definisce una specifica intesa con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca al fine di garantire che gli argomenti oggetto del Piano siano adeguatamente trattati nei percorsi di "Alta formazione" e per favorire l'attivazione di insegnamenti nell'ambito dei corsi di laurea pertinenti e l'integrazione dei corsi esistenti, sulle materie trattate dal Piano, nonché la loro divulgazione e conoscenza nell'ambito degli Istituti agrari e delle Università.</p>	<p>E' opportuno essere meno generici e indicare un termine di tempo certo per la definizione dell'intesa tra le Autorità nazionali competenti al fine di garantire che gli argomenti oggetto del Piano siano adeguatamente trattati nei percorsi di "Alta formazione" e per favorire l'attivazione di insegnamenti nell'ambito dei corsi di laurea pertinenti e l'integrazione dei corsi esistenti, sulle materie trattate dal Piano, nonché la loro divulgazione e conoscenza nell'ambito degli Istituti agrari e delle Università.</p>	AIAB
1770-1773	sostanziale	<p>A supporto delle azioni previste dal Piano si prevede inoltre lo sviluppo di banche dati, portali e sistemi informativi specifici. Deve inoltre essere sviluppata una collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca al fine di garantire che gli argomenti oggetto del Piano siano adeguatamente trattati nei percorsi di "Alta formazione".</p> <p>Entro 12 mesi dall'entrata in vigore del Piano il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, definisce una specifica intesa con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca al fine di garantire che gli argomenti oggetto del Piano</p>	<p>E' opportuno essere meno generici e indicare un termine di tempo certo per la definizione dell'intesa tra le Autorità nazionali competenti al fine di garantire che gli argomenti oggetto del Piano siano adeguatamente trattati nei percorsi di "Alta formazione" e per favorire l'attivazione di insegnamenti nell'ambito dei corsi di laurea pertinenti e l'integrazione dei corsi esistenti, sulle materie trattate dal Piano, nonché la loro divulgazione e conoscenza nell'ambito degli Istituti agrari e delle Università.</p>	WWF Italia - LIPU – ITALIA NOSTRA - FAI – PRONATURA – TOURING CLUB ITALIANO

		siano adeguatamente trattati nei percorsi di “Alta formazione” e per favorire l’attivazione di insegnamenti nell’ambito dei corsi di laurea pertinenti e l’integrazione dei corsi esistenti, sulle materie trattate dal Piano, nonché la loro divulgazione e conoscenza nell’ambito degli Istituti agrari e delle Università.		
1773	sostanziale	Dopo le parole “Alta formazione” aggiungere le parole “e nei PNR - Programmi Nazionali della Ricerca - coerentemente con il nuovo programma dell'Unione europea per il sostegno alla ricerca e all'innovazione <i>Horizon 2020</i> ”	La collaborazione con il MIUR dovrebbe riguardare non solo i percorsi di alta formazione ma, più in generale, la ricerca e l’innovazione, con un richiamo nei PNR ed un riferimento al nuovo Programma quadro dell’UE	CNR
1776	sostanziale	Non è prevista alcuna copertura finanziaria per l’organizzazione e la realizzazione dei controlli		Regione Siciliana Servizio 5 Fitosanitario Regionale
1778	Sostanziale	... sono effettuati in base alle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 150/2012, e tenuto conto delle attività in corso e già programmate sulla base dell’art. 17 del D. Lgs. n. 194/1995.	Si ricorda che attualmente i controlli vengono principalmente effettuati sulla base della programmazione nazionale e regionale che trova fondamento nell’art. 17 “Controllo ufficiale dell’immissione in commercio e dell’utilizzazione dei prodotti fitosanitari” del D.Lgs. n. 194/1995, tuttora vigente	Regione del Veneto
1779	sostanziale	Gli Organismi di Controllo sono individuati dalle Regioni.	Le disposizioni contenute nelle righe da 1788 a 1791 stabiliscono che spetta alle Regioni, nell’ambito della propria organizzazione e legislazione, l’individuazione dell’Autorità competente ad effettuare i controlli inerenti all’attuazione delle disposizioni previste dal PAN. Alla riga 1779 si ribadisce la competenza	Regione Piemonte

			regionale in materia, facendo però riferimento a non meglio specificati “Organismi di Controllo” anziché alla “Autorità” per i controlli. Si propone di eliminare la riga 1779 in quanto potrebbe ingenerare confusione e dubbi a livello interpretativo.	
1779	sostanziale	Gli Organismi di Controllo sono individuati dalle Regioni. Specificare i criteri di individuazione	E' importante che vengano fissati i criteri per l'individuazione di tali organismi	Tergeo – Unione Italiana Vini
1779	sostanziale	Prevedere un organo di raccordo nazionale per i controlli	Evitare la disomogeneità dei controlli regionali	Regione Siciliana Servizio 5 Fitosanitario Regionale
1779	sostanziale	Gli Organismi di Controllo sono individuati dalle Regioni. Specificare i criteri di individuazione	E' importante che vengano fissati i criteri per l'individuazione di tali organismi	DISAA, Università di Milano
1780, 1781	sostanziale	Entro X giorni , a livello nazionale, ed in armonia con quanto stabilito a livello comunitario, si definiscono l'impostazione delle attività di controllo e il regime delle sanzioni.	Sarebbe auspicabile prevedere un termine entro il quale tali attività devono essere espletate, come avviene peraltro alla riga 1788 per quanto riguarda la competenza regionale relativa all'individuazione delle Autorità preposte al controllo, che deve essere esercitata, ai sensi del PAN, entro 90 giorni.	Regione Piemonte
1782	sostanziale	Inserire dopo il capoverso di cui alle righe dal 1780 al 1782: Onde evitare sovrapposizioni con attività di controllo già previste da altre normative ed aventi il medesimo oggetto (in tutto o in parte), le Autorità competenti a livello nazionale garantiscono il coordinamento tra i soggetti coinvolti nelle predette	L'integrazione è proposta per sensibilizzare gli estensori del PAN sul problema dell'armonizzazione dell'attività di controllo disciplinata dal D.lgs. 150/2012 con le attività di controllo previste da altre disposizioni di legge (per es. i piani annuali e triennali per il “Controllo ufficiale dell'immissione in	Regione Piemonte

		attività di controllo.	commercio e dell'utilizzazione dei prodotti fitosanitari” di cui al D.Lgs. n. 194/1995) e sul problema dell'inevitabile sovrapposizione di controlli da parte di controllori diversi nei confronti dei medesimi soggetti (per es. gli agricoltori).	
1787, 1798, 1803, 1808	Editoriale	Per omogeneità con i paragrafi degli altri capitoli anche i paragrafi del capitolo D dovrebbero essere identificati rispettivamente come D.1, D.2, D.3 E D.4		Regione del Veneto
1788	sostanziale	Entro 90 giorni dalla pubblicazione dall'entrata in vigore del Piano.....	Nel testo vengono utilizzati vari riferimenti temporali per calcolare le scadenze di determinate attività: dall'approvazione del Piano, dalla pubblicazione del Piano, dall'entrata in vigore del Piano. Per evitare confusione e differenti valutazioni nel calcolo delle scadenze è opportuno prevedere un momento di riferimento unico per tutte	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
1788	sostanziale	Entro 180 giorni dalla pubblicazione del Piano.....	Nel testo vengono utilizzati vari riferimenti temporali per calcolare le scadenze di determinate attività (dall'approvazione del Piano, dalla pubblicazione del Piano, dall'entrata in vigore del Piano). Per evitare confusione e differenti valutazioni nel calcolo delle scadenze è opportuno utilizzare una terminologia uniforme per tutte le casistiche.	Regione Piemonte

1799, 1800, 1801	sostanziale	Le articolazioni organizzative che effettuano il controllo assicurano che il proprio personale coinvolto nei controlli sia dotato di un'adeguata e continua formazione unita alla capacità di un approccio multidisciplinare.	Sarebbe il caso di precisare meglio cosa debba intendersi per “adeguata formazione” e, in particolare, per “approccio multidisciplinare”	Regione Piemonte
1799-1801	sostanziale	il proprio personale coinvolto nei controlli sia dotato di un'adeguata e continua formazione unita alla capacità di un approccio multidisciplinare. Specificare che tipo di formazione	Che tipo di formazione deve seguire il personale addetto ai controlli?	Tergeo – Unione Italiana Vini
1799-1801	sostanziale	il proprio personale coinvolto nei controlli sia dotato di un'adeguata e continua formazione unita alla capacità di un approccio multidisciplinare. Specificare che tipo di formazione	Che tipo di formazione deve seguire il personale addetto ai controlli?	DISAA, Università di Milano
1803-1812	sostanziale	3 Programmazione dei controlli Il Consiglio di concerto con l'ISPRA propone: a) le linee guida sui controlli; b) il piano nazionale annuale delle attività di controllo. 4. Raccolta dati La proposta per l'organizzazione di un sistema di raccolta dei dati sui risultati dei controlli è definita dal Consiglio, di concerto con l'ISPRA , entro 1 anno dall'entrata in vigore del Piano. Nella definizione di tale sistema occorre garantire l'ISPRA garantisce un adeguato flusso delle informazioni finalizzato ad accrescere l'efficacia della rete dei controlli e le sinergie con i controlli riferiti alla PAC.	Si ritiene importante riconoscere espressamente il ruolo dell'ISPRA accanto al Comitato Tecnico Scientifico di cui all'art.5 del Decreto Legislativo n.150 del 14 agosto 2012, non dando per scontato che rappresentanti dell'ISPRA possano essere indicati dal Ministero dell'Ambiente nel Consiglio. In ogni caso deve essere l'ISPRA con tutti i suoi dipartimenti ad essere opportunamente coinvolto nella programmazione dei controlli e nella raccolta dei dati.	FIRAB
1803-1812	sostanziale	3 Programmazione dei controlli Il Consiglio di concerto con l'ISPRA propone: a) le linee guida sui controlli; b) il piano nazionale annuale delle attività di controllo. 4. Raccolta dati La proposta per l'organizzazione di un sistema di raccolta dei dati sui risultati dei controlli è definita dal Consiglio, di concerto con l'ISPRA , entro 1 anno dall'entrata in vigore del Piano. Nella definizione di tale sistema occorre garantire l'ISPRA garantisce un	Si ritiene importante riconoscere espressamente il ruolo dell'ISPRA accanto al Comitato Tecnico Scientifico di cui all'art.5 del Decreto Legislativo n.150 del 14 agosto 2012, non dando per scontato che rappresentanti dell'ISPRA possano essere indicati dal Ministero dell'Ambiente nel Consiglio. In ogni caso deve essere l'ISPRA con tutti i suoi dipartimenti ad essere opportunamente	FederBio (Federazione Italiana di Agricoltura Biologica e Biodinamica) UPBIO (Unione dei Produttori Biologici e Biodinamici FederBio)

		adeguato flusso delle informazioni finalizzato ad accrescere l'efficacia della rete dei controlli e le sinergie con i controlli riferiti alla PAC.	coinvolto nella programmazione dei controlli e nella raccolta dei dati.	
1803-1812	sostanziale	<p>3 Programmazione dei controlli</p> <p>Il Consiglio di concerto con l'ISPRA propone:</p> <p>a) le linee guida sui controlli;</p> <p>b) il piano nazionale annuale delle attività di controllo.</p> <p>4. Raccolta dati</p> <p>La proposta per l'organizzazione di un sistema di raccolta dei dati sui risultati dei controlli è definita dal Consiglio, di concerto con l'ISPRA, entro 1 anno dall'entrata in vigore del Piano. Nella definizione di tale sistema occorre garantire l'ISPRA garantisce un adeguato flusso delle informazioni finalizzato ad accrescere l'efficacia della rete dei controlli e le sinergie con i controlli riferiti alla PAC.</p>	<p>Si ritiene importante riconoscere espressamente il ruolo dell'ISPRA accanto al Comitato Tecnico Scientifico di cui all'art.5 del Decreto Legislativo n.150 del 14 agosto 2012, non dando per scontato che rappresentanti dell'ISPRA possano essere indicati dal Ministero dell'Ambiente nel Consiglio.</p> <p>In ogni caso deve essere l'ISPRA con tutti i suoi dipartimenti ad essere opportunamente coinvolto nella programmazione dei controlli e nella raccolta dei dati.</p>	AIAB
1803-1812	sostanziale	<p>3 Programmazione dei controlli</p> <p>Il Consiglio di concerto con l'ISPRA propone:</p> <p>a) le linee guida sui controlli;</p> <p>b) il piano nazionale annuale delle attività di controllo.</p> <p>4. Raccolta dati</p> <p>La proposta per l'organizzazione di un sistema di raccolta dei dati sui risultati dei controlli è definita dal Consiglio, di concerto con l'ISPRA, entro 1 anno dall'entrata in vigore del Piano. Nella definizione di tale sistema occorre garantire l'ISPRA garantisce un adeguato flusso delle informazioni finalizzato ad accrescere l'efficacia della rete dei controlli e le sinergie con i controlli riferiti alla PAC.</p>	<p>Si ritiene importante riconoscere espressamente il ruolo dell'ISPRA accanto al Comitato Tecnico Scientifico di cui all'art.5 del Decreto Legislativo n.150 del 14 agosto 2012, non dando per scontato che rappresentanti dell'ISPRA possano essere indicati dal Ministero dell'Ambiente nel Consiglio.</p> <p>In ogni caso deve essere l'ISPRA con tutti i suoi dipartimenti ad essere opportunamente coinvolto nella programmazione dei controlli e nella raccolta dei dati.</p>	WWF Italia - LIPU – ITALIA NOSTRA - FAI – PRONATURA – TOURING CLUB ITALIANO
1804	Sostanziale	Il Consiglio propone entro 180 giorni dall'entrata in vigore del Piano:	Per dare certezza di riferimenti e di raggiungimento dell'obiettivo è necessario indicare una scadenza per la predisposizione dei documenti	Regione del Veneto
1814	Sostanziale	Integrazione <u>D.5 Controlli di competenza comunale</u> Nell'ambito delle competenze loro assegnate dalla normativa vigente in tema di igiene pubblica e	E' opportuno integrare nel Piano la facoltà attribuita ai Comuni dal D.Lgs. n. 267/2000 di regolamentare le attività che possono impattare sull'igiene pubblica e la polizia	Regione del Veneto

		polizia rurale i Comuni, sulla base di indirizzi approvati dalle Regioni o Province Autonome, possono regolamentare le modalità applicative delle disposizioni relative all'utilizzo dei prodotti fitosanitari sul territorio comunale. E' compito dei comuni vigilare sul rispetto delle norme così approvate.	rurale e quindi di svolgere anche i relativi controlli.	
1822-1823	Sostanziale	Chiarire: "... <i>coordina la verifica (raccolta dati) del raggiungimento degli obiettivi del Piano sulla base degli indicatori di cui al punto B;</i> ".	Come sopra, senza target numerici non è possibile alcuna verifica sul raggiungimento degli obiettivi. Occorre prevederli.	IBMA ITALIA
1838	editoriale	...dall'art 8-6 del decreto legislativo	Il riferimento all'articolo del decreto legislativo è errato.	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
1843	Sostanziale	Prevedere un manuale o linee guida per la tutela o salvaguardia del patrimonio apistico	Sensibilizzare e coinvolgere e far conoscere le problematiche e le opportunità della convivenza tra agricoltura e apicoltura	Aspromiele - Piemonte
1844	Sostanziale	Dopo il titolo e prima dei trattini, inserire la seguente frase introduttiva " la documentazione sotto elencata sarà periodicamente aggiornata e resa accessibile online "	Si tratta di una segnalazione sull'importanza del continuo aggiornamento della documentazione e della possibilità di renderla disponibile online	CNR
1845	editoriale	Linee guida sulle misure di mitigazione del rischio, in grado di ridurre la deriva, il ruscellamento e il drenaggio (prevista al punto A.5.1.3) Linee Guida - Definizione di liste di priorità per i fitofarmaci nella progettazione del monitoraggio delle acque di cui al D. Lgs 152/2006 e s.m.i. ISPRA-ARPA-APPA Manuali e Linee guida 71/2011 (disponibile, scaricabile dal sito internet http://www.appa.provincia.tn.it/fitofarmaci/)	Nell'elenco sono state omesse le linee guida previste al punto A.5.1.3 e quelle già esistenti per l'effettuazione delle attività di monitoraggio previste nel capitolo B.1	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
1845-46	Sostanziale	- Linee guida nazionali per la protezione difesa integrata obbligatoria; - Linee guida nazionali per la protezione difesa integrata volontaria e il controllo integrato delle	In ambito scientifico appare più corretto utilizzare il termine 'protezione'	Tergeo – Unione Italiana Vini

		infestanti (disponibile);		
1845-46	Sostanziale	<ul style="list-style-type: none"> - Linee guida nazionali per la protezione difesa integrata obbligatoria; - Linee guida nazionali per la protezione difesa integrata volontaria e il controllo integrato delle infestanti (disponibile); 	In ambito scientifico appare più corretto utilizzare il termine 'protezione'	DISAA, Università di Milano
1848	sostanziale	<p>Aggiungere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Linee guida sulle misure di mitigazione del rischio, in grado di ridurre la deriva, il ruscellamento e il drenaggio (prevista al punto A.5.1.3) - Linee Guida - Definizione di liste di priorità per i prodotti fitosanitari nella progettazione del monitoraggio delle acque di cui al D. Lgs 152/2006 e s.m.i. ISPRA-ARPA-APPA Manuali e Linee guida 71/2011 (disponibile, scaricabile dal sito internet http://www.appa.provincia.tn.it/fitofarmaci/) 		Regione Emilia-Romagna
1849	Sostanziale	per la protezione difesa	In ambito scientifico appare più corretto utilizzare il termine 'protezione'	Tergeo – Unione Italiana Vini
1849	Sostanziale	per la protezione difesa	In ambito scientifico appare più corretto utilizzare il termine 'protezione'	DISAA, Università di Milano
1852	Sostanziale	<p>Inserire</p> <ul style="list-style-type: none"> • Linee guida per la tutela e la salvaguardia del patrimonio apistico 	E' necessario fare opera di sensibilizzazione e attivare urgentemente specifiche iniziative per far conoscere le problematiche, e le ricadute positive, di una conduzione agricola che non comporti danni all' apicoltura e agli insetti utili.	Unaapi (Unione Nazionale Associazioni Apicoltori Italiani)
1866	sostanziale	Linee Guida ENAMA (disponibili, scaricabili dal sito internet www.enama.it/it/irroratrici.php)	Le Linee Guida ENAMA sono sicuramente un valido riferimento per la parte relativa ai controlli funzionali delle macchine irroratrici in uso	FEDERUNACOMA
1866	sostanziale	<p>Aggiungere:</p> <p>Manuale di orientamento per diffondere ed</p>	Una delle finalità dichiarate del Piano è la riduzione del rischio per la biodiversità	LEGAMBIENTE

		applicare correttamente le buone pratiche agricole per una migliore protezione della biodiversità e riduzione degli impatti derivanti dall'utilizzo di prodotti fitosanitari.	derivante dall'uso dei pesticidi. Si ritiene opportuno assicurare una ampia e corretta divulgazione delle buone pratiche già sperimentate e disponibili per una migliore protezione della biodiversità in relazione alle diverse pratiche agricole e strategie per l'utilizzo sostenibile dei pesticidi (difesa integrata ed agricoltura biologica) e la riduzione degli impatti derivanti dall'utilizzo di prodotti fitosanitari.	
1866	sostanziale	Aggiungere: Manuale di orientamento per diffondere ed applicare correttamente le buone pratiche agricole per una migliore protezione della biodiversità e riduzione degli impatti derivanti dall'utilizzo di prodotti fitosanitari.	Una delle finalità dichiarate del Piano è la riduzione del rischio per la biodiversità derivante dall'uso dei pesticidi. Si ritiene opportuno assicurare una ampia e corretta divulgazione delle buone pratiche già sperimentate e disponibili per una migliore protezione della biodiversità in relazione alle diverse pratiche agricole e strategie per l'utilizzo sostenibile dei pesticidi (difesa integrata ed agricoltura biologica) e la riduzione degli impatti derivanti dall'utilizzo di prodotti fitosanitari.	FIRAB
1866	sostanziale	Linee Guida ENAMA (disponibili, scaricabili dal sito internet www.enama.it/it/irroratrici.php)	Le Linee Guida ENAMA sono sicuramente un valido riferimento per la parte relativa ai controlli funzionali delle macchine irroratrici in uso	Gruppo interregionale coordinato da ENAMA
1866	sostanziale	Aggiungere: Manuale di orientamento per diffondere ed applicare correttamente le buone pratiche agricole per una migliore protezione della biodiversità e riduzione degli impatti derivanti dall'utilizzo di prodotti fitosanitari.	Una delle finalità dichiarate del Piano è la riduzione del rischio per la biodiversità derivante dall'uso dei pesticidi. Si ritiene opportuno assicurare una ampia e corretta divulgazione delle buone pratiche già sperimentate e disponibili per una migliore protezione della biodiversità in relazione alle diverse pratiche agricole e strategie per l'utilizzo sostenibile dei pesticidi (difesa integrata ed agricoltura biologica) e la riduzione degli impatti	FederBio (Federazione Italiana di Agricoltura Biologica e Biodinamica) UPBIO (Unione dei Produttori Biologici e Biodinamici FederBio)

			derivanti dall'utilizzo di prodotti fitosanitari.	
1866	sostanziale	Aggiungere: Manuale di orientamento per diffondere ed applicare correttamente le buone pratiche agricole per una migliore protezione della biodiversità e riduzione degli impatti derivanti dall'utilizzo di prodotti fitosanitari.	Una delle finalità dichiarate del Piano è la riduzione del rischio per la biodiversità derivante dall'uso dei pesticidi. Si ritiene opportuno assicurare una ampia e corretta divulgazione delle buone pratiche già sperimentate e disponibili per una migliore protezione della biodiversità in relazione alle diverse pratiche agricole e strategie per l'utilizzo sostenibile dei pesticidi (difesa integrata ed agricoltura biologica) e la riduzione degli impatti derivanti dall'utilizzo di prodotti fitosanitari.	AIAB
1866	sostanziale	Aggiungere: Manuale di orientamento per diffondere ed applicare correttamente le buone pratiche agricole per una migliore protezione della biodiversità e riduzione degli impatti derivanti dall'utilizzo di prodotti fitosanitari.	Una delle finalità dichiarate del Piano è la riduzione del rischio per la biodiversità derivante dall'uso dei pesticidi. Si ritiene opportuno assicurare una ampia e corretta divulgazione delle buone pratiche già sperimentate e disponibili per una migliore protezione della biodiversità in relazione alle diverse pratiche agricole e strategie per l'utilizzo sostenibile dei pesticidi (difesa integrata ed agricoltura biologica) e la riduzione degli impatti derivanti dall'utilizzo di prodotti fitosanitari.	WWF Italia - LIPU – ITALIA NOSTRA - FAI – PRONATURA – TOURING CLUB ITALIANO
1871	sostanziale	possono devono essere attivati appropriati strumenti di sostegno	Non si può immaginare che tutta questa attività venga svolta senza un adeguato supporto economico	Tergeo – Unione Italiana Vini
1871	sostanziale	possono devono essere attivati appropriati strumenti di sostegno	Non si può immaginare che tutta questa attività venga svolta senza un adeguato supporto economico	DISAA, Università di Milano
1871	Editoriale	Bisognerebbe sostituire "possono essere attivati" con "devono essere attivati"	Bisogna individuare con chiarezza le fonti di finanziamento delle azioni previste dal Piano	Agroinnova-Università di Torino
1882	Sostanzialeriportano di seguito i contenuti comuni dei corsi destinati ai diversi soggetti.....	Modifica conforme all'art. 9, comma 3, D.Lgs. n. 150/2012.	Regione del Veneto

		riportano di seguito i contenuti comuni dei specifici corsi o iniziative di aggiornamento		
1882	sostanziale	Dopo la parola “corsi” aggiungere la seguente frase “, realizzati anche con il coinvolgimento delle Università e degli Enti Pubblici di Ricerca e”	Le strutture di ricerca degli EPR con il personale altamente qualificato e competente possono essere adeguatamente coinvolte nelle attività formative	CNR
1886		<i>Corso di base</i> <i>Requisiti minimi uniformi</i>		OPERA Research Centre – Università Cattolica Sacro Cuore
1886-2018 All. I parte A	sostanziale	Fondamentale rimodulare il contenuto degli obiettivi formativi specifici, sia dei corsi di base che di aggiornamento, presenti in All. I parte A tenendo in debita considerazione che il maggiore grado/livello di formazione dovrà essere garantito e richiesto a chi intende ottenere il certificato di abilitazione all’attività di consulente, a seguire in maniera decrescente a chi intende ottenere il certificato di abilitazione all’attività di distributore e di utilizzatore professionale.	L’azione A.1.5. del presente Piano: Requisiti di accesso ai corsi di formazione per "consulente", al comma 2 stabilisce che: “ <i>il certificato di abilitazione all’attività di consulente vale anche come certificato di abilitazione alla vendita e di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo dei prodotti fitosanitari</i> ”. Si ritiene pertanto fondamentale rimodulare il contenuto degli obiettivi formativi specifici, sia dei corsi di base che di aggiornamento, presenti in All. I parte A tenendo in debita considerazione che il maggiore grado/livello di formazione dovrà essere garantito e richiesto a chi intende ottenere il certificato di abilitazione all’attività di consulente, a seguire in maniera decrescente a chi intende ottenere il certificato di abilitazione all’attività di distributore e di utilizzatore professionale	Agrofarma
1886		<i>Corso di base</i> <i>Requisiti minimi uniformi</i>		OPERA Research Centre – Università Cattolica Sacro Cuore

1893	Sostanziale	Sulla tematica “rischi e pericoli associati ai prodotti fitosanitari” varrebbe la pena discutere sull’alimento polline	Importanza sempre crescente della produzione di polline venduto come prodotto alimentare da parte delle aziende apistiche e quindi facente parte della normativa a riguardo, anche sulla residualità dei prodotti fitosanitari	Aspromiele - Piemonte
1895 -1900	Sostanziale	La formazione deve anche dare informazioni sugli effetti sinergici dell'uso combinato di fitofarmaci, e come ridurre il rischio	salute, biodiversità	FUTUROFILIERE
1899	edit	d) rischi per le piante bersaglio, gli insetti benefici utili		Astolfo Zoina
1899	SOST	d) rischi per le piante bersaglio, gli insetti benefici utili		AGRONOMI TERRAORTI
1899	edit	d) rischi per le piante bersaglio, gli insetti benefici utili		Unimpresa – Federazione Nazionale Agricoltura
1899	Sostanziale	modificare in: rischi per le piante non bersaglio, gli insetti benefici, con particolare riferimento alle api e agli insetti impollinatori, la flora e la fauna selvatiche,	Fondamentale argomento nei corsi di formazione per tutte le figure interessate: utilizzatori, distributori e consulenti	Unaapi (Unione Nazionale Associazioni Apicoltori Italiani)
1903	Sostanziale	di protezione difesa integrata	In ambito scientifico appare più corretto utilizzare il termine ‘protezione’	Tergeo – Unione Italiana Vini
1903	Sostanziale	di protezione difesa integrata	In ambito scientifico appare più corretto utilizzare il termine ‘protezione’	DISAA, Università di Milano
1906	Sostanziale	Della protezione difesa integrata	In ambito scientifico appare più corretto utilizzare il termine ‘protezione’	Tergeo – Unione Italiana Vini
1906	Sostanziale	Della protezione difesa integrata	In ambito scientifico appare più corretto utilizzare il termine ‘protezione’	DISAA, Università di Milano
1924	sostanziale	Attrezzature per l’applicazione dei prodotti fitosanitari”	Si ritiene che questi siano argomenti che fanno parte di materie specifiche per la formazione e si suggerisce pertanto di spostarli dopo la riga 1954	FEDERUNACOMA
1924	sostanziale	Attrezzature per l’applicazione dei prodotti fitosanitari”	Si ritiene necessaria una formazione più “mirata” delle singole figure professionali coinvolte perché questi argomenti sono specifici per la formazione degli utilizzatori professionali e si suggerisce di spostarli dopo la riga 1954	Gruppo interregionale coordinato da ENAMA

1925-1926	sostanziale	a) Gestione e manutenzione delle macchine irroratrici, con particolare riferimento alle operazioni di regolazione.(taratura)	Vedi sopra	FEDERUNACOMA
1925-1926	sostanziale	b) Gestione e manutenzione delle macchine irroratrici, con particolare riferimento alle operazioni di regolazione.(taratura)	Vedi sopra	Gruppo interregionale coordinato da ENAMA
1927-1928	sostanziale	e) Gestione manutenzione delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari e tecniche specifiche di irrorazione (ad esempio irrorazione a basso volume e ugelli a bassa deriva)	Vedi sopra	FEDERUNACOMA
1927-1928	sostanziale	d) Gestione manutenzione delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari e tecniche specifiche di irrorazione (ad esempio irrorazione a basso volume e ugelli a bassa deriva)	Vedi sopra	Gruppo interregionale coordinato da ENAMA
1929-1930	sostanziale	e) rischi specifici associati all'uso di attrezzature portatili, agli irroratori agli irroratori a spalla e le relative misure di gestione del rischio	Questo dovrebbe essere un tema specifico di approfondimento solo per gli utilizzatori di tali attrezzature come previsto dalla Direttiva 128. Si suggerisce di spostarlo come ultimo punto del capitolo relativo alle materie specifiche per gli utilizzatori professionali alla riga 1955.	FEDERUNACOMA
1929-1930	sostanziale	f) rischi specifici associati all'uso di attrezzature portatili, agli irroratori agli irroratori a spalla e le relative misure di gestione del rischio	Questo dovrebbe essere un tema specifico di approfondimento solo per gli utilizzatori di tali attrezzature come previsto dalla Direttiva 128. Si suggerisce di spostarlo come ultimo punto del capitolo relativo alle materie specifiche per gli utilizzatori professionali alla riga 1955.	Gruppo interregionale coordinato da ENAMA
1937 e 1993	sostanziale	Aggiungere le seguenti righe: Materie già oggetto di corsi obbligatori ai fini di altre diverse normative, quali: sicurezza in azienda, analisi e gestione dei rischi, corsi obbligatori di primo soccorso, corsi antincendio, guida sicura delle macchine ad uso agricolo, possono essere ritenute valide agli scopi, per tutte le materie attinenti ai corsi di base previsti nel PAN.	Sono materie che spesso, per quota parte o in toto, hanno a che fare con la sicurezza degli operatori e degli ambienti di lavoro, quindi sono attinenti alla materia oggetto della Direttiva 128/2009	Assomela e OP associate

1937 e 1993	sostanziale	<p>Aggiungere le seguenti righe:</p> <p>Materie già oggetto di corsi obbligatori ai fini di altre diverse normative, quali: sicurezza in azienda, analisi e gestione dei rischi, corsi obbligatori di primo soccorso, corsi antincendio, guida sicura delle macchine ad uso agricolo, possono essere ritenute valide agli scopi, per tutte le materie attinenti ai corsi di base previsti nel PAN.</p>	<p>Sono materie che spesso, per quota parte o in toto, hanno a che fare con la sicurezza degli operatori e degli ambienti di lavoro, quindi sono attinenti alla materia oggetto della Direttiva 128/2009</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. APOCONERPO soc coop agricola, Bologna 2. APOFRUIT Italia, Cesena (FC) 3. OROGELFRESCO, Cesena (FC) 4. EUROPFRUIT, Cesena (FC) 5. CICO, Ferrara (FC) 6. AFE, Ferrara (FC) 7. GRANFRUTTAZANI (Granarolo Faentino – Faenza) (RA) 8. COFERASTA Ferrara (FC) 9. AGRITEAM Consorzio Cooperativo Servizi, Bologna (BO) 0. ASSOPA (Associazione Patate Bologna)
1945	Sostanziale	protezione difesa integrata e biologica	In ambito scientifico appare più corretto utilizzare il termine ‘protezione’	Tergeo – Unione Italiana Vini
311 362 1945 1971 1985	sostanziale	Sostituire “difesa integrata e biologica” con “ difesa integrata e in agricoltura biologica ”	Con “difesa biologica” si intende lotta biologica e non “agricoltura biologica”.	RIRAB
1945	Sostanziale	protezione difesa integrata e biologica	In ambito scientifico appare più corretto utilizzare il termine ‘protezione’	DISAA, Università di Milano
1948-1972- 1989	Sostanziale	Inserire i rischi per l’apicoltura come materia dei corsi di formazione	Fondamentale argomento nei corsi di formazione per tutte le figure interessate: utilizzatori, distributori e consulenti	Aspromiele - Piemonte
1955	sostanziale	Corretto impiego delle attrezzature per l’applicazione dei prodotti fitosanitari, cosa si intende per controllo	Spostato dal capitolo materie comuni	FEDERUNACOMA

		funzionale e sua importanza sull'esito del trattamento.	Si ritiene utile specificare che le attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari vanno impiegate correttamente e l'importanza del controllo funzionale in tal senso.	
1955	sostanziale	Gestione Impiego e manutenzione delle macchine irroratrici, con particolare riferimento alle operazioni di regolazione.(taratura) e lavaggio interno ed esterno delle stesse; "	Spostato dal capitolo materie comuni Le operazioni di lavaggio sono essenziali ai fini di un uso sostenibile dei prodotti fitosanitari	FEDERUNACOMA
1955	sostanziale	Gestione Impiego e manutenzione delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari e tecniche specifiche di irrorazione a ridotto rischio di contaminazione dell'ambiente (ad esempio irrorazione a basso volume impiego di ridotte velocità dell'aria, adeguate pressioni di esercizio e ugelli a bassa deriva)	Spostato dal capitolo materie comuni E' necessario specificare con chiarezza quali sono i principali interventi che posso incidere positivamente sulla riduzione del rischio di contaminazione dell'ambiente	FEDERUNACOMA
1955	sostanziale	Tecniche di distribuzioni sostenibile per la difesa chimica delle ferrovie, di strade e autostrade, aree urbane e quando si impiegano aeromobili.	Manca tutta la parte relativa ad utilizzatori "particolari", quali sono coloro che si occupano di distribuzione su: - Linee ferroviarie; - strade e autostrade; - aree urbane; - con mezzi aerei. Si ritiene necessario prevedere una formazione specifica, per tali utilizzatori	FEDERUNACOMA
1955	sostanziale	Rischi specifici associati all'uso di attrezzature portatili, agli irroratori alle irroratrici a spalla e le relative misure di gestione del rischio (solo per gli utilizzatori di tali tipologie di attrezzature)	Spostato dal capitolo materie comuni	FEDERUNACOMA
1955	sostanziale	Corretto impiego delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari, cosa si intende per controllo funzionale e sua importanza sull'esito del trattamento.	Spostato dal capitolo materie comuni Si ritiene utile specificare che le attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari vanno impiegate correttamente e l'importanza del controllo funzionale in tal senso.	Gruppo interregionale coordinato da ENAMA
1955	sostanziale	Gestione Impiego e manutenzione delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari e tecniche specifiche di irrorazione a ridotto rischio di	Spostato dal capitolo materie comuni E' necessario specificare con chiarezza quali	Gruppo interregionale coordinato da ENAMA

		contaminazione dell'ambiente (ad esempio irrorazione a basso volume impiego di ridotte velocità dell'aria, adeguate pressioni di esercizio e ugelli a bassa deriva)	sono i principali interventi che posso incidere positivamente sulla riduzione del rischio di contaminazione dell'ambiente	
1955	sostanziale	Tecniche di distribuzioni sostenibile per la difesa chimica delle ferrovie, di strade e autostrade, aree urbane e quando si impiegano aeromobili.	Manca tutta la parte relativa ad utilizzatori "particolari", quali sono coloro che si occupano di distribuzione su: - Linee ferroviarie; - strade e autostrade; - aree urbane; - con mezzi aerei. Si ritiene necessario prevedere una formazione specifica, per tali utilizzatori.	Gruppo interregionale coordinato da ENAMA
1955	sostanziale	Rischi specifici associati all'uso di attrezzature portatili, agli irroratori alle irroratrici a spalla e le relative misure di gestione del rischio (solo per gli utilizzatori di tali tipologie di attrezzature)	Spostato dal capitolo materie comuni	Gruppo interregionale coordinato da ENAMA
1957	sostanziale	Inserire: - corretta tenuta dei registri dei trattamenti di cui all'art. 16 comma 3 del decreto legislativo n. 150/2012;	Si ritiene che la materia debba essere conosciuta anche da coloro che in sono nel circuito di manipolazione a vario titolo (distribuzione) dei fitofarmaci.	Assomela e OP associate
1957	sostanziale	Inserire: - corretta tenuta dei registri dei trattamenti di cui all'art. 16 comma 3 del decreto legislativo n. 150/2012;	si ritiene che la materia debba essere conosciuta anche da coloro che in sono nel circuito di manipolazione a vario titolo (distribuzione) dei fitofarmaci.	<ol style="list-style-type: none"> 1. APOCONERPO soc coop agricola, Bologna 2. APOFRUIT Italia, Cesena (FC) 3. OROGELFRESCO, Cesena (FC) 4. EUROPFRUIT, Cesena (FC) 5. CICO, Ferrara (FC) 6. AFE, Ferrara (FC) 7. GRANFRUTTAZANI (Granarolo Faentino – Faenza) (RA) 8. COFERASTA Ferrara (FC) 9. AGRITEAM Consorzio Cooperativo Servizi, Bologna (BO)

				0. ASSOPA (Associazione Patate Bologna)
1968	sostanziale	- biologia e modalità di prevenzione e contenimento controllo delle principali avversità delle piante coltivate, presenti sul territorio nel quale si svolge l'attività di vendita.	Controllo è un termine desueto	Tergeo – Unione Italiana Vini
1968	sostanziale	- biologia e modalità di prevenzione e contenimento controllo delle principali avversità delle piante coltivate, presenti sul territorio nel quale si svolge l'attività di vendita.	Controllo è un termine desueto	DISAA, Università di Milano
1971	Sostanziale	protezione difesa integrata e biologica	In ambito scientifico appare più corretto utilizzare il termine 'protezione'	Tergeo – Unione Italiana Vini
311 362 1945 1971 1985	sostanziale	Sostituire “difesa integrata e biologica” con “ difesa integrata e in agricoltura biologica ”	Con “difesa biologica” si intende lotta biologica e non “agricoltura biologica”.	RIRAB
1971	Sostanziale	protezione difesa integrata e biologica	In ambito scientifico appare più corretto utilizzare il termine 'protezione'	DISAA, Università di Milano
1948-1972- 1989	Sostanziale	Inserire i rischi per l'apicoltura come materia dei corsi di formazione	Fondamentale argomento nei corsi di formazione per tutte le figure interessate: utilizzatori, distributori e consulenti	Aspromiele - Piemonte
1975	sost	...revoca e modifica delle stesse, e al rispetto dei residui massimi ammessi sugli ortofrutticoli	Necessario approfondire la tematica sui residui massimi ammessi nell'ortofrutta	Astolfo Zoina
1975	SOST	...revoca e modifica delle stesse, e alla problematica sui residui massimi ammessi sugli ortofrutticoli	Necessario approfondire la tematica sui residui massimi ammessi nell'ortofrutta	AGRONOMI TERRAORTI
1975	sost	...revoca e modifica delle stesse, e alla problematica sui residui massimi ammessi sugli ortofrutticoli	Necessario approfondire la tematica sui residui massimi ammessi nell'ortofrutta	Unimpresa – Federazione Nazionale Agricoltura
1979-1981	Sostanziale	Approfondimenti relativi alla biologia e alle modalità di prevenzione e controllo contenimento delle principali avversità delle piante coltivate, presenti sul territorio nel quale si svolge l'attività di consulenza	Se il certificato che abilita alla consulenza deve essere valido su tutto il territorio nazionale, le conoscenze del consulente non possono essere riferite al solo territorio nel	Tergeo – Unione Italiana Vini

			quale il soggetto svolge abitualmente tale attività	
1979-1981	sostanziale	La frase: ”approfondimenti relativi alla biologia e alle modalità di prevenzione e controllo delle principali avversità delle piante coltivate, presenti sul territorio nel quale si svolge l’attività di consulenza.”, appare contraddittoria rispetto alla validità nazionale del certificato va modificata come segue: “approfondimenti relativi alla biologia e alle modalità di prevenzione e controllo delle principali avversità delle piante coltivate, presenti sul territorio nazionale.”	Dopo essere stato formato, un consulente potrebbe esercitare l’attività ovunque, rendendo il punto in oggetto del tutto irrilevante. Numerose aziende svolgono la propria attività su numerosi insediamenti produttivi in regioni diverse ed anche molto distanti l’una dall’altra, caratterizzate, spesso, da problematiche molto differenziate.	Rodolfo Santilocchi - UNIVPM
1979-1981	Sostanziale	Approfondimenti relativi alla biologia e alle modalità di prevenzione e controllo contenimento delle principali avversità delle piante coltivate, presenti sul territorio nel quale si svolge l’attività di consulenza	Se il certificato che abilita alla consulenza deve essere valido su tutto il territorio nazionale, le conoscenze del consulente non possono essere riferite al solo territorio nel quale il soggetto svolge abitualmente tale attività	DISAA, Università di Milano
1985	Sostanziale	protezione difesa integrata e biologica	In ambito scientifico appare più corretto utilizzare il termine ‘protezione’	Tergeo – Unione Italiana Vini
311 362 1945 1971 1985	sostanziale	Sostituire “difesa integrata e biologica” con “ difesa integrata e in agricoltura biologica ”	Con “difesa biologica” si intende lotta biologica e non “agricoltura biologica”.	RIRAB
1985	Sostanziale	protezione difesa integrata e biologica	In ambito scientifico appare più corretto utilizzare il termine ‘protezione’	DISAA, Università di Milano
1986	editoriale	Informazioni sul corretto stoccaggio dei prodotti fitosanitari	E’ un argomento già richiamato nella parte generale	FEDERUNACOMA
1986	editoriale	Informazioni sul corretto stoccaggio dei prodotti fitosanitari	E’ un argomento già richiamato nella parte generale	Gruppo interregionale coordinato da ENAMA
1948-1972- 1989	Sostanziale	Inserire i rischi per l’apicoltura come materia dei corsi di formazione	Fondamentale argomento nei corsi di formazione per tutte le figure interessate: utilizzatori, distributori e consulenti	Aspromiele - Piemonte

1990	sostanziale	<p>Inserire tra le materie specifiche per la formazione dei consulenti anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - modalità di compilazione e trasmissione delle schede informative sui dati di vendita ai sensi dell'articolo 16 del d.lgs 150/2012, - norme di sicurezza relative alla vendita e al trasporto di prodotti fitosanitari con particolare riferimento ai magazzini, alle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, alla valutazione dei rischi connessi all'attività di trasporto, carico e scarico dei preparati pericolosi. 	Essendo prevista la possibilità per i consulenti di attuare anche la distribuzione, si ritiene di inserire nel programma del corso consulenti anche gli specifici argomenti che caratterizzano i distributori.	Regione Piemonte
1993-1994	editoriale	Oltre all' approfondimento aggiornamento degli argomenti..... in relazione alle specificità territoriali ed all'evoluzione....		FEDERUNACOMA
1993-1994	editoriale	Oltre all' approfondimento aggiornamento degli argomenti..... in relazione alle specificità territoriali ed all'evoluzione....		Gruppo interregionale coordinato da ENAMA
1937 e 1993	sostanziale	<p>Aggiungere le seguenti righe:</p> <p>Materie già oggetto di corsi obbligatori ai fini di altre diverse normative, quali: sicurezza in azienda, analisi e gestione dei rischi, corsi obbligatori di primo soccorso, corsi antincendio, guida sicura delle macchine ad uso agricolo, possono essere ritenute valide agli scopi, per tutte le materie attinenti ai corsi di base previsti nel PAN.</p>	Sono materie che spesso, per quota parte o in toto, hanno a che fare con la sicurezza degli operatori e degli ambienti di lavoro, quindi sono attinenti alla materia oggetto della Direttiva 128/2009	Assomela e OP associate
1937 e 1993	sostanziale	<p>Aggiungere le seguenti righe:</p> <p>Materie già oggetto di corsi obbligatori ai fini di altre diverse normative, quali: sicurezza in azienda, analisi e gestione dei rischi, corsi obbligatori di primo soccorso, corsi antincendio, guida sicura delle macchine ad uso agricolo, possono essere ritenute valide agli scopi, per tutte le materie attinenti ai corsi</p>	Sono materie che spesso, per quota parte o in toto, hanno a che fare con la sicurezza degli operatori e degli ambienti di lavoro, quindi sono attinenti alla materia oggetto della Direttiva 128/2009	<ol style="list-style-type: none"> 1. APOCONERPO soc coop agricola, Bologna 2. APOFRUIT Italia, Cesena (FC) 3. OROGELFRESCO, Cesena (FC) 4. EUROPFRUIT, Cesena (FC) 5. CICO, Ferrara (FC)

		di base previsti nel PAN.		6. AFE, Ferrara (FC) 7. GRANFRUTTAZANI (Granarolo Faentino – Faenza) (RA) 8. COFERASTA Ferrara (FC) 9. AGRITEAM Consorzio Cooperativo Servizi, Bologna (BO) 0. ASSOPA (Associazione Patate Bologna)
1997		Inserire: <ul style="list-style-type: none"> • acquisizione delle conoscenze relative alle nuove emergenze fitosanitari, con riferimento agli agenti, ai sintomi e ai metodi di difesa sostenibile; • conoscenza delle innovazioni tecnologiche relative ai metodi di difesa integrata e (rigo 2016) biologica ed elaborazione di adeguate strategie di lotta coerenti con i supporti tecnici (rigo 2017) predisposti a livello territoriale dalle Amministrazioni competenti. 	si ritiene che la materia debba essere conosciuta anche dagli utilizzatori professionali	Assomela e OP associate
1997		Inserire: <ul style="list-style-type: none"> • acquisizione delle conoscenze relative alle nuove emergenze fitosanitari, con riferimento agli agenti, ai sintomi e ai metodi di difesa sostenibile; • conoscenza delle innovazioni tecnologiche relative ai metodi di difesa integrata e biologica ed elaborazione di adeguate strategie di lotta coerenti con i supporti tecnici predisposti a livello territoriale dalle Amministrazioni competenti. 	si ritiene che la materia debba essere conosciuta anche dagli utilizzatori professionali	1. APOCONERPO soc coop agricola, Bologna 2. APOFRUIT Italia, Cesena (FC) 3. OROGELFRESCO, Cesena (FC) 4. EUROPFRUIT, Cesena (FC) 5. CICO, Ferrara (FC) 6. AFE, Ferrara (FC) 7. GRANFRUTTAZANI (Granarolo Faentino – Faenza) (RA)

				8. COFERASTA Ferrara (FC) 9. AGRITEAM Consorzio Cooperativo Servizi, Bologna (BO) 10. ASSOPA (Associazione Patate Bologna)
2007	Sostanziale	di protezione difesa integrata	In ambito scientifico appare più corretto utilizzare il termine 'protezione'	Tergeo – Unione Italiana Vini
2007	Sostanziale	di protezione difesa integrata	In ambito scientifico appare più corretto utilizzare il termine 'protezione'	DISAA, Università di Milano
2012	editoriale	... delle norme riguardanti i processi di autorizzazione, commercializzazione....		FEDERUNACOMA
2012	editoriale	... delle norme riguardanti i processi di autorizzazione, commercializzazione....		Gruppo interregionale coordinato da ENAMA
2014	Editoriale	sostituire fitosanitari con fitosanitarie	errore di stampa	Prof. Pasquale Trematerra
2015	Sostanziale	e ai metodi di protezione difesa sostenibile	In ambito scientifico appare più corretto utilizzare il termine 'protezione'	Tergeo – Unione Italiana Vini
2015	Sostanziale	e ai metodi di protezione difesa sostenibile	In ambito scientifico appare più corretto utilizzare il termine 'protezione'	DISAA, Università di Milano
2016	Sostanziale	metodi di protezione difesa integrata	In ambito scientifico appare più corretto utilizzare il termine 'protezione'	Tergeo – Unione Italiana Vini
2016	Sostanziale	metodi di protezione difesa integrata	In ambito scientifico appare più corretto utilizzare il termine 'protezione'	DISAA, Università di Milano
2019	sostanziale	Aggiungere le seguenti righe: Materie già oggetto di corsi di aggiornamento ai fini di altre diverse normative, quali: sicurezza in azienda, analisi e gestione dei rischi, corsi obbligatori di primo soccorso, corsi antincendio, guida sicura delle macchine ad uso agricolo, possono essere ritenute valide agli scopi, per tutte le materie attinenti ai corsi di aggiornamento previsti nel PAN.	Sono materie che spesso, per quota parte o in toto, hanno a che fare con la sicurezza degli operatori e degli ambienti di lavoro, quindi sono attinenti alla materia oggetto della Direttiva 128/2009	Assomela e OP associate

2019	sostanziale	<p>Aggiungere le seguenti righe:</p> <p>Materie già oggetto di corsi di aggiornamento ai fini di altre diverse normative, quali: sicurezza in azienda, analisi e gestione dei rischi, corsi obbligatori di primo soccorso, corsi antincendio, guida sicura delle macchine ad uso agricolo, possono essere ritenute valide agli scopi, per tutte le materie attinenti ai corsi di aggiornamento previsti nel PAN.</p>	Sono materie che spesso, per quota parte o in toto, hanno a che fare con la sicurezza degli operatori e degli ambienti di lavoro, quindi sono attinenti alla materia oggetto della Direttiva 128/2009	<ol style="list-style-type: none"> 1. APOCONERPO soc coop agricola, Bologna 2. APOFRUIT Italia, Cesena (FC) 3. OROGELFRESCO, Cesena (FC) 4. EUROPFruit, Cesena (FC) 5. CICO, Ferrara (FC) 6. AFE, Ferrara (FC) 7. GRANFRUTTAZANI (Granarolo Faentino – Faenza) (RA) 8. COFERASTA Ferrara (FC) 9. AGRITEAM Consorzio Cooperativo Servizi, Bologna (BO) 10. ASSOPA (Associazione Patate Bologna)
2038 (TABELLA PARTE C ALLEGATO I)	editoriale	<p>Non corretta conservazione e manipolazione gestione dei prodotti fitosanitari....”</p> <p>“Non corretta conservazione e manipolazione gestione dei prodotti fitosanitari che arrecano con gravi danni alla salute....”</p>		FEDERUNACOMA
2038 (TABELLA PARTE C ALLEGATO I)	editoriale	<p>Non corretta conservazione e manipolazione gestione dei prodotti fitosanitari....”</p> <p>“Non corretta conservazione e manipolazione gestione dei prodotti fitosanitari che arrecano con gravi danni alla salute....”</p>		Gruppo interregionale coordinato da ENAMA
TABELLA Parte c	sostanziale	Utilizzo di prodotti fitosanitari autorizzati in Italia ma non ammessi sulla coltura che determina un superamento	l'uso non conforme è sanzionato, obsoleto e con la nuova normativa è prescritta la	USL 2 Toscana

revoca utilizzatori professionali - i -		del LMR armonizzato. Reiterazione nell'utilizzo di prodotti fitosanitari autorizzati in Italia ma non ammessi sulla coltura (verificata nel corso di un controllo ufficiale presso un'azienda agricola, nel registro dei trattamenti nell'arco di un certo periodo di tempo)	sospensione. Ciò comporterebbe l'estinzione dell'infrazione. Pertanto ad un successivo controllo come si potrebbe applicare il concetto di reiterazione dal punto di vista giuridico? Si tenga presente che il procedimento sanzionatorio viene attribuito come competenza alla regione Toscana)	
TABELLA PARTE C Parte c distributori REVOCA	sostanziale	Vendita e stoccaggio di prodotti fitosanitari revocati, non autorizzati o illegali. La revoca è limitata alla persona individuata nell'atto autorizzativo come soggetto abilitato alla vendita	La presenza in deposito di prodotti fitosanitari revocati viene assimilata ad una "vendita": ciò può comportare la revoca dell'abilitazione anche se non ci sono evidenze dell'avvenuta vendita? In caso di presenza di più di un soggetto abilitato la revoca è limitata alla persona individuata nell'atto autorizzativo o è estesa a tutti coloro che nell'attività hanno l'abilitazione, revocando di fatto, almeno sul momento l'attività della rivendita?	USL 2 Toscana
Parte c distributore - sospensione	sostanziale	La mancata evidenza dell'avvenuta informazione o informazione insufficiente sul corretto uso dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti, in materia di rischi e sicurezza per la salute umana e per l'ambiente connessi al loro impiego, nonché sul corretto smaltimento dei rifiuti.	Nel corso del controllo ufficiale tale accertamento dovrebbe essere supportato da evidenze per poter procedere ad eventuale sospensione dell'abilitazione	USL 2 Toscana
Partec distributore - sospensione	sostanziale	Vendita ad utilizzatori non professionali di prodotti destinati ad uso professionale	Come discriminare una vendita scorretta se è obbligatorio registrare solo lo scarico dei prodotti ad uso professionale	USL 2 Toscana
Parte c - consulente	sostanziale	La mancata evidenza di informazioni non corrette sull'impiego dei prodotti fitosanitari e/o sull'applicazione delle tecniche di difesa integrata e biologica	Nel corso del controllo ufficiale tale accertamento dovrebbe essere supportato da evidenze per poter procedere ad eventuale sospensione dell'abilitazione	USL 2 Toscana
2038	sostanziale	Con riferimento al distributore sostituire in entrambe le	Sarebbe opportuno non escludere a priori	INAIL-DIPIA

		colonne di tabella “ nonché sul corretto smaltimento dei rifiuti ” con “ nonché sulla corretta gestione dei rifiuti ”	(almeno dal punto di vista terminologico) la possibilità di riutilizzo, recupero o riciclaggio (in accordo con la gerarchia comunitaria)	
2039	Sostanziale	Fornire informazioni tracciabili non corrette sull’impiego dei prodotti fitosanitari e/o sull’applicazione delle tecniche di protezione difesa integrata e biologica	In ambito scientifico appare più corretto utilizzare il termine ‘protezione’; le informazioni fornite devono essere tracciabili	Tergeo – Unione Italiana Vini
2039	Sostanziale	Fornire informazioni tracciabili non corrette sull’impiego dei prodotti fitosanitari e/o sull’applicazione delle tecniche di protezione difesa integrata e biologica	In ambito scientifico appare più corretto utilizzare il termine ‘protezione’; le informazioni fornite devono essere tracciabili	DISAA, Università di Milano
2041-2472	sostanziale	Non si comprende il contenuto	L’allegato 2 riguarda solo il controllo funzionale periodico obbligatorio o vi sono anche gli elementi previsti per la regolazione volontaria? Se entrambi non si capisce. Se solo uno, dove sono gli altri elementi? Solo nel testo (rigo 676-685)?	Regione Lombardia
2045	sostanziale	Prima di iniziare il controllo è sempre necessario accertarsi che la macchina irroratrice sia sufficientemente pulita e con una riserva di acqua pulita all’interno del serbatoio principale. Nel luogo dove si realizza il controllo ordinario, andrebbe svolta una ispezione preliminare della macchina irroratrice, allo scopo di evitare le perdite di tempo conseguenti a misurazioni condotte su irroratrici con difetti evidenti. E’ bene che il proprietario/utilizzatore dell’irroratrice sia presente durante il controllo funzionale e che sia in grado di fornire tutte le informazioni relative al normale impiego della macchina irroratrice. L’irroratrice deve essere sottoposta al controllo possibilmente abbinata al medesimo trattore impiegato in azienda per l’esecuzione dei trattamenti fitosanitari (perché - taratura) e accompagnata dal libretto di uso e manutenzione. Le valutazioni strumentali necessarie per l’esecuzione	Si richiama ancora una volta l’importanza della pulizia della macchina irroratrice ai fini soprattutto della sicurezza del tecnico controllore. Spostato da riga 2571 Si ritiene che questa parte sia più adatta ad essere inserita in questo punto in quanto tratta argomenti di carattere generale e non requisiti specifici del centro prova	FEDERUNACOMA

		<p>del controllo funzionale devono essere effettuate impiegando i banchi prova e la strumentazione con i requisiti costruttivi e funzionali riportati nell'allegato 2.</p> <p>Nel caso in cui l'irroratrice sia sprovvista di elementi che consentono il riconoscimento della stessa, è necessario che il Centro Prova provveda alla identificazione della macchina sottoposta al controllo funzionale attraverso l'assegnazione di un numero/codice univoco che dovrà essere applicato al telaio della macchina in maniera visibile e indelebile, ad esempio mediante punzonatura o apposizione di targhetta con numerazione univoca</p>		
2045 -	sostanziale	<p>Inserire il testo, come integrato, a partire da riga 2570 fino a riga 2587: Prima di iniziare il controllo è sempre necessario accertarsi che la macchina irroratrice sia sufficientemente pulita e con una riserva di acqua pulita all'interno del serbatoio principale.</p> <p>Nel luogo dove si realizza il controllo ordinario, andrebbe svolta una ispezione preliminare della macchina irroratrice, allo scopo di evitare le perdite di tempo conseguenti a misurazioni condotte su irroratrici con difetti evidenti.</p> <p>E' bene che il proprietario/utilizzatore dell'irroratrice sia presente durante il controllo funzionale e che sia in grado di fornire tutte le informazioni relative al normale impiego della macchina irroratrice.</p> <p>L'irroratrice deve essere sottoposta al controllo possibilmente abbinata al medesimo trattore impiegato in azienda per l'esecuzione dei trattamenti fitosanitari (perché - taratura) e accompagnata dal libretto di uso e</p>	<p>Si ritiene corretta l'osservazione ENAMA sia nella sostanza sia per lo spostamento Spostato da riga 2571</p> <p>Si ritiene che questa parte sia più adatta ad essere inserita in questo punto in quanto tratta argomenti di carattere generale e non requisiti specifici del centro prova</p>	Regione Piemonte

		<p>manutenzione ove disponibile.</p> <p>Le valutazioni strumentali necessarie per l'esecuzione del controllo funzionale devono essere effettuate impiegando i banchi prova e la strumentazione con i requisiti costruttivi e funzionali riportati nell'allegato 2.</p> <p>Nel caso in cui l'irroratrice sia sprovvista di elementi che consentono il riconoscimento della stessa, è necessario che il Centro Prova provveda alla identificazione della macchina sottoposta al controllo funzionale attraverso l'assegnazione di un numero/codice univoco che dovrà essere applicato al telaio della macchina in maniera visibile e indelebile, ad esempio mediante punzonatura o apposizione di targhetta con numerazione univoca</p>		
2045	sostanziale	<p>Prima di iniziare il controllo è sempre necessario accertarsi che la macchina irroratrice sia sufficientemente pulita e con una riserva di acqua pulita all'interno del serbatoio principale.</p> <p>Nel luogo dove si realizza il controllo ordinario, andrebbe svolta una ispezione preliminare della macchina irroratrice, allo scopo di evitare le perdite di tempo conseguenti a misurazioni condotte su irroratrici con difetti evidenti.</p> <p>E' bene che il proprietario/utilizzatore dell'irroratrice sia presente durante il controllo funzionale e che sia in grado di fornire tutte le informazioni relative al normale impiego della macchina irroratrice.</p> <p>L'irroratrice deve essere sottoposta al controllo possibilmente abbinata al medesimo trattore impiegato in azienda per l'esecuzione dei trattamenti fitosanitari (perché - taratura) e accompagnata dal libretto di uso e manutenzione.</p>	<p>Si richiama ancora l'importanza della pulizia della macchina irroratrice al momento del suo controllo funzionale ai fini soprattutto della sicurezza del tecnico controllore.</p> <p>Spostato da riga 2571</p> <p>Si ritiene che questa parte sia più adatta ad essere inserita in questo punto in quanto tratta argomenti di carattere generale e non requisiti specifici del centro prova</p>	Gruppo interregionale coordinato da ENAMA

		Le valutazioni strumentali necessarie per l'esecuzione del controllo funzionale devono essere effettuate impiegando i banchi prova e la strumentazione con i requisiti costruttivi e funzionali riportati nell'allegato 2. Nel caso in cui l'irroratrice sia sprovvista di elementi che consentono il riconoscimento della stessa, è necessario che il Centro Prova provveda alla identificazione della macchina sottoposta al controllo funzionale attraverso l'assegnazione di un numero/codice univoco che dovrà essere applicato al telaio della macchina in maniera visibile e indelebile, ad esempio mediante punzonatura o apposizione di targhetta con numerazione univoca		
2049	Sostanziale	che tipo di macchine possono essere controllate(selezione)	perchè ci sono macchine con più 20 anni di attività senza lava circuito (obbligatorio dal 2012) senza vaschetta lavamani, senza premix esterno o lavabarattoli nel cestello, (ugelli antideriva obbligatori dal 2013) praticamente a legge e con l'etichetta CEE	azienda agricola
2068	editoriale	oppure, in alternativa : la portata della pompa deve essere adeguata alle necessità dell'equipaggiamento e deve essere $\geq 90\%$ della portata nominale indicata dal costruttore dell'irroratrice.....”	La verifica della funzionalità pompa principale non richiede necessariamente il ricorso ad una misura strumentale della sua portata. Se infatti nelle condizioni di impiego più “estreme” della macchina irroratrice dichiarate dall'utilizzatore tutti gli ugelli erogano correttamente e vi è una agitazione visibile all'interno del serbatoio, la funzionalità della macchina irroratrice nel suo complesso è comunque garantita.	FEDERUNACOMA
2068	editoriale	oppure, in alternativa : la portata della pompa deve essere adeguata alle necessità dell'equipaggiamento e deve essere $\geq 90\%$ della portata nominale indicata dal costruttore dell'irroratrice.....”	Si ritiene corretta l'osservazione ENAMA	Regione Piemonte
2068	editoriale	oppure, in alternativa :	La verifica della funzionalità pompa	Gruppo interregionale


		la portata della pompa deve essere adeguata alle necessità dell'equipaggiamento e deve essere $\geq 90\%$ della portata nominale indicata dal costruttore dell'irroratrice.....”	principale non richiede necessariamente il ricorso ad una misura strumentale della sua portata. Se infatti nelle condizioni di impiego più “estreme” della macchina irroratrice dichiarate dall'utilizzatore tutti gli ugelli erogano correttamente e vi è una agitazione visibile all'interno del serbatoio, la funzionalità della macchina irroratrice nel suo complesso è comunque garantita.	coordinato da ENAMA
2084	editoriale	Non devono esserci perdite dal serbatoio o dall'apertura dal foro di riempimento quando il coperchio è chiuso	Si ritiene più corretto parlare di apertura di riempimento come correttamente riportato al paragrafo successivo.	FEDERUNACOMA
2084	editoriale	Non devono esserci perdite dal serbatoio o dall'apertura dal foro di riempimento quando il coperchio è chiuso	Si ritiene corretta l'osservazione ENAMA	Regione Piemonte
2084	editoriale	Non devono esserci perdite dal serbatoio o dall'apertura dal foro di riempimento quando il coperchio è chiuso	Si ritiene più corretto parlare di apertura di riempimento come correttamente riportato al paragrafo successivo.	Gruppo interregionale coordinato da ENAMA
2085	sostanziale	Il filtro sull'apertura di riempimento non è necessario se il riempimento stesso (con acqua e/o prodotto fitosanitario) è sempre effettuato con altre modalità quali, ad esempio, l'impiego di un premiscelatore	Esistono in commercio macchine (soprattutto grandi semoventi) che hanno una apertura di ispezione sul serbatoio senza cestello perché il riempimento è effettuato con altre modalità (es premiscelatore).	FEDERUNACOMA
2085	sostanziale	Il filtro sull'apertura di riempimento non è necessario se il riempimento stesso (con acqua e/o prodotto fitosanitario) è sempre effettuato con altre modalità quali, ad esempio, l'impiego di un premiscelatore	Si ritiene corretta l'osservazione ENAMA	Regione Piemonte
2085	sostanziale	Il filtro sull'apertura di riempimento non è necessario se il riempimento stesso (con acqua e/o prodotto fitosanitario) è sempre effettuato con altre modalità quali, ad esempio, l'impiego di un premiscelatore	Esistono in commercio macchine (soprattutto grandi semoventi) che hanno una apertura di ispezione sul serbatoio senza cestello perché il riempimento è effettuato con altre modalità (es premiscelatore).	Gruppo interregionale coordinato da ENAMA
2101	editoriale	...e visibile. ...sia dal posto di guida che dalla postazione di riempimento.	Si fa presente che attualmente numerose attrezzature non sono munite coll'indicatore	Centro di Consulenza per la frutticoltura dell'Alto

			che sia visibile entrambi i modi richiesti.	Adige- Suedtiroler Beratungsring
2101	editoriale	...e visibile. , sia dal posto di guida che dalla postazione di riempimento.	Si fa presente che attualmente numerose attrezzature non sono munite di un indicatore visibile sia dal posto di guida che dalla postazione di riempimento	Provincia Autonoma di Bolzano – Ufficio fruttiviteicoltura
2119	sostanziale	... valore effettivo. La verifica dei volumi erogati è consentita anche tramite la misurazione del volume emesso dagli ugelli con determinate pressioni in tempi determinati.	Bisogna evitare che per il controllo del flussimetro questo debba essere smontato.	Centro di Consu- lenza per la fruttiviteicoltura dell'Alto Adige- Suedtiroler Beratungsring
2119	sostanziale	... valore effettivo. La verifica dei volumi erogati è consentita anche tramite la misurazione del volume emesso dagli ugelli con determinate pressioni e in tempi determinati.	Bisogna evitare che per il controllo del flussometro questo debba essere smontato.	Provincia Autonoma di Bolzano – Ufficio fruttiviteicoltura
2136 - 2141	sostanziale	a. — Perdite di carico La caduta di pressione tra il punto di misura della pressione sull'irroratrice e l'estremità di ogni sezione di barra è bene che non superi il 10% della pressione indicata sul manometro e comunque rimanga costante fra le singole sezioni di barra. L'esito di questa prova non è vincolante per il superamento del controllo, ma l'entità della caduta di pressione deve essere riportata nel rapporto di prova.	Si fa presente che questa verifica viene effettuata già tramite la verifica del volume emesso di ogni singolo ugello.	Centro di Consu- lenza per la fruttiviteicoltura dell'Alto Adige- Suedtiroler Beratungsring
2136 - 2141	sostanziale	a. — Perdite di carico La caduta di pressione tra il punto di misura della pressione sull'irroratrice e l'estremità di ogni sezione di barra è bene che non superi il 10% della pressione indicata sul manometro e comunque rimanga costante fra le singole sezioni di barra. L'esito di questa prova non è vincolante per il superamento del controllo, ma l'entità della caduta di pressione deve essere riportata	Si evidenzia che la verifica di un'eventuale perdita di carico viene effettuata già con la verifica del volume emesso di ogni singolo ugello.	Provincia Autonoma di Bolzano – Ufficio fruttiviteicoltura

		nel rapporto di prova-		
2146	Sostanziale	Si registrano le variazioni di pressione indicate dal manometro mano a mano che si chiudono le singole sezioni. L'esito di questa prova non è vincolante per il superamento del controllo, ma l'entità della caduta di pressione deve essere riportata nel rapporto di prova	La prova è vincolate ai fini del buon esito del controllo (vedi EN 13790). E' stato riportato per errore quanto previsto per le perdite di carico.	FEDERUNACOMA
2146	sostanziale	Si registrano le variazioni di pressione indicate dal manometro mano a mano che si chiudono le singole sezioni. L'esito di questa prova non è vincolante per il superamento del controllo, ma l'entità della caduta di pressione deve essere riportata nel rapporto di prova	Si ritiene corretta l'osservazione ENAMA	Regione Piemonte
2146	Sostanziale	Si registrano le variazioni di pressione indicate dal manometro mano a mano che si chiudono le singole sezioni. L'esito di questa prova non è vincolante per il superamento del controllo, ma l'entità della caduta di pressione deve essere riportata nel rapporto di prova	La prova è vincolate ai fini del buon esito del controllo (vedi EN 13790). E' stato riportato per errore quanto previsto per le perdite di carico.	Gruppo interregionale coordinato da ENAMA
2146-2147	sostanziale	...singole sezioni. L'esito di questa prova non è vincolante per il superamento del controllo, ma l'entità della caduta di pressione deve essere riportata nel rapporto di prova.	La prova è vincolante ai fini del buon esito del controllo (vedi EN 13790). E' stato riportato per errore quanto previsto per le perdite di carico.	Centro di Consulenza per la frutticoltura dell'Alto Adige- Suedtiroler Beratungsring
2146-2147	sostanziale	...singole sezioni. L'esito di questa prova non è vincolante per il superamento del controllo, ma l'entità della caduta di pressione deve essere riportata nel rapporto di prova.	La prova è vincolate ai fini del buon esito del controllo (vedi EN 13790). E' stato riportato per errore quanto previsto per le perdite di carico.	Provincia Autonoma di Bolzano – Ufficio frutticoltura
2172	editoriale	La distanza tra gli ugelli e il loro orientamento deve devono essere uniforme uniformi lungo la barra		FEDERUNACOMA
2172	editoriale	La distanza tra gli ugelli e il loro orientamento deve devono essere uniforme uniformi lungo la barra	Si ritiene corretta l'osservazione ENAMA	Regione Piemonte
2172	editoriale	La distanza tra gli ugelli e il loro orientamento deve devono essere uniforme uniformi lungo la barra		Gruppo interregionale coordinato da ENAMA
2175	editoriale	Indipendentemente dalla distanza della barra dal bersaglio terreno , il liquido erogato non deve colpire...	Il terreno può non essere il bersaglio (trattamenti in post emergenza, trattamenti insetticidi, trattamenti fungicidi)	FEDERUNACOMA

2175	editoriale	Indipendentemente dalla distanza della barra dal bersaglio terreno , il liquido erogato non deve colpire...	Si ritiene corretta l'osservazione ENAMA	Regione Piemonte
2175	editoriale	Indipendentemente dalla distanza della barra dal bersaglio terreno , il liquido erogato non deve colpire...	Il terreno può non essere il bersaglio (trattamenti in post emergenza, trattamenti insetticidi, trattamenti fungicidi)	Gruppo interregionale coordinato da ENAMA
2181	editoriale?	La barra deve poter essere bloccata in maniera sicura in posizione di trasporto	Il tecnico che effettua il controllo non possiede le competenze "ufficiali" per stabilire la sicurezza del sistema di bloccaggio	FEDERUNACOMA
2181	sostanziale	La barra deve poter essere bloccata in maniera sicura in posizione di trasporto	Si ritiene corretta l'osservazione ENAMA	Regione Piemonte
2181	editoriale?	La barra deve poter essere bloccata in maniera sicura in posizione di trasporto	Il tecnico che effettua il controllo non possiede le competenze "ufficiali" per stabilire la sicurezza del sistema di bloccaggio	Gruppo interregionale coordinato da ENAMA
2281 e 2286	editoriale	Vedi irroratrici per colture erbacee erbacee	Termine ripetuto	
2281 e 2286	editoriale	Vedi irroratrici per colture erbacee erbacee	Termine ripetuto	Gruppo interregionale coordinato da ENAMA
2282 e 2286	editoriale	Vedi irroratrici per colture erbacee erbacee	Il termine "erbacee" è ripetuto 2 volte	Regione Piemonte
2352	sostanziale	È consentita la verifica della portata anche tramite la misurazione del volume emesso dall'erogatore (es. lancia) con determinate pressioni in tempi determinati.	Si fa presente che le pompe fisse non possono essere smontate e trasportate ad un centro di prova.	Centro di Consulenza per la frutticoltura dell'Alto Adige- Suedtiroler Beratungsring
2352	sostanziale	È consentita la verifica della portata anche tramite la misurazione del volume emesso dall'erogatore (es. lancia) con determinate pressioni in tempi determinati.	Si fa presente che le pompe fisse non possono essere smontate e trasportate ad un centro di prova.	Provincia Autonoma di Bolzano – Ufficio frutticoltura

2388-2393	sostanziale	<p>3.4 Perdite di carico</p> <p>Quando si opera con tubazioni di lunghezza superiore a 10:20 m e/o in condizioni di elevate differenze di quota tra il luogo in cui è collocata la pompa e il punto di erogazione, la pressione di esercizio indicata dal manometro montato in prossimità della lancia deve essere confrontata con quella rilevata sul manometro presente in prossimità della pompa. I due valori rilevati devono essere riportati sul rapporto di prova</p> <p>È consentita la verifica della portata anche tramite la misurazione del volume emesso dall'erogatore (es. lancia) con determinate pressioni in tempi determinati.</p>	Questa misurazione non è tecnicamente applicabile.	Centro di Consulenza per la frutticoltura dell'Alto Adige- Suedtiroler Beratungsring
2388-2393	sostanziale	<p>3.4 Perdite di carico</p> <p>Quando si opera con tubazioni di lunghezza superiore a 10:20 m e/o in condizioni di elevate differenze di quota tra il luogo in cui è collocata la pompa e il punto di erogazione, la pressione di esercizio indicata dal manometro montato in prossimità della lancia deve essere confrontata con quella rilevata sul manometro presente in prossimità della pompa. I due valori rilevati devono essere riportati sul rapporto di prova</p> <p>È consentita la verifica della portata anche tramite la misurazione del volume emesso dall'erogatore (es. lancia) con determinate pressioni in tempi determinati.</p>	Questa misura si ritiene tecnicamente non applicabile.	Provincia Autonoma di Bolzano – Ufficio frutticoltura
2446-47	editoriale	<p>Allegato xy Esempio di modello di adesivo da apporre sulla macchina irroratrice che ha superato il controllo funzionale con le indicazioni sulle caratteristiche dimensionali e sui contenuti essenziali delle scritte da riportare al suo interno</p>	Si ritiene che le caratteristiche dell'adesivo di superato controllo debbano essere inserite in un allegato a parte. O comunque non all'interno dell'allegato 2 che tratta di altri argomenti	FEDERUNACOMA
2446-	editoriale	Cambiare in:	Le righe scritte sono il titolo del Punto 5	Regione Piemonte

2447		Punto 5. Modello di adesivo da apporre sulla macchina irroratrice che ha superato il controllo funzionale con le indicazioni sulle caratteristiche dimensionali e sui contenuti essenziali delle scritte da riportare al suo interno		
2446-47	editoriale	Aggiungere allegato xy Esempio di modello di adesivo da apporre sulla macchina irroratrice che ha superato il controllo funzionale con le indicazioni sulle caratteristiche dimensionali e sui contenuti essenziali delle scritte da riportare al suo interno	Si ritiene che le caratteristiche dell'adesivo di superato controllo debbano essere inserite in un allegato a parte. O comunque non all'interno dell'allegato 2 che tratta di altri argomento	Gruppo interregionale coordinato da ENAMA
2458 -2459	sostanziale	Il numero identificativo del controllo (controllo numero) deve essere composto dalla sigla dello stato membro, la sigla della Regione o della Provincia Autonoma, del relativo centro prova e dell'anno in cui è stato effettuato il controllo.	Per garantire il flusso e l'elaborazione dei dati è indispensabile un numero identificativo uniforme per ogni attrezzo.	Centro di Consulenza per la frutticoltura dell'Alto Adige- Suedtiroler Beratungsring
2458 -2459	sostanziale	Il numero identificativo del controllo (controllo numero) dev'essere composto dalla sigla dello stato membro, la sigla della Regione o della Provincia Autonoma, del relativo centro prova e dell'anno in cui è stato effettuato il controllo.	Per garantire il flusso e l'elaborazione dei dati è indispensabile un numero identificativo uniforme per ogni attrezzo.	Provincia Autonoma di Bolzano – Ufficio frutticoltura
2470	redazionale	 <p>The diagram shows a circular sticker layout. At the top, there are two boxes labeled 'Logo' and 'Nome'. Below them is the text 'Servizio di controllo e regolazione delle irroratrici'. Underneath is a box containing 'Centro Prova + STATO'. Below that is 'Controllo n° 000XYZ'. At the bottom is 'Anno: 0000'. Arrows point from the text in the table to these specific elements in the diagram.</p>	Campi obbligatori logo e nome della Regione o Provincia autonoma (non necessario il riferimento allo Stato) e numero progressivo. I bollini vengono forniti dalle Regioni/Province autonome quindi ad un numero di bollino corrisponderà sempre un Centro. Nel campo vuoto si potrebbe indicare a mano l'anno, che può essere utile per l'utilizzatore come promemoria. Questo per far sì che lo stesso "stock" di bollini possa essere valido anche più anni.	Regione Emilia-Romagna

2475	sostanziale	Sostituire il termine utilizzati con utilizzabili	Non tutte le attrezzature sono necessarie per fare i controlli funzionali (Es. flussometro per la misura della portata della pompa ecc.)	Regione Piemonte
2478	editoriale	2 1 Misuratori di portata	Manca il capitolo 1	FEDERUNACOMA
2478	editoriale	2 1 Misuratori di portata	La numerazione parte dal punto 2., in assenza di un punto 1.	Regione Piemonte
2478	editoriale	2 1 Misuratori di portata	Manca il capitolo 1	Gruppo interregionale coordinato da ENAMA
2554		La miscela fitoiatrice residua può avere le seguenti destinazioni: la miscela residua nel serbatoio, previa eventuale diluizione, può essere quanto prima distribuita sulle colture per le quali il prodotto in uso è autorizzato, garantendo comunque il rispetto di tutte le indicazioni previste in etichetta;	Le situazioni di utilizzo sono estremamente variabili pertanto non sempre sono garantite con questa modalità le prescrizioni previste in etichetta; pertanto noi consigliamo “la prova in bianco” ossia la distribuzione di soluzione acquosa per verificare i volumi necessari da utilizzare ad ogni applicazione di prodotto in base alla tipologia dello stesso	USL 2 Toscana
2571 - 2587	sostanziale	Spostare il teso, come integrato a riga 2045: Prima di iniziare il controllo è sempre necessario accertarsi che la macchina irroratrice sia sufficientemente pulita e con una riserva di acqua pulita all'interno del serbatoio principale. Nel luogo dove si realizza il controllo ordinario, andrebbe svolta una ispezione preliminare della macchina irroratrice, allo scopo di evitare le perdite di tempo conseguenti a misurazioni condotte su irroratrici con difetti evidenti. E' bene che il proprietario/utilizzatore dell'irroratrice	Si ritiene corretta l'osservazione ENAMA sia nella sostanza sia per lo spostamento da riga 2571 Si ritiene che questa parte sia più adatta ad essere inserita in questo punto in quanto tratta argomenti di carattere generale e non requisiti specifici del centro prova	Regione Piemonte

		<p>sia presente durante il controllo funzionale e che sia in grado di fornire tutte le informazioni relative al normale impiego della macchina irroratrice.</p> <p>L'irroratrice deve essere sottoposta al controllo possibilmente abbinata al medesimo trattore impiegato in azienda per l'esecuzione dei trattamenti fitosanitari (perché - taratura) e accompagnata dal libretto di uso e manutenzione ove disponibile.</p> <p>Le valutazioni strumentali necessarie per l'esecuzione del controllo funzionale devono essere effettuate impiegando i banchi prova e la strumentazione con i requisiti costruttivi e funzionali riportati nell'allegato 2.</p> <p>Nel caso in cui l'irroratrice sia sprovvista di elementi che consentono il riconoscimento della stessa, è necessario che il Centro Prova provveda alla identificazione della macchina sottoposta al controllo funzionale attraverso l'assegnazione di un numero/codice univoco che dovrà essere applicato al telaio della macchina in maniera visibile e indelebile, ad esempio mediante punzonatura o apposizione di targhetta con numerazione univoca</p>		
2585	editoriale	l'acqua di lavaggio deve essere trattata secondo le modalità riportate al paragrafo A.6.4.	non è chiaro il riferimento al paragrafo	USL 2 Toscana
2601	sostanziale	Il tirocinio può essere svolto in qualsiasi Centro prova in possesso di regolare abilitazione	Si tratta di una aggiunta fatta al Documento ENAMA n.1 e approvata durante la riunione del 3/07/20125	FEDERUNACOMA
2601	sostanziale	... avere svolto il relativo tirocinio. Il tirocinio può essere svolto in qualsiasi Centro prova in possesso di regolare abilitazione	Si ritiene corretta l'osservazione ENAMA	Regione Piemonte

2601	sostanziale	Il tirocinio può essere svolto in qualsiasi Centro prova in possesso di regolare abilitazione	Si tratta di una aggiunta fatta al Documento ENAMA n.1 e approvata durante la riunione del 3/07/2012	Gruppo interregionale coordinato da ENAMA
2632	editoriale	L'impresa produttrice del rifiuto fitosanitario pericoloso deve annotarne la presenza entro 10 giorni lavorativi sul Registro di carico e scarico (Registro C/S), che va mantenuto o presso la sede dell'impianto o in alternativa – ma solo se la produzione è inferiore a due tonnellate/anno - presso le associazioni di categoria (Nota: ad eccezione degli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del C.C. con volume d'affari non superiore a euro ottomila, che non sono tenuti all'obbligo del Registro C/S, né alla compilazione annuale del MUD di cui all'art. 189 del decreto legislativo n. 152/2006).	In merito alla nota sul volume d'affari quali documenti possono essere richiesti nel corso del controllo ufficiale	USL 2 Toscana
2658		<u>PARTE B</u> Le Regioni e le Province autonome possono attivare iniziative per sostenere le aziende	Per aziende si intende: aziende agricole e anche distributori?)	USL 2 Toscana
2671-2672	sostanziale	“.....sicurezza nei luoghi di lavoro,-le disposizioni azioni di seguito elencate;..”	Quelle riportate non sono azioni, ma disposizioni	FEDERUNACOMA
2671-2672	sostanziale	“.....sicurezza nei luoghi di lavoro,-le disposizioni azioni di seguito elencate;..”	Quelle riportate non sono azioni, ma disposizioni	Gruppo interregionale coordinato da ENAMA
2675	sostanziale	Il deposito dei prodotti fitosanitari, obbligatorio per tutti gli utilizzatori professionali , deve essere ...”.		Regione Piemonte
2675	sostanziale	Il deposito dei prodotti fitosanitari, obbligatorio per tutti gli utilizzatori professionali , deve essere chiuso e ad uso esclusivo,	E' opportuno sottolineare l'obbligatorietà per gli utilizzatori professionali di disporre di un deposito specificamente dedicato alla conservazione dei prodotti fitosanitari.	Regione Emilia-Romagna
2677	sostanziale	Possono essere conservati concimi utilizzati normalmente in miscela con i prodotti fitosanitari e i fertilizzanti fogliari/fertirrigazione	Disposizione già presente in protocolli come il Globalgap. Scaturisce dall'esigenza di non separare in tanti e diversi ambienti prodotti che normalmente si impiegano per piccoli dosaggi definiti, in piccole confezioni con poco volume e che sono spesso tenuti fuori dal rischio contatto con i non utilizzatori	Assomela e OP associate

			professionali.	
2677	sostanziale	Possono essere conservati concimi utilizzati normalmente in miscela con i prodotti fitosanitari e i fertilizzanti fogliari/fertirrigazione.	Disposizione già presente in protocolli come il Globalgap. Scaturisce dall'esigenza di non separare in tanti e diversi ambienti prodotti che normalmente si impiegano per piccoli dosaggi definiti, in piccole confezioni con poco volume e che sono spesso tenuti fuori dal rischio contatto con i non utilizzatori professionali.	<ol style="list-style-type: none"> 1. APOCONERPO soc coop agricola, Bologna 2. APOFRUIT Italia, Cesena (FC) 3. OROGELFRESCO, Cesena (FC) 4. EUROPFRUIT, Cesena (FC) 5. CICO, Ferrara (FC) 6. AFE, Ferrara (FC) 7. GRANFRUTTAZANI (Granarolo Faentino – Faenza) (RA) 8. COFERASTA Ferrara (FC) 9. AGRITEAM Consorzio Cooperativo Servizi, Bologna (BO) 10. ASSOPA (Associazione Patate Bologna)
Allegato VI Parte A Punto A.1 comma 2 riga 3	S	Nel magazzino o locale dove è ubicata l'area specifica o l'armadio per i prodotti fitosanitari non possono essere detenuti alimenti o mangimi.	La formulazione presente nella bozza di PAN si può prestare a diverse interpretazioni. Occorre chiarire che se l'area specifica ritenuta idonea a contenere i PF, è realizzata all'interno di un ampio capannone/magazzino, ma opportunamente separata, anche con murature, ciò non impedisce lo stoccaggio di mangimi e/o alimenti nella restante area dello stesso magazzino.	Confederazione Italiana Agricoltori
2696	sostanziale	L'accesso al deposito dei prodotti fitosanitari è	Appare eccessivo limitare l'accesso al	Catellani Lorenzo Agricoltore

		consentito unicamente agli utilizzatori	deposito dei prodotti fitosanitari agli utilizzatori professionali.	
2697	sostanziale	professionali.	Appare eccessivo limitare l'accesso al deposito dei prodotti fitosanitari agli utilizzatori professionali	Catellani Lorenzo Agricoltore
2698	sostanziale	Aggiungere alla fine del punto 6 “, o creare condizioni di pericolo”.		Regione Piemonte
2698	sostanziale	Aggiungere è vietata la presenza fonti di calore e obbligatoria l'installazione di impianti e condutture elettriche stagni	La presenza di vapori o polveri potrebbe costituire fonte di innesco di incendio e/o esplosione	Regione Lombardia
2706	sostanziale	<i>L'accesso al deposito dei prodotti fitosanitari è consentito unicamente agli utilizzatori professionali ai titolari di certificato di utilizzatore professionale, distributore o consulente</i>	E' ragionevole ritenere che tutti i titolari di certificato abbiano eguale possibilità di accedere ai depositi	G. Miglio
2706	sost	...agli utilizzatori professionali e ai consulenti	Anche i consulenti possono e devono entrare nel deposito agrofarmaci per consigli, controlli e verifiche.	Astolfo Zoina
2706	SOST	...agli utilizzatori professionali e ai consulenti	Anche i consulenti possono e devono entrare nel deposito agrofarmaci per consigli, controlli e verifiche.	AGRONOMI TERRAORTI
2706	sost	..ed ai consulenti	Anche i consulenti possono e devono entrare nel deposito agrofarmaci per consigli, controlli e verifiche.	A.N.Te.S.I.A.
2706	sost	...agli utilizzatori professionali e ai consulenti	Anche i consulenti possono e devono entrare nel deposito agrofarmaci per consigli, controlli e verifiche.	Unimpresa – Federazione Nazionale Agricoltura
2706	Sostanziale	..ed ai consulenti	Anche i consulenti possono e devono entrare nel deposito agrofarmaci per consigli, controlli e verifiche.	A.N.Te.S.I.A.
2724	sostanziale	Aggiungere alla fine del punto 2 “affioranti”.		Regione Piemonte

2731	sostanziale	La macchina irroratrice deve disporre di uno strumento preciso e leggibile per la lettura della	Paiono più raccomandazioni di buon senso pratico, piuttosto che indicazioni tassative	Catellani Lorenzo agricoltore
2748	editoriale	assicurando la disponibilità dei DPI (Dispositivi Protezione Individuale) in ciascuna delle operazioni sotto elencate.	Il riferimento DPI non specifica di che cosa si tratta: spesso significa Disciplinare di Produzione Integrata. E' bene indicare in legenda o direttamente che si tratta di "Dispositivi Protezione Individuale"	Assomela e OP associate
2748	editoriale	assicurando la disponibilità dei DPI (Dispositivi Protezione Individuale) in ciascuna delle operazioni sotto elencate.	Il riferimento DPI non specifica di che cosa si tratta: spesso significa Disciplinare di Produzione Integrata. E' bene indicare in legenda o direttamente che si tratta di "Dispositivi Protezione Individuale"	<ol style="list-style-type: none"> 1. APOCONERPO soc coop agricola, Bologna 2. APOFRUIT Italia, Cesena (FC) 3. OROGELFRESCO, Cesena (FC) 4. EUROPFRUIT, Cesena (FC) 5. CICO, Ferrara (FC) 6. AFE, Ferrara (FC) 7. GRANFRUTTAZANI (Granarolo Faentino – Faenza) (RA) 8. COFERASTA Ferrara (FC) 9. AGRITEAM Consorzio Cooperativo Servizi, Bologna (BO) 0. ASSOPA (Associazione Patate Bologna)
2755	editoriale	le confezioni danneggiate e riparate devono essere sistemat e in appositi contenitori con chiusura ermetica, e identificati con un'etichetta recante il nome del prodotto ed i relativi rischi;	Semplice errore ortografico: i soggetti sono al femminile.	Assomela e OP associate
2755	editoriale	le confezioni danneggiate e riparate devono essere sistemat e in appositi contenitori con chiusura ermetica, e identificati con un'etichetta recante il nome del	Semplice errore ortografico: i soggetti sono al femminile.	<ol style="list-style-type: none"> 1. APOCONERPO soc coop agricola, Bologna 2. APOFRUIT Italia,

		prodotto ed i relativi rischi;		<p>Cesena (FC)</p> <p>3. OROGELFRESCO, Cesena (FC)</p> <p>4. EUROPFRUIT, Cesena (FC)</p> <p>5. CICO, Ferrara (FC)</p> <p>6. AFE, Ferrara (FC)</p> <p>7. GRANFRUTTAZANI (Granarolo Faentino – Faenza) (RA)</p> <p>8. COFERASTA Ferrara (FC)</p> <p>9. AGRITEAM Consorzio Cooperativo Servizi, Bologna (BO)</p> <p>0. ASSOPA (Associazione Patate Bologna)</p>
2760	Editoriale	attrezzatura distribuzione	errore di stampa	Prof. Pasquale Trematerra
2777-2782	sostanziale	<p><i>A.5 Pulizia dell'irroratrice al termine della distribuzione (righe 2777-2782)</i></p> <p>La miscela fitoiatrica residua può avere le seguenti destinazioni:</p> <p>1 la miscela residua nel serbatoio, previa eventuale diluizione, può essere quanto prima distribuita sulle colture per le quali il prodotto in uso è autorizzato, garantendo comunque il rispetto di tutte le indicazioni previste in etichetta;</p> <p>2 la miscela non riutilizzata deve essere conferita, per il successivo smaltimento, a operatori autorizzati in base alla vigente normativa.</p> <p>3 utilizzo di un impianto di decontaminazione aziendale (comunemente definiti "biobed) di tipo fisico o biologico e preferibilmente isolato o fuori terra, riconosciuti e installati da strutture</p>	Sarebbe opportuno tenere conto anche della possibilità di impiegare impianti di decontaminazione ambientale.	Università Cattolica Sacro Cuore- Istituto di Chimica Agraria ed Ambientale (ICAA)

		<p>specializzate. La scelta del sistema di decontaminazione deve essere operata in modo molto oculato, dopo verifica dell'efficacia e della praticità dell'impianto in funzione della realtà agricola su cui andrà inserito</p>		
2777-2782	sostanziale	<p><i>A.5 Pulizia dell'irroratrice al termine della distribuzione (righe 2777-2782)</i> La miscela fitoiatrice residua può avere le seguenti destinazioni: 1 la miscela residua nel serbatoio, previa eventuale diluizione, può essere quanto prima distribuita sulle colture per le quali il prodotto in uso è autorizzato, garantendo comunque il rispetto di tutte le indicazioni previste in etichetta; 2 la miscela non riutilizzata deve essere conferita, per il successivo smaltimento, a operatori autorizzati in base alla vigente normativa. 3 utilizzo di un impianto di decontaminazione aziendale (comunemente definiti "biobed") di tipo fisico o biologico e preferibilmente isolato o fuori terra, riconosciuti e installati da strutture specializzate. La scelta del sistema di decontaminazione deve essere operata in modo molto oculato, dopo verifica dell'efficacia e della praticità dell'impianto in funzione della realtà agricola su cui andrà inserito</p>	Sarebbe opportuno tenere conto anche della possibilità di impiegare impianti di decontaminazione ambientale.	Aeiforia srl, spin-off dell'Università Cattolica Sacro Cuore
2778	editoriale	<p>1. la miscela residua nel serbatoio, previa eventuale diluizione, può essere quanto prima distribuita sulle colture per le quali il prodotto in uso è autorizzato, garantendo comunque il rispetto di tutte le indicazioni previste in etichetta</p>	La diluizione è necessaria se si vuole distribuire la miscela residua sulla coltura.	FEDERUNACOMA
2781	sostanziale	Sostituire il punto 2 con il seguente " la miscela non riutilizzata deve essere mantenuta in azienda per essere		Regione Piemonte

		successivamente conferita ad operatori iscritti per la fase di trasporto rifiuti, ovvero autorizzati allo smaltimento; in alternativa può essere avviata a sistemi aziendali o interaziendali di trattamento fisico, chimico o biologico (es. biobed, eliosec, biobac) autorizzati, ove necessario, dagli organismi competenti.”.		
2792	sostanziale	Dopo “esterna” aggiungere “ed interna”.		Regione Piemonte
2794-2795	sostanziale	Sostituire le parole da “il lavaggio” a “tale lavaggio” con le seguenti parole “esterno ed interno in campo, stabilendo in anticipo le aree non idonee ad effettuare tale lavaggio;”.		Regione Piemonte
2799-2800	sostanziale Per raccogliere le acque contaminate e che devono essere conferite per il successivo smaltimento le quali devono essere mantenute in azienda per essere successivamente conferite ad operatori iscritti per la fase di trasporto rifiuti, ovvero autorizzati allo smaltimento; in alternativa possono essere avviate a sistemi aziendali o interaziendali di trattamento fisico, chimico o biologico (es. biobed, eliosec, biobac) autorizzati, ove necessario, dagli organismi competenti.”.		Regione Piemonte
2801 2802	editoriale	A.5 Pulizia dell'irroratrice al termine della distribuzione “Se appositamente realizzati e autorizzati e installati da strutture specializzate , e certificati possono essere utilizzati come aree per il lavaggio anche i “ <i>biobed</i> ” o impianti di decontaminazione aziendale	Attualmente non esiste una normativa che autorizzi l'uso o la realizzazione di impianti di decontaminazione ambientale. Quindi c'è una contraddizione Per questo, se si vuole favorire lo sviluppo di tali metodologie, volte a limitare le contaminazioni puntiformi, sarebbe meglio assicurarsi che la realizzazione venga effettuata da persone o ditte competenti in materia.	Università Cattolica Sacro Cuore- Istituto di Chimica Agraria ed Ambientale (ICAA)
2801 2802	editoriale	A.5 Pulizia dell'irroratrice al termine della distribuzione	Attualmente non esiste una normativa che autorizzi l'uso o la realizzazione di impianti	Aeiforia srl, spin-off dell'Università Cattolica

		<p>“Se appositamente realizzati e autorizzati e installati da strutture specializzate, e certificati possono essere utilizzati come aree per il lavaggio anche i “<i>biobed</i>” o impianti di decontaminazione aziendale</p>	<p>di decontaminazione ambientale. Quindi c'è una contraddizione Per questo, se si vuole favorire lo sviluppo di tali metodologie, volte a limitare le contaminazioni puntiformi, sarebbe meglio assicurarsi che la realizzazione venga effettuata da persone o ditte competenti in materia.</p>	Sacro Cuore
2804-2808	sostanziale	<p>2. Quando si effettua la pulizia interna dell'irroratrice, ad esempio nel caso in cui si preveda un lungo periodo di inattività della macchina:</p> <p>a) non effettuare l'operazione in prossimità di un corpo idrico o su un'area dove la miscela possa raggiungere la falda</p> <p>b) l'acqua di lavaggio deve essere trattata secondo le modalità riportate al paragrafo A.6.4.</p>	<p>In quanto, sulla base delle proposte avanzate, il punto è già stato trattato in precedenza</p>	Regione Piemonte
2808	editoriale	<p>b) l'acqua di lavaggio deve essere trattata secondo le modalità riportate al paragrafo A.6.4.</p>	<p>Non esiste il paragrafo A.6.4</p>	FEDERUNACOMA
2808	editoriale	<p>... al paragrafo A.6.4 A.4 dell'allegato VI</p>	<p>Riferimento errato</p>	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
2808	Sostanziale	<p>L'acqua di lavaggio deve essere trattata secondo le modalità riportate al paragrafo A.6.4. Specificare a quale/quale righe del paragrafo A.6.4 ci si riferisce.</p>	<p>Sono presenti 2 opzioni: 1) la riga 2839, che non sembra pertinente; 2) la riga 2899, che pure non sembra pertinente, parlando di "iniziative delle Regioni e Province autonome per sostenere la realizzazione di strutture e/o l'acquisizione di strumenti per la pulizia interna ed esterna delle attrezzature e dei contenitori vuoti" e non di modalità di trattamento delle acque di lavaggio.</p>	Tergeo – Unione Italiana Vini
2808	editoriale	<p>b) l'acqua di lavaggio deve essere trattata secondo le modalità riportate al paragrafo A.6.4.</p>	<p>Non esiste il paragrafo A.6.4</p>	Gruppo interregionale coordinato da ENAMA

2810	editoriale	Sostituire “3.” con “2.”	Consequente alla cancellazione del punto 2.	Regione Piemonte
2812 (tutto capitolo A.6)	sostanziale	<p>Le rimanenze di prodotti fitosanitari non più utilizzabili, in quanto non distribuibili sulle coltivazioni in atto, i prodotti fitosanitari revocati o scaduti, nonché i relativi imballaggi primari, ed altri materiali filtranti o derivanti dal tamponamento di perdite o di gocciolamenti (come ad es. stracci, carta, filtri, segatura), in quanto contaminati da prodotti fitosanitari, devono essere smaltiti come rifiuti speciali e pericolosi o non pericolosi attraverso il conferimento ad operatori autorizzati in base alla normativa vigente.</p> <p>I rifiuti (Decreto Legislativo n. 152/2006) dei prodotti fitosanitari che contengono sostanze classificate come pericolose, ai sensi della disciplina comunitaria (Dir 67/548/CEE e Reg. 1272/2008), come riportato in etichetta, sono rifiuti speciali pericolosi, ed assumono la codifica CER 02 01 08* (rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose) o non pericolosi ai sensi della Decisione 2001/118/CE del 16.01.2001, recepita dal Dlgs 205/2010, All. D, punto 3.4, qualora, grazie ad un razionale e completo impiego del prodotto, contengano residui di sostanze pericolose in concentrazioni inferiori alle concentrazioni di cui all'art.2 della Decisione citata. Detti rifiuti speciali non pericolosi prenderanno il CER 150106 in quanto imballaggi non pericolosi. In caso contrario, quando non completamente vuoti o bonificati o parzialmente pieni, ed assumono la codifica CER 02 01 08* (rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose).</p> <p>Nel caso in cui i prodotti fitosanitari non contengano</p>	<p>Con riferimento all'intero capitolo si propone di tornare al testo originale predisposto e discusso nell'ambito del Gr.2, in quanto codificare indicazioni specifiche può essere pericoloso in quanto siamo in presenza di una normativa “estremamente mutevole” e vanificherebbe l'utilizzo degli accordi di programma, che sono uno strumento che ha dimostrato in 12 anni efficacia e flessibilità nel rispetto delle norme comunitarie e nazionali. Infine non si dimentichi il comparto nel quale il PAN si troverà ad operare ovvero “il mondo agricolo” ed inoltre, che stiamo cercando di gestire al meglio un quantitativo pari ad una frazione infinitesimale di “rifiuto agricolo (circa 1%)” di cui il 99% non pericoloso e solo il 1% pericoloso.</p>	FEDERUNACOMA

sostanze classificate come pericolose, ai sensi della suddetta disciplina, i relativi rifiuti sono rifiuti speciali, ed assumono la codifica CER 02 01 09 (rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08*).

Fin dal momento della sua produzione, il rifiuto, la cui codifica resta a carico e nella piena responsabilità del produttore del rifiuto stesso, potrà essere mantenuto in azienda in attesa dell'allontanamento, secondo le disposizioni stabilite per il deposito temporaneo e contenute all'art. 183, comma 1, lett. ~~bb~~ **m**), del decreto legislativo 152/2006 e s.m.i..

Per depositi temporaneo su intende: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, **a disposizione dell'azienda** o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile, **ai sensi dell'art. 28 lege 35/2012**, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci , alle **condizioni dell'art.183, punto m)**.~~seguenti condizioni:~~

- 1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (Ce) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;
- 2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle

Si ritiene che questo paragrafo sia da eliminare in quanto se un rifiuto è identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose, esso è classificato come pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni (ad esempio, percentuale in peso), tali da conferire al rifiuto in questione una o più delle proprietà di cui all'allegato I." (dlgs 205/2010)

		<p>operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;</p> <p>3) il "deposito temporaneo" deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;</p> <p>4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;</p> <p>5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo.</p> <p>L'impresa produttrice del rifiuto fitosanitario pericoloso deve annotarne la presenza entro 10 giorni lavorativi sul Registro di carico e scarico (Registro C/S), che va mantenuto o presso la sede dell'impianto o in alternativa – ma solo se la produzione è inferiore a due tonnellate/anno - presso le associazioni di categoria (Nota: fatto salvo gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del C.C. con volume d'affari non superiore a euro ottomila, che non sono tenuti all'obbligo del Registro C/S né alla compilazione annuale del</p>		
--	--	---	--	--

		<p>MUD di cui all'art. 189 del D. Lgs. 152/2006).</p> <p>Il Registro C/S, integrato dal Formulario di identificazione dei rifiuti che accompagna i rifiuti nella fase di trasporto, va conservato per 5 anni (art. 190 D. Lgs. 152/2006).</p> <p>Durante il trasporto i rifiuti vanno accompagnati dal Formulario di identificazione (art. 193 del D. Lgs. 152/2006). Mentre il Registro C/S va compilato solo se l'impresa produce rifiuti pericolosi (anche ai fini della compilazione annuale del MUD), il Formulario di identificazione va redatto e firmato dal produttore di rifiuti, siano essi pericolosi o non pericolosi.</p> <p>Va infine ricordato che il produttore/detentore dei rifiuti fitosanitari (siano essi rifiuti speciali pericolosi o non) deve accertarsi che il trasportatore al quale vengono consegnati i rifiuti sia regolarmente iscritto all'Albo Nazionale Gestori Ambientali (presso la CCIAA). In ogni caso la responsabilità del produttore/detentore sul corretto recupero o smaltimento dei rifiuti termina solo al ricevimento della quarta copia del formulario FIR, documento che attesta appunto la regolare accettazione presso l'impianto di destinazione (art. 188 del D. Lgs. 152/2006).</p> <p>Qualora il rifiuto fitosanitario fosse mantenuto in azienda con modalità non conformi a tutti i cinque punti contenuti nella definizione di deposito temporaneo, lo stoccaggio dello stesso si configura come deposito preliminare (D15) che deve essere sottoposto ad autorizzazione ai sensi dell'articolo 208 del decreto legislativo 152/2006.</p>		
--	--	---	--	--

			Si propone di inserire l'art.181, punto 4, dlgs 152/2006 ovvero che "le pubbliche amministrazioni promuovono o stipulano accordi o contratti di programma....."per stabilire semplificazioni in materia di adempimenti amministrativi nel rispetto delle norme comunitarie e con l'eventuale ricorso a strumenti economici".	
Allegato VI Parte A Punto A6	R.C.	Si chiede (al Ministero dell'ambiente) di chiarire quale dei due soggetti debba farsi carico dello smaltimento delle rimanenze di PF e dei relativi imballaggi, nel caso in cui il trattamento sia effettuato da contoterzista, ma il PF sia stato acquistato dall'agricoltore.	Richiesta di chiarimento	Confederazione Italiana Agricoltori
Allegato VI Parte A Punto A.6	S/E	Si propone di riformulare totalmente il punto A6, facendo esclusivamente riferimento alla vigente normativa sui rifiuti a livello UE, nazionale e regionale, ed all'eventuale presenza di Accordi di programma - tra enti pubblici territoriali, in genere Province, ed associazioni di imprese agricole - operanti sul territorio.	La normativa sui rifiuti presenta una notevole dinamicità. In particolare gli adempimenti per la gestione dei rifiuti agricoli sono oggetto di interventi normativi ai fini di una loro semplificazione (ad esempio il testo dell'allegato VI non riporta la norma introdotta dal DL Semplificazioni n. 5/2012, convertito nella legge n. 35/2012, relativa al deposito temporaneo dei rifiuti che gli imprenditori agricoli possono realizzare nel sito della cooperativa di cui sono soci). Pertanto appare opportuno – per evitare disallineamenti con la normativa - fare riferimento alla normativa vigente ed alle sue eventuali modifiche. Inoltre nel settore agricolo operano in molte province Accordi	Confederazione Italiana Agricoltori

			di programma che, in assoluta coerenza con la normativa nazionale, definiscono, a volte, semplificazioni procedurali: anche questi per completezza vanno citati.	
2812	sostanziale	L'intero paragrafo A.6 <i>Recupero o smaltimento delle rimanenze di prodotti fitosanitari e dei relativi imballaggi</i> deve essere riscritto alla luce delle considerazioni riportate nella colonna a fianco, visto che, anche le norme riportate nel relativo allegato, contengono alcuni errori relativi all'applicazione della legislazione vigente in materia di rifiuti.	<p>Occorre prevedere una disciplina differenziata per i prodotti fitosanitari e relativi imballaggi a seconda che siano rifiuti speciali, pericolosi o non pericolosi. Le rimanenze di prodotti fitosanitari non più utilizzabili, in quanto non distribuibili sulle coltivazioni in atto, i prodotti fitosanitari revocati o scaduti, nonché i relativi imballaggi primari, ed altri materiali filtranti o derivanti dal tamponamento di perdite o di gocciolamenti (come ad es. stracci, carta, filtri, segatura), in quanto contaminati da prodotti fitosanitari, devono essere smaltiti come rifiuti speciali pericolosi o non pericolosi attraverso il conferimento ad operatori autorizzati in base alla normativa vigente.</p> <p>I rifiuti (Decreto Legislativo n. 152/2006) dei prodotti fitosanitari che contengono sostanze classificate come pericolose, ai sensi della disciplina comunitaria (Dir 67/548/CEE e Reg. 1272/2008), come riportato in etichetta, sono rifiuti speciali pericolosi, ed assumono la codifica CER 02 01 08* (rifiuti agrochimici contenenti</p>	COLDIRETTI

			<p>sostanze pericolose).</p> <p>Nel caso in cui i prodotti fitosanitari non contengano sostanze classificate come pericolose, ai sensi della suddetta disciplina, i relativi rifiuti sono rifiuti speciali non pericolosi, ed assumono la codifica CER 02 01 09 (rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08*).</p> <p>I rifiuti di imballaggio di prodotti fitosanitari sono classificabili come rifiuti non pericolosi, qualora, grazie ad un razionale e completo impiego del prodotto, contengano residui di sostanze pericolose in concentrazioni inferiori alle concentrazioni indicate negli allegati alla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.</p> <p>L'operazione di lavaggio aziendale, condotta secondo le modalità di seguito indicate, è da considerare operazione necessaria allo scopo di classificare i contenitori vuoti come rifiuti speciali non pericolosi.</p> <p>Il lavaggio può essere manuale o meccanico secondo le seguenti disposizioni:</p> <p>a) lavaggio manuale: si deve immettere nel contenitore un quantitativo di acqua pulita e al 20% del suo volume (ad esempio 200 ml di acqua per un contenitore da 1000 ml). Si</p>	
--	--	--	--	--

deve chiudere ermeticamente il contenitore (con il tappo ove presente) ed eseguire non meno di 15 inversioni complete, tornando ogni volta alla posizione di partenza. Dopo le 15 inversioni il contenitore va aperto, svuotato e fatto sgocciolare per circa 30 secondi. L'intera procedura deve essere ripetuta 3 volte per ogni contenitore. Occorre pulire esternamente il contenitore ove necessario. Ai fini delle presenti disposizioni va inteso come assimilato al lavaggio manuale la pulizia accurata di contenitori che abbiano contenuto prodotto fitosanitario che, stante le proprie peculiari caratteristiche, non va miscelato con acqua ai fini della distribuzione in campo (quali i prodotti fitosanitari da distribuire in polveri o in granuli); in questo caso, il contenitore andrà adeguatamente aperto ed accuratamente svuotato per assicurare il maggior allontanamento possibile dal prodotto fitosanitario, il quale deve comunque essere impiegato esclusivamente per i trattamenti fitosanitari previsti;

b) lavaggio meccanico: il lavaggio può essere effettuato con una delle attrezzature disponibili sul mercato. Per eseguire il lavaggio meccanico occorre una portata d'acqua minima di 4,5 lt/minuto ed una pressione di almeno 3.0 bar.

			<p>Il tempo di lavaggio deve essere almeno di 40 secondi e quello di sgocciolamento di almeno 30 secondi.</p> <p>I contenitori vuoti di prodotti fitosanitari non sottoposti a operazioni di lavaggio effettuate con le modalità indicate, quando contengono sostanze pericolose nelle percentuali indicate dagli allegati alla Parte IV del decreto legislativo n.152 cit. , sono da considerarsi rifiuti speciali pericolosi e come tali devono essere gestiti.</p> <p>E' vietato smaltire i contenitori vuoti di prodotti fitosanitari in azienda mediante interrimento o incenerimento, nonché nei cassonetti stradali per rifiuti urbani.</p> <p>Inoltre, durante il trasporto i rifiuti vanno accompagnati dal Formulario di identificazione (art. 193 del D. Lgs. 152/2006), mentre il Registro C/S va compilato solo se l'impresa produce rifiuti pericolosi (anche ai fini della compilazione annuale del MUD), il Formulario di identificazione va redatto e firmato dal produttore di rifiuti, siano essi pericolosi o non pericolosi, fatta eccezione per il caso di trasporto di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta</p>	
--	--	--	--	--

			<p>litri. Sono considerati occasionali e saltuari i trasporti di rifiuti, effettuati complessivamente per non più di quattro volte l'anno non eccedenti i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno e, comunque, i cento chilogrammi o cento litri l'anno.</p> <p>Ai sensi dell'articolo 193, comma 9 bis del decreto legislativo n.152 cit., la movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola, ancorché effettuata percorrendo la pubblica via, non è considerata trasporto qualora risulti comprovato da elementi oggettivi ed univoci che sia finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e la distanza fra i fondi non sia superiore a dieci chilometri.</p>	
2814 - 2875	Sostanziale	<p>Le rimanenze di prodotti fitosanitari non più utilizzabili, in quanto non distribuibili..... 208 del decreto legislativo 152/2006.</p> <p>1 - Al momento dell'acquisto, nel caso di prodotti revocati ma ancora utilizzabili, il rivenditore è tenuto ad informare l'acquirente sul periodo massimo entro il quale il prodotto fitosanitario deve essere utilizzato, in modo di programmarne l'utilizzo entro il periodo consentito.</p> <p>2 - L'UTILIZZATORE DEVE:</p> <p>- Tenere temporaneamente i prodotti fitosanitari</p>	<p>Si propone di eliminare l'intero testo, da riga 2814 a riga 2875, in quanto in contraddizione in diversi punti con le norme esistenti, anche in merito alla classificazione degli imballaggi e dei contenitori vuoti.</p> <p>In ogni caso va evitata una sovrapposizione di norme, su materie già disciplinate da altre fonti ed in continua evoluzione normativa.</p> <p>Il testo proposto, che sostituisce il richiamato, dà alcune indicazioni e in sostanza richiama al rispetto delle norme esistenti.</p>	Regione del Veneto

		<p>revocati e non più utilizzabili (scaduti) all'interno del deposito dei prodotti fitosanitari in un'area apposita, ben identificati.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Smaltire i prodotti fitosanitari revocati e/o non più utilizzabili secondo le disposizioni di legge. - Per lo smaltimento delle confezioni vuote e/o bonificate, deve seguire le istruzioni riportate in etichetta, nella scheda di sicurezza e rispettare le normative vigenti. - Smaltire altri rifiuti solidi contaminati da prodotti fitosanitari secondo le leggi vigenti. <p>I rifiuti solidi contaminati con prodotti fitosanitari comprendono anche materiali derivanti dal processo di depurazione dei reflui (es. matrici dei biofiltri) oppure dal tamponamento di perdite e gocciolamenti con materiale assorbente.</p>		
2814-2875	sostanziale	<p>Sostituire le righe da 2814 a 2875 con la parte seguente: "Le rimanenze di prodotti fitosanitari non più utilizzabili, in quanto non distribuibili sulle coltivazioni in atto, i prodotti fitosanitari revocati o scaduti, nonché i relativi imballaggi primari, ed altri materiali filtranti o derivanti dal tamponamento di perdite o di gocciolamenti (come ad es. stracci, carta, filtri, matrici dei biofiltri, segatura), in quanto contaminati da prodotti fitosanitari, devono essere smaltiti come rifiuti speciali o pericolosi attraverso il conferimento ad operatori autorizzati in base alla normativa vigente.</p> <p>Le rimanenze dei prodotti fitosanitari, nonché i relativi imballaggi, che contengono sostanze classificate come pericolose sono da classificare rifiuti speciali pericolosi.</p> <p>Nel caso in cui i suddetti rifiuti ed imballaggi non contengano sostanze classificate come pericolose sono da classificare rifiuti speciali non pericolosi.</p>		Regione Piemonte

		<p>Fin dal momento della sua produzione il rifiuto, della cui codifica è responsabile il produttore del rifiuto stesso, potrà essere mantenuto in azienda in attesa dell'allontanamento, secondo le disposizioni stabilite per il deposito temporaneo dal decreto legislativo 152/2006 e s.m.i..</p> <p>L'impresa produttrice del rifiuto fitosanitario pericoloso, qualora obbligata, deve annotarne la presenza sul Registro di carico e scarico, che va mantenuto o presso la sede dell'impianto o in alternativa presso le associazioni di categoria.</p> <p>Durante il trasporto i rifiuti fitosanitari, pericolosi o non, vanno accompagnati dal Formulario di identificazione che va redatto e firmato dal produttore dei rifiuti stessi.</p> <p>Il produttore dei suddetti rifiuti fitosanitari (siano essi rifiuti speciali pericolosi o non), qualora li ceda ad un trasportatore, deve accertarsi che tale soggetto sia regolarmente iscritto all'Albo Nazionale Gestori Ambientali.</p> <p>Qualora gli imballaggi vuoti che hanno contenuto prodotti fitosanitari pericolosi siano sottoposti ad operazioni che ne determinano la bonifica dai prodotti pericolosi ivi contenuti – secondo le operazioni di lavaggio e bonifica effettuate in base a specifiche disposizioni regionali vigenti - tali imballaggi bonificati sono da classificare rifiuti speciali non pericolosi.”</p>		
2814	sostanziale	<p>Le rimanenze di prodotti fitosanitari non più utilizzabili, in quanto non distribuibili sulle coltivazioni in atto, i prodotti fitosanitari revocati o scaduti, nonché i relativi imballaggi primari ed altri materiali filtranti o derivanti dal tamponamento di perdite o di</p>	<p>In considerazione della continua evoluzione della materia è opportuno non dettagliare aspetti normativi che potrebbero essere oggetto di modifiche e/o integrazioni. In questo contesto è sufficiente richiamare genericamente le norme vigenti.</p>	Regione Emilia-Romagna

gocciolamenti (come ad es. stracci, carta, filtri, segatura), in quanto contaminati da prodotti fitosanitari, devono essere smaltiti come rifiuti speciali e pericolosi **o non pericolosi** attraverso il conferimento ad operatori autorizzati in base alla normativa vigente.

I rifiuti (decreto legislativo n. 152/2006) dei prodotti fitosanitari che contengono sostanze classificate come pericolose, ai sensi della disciplina comunitaria (Direttiva 67/548/CEE e Regolamento 1272/2008), come riportato in etichetta, sono rifiuti **speciali** pericolosi, ed ~~assumono la codifica CER 02 01 08* (rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose).~~ **o non pericolosi ai sensi della Decisione 2001/118/CE del 16.01.2001, recepita dal Dlgs 205/2010, All. D, punto 3.4, qualora, grazie ad un razionale e completo impiego del prodotto, contengano residui di sostanze pericolose in concentrazioni inferiori alle concentrazioni di cui all'art.2 della Decisione citata. Detti rifiuti speciali non pericolosi prenderanno il CER 150106 in quanto imballaggi non pericolosi. In caso contrario, quando non completamente vuoti o bonificati o parzialmente pieni, ed assumono la codifica CER 02 01 08* (rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose) .**

~~Nel caso in cui i prodotti fitosanitari non contengano sostanze classificate come pericolose, ai sensi della suddetta disciplina, i relativi rifiuti sono rifiuti speciali, ed assumono la codifica CER 02 01 09 (rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08*).~~

Nel rispetto delle norme comunitarie ed allo scopo di

favorire soluzioni di raccolta e di smaltimento efficaci e semplificate, si richiama quanto previsto dalla normativa vigente in ordine alla possibilità per le pubbliche amministrazioni di promuovere o stipulare accordi o contratti di programma con i soggetti economici interessati o con le associazioni di categoria rappresentative dei settori interessati, al fine di favorire il riutilizzo, il recupero il riciclaggio e le altre forme di recupero dei rifiuti.

Fin dal momento della sua produzione, il rifiuto, la cui codifica resta a carico e nella piena responsabilità del produttore del rifiuto stesso, potrà essere mantenuto in azienda in attesa dell'allontanamento, secondo le disposizioni stabilite per il deposito temporaneo e contenute all'art. 183, comma 1, lett. **m bb)**, del decreto legislativo 152/2006 e s.m.i..

Per deposito temporaneo si intende: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono **prodotti a disposizione dell'azienda o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile, ai sensi dell'art. 28 lege 35/2012, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci , alle condizioni dell'art.183, punto m).** ~~e che sono nella disponibilità di qualsiasi soggetto giuridico, alle seguenti condizioni:~~

~~1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (Ce) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;~~

2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite annuo, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

3) il "deposito temporaneo" deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;

5) per alcune categorie di rifiuti, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo.

L'impresa produttrice del rifiuto fitosanitario pericoloso deve annotarne la presenza entro 10 giorni lavorativi sul Registro di carico e scarico (Registro C/S), che va mantenuto o presso la sede dell'impianto o in alternativa — ma solo se la produzione è inferiore a due tonnellate/anno — presso le associazioni di categoria (Nota: ad eccezione degli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del C.C. con volume d'affari non superiore a euro ottomila, che non sono tenuti all'obbligo del Registro C/S, né alla compilazione annuale del MUD di cui all'art. 189 del decreto legislativo n. 152/2006). Il Registro C/S, integrato dal Formulario di identificazione dei rifiuti che accompagna i rifiuti nella

		<p>fase di trasporto, va conservato per 5 anni (art. 190 del decreto legislativo 152/2006). Durante il trasporto i rifiuti vanno accompagnati dal Formulario di identificazione (art. 193 del decreto legislativo 152/2006). Mentre il Registro C/S va compilato solo se l'impresa produce rifiuti pericolosi (anche ai fini della compilazione annuale del MUD), il Formulario di identificazione va redatto e firmato dal produttore di rifiuti, siano essi pericolosi o non pericolosi. Va, infine, ricordato che il produttore/detentore dei rifiuti fitosanitari (siano essi rifiuti speciali pericolosi o non) deve accertarsi che il trasportatore al quale vengono consegnati i rifiuti sia regolarmente iscritto all'Albo Nazionale Gestori Ambientali (presso la CCIAA). In ogni caso la responsabilità del produttore/detentore sul corretto recupero o smaltimento dei rifiuti termina solo al ricevimento della quarta copia del formulario FIR, documento che attesta appunto la regolare accettazione presso l'impianto di destinazione (art. 188 del decreto legislativo 152/2006).</p> <p>Qualora il rifiuto fitosanitario fosse mantenuto in azienda con modalità non conformi a tutti i cinque punti contenuti nella definizione di deposito temporaneo, lo stoccaggio dello stesso si configura come deposito preliminare (D15), che deve essere sottoposto ad autorizzazione ai sensi dell'articolo 208 del decreto legislativo 152/2006.</p>		
2817	sostanziale	<p>..., in quanto contaminati da prodotti fitosanitari, sono inquadrati all'interno della sottocategoria 02.01 rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquicoltura, selvicoltura, caccia e pesca dell'elenco europeo dei rifiuti, di cui all'allegato D del decreto legislativo 152/2006, devono essere smaltiti come rifiuti speciali o pericolosi...</p>	<p>La modifica si rende necessaria ai fini della corretta interpretazione della norma, se il suo obiettivo sotteso è quello di considerare tutti i rifiuti indicati nel capoverso (rimanenze di prodotti fitosanitari non più utilizzabili, prodotti fitosanitari revocati o scaduti, i relativi imballaggi primari e materiali filtranti contaminati) codificabili con i codici C.E.R. 02.01.08* o 02.01.09, a seconda della</p>	<p>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</p>

			pericolosità del prodotto fitosanitario. Diversamente rimane il dubbio che gli imballaggi primari e i materiali filtranti, ancorché contaminati dai prodotti fitosanitari, debbano essere inquadrati, come avviene normalmente per ogni altra attività produttiva, nella sottocategoria 15 <i>Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)</i> dell'allegato D al d.lgs. 152/2006.	
2817	sostanziale	Stracci, carta, filtri, segatura) in quanto contaminati da prodotti fitosanitari , devono essere smaltiti	Gli imballaggi, se opportunamente bonificati, non sono contaminati.	Catellani Lorenzo Agricoltore
1373 (capitolo) e 2818 (paragrafo A.6)	sostanziale	Il capitolo A.6 “Manipolazione e stoccaggio dei prodotti fitosanitari e trattamento dei relativi imballaggi e delle rimanenze (articolo 17 del decreto legislativo n. 1374 150/2012)”, in particolare poi il richiamo nell'allegato VI PARTE A, paragrafo A.6, è molto specifico e soggetto a rapide variazioni con eventuali aggiornamenti delle norme. Potrebbe essere tolto e sostituito con un semplice richiamo: applicazione delle norme vigenti	Le modalità specificate al rigo 2812 sono eccessivamente articolate ed in tale formulazione corrono il rischio di entrare in conflitto con la normativa specifica o la sua futura evoluzione. Il punto non tiene ad es. conto della possibilità di attuare accordi di programma.	<ol style="list-style-type: none"> 1. APOCONERPO soc coop agricola, Bologna 2. APOFRUIT Italia, Cesena (FC) 3. OROGELFRESCO, Cesena (FC) 4. EUROPFRUIT, Cesena (FC) 5. CICO, Ferrara (FC) 6. AFE, Ferrara (FC) 7. GRANFRUTTAZANI (Granarolo Faentino – Faenza) (RA) 8. COFERASTA Ferrara (FC) 9. AGRITEAM Consorzio Cooperativo Servizi, Bologna (BO) 0. ASSOPA (Associazione Patate Bologna)
2818	sostanziale	Precisare “come rifiuti speciali \emptyset , eventualmente	Sono sempre rifiuti speciali, anche se	INAIL-DIPIA

		pericolosi”	pericolosi	
2818	sostanziale	Modificare devono essere smaltiti come rifiuti speciali pericolosi o non pericolosi attraverso il conferimento ad operatori autorizzati in base alla normativa vigente.	Errore di fondo. Tutti le rimanenze dei PF sono rifiuti speciali. Solo le operazioni di lavaggio dei contenitori conferiscono la “classificazione” di rifiuti speciali non pericolosi e quindi smaltiti con modalità differenti.	Regione Lombardia
2819	sostanziale	normativa vigente.– E in base a eventuali accordi di programma vigenti nei territori	Gli accordi di programma per la gestione dei rifiuti sono realtà locali molto virtuose che sarebbe bene mantenere e rilanciare	Catellani Lorenzo Agricoltore
2820	sostanziale	I rifiuti di cui al capoverso precedente che derivano dai dei prodotti fitosanitari che contengono sostanze classificate come pericolose,...	La modifica si rende necessaria per armonizzare questo capoverso con quello precedente.	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
2820 Fino Alla Riga 2875		<p>I rifiuti (decreto legislativo n. 152/2006) dei prodotti fitosanitari che contengono sostanze classificate come pericolose, ai sensi della disciplina comunitaria (Direttiva 67/548/CEE e Regolamento 1272/2008), come riportato in etichetta, sono rifiuti pericolosi, ed assumono la codifica CER 02 01 08* (rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose).</p> <p>Nel caso in cui i prodotti fitosanitari non contengano sostanze classificate come pericolose, ai sensi della suddetta disciplina, i relativi rifiuti sono rifiuti speciali, ed assumono la codifica CER 02 01 09 (rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08*).</p> <p>Fin dal momento della sua produzione, il rifiuto, la cui codifica resta a carico e nella piena responsabilità del produttore del rifiuto stesso, potrà essere mantenuto in azienda in attesa dell’allontanamento, secondo le disposizioni stabilite per il deposito temporaneo e contenute all’art. 183, comma 1, lett. bb), del decreto legislativo 152/2006 e s.m.i..</p> <p>Per deposito temporaneo si intende: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo</p>	Il paragrafo appare eccessivamente particolareggiato riportando di fatto quanto previsto dalla normativa vigente, ma che comunque è in continua evoluzione.	Catellani Lorenzo Agricoltore

in cui gli stessi sono prodotti e che sono nella disponibilità di qualsiasi soggetto giuridico, alle seguenti condizioni:

- 1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al [regolamento \(Ce\) 850/2004](#), e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;
- 2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite annuo, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
- 3) il "deposito temporaneo" deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
- 4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;
- 5) per alcune categorie di rifiuti, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per

		<p>lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo.</p> <p>L'impresa produttrice del rifiuto fitosanitario pericoloso deve annotarne la presenza entro 10 giorni lavorativi sul Registro di carico e scarico (Registro C/S), che va mantenuto o presso la sede dell'impianto o in alternativa – ma solo se la produzione è inferiore a due tonnellate/anno - presso le associazioni di categoria (Nota: ad eccezione degli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del C.C. con volume d'affari non superiore a euro ottomila, che non sono tenuti all'obbligo del Registro C/S, né alla compilazione annuale del MUD di cui all'art. 189 del decreto legislativo n. 152/2006).</p> <p>Il Registro C/S, integrato dal Formulario di identificazione dei rifiuti che accompagna i rifiuti nella fase di trasporto, va conservato per 5 anni (art. 190 del decreto legislativo 152/2006).</p> <p>Durante il trasporto i rifiuti vanno accompagnati dal Formulario di identificazione (art. 193 del decreto legislativo 152/2006). Mentre il Registro C/S va compilato solo se l'impresa produce rifiuti pericolosi (anche ai fini della compilazione annuale del MUD), il Formulario di identificazione va redatto e firmato dal produttore di rifiuti, siano essi pericolosi o non pericolosi.</p> <p>Va, infine, ricordato che il produttore/detentore dei rifiuti fitosanitari (siano essi rifiuti speciali pericolosi o non) deve accertarsi che il trasportatore al quale vengono consegnati i rifiuti sia regolarmente iscritto all'Albo Nazionale Gestori Ambientali (presso la CCIAA). In ogni caso la responsabilità del produttore/detentore sul corretto recupero o smaltimento dei rifiuti termina solo al</p>		
--	--	---	--	--

		<p>ricevimento della quarta copia del formulario FIR, documento che attesta appunto la regolare accettazione presso l'impianto di destinazione (art. 188 del decreto legislativo 152/2006).</p> <p>Qualora il rifiuto fitosanitario fosse mantenuto in azienda con modalità non conformi a tutti i cinque punti contenuti nella definizione di deposito temporaneo, lo stoccaggio dello stesso si configura come deposito preliminare (D15), che deve essere sottoposto ad autorizzazione ai sensi dell'articolo 208 del decreto legislativo 152/2006.</p>		
2820-2826	sostanziale	<p>Sostituire “I rifiuti (decreto legislativo n. 152/2006) dei prodotti fitosanitari che contengono sostanze classificate come pericolose, ai sensi della disciplina comunitaria (Direttiva 67/548/CEE e Regolamento 1272/2008), come riportato in etichetta, sono rifiuti pericolosi, ed assumono la codifica CER 02 01 08* (rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose).</p> <p>Nel caso in cui i prodotti fitosanitari non contengano sostanze classificate come pericolose, ai sensi della suddetta disciplina, i relativi rifiuti sono rifiuti speciali, ed assumono la codifica CER 02 01 09 (rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08*):”</p> <p>con “I rifiuti dei prodotti fitosanitari sono rifiuti speciali pericolosi se recano le caratteristiche di cui all'allegato I alla parte IV del D.Lgs. n.152/2006 e rispondono ai criteri di cui all'allegato D dello stesso. Tali rifiuti assumono la codifica 02 01 08*(rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose) o 15 01 10* (imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze).</p> <p>Diversamente costituiscono rifiuti speciali non pericolosi identificati dalle rispettive voce a specchio 02 01 09 (rifiuti agrochimici diversi da quelli della</p>	<p>Le voci a specchio dell'Elenco Europeo dei Rifiuti sono critiche in quanto non vi è completa sovrapposibilità tra la classificazione delle miscele e quella dei rifiuti e per alcune caratteristiche di pericolo, ad es. H14 ecotossicità, non sono nemmeno stati ancora chiariti i criteri di classificazione (ad es. per H14 vi è un parere ISPRA-ISS cui è subentrata una modifica normativa di non chiara applicazione), quindi il testo originale (che peraltro fa esplicito riferimento esclusivamente alla presenza di sostanze pericolose senza accenno a criteri di concentrazione o comunque di classificazione delle miscele) potrebbe violare quanto previsto dalla decisione 2000/532/CE e dalla direttiva 2008/98/CE (recepite nel D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.). Inoltre, la codifica si dovrebbe effettuare sul contenuto prevalente del rifiuto e quindi ove il prodotto residuo inutilizzabile sia minimo all'interno della confezione questa dovrebbe “prevalere” nell'identificare il rifiuto.</p>	INAIL-DIPIA

		voce 02 01 08) o 15 01 02 e/o 15 01 04 e/o 15 01 06 (imballaggi in plastica o imballaggi metallici o imballaggi in materiali misti)”		
2824	sostanziale	Nel caso in cui i rifiuti di cui al capoverso precedente che derivano dai prodotti fitosanitari non contengano sostanze classificate come pericolose,...	La modifica si rende necessaria per armonizzare questo capoverso con quello precedente.	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
2871	sostanziale	Aggiungere “ Nel caso di produzione di rifiuti pericolosi è previsto l’obbligo di adesione al sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. entro e non oltre il 30/06/2013. In caso di adesione al SISTRI non si sarà più tenuti ad adempiere agli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico di cui all’articolo 190, nonché dei formulari di identificazione dei rifiuti di cui all’articolo 193 del medesimo D.Lgs. n.152/2006. ”, prevedendo una nota in cui riportare “gli articoli 188, 189, 190 e 193 modificati e gli articoli 188-bis e 188-ter introdotti nel D.Lgs. n.152/2006 dal Dlgs 205/2010 entrano in vigore il giorno successivo al termine di entrata in operatività del SISTRI ed inoltre è stato recentemente approvato dal CdM un emendamento al D.lgs. n.152/2006 che prevede in alcuni casi l’esonero dall’adesione al SISTRI e dall’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali”	Essendo la materia in continua evoluzione si propenderebbe per riportare solo il riferimento ai pertinenti articoli del D.Lgs. n.152/2006, sia vigenti che di futura vigenza, ma se si vuole riportare gli obblighi correlati alle diverse casistiche normative allora è opportuno cercare di essere quanto più esaustivi possibile.	INAIL-DIPIA
2874-2875	sostanziale	Eliminare il riferimento all’“articolo 208” così modificando: “ai sensi dell’ articolo 208 del decreto legislativo 152/2006”	Anche se altamente improbabile, non si può escludere a priori la possibilità di aziende in cui vi possa essere la necessità di capacità di stoccaggio superiore a 10 t/g (quando sarà recepita la direttiva 2010/75/CE superiore a 50 t totali), nel qual caso, se si tratta di rifiuti pericolosi, va richiesta un AIA ai sensi della parte II dello stesso D. Lgs. n.152/2006 e s.m.i.	INAIL-DIPIA
2911	editoriale	l’acquisto di attrezzature e componenti per la distribuzione dei prodotti fitosanitari in grado di		FEDERUNACOMA

		ottimizzare la riduzione dell'inquinamento diffuso, come ad esempio		
2911	editoriale	l'acquisto di attrezzature <i>e componenti</i> per la distribuzione dei prodotti fitosanitari in grado di ottimizzare la riduzione dell'inquinamento diffuso, come ad esempio : attrezzature <i>e componenti</i> che riducono la deriva		Gruppo interregionale coordinato da ENAMA
2921	sostanziale	Le Regioni e le Province autonome possono attivare iniziative per sostenere le aziende per..... Aggiungere 6) definire strategie di tipo consortile per lo smaltimento dei rifiuti	Oneroso per la microimpresa agricola con il rischio di omissioni più o meno gravi; Proposta: coinvolgere per legge anche le Aziende di produzione	Regione Lombardia
Pag 82 tabella indicatori prioritari	editoriale	<i>Indice di rischio</i> sistema di supporto alle decisioni ASTERisk (“a tool to ASsess The pEsticide Risk”) e/o altro indice appropriato	ASTERisk (“a tool to ASsess The pEsticide Risk”) è un sistema di supporto alle decisione per comparare diversi principi attivi e non un indicatore di rischio	OPERA Research Centre – Università Cattolica Sacro Cuore
Pag 89 tabella indicatori prioritari	editoriale	Rischio per l'operatore Esposizione per l'operatore ad un Prodotti fitosanitari calcolata con UK POEM e/o con GERMAN Model / soglia tossicologica AOEL della Sostanze attive	Questo tipo di indicatore viene utilizzato in fase di autorizzazione e tiene conto di tipologie di esposizione che non sono riconducibili alla situazione locale nazionale. Non deve essere ripercorso l'iter registrativo	OPERA Research Centre – Università Cattolica Sacro Cuore
Tabella indicatori prioritari	Sostanziale	Frequenza e concentrazione di Sostanze attive nelle acque a livello nazionale	La tabella andrebbe modificata in funzione dei commenti ai punti precedenti	OPERA Research Centre – Università Cattolica Sacro Cuore
Tabella indicatori prioritari	Sostanziale	Difesa Fitosanitaria a basso apporto di Prodotti fitosanitari <i>Difese fitosanitarie sostenibile</i>	La tabella andrebbe modificata in funzione dei commenti ai punti precedenti	OPERA Research Centre – Università Cattolica Sacro Cuore
Indicatore 1 Distribuzione e uso prodotti	Sostanziale	Colonna Nome dell'indicatore: Distribuzione Immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari Colonna Dato da rilevare: Distribuzione dei prodotti	Nella definizione di questo indicatore vanno tenute in considerazione le seguenti disposizioni: Reg. (CE) n. 1107/2009, art. 67, comma 1 D.Lgs n. 150/2012, art. 16	Regione del Veneto

fitosanitari		fitosanitari vendita dei prodotti fitosanitari	Reg. (CE) n. 1185/2009.	
		Colonna Fonte dati: SIAN-REGIONI/ISTAT		
Indicatore 2 Distribuzione e uso prodotti fitosanitari	Sostanziale	Colonna Dato da rilevare: Distribuzione Uso dei prodotti fitosanitari Colonna Fonte dati: Da valutare.	Risulta necessario fare riferimento a quanto previsto dal Reg. (CE) n. 1185/2009.	Regione del Veneto
Indicatore 4	Editoriale	2. N° certificati rilasciati ai rivenditori/anno rivenditori per anno/ totale rivenditori 3. N° certificati rilasciati ai consulenti/anno consulenti per anno	Più appropriato	Regione del Veneto
Indicatore 5	Editoriale	2. N° certificati di aggiornamento rilasciati ai rivenditori/anno rivenditori per anno 3. N° certificati di aggiornamento rilasciati ai consulenti/anno consulenti per anno	Più appropriato	Regione del Veneto
Indicatore 6 Formazione e utilizzatori	Sostanziale	Colonna Indicatore 2. N° di rivenditori/ consulenti che partecipano ai corsi di formazione e di aggiornamento per anno	Più appropriato. Vero che i consulenti possono essere anche rivenditori, ma il soggetto partecipa al corso in qualità di rivenditore oppure di consulente.	Regione del Veneto
Indicatore 7	Sostanziale	Colonna Indicatore Inserire anche il dato relativo all'intossicazione cronica Colonna Fonte dei dati aggiungere: INAIL Colonna Referente aggiungere: INAIL	Più appropriato	Regione del Veneto
Indicatore 11 Misure specifiche	Sostanziale	Colonna Indicatore <i>Analisi dei dati di monitoraggio delle acque superficiali e profonde, a livello regionale, rispetto alla frequenza e alle concentrazioni di Sostanze attive</i>	Più appropriato	Regione del Veneto

per la tutela dell'ambiente acquatico		<i>individuare come candidate alla sostituzione e le sostanze prioritarie Andamento in 5 anni</i>		
Indicatore 12 Misure specifiche per la tutela dell'ambiente	Sostanziale	Colonna Indicatore In merito all'estensione delle fasce tampone, siepi e di altri elementi seminaturali del paesaggio agricolo (lunghezza e superficie). Si propone di aggiungere come denominatore la SAU.	Più appropriato	Regione del Veneto
Indicatore 14	Sostanziale	Colonna dato da rilevare: Registro dei trattamenti Indagine a campione vendita dei prodotti fitosanitari	Il dato può essere ottenuto per estrapolazione dai dati di vendita. Quantomeno va lasciata anche questa possibilità.	Regione del Veneto
All. VII Indicatori di rischio Pag. 89 e 90	editoriale	Necessità di chiarire la modalità di utilizzo degli strumenti registrativi identificati come indicatori di rischio: ARfD, ADI, AOEL, TER.	Necessità di chiarire la modalità di utilizzo degli strumenti registrativi identificati come indicatori: ARfD, ADI, AOEL, TER.	Agrofarma
Pag 82 tabella indicatori prioritari	editoriale	Indice di rischio sistema di supporto alle decisioni ASTERisk (“a tool to ASsess The pEsticide Risk”) e/o altro indice appropriato	ASTERisk (“a tool to ASsess The pEsticide Risk”) è un sistema di supporto alle decisioni per comparare diversi principi attivi e non un indicatore di rischio	OPERA Research Centre – Università Cattolica Sacro Cuore
Pag 89 tabella indicatori prioritari	editoriale	Rischio per l'operatore Esposizione per l'operatore ad un Prodotto fitosanitari calcolata con UK POEM e/o con GERMAN Model / soglia tossicologica AOEL della Sostanze attive	Questo tipo di indicatore viene utilizzato in fase di autorizzazione e tiene conto di tipologie di esposizione che non sono riconducibili alla situazione locale nazionale. Non deve essere ripercorso l'iter registrativo	OPERA Research Centre – Università Cattolica Sacro Cuore
Tabella indicatori	Sostanziale	Frequenza e concentrazione di Sostanze attive nelle	La tabella andrebbe modificata in funzione	OPERA Research Centre – Università Cattolica Sacro

prioritari		<i>acque a livello nazionale</i>	dei commenti ai punti precedenti	Cuore
Tabella indicatori prioritari	Sostanziale	<i>Difesa Fitosanitaria a basso apporto di Prodotti fitosanitari</i> <i>Difese fitosanitarie sostenibile</i>	La tabella andrebbe modificata in funzione dei commenti ai punti precedenti	OPERA Research Centre – Università Cattolica Sacro Cuore
2923-2924	sostanziale	Tra gli indicatori specifici, quello denominato: „ Difesa Integrata Volontaria “, ha come dato da rilevare:“ Aziende che aderiscono e relativi ettari dedicati“. Va aggiunta una misura qualitativa del grado di successo e della sostenibilità economica.	La misura del grado di successo è esplicitamente richiesta dalla direttiva proprio nell'allegato III (punto 8):“Sulla base dei dati relativi all'utilizzo dei pesticidi e del monitoraggio di organismi nocivi, il grado di successo delle misure fitosanitarie applicate andrebbe verificato da parte dell'utilizzatore professionale.“	Rodolfo Santilocchi - UNIVPM
2923-2924	sostanziale	Tra gli indicatori specifici, quello denominato: „ Agricoltura biologica “, ha come dato da rilevare:“ Aziende che aderiscono e relativi ettari dedicati“. Va aggiunta una misura qualitativa del grado di successo e della sostenibilità economica.	La misura del grado di successo è esplicitamente richiesta dalla direttiva proprio nell'allegato III (punto 8):“Sulla base dei dati relativi all'utilizzo dei pesticidi e del monitoraggio di organismi nocivi il grado di successo delle misure fitosanitarie applicate andrebbe verificato da parte dell'utilizzatore professionale.“	Rodolfo Santilocchi - UNIVPM
2923-2924	sostanziale	Tra gli indicatori specifici, quello denominato: „ Riduzione delle sostanze attive candidate alla sostituzione dal reg. CE 1107/2009 “, va eliminato.	Costituisce una valutazione grossolana dell'implementazione del Reg.(CE) 1107/2009 e non ha alcuna relazione con il grado di successo del PAN per quanto riguarda il punto „Difesa Fitosanitaria a basso apporto di Prodotti fitosanitari Riduzione delle sostanze attive candidate alla sostituzione“	Rodolfo Santilocchi - UNIVPM
Allegato VII	sostanziale	l'indicatore specifico denominato: “ <i>Difesa Integrata</i> ”	Gli indicatori specifici non figurano in	Agrofarma

Indicatori specifici Pag. 87		<i>Volontaria</i> ”, ha come dato da rilevare:“ <i>Aziende che aderiscono e relativi ettari dedicati</i> “: si rende necessario aggiungere una misura qualitativa del grado di successo e della sostenibilità economica.	generale misurazioni qualitative e del grado di successo delle misure adottate. La misura del grado di successo è esplicitamente richiesta dalla Direttiva 128 nell’allegato III (punto 8): “ <i>Sulla base dei dati relativi all’utilizzo dei pesticidi e del monitoraggio di organismi nocivi, l’utilizzatore professionale dovrebbe verificare il grado di successo delle misure fitosanitarie applicate.</i> “	
Allegato VII Indicatori specifici Pag. 87	sostanziale	<i>Riduzione delle sostanze attive candidate alla sostituzione dal reg. CE 1107/2009</i>	Valgono le stesse considerazioni riportate per la riga 1398-1405	Agrofarma
Allegato VII Indicatori specifici Pag. 88	sostanziale	l’indicatore specifico denominato: “ <i>Agricoltura biologica</i> ”, ha come dato da rilevare: “ <i>Aziende che aderiscono e relativi ettari dedicati</i> “: si rende necessario aggiungere una misura qualitativa del grado di successo e della sostenibilità economica.	Commento come sopra riportato	Agrofarma
2923	sostanziale	Nella tabella degli indicatori, relativamente all’ultimo indicatore relativo alla riduzione del rischio per l’operatore tra i referenti sarebbe opportuno inserire anche l’ INAIL	Di competenza	INAIL-DIPIA
2923	sostanziale	Nella tabella degli indicatori, relativamente	A fine di poter effettuare una distinzione tra i	INAIL-DIPIA

		all'indicatore Intossicazioni da esposizione a Prodotti Fitosanitari, inserire INAIL tra i Referenti	casi di esposizione non professionale e professionale (possibile incrocio con banca dati infortuni INAIL)	
2924	sostanziale	Rischio per l'operatore Esposizione per l'operatore ad un Prodotto fitosanitari calcolata con UK-POEM e/o con GERMAN Model / soglia tossicologica AOEL della Sostanze attive Andamento in 5 anni	In assenza di dati di esposizione reali, la valutazione con il GERMAN model sarà basata sulle GAP del prodotto, operazione già effettuata in sede di autorizzazione.	Regione Lombardia
2924	sostanziale	Rischio per gli organismi acquatici. TER = Endpoint tossicologico per gli organismi acquatici / dati di monitoraggio delle acque superficiali Andamento in 5 anni	Il monitoraggio non copre tutte le sostanze particolarmente tossiche per gli acquatici (generalmente di elevata tossicità ma con bassa persistenza). Si rischia di avere una sola valutazione sui diserbanti, sostanze più persistenti ma meno problematiche per gli acquatici, rispetto ai ben più preoccupanti insetticidi e/o fungicidi	Regione Lombardia
intero documento	Sostanziale	Rivedere tutto il PAC.	Il PAN è stato concepito da una visione idilliaca dell'agricoltura italiana, non tenendo conto in debita considerazione la realtà. L'approccio dovrebbe essere graduale e di miglioramento continuo, invece appare un approccio "applicatorio" e "sanzionatorio" invece che "accompagnatorio". Il PAN deve essere limitato all'applicazione della Direttiva, senza ulteriori impegni. IL PAN comporta un aggravio molto significativo di adempimenti e prescrizioni (per es. riduzione lineare di quantità d'impiego di prodotti fitosanitari, vincoli nelle aree vulnerabili, criteri solo selettivi sui prodotti da usare per la lotta integrata). E' necessario un approfondimento e una maggiore partecipazione degli operatori nella scrittura del PAC.	Docente universitario
testo	Editoriale	l'utilizzo dei fitofarmaci va concesso a chi è munito di patentito , previa ricetta rilasciata dal tecnico agrario (sia	Se state male chiamate il Medico ,il farmacista e se non trovate nessuno l'erborista	Agr. Faraone Guglielmo esperto della Commissione

		esso Agronomo , Agrotecnico , o Perito Agrario)... sarà il cliente a scegliere il Tecnico ... conoscendone la Preparazione TECNICO - PRATICA	o financo L'Infermiere...se sta male il vostro animale chiamate il Veterinario ... se stanno male le vostre piante ... perchè non chiamare gli Specialisti in Agricoltura (Agrotecnici , Agronomi , Periti Agrari) ?????? Che vi indirizza per il bene pubblico nell'acquisto dei Fitofarmaci ??????	Tecnica Agraria del TRibunale di Termini Imerese
testo	Sostanziale	L'utilizzo dei fitofarmaci va concesso ad operatori muniti di patentino , previa ricetta rilasciata dai tecnici agrari condotti siano essi Agronomi, Agrotecnici o Periti Agrari. Sarà il cliente a preferire il tecnico agricolo condotto conoscendone la preparazione tecnica pratica di campo.	Se una persona è malata ci si rivolge al Medico condotto che redige una ricetta per l'uso dei farmaci, ed il farmacista condotto che responsabilmente vende il farmaco prescritto. Se un animale è malato ci si rivolge al Veterinario condotto che redige una ricetta per l'uso del farmaco, ed il farmacista condotto che responsabilmente vende il farmaco prescritto. In agricoltura per la produzione di alimenti e quindi salvaguardia della salute pubblica tramite la somministrazione degli alimenti, ci si rivolge a qualsiasi rivendita o bazar si incontri per strada. Per migliorare l'uso dei fitofarmaci e tutelare la salute pubblica dei cittadini propongo nel Dlgs 150\12 che venga istituito il tecnico agricolo condotto che rediga la ricetta per l'uso dei fitofarmaci dopo accurata verifica in campo delle avversità da controllare, e verifichi i requisiti dell'operatore prefisso all'uso degli stessi prescritti tramite il possesso del patentino. Il fitofarmacista condotto deve verificare ulteriormente i requisiti all'uso dei fitofarmaci prescritti, deve operare in locali adatti ed autorizzati dall'ente di controllo territoriale ASL, deve esercitare la vendita e la tutela alla contraffazione dei fitofarmaci, deve esercitare un'aggiornamento costante delle molecole da	Agrotecnico Michele Giusti

			utilizzare ed approvate nei disciplinari regionali sul territorio di utilizzo. Queste due figure vanno ricercate nelle tre categorie professionali già istituite in ambito agricolo quali: Dottori Agronomi forestali, Agrotecnici, Periti Agrari.	
testo nel suo complesso	Sostanziale	<p>Commento</p> <p>Il Piano è stato redatto secondo le norme europee e secondo lo spirito che le anima. Stupiscono le reazioni di Coldiretti che si scaglia contro il Ministero dell'Ambiente, reo di ...osservare le norme !.</p> <p>E' inutile professare l'eco-sostenibilità a chiacchiere, quando poi si chiedono le autorizzazioni a 120 giorni in via ovviamente del tutto "eccezionale" per prodotti non dovrebbero neanche essere più sul mercato. Sgomenta e rattrista che una grande organizzazione difenda interessi indifendibili se messi a confronto con la salute pubblica. Quest'ultima infatti NON E' UN BENE NEGOZIABILE. Tutto il nostro sostegno va al Ministero dell'Ambiente ed alle sue azioni.</p>	sono contenute nel commento	prof. Marco Nuti
Art. 8 comma 3	Sostanziale	... comprovata "dal corso di studi, da specifica attività professionale, dalla partecipazione ad eventi formativi e/o di aggiornamento, oppure" dalla frequenza ...	<p>Sono un Agronomo iscritto all'Ordine di Latina</p> <p>pongo un semplice quesito in merito alla partecipazione a corsi di qualificazione in merito alla Certificato di abilitazione all'attività di consulenza</p> <p>chi dovrebbe abilitarmi all'attività di consulenza:</p> <p>- il mio insegnante di entomologia, lotta guidata, nematologia, patologia vegetale, virologia, agronomia, ecc....., all' Istituto Agrario oppure all'Università che mi hanno già INSEGNATO, PROMOSSO,</p>	Dott. Agr. Giuseppe TOMAO

			<p>DIPLOMATO e LAUREATO?</p> <ul style="list-style-type: none">- gli insegnanti e/o i docenti e/o i colleghi Agrotecnici e/o Periti Agrari e/o Agronomi che mi hanno già ABILITATO all'ESERCIZIO della PROFESSIONE?- gli AGRICOLTORI che mi hanno già scelto per l'ESERCIZIO della PROFESSIONE?- i colleghi Agrotecnici e/o Periti Agrari e/o Agronomi che operano in nome e/o per conto per l'INDUSTRIA dei PRESIDI SANITARI?	
--	--	--	--	--